



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA

Anno XXIII - 1936

(XIV - XV)

Compilatore :: :: :: :: ::

Cav. Uff. Dr. R. RUGGI D'ARAGONA




SALERNO

PREMIATO STABILIMENTO TIP. DEL COMMERCIO

DITTA CAV. ANTONIO VOLPE & FIGLI

1936 - Anno XV







BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA

Anno XXIII - 1936

(XIV-XV)

Compilatore :: :: :: :: ::

Cav. Uff. D.r R. RUGGI D'ARAGONA



SALERNO

PREMIATO STABILIMENTO TIP. DEL COMMERCIO

DITTA CAV. ANTONIO VOLPE & FIGLI

1936 - Anno XV

ABBREVIAZIONI

A. — <i>Agricoltura</i>	I. — <i>Interno</i>
All. — <i>Allegato</i>	L. — <i>Legge</i>
C. — <i>Circolare</i>	L. P. — <i>Lavori Pubblici</i>
Com. — <i>Comunicazioni</i>	M. — <i>Ministero</i>
Cop. — <i>Copertina</i>	O. — <i>Ordinanza</i>
D. — <i>Decreto</i>	P. — <i>Prefetto o prefettizio</i>
DD. PP. — <i>Depositi e Prestiti</i>	Pag. — <i>Pagina o pagine</i>
E. L. — <i>Enti Locali</i>	P. T. — <i>Poste e Telegrafi</i>
E. N. — <i>Economia Nazionale</i>	Q. — <i>Questore o Questura</i>
F. — <i>Finanza</i>	R. — <i>Regio o Reale</i>
Fasc. — <i>Fascicolo</i>	Reg. — <i>Regolamento</i>
G. — <i>Giustizia</i>	T. — <i>Tesoro</i>
G. P. A. — <i>Giunta Prov. Amm.</i>	T. U. — <i>Testo unico</i>
Gu. — <i>Guerra</i>	V. — <i>Vedi</i>

N. B. — C. *Circolare*, se non seguita da altri segni, deve intendersi: circolare Prefetto di Salerno.

Le date dei provvedimenti enunciate col giorno e mese si riferiscono al corrente anno, col numero **in grassetto** dopo il provvedimento si indica la pagina e, se preceduto dall'abbreviazione Cop. si indica la copertina del fascicolo, che il numero contrassegna. Es.: Denuncia degli aborti. C. 3 nov. n. 4444 **346**; leggi: Circolare Prefetto di Salerno del 3 novembre 1936 n. 4444 pagina 346. Carte geografiche C. 9 gennaio n. 4482 - **Cop. 2**; leggi: Circolare Prefetto di Salerno del 9 gennaio 1936 n. 4482, copertina del fascicolo 2.

Indice alfabetico - analitico

Aborti

Denuncia degli aborti. C. 3 nov. n. 4444 - **346.**

Accattonaggio (v. Pubblica Sicurezza)

Africa Orientale Italiana

1. Carte geografiche. C. 9 gennaio n. 4482 - **Cop. 2.**
2. Disciplina delle attività di vario genere nell'A. O. I. C. 23 luglio n. 2246 - **225.**
3. Sudditi dell'A. O. I. C. 3 Agosto n. 2452 - **229.**
4. Domande dirette a svolgere attività varie in A. O. I. C. 8 agosto n. 2604 - **234.**
5. Visite mediche agli operai partenti per l'A. O. I. C. 1° dic. n. 45273 - **392.**

Acque gassose

1. Uso delle bottiglie a pallottole. C. 30 genn. n. 2255 - **52.**

Affissioni, pubblicità

1. Pubblicità relativa all'esposizione mondiale della stampa cattolica periodica. C. 10 aprile n. 12567 - **120.**
2. Concorsi R. Aeronautica. Manifesti murali. C. 20 agosto n. 2777 - **246.**

Agricoltura (vedi lavoratori agricoli)

1. Protezione delle culture e segnatamente del grano. C. 27 marzo - **83.**

Alberghi

1. Nuovo R. Decreto legge 24 ottobre 1935 n. 2049 sulla denuncia dei prezzi di albergo, C. 22 dic. 1935 n. 06661 - **4.**
2. Vigilanza igienica sugli alberghi. C. 16 febb. n. 01525 - **57.**
3. Persone alloggiate negli alberghi. Servizio anagrafico. C. 14 maggio n. 03417 - **Cop. 15.**
4. Servizio anagrafico. C. 16 dic. n. 08006 - **394.**

Alloggi (v. Alberghi)

Ambasciate (Regie)

1. Indirizzo telegrafico per le R. Ambasciate e segnalazioni all'Estero. C. 26 maggio n. 1631 - **Cop. 16.**

Amministrativi (atti)

1. Rimedi contro gli atti amministrativi. Avv. G. Greco - **209.**

Amministrazioni pubbliche

Conferimento di cariche professionali da parte delle pubbliche amm. C. 10 agosto n. 2664 - **236.**

Anagrafe (v. popolazione)

Animali da macello (v. Carni)

Antiaerea (protezione)

1. Iscrizione all'Unione Naz. protezione antiaerea. C. 30 marzo n. 729 - **Cop. II. C. 7** luglio n. 1277 - **205.**

Arruolamenti (v. Leva e servizi militari)

1. Arruolamenti nel Corpo degli Agenti di P. S. C. 31 gennaio n. 0078 - **Cop. 3.**

Asili infantili (v. Opere Pie)

Assedio economico

Targhe ricordo. C. 25 giugno n. 22526 - **Cop. 18. C. 28** luglio n. 2477 - **226.**

Assistenziali (opere). V. Contributi

Aste, appalti, ecc (v. Imposte di consumo)

1. Appalti, aste ecc. - **Cop. n. 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.**

2. Abolizione del ribasso di migliororia. C. 8 febb. n. 8881 - **Cop. 7.**

Autoveicoli (v. Veicoli)

Bacchi da seta

Vendita bozzoli. C. 3 luglio n. 24810 - **Cop. 19.**

Bandiera nazionale

Orario di esposizione. C. 5 novembre n. 3690 - **353.**

Benzina

1. Disciplina di vendita della benzina e delle miscele carburanti. C. 18 febb. n. 1834 - **49.**

2. Rimborso parziale tassa di vendita della benzina consumata dalle autovetture in servizio pubblico da piazza. C. 20 marzo n. 19732 - **80. C. 26** giugno n. 22750 - **189.**

Bestiame (v. Carni; Fiere e mercati)

Biblioteche

1. Creazioni di biblioteche presso il D. L. comunale. C. 11 genn. n. 4228 - **Cop. 2.**

Bilanci, storni di fondi ecc.

1. Progetto degli accertamenti 1935 e degli stanziamenti 1936. C. 13 Marzo n. 9204 - **Cop. 8.**

Calendario, festività ecc.

1. Calendario delle adunanze della G. P. A. e del Consiglio di Prefettura per l'anno 1936 - **Cop. n. 1.**

2. Calendario P. N. F. per l'anno XV. C. 17 nov. n. 3454 - **Cop. 32.**

Canapa

1. Denuncia raccolto canapa da bacchette non macerate. C. 2 settembre n. 2831 - **Cop. 27.**

Cani (v. Finanza locale)**Carni** (v. Imposte di consumo; sanità, alimenti)

1. Macellazioni suini. C. 26 dic. 1935 n. 15256 - **5.**
2. Vendita delle carni di bassa macelleria. C. 28 dic. 1935 n. 16621 - **8.**
3. Limitazione consumo carni. C. 17 genn. n. 1483 - **Cop. 2.** C. 18 genn. n. 2020 - **20.** C. 12 marzo n. 18715 - **148.**
4. Vigilanza veterinaria sulle macellazioni suini per uso privato. C. 5 febb. - **Cop. 4.**
5. Consumo carni: specie e categorie di animali macellati e destinati al consumo pubblico e privato durante l'anno 1935. C. 24 genn. n. 3080 - **33.**
6. Vigilanza sanitaria sulle carni. C. 5 febb. n. 7250 - **50.**
7. Vigilanza sanitaria sulle carni. Orario di macellazione. C. 22 febb. n. 3925 - **Cop. 6.** C. 29 maggio n. 20852 - **161.**
8. Divieto di spostamento di animali fuori delle località infette. Bassa macelleria. C. 18 giugno n. 21757 - **177.**
9. Revoca limitazione consumo carni. C. 11 luglio n. 2337 - **205.**
10. Vigilanza sanitaria sulle carni. C. 31 luglio n. 30399 - **225.**
11. Classifica degli animali da macello. Vigilanza sui prezzi delle carni. C. 5 agosto n. 32917 - **237.** C. 1 dic. n. 51256 - **378.**
12. Vigilanza sanitaria delle carni di bassa macellazione. C. 6 ottobre n. 41999 - **Cop. 28.**
13. Vendita promiscua di carni macellate fresche. C. 11 dic. n. 49249 - **398.**

Carta bollata

1. Istituzione di carta bollata a mezzo foglio. C. 18 aprile n. 17362 - **143.**

Carte d'identità

1. Condizioni per il rilascio. C. 7 aprile a. 2336 - **Cop. 10.**
2. Modifiche relative al costo della carta di identità degli stranieri in Francia ed istituzione di una carta speciale di identità per i turisti stranieri. C. 30 maggio n. 07951 - **163.**

Casa (costruzioni di)

1. Provvedimenti per la costruzione e per l'igiene delle case popolari ed economiche. C. 12 maggio n. 19408 - **147.**
2. Edilizia. Art. 220 T. U. leggi sanitarie e art. 4 R. D. L. 25 marzo 1935 n. 640. C. 4 giugno n. 21567 - **163.**

Casa di tolleranza (v. Pubblica sicurezza)

Caseifici

1. Vigilanza sanitaria. C. 2. luglio n. 27128 - **Cop. 19.**
2. Caseifici. Conservativo correttivo per burro. Ditta A. de Mori. C. 16 dicembre n. 52638 - **402.**

Cassa DD. e PP. (v. Mutui)**Cauzioni (v. Imposte di consumo)**

1. Corso medio dei titoli di Stato o garentiti dallo Stato nel 2° semestre 1935 da accettarsi in cauzione per il 1° semestre. 1936. C. M. F. 17 febb. n. 1939 - **Cop. 7.**
- 2, id. 2° semestre 1936. C. M. F. 27 luglio **Cop. 23.**

Celebrazioni Campane (v. Manifestazioni ecc.)**Cemento**

Legge 5 febbraio 1934, n. 313. Impiego del cemento. C. 2 agosto n. 30834 - **229.**

Censimento (v. Popolazione)**Cereali**

Accertamento cereali sfarinati durante l'anno 1° agosto 1931
31 luglio 1937. C. 28 agosto n. 1103 - **Cop. 25.**

Chiusura d'esercizio

1. Verbale di chiusura di esercizio 1935. C. 18 febbraio n. 13471 - **55.** C. 26 maggio n. 12723 - **Cop. 15.**

Cinematografi

1. Cinematografi dei comuni sprovvisti di energia elettrica. C. 7. dic. 1935 n. 08113 - **5.**
2. Eccessivo abuso di tessere cinematografiche. C. 14 febb. n. 01523 - **Cop. 6.**
3. Disciplina dell'apertura e dell'esercizio delle nuove sale cinematografiche, nonchè della agibilità di sale o spettacoli misti. L. 19 marzo n. 02330 - **72.**
4. Libretto di cincolazione delle pellicole cinematografiche. C. 13 luglio n. 04815 - **207.**

Cittadinanza

1. Concessione della cittadinanza italiana in base all'art. 1° del R. D. L. 1° dic, 1924 n. 1997 - **123.**
2. Conferimento di cittadinanza onoraria. C. 12 settembre n. 2983 - **Cop. 27.**
3. Concessione cittadinanza italiana. Solennità dell'atto di giuramento. C. 3 ottobre n. 39940 - **305.**

Collette e questue (v. Pubblica sicurezza)**Colonie estive**

1. Colonie estive per gli orfani di guerra. C. 14 maggio n. 520 - **Cop. 15.**
2. Misure sanitarie. C. 6 agosto n. 32715 - **235.**

Commercio (disciplina del)

1. Disciplina del commercio di vendita al pubblico. Revisione delle licenze. C. 25 genn. n. 2475 - **37.**
2. Vigilanza attività venditori ambulanti e corrieri. C. 28 febb. n. 3746 - **Cop. 6.**
3. Composizione delle commissioni comunali per la disciplina del commercio. C. 17 aprile n. 11962 - **Cop. 12.**
4. Vendita ambulante di gelati. C. 28 maggio n. 2062 - **Cop 16.**
5. Vendita ambulante. Certificato d'iscrizione. C. 10 giugno n. 04144 - **175.**
6. Licenza di commercio. Revisione. Diritti di Segreteria. C. 27 luglio n. 29164 - **214.**
7. Tassa di bollo. Domande e licenze per l'esercizio del commercio ambulante. C. 8 ottobre - **304.**
8. Certificato di iscrizione per venditori ambulanti. Bollo. C. 20 novembre n. 07369 - **371.**

Commissioni mandamentali e provinciali Imposte dirette (v. Imposte dirette)

1. Commissione Prov. di appello Imposte dirette. Nomina del vice Presidente. C. 25 aprile n. 16188 - **Cop. 12.**

Commissari Prefettizi (v. Podestà)

Comuni (v. Regolamenti comunali)

Concessioni governative (v. Sanità, esercizio professioni)

1. R. D. L. 26 settembre 1935. Rilascio di licenze da parte dei Podestà C. 28 gennaio n. 3192 - **39.** Accessi stradali. C. 16 maggio n. 18931 - **146.**

Conciliazioni (uffici di)

- Doppia riduzione del 12% sui proventi degli uffici di conciliazione. Devoluzione all'Erario. C. 3 agosto n. 31400 - **231.**

Concorsi ed esami (v. Impiegati, Sanità, Medici condotti, Segretari comunali, Segretari Prov., Affissioni).

1. Concorsi vari - Cop. n. 2, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 36
2. Concorso per direttore e primario medico ed oculista ospedale coloniale di Bengasi. C. 11 marzo n. 404 - **Cop. 9.**
3. Concorsi ad un posto di ispettore della sanità pubblica per l'Eritrea e ad un posto di Ispettore della Sanità Pubblica per la Somalia. C. 15 luglio n. 2170 - **Cop. 21.**
4. Sospensione 10 bandi di concorso. C. 17 luglio n. 2161 - **231.**
5. Esami di abilitazione alle funzioni di agente delle imposte di consumo. C. 16 settembre n. 39214 - **Cop. 26.** Elenco dei risultati idonei - **400.**

6. Concorsi. Revoca sospensione. C. 12 sett. n. 37680 - 277.
 7. Pubblicità degli avvisi di concorso. C. 23 ottobre n. 3027 - 330.

Consumi (limitazioni) v. Carni

Conti (v. Opere pie)

Contributi, sussidi, concorsi ecc.

1. Università Cattolica del S. Cuore. Questua pro giornata universitaria. C. 22 genn. n. 188 - 28.
 2. Versamento contributi 1936 delle Opere pie all'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia. C. 1. giugno n. 1905 - 162. C. 12 dic. n. 45480 **Cop. 35.**
 3. Contributo degli Enti locali per le colonie dell'E. O. A. C. 29 luglio n. 237 - 215.
 4. Contributi comunali agli Enti Opere assistenziali. C. 24 settembre n. 2375 - 303.

Decorazioni

1. Decorazioni estere offerte in restituzione. C. 26 gennaio n. 200 - 26.
 2. Restituzione di decorazioni Belgie da parte di cittadini italiani. C. 16 genn. n. 4078 - 28.

Disoccupazione (v. Contributi)

1. Infrazioni alle leggi sul collocamento. C. 6 dic. n. 3688 - **Cop. 5.**

Diritti civili

1. Attestazioni di godimento di diritti civili. C. 16 maggio n. 17326 - 142.

Diritti di segreteria

1. Revisione delle licenze e diritti di segreteria dei comuni. C. 17 agosto 1936 n. 15096 - **Cop. 11.**

Edilizia (v. Opere pubbliche)

Elezioni ed elettorato

1. Revisione della lista elettorale politica del 1936. C. 8 febb. n. 5369 - 42. C. 22 settembre n. 37942 - 282.

Emigrazioni (v. Sanità, vaccinazioni)

Enti locali e parastatali ed Opere assistenziali

1. Enti locali. Proprietà immobiliari, Redditi. C. 30 luglio - 222.

Esattori ed esattorie.

1. Conferma per il quinquennio 1938-42 degli esattori nominati di ufficio per il quinquennio 1933-37. C. 2 luglio n. 26093 - 193.

Esercizi pubblici (v. Negozi)

Esplosivi (v. Pubblica sicurezza)

Farina (v. Pane)**Farmacie.**

1. Orari chiusura. Decreto pref. 18 dic. 1935 n. 56158 - 7. D. pref. 22 ott. n. 43070 - **Cop. 31.**
2. Licenza di vendita al pubblico. C. 16 agosto n. 33746 - **243.**

Fascismo (v. Pubblicazioni)**Ferro ed altro metallo.**

Fabbricazione e vendita anelli. C. 13 marzo n. 819 - **84.**

Fiere, mercati, mostre, esposizioni.

1. Elenco fiere e mercati di bestiame per 1936. C. 7 gennaio n. 760 - **3.**
2. Fiere e mercati di bestiame. Vigilanza. C. 4 giugno n. 21907 - **171.**
3. Mostre, fiere ed esposizioni. Istruttoria domande. C. 17 settembre n. 2872 - **282.**

Finanza enti locali.

1. Imposta cani. Targhe contrassegno. C. 8 aprile n. 6442 - **Cop. 10** - C. 25 maggio n. 17809 - **Cop. 15.** C. 16 dic. n. 5154 - **391.**
2. Imposta di soggiorno e di cura. Esenzione di sanitari e loro famiglie. C. 16 maggio n. 18138 - **142.**
3. Tributi provinciali e comunali. C. 1 giugno n. 15000 del Ministero delle Finanze - **253 - 265.**
4. Sovrimposte fondiariae 1937. C. 26 ottobre n. 636716557 del Ministero delle Finanze - **341.**
5. Imposta di soggiorno, cura e turismo. C. 3 novembre n. 45008 - **345.**
6. Tributi locali. Corrispondenza con la direz. generale per la finanza locale. C. 10 novembre n. 48305 - **354.**

Frutta (vendita)

Vendita frutta ed uva. C. 2 agosto n. 31195 - **227.**

Fucchi artificiali (v. Pubblica sicurezza).**Gelati** (v. Commercio)**Giunta Prov. Amm.** (v. Calendario)

1. Composizione per l'anno 1936 in funzioni di tutela, giurisdizionale e contenzioso tributario - **Cop. n. 1.**

Grano (v. Pane)**Illegittimi**

1. Assistenza degli illegittimi riconosciuti dalla madre. Riconferma. C. 9 maggio n. 14951 - **134.**
2. Riparto spese. C. 26 giugno n. 20614 - **188.**

Impiegati e salariati (v. Segretario Comunale; Leva e servizi militari).

1. Impiegati degli enti locali. Cessione del quinto degli stipendi C. 11 febb. n. 374 - **41**. id. = versamenti a mezzo c/c postali. C. 18 marzo n. 9867 - **81**. C. 12 maggio n. 17733 - **138**.

2. Guardie comunali. Divieto dell'uso del fascio Littorio. C. 7 maggio n. 1396 - **140**.

3. Censimento al 31 dicembre 1935 degli impiegati e dei salariati dei Comuni, delle Amm. Prov., delle Istituzioni pubbliche di beneficenza e delle aziende municipalizzate, iscritte alla Cassa di Previdenza e movimento degli iscritti avvenuto nel periodo 1.° gennaio 1931-31 dicembre 1935. C. 9 giugno n. 21588 - **164**.

4. Applicazione del R. Decreto legge 1.° aprile 1935 n. 343 al personale dipendente dagli enti locali. C. 18 giugno n. 21670 - **169**.

5. Trattamento economico del personale statale e degli enti pubblici e del personale pensionato richiamato alle armi per mobilitazione. C. 18 ottobre n. 1984 - **271**.

6. Chiamata in servizio di appartenenti alla Milizia impiegati in Amministrazioni statali e parastatali. C. 19 settembre n. 3053 - **281**.

7. Aumenti degli assegni al personale statale e degli altri enti pubblici. D. L. 24 settembre n. 1719 - **309**.

8. Elenco degli stipendi, assegni ed indennità eventuali corrisposte al personale dipendente. C. 27 ottobre n. 46212 - **340**.

9. La portata degli aumenti di stipendio ed indennità nelle principali applicazioni. G. Barbato - **348**.

Imposta di soggiorno (v. Finanza locale)

Impero (fondazione dello)

1. Erezione in Roma dell'edificio monumentale del Fascismo a ricordo della fondazione dell'impero. Sottoscrizione da parte delle Amm. degli enti locali. C. 24 ottobre n. 2369 - **Cop. 31**.

2. Albo d'oro dei caduti per la fondazione dell'Impero. C. 18 nov. n. 3853 - **360**.

3. Dignità imperiale. C. 19 dic. n. 4150 - **404**.

Imposte di consumo (v. Aste ecc. Concorsi ed Esami)

1. Appalto. Determinazione del prezzo della rendita 5 ‰ per le costituzioni di cauzioni. C. 24 febb. n. 5391 - **54**.

2. Regolamento riscossione imposte di consumo. C. 27 giugno - **183**.

3. Imposta di consumo sulle carni. Classificazione dei vitelli. C. 3 agosto n. 31321 - **228**.

4. Riscossione imposta di consumo. Tariffa. C. 18 settembre n. 39336 - **278**.

5. Esenzione dell'imposta di consumo per l'anno 1936 dell'uva fresca destinata alla vinificazione per uso familiare fino al

quantitativo di 8 quintali netti. R. D. L. 24 settembre n. 1708 - 297.
 C. M. F. 24 settembre n. 1279- 298. C. 16 ottobre n. 43736 - Cop. 29.
 C. M. F. 12 ott. n. 7851 - 325. C. 25 ottobre n. 44344 - 331.

6. Impiegati delle ditte appaltatrici delle imposte di consumo.
 Riposo settimanale e domenicale. C. 16 ottobre n. 42551- 316.

7. Addizionali non previsti dalla legge. C. 26 ottobre num.
 43734 - 332.

Incendi.

Incendi, Prevenzione. C. 23 giugno n. 04635 - 184.

Indigenti (v. Poveri)

1. Ricovero di indigenti inabili al lavoro. C. 12 marzo n.
 12125 - 79. C. 8 settembre n. 31312 - 260.

Lana nazionale.

1. Requisizione lana nazionale tosa 1936. C. 4 maggio n.
 1190 - Cop. 13.

Latte, latticini, latterie (v. Sanità, *Alimenti e merci*)

Lavoratori agricoli.

1. Elenchi braccianti agricoli ammessi alle assicurazioni so-
 ciali. Costituzione di commissioni comunali. C. 16 genn. n. 598 - 36.

Lavoro.

1. Domanda di operai per assunzione di lavori in A. O.
 C. 12 dic. 1935 n. 4265 - Cop. 6. C. 1.º giugno n. 18651 179. C. 14
 agosto n. 32243- 242.

2. Segnalazione casi mortali operai reduci A. O. C. 9 sett.
 n. 2961 - 276.

3. Operai diretti in A. O. C. 11 sett. n. 2631 - 295.

4. Legge 26 aprile 1934 n. 653 sulla tutela del lavoro delle
 donne e dei fanciulli. C. 10 ottobre n. 66454 - 333.

Leggi e decreti.

1. Modificazione della formula di promulgazione delle leggi
 e della formula da usarsi negli atti intestati nel Nome del Re.
 R. D. 14 maggio n. 834 - 149.

Leva e servizi militari

1. Indennità e rimborso spese di viaggio per licenze straor-
 dinarie ai militari. C. 6 genn. n. 13 - 2.

2. Richieste di notizie sul conto dei militari richiamati, trat-
 tenuti o volontari alle armi in servizio A. O. C. 16 marzo n. 774 - 81.

3. Trattenimento alle armi di militari automobilisti e del primo
 scaglione truppe celeri. C. 18 settembre n. 1579- 278.

4. Servizio leva. C. 18 dic. n. 52923- 399.

Levatrici (v. Sanità, personale sanitario)

Licenze (v. Diritti di segreteria)**Libretti di lavoro.**

1. Istituzione. C. 10 ottobre n. 06458 - 317.

2. Rilascio libretti di lavoro. C. 12 ottobre n. 06458 - 335. Registrazione dei libretti di lavoro duplicati. C. 20 novembre n. 07230 - 367. Mutilati di guerra. C. 21 nov. n. 07230 - 368. Aziende industriali municipalizzate, panifici, laboratori industriali annessi ad aziende commerciali. C. 22 nov. n. 07230 - 368. Operai agricoli addetti a lavori di pubblica utilità e di bonifica. C. 6 dic. num. 07438 - 384. Documenti di identificazione per rilascio di libretto di lavoro. C. 7 dic. n. 07534 - 385. Libretti di lavoro e libretti di paga. C. 8 dic. n. 07230 - 386. Rilascio libretti di lavoro. C. 12 dic. n. 07967 - 396.

Libretti di paga (v. libretti di lavoro)**Locazioni.**

1. Rescissione delle locazioni intestate a militari capi di famiglia richiamati. C. 19 febb. n. 4449 - 56. - id. id. destinati in Colonia. C. 12 ottobre n. 41571 - 314.

Lotterie (v. Affissioni)

1. Lotteria automobilistica di Tripoli. Manifesti di propaganda. C. 26 febb. n. 5928 - 60.

Macelli, macellai, macellazioni (v. Carni).

Manifestazioni pubbliche, Cerimonie ecc. (v. affissioni)

1. Celebrazioni nella Campania. C. 10 febb. n. 205 - Cop. 5.

Manomorta (tassa di)

Accertamento reddito tassabile agli effetti della tassa di manomorta. *G. Greco* - 216.

Maschere antigas

1. Norme per la distribuzione delle maschere antigas. C. 21 dicembre n. 4226 - cop. 36.

Maternità e Infanzia (v. Contributi)

1. Comitati comunali di patronato. Delega della Presidenza. C. 1. giugno n. 641 - 179.

2. Funzionamento Comitati comunali O. N. M. I. C. 19 dicembre n. 4035 - 404.

Militari (v. Leva ecc.)**Milizia Vol. Sic. Nazionale**

Sedi per comandi minori della M. V. S. N. C. 5 settembre n. 35234 - 261.

Mineraria (industria)

1. Corporazione delle industrie estrattive. Incremento della industria mineraria. C. 27 aprile n. 14960 - Cop. 12.

Mobilitazione civile

1. Progetto modificazione delle leggi sullo stato giuridico degli ufficiali del R. Esercito. C. 5 aprile n. 977 - **90**. C. 25 aprile n. 977 - **Cop. 12**.

2. Progetto di mobilitazione del personale degli enti locali. C. 20 nov. n. 1299 - **377**.

Mosche (Lotta contro le)

1. Servizi per la lotta contro le mosche. C. 12 maggio n. 15821 - **145**. C. 28 maggio n. 19599 - **165**. C. 3 luglio n. 24791 - **199**.

Mulini

1. Mulini di 3. categoria. C. 23 settembre n. 2925 - **315**.

Mutilati

1. Casa madre dei mutilati in Roma. C. 26 ottobre n. 2188. **Cop. 30**.

Mutue

1. Mutue Bestiame. C. 22 settembre n. 36879 - **Cop. 27**. C. 30 nov. 1936 n. 50364 - **Cop. 33**.

2. Casse mutue cooperative lavoratori agricoli. Assistenza sanitaria ai braccianti eccezionali. C. 18 novembre n. 47548 - **Cop. 32**.

Mutui e debiti

1. Mutui di favore. Richieste di pagamento in acconto e collaudi. C. 16 maggio n. 16800 - **140**.

2. Debiti dei comuni. Rilascio di delegazioni a garanzia sulle imposte di consumo. C. 9 settembre n. 33602 - **Cop. 25**.

Negozi (v. Commercio, Sanità, adempimenti).

1. Orari di esercizi pubblici. C. 3 genn. n. 08438 - **6**. C. 10 maggio n. 08575 - **146**.

2. Orari di chiusura dei negozi. Modifiche. D. 3 aprile n. 13058 - **98**.

Notizie e comunicazioni diverse.

1. *Nel personale della R. Prefettura e della R. Questura.* **Cop. n. 1, 2, 12, 13, 16, 23, 24, 27, 28, 33, 34.**

2. Obbligo della preventiva comunicazione al Ministero degli Affari Esteri nei casi di invio all'estero di persona con incarichi ufficiali o ufficiosi o fiduciari. C. 14 febb. n. 209 - **43**.

3. Merletti di Burano. C. 8 maggio n. 17325 - **Cop. 13**.

4. Divieto di divulgazione di notizie di carattere economico. Rivelazione sul mercato edilizio. C. 18 giugno n. 21569 - **171**.

5. Raccolta fondi. C. 10 giugno n. 1637 - **184**.

6. Convenzione veterinaria Italo Albanese. C. 6 luglio n. 26051 - **Cop. 19**.

7. Regolo calcolatore tascabile - **Cop. 29**.

Nuzialità e natalità (v. Provvidenze demografiche)

Oli e grassi (v. Sanità, alimenti)

Opere pie

1. Tassa di bollo. Istanze alla R. Prefettura per emissione di ordinanza di pagamento per spese di spedalità. C. 14 febb. n. 3449 - **Cop. 5.**
2. Patrimonio delle Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza. C. 10 luglio n. 24495 - **201**
3. Elenco di istituzioni di assistenza e di beneficenza. C. 23 luglio n. 29617 - **215.**
4. Statuto modello per gli asili infantili - **247.**
5. Conti delle Opere Pie. C. 3 nov. n. 45778 - **344.**
6. Confraternite, dichiarazione formale dei fini. C. 15 nov. n. 45785 - **361.**
7. Notizie sulle condizioni patrimoniali della beneficenza per l'anno 1936. C. 15 dic. n. 52352-**389.**
8. Istruttoria delle domande al Ministero dell'Interno di sussidio sul fondo della beneficenza generica alle Istituzioni di assistenza e di beneficenza. C. 28 dic. n. 55216-**401.**
9. Istituzioni pubb. di ass. e di benefic. Bilancio 1937-39. C. 18 dic. n. 54248-**402.**

Opere pubbliche

1. Progetto di opere a carico di Province, Comuni e Consorzi Amministrativi. C. 15 aprile n. 12582 - **120.**
2. Costruzioni edili. Scorporamento degli appalti. C. 4 maggio n. 15840 - **141.**
3. Progetto opere antitubercolari. C. 11 luglio n. 27538-**206.**
4. Rimunerazione della mano d'opera occupata in lavori condotti in economia. C. 12 agosto n. 32320 - **237.**
5. Opere igieniche nei comuni. C. 12 ottobre n. 2290 - **276.**
6. Compensi ai progettisti da parte degli enti locali. C. 5 novembre n. 41437 - **356.**
7. Progetto di opere igieniche. Voti del consiglio sup. di sanità. C. 10 novembre n. 46953 - **359.**

Orfani (v. colonie estive)

1. Estensione agli orfani dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni vigenti a favore degli orfani dei caduti in guerra. C. 23 genn. n. 15254 - **38.**
2. Assistenza orfani dei militari caduti in Africa Orientale C. 1^o aprile - **Cop. 10.**
3. Statistica semestrale degli orfani di guerra. Situazione al 30 giugno 1936. C. 25 maggio n. 640 - **158.**
4. Sussidi dotali ad orfane di guerra nubende. C. 14 luglio n. 798 **Cop. 20.** C. 28 luglio n. 798 - **240.**
5. Conferimento borse di studio orfani di guerra. C. 14 luglio n. 797 - **207.**

Ospedali

1. Organizzazione e funzionamento dei servizi e del personale sanitario negli Ospedali. C. 18 giugno n. 20070 - **Cop. 17.**
2. Ricovero ospedaliero dei militi reduci dall' A. O. C. 18 giugno n. 21573 - **174.**

Pane

1. Farina " Nutralia „. C. 3 genn. n. 58264 - **1.**
2. Vendita di piccole partite di grano. C. 30 settembre n. 2965 - **Cop. 28.**

Pelli

1. Accertamento pelii grezze esistenti. C. 8 maggio n. 18361 **Cop. 13.**

Pensioni (v. Alberghi)**Pensioni**

1. Pensioni per vecchiaia operai industriali. C. 25 febbraio n. 1265 - **57.**

Pesca e Pescatori

1. Premi per la difesa del patrimonio ittico. C. 14 gennaio n. 58462 - **Cop. 2.**
2. Commercio prodotto dalla pesca. C. 14 genn. n. 337 - **20.**
3. Sospensione d'approvazione di diritti di pesca. C. 6 aprile n. 12288 - **92,**
4. Incremento del consumo dei prodotti ittici. C. 11 nov. n. 44705 - **362.**

Podestà e Commissari Prefettizi

1. Elenco dei Podestà e Commissari Pref. in ufficio al 1° gennaio 1936 - **9. Cop. 2. Cop. 3, Cop. 9.**

Popolazione, statistica, ecc.

1. *Movimento della popolazione nella Provincia di Salerno — Mese di dicembre 1935 - Cop. 2. gennaio 1936 - Cop. 6, febb. 1936 - Cop. 8. marzo 1936 - Cop. 11. Aprile 1936 - Cop. 14. giugno 1936 - Cop. 23. luglio 1936 - Cop. 26.*

2. *Registri di popolazione. Verbale di revisione annuale: relazione sui servizi anagrafici. C. 18 genn. 1936 n. 1247 - 13. Controllo dei registri di popolazione. Inadempienze anagrafiche: penalità. C. 12 marzo n. 9200 - 71. Dimora dei ricoverati in istituti psichiatrici. C. 17 aprile n. 15791 - 96. Istruzioni per la revisione dei registri di popolazione a sèguito delle risultanze dell'VIII° censimento. C. 18 giugno n. 22705 - 170. Denominazione strade e numerazione civica dei fabbricati. C. 8 ottobre n. 41209 - 301. Registri di popolazione. Modelli anagrafici. C. 12 ottobre n. 42627 - 314.*

3. *Sospensione temporanea della pubblicazione e della divulgazione di dati statistici. C. 17 gennaio n. 4432 - 27.*

4. *VIII censimento della popolazione del Regno.*

- Ripartizione del territorio del Comune in sezioni di censimento. C. 17 febb. n. 16113 C. dell'Istituto Centrale di Statistica-**53**.
- Adempimenti preliminari da compiere. C. 20 marzo num. 11370 - **69**; C. 29 marzo n. 12575 - **77**; C. 6 aprile n. 11251 - **85**; C. 19 aprile n. 12425 - **93**; C. 26 aprile n. 17327 - **121**; C. 7 maggio n. 18203 - **129**; C. 18 maggio n. 21212 - **137**; C. 28 maggio num. 17800 - **150**.
- Divieto di esecuzione contemporanea di altre indagini. C. 7 aprile n. 12366 - **Cop. 10**.
- Costituzione dell'Ufficio prov. di censimento. C. 3 aprile n. 12837 - **86**.
- Riunioni comunali dei funzionari degli Uffici comunali di censimento. C. 6 aprile n. 12261 - **89**.
- Nomine ufficiali di censimento. Personale Ufficio di controllo. C. 6 aprile n. 12368 - **90**.
- Ispettori prov. di censimento. Indennità. C. 19 aprile n. 9789 - **95**. Rettifiche delle zone. D. 7 maggio 1936 n. 11932 - **130**.
- Attività degli ispettori provinciali - **Cop. 18**.
- Assenti all'estero. C. 17 aprile n. 15793 - **95**.
- Risposte a quesito: indicazioni varie. C. 4 magg. n. 17525 - **133**.
- Situazione stampati. C. 8 giugno n. 19961 - **160**.
- Rilevazione preliminare degli artigiani e dei lavoratori a domicilio per il prossimo censimento industriale e commerciale. C. 18 giugno n. 77706 - **172**. C. 26 giugno n. 26610 - **182**.
- 5. *Certificato di esito di leva*. C. 7 giugno n. 20069 - **159**.
- 6. *Revisione dei registri di popolazione* a seguito delle risultanze dell'VIII censimento demografico. R. Guardie di Finanza. C. 12 ottobre n. 41899 - **322**.

Poveri

1. Somministrazione medicinali ai poveri. (C. 14 aprile num. 15692 - **Cop. 2**. C. 2 maggio n. 16939 - **Cop. 16**).
2. Spese di rimpatrio indigenti. C. 22 maggio n. 25208 - **156**.
3. Iscrizione nell'elenco dei poveri degli iscritti alla Cassa mutua malattie. C. 13 ottobre n. 37245 - **296**.

Prefetto

1. Nomina di S. E. Soprano a Commendatore di S. Maurizio e Lazzaro - **257**.
2. Commiato di S. E. Soprano - **213**.
3. Assunzione di funzioni di S. E. il Prefetto Manno - **221**.

Premilitari

1. Legge 31 dic. 1934 relativa alla istruzione premilitare. C. 9 maggio n. 17176 - **Cop. 13**.

Prestito nazionale 5 °/o.

1. Prestito nazionale. Rendite. C. 18 giugno n. 20844 - **Cop. 18.**
2. Sottoscrizione al prestito rendita 5 °/o. C. 3 agosto num. 32317 - **223.**

Prodotti ortoflorofrutticoli

1. Propaganda per il consumo interno. C. 6 giugno num. 2767 - **177.**

Provvidenze demografiche

1. Premi di nuzialità a favore dei militari del C. R. E. M. C. 25 genn. n. 253 - **Cop. 4.**
2. Premi di nuzialità ai militari richiamati alle armi. C. 11 settembre n. 6671 - **Cop. 26.**
3. Premi di nuzialità. C. 23 ottobre n. 3401 - **328.**
4. Premi di nuzialità e natalità di famiglia. C. 24 ottobre n. 1070 - **345.**
5. Parti gemini. C. 21 luglio n. 2771 - **214.**
6. Natalità, nati mortalità, aborti. C. 19 nov. n. 45269 - **378.**
7. Premi di nuzialità istituiti dal P. N. F. — C. 14 dicembre n. 3958 - **391.**

Pubblica sicurezza (v. arruolamenti).

1. Ubicazione delle case di tolleranza. C. 8 giugno 1936 n. 04143 - **176.**
2. Collette e questue. C. 10 luglio n. 04023 - **206.**
3. Arruolamenti nel Corpo Agenti di F. S. C. 5 ottobre - **306.** C. 22 ottobre n. 06862 - **Cop. 31.**
4. Licenza vendita esplosivi. Abolizione diritto di licenza. C. 6 ottobre n. 06611 - **338.**
5. Eliminazione dal casellario di polizia giudiziaria dei fascicoli dei pregiudicati deceduti. C. 7 novembre n. 07147 - **Cop. 32.**
6. Repressione accattonaggio. C. 12 dic. n. 07897 - **393.**

Pubblicazioni

1. E. Remogna. Lo stato giuridico di sanitari comunali - **Cop. 6.**
2. Acquisto di pubblicazioni per l'ufficio veterinario municipale. C. 15 marzo n. 9015 - **71.**
3. E. Menna. Le provvidenze del regime fascista per la battaglia demografica in Italia - **Cop. 16.**
4. Pubblicazioni varie - **Cop. 19, 20, 21, 23, 24.**
5. Annuario generale d'Italia. C. 31 luglio n. 2429 - **240.**
6. Abbonamento a rivista tecnica amministrativa. Obbligatorietà della spesa. C. 21 novembre n. 47546 - **370.**

Radio

1. Radiodiffusioni all'aperto. C. 2 maggio n. 03092 - **Cop. 13.**

Ravenna: zona Dantesca.

1. Adesioni. C. 26 agosto n. 34822 - **Cop. 24.**
2. Commemorazione dantesca. C. 10 settembre n. 2960 - **275.**
3. Pubblicità per le celebrazioni dantesche in Ravenna a. C. 12 ottobre n. 41569 - **337.**

Refezione scolastica (v. scuole).**Regolamenti comunali.**

1. Regolamenti com. di polizia urbana e rurale. C. 18 nov. n. 47752 - **355.**

Richiami alle armi (v. Leva, servizi militari).**Riposo domenicale e settimanale.**

1. Legge sul riposo domenicale e settimanale. C. 2 ottobre n. 41216 - **Cop. 30.**

Rottami metallici.

1. Raccolta. C. 24 genn. n. 238 - **39.**

Salariati (v. Impiegati).**Sanità.**

a) *Adempimenti e servizi sanitari* (v. Aborti; Carni; Pesca; Scuole).

1. Servizio veterinario. Rapporto annuale sull'andamento dei servizi. C. 7 genn. n. 359 - **3.**
2. Igiene di ricovero degli animali. C. 28 dic. 1935 n. 13973-**7.**
3. Sardigne consorziali. Distruzione dei corpi degli animali morti riconosciuti non idonei al consumo alimentare. C. 30 dic. 1935 n. 55276 - **8.**
4. Rapporto sugli episodi epidemici di maggiore importanza e sui problemi igienico-sanitari. C. 20 genn. n. 57287 - **27.**
5. Invio delle denunce individuali di malattie infettive. C. 12 febb. n. 4763 - **44.**
6. Aborti. C. 1. marzo n. 15841 - **Cop. 14.**
7. Visite sanitarie agli addetti agli spacci di generi alimentari. C. 19 maggio n. 19487 - **153.**
8. Nati mortalità e sterilità della donna. C. 18 giugno num. 22271 - **172.**
9. Notizie sui servizi sanitari dei Comuni. C. 28 luglio num. 27713 - **227.**
10. Polizia veterinaria. Spostamento degli animali per ragioni di pascolo - C. 12 settembre n. 38874 - **279.**
11. Movimento di demonticazione del bestiame. Profilassi epizoozie. C. 22 settembre n. 39262 - **284.**
12. Indagini sul modo di allattamento. C. 21 ottobre num. 45067 - **332.**

13. Condizioni igieniche dei ricoveri degli animali. C. 15 ottobre n. 37249 - **338**.

14. Servizio di vigilanza igienica e di profilassi. Attuale organizzazione del Regno. C. 1 dic. n. 49904 - **387**,

b) *Alimenti e merci* (v. Carni)

1. Vigilanza igienica sulla produzione del latte di capra. C. 11 febb. n. 4555 - **47**.

2. Ufficio interprovinciale dell'alimentazione. C. 19 febb. n. 554 - **58**.

3. Disciplina della produzione e commercio di estratti alimentari di origine animale e vegetali e di prodotti affini. C. 27 aprile n. 15075 - **126**.

4. Vigilanza igienica sull'approvvigionamento idrico. C. 1° giugno n. 20623 - **Cop. 16**.

5. Bollettini sanitari quindicinali e mensili di bestiame. C. 23 giugno n. 24668 - **183**.

6. Impiego di nuove materie coloranti per la colorazione delle sostanze alimentari e degli oggetti ad uso domestico. C. 16 giugno n. 22341 - **190**.

7. Olii e grassi idrogenati. C. 17 luglio n. 28848 - **230**.

8. Disciplina della produzione e del commercio degli estratti alimentari di origine animale o vegetale. C. 12 agosto n. 73892 - **239**.

9. Vigilanza igienica sulla produzione del latte alimentare. C. 16 ottobre n. 42556 - **337**. C. 18 novembre n. 49876 - **372**. C. 1° dic. n. 42556 - **Cop. 34**.

10. Vigilanza igienica sulla produzione del latte di capra. C. 22 ottobre n. 44012 - **Cop. 31**.

11. Vigilanza igienica sanitaria sulla produzione e sul commercio di generi alimentari di origine animale. C. 20 novembre n. 46958 - **365**.

12. Estratti alimentari di origine animale e vegetale. Obbligo delle denunce di cui all'art. 24 del R. D. 30 gennaio 1936 n. 398. C. 11 dicembre n. 38419 - **cop, 36**.

c) *Esercizio arti sanitarie*

1. Esercizio arti ausiliarie. Tirocinanti presso odontotecnici. C. 17 febb. n. 4764 - **Cop. 5**.

2. Gabinetti privati dei medici e degli odontoiatri. C. 3 settembre n. 35114 - **263**.

3. Gabinetto di odontoiatria. Tasse di concessione governative. C. 9 ottobre n. 40623 - **Cop. 30**.

d) *Malattie infettive* (v. Carni).

Afta epizootica. Profilassi; istruzioni popolari. C. 1° febbraio n. 2867 - **Cop. 5**. C. 14 marzo n. 2867 - **82**. C. 15 luglio n. 20585 - **Cop. 21**. C. 28 agosto n. 36501 - **259**. Revoca dei provvedimenti relativi all'obbligo della visita veterinaria del bestiame trasportato in ferrovia o autoveicoli. C. 11 settembre n. 35807 - **Cop. 26**.

C. 19 settembre n. 36041 - 286. Designazione dei pascoli destinati al mantenimento di greggi ovine. C. 5 ottobre n. 41021 - **Cop. 28.**

Barbone bufalino. C. 17 giugno n. 22809 - 172.

Carboncchio ematico. Profilassi immunitaria. C. 14 aprile num. 15987 - 97.

Enterite. Indagine sul modo di allattamento e sulla mortalità infantile per enterite. C. 16 giugno n. 20624 - 185. C. 4 luglio n. 20624-2 - 199. C. 21 agosto n. 31068 - 259.

Lebbra R. D. L. 13 febb. n. 353. C. 27 aprile n. 16610 - 127.

Malaria — lotta contro la —. Protezione meccanica delle abitazioni. C. 29 dic. 1935 n. 15614 - 1. C. 22 giugno n. 22753 - **Cop. 18.** C. 5 giugno n. 20849 - 194. Perniciosa malarica. C. 20 agosto n. 34406 - 245. Andamento infezione malarica. C. 26 ott. n. 45277 - 346.

Piroplamosi nei bovini od altre infezioni. C. 31 ott. n. 46513 - 347.

Rabbia canina. profilassi. C. 20 novembre n. 48339 - 374.

Sterilità bovina. (lotta contro la). C. 25 maggio n. 19494 - 166.

Tifoide (febbre). C. 26 giugno n. 22955 - 199. C. 8 settembre n. 37941 - 275.

Tracoma e malattie visive. Profilassi. C. 23 nov. n. 48881 - 375.

Tumori. Corso teorico-pratico sui tumori. C. 15 maggio n. 18515 - 154. Lotta contro i tumori maligni. C. 10 giugno n. 21000 - 191,

c) *Medicinali e preparazione di protesi.*

1. Economia di materiali di medicazione. C. 21 febbraio n. 6919 - 59.

2. Specialità medicinali. C. 27 aprile n. 17301 - **Cop. 12.** C. 10 luglio n. 27543 - 204.

3. Modifica di alcune voci della tariffa ufficiale dei medicinali per la vendita al pubblico. C. 15 maggio n. 17731 - 154.

4. Specialità medicinali. Denuncia di registrazione. C. 9 settembre n. 37443 - **Cop. 25.**

5. Stupefacenti. Nuovi registri di carico e scarico. C. 26 agosto n. 35597 - 262.

6. Tariffa dei medicinali e delle specialità. C. 9 novembre n. 46551 - 363.

f) *Sanitari condotti, ufficiali sanitari e personale sanitario.* (V. Maternità e Infanzia; Concorsi).

1. Compensi ai veterinari comunali per servizi straordinari. C. 19 febbraio n. 7207 - 58.

2. Collocamento a riposo dei sanitari anziani. C. 2 giugno n. 21883 - 162.

3. Retribuzioni medici interini. C. 15 giugno n. 22342 - 176.

4. Collocamento a riposo dei sanitari anziani. Servizio di interino. C. 22 giugno n. 22954 - 182.

5. Levatrici condotte. Stipendi. C. 3 luglio n. 24721 = **Cop. 19.**
C. 18 nov. 1936 n. 43726 - **364.**

6. Concorsi medici condotti. Graduatoria dei vincitori. D. 26 giugno 1936 - **Cop. 20.**

7. Concorsi levatrici condotte. Graduatoria delle vincitrici. D. 30 giugno 1936 - **Cop. 20.**

8. Nomine dei sanitari comunali. C. 7 agosto n.° 33124 - **236,**

9. Retribuzione dei veterinari interini. C. 16 sett. n. 35113 - **294.**

10. Retribuzione levatrici interine. C. 15 ottobre n. 42180 - **323.**

11. Concorsi sanitari comunali. C. 15 ottobre n. 44405 = **333.**

12. Abolizione del compenso suppletivo alle levatrici condotte per poveri eccedenti il 20% della popolazione. C. 16 dic. num. 45726 - **397.**

g) *Stupefacenti*

1. Anno 1935. Indagine sulla tossicomania da sostanza soggetta alle disposizioni sugli stupefacenti. C. 23 genn. n. 1822 - **26.**

h) *Vaccinazioni*

1. Vaccinazioni antidifteriche. C. 27 genn. n. 58404 - **41.** C. 11 giugno n. 17177 - **174.** C. 7 settembre n. 37892 - **Cop. 25.**

2. Migrazioni operai in A. O. Vaccinazione antitiflica e anticolerica con vaccino tetravalente. C. 13 febb n. 283 - **51.** C. 2 dic. n. 51384 - **378.**

Scuole

1. Intitolazione e disponibilità delle scuole. C. 4 ottobre n.° 40066 - **305.**

2. Refezioni scolastiche. C. 12 ottobre n. 41689 - **315.**

Segretario Comunale (v. Impiegati; Licenze di commer.).

1. Esami di abilitazione alle funzioni di Segretario comunale. Nomina della Commissione locale - **Cop. n. 1.** Temi per le prove scritte - **Cop. n. 3.** Commissione centrale per la revisione dei lavori scritti. **Cop. n. 3.** Elenco dei candidati che hanno ottenuta la idoneità negli esami pel conseguimento del titolo di abilitazione alle funzioni di segretario comunale - **Cop. 17.**

2. Elenco dei segretari dei Comuni della Provincia di Salerno con la indicazione della residenza al 1.° gennaio 1936 - **21.**

3. Personale dei segretari comunali.

Nomine - 29 - **Cop. 22.**

Rinunzia a nomina - 29 - **Cop. 22.**

Rinunzia al grado - 30; **cop. 22;**

Rinunzia all'impiego - 30; **cop. 22;**

Promozioni 30; **cop. 22;**

Trasferimenti e destinazioni 30; **cop. 22;**

Reintegrazione 31.

- Riconoscimento benemerenze fasciste e belliche 31; cop. 22;
 - Conferme - 31.
 - Diritti accessori - 32; cop. 22;
 - Aspettative 32; cop. 22;
 - Collocamento a riposo 32; cop. 22;
 - Decesso 32; cop. 22;
 - Aumenti periodici - **Cop. 4**; cop. 22;
 - Riconoscimento di anzianità - **cop. 22**;
 - Dispense del servizio: cop. 22;
 - Provvedimenti disciplinari: cop. 22;
 - Onorificenze - cop. 32, 33, 34.
 - 4. Ruoli di anzianità dei segretari comunali della Provincia al 1.° gennaio 1936. Decreto 30 marzo 1936 - **99**.
 - 5. Competenze dei segretari comunali per la tenuta dei protesti cambiari. C. 26 maggio n. 17200 - **152**.
 - 6. Cedibilità stipendi segretari comunali. Versamenti, ritenute del 6, 12^o‰, C. 18 giugno n. 5044 - **181**. C. 19 ag. n. 32847 - **Cop. 24**.
- Segretario e Vice segretari provinciali.**
- Titoli accademici per l'ammissione ai concorsi. C. 10 giugno - **233**.

Spedalità

1. Controversie per rimborso delle spese di spedalità, di soccorso, di mantenimento di indigenti inabili al lavoro e di quelle di assistenza obbligatoria per speciali disposizioni di legge. Formalità inerenti ai ricorsi. C. 12 ottobre n. 42156 - **312**.

Spese (economia nelle)

1. Economia nelle spese per il funzionamento degli uffici e servizi. C. 4 gennaio n. 54499 - **1**. Pubblica illuminazione. C. 7 aprile n. 11646 - **91**.
2. Spese degli enti locali. C. 23 maggio n. 1632 - **Cop. 16**.
3. Riviste periodiche. C. 30 luglio n. 1540 - **232**.

Spettacoli pubblici (v. Teatri)

Sportive (manifestazioni) e giochi

- Giochi e manifestazioni sportive. C. 2 luglio n. 04077 - **cop. 19**.

Stato civile

1. Ritardata denuncia di nascita. C. 15 genn. n. 58127 - **Cop. 2**.
2. Richieste di documenti da parte del R.° Consolato d'Italia in Cordoba. C. 3 aprile n. 1030 - **Cop. 10**.

Stalloni

1. Elenco dei cavalli stalloni e degli asini stalloni approvati per l'esercizio della pubblica monta per l'anno 1936. R. Decreto 3 settembre 1926 - **cop. 11**.

Strade

1. Concessioni governative. R. D. L. 26 settembre 1935. C. 26 febb. n. 6198 - 57.
2. Circolazione. Facoltà di sospendere temporaneamente la circolazione sulle strade. C. 23 ottobre n. 3232 - 329.
3. Statistica incidenti stradali. C. 12 novembre n. 43040- 363.

Sussidi famiglie militari richiamati

1. Sussidi militari classe 1914. C. 22 genn. n. 196 - 28.
2. Soccorsi militari. Trattamento nel caso di licenza. C. 4 genn. n. 345 - Cop. 4.
3. Sussidi militari. Presentazione della domanda al Ministero dell'Interno. C. 7 febb. n. 485 - 43.
4. Servizio di soccorsi ai militari, modelli 8 e 9. C. 30 genn. n. 323 - 51.
5. Applicazione del R. D. 20 ottobre 1935 n. 1850. C. 10 marzo n. 730 - Cop. 8.
6. Sussidi militari. Ruoli mod. 5. C. 18 maggio n. 1020 - 159.
7. Sussidi giornalieri ai militari congedati in A. O. I. C. 15 settembre n. 1692 - 277.
8. Variazioni soccorsi giornalieri ai militari e loro familiari. C. 1. ottobre n. 1822 - Cop. 29.
9. Soccorso giornaliero ai congiunti bisognosi dei militari della R. Aeronautica « categoria governo » trattenuti alle armi per mobilitazione. C. 24 novembre n. 2007 - 376.

Tassa di bollo (v. Commercio)

Teatri, spettacoli ecc. (v. Cinematografi)

1. Tessera di riconoscimento per artisti teatrali. C. 6 febb. n. 08536 - 46.
2. Commissione locale di vigilanza sui pubblici spettacoli. C. 17 marzo n. 04607 - Cop. 9.
3. Censura sulla produzione destinata alle sale di varietà. C. 17 marzo n. 0197 - Cop. 9.
4. Carro di Tespi, esenzioni fiscali. C. 27 aprile n. 03110 - Cop. 13.
5. Proroga orario di chiusura di locali di pubblico spettacolo. C. 28 maggio n. 19599 - 165.
6. Ufficio Tecnico assistenziale del teatro lirico. C. 7 giugno n. 03214 - Cop. 17.

Terrazzieri

1. Inquadramento sindacale dei terrazzieri. C. 10 agosto n. 422 - 238.

Tiro a segno

1. Sussidi ordinari delle Amm. Comunali al Tiro a Segno per l'anno 1936. C. 12 marzo n. 15753 - 147.

2. Iscrizione post. militari alla sezione di Tiro a Segno. C. 15 settembre n. 38421 - **Cop. 26.**

3. Sussidi dell'Amm. Prov. e dei Comuni a favore delle Sezioni del T. a S. N. C. 15 nov. n. 47831 - **366.**

Toponomastica (v. Strade)

1. Intitolazione di piazze e strade a persone che non siano decedute da oltre 10 anni. C. 1. luglio n. 2374 - **Cop. 28.**

Tributi (v. Finanza locale)

Turismo (v. Alberghi)

1. Censimento attività turistiche. C. 22 ottobre n. 3235 - **339.**

Uffici tecnici di finanza.

1. Cambio di denominazione degli uffici tecnici di finanza. C. 22 dic. n. 4217 - **Cop. 36.**

Uve (v. Frutta, Imposte di Consumo)

1. Consumo uva. C. 5 settembre n. 2751 - **Cop. 25.**

2. Facilitazioni trasporto uve nei centri di consumo della Provincia D. 17 settembre n. 39215 - **280.**

Veicoli, autoveicoli, velocipedi

1. Disciplina pubblici servizi automobilistici. C. 10 marzo n. 7800 - **71.**

2. Circolazione dei velocipedi. C. 7 agosto n. 32836 - **241.**

3. Limite di velocità degli autoveicoli. C. 23 novembre num. 48889 - **373.**

Velocipedi (vedi veicoli ecc.)

Venditori ambulanti (v. Commercio)

Verifica di cassa

Verbale 1. bimestre 1936. C. 18 febb. n. 13478 - **56.**

» 2. » » C. 15 marzo n. 13478 - **151.**

» 3. » » C. 7 luglio n. 13478 - **198.**

» 4. » » C. 22 agosto n. 13478 - **245.**

Vermouth

1. Contenuto in zuccheri. C. 22 giugno n. 23573 - **Cop. 18.**

2. Licenza produzione vermouth e aperitivi a base di vino. C. 18 settembre n. 31688 - **Cop. 30.**

Veterinari (v. Sanità, personale sanitario)

Vino e vinello (v. vermouth)

1. Vinelli. Loro fabbricazione e consumo. C. 18 genn. num. 929 - **25.**

2. Fornitura di vino. C. 8 settembre n. 34840 - **Cop. 25.**

3. Vendita di vino dei propri fondi. C. 17 ottobre n. 06610 **Cop. 30**



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

1. Economia sulle spese per il funzionamento degli Uffici e di servizi.
2. Farina « Nutralia ».
3. Lotta contro la malaria. Protezione meccanica delle abitazioni.
4. Indennità e rimborso di spese di viaggio per licenze straordinarie ai militari.
5. Servizio veterinario. Rapporto annuale sull'andamento di servizio.
6. Elenco delle fiere e mercati di bestiame per il 1936.
7. Denuncia dei prezzi di albergo.
8. Cinematografi nei Comuni sprovvisti di energia elettrica.
9. Macellazioni bovini.
10. Orari di esercizi pubblici.
11. Farmacie. Orario di chiusura.
12. Igiene di ricovero di animali.
13. Sardigne consorziate. Distruzione dei corpi degli animali morti riconosciuti non idonei al consumo alimentare.
14. Vendita di carni di bassa macelleria.

Parte II.

Elenco dei Podestà e dei Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia in ufficio al 1° gennaio 1936.

COPERTINA

Nel personale della R. Prefettura — Appalti, aste ecc. — R. Prefettura di Salerno: Esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale — Composizione della G. P. A. per l'anno 1936 e calendario delle adunanze.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

Nel personale della R. Prefettura

Incarico — Il Comm. D.r Carlo Villasanta, Vice Prefetto Ispettore, è stato nominato Vice Podestà del Comune di Genova.

All'ottimo funzionario e gentiluomo, che lascia questa residenza per il disimpegno di alto ed onorifico incarico, la Direzione del Bollettino porge i suoi saluti di commiato, con i migliori auguri di brillante carriera.

Trasferimenti — Sono stati trasferiti a Roma, per esercitare le loro funzioni al Ministero dell'Interno, il Sig. Cav. D.r Enzo Carerj, 1° segretario con funzioni di consigliere, il sig. Cav. Rag. Armando Bianco, 1° ragioniere di Prefettura ed il sig. D.r Ermete Cerza, Segretario di Prefettura.

In loro sostituzione sono stati assegnati a questa sede i segretari di Prefettura Di Milia D.r Antonio e De Nardi D.r Carlo.

Ai partenti, che hanno dimostrato nell'esplicamento delle loro funzioni doti di ottimi funzionari e di gentiluomini, i nostri saluti di commiato, con gli auguri di migliore avvenire, ai nuovi arrivati il nostro benvenuto.

Nomine — A seguito di concorso per esami il sig. Rag. Nicola Ummarino, applicato di questa Prefettura, è stato nominato Vice Ragioniere e destinato ad esercitare le sue nuove funzioni in questa stessa sede. Congratulazioni.

Appalti, aste ecc.

Comune di Auletta — *Appalto riscossione Imposte di Consumo* — Si rende noto che il giorno venti gennaio 1936, alle ore dieci, nella Casa Comunale, avrà luogo l'appalto per la riscossione delle Imposte di Consumo pel quinquennio 1936-1940.

L'asta avrà luogo col sistema delle candele vergini ad unico e definitivo incanto.

Non si farà luogo all'aggiudicazione se non vi saranno le offerte di almeno due concorrenti.

Base di asta lire 14000 (quattordicimila) — Deposito provvisorio Lire 3500 (tremilacinquecento) e per spese 2000 (duemila).

Documenti di rito.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria del Comune.

Auletta 28 dicembre 1935 XIV.

Il Seg.rio - A. Lillo Il Podestà - Marchese Castriota Scandeborch

Comune di Castelnuovo di Conza — *Appalto imposte di consumo*. — Alle ore 10 del giorno 18 gennaio 1936, XIV, nella Casa Comunale, avrà luogo l'unico e definitivo incanto per l'appalto della riscossione delle imposte di consumo pel quinquennio 1936-1940 col metodo della candela vergine. Base d'asta L. 13000, deposito provvisorio L. 1300, e L. 600 per spese. Per l'ammissione alla asta occorre produrre il certificato di cui all'art. 77 N. 19 del T. U. 14 settembre 1931 N. 1175.

Il Podestà: G. De Santis Il Segretario Com. L. Mastrodomenico

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

1. **Economia nelle spese per il funzionamento degli Uffici e dei servizi.** (C. 4 gennaio 1936 n. 54499 al Sig. Preside della Provincia ed ai Sigg. Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In seguito alle riduzioni del consumo della energia elettrica per l'illuminazione delle vie e piazze e degli Uffici, si rende indispensabile concretare la corrispondente diminuzione del canone di appalto o del compenso *à forfait* con gli appaltatori del servizio. Prego quindi le SS. LL. di provvedere in conformità, facendomi tenere di urgenza la relativa deliberazione e segnalando, pei provvedimenti del caso, gli appaltatori che per avventura si mostrassero riluttanti nell'aderire alle giuste richieste dell'Amministrazione.

Il Prefetto — SOPRANO

2. **Farina « Nutralia ».** (C. 3 gennaio 1935 n. 58264 ai Sigg. Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Corporazioni comunica che, in attesa prossime definitive disposizioni sulle paste alimentari, è consentita la vendita della farina « Nutralia » e delle paste dalla medesima confezionate.

Il Prefetto — SOPRANO

3. **Lotta contro la malaria. Protezione meccanica delle abitazioni.** (C. 29 dicembre 1935 n. 15614 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni malarici della Provincia di Salerno).

Trasmetto il mio decreto odierno col quale rendo obbligatoria la protezione meccanica delle abitazioni e dei locali di ricovero, anche in confronto dei privati, esistenti e che potranno sorgere nelle zone malariche facenti parte del comprensorio di bonifica del Sele.

Alligo due esemplari delle istruzioni tecniche per la profilassi antilarvale della malaria, approvate con decreto del Ministero dello Interno 8 maggio 1935 XIII, con preghiera di darne una copia all' Ufficiale sanitario.

Raccomando invigilare perchè tutti i proprietari provvedano tempestivamente allo impianto della protezione meccanica.

Il Prefetto — SOPRANO

R. PREFETTURA DI SALERNO

N. 55614.

IL PREFETTO

Visti gli art.li 324 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 - XIII N. 1265 e 47 del Reg. 28 gennaio 1935 N. 93;

Ritenuto che nelle zone dichiarate malariche facenti parte dei territori di bonifica integrale del Sele debbasi provvedere alla protezione meccanica delle abitazioni e dei locali di ricovero di operai e contadini, perchè in dette zone l'endemia malarica si manifesta con maggiore intensità;

Sentito il parere del Medico Provinciale e del Comitato Provinciale Antimalarico

DECRETA

E' resa obbligatorio, nelle zone dichiarate malariche facenti parte dei territori di bonifica integrale del Sele, l'impianto dei mezzi di protezione meccanica per impedire la penetrazione degli insetti aerei, a tutti i locali destinati ad abitazione o ricovero del personale, di cui al I. comma dell'art. 324 del citato T. U. delle leggi sanitarie.

Tale obbligo è esteso, anche in confronto di privati, per le abitazioni e per i locali di ricovero di operai e contadini che si trovano nell'ambito delle zone di cui sopra.

La protezione meccanica considerata nei precedenti comma deve essere completa e funzionante dal 1.º aprile al 30 novembre di ogni anno, e deve essere fatta osservando le disposizioni tecniche approvate dal Ministero dell'Interno con decreto 8 maggio 1935 XIII.

I Sigg Podestà pubblicheranno all'Albo il presente decreto, e lo notificheranno per notizia a tutti i proprietari di terreni nelle zone malariche facenti parte del comprensorio di bonifica del fiume Sele.

Salerno, 29 dicembre 1935 XIV.

Il Prefetto - - SOPRANO

4. Indennità e rimborso spese di viaggio per licenze straordinarie ai militari. (C. 6 gennaio 1936 n. 13 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero della Guerra, come è noto, ha concesso, a determinate categorie di militari, licenze straordinarie premio agricolo e per motivi di famiglia,

Esso, quindi, ha disposto che i Corpi corrispondano ai militari interessati, per il viaggio di andata, le spese di trasporto e le relative indennità di viaggio, ma non ha potuto disporre ugualmente per il ritorno, data la impossibilità di determinare in modo esatto la durata delle licenze.

Allo scopo di predisporre fin da ora le modalità per il rientro, rendesi necessario, in relazione a quanto stabiliscono le « istruzioni ai capi delle amministrazioni comunali per l'invio dei militari dai Comuni ai Comandi dei Distretti Militari ed ai Corpi », interessare i Comuni a distribuire a suo tempo ai militari di cui trattasi la richiesta mod. B di color verde, anticipando loro le spese di trasporto e le indennità di viaggio (L. 5 lorde, nette 3,87 per ogni giornata di viaggio), che verranno rimborsate dai Corpi all'atto del ricevimento dei relativi rendiconti (articolo I parte I ed art. 13 parte 53 delle Istruzioni).

Ciò premesso, si pregano le SS. LL. di disporre in conformità, tenendo conto che gli adempimenti di cui sopra hanno evidente carattere di urgenza.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

5. Servizio veterinario. Rapporto annuale sull'andamento dei servizi. (C. 7 gennaio 1936 n. 359 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con riferimento alla circ. Prefettizia N. 63091 del 27 dicembre 1934, riportata a pag. 500 del Bollettino Amm. d. a., prego invitare il veterinario di codesto Comune di compilare ed a trasmettermi con ogni sollecitudine per il tramite di V. S. il rapporto sull'andamento dei servizi di vigilanza sanitaria zoiatrica da lui disimpegnati durante l'anno 1935.

Nel caso che da parte del veterinario siano state praticate operazioni immunizzanti degli animali, al rapporto in oggetto dovranno essere allegati i prospetti relativi, con tutte le indicazioni che furono prescritte con la suindicata circ. Prefettizia N. 63091 del 1934.

Attendo il rapporto veterinario.

Il Prefetto — SOPRANO

6. Elenco fiere e mercati di bestiame pel 1936. (C. 7 gennaio 1936 n. 760 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Agli effetti dell'art. 19 del regolamento di polizia veterinaria approvato con R. D. 10 maggio 1914 n. 533, prego sollecitare l'invio a quest'Ufficio dell'elenco in oggetto.

Con l'occasione si rileva fin da ora la necessità d'intensificare i servizi di vigilanza zoiatrica sulle fiere e sui mercati di be-

stiamo, ricordando che detta vigilanza deve essere affidata ad un veterinario.

Il Prefetto — SOPRANO

7. Nuovo R. D. L. 24 ottobre 1935 XIV N. 2049 sulla denuncia dei prezzi di albergo. (C. 22 dicembre 1935 n. 06661 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Trascrivo la seguente circ. N. 208 del 10 dic. 1935 - XIV dell'On. Ministero della Stampa e Propaganda, Direzione Generale per il Turismo, riflettente la denuncia dei prezzi di alberghi, pensioni e locande e prego le SS. LL. fare invitare gli esercenti di codesta giurisdizione a provvedere con sollecitudine in merito al contenuto di essa.

« Il R. Decreto Legge 24 ottobre 1935 N. 2049 è stato pubblicato dalla Gazz. Uff. del 7 dic. 1935 e pertanto da tale giorno è entrato in vigore.

Lo scrivente Ministero rileva che il termine indicato nello art. 18 del detto decreto, con il quale si dà la facoltà ai conduttori di alberghi, pensioni e locande di presentare una nuova denuncia in sostituzione di quella precedente presentata, è già trascorso, e che gli interessati non avrebbero per tale ragione la possibilità di valersi dell'a facoltà loro concessa dal decreto stesso, accorda una proroga fino al 31 dicembre p. v.

Mentre si prega di dar notizia di quanto sopra agli interessati, si avverte che le eventuali nuove denunce dovranno essere fatte per mezzo dei moduli bianchi e gialli già in distribuzione per l'anno 1936, apportando ad essi la sola rettifica riferentesi al nuovo decreto.

Le Unioni Provinciali che non avessero ancora provveduto all'invio delle denunce presentate dagli albergatori, a norma della vecchia legge, dovranno provvedervi immediatamente, salvo trasmettere entro il 31 dicembre le eventuali nuove denunce di rettifica.

Il decreto in oggetto, mentre vieta ai conduttori di alberghi pensioni e locande di applicare prezzi inferiori ai minimi denunciati, prevede le seguenti eccezioni:

- a) comitive organizzate composte di almeno 10 persone;
- b) pensionati per periodi di soggiorno continuativo superiore ai 15 giorni;
- c) sanitari specialisti esercitanti nelle stazioni di cura.

I conduttori, che intendono valersi di tali eccezioni, devono però denunciare anche i prezzi minimi corrispondenti alle voci sopra elencate e da praticarsi soltanto nei casi previsti nelle voci stesse.

Per la denuncia di tali prezzi, che a norma del provvedimento in oggetto non dovranno essere pubblicati, questo Ministero ha predisposto un nuovo modulo, del quale verrà inviata una congrua scorta alle Unioni Provinciali per la distribuzione agli albergatori.

La presentazione dei moduli, debitamente compilati, dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio 1936. A tale data le Unioni dovranno provvedere a inviare, con la solita distinta, la parte superiore dei moduli stessi a questo Ministero e la parte inferiore a S. E. il Prefetto della Provincia ».

Il Prefetto - SOPRANO

8. **Cinematografi nei Comuni sprovvisti di energia elettrica.** (C. 7 dicembre 1935 n. 08113 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Risulta al Ministero dell' Interno che in qualche Comune, non provvisto di energia elettrica, sono in esercizio cinematografi, nei quali il movimento della pellicola è azionata a mano, e il fascio luminoso è costituito da una fiamma ossidrica prodotta mediante impiego di ossigeno compresso in bombole e generato sul posto, completato (oppure no) da un saturatore a vapore di etere solforico, o con altri sistemi differenti dalla corrente elettrica (continua o alternata).

Potendo ciò presentare un pericolo di natura diversa, e forse non meno grave (perchè si possono avere anche esplosioni) di quello caratteristico dell' incendio della pellicola per sua rottura o rallentamento nel movimento al di sotto dei 10-12 fotogrammi, si pregano le SS. LL. di fare eseguire, nelle rispettive giurisdizioni, le necessarie indagini in proposito, riferendone a questo Ufficio.

Il Questore - CIPRIANI

9. **Macellazione suini.** (C. 26 dicembre 1935 n. 55256 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Sono stati segnalati a quest' Ufficio alcuni rilievi nei riguardi dell' applicazione nella Provincia del D. P. n. 54582 del 2 dicembre 1935 per la parte che si riferisce alla limitazione delle macellazioni dei suini.

In relazione a tali rilievi è bene ricordare che:

1.) Le disposizioni contenute nel suindicato Decreto Prefettizio, come in modo preciso è in esso specificato, riguardano soltanto le macellazioni degli animali le cui carni, allo stato fresco, vengono destinate al pubblico consumo.

Epperò, nessuna limitazione è imposta nei riguardi delle macellazioni dei suini per uso privato e di quelli destinati ai

laboratori di carni insaccate destinate al consumo dopo l'essiccamento.

2.) Nel Decreto stesso è specificato che il limite delle macellazioni (sempre per uso pubblico) non potrà superare *d'ordinario* i cinque settimi del corrispondente periodo dell'anno precedente. Dovendo tale limitazione corrispondere ai due giorni della settimana nei quali è vietata la vendita di carni macellate fresche, e tenendo presente la disposizione che autorizza la vendita delle salsicce nel giorno di mercoledì, il limite ordinario di 517 nei riguardi dei suini potrà essere di poco superato fino a raggiungere il massimo di 617 corrispondenti ai 6 giorni della settimana in cui è consentita la vendita dei prodotti suini allo stato fresco.

Il Prefetto — SOPRANO

10. **Orari di esercizi pubblici.** (C. 3 gennaio 1936 n. 08238 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Da alcuni uffici è stato male interpretato il mio telegramma 9 decorso dicembre, pari numero, relativo all'orario di chiusura degli esercizi pubblici, avendo essi ritenuto doversi senz'altro indistintamente applicare a tutti gli esercizi pubblici il massimo dell'orario stabilito dal predetto telegramma.

Tenuto conto dei motivi che hanno ispirato le disposizioni in parola, che tendono a limitare e a non protrarre la chiusura degli esercizi, il vecchio orario stabilito con ordinanza 15 dicembre 1929 rimane inalterato per quegli esercizi la cui chiusura nell'ordinanza stessa non eccede il limite fissato con la cennata disposizione.

Viene invece ridotto a tale limite per quegli esercizi il cui orario di chiusura lo supera nell'ordinanza accennata.

In conseguenza l'orario invernale degli esercizi pubblici della provincia rimane fissato come segue:

a) *Nei comuni con popolazione inferiore ai 20,000 abitanti.*

Caffè, bar, ristoranti, trattorie di 1. ^a e 2. ^a Cat.	ore 23
Caffè, bar, ristoranti, trattorie di 3. ^a Cat.	» 22
Bottiglierie e fiaschetterie	» 21
Osterie e bettole	» 21
Sale pubbliche da giuoco	» 22

b) *Nei comuni con popolazione superiore ai 20,000 abitanti.*

Caffè, bar, ristoranti, trattorie di 1. ^a e 2. ^a Cat.	ore 23,30
Caffè, bar, ristoranti, trattorie di 3. ^a Cat.	» 23
Bottiglierie e fiaschetterie	» 22
Osterie e bettole	» 22
Sale pubbliche da giuoco	» 23,30

Prego disporre per la rigorosa osservanza di quanto sopra e favorire un cenno di assicurazione.

Riservomi di comunicare l'orario estivo.

Il Questore — CIPRIANI

11. **Farmacie, Orario chiusura.** (Decreto Prefettizio 18 dicembre 1935 n. 56158).

Il Prefetto della Provincia di Salerno.

Vista la richiesta di un gruppo di farmacisti diretta ad ottenere che la chiusura delle farmacie sia anticipata di un'ora allo scopo di realizzare economie di luce e di riscaldamento;

Sentito il parere del Consiglio Provinciale Sanitario nella seduta del 12 dicembre 1935;

Vista la circolare Ministeriale 29 novembre 1935 n. 20500, 25125367;

Visti i precedenti decreti prefettizi 26 novembre 1926, 19 dicembre 1932, 18 agosto 1933, 9 gennaio 1935;

DECRETA

1.^o — La chiusura delle farmacie della Provincia è anticipata di un'ora.

2.^o — Sono escluse da tale limitazione le farmacie di turno e quelle che disimpegnano il servizio notturno.

Salerno 18 dicembre 1935 XIV.

Il Prefetto — SOPRANO

12. **Igiene di ricoveri degli animali.** (C. 28 dicembre 1935 n. 13973 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Di seguito alla circ. Prefettizia N. 43225 del 23/9 c. a. (1) ed in relazione ad analoghe direttive ministeriali, si rileva che la questione circa l'importanza da assegnarsi alle buone condizioni igieniche dei ricoveri degli animali, riveste carattere di particolare ed urgente interesse nel caso dei ricoveri di animali adibiti alla produzione del latte alimentare, in quanto alla buona tenuta di detti ricoveri è strettamente legata la produzione igienica del latte. Per quanto riguarda il modo difettoso come taluni ricoveri sono costruiti, osservasi che se pure tale condizione risulta sfavorevole nei riguardi della produzione igienica del latte alimentare, tuttavia non deve disconoscere che questa è in gran parte connessa con la pratica della maggiore pulizia dei locali e con la razionale mungitura che consente di evitare e di ridurre al minimo gli inquinamenti del latte dall'esterno.

Ciò premesso, con riferimento alla suindicata circ. Prefettizia del 23 settembre c. a., prego comunicarmi i risultati dell'azione al riguardo svolta dal veterinario.

Il Prefetto — SOPRANO

(1) v. B. A. Anno 1935 pag. 365.

13. **Sardigne consorziali. Distruzione dei corpi degli animali morti riconosciuti non idonei al consumo alimentare.** (C. 30 dicem. 1935 n. 55276 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In relazione ai casi di morte d'animali che con frequenza si verificano nel territorio della Provincia ed in considerazione delle difficoltà che d'ordinario si frappongono per realizzare la distruzione dei corpi degli animali morti riconosciuti non idonei al consumo alimentare, con riferimento a precedente corrispondenza e specialmente alla circ. Prefettura N. 15262 del 19 luglio 1930, riportata a pag. 286 del B. A. d. a., rinnovo la preghiera di prendere l'iniziativa per l'impianto in codesto Comune, o in uno dei Comuni limitrofi, d'una sardigna consorziale. Ricordo che le norme per l'impianto ed il funzionamento delle sardigne sono indicate negli art. dal 18 al 26 del regolamento di polizia sanitaria zoiatrica, approvato con D. P. n. 13392 del 26 aprile 1928.

Attendo conoscere l'azione spiegata al riguardo dalla S. V. con concrete proposte per l'attuazione del provvedimento.

Il Prefetto — SOPRANO

14. **Vendite delle carni di bassa macelleria.** (C. 28 dicembre 1935 n. 16621 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno comunica quanto appresso;

« L'applicazione delle norme per le quali, nei giorni di martedì e mercoledì, è vietata la vendita di carni bovine, bufaline, suine, ovine e caprine, ha fatto sorgere il dubbio se, in detti giorni, possono oppur no vendersi le carni di *bassa macelleria*.

Al riguardo, d'accordo con il Ministero delle Corporazioni, stabiliscesi che possano essere vendute, nei giorni sopra indicati, soltanto le carni di bassa macelleria, che risultassero assolutamente non conservabili, dovendo invece rimanere escluse dalla vendita le carni conservabili, ed, in modo particolare tutte quelle assegnate alla bassa macelleria per magrezza.

E' superffuo ricordare che le carni di bassa macelleria debbono essere vendute in locali o banchi speciali, esclusivamente destinati a tale scopo, sotto la diretta sorveglianza sanitaria.

In tale senso le EE. LL. vorranno impartire tassative disposizioni alle Autorità Comunali, le quali dovranno esigerne la più rigorosa applicazione da parte dei dipendenti veterinari.

Di ogni eventuale inadempienza, che venisse constatata, e dei provvedimenti adottati, dovrà essere immediatamente informato questo Ministero ».

Prego le SS. LL. di provvedere in conformità di quanto sopra.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte II.

Elenco dei Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia
in ufficio al 1.º gennaio 1936.

(I nomi in corsivo sono quelli dei Commissari Prefettizi).

- 1 Acerno * Lupo Pasquale.
- 2 Agropoli *De Riso Cav. Rag. Mario.*
- 3 Albanella Mottola Cav. Francesco.
- 4 Alfano Villani Francesco.
- 5 Altavilla Silentina Mottola Cav. Francesco.
- 6 Amalfi Esposito Cav. Ing. Salvatore.
- 7 Angri Perris Cav. Uff. Leopoldo.
- 8 Aquara Marchione Cav. Ernesto.
- 9 Ascea Bonomo Antonio.
- 10 Atena * Di Santi Cav. Dott. Giuseppe.
- 11 Auletta Scanderbec Castriota Francesco.
- 12 Baronissi *Farina Francesco.*
- 13 Battipaglia De Divitiis Avv. Teodoro.
- 14 Bellosguardo Fierro Giuseppe.
- 15 Bracigliano Donnarumma D.r Pasquale.
- 16 Buccino Bosco Prof. D.r Pietro
- 17 Buonabitacolo Radice Prof. Giovanni.
- 18 Caggiano Salinas Gennaro.
- 19 Calvanico Conforti Luigi.
- 20 Camerota Galato Raffaele.
- 21 Campagna D'Ambrosio Carlo.
- 22 Campora Feola Not. Toribio.
- 23 Capaccio De Maria Cav. Not. Manlio.
- 24 Casalbuono * Ferrara Comm. Giovanni.
- 25 Casaleto Spartano Gallotti Cav. D.r Mario.
- 26 Casalvelino Talamo Atenolfi Marchese Fulvio.
- 27 Caselle in Pittari Sabini Angelo.
- 28 Castelcivita Forziati Ing. Michele.
- 29 Castellabate Galluccio D.r Costabile.
- 30 Castelnuovo Cilento * De Marino Vincenzo.
- 31 Castelnuovo di Conza De Santis Giuseppe.
- 32 Castel S. Giorgio * Cirri Rescigno Cav. Giuseppe.
- 33 Castel S. Lorenzo *Salerno Luigi.*
- 34 Cava dei Tirreni *Incoronato Comm. Rag. Arturo.*
- 35 Celle Bulgheria Caputo Giuseppe.

N. B. I cognomi preceduti dall'asterisco * appartengono ai Podestà nominati nella prima esecuzione delle leggi sull'ordinamento podestarile.

- 36 Centola *Testa Avv. Giovanni.*
- 37 Ceraso * Fusco Dott. Pio.
- 38 Cetara Montesanto Cav. Avv. Francesco.
- 39 Cicerale Corrente Domenico.
- 40 Colliano Fasano Mario.
- 41 Conca dei Marini Gambardella Raffaele,
- 42 Controne Conti Giuliano.
- 43 Contursi Forlenza Cav. Oberdan.
- 44 Corbara * De Vita Andrea Camillo.
- 45 Corleto Monforte Vecchio Samuele.
- 46 Cuccaro Vetere *Oristano Francesco.*
- 47 Eboli Polito Giovanni.
- 48 Felitto Ivone Benedetto.
- 49 Fisciano Ansalone Avv. Filippo.
- 50 Futani La Monica Cav. D.r Giovanni.
- 51 Giffoni Valle Piana Andria D.r Tommaso.
- 52 Gioi Salati Giovanni.
- 53 Giungano * Guglielmotti Vincenzo.
- 54 Laureana Cilento Del Mercato Avv. G. Camillo.
- 55 Laurino *Pesce Francesco.*
- 56 Laurito Landolina D.r Attilio.
- 57 Laviano *Carosiello Giuseppe.*
- 58 Lustra Palladino Pasquale.
- 59 Magliano Vetere D'Agosto Luigi.
- 60 Maiori D'Amato Cav. Carlo,
- 61 Minori Camera Cav. Pantaleone.
- 62 Montano Antilia * Passarelli Cav. Dott. Vincenzo.
- 63 Montecorice Giordano Cristofaro.
- 64 Montecorvino Pugliano *Lenza Ing. Lorenzo.*
- 65 Montecorvino Rovella * Meo Cav. Armando.
- 66 Monteforte Cilento Gugliucci Nicola.
- 67 Montesano sulla Marcellana Passarelli Giuseppe.
- 68 Monte S. Giacomo Romano Nunziato.
- 69 Morigerati Virgili Giovanni.
- 70 Nocera Inferiore Barbarulo Avv. Attilio.
- 71 Nocera Superiore * Salvi Cav. Avv. Antonio.
- 72 Ogliastro Cilento Pippa D.r Antonio.
- 73 Olevano sul Tusciano Capone D.r Tullio.
- 74 Oliveto Citra *Moscato Enrico.*
- 75 Omignano De Marco Pasquale.
- 76 Orria *De Fco Giustino.*
- 77 Ottati Bamonte Ernesto.
- 78 Padula * Maina Romeo.
- 79 Pagani Zito Cav. D.r Alfonso.

- 80 Palomonte Grisi Biagio.
- 81 Pellezzano Pastore Avv. Nicola.
- 82 Perdifumo Giardulli Francesco.
- 83 Perito *Apolito Orazio*.
- 84 Pertosa *Panzella Rosario*.
- 85 Petina Bottiglieri Umberto.
- 86 Piaggine Tommasini Cav. Felice.
- 87 Pisciotta Pinto Antonio.
- 88 Policastro del Golfo Bello Antonio.
- 89 Polla Stabile Avv. Giuseppe.
- 90 Pollica Carracino Oreste.
- 91 Pontecagnano-Faiano * Sabato Cav. Avv. Felice.
- 92 Positano Buonocore Avv. Salvatore.
- 93 Postiglione Vecchio Anselmo.
- 94 Praiano * Zingone Avv. Salvatore.
- 95 Ravello Colavolpe Cav. Francesco.
- 96 Ricigliano Bochicchio Biagio.
- 97 Roccadaspide Gorrasi Crescenzo.
- 98 Roccagloriosa Baldi Giuseppe.
- 99 Roccapiemonte Siniscalchi Avv. Domenico.
- 100 Rofrano *Tosone Giuseppe*.
- 101 Romagnano al Nonte Muccione Nicola.
- 102 Roscigno Risciniti Prof. Edilberto.
- 103 Rutino * Magnoni Dott. Salvatore.
- 104 Sacco Ippolito Avv. Luigi.
- 105 Sala Consilina *Balestrieri Cav. Rag. Tommaso*.
- 106 Salento * Scarpa De Masellis Dott. Guido.
- 107 Salerno Serio Cav. Avv. Manlio.
- 108 Salvitelle *Salinas Generoso*.
- 109 S. Cipriano Picentino Cioffi Avv. Giuseppe.
- 110 S. Giovanni a Piro * Petrilli Comm, Avv. Raffaele.
- 111 S. Gregorio Magno Mele Luigi.
- 112 S. Mango Piemonte Genetiempo Magnantonio.
- 113 S. Marzano sul Sarno * Celentano Cav. Avv. Arturo.
- 114 S. Mauro Cilento Mazzarella Francesco.
- 115 S. Mauro la Bruca De Blasio Aniello.
- 116 S. Pietro al Tanagro Iannelli Valerio.
- 117 S. Rufo * Spinelli Cav. Avv. Pasquale.
- 118 S. Angelo Fasanella De Paola Avv. Francesco.
- 119 S. Arsenio Coppola Ferdinando.
- 120 Sanseverino Rota Bilotta Cav. Geom. Amato.
- 121 Santomena *De Ruggiero Francesco*.
- 122 S. Valentino Torio Formosa Dott. Valentino.
- 123 Sanza *Savino G. Battista*.

- 124 Sapri *Peluso Giovanni.*
- 125 Sarno Napoli Cav. Giuseppe.
- 126 Sassano Conte Giovanni.
- 127 Scafati * Vitiello Cav. D.r Pasquale.
- 128 Serramezzana Costabile Loffredo.
- 129 Serre Sessa Farm. Oreste.
- 130 Sessa Cilento Coppola Francesco.
- 131 Siano *Militotti Comm. Ettore.*
- 132 Sicignano degli Alburni De Sio Rag. Annibale.
- 133 Stella Cilento * Lippi Gennaro.
- 134 Stio Pasca Avv. Paolo.
- 135 Tegiano Corrado Avv. Vincenzo.
- 136 Torchiara * Torre Cav. Giuseppe.
- 137 Torraca Avenia Nicola.
- 138 Torreorsaia Giuliano Vincenzo.
- 139 Tortorella * Tancredi Nicola.
- 140 Tramonti Santelia Francesco.
- 141 Trentinara D'Angelo Raffaele.
- 142 Vallo della Lucania * Scarpa De Masellis Avv. Luigi.
- 143 Valva Masi Cav. Antonio.
- 144 Vibonati Curzio Avv. Alessandro.
- 145 Vietri sul Mare Notari Alberto.

R. Prefettura di Salerno

Esami di abilitazione alle funzioni di Segretario Comunale.

Si avvertono i candidati che le prove scritte avranno luogo nei giorni 20, 21 e 22 gennaio, alle ore 8,30 in Salerno nei locali del R. Liceo Ginnasio « T. Tasso » (nuovo edificio in Piazza S. Francesco).

La Commissione di vigilanza per le prove scritte e di esame per le prove orali è così composta: *Presidente*: Comm. D.r Guglielmo Casale, Vice Prefetto Vicario; *Componenti*: Comm. D.r Icaro Sanna, Consigliere di Prefettura; Cav. Uff. Giovanni Rossetto, Segretario Capo del Comune di Nocera Inferiore; *Segretario*: D.r Nicola Salvi, Segretario di Prefettura.

Composizione della Giunta Prov. Amministrativa per l'anno 1936.

a) *In sede di tutela* — S. E. il Prefetto, Presidente — *Componenti effettivi: di nomina governativa* — Comm. D.r Antonio Antonucci, Vice Prefetto Ispettore; Cav. Uff. Icaro Sanna, Consigliere di Prefettura; Cav. Uff. D.r Roberto Ruggi d'Aragona, Consigliere di Prefettura; Cav. Uff. Rag. Michele Giacomazza, Ragioniere Capo di Prefettura — *Designati dal P. N. F.* — Gran. Uff. Carlo Paladino; Comm. Avv. Angelo Maria Principe, Comm. Avv. Antonio Verrone; Cav. Uff. Avv. Pasquale De Vita.

Componenti supplenti — di nomina governativa: Cav. Uff. D.r Federico d'Aiuto, Consigliere di Prefettura ff.; *designato dal P. N. F.*: Avv. Francesco Civale Pisani.

Segretario — D.r Mario de Fidio — Vice Segretario di Pref.

b) *In sede giurisdizionale* — Comm. D.r Guglielmo Casale, Vice Prefetto, Presidente.

Componenti effettivi — di nomina governativa: Cav. Uff. D.r Motola Antonio, Consigliere di Prefettura; Cav. Uff. D.r Roberto Ruggi d'Aragona, Consigliere di Prefettura — *Designati dal P. N. F.*; Grand. Uff. Avv. Carlo Paladino; Comm. Avv. Angelo Maria Principe.

Componenti supplenti — di nomina governativa: Cav. Uff. D.r Federico d'Aiuto, Consigliere di Prefettura. — *Designati dal P. N. F.*; Comm. Avv. Antonio Verrone, Cav. Uff. Avv. Pasquale De Vita.

Segretario — D.r Mario de Fidio, Vice Segretario di Prefettura.

c) *In sede contenzioso tributario Componenti aggiunti alla Giunta Prov. Amm. in sede di tutela* — Avv. Francesco Petrone, Comm. Avv. Adolfo d'Andrea, Sig. Tafuri Beniamino.

Segretario — D.r Nicola Salvi, Vice segretario di Prefettura.

R. Prefettura di Salerno

Calendario delle adunanze delle seguenti Commissioni
per l'anno 1936

M E S I	ore	GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA		
		in sede di tutela giorni	in sede giurisdizionale giorni	in sede contenzioso tributario giorni
Gennaio	10	3-10-17-24-31	7-28	11-25
Febbraio	10	7-14-21-28	11-25	8-22
Marzo	10	6-12-20-27	10-24	7-28
Aprile	10	3-10-17-24	7-28	11-25
Maggio	10	1-8-15-22-29	12-26	9-30
Giugno	10	5-12-19-26	9-23	13-27
Luglio	10	3-10-17-24-31	14	11-25
Agosto	10	7-14-21-28	18	8-22
Settembre	10	4-11-18-25	15	5-26
Ottobre	10	2-9-16-23-30	13	10-24
Novembre	10	6-13-20-27	10-24	7-28
Dicembre	10	4-11-18-29	2-22	5-19

Consiglio di Prefettura per l'esame dei conti della Provincia, dei Comuni e delle Opere Pie. - Resta fermo il decreto prefettizio 15 dicembre 1926, n. 2289 per il quale le udienze sono fissate per le ore 10 del primo e terzo lunedì di ciascun mese ed occorrendo in quegli altri giorni ed ore da stabilirsi con apposito decreto.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

15. Registro di popolazione. Verbali di revisione annuale. Relazione sullo stato dei servizi anagrafici.
16. Consumo carni macellate fresche: sospensione riduzione 5/7.
17. Commercio prodotti della pesca.
18. Ritardate denunce di nascite.
19. Premi per la difesa del patrimonio ittico.
20. Biblioteche.
21. Limitazione consumo carne. Quesiti.
22. Carte geografiche dell'Africa Orientale.

Parte II.

Elenco dei Segretari dei Comuni della Provincia di Salerno con la indicazione della residenza al 1° gennaio 1936.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 18 a n. 22 — Movimento della popolazione nei mesi di novembre e dicembre 1935 nella Provincia di Salerno. — Elenco dei Podestà e Commissari Pref. in servizio al 1° gennaio 1936: rettifica. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

18. **Ritardate denunce di nascita.** (C. 15 gennaio 1936 n. 58127 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Com'è noto alle SS. LL., il Capo del Governo con circolare del 14 maggio 1927 n. 6238 di prot., diretta ai signori Podestà, alludendo al mal costume invalso in molti Comuni, specie dell'Italia meridionale, di rimandare al gennaio la denuncia delle nascite avvenute negli ultimi giorni dell'anno, esprimeva la sua severa condanna per « chiunque osi falsare comunque le risultanze dei fatti demografici, tanto quando se ne faccia autore o complice, quanto se non vigili abbastanza perchè altri non commetta il falso ».

La parola di S. E. il Capo del Governo ha prodotto il benefico effetto di ridurre notevolmente il numero delle ritardate denunce di nascita.

Poichè non ostante ciò, le elaborazioni dei dati statistici relativi alle nascite del dicembre e del gennaio fanno presumere che il malcostume permanga ancora in alcuni Comuni, l'Istituto Centrale di Statistica rivolge viva preghiera alle SS. LL. perchè venga ricordato ai cittadini l'obbligo di denunciare le nascite entro i termini stabiliti dalla legge, dichiarando la data reale in cui la nascita è avvenuta.

Il Prefetto - SOPRANO

19. **Premi per la difesa del patrimonio ittico.** (C. 14 gennaio 1936 n. 58462 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Dovendosi procedere all'assegnazione dei relativi premi, si pregano le SS. LL. di segnalare i nomi delle persone che si sono distinte durante l'anno testè decorso per la difesa del patrimonio ittico delle acque interne di questa Provincia, e particolarmente nella lotta contro i pescatori di frodo.

Il Prefetto — SOPRANO

20. **Biblioteche.** (C. 11 gennaio 1934 n. 4228 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Risulta che il Dopolavoro provinciale ha chiesto il concorso delle SS. LL. per l'incremento e la creazione, presso i dopolavori comunali, di adatte biblioteche, a carattere prevalentemente agrario, nei piccoli centri rurali.

L'iniziativa, promossa da S. E. il Segretario del Partito, che è anche Presidente dell'O. N. D., tende a dare ai Dopolavori la opportunità di non limitare la loro attività alle semplici torme di ricreazione, ma di trasformarsi in centri rurali e fascisti di assistenza e di elevamento intellettuale.

Date le finalità della iniziativa, le SS. LL. vorranno esaminare, con ogni benevolenza, la richiesta del Dopolavoro provinciale, anche in rapporto alle disposizioni contenute nel T. U. della legge sulla finanza locale 14 settembre 1931 n. 1175, circa le spese per le biblioteche popolari.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

15. Registri di popolazione. Verbali di revisione annuale. Relazione sullo stato dei servizi anagrafici. (C. 18 gennaio 1936 n. 1247 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'Istituto Centrale di statistica ha diramato ai Prefetti del Regno la circolare N. 3 del 9 corr. Rep. III n. 621, del seguente tenore:

« Alla vigilia delle operazioni dell'VIII Censimento generale della popolazione questo Istituto ha assoluta necessità di conoscere con la maggiore esattezza quale sia il reale stato dei servizi anagrafici di tutti i Comuni del Regno.

« In considerazione di tale imprescindibile necessità, questo Istituto prega le LL. EE. di voler impartire ai Comuni dipendenti categoriche disposizioni affinché la revisione annuale del Registro di popolazione, che i sigg Podestà, assistiti dai Segretari Comunali, sono tenuti a fare entro il 15 gennaio (art. 4 del Regolamento approvato col R. D. 2 dicembre 1929 n. 2132) sia compiuta con criteri rigorosi ed il verbale relativo costituisca un documento che affidi in modo sicuro della compiutezza e della serietà della revisione e contenga inoltre la indicazione di tutte le disposizioni impartite dai Podestà, necessarie ad eliminare le irregolarità e le lacune eventualmente accertate, sia in confronto alle disposizioni contenute nel Regolamento sopra citato, sia a quelle ulteriormente impartite in via generale e particolare da questo Istituto stesso.

« Per soddisfare le esigenze delle quali è stato fatto cenno in principio e per meglio guidare i Podestà e Segretari comunali nell'esecuzione della prescritta verifica, questo Istituto dispone che le risultanze di essa vengano annotate in un verbale compilato sulla base del modello allegato alla presente e del quale le LL. EE. sono pregate di voler dare tempestiva comunicazione ai Comuni inserendolo nel « Bollettino della R. Prefettura ».

« Nel nuovo modello di verbale che *sostituisce*, eccezionalmente per quest'anno, il mod. E regolamentare, si aggiungono alle richieste già in esso contenute altre riguardanti le prescri-

zioni impartite successivamente dall'Istituto con apposite circolari, sia in ordine alla materia di anagrafe che a quella del Censimento.

« Inoltre, al fine di richiamare l'attenzione del Podestà e del Segretario Comunale sulla responsabilità che essi si assumerebbero nel fornire, nel verbale stesso, che è un atto pubblico, notizie inesatte, si è fatto risultare esplicitamente, nel nuovo modello di verbale, in fondo alla elencazione dei rilievi e delle disposizioni date, *l'assicurazione formale* che il verbale stesso rispecchia fedelmente il reale stato del Registro di popolazione e *l'impegno* di garantire il rispetto dei termini fissati per l'eliminazione delle irregolarità eventualmente accertate.

A quest'ultimo riguardo sarà necessario far presente ai Comuni come i termini per eventuali lavori di regolarizzazione o rinnovi del Registro non potranno eccedere, nei casi più gravi, la data del **29 febbraio 1936**.

« *Non potranno ammettersi eccezioni* perchè esse comprometterebbero il buon esito delle operazioni di censimento.

« Al verbale, infine, si è aggiunta una parte riservata alle osservazioni di codesta R. Prefettura, delle quali l'Istituto ha bisogno di tener conto, Comune per Comune.

« Nulla è innovato per quanto si riferisce ai termini fissati dal Regolamento anagrafico per l'invio dei verbali da parte dei Comuni alle RR. Prefetture (termine massimo 31 gennaio) e da queste all'Istituto (termine massimo 15 marzo); tuttavia, nell'interesse stesso delle RR. Prefetture, l'Istituto gradirebbe che l'invio dei verbali, *in unica spedizione per tutti i Comuni di ciascuna Provincia*, fosse effettuato prima della fine del febbraio 1939.

« Ciò agevolerebbe notevolmente il lavoro di revisione al centro e permetterebbe la tempestiva comunicazione di rilievi per eliminare gli inconvenienti eventualmente riscontrati.

« Come di consueto, le LL. EE. accompagneranno i verbali (art. 42 del citato Regolamento) con una particolareggiata relazione sullo stato generale dei Registri di popolazione di ciascuna Provincia, sulle ispezioni eseguite e su quelle disposte, sugli inconvenienti rilevati, sulle disposizioni generali impartite, *segnalando particolarmente* la situazione di quei Comuni per i quali, eventualmente, si avessero dubbi sulla efficienza del Registro di popolazione ai fini dei lavori del Censimento, e formulando tutti i quesiti e le proposte che riterranno del caso.

« L'Istituto che ha avuto modo di apprezzare, particolarmente nel decorso anno, la collaborazione premurosa ed efficace delle LL. EE. per la sistemazione dei Servizi anagrafici comunali, confida che tale opera verrà intensamente sviluppata nel breve

periodo che ci separa dall'esecuzione della nuova rilevazione demografica e che sarà, in tal modo, assicurato per essa il raggiungimento della voluta esattezza e scrupolosità circa le quali S. E. il Capo del Governo ebbe ad impartire, come è noto alle LL. EE., categoriche disposizioni.

« In attesa di cortesie sollecite assicurazioni, si anticipano ringraziamenti ».

Nel richiamare l'attenzione dei signori Podestà sulla detta norma, avverto che ad essa deve essere data precisa e puntuale osservanza.

Attendo ricevuta della presente con assicurazione di adempimento ed **entro il 31 del mese corrente** tre esemplari del verbale suddetto in conformità del modello allegato (1).

Il Prefetto — SOPRANO

Provincia di Salerno

Comune di.

ISPEZIONE AL REGISTRO DI POPOLAZIONE

(art. 41 del Regol. approvato con R. D. 2 dicembre 1929 n. 2132)

L'anno millenovecentotrentasei, il giorno.
 nell'ufficio di anagrafe del Comune di,
 il sottoscritto Podestà
 ha proceduto, con l'assistenza del Sig.
 Segretario Comunale, ad una ispezione dei servizi anagrafici ed
 in particolare di tutti i documenti costituenti il Registro di
 popolazione.

Dalla ispezione suddetta è emerso quanto segue:

IMPIANTO

1. Il Registro di popolazione è unico per l'intero Comune ?
2. Nel caso che vi siano Uffici distaccati, entro quali termini tali Uffici distaccati comunicano al Centro le variazioni dipendenti da atti di stato civile e da cambiamenti di abitazione ?
3. A quale epoca risale l'impianto del Registro di popolazione ?
4. I modelli anagrafici corrispondono ai mod. A e B annessi al Regolamento approvato col R. D. 2 dicembre 1929, n. 2132 ?

In ogni modo, contengono tutte le notizie e i dati prescritti dal citato Regolamento e dalle successive circolari dall'Istituto Centrale di Statistica ?

(1) La Tip. del Commercio **A. Volpe e Figli di Salerno** ha pronti gli schemi dei verbali.

5. Il mobilio in uso è idoneo alla conservazione degli atti anagrafici e a impedirne la dispersione ?

6. I locali dell'Ufficio sono idonei ad assicurare il miglior funzionamento del servizio ?

7. Il Comune ha un Ufficio apposito per il servizio anagrafico ?

8. E' vietata alle persone estranee all'Ufficio la compulsazione degli atti anagrafici ?

9. I fogli di famiglia sono ordinati secondo l'ordine alfabetico delle denominazioni delle strade e località ?

10. Sono raccolti nelle cartelle di casa? In caso negativo indicare se il Comune sia stato esonerato dalla formazione di esse (ultimo capoverso dell'art. 6 del citato R. Decreto).

11. I fogli di famiglia contengono, oltre alle notizie indicate nel mod. A, l'annotazione del Numero, Parte o Serie degli atti di nascita o di matrimonio di tutte le persone iscritte ?

12. A seguito del confronto fra gli atti di stato civile e gli atti anagrafici sono state provocate le sentenze dell'autorità giudiziaria competente: a) per l'autorizzazione alle tardive denunce di nascita delle persone omesse allo Stato Civile? b) per le rettifiche delle generalità errate rilevate negli atti di Stato Civile?

13. Si è avuto cura di provocare dette sentenze di rettifica anche nei confronti dei discendenti e parenti delle persone i cui atti di stato civile sono stati rettificati ?

14. Sono state fatte le conseguenti variazioni sui fogli e sulle schede anagrafiche ?

15. I fogli di famiglia risultano aggiornati con le variazioni derivanti da nascite, morti, matrimoni, migrazioni, cambiamenti di abitazione, scioglimento od estinzione di famiglie, fino alla data dell'ispezione ?

16. Le variazioni derivanti da atti di stato civile (nascite, matrimoni, morti) vengono naturalmente annotate nei termini stabiliti dall'art. 16 del Regolamento ?

17. Le iscrizioni sui fogli di famiglia corrispondono a quelle delle schede individuali ?

Eseguita la verifica, che cosa si è rilevato ?

18. Esistono sui fogli di famiglia in uso i numeri di collocamento a quelli del precedente impianto anagrafico ?

19. I fogli di famiglia eliminati sono collocati nell'ordine alfabetico dei cognomi degli intestatari ? (art. 8 del Regolamento).

SCHEDE INDIVIDUALI

20. Le schede individuali sono disposte in rigoroso ordine alfabetico?

21. Le schede individuali contengono le indicazioni nel mod. B, compresa l'annotazione del N. P. S. degli atti di stato civile?

22. Per tutte le persone, le quali dimorano nel Comune da almeno tre mesi e non vi hanno tuttavia fissato la residenza, sono state istituite le schede provvisorie di cui all'art. 18 del Regolamento?

23. E' stata eseguita nell'anno la revisione, per le eventuali eliminazioni, o trasformazioni in schede definitive?

24. Le schede individuali eliminate sono conservate a parte e disposte secondo un unico ordine alfabetico di cognome prescindendo dalla data e dalla causa di eliminazione?

CARTELLE DI CASA

25. Dette « cartelle » sono aggiornate di tutte le notizie e particolarmente di tutte le variazioni (traslochi) verificatesi dalla costituzione alla data della presente verifica?

CAMBIAMENTI DI ABITAZIONE

26. E' stato affisso recentemente un manifesto con il quale sono stati richiamati i cittadini all'obbligo della denuncia dei cambiamenti di abitazione, prescritta dall'art. 20 del Regolamento?

MOVIMENTO MIGRATORIO

27. Procedendo alle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche in dipendenza di movimenti migratori si osservano le norme di cui agli art. 21 e 36 del Regolamento?

28. Quante sono le pratiche migratorie in sospenso?

29. Sono stati istituiti i due registri delle pratiche di emigrazione e di immigrazione conformi ai modelli prescritti dallo Istituto Centrale di Statistica con la circolare n. 81 del 10 novembre 1933? (1)

30. Le pratiche migratorie (definite e in corso) sono tutte registrate nell'ordine cronologico di inizio, conservate in due fascicoli separati (immigrazioni - emigrazioni) e ordinate secondo il numero loro assegnato nei suddetti registri?

31. In ciascuna pratica sono indicati gli estremi del foglio di famiglia creato in dipendenza di essa e, reciprocamente, sui fogli

(1) Riportata dal Boll. Amm. della R. Prefettura di Salerno — anno 1933 pag. 482.

di famiglia e sulle schede individuali è fatto riferimento al numero della pratica migratoria corrispondente?

32. E' tenuto il registro conforme al mod. D prescritto dall'art. 39 del Regolamento?

TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA

33. Esiste un elenco completo e aggiornato delle strade, piazze e località del Comune? (Circolare 6516-C del 17 Luglio 1935) (1).

34. Vi sono irregolarità e deficienze nella toponomastica?

35. Come disposto con la circolare n. 6516-C del 17 luglio 1935: Tutte le strade, piazze e località hanno la targa indicativa della denominazione?

36. Tutte le case hanno il numero civico? Anche quelle sparse in campagna?

37. Come è stata apposta la numerazione civica?

— (per strade, pari e dispari, progressiva unica per l'intero Comune, per frazione?)

— (a pittura, a piastre smaltate? ecc.)

38. I cambiamenti nella denominazione stradale e nella numerazione civica sono stati tutti annotati nelle cartelle di casa, nei fogli di famiglia e nelle schede individuali?

DISPOSIZIONI IMPARTITE

39. Il Comune pertanto dovrà provvedere:

O G G E T T O	Termine

(1) v. Boll. Annm. della R. Prefettura di Salerno anno 1935 pag. 321.

Si allega un esemplare del modello di « cartella di casa » adottata dal Comune.

I sottoscritti Podestà e Segretario Comunale dichiarano formalmente che il presente verbale, redatto in triplice originale, rispecchia fedelmente il reale stato del Registro di popolazione, e si impegnano a garantire la eliminazione delle irregolarità e lacune denunciate nei termini precedentemente indicati.

Due dei detti esemplari si inviano alla R. Prefettura di Salerno l'altro rimane conservato nell'archivio di questo Comune.

Il Segretario Comunale

Il Podestà

Bollo
del Comune

OSSERVAZIONI DELLA R. PREFETTURA

- a) data dell'ultima ispezione prefettizia.
- b) disposizioni impartite a seguito delle risultanze del presente verbale (data e numero della nota relativa).
- c) provvedimenti disposti a carico dei responsabili delle irregolarità accertate.

IL PREFETTO

Salerno, il

1936-XIV.

REVISIONE DELL' ISTITUTO

Revisore	Esito della revisione			
	Re- golare	Irregolare		
		corri- spon- denza in corso	data della lettera di rilievo	scaden- zario

(1) indicare i punti del verbale.

16. **Consumo carni macellate fresche.** (C. 18 gennaio 1936 n. 2020 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno, in considerazione delle attuali condizioni dell'industria zootecnica e fino a nuovo ordine, ha sospeso, con provvedimento del 16 corr., l'applicazione delle disposizioni contenute nel telegramma ministeriale N. 40143 del 29 novembre 1935, relativo alla riduzione della macellazione del bestiame in ragione dei cinque settimi della quantità consumata nell'anno precedente. Rimane fermo il divieto di vendita delle carni nei giorni stabiliti dal Ministero delle Corporazioni.

Prego la S. V. di dare la massima diffusione alla suindicata disposizione, curandone l'adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

17. **Commercio prodotti della pesca.** (C. 14 gennaio 1936 n. 337 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Corporazioni comunica quanto appresso:

« L'attenzione di questo Ministero è stata richiamata, sia dal Ministero dell'Agricoltura, il quale esercita la vigilanza sui mercati del pesce, sia da talune organizzazioni, nelle quali sono inquadrate le categorie che attendono alla produzione peschereccia, sulla inadeguata efficienza dei servizi di distribuzione della pesca, che, non in tutte le località, specie nei momenti di intensificazione della produzione, possono offrire al consumo il prodotto con la immediatezza che la natura tanto deperibile di esso richiede.

Data questa situazione ed in considerazione che prossimamente, a seguito dello sviluppo che, come è noto, viene dato alle varie attività peschereccie nazionali, il prodotto affluirà più intensamente sui vari mercati di consumo, questo Ministero ritiene opportuno segnalare la necessità di una maggiore estensione del commercio ambulante, là dove questo non abbia già una sufficiente organizzazione, a fine anche di rendere possibile di far pervenire i prodotti della pesca nei centri minori di consumo, compresi quelli rurali.

Pertanto si ravvisa utile che le Autorità comunali provvedano, specie nei detti centri, con larghezza e celerità possibile, al rilascio di licenze per il commercio ambulante della pesca; pur mantenendo nei riguardi dello smercio del prodotto il controllo necessario agli effetti igienici e sanitari ».

Ciò premesso, si pregano le SS. LL. di provvedere in conformità di quanto dispone il citato Ministero.

Il Prefetto — SOPRANO

(v. cont. Atti Uff. R. Prefettura in 2ª pag. cop.)

Parte II.

Elenco dei Segretari dei Comuni della Provincia di Salerno con la indicazione della residenza al 1. gennaio 1936.

1. Acerno 7 Salvatore Pasquale
2. Agropoli 6 Zito Rag. Ludovico
3. Albanella 7 Mazzotta rag. Giovanni
4. Alfano 8 Cubicciotti rag. Pasquale
5. Altavilla Silentina 7 Forestieri Biagio
6. Amalfi 5 Carlomagno dott. Marco
7. Angri 5 Simonetti rag. cav. Giuseppe
8. Aquara 7 Barbato Giuseppe
9. Ascea 7 Marra Antonio
10. Atena 7 (vacante)
11. Auletta 7 Nicodemo dott. Paolo
12. Baronissi 6 Rispoli Alfredo
13. Battipaglia 6 Napolitano Rag. Sebastiano
14. Bellosguardo 8 Farri Alessandro
15. Bracigliano 7 D'Aprile Francesco
16. Buccino 6 Del Plato dott. Carmine Antonio
17. Buonabitacolo 7 Lombardi Luigi
18. Caggiano 7 Muccioli dott. Vittorio
19. Calvanico 8 Visconti dott. Carmine
20. Camerota 6 La Sala Luigi
21. Campagna 5 Rocco cav. rag. Angelo
22. Campora 8 Ciardo Andrea
23. Capaccio 7 Inglese Francesco
24. Casalbuono 7 Calabria cav. uff. Michele
25. Casalietto Spartano 7 Petrosino Spirito Pasquale
26. Casalvelino 7 Carfora rag. Ferdinando
27. Caselle in Pittari 8 Foti D.r Nicola
28. Castelvita 7 Fragetti dott. Gabriele
29. Castellabate 6 Palombo Silvio
30. Castelnuovo Cilento 8 D'Angola Gaetano
31. Castelnuovo di Conza 8 Mastrodomenico Luigi
32. Castel S. Giorgio 6 Mangini Rag. Pasquale
33. Castel S. Lorenzo 7 Perillo Francesco
34. Cava dei Tirreni 3 Pintozzi comm. Vincenzo
35. Celle Bulgheria 8 Romano D.r Pasquale
36. Centola 7 Pavone D.r Bartolomeo
37. Ceraso 7 Battagliese Biagio
38. Cetara 7 Marcelli Giuseppe

39. Cicerale 7 Scorzelli rag. Giovanni
40. Colliano 7 Meo Colombo cav. Carlo
41. Conca dei Marini 8 D'Antonio dott. Giuseppe
42. Controne 8 Poti dott. Gabriele
43. Contursi 7 Mele rag. Gregorio
44. Corbara 8 Lombardi Camillo
45. Corleto Monforte 8 Belmonte Orazio
46. Cuccaro Vetere 8 Ciampa Raffaele
47. Eboli 5 Rossini cav. Luigi
48. Felitto 8 Padula Rag. Aldo
49. Fisciano 6 Volpe Michele
50. Futani 8 (vacante)
51. Giffoni Valle Piana 6 Giachetta Domenico
52. Gioi 7 Chiorazzi Ernesto
53. Giungano 8 Salati dott. Michele
54. Laureana Cilento 8 Segreto Aniello
55. Laurino 7 Palatiello rag. Vincenzo
56. Laurito 8 Passarelli Garzo Giovanni
57. Laviano 8 Caruso Daniele
58. Lustra 8 Lebano rag. Emilio
59. Magliano Vetere 8 Pezzuti D.r Angelo
60. Maiori 7 Cacciatori D.r Vincenzo
61. Minori 7 Del Pizzo Rag. Silvio
62. Montano Antilia 7 Scarpa Andrea
63. Montecorice 8 Rossi Luigi
64. Montecorvino Pugliano 7 Del Giudice Biagio
65. Montecorvino Rovella 6 Lamberti cav. Raffaele
66. Monteforte Cilento 8 Cerulli cav. uff. Michele
67. Montesano sulla Marcellana 6 Lerro Silvino
68. Monte S. Giacomo 7 Rescigno D.r Felice
69. Morigerati 8 (vacante)
70. Nocera Inferiore 4 Rossetto cav. Giov. Maria
71. Nocera Superiore 5 Ansanelli Matteo
72. Ogliastro Cilento 7 Lauriello Vincenzo
73. Olevano sul Tusciano 7 Di Cunzolo cav. uff. Carmine
74. Oliveto Citra 7 Di Giacomo Placido
75. Omignano 8 Iannelli Alfonso
76. Orria 8 Lia Giovanni
77. Ottati 8 Messano Basilio
78. Padula 6 Vigorito Francesco
79. Pagani 5 Di Mauro dott. Alfonso
80. Palomonte 7 Parisi cav. dott. Vito
81. Pellezzano 6 Sarno dott. Aurelio

82. Perdifumo 7 Amoresano Francesco
83. Perito 8 Costantino dott. Giuseppe
84. Pertosa 8 Lillo Angelo
85. Petina 8 D'Auria Raimondo
86. Piaggine 7 Petraglia rag. Olimpio
87. Pisciotta 7 Ruggi d'Aragona Rag. Guido
88. Policastro del Golfo 7 Luisi cav. Pier Ludovico
89. Polla 6 Russo dott. Maurizio
90. Pollica 7 Pepe Raffaele
91. Pontecagnano-Faiano 6 Genovese Gioacchino
92. Positano 8 De Augustinis Giovanni
93. Postiglione 7 Civale Rag. Taddeo
94. Praiano 8 (vacante)
95. Ravello 7 Mansi Antonio
96. Ricigliano 8 Buoniconto Aniello
97. Roccadaspide 6 Greco Gesù
98. Roccagloriosa 7 Falco D.r Domenico
99. Roccapiemonte 6 Caputo D.r Luigi
100. Rofrano 7 Nicodemi cav. uff. Vincenzo
101. Romagnano al Monte 8 Parisi Nicola
102. Roscigno 8 De Vita D.r Nicola
103. Rutino 8 Borrelli Gaetano
104. Sacco 8 Consoli Paolo
105. Sala Consilina 6 Landolfi Luigi
106. Salento 8 Del Pozzo D.r Giulio
107. Salerno 2 Sciaraffia comm. Filippo
108. Salvitelle 8 Guida Felice
109. S. Cipriano Picentino 6 D'Amato cav. avv. Vincenzo
110. S. Giovanni a Piro 7 Palazzo Ferdinando
111. S. Gregorio Magno 7 Policastro Paolo
112. S. Mango Piemonte 8 Alois rag. Michele
113. S. Marzano sul Sarno 6 Langella Luigi
114. S. Mauro Cilento 8 Romanelli Domenico
115. S. Mauro la Bruca 8 (vacante)
116. S. Pietro al Tanagro 8 Pica geom. Nicola
117. S. Rufo 7 Belmonte Rag. Michele
118. S. Angelo Fasanella 8 Palladino dott. Luigi
119. S. Arsenio 7 Galietti Sebastiano
120. Sanseverino Rota 5 Dini Ciacci avv. Ercole
121. Santomena 8 (vacante)
122. S. Valentino Torio 7 Russo dott. Giovanni
123. Sanza 7 Eboli dott. Carlo
124. Sapri 6 De Feo Francesco

125. Sarno 4 Pignatelli cav. uff. Carlo
126. Sassano 6 D'Ippolito Ippolito
127. Scafati 5 Pisacane Enrico
128. Serramezzana 8 Rossi Nicola
129. Serre 7 Turco Rag. Biagio
130. Sessa Cilento 7 Raeli cav. Beniamino
131. Siano 6 Alfano Antonio
132. Sicignano degli Alburni 7 Casale D.r Umberto
133. Stella Cilento 8 Russo Rag. Manlio
134. Stio 8 Trotta rag. Angelo
135. Tegiano 6 Maiurano Panfilo
136. Torchiara 7 Nese Antonio
137. Torraca 8 Focarile Aristide
138. Torreorsaia 7 Capobianco dott. Antonio
139. Tortorella 8 Filizzola Luigi
140. Tramonti 6 Meccariello Giovanni
141. Trentinara 8 Amendola Rag. Vincenzo
142. Vallo della Lucania 5 Iannuzzi D.r Cosimo
143. Valva 8 Barone Giuseppe
144. Vibonati 7 Polito dott. Carlo
145. Vietri sul Mare 6 Ferri Rag. Arcangelo

N. B. Il numero dopo il Comune indica il grado del Segretario assegnato al Comune stesso.

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

21. **Limitazione consumo carneo.** (C. 17 gennaio 1936 n. 1483 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Corporazioni mi ha trasmesso il seguente telegramma in data 13 corr.:

« In esito richieste et quesiti rivolti da varie Prefetture nei riguardi applicazione provvedimenti contingentamento macellazione comunicasi interpellato Ministero Interno quanto segue:

- 1) contingentamento suddetto non va applicato per suini et ovini cui produzione est stagionale;
- 2) macellazione vitelli dev'essere vietata soltanto per soggetti peso inferiore kg. 180 e per sole razze aventi attitudini prevalente produzione latte;
- 3) est vietata macellazione giovenche et vacche stato evidente gravidanza;
- 4) macellazione bestiame eseguita uso industriale cioè per trasformazione in prodotti insaccati et per immissione in frigoriferi dev'essere consentito avendo cura vigilare effettiva destinazione carni scopi suddetti ».

Prego dare la massima diffusione alle disposizioni snindicate, curando che siano ad esse uniformate quelle precedentemente emesse in materia.

Il Prefetto - SOPRANO

R. Prefettura di Salerno

Movimento popolazione mesi di novembre-dicembre 1935.

Mese di novembre 1935

	Capoluogo	Resto Provincia	Totale
Nati	156	1662	1818
Morti	80	749	829
Aumento. popolazione	76	913	989

Mese di dicembre 1935

	Capoluogo	Resto Provincia	Totale
Nati	161	1610	1771
Morti	83	890	973
Aumento popolazione	78	720	798

Elenco dei Podestà e dei Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia in ufficio al 1° Gennaio 1936 — Rettifica,

L'elenco riportato nel fascicolo 1° del corrente anno va rettificato al N. 4 nel seguente modo:

4. Alfano — *Villani Francesco.*

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

22. **Carte geografiche dell'Africa Orientale.** (C. 9 gennaio 1936 n. 4482 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia)

L'On. Ministero della Stampa e Propaganda ha dovuto constatare che in questi ultimi tempi sono state poste in vendita al pubblico in gran copia carte geografiche relative specialmente all'Africa Orientale, non sempre compilate con rigorosi criteri scientifici e perciò non esenti da gravi imperfezioni.

Trattasi per lo più di produzione abusiva di altre carte geografiche, fatta a cura di cartografi improvvisati in quest'ultimo periodo, a solo scopo di speculazione.

Sono infatti pervenute lagnanze e proteste per replicati plagi di carte geografiche, particolarmente dell'Africa Orientale, e per la malfatta riproduzione abusiva di carte già poste in commercio da qualche tempo.

A prescindere dalla necessità di difendere le tradizioni di perfezione e di onestà della cartografica italiana, che ha saputo emanciparsi dalla produzione straniera, interessa impedire il diffondersi di documenti cartografici italiani imperfetti e peni di inesattezze, i quali potrebbero anche politicamente essere di nocumento al nostro Paese.

Nel richiamare pertanto la particolare attenzione delle SS. LL. sull'argomento, si prega intensificare la vigilanza sulle dette pubblicazioni, tenendo presente che ogni carta geografica messa in commercio dovrà portare il nome del geografo redattore e del cartografo disegnatore, e dovrà essere inibita la diffusione di quelle carte non compilate con rigorosi criteri scientifici, che contengano perciò errori ed inesattezze o siano prive di una decorosa veste cartografica.

Si gradirà un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

Concorsi

Comune di Fisciano — Concorso a due posti di applicato — Stipendio lordo di ogni riduzione e trattenuta di legge L. 4000,00 — Quattro aumenti quadriennali del decimo. Scadenza ore 10 del 10 febbraio 1936. Documenti di rito e diploma scuola media inferiore. Assunzione entro 15 giorni dalla partecipazione di nomina. Età anni 18-30 salvo eccezioni legge. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria comunale.

Il Podestà Ansalone



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

23. Vinelli. Loro fabbricazione e consumo.
24. Decorazioni estere offerte in restituzione.
25. Anno 1935. Indagine sulla tossicomania da sostanze soggette alle disposizioni sugli stupefacenti.
26. Sospensione temporanea della pubblicazione e della divulgazione di dati statistici.
27. Rapporti sugli episodi epidemici di maggiore importanza e sui problemi igienico-sanitari.
28. Università Cattolica del S. Cuore. Questua pro giornata universitaria.
29. Restituzione di decorazioni belghe da parte di cittadini italiani.
30. Personale dei Segretari comunali. Ruolo provinciale.
31. Sussidi militari classe 1914.
32. Arruolamento nel Corpo Agenti P. S.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura n. 32 — Esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale. Anno 1936. Temi per le prove scritte; Commissione centrale per la revisione dei lavori scritti. — Elenco dei Podestà in ufficio al 1° gennaio 1936: rettifiche. — Nel personale della R. Prefettura — Appalti, aste ecc.

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

32. Arruolamento nel Corpo Agenti di P. S. (C. 31 gennaio 1936 n. 0978 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

A seguito del telegramma pari numero del 25 corr., comunico che per l'arruolamento nel Corpo degli Agenti di P. S., il Ministero dell' Interno dispone quanto segue:

1.) Possono essere accettate le domande di arruolamento di aspiranti già provenienti dall'Arma dei CC. RR., della R. Guardia di Finanza, o dalla M. V. S. N. in servizio effettivo, continuativo e permanente, a qualsiasi classe essi appartengano purchè nei limiti prescritti dal Regolamento (33 anni non compiuti) e che non siano comunque in servizio militare;

2.) Possono essere parimenti accettate le domande di aspiranti delle classi 1908-1909-1910 e 1912 provenienti dal R. Esercito, purchè non richiamati alle armi;

3.) Possono accogliersi le domande di aspiranti appartenenti a tutte le classi, semprechè nei limiti di età prescritti, che abbiano prestato servizio militare nella R. Marina o nella R. Aeronautica, purchè non richiamati alle armi o non precettati per richiamo quali specialisti.

4.) *Non debbono invece essere accolte* le domande di aspiranti delle classi 1911-1913-1914-1915-1916, che abbiano prestato servizio nel R. Esercito o che siano comunque precettati pel servizio di leva nel R. Esercito.

Per la istruttoria delle domande si confermano le disposizioni impartite con la circolare num. 04479, inserita nel Bollettino Amministrativo num. 16 del 10-6-1935, circolare che si prega tenere *particolarmente presente* ad evitare l'inoltro di domande non complete o non regolari nella documentazione.

La statura minima resta fissata in m. 1,68, avvertendo che sarà data la preferenza ai giovani più alti e fisicamente più idonei.

Dovendosi immediatamente effettuare un arruolamento di allievi, pregasi dare ampia comunicazione delle norme che precedono, ricordando ai candidati l'obbligo di trasmettere le domande, in bollo da lire 6, che, corredate dei prescritti documenti in carta, libera dovranno poi essere trasmesse alla R. Questura e non direttamente al Ministero.

Le domande, che dovranno essere istruite ed inoltrate di tutta urgenza, devono essere però rivolte alla Direzione Generale della P. S.

Saranno infine riprese in esame, su domanda in carta libera degli interessati, le domande degli aspiranti delle classi 1910 e 1912 finora non potute accogliere.

Il Questore — CIPRIANI

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

23. **Vinelli. Loro fabbricazione e consumo.** C. 18 gennaio 1936 n. 929 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

La Corporazione Viti-vinicola, nelle riunioni tenute dal 7 all' 11 settembre u. s., ha fatto voti affinché si attui una più rigorosa applicazione delle disposizioni di legge, che disciplinano la fabbricazione ed il commercio dei « Vinelli ».

A tal proposito si ricorda alle SS. LL. che, mentre la fabbricazione dei vinelli è ancora disciplinata dagli art. 49 e 51 del R. D. 1 luglio 1926 N. 1361, la vendita degli stessi, già regolata dall'art. 17 del R. D. L. 15 ottobre 1925, N. 2033, è ora contemplata dall'art. 12 del R. D. 2 settembre 1932, N. 1225.

Allo stato attuale della legislazione quindi i « vinelli », e cioè il prodotto ottenuto dalla fermentazione o dall'esaurimento con acqua delle vinacce di uva fresca, devono essere preparati e conservati seguendo i trattamenti e le manipolazioni consentiti dall'art. 49 del citato R. D. 1 luglio 1926 N. 1361, e non possono essere ad essi aggiunte le sostanze elencate nell'art. 51 dello stesso Regio Decreto.

La vendita dei vinelli, poi, regolata, come si è detto, dallo art. 12 del R. D. 2 settembre 1932, N. 1225, è vietata, a meno che si tratti:

- 1) di vinelli destinati alla distillazione, purchè addizionati con calce fino a reazione quasi neutra;
- 2) di vinelli custoditi nei locali delle distillerie, sempre che il detentore dichiarerà di sottoporli alla vigilanza degli agenti di finanza, per il controllo della effettiva destinazione alla distillazione;
- 3) dei vinelli destinati alla fabbricazione dell'aceto, purchè siano addizionati con almeno il 15 o/o di aceto di vino, in modo che la massa risulti nettamente acetosa.

Si tratta, come è facile constatare, di norme dirette a tutelare il consumatore, reprimendo frodi ed abusi che, ove un'assidua vigilanza non venga esercitata, possono facilmente commettersi.

Le SS. LL. vorranno pertanto richiamare in merito l'atten-

zione degli ufficiali sanitari e del personale addetto alla vigilanza igienica, e vorranno adoperarsi perchè le disposizioni di legge su citate siano ovunque rigorosamente osservate.

Il Prefetto — SOPRANO

24. **Decorazioni estere offerte in restituzione.** (C. 24 gennaio 1936 num. 200 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il Superiore Ministero ha disposto quanto segue circa le offerte di restituzione di onorificenze cavalleresche o di altre distinzioni di governi esteri.

« Le persone che hanno manifestato l'intendimento di restituire le anzidette onorificenze dovranno essere convocate, e sarà loro spiegato nella forma più opportuna, ed in ogni caso verbalmente, che la restituzione dell'onorificenza dovrebbe essere fatta, se tale sia ancora il loro intendimento, direttamente alla Cancelleria dell'Ordine Cavalleresco estero da cui promana.

Nel restituire agli interessati le insegne e il brevetto della onorificenza, prima fatta pervenire alle Prefetture, potrebbe esser fatto rilevare come tale iniziativa meriti particolare ponderazione, e che potrebbe anche essere dilazionata, lasciando però in definitiva liberi gli offerenti stessi di adottare al riguardo la decisione, che riterranno più opportuna ».

Si gradirà assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

25. **Anno 1935 — Indagine sulla tossicomania da sostanze soggette alle disposizioni sugli stupefacenti.** (C. 23 gennaio 1936 n. 1822 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Occorre al Ministero dell'Interno avere notizia delle denunce pervenute durante il 1935 all'autorità di pubblica sicurezza, agli effetti dell'art. 156 del T. U. delle leggi sanitarie, delle persone affette da intossicazione cronica prodotta da sostanze o da preparazioni soggette alle disposizioni sugli stupefacenti.

I dati da fornire per ciascun tossicomane, sono i seguenti:

- a) sesso, stato civile, età, professione e residenza;
- b) natura della psicosi tossica, (se da morfina, da diacetilmorfina, da cocaina, da canape indiana ecc.);
- c) recidività;
- d) luogo di cura, e periodo di degenza effettivo o presunto.

Sarà gradito ricevere tali dati con la possibile sollecitudine ed in ogni caso non oltre il 15 febbraio 1936 XIV.

Il Prefetto - - SOPRANO

26. **Sospensione temporanea della pubblicazione e della divulgazione di dati statistici.** (C. 17 gennaio 1936 n. 443² al Sig. Preside Amministrazione Prov. di Salerno e ai Sigg. Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

In relazione al R. D. L. 28 ottobre 1935 XIII n. 1844, contenente « norme per limitare la pubblicità di atti e documenti riflettenti la vita economica e finanziaria dello Stato » e in conformità alle disposizioni impartite dal Duce, l'Istituto Centrale di Statistica ha diramato norme, per le quali la pubblicazione e la diffusione dei dati statistici di carattere economico e finanziario sono temporaneamente vietate a partire dai dati relativi al mese di ottobre 1935 incluso.

La sospensione temporanea della pubblicazione e della divulgazione dei dati suddetti riguarda sia i dati pubblicati dalle Amministrazioni centrali dello Stato e degli Enti parastatali, che quelli pubblicati dagli Organi periferici dipendenti, tanto i dati statistici sopramenzionati relativi all'intero Regno, quanto quelli riguardanti le circoscrizioni comunali, provinciali, compartimentali, distrettuali ecc.

Le statistiche riferentisi a periodi precedenti il mese di settembre 1935 (incluso) possono continuare ad essere pubblicate, salvo che non si possa o debba provvedere, nel caso di pubblicazioni periodiche, alla loro sospensione.

Le pubblicazioni annuali concernenti l'anno 1935 dovranno limitarsi, per la parte economica e finanziaria, ad indicare i dati statistici relativi ai soli primi nove mesi del 1935.

Il divieto di pubblicazione e di divulgazione dei dati statistici in questione implica anche la sospensione della stampa delle tavole o relazioni contenenti tali dati, ciò che, in molti casi, equivale alla sospensione integrale della pubblicazione di Bollettini statistici, annuari statistici, ecc. e si estende altresì alle pubblicazioni non esclusivamente statistiche, come Bollettini, Notiziari, Riviste, Periodici in genere, articoli, ecc. di qualsiasi natura.

Nel richiamare l'attenzione delle SS. LL. sulle norme sopra riportate, si prega di curarne la rigorosa osservanza.

Il Prefetto - SOPRANO

27. **Rapporti sugli episodi epidemici di maggiore importanza e sui problemi igienico-sanitari.** (C. 20 gennaio 1936 n. 57787 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia),

Interessa conoscere e seguire l'andamento delle condizioni igienico-sanitarie dei singoli comuni, mediante un'accurata disamina dei fatti e degli episodi epidemici più notevoli, che man

mano si verificano; dei provvedimenti adottati nel campo della profilassi e della prevenzione delle comuni malattie infettive contagiose e di quelle a carattere sociale; del problemi igienico-sanitari e sociali più importanti riguardanti le singole zone.

Si pregano, pertanto, le SS. LL. di voler, con particolareggiati rapporti, illustrare gli episodi epidemici più importanti, che si verifichino nei rispettivi comuni, e tutto quanto in particolare possa interessare l'igiene e la sanità pubblica locale.

Il Prefetto — SOPRANO

28. Università Cattolica del S. Cuore — Questua Pro Giornata Universitaria. (C. 22 gennaio 1936 n. 188, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il Rettore dell'Università Cattolica del S. Cuore ha chiesto all'On. Ministero dell'Interno l'autorizzazione ad effettuare per la « Giornata Universitaria », che avrà luogo di domenica, tra il 15 marzo e il 5 aprile 1936 XIV, la consueta questua.

Il Ministero consente che sia concessa tale autorizzazione, con le modalità degli anni scorsi, agli Istituti cattolici ed alle case private di famiglie cattoliche, con divieto di effettuarla nelle strade ed in altri luoghi o ritrovi pulitici.

Il Prefetto — SOPRANO

29. Restituzione di decorazioni Belghe da parte di cittadini italiani. (C. 16 gennaio 1936 n. 4078 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il Ministero degli Affari Esteri ha segnalato l'opportunità, per particolari considerazioni di ordine superiore, che cessi ogni restituzione, da parte di cittadini italiani, di decorazioni belghe.

Si pregano pertanto le SS. LL. di svolgere opera di persuasione al fine di evitare iniziative del genere, specie da parte di Enti o di Organizzazioni, iniziative che ove si verifichino non debbono aver seguito.

Il Prefetto — SOPRANO

30. Sussidi militari classe 1914. (C. 22 gennaio 1936 n. 196 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna norma si comunica:

I militari alle armi nati nell'anno 1914, se assegnati a ferma di 3° grado, debbono essere considerati come trattenuti alle armi dal giorno successivo a quello della scadenza della ferma di mesi tre (Circ. Ministeriale N. 1029 in data 11 sett. 1935).

Sarà opportuno che i Comuni, prima di elargire il soccorso, si rivolgano al Corpo presso cui i militari prestano servizio, per conoscere da quale data debbono essere considerati come trattenuti.

Il Prefetto — SOPRANO

31 Personale dei Segretari Comunali

RUOLO PROVINCIALE

Nomine in seguito al concorso per i gradi VII e VIII - biennio 1935-36.

Per i 3 posti di grado VII (vacanti alla pubblicazione della graduatoria):

1. Casale dott. Umberto fu Michele — graduato 2° - nato li 5. 4. 901, nominato in esperimento dal 1° dicembre 1935 ed assegnato a Sicignano degli Alburni. Stipendio di diritto: 6630,40. Stipendio effettivo: 5.790,40. Servizio attivo: 1406,24.

2. Pavone dott. Bartolomeo fu Filippo — graduato 3° - nato li 26-5-907, nominato in esperimento dal 1° dicembre 1935 ed assegnato a Centola. Stipendio di diritto: 6630,40. Stipendio effettivo: 5.790,40. Servizio attivo: 1406,24.

3. Nicodemo dott. Paolo di Vincenzo — graduato 4° - nato il 6-8-902, già nominato in esperimento del grado 8° dal 5 dicembre 1935; nominato quindi, per rinunzia del 1°, in esperimento di grado 7° dal 1° gennaio 1936 ed assegnato ad Auletta. Stipendio di diritto: 6630,40. Stipendio effettivo: 5.790,40. Servizio attivo: 1406,24.

Per i posti di grado VIII.

1. Pizzuti dott. Angiolo di Angelo - graduato 8° - nato li 7-5-909, nominato in esperimento dal 1° dicembre 1935, ed assegnato a Magliano Vetere. Stipendio di diritto: 5.513,92. Stipendio effettivo: 4841,92. Servizio attivo: 1158,08.

2. Romano dott. Pasquale fu Achille Alfonso — graduato 9° — nato li 21-1-900, nominato in esperimento dal 1° dicembre 1935, ed assegnato a Celle Bulgheria. Stipendio di diritto 5513,92. Stipendio effettivo: 4841,92. Servizio attivo: 1158,08.

3. Del Pozzo dott. Giulio di Berardino — graduato 10°, nato li 1-11-907, nominato in esperimento dal 1° dicembre 1935, ed assegnato a Salento. Stipendio di diritto: 5513,92. Stipendio effettivo: 4841,92. Servizio attivo: 1.158,08.

4. Salati dott. Michele fu Ottavio — graduato 13° - nato li 7-5-907, nominato in esperimento dal 1° gennaio 1936 ed assegnato a Giungano. Stipendio di diritto: 5513,92. Stipendio effettivo: 4841,92. Servizio attivo: 1158,08.

Rinunzia a nomina.

Hanno rinunciato alla nomina i seguenti graduati:

Messana Giuseppe 4°), Scardino Mariano 6°), De Palma Luigi 7°), Razza Pasquale 11°). De Vito Rocco 12°), Capobianco Leonzio 14°), Silvagni Giovanni 15°).

Rinunzia al grado.

Farri Alessandro - g° 7° - E' accettata la rinunzia al grado 7° ed al relativo trattamento economico ed è inquadrato, dal 1° novembre 1935, al grado 8° con anzianità 11 giugno 1914, ed è iscritto a ruolo fra D'Angola Gaetano e Pica Nicola col seguente trattamento economico: Stipendio di diritto 7000; Stipendio effettivo 5790,40; Servizio attivo 1158,08; Caro viveri mensile 57,50; diritti accessori 619,52.

Rinunzia all'impiego.

Cerruti rag. Carlo - 8° Giungano - Accettate le dimissioni volontarie dal 1° dicembre 1935.

Promozioni.

a) al grado 5°

1) Ansanelli Matteo — decorrenza dal 1° gennaio 1936.

Stipendio di diritto 11,600; Stipendio effettivo 9391,36. Servizio attivo 2266,88; differenza diritti accessori 163,84; Caro viveri mensile 83,42.

2. Rocco rag. cav. Angelo - decorrenza dal 1° gennaio 1936.

Stipendio di diritto 10971,84; Stipendio effettivo 9391,36. Servizio attivo 2266,88; caroviveri mensile 62,95.

3) Iannuzzi dott. Cosimo — decorrenza dal 1° gennaio 1936.

Stipendio di diritto 10783,36; stipendio effettivo 9391,36. Servizio attivo 2266,88; caroviveri mensile 62,95.

b) al grado 6° — con decorrenza dal 1° gennaio 1936:

1. Alfano Antonio — Stipendio di diritto 9,500, stipendio effettivo 7,858,40, servizio attivo 1737,12, caro viveri mensile 42,45, diritti accessori 598,40, da riassorbire.

2. La Sala Luigi — Stipendio di diritto 8,998,40, stipendio effettivo 7,858,40, servizio attivo 1737,12.

3. Russo dott. Maurizio — Stipendio di diritto 8,998,40, stipendio effettivo 7,858,40, servizio attivo 1,737,12.

4. Vigorito Fraucesco — Stipendio di diritto 8,998,40, stipendio effettivo 7,858,40, servizio attivo 1,737,12, caroviveri mensile 62,95.

5. Landolfi Luigi — Stipendio di diritto 8,998,40, stipendio effettivo 7,858,40, servizio attivo 1737,12, caro viveri mensile 90,25.

Trasferimenti e destinazioni:

Iannitti Nicola, 8°, da Cuccaro Vetere a Pietracupa, dal g. 6, 8, 35.

Inglese Francesco, 7°, da Morigerati a Postiglione, dal 5, 10, 35.

Turco Biagio, 7°, da Postiglione a Serre, dal 5, 10, 35.

- Padula Aldo, 8°, da Futani a Felitto, dal 5, 10, 35.
Ciampa Raffaele, 8°, da Oricola a Cuccaro Vetere dal g.
3, 10, 35.
Amendola Vincenzo, 8°, da Atena Lucana a Trentinara
dal 1, 11, 35.
Polito Carlo, 7°, da Minori a Vibonati, dal 16, 11, 35.
Del Pizzo Silvio, 7°, da Sassano a Minori, dal 1°, 12, 35.
De Vita Nicola, 8°, da S. Rufo a Roscigno, dal 1, 12, 35.
D'Ippolito Ippolito, 6°, da Capaccio a Sassano, dal 1, 12, 35.
Inglese Francesco, 7°, da Sacco a Capaccio, dal 1, 12, 35.
Consoli Paolo, 8°, da Roscigno a Sacco, dal 1, 12, 35.
Marcelli Giuseppe, 7°, da Sicignano degli Alburni a Cetara
dal 1, 12, 35.
Belmonte Orazio, 7°, da Celle Bulgheria a S. Rufo, dal 6, 12, 35.
Ruggi d'Aragona Guido, 7°, da Auletta a Pisciotta, dal
1, 12, 36.
Landolfi Luigi, 6°, da Sessa Cilento a Sala Consilina dal
1, 1, 36.
Iannuzzi Cosimo, 5°, da Sala Consilina a Vallo della Lucania
dal 1, 1, 36.
Ananelli Matteo, 6°, da Vietri sul Mare a Nocera Superiore
dal 1, 1, 36.
Caputo Luigi, 6°, da Nocera Superiore a Roccapiemonte
dal 1, 1, 36.
Raeli Beniamino, 7°, da Padula a Sessa Cilento dal 1, 1, 36.
Zito Ludovico, 6°, da Val'lo della L. ad Agropoli, dal 1, 1, 36.
Ferri Arcangelo, 6°, da Agropoli a Vietri sul M. dal 1, 1, 36.
Falco Domenico, 7°, da Centola a Roccagloriosa dal 1, 1, 36.
Pavone Bartolomeo, 7°, da Roccagloriosa a Centola dal 1, 1, 36.
Vigorito Francesco, 7°, da Roccapiem. a Padula dal 10, 1 36.

Reintegrazione.

La Sala Luigi, 7°, Camerota, reintegrato subito nel grado con godimento degli assegni dal 18 febbraio 1935, D. R. 2, di cembre 1935 XIV.

Riconoscimento benemerenze fasciste.

Landolfi Luigi, 7°, Riconosciuti per benemerenze Fasciste; mesi 2, giorni 6. Rettificata l'anzianità al 1° gennaio 1935, anni 7, mesi 7, giorni 6.

Conferma.

Padula rag. Aldo, 8°, Felitto, è confermato in servizio per fine esperimento dal 15 agosto 1935 XIV,

Diritti accessori.

Calabria Comm. Michele, assegnate L. 929,28 dal 1, 1, 935.

Lombardi Camillo, assegnate L. 929,28 dal 1, 1, 935.

Aspettative.

Messano Basilio, 8°, Ottati, è prorogata l'aspettativa per motivi militari al 3 settembre 1936.

Rescigno Felice, 7°, Monte S. Giacomo. E' prorogata l'aspettativa per motivi militari al 1° aprile 1936.

Salati dott Michele, 8°, Giungano. E' concessa un'aspettativa per motivi militari dal 1° gennaio 1936 XIV.

Collocamento a riposo.

Altavilla Raffaele, 7°, Cetara. E' collocato a riposo di Ufficio con decorrenza dal 1° dicembre 1935 XIV.

Decesso.

Cecere rag. Domenico, 8°, Praiano. E' deceduto il 24, 12, 35.

(cont. Atti Ufficiali 2.^a pag. copertina)

Esami di abilitazione alle funzioni di Segretario Comunale. Anno 1936 XIV.

Temi per le prove scritte

I.

Prova unica: Condizioni per la validità e l'efficacia delle deliberazioni del Podestà.

II.

1^a Prova: Del bilancio di previsione nelle amministrazioni comunali. Sua natura e criteri fondamentali per la sua formazione. Mezzi per assicurarne il pareggio economico e finanziario.

2^a Prova: Per il mantenimento di una strada è stato costituito un consorzio tra l'amministrazione Provinciale X ed i Comuni A, B, C. La spesa per l'esercizio 1935 è stata liquidata nell'importo di L. 50.000.

La popolazione del Comune A è di 3000 abitanti

id. id. id. B id. 4000 id.

id. id. id. C id. 5000 id.

Il contingente di sovrimposta fondiaria di A è di L. 20.000

id. id. id. id. B id. 50.000

id. id. id. id. C id. 70.000

Il candidato compili il riparto della spesa tra i vari enti, a norma delle disposizioni in vigore.

III.

1^a Prova: L'ordinamento anagrafico. I movimenti della popolazione e le registrazioni relative. Obblighi dei cittadini e degli uffici.

Sanzioni.

2^a Prova: Un Comune deve provvedere alla costruzione di un acquedotto del costo di L. 500.000.

Stenda il candidato la deliberazione con la quale si approva il progetto, s'invocano i benefici di legge e si stabiliscano i mezzi per far fronte alla spesa.

Commissione centrale per la revisione dei lavori scritti

- 1) **Cav. di Gr. Cr. Dr. Aristide Carapelle** — Consigliere di Stato — Presidente.
- 2) **Gr. Uff. Prof. Dr. Giovanni Corso**, Docente di diritto amministrativo presso la R. Università di Roma, componente;
- 3) **Comm. Dott. Carlo Manno**, Vice Prefetto, Capo della Divisione Comuni presso il Ministero dell'Interno, componente;
- 4) **Comm. Rag. Luigi Calletti**, Ragioniere di 1^a Classe addetto al Ministero dell'Interno, componente;
- 5) **Comm. Rag. Dante Così**, Segretario Comunale, componente;

Il **Cav. Uff. Dott. Stefano Pes**, Consigliere addetto al Ministero dell'Interno, eserciterà le funzioni di Segretario.

Nel personale della R. Prefettura

Con recente disposizione il D.r Caio Mario Caronna, medico provinciale aggiunto di questa Prefettura, è stato trasferito alla Prefettura di Udine. In sua sostituzione è stato qui trasferito da Potenza al Cav. Uff. D.r Santaniello Gaetano, Medico Provinciale.

Al D.r Caronna, ottimo funzionario e gentiluomo, il nostro saluto, con auguri di prospera carriera; al D.r Santaniello, nuovo coadiutore del Capo dell'Ufficio Sanitario della Provincia Comm. Fiore, il nostro benvenuto.

Elenco dei Podestà e dei Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia in ufficio al 1° Gennaio 1936 — Rettifica,

L'elenco riportato nel fascicolo 1° del corrente anno va rettificato rispettivamente ai numeri 8 e 132 nel seguente modo:

8. Aquara — Lucio Russo.

132. Sicignano degli Alburni — De Sio Avv. Vincenzo.

Appalti, aste ecc.

Comune di Angri — *Appalto lavori di fognatura* — Giorno della gara 29 febbraio 1936 XIV, ore 11, nella sede municipale — Base d'asta lire 351419,47, ivi comprese lire 10000, quale compenso a corpo soggetto anch'esso a ribasso in sede di gara, la quale sarà tenuta a scheda segreta, art. 73 lettera c. reg.to 23 maggio 1934 N. 827 contabilità generale dello Stato. Deliberamento definitivo anche con un sol concorrente. Cauzione provvisoria lire 40 mila, deposito spese d'asta lire 15 mila; documenti da presentarsi alla segreteria comunale entro le ore 12 del 17 febbraio 1936 XIV con la ricevuta effettuati depositi predetti alla tesoreria comunale, certificato penale e dei carichi pendenti, certificato moralità, certificato idoneità dal quale risulti che il concorrente ha eseguito lavori del genere e per un importo non inferiore a quello cadente nell'appalto; che i lavori stessi siano stati già collaudati e che durante il corso di essi nessuna controversia sia sorta o sia in corso di definizione; certificato iscrizione sindacati datori di lavoro categoria industria non anteriore a sei mesi. Per le Società copia atto costitutivo, statuto e modifiche ad esso apportate, certificato che non trovansi in istato di fallimento, copia autentica verbale Consiglio Amministrazione da cui risulti la nomina delle persone designate per la rappresentanza, la direzione dei lavori e la presentazione delle offerte. Detti documenti, se del caso, debbono essere legalizzati. Pagamento dei lavori con fondi di apposito mutuo, già concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Angri, li 24 gennaio 1936 XIV.

Il Segretario Capo - Cav. Rag. G. Simonetti

Il Podestà - Cav. Uff. Leopoldo Perris



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

33. Consumo carneo: specie e categorie di animali macellati e destinati al consumo pubblico o privato nel 1935.
34. Elenchi braccianti agricoli ammessi alle assicurazioni coloniali. Costituzione di commissioni comunali.
35. Disciplina del commercio di vendita al pubblico. Revisione delle licenze.
36. Estensione agli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie nell'Africa Orientale delle disposizioni vigenti a favore degli Orfani dei caduti in guerra.
37. Raccolta dei rottami metallici.
38. Concessioni governative. R. D. L. 26 settembre 1935.
39. Soccorsi militari.
40. Vigilanza veterinaria sulle macellazioni dei suini per uso privato.
41. Premi di nuzialità a favore dei militari del C. R. E. M.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura dal N. 39 al N. 41 — Personale dei Segretari Comunali — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

39. **Soccorsi militari.** (C. 4 gennaio 1934 n. 345 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero della Marina ha disposto la concessione di licenze di 15, 20 e 60 giorni al personale dei Reali Equipaggi richiamato o trattenuto alle armi, per la sistemazione di particolari interessi economici, agricoli, commerciali, industriali e speciali situazioni di famiglia.

Si avverte che al personale, che usufruisce di tali licenze, e ai congiunti bisognosi di esso, dovrà essere fatto il trattamento di cui alla circ. telegrafica 3 dicembre 1935, N. 4263 Gab. relativa alle licenze trimestrali disposte dal Ministero della Guerra.

Pregansi le SS. LL. di provvedere in conformità, assicurando per lettera.

Il Prefetto — SOPRANO

40. **Vigilanza veterinaria sulle macellazioni suini per uso privato.** (C. 5 febbraio 1936 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Prego la S. V. di trasmettermi l'elenco delle somme riscosse dal veterinario comunale per la vigilanza sanitaria sulle macellazioni suini per uso privato durante la stagione di macellazione suini 1935-1936. In detto eleuco saranno contenute le seguenti indicazioni:

1. generalità del proprietario che chiese la visita;
2. ammontare della somma depositata per ciascuna visita;
3. riduzioni apportate su ciascun deposito, a norma della circolare Prefettizia N. 2440 del 21 gennaio 1935, inserita a pag. 38 del B. A. 1935;
4. data in cui fu praticata ciascuna visita;
5. esito della visita e firma del sanitario che la praticò.

Il Prefetto — SOPRANO

41 **Premi di nuzialità a favore dei militari del C. R. E. M.** (C. 25 gennaio 1936 n. 253 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna norma della SS. LL. si comunica che, ferme restando le disposizioni a suo tempo impartite, circa l'erogazione, da parte dei Comuni di appartenenza, del premio di nuzialità di lire 500 ai richiamati delle classi anteriori al 1913, i premi in parola potranno essere erogati a favore dei militari del C. R. E. M. di quest'ultima classe ed ai militari del C. R. E. M. raffermati di leva, nei soli casi nei quali il matrimonio sia stato celebrato dopo il 28° mese di di servizio o dopo compiuto il termine contratto.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

33. Consumo carneo: specie e categorie di animali macellati e destinati al consumo pubblico o privato durante l'anno 1935. (C. 24 gennaio 1936 num. 3080 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per mettere quest'ufficio in grado di stabilire con esattezza il fabbisogno del consumo carneo della popolazione della provincia e di fissare poi il limite approssimativo di disponibilità di animali da macello in rapporto ai dati emergenti dai censimenti bestiame, prego la S. V. di trasmettermi, debitamente riempito, apposito prospetto conforme al Mod. che si alliga (1).

Si ricorda che i dati sulle macellazioni dovranno essere desunti dal Registro, di cui codest'ufficio deve essere provvisto a senso dell'art. 17 del regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R. D. 20 dicembre 1928 N. 3298, nonchè da altri registri impiantati a cura del veterinario comunale; in mancanza di tali registri i dati stessi dovranno essere forniti dallo ufficio delle imposte di consumo.

L'eccezionale importanza del rilevamento statistico in oggetto non ha bisogno di particolare illustrazione; esso è richiesto dalle particolari ed eccezionali condizioni del periodo di tempo attuale e rappresenta la base della lotta per fronteggiare le mostruose sanzioni nei riguardi del consumo carneo.

Son sicuro pertanto dell'efficace cooperazione della S. V. ed attendo al più presto lo specchietto debitamente riempito.

Con l'occasione, per assicurare che per l'avvenire tutti i Comuni della Provincia dispongano di precisi elementi di valutazione nei riguardi del consumo carneo e della disponibilità di pelli grezze, prego la S. V. di dare disposizioni affinché a cura del veterinario comunale o, (in mancanza del veterinario) all'ufficiale sanitario sia impiantato e sia tenuto sempre aggiornato altro registro suppletivo a quello prescritto dall'art. 17 del regolamento 20 dicembre 1928 N. 3298, con le seguenti indicazioni:

a) provenienza, categoria, attitudine, peso vivo e peso morto di ciascun animale macellato;

b) peso medio di ciascuna pelle di animali bovini, pecorini o caprini.

Per quanto si riferisce alla provenienza degli animali occorre specificare nel registro se trattasi di produzione locale o se di importazione da altri comuni della Provincia o da altre Provincie.

Attendo con la risposta assicurazione dell'avvenuto impianto del Registro suppletivo.

Il Prefetto — SOPRANO

(1) vedi pagina seguente.

Comune di

Specchio dimostrativo del bestiame macellato nel

DESCRIZIONE delle specie e categorie degli animali macellati	Capi macellati N.	Provenienza degli animali macellati [1]	Peso medio per capo Kg.	Peso morto per capo Kg.
1	2	3	4	5
Vitelli				
Vitelle				
Vitelloni				
Manzi				
Manze				
Buoi				
Tori				
Vacche da latte				
Vacche da lavoro				
Vacche da carne				
Totale complessivo bovini				
Bufali e Bufale				
Annutoli				
Totale bufalini				
Agnelli				
Castrati				
Montoni				
Pecore				
Totale pecorini				
Capretti				
Maschi caprini (compresi i castr.)				
Capre				
Totale caprini				
Suini per uso pubblico				
Suini per uso privato				
Totale suini				

(1) Nella colonna N. 3 occorre specificare se trattasi di animali di produzione il Comune e la località di provenienza.

Annotazione: Nel Comune è stato inoltre consumato il seguente quantitativo di pollame:

Pollame: approssimativamente q.li.

Selvaggina: idem q.li.

Conigli: idem q.li.

Comune di li 1936 - XIV.

.....

Comune dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 1935

Totale peso morto degli animali macellati	Peso medio delle pelli di bovini, pecorini e caprini	Carni macellate fresche importate da altri Comuni Kg.	Carni macellate fresche esportate in altri Comuni Kg.	Numero degli animali bovini, pecorini, caprini e suini esistenti nel Comune Eventuali variazioni approssimative in confronto con i risultati dell'ultimo censimento bestiame
6	7	8	9	10

locale oppure di animali importati da altri Comuni, indicando in questo caso titativo di ;

34. **Elenchi braccianti agricoli ammessi alle assicurazioni sociali. Costituzione di Commissioni Comunali.** (C. 16 gennaio 1936, num. 598 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Con circ. n. 1859 Gab. del 18 ottobre 1934, anno XII, questa Prefettura, al fine di rendere più sollecita e soprattutto più accurata la compilazione degli elenchi dei lavoratori agricoli aventi diritto al beneficio dell'assicurazione sociale, di cui all'art. 12 del R. D. L. 6 febbraio 1933 n. 109, dettava precise norme che, se diligentemente seguite, avrebbero permesso da gran tempo il verificarsi delle condizioni necessarie per il godimento, da parte degli interessati, delle provvidenze istituite dallo Stato nel campo assicurativo.

Senza alcun dubbio la formazione degli elenchi in oggetto rappresentava, e rappresenta uno dei compiti più delicati in funzione della eccezionale importanza degli elenchi stessi: elementi base per un efficace funzionamento dell'istituzione.

Ciò stante, per non pregiudicare gli interessi dei lavoratori, era da evitarsi ogni ragione di ritardo, trascuratezza ed errore nello espletamento delle funzioni di cui sopra, ed a tal riguardo questa Prefettura invitava le SS. LL. a giovare della collaborazione dei Fiduciari delle due Unioni interessate, promuovendo apposite riunioni, onde disciplinare e coordinare la procedura da seguirsi nella compilazione, esame, approvazione e pubblicazione degli elenchi.

Senonchè, a distanza di ben 14 mesi dalla emanazione della circolare anzidetta, si deve constatare che sui 145 comuni della provincia solo 8 al 19 dicembre 1935 avevano fatto pervenire, regolarmente compilati, gli elenchi dei braccianti agricoli soggetti all'obbligo delle assicurazioni sociali.

Gli 8 comuni sono quelli di Campagna, Castelnuovo di Conza, Gioi Cilento, Olevano sul Tusciano, Pagani, Pertosa, Roscigno e Sacco.

Tutti gli altri o hanno presentato elenchi che all'esame si rilevarono imperfetti o addirittura si astennero dal farne rimessa.

Devesi, ancora una volta, far considerare che simile grave irregolarità verificatasi nello espletamento di una funzione, della quale le SS. LL. ben conoscono la delicata importanza, oltre che a tener sospesa una grande quantità di lavoro, nuoce in modo particolare ai lavoratori agricoli che, in mancanza degli elenchi, restano esclusi dai benefici delle provvidenze legislative.

Le SS. LL., pertanto, sono invitate a richiamare severamente l'attenzione degli Uffici responsabili sulla necessità di svolgere in proposito, per l'avvenire, con la massima precisione e diligenza l'opera richiesta per la pronta elaborazione o revisione degli elenchi di cui trattasi.

Al riguardo questa Prefettura detta le seguenti ulteriori disposizioni, che dovranno essere fedelmente eseguite:

1°) In ogni Comune è istituita una Commissione composta dal Podestà che la presiede e dai Fiduciari delle due Unioni: degli Agricoltori e dei Lavoratori dell'Agricoltura, per l'esame e l'approvazione degli elenchi comunali;

2°) Gli elenchi comunali dovranno essere firmati per approvazione dai tre componenti delle commissioni e, per le eventuali omissioni, gli interessati avranno facoltà di ricorso, entro 20 giorni dalla data della avvenuta pubblicazione, alla Commissione Provinciale, di cui all'art. 3 del R. D. 6 febbraio 1935 n. 169.

3°) Gli elenchi, regolarmente approvati, dovranno essere affissi all'albo pretorio dei rispettivi comuni, per la durata di 15 giorni e restituiti all'Unione provinciale con la dichiarazione dell'avvenuta pubblicazione.

La circolare prefettizia n. 1859 gab. del 18 ottobre 1934, che integralmente si conferma, e la collaborazione dei Fiduciari comunali, che recentemente han ricevuto nuove istruzioni dalle Unioni, porranno le SS. LL. in grado di adempiere con scrupolosa esattezza a quanto necessario per la pronta elaborazione degli elenchi richiesti.

Peraltro, al ricevere della presente, le SS. LL. si porranno, *senza indugio*, a contatto con i suddetti fiduciari, tenendo presente che dato il tempo già trascorso, la questione degli elenchi va trattata con la maggiore sollecitudine: ora specialmente che presso l'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura è in via di istituzione una Cassa mutua malattie per i braccianti agricoli e, quindi, maggiormente s'impone nell'interesse dei lavoratori la regolarizzazione degli elenchi stessi, i quali, come si è già detto, rappresentano il punto di partenza per il regolare funzionamento degli organismi, che la previdenza dello Stato Fascista intende porre a tutela della classe dei lavoratori agricoli.

Spiacente, quindi, della negligenza constatata, confido che non avrò ulteriormente bisogno d'intervenire presso i capi delle amministrazioni comunali per sollecitarne la operosa e fascista attività, ben conosciuta in altre circostanze, e resto in attesa di un sollecito cenno di assicurazione al riguardo.

Il Prefetto — SOPRANO

35. **Disciplina del commercio di vendita al pubblico. Revisione delle licenze.** (C. 25 gennaio 1936 n. 2475 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Allo scopo di porre le Organizzazioni sindacali competenti in condizioni di corrispondere alla richiesta di collaborazione fatta

dal Ministero delle Finanze per potere addivenire, con sicuri elementi, all'applicazione del R. D. Legge 26 settembre 1935, n. 1749, che prescrive il pagamento delle tasse di concessione governativa, e per facilitare, in pari tempo, l'aggiornamento da parte delle Organizzazioni stesse delle rilevazioni statistiche riflettenti i negozi di vendita al pubblico, si invitano le SS. LL. a dare subito inizio alla revisione delle licenze rilasciate a norma del R. D. Legge 16 dicembre 1926, n. 2174 (1).

Tale revisione dovrà essere compiuta con ogni possibile semplicità, non essendo necessario procedere a sostituzione di licenza, ma sufficiente una annotazione sulle vecchie licenze.

Nell'occasione si avverte che, dal momento che la legge 16 dicembre 1926, n. 2174, non prescrive alcun obbligo di procedere periodicamente alla rinnovazione delle licenze di vendita al pubblico, la validità di esse non si esaurisce con lo spirare dell'anno nel quale il documento è stato rilasciato.

Analogamente, poi, all'avviso manifestato dal Ministero delle Finanze, si fa presente che la revisione in parola, da disporsi dalle SS. LL. deve essere effettuata su semplice presentazione della licenza, non avendo i titolari obbligo alcuno di avanzare domanda per iscritto per ottenere la vidimazione della licenza stessa.

Parimenti, il Ministero predetto ha ritenuto esente da ogni tassa di bollo il visto apposto sulla licenza in questione.

Infine sarà opportuno che le SS. LL. si valgano per l'espletamento delle pratiche inerenti alla revisione delle licenze di cui sopra è cenno, anche della collaborazione delle locali Organizzazioni sindacali, le quali, per la loro specifica competenza, potranno essere di valido ausilio per il migliore esito del compito di pertinenza delle Autorità comunali.

Il Prefetto — SOPRANO

36. Estensione agli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni vigenti a favore degli orfani dei caduti in guerra. (C. 23 gennaio 1936 n. 15254 dell'O. N. Orfani di guerra. Comitato Prov. di Salerno).

Nella Gazz. Uff. in data 19 dicembre 1935 n. 295 è stato pubb. il R. Decreto Legge 2 dicembre 1935 n. 2111, con cui vengono estese agli orfani dei cittadini caduti per la difesa delle Colonie italiane dell'Africa Orientale tutte le disposizioni in vigore concernenti la protezione ed assistenza degli orfani dei caduti della guerra nazionale 1915-1918.

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 3.

Tale estensione il Governo Fascista ha promosso, interpretando il sentimento di gratitudine del Paese verso coloro che valorosamente difendono la Patria in terre d'oltremare.

Sulle provvidenze di cui all'art. 2 dell'anzidetto Decreto si richiama tutta l'attenzione delle SS. LL. affinchè le disposizioni relative abbiano pronta e completa applicazione, in piena conformità alle istruzioni diramate con le varie circolari di questo Comitato per una sempre più attiva e sollecita assistenza agli orfani di guerra.

Sarà anzitutto necessario conoscere quanti orfani potranno sin d'ora beneficiare delle nuove provvidenze ed all'uopo si preghino le SS. LL. disporre perchè i relativi accertamenti siano eseguiti con la massima sollecitudine ed esattezza.

Dell'esito di tali accertamenti dovrà essere informato urgentemente questo Comitato e dovranno poi essere qui trasmesse, non appena possibile, le schede familiari dei nuovi orfani per iscriverli nell'elenco provinciale.

Si rimane frattanto in attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Commissario Straordinario — Col. A. Amendola

37. **Raccolta di rottami metallici.** (C. 24 gennaio 1936 n. 238 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per ragioni statistiche, occorre conoscere i dati relativi alla raccolta di materiali metallici offerti nei vari comuni.

Si prega pertanto la S. V. di far conoscere il quantitativo di tali metalli offerti in codesto Comune distribuiti come appreso:

1° rame

2° rottami diversi (ferro, ghisa, ecc.)

3° argento.

Sarà gradito un sollecito cenno di riscontro.

Il Prefetto — SOPRANO

38. **Concessioni governative. R. D. L. 26 settembre 1935.** (C. 28 gennaio 1936 n. 3192 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno, in data 14 corr. n. 20173. 15. 45 mi ha trasmesso la seguente lettera:

« Il Ministero delle Finanze, in occasione della riscossione delle nuove tasse stabilite nella tabella B., annessa all'allegato F. del R. D. L. 26 settembre 1935 num. 1749, ha constatato che da parte dei Podestà spesso viene omesso il rilascio delle licenze prescritte:

a) dagli art. 221, 231 e 246 del T. U. delle leggi sanitarie

27 luglio 1934 num. 1265, riguardanti l'abitabilità di nuove case, urbane o rurali, l'apertura di alberghi, la circolazione, macinazione ed utilizzazione del granturco;

b) dagli art. 1, 22, 31, 36, 46 del R. D. 9 maggio 1929, num. 994, riguardanti l'apertura di vaccherie per la produzione del latte destinato al consumo diretto; l'apertura di rivendite di latte; la produzione ed il consumo di latte da potersi consumare « crudo »; la produzione del latte di capre; la produzione ed il commercio di crema, panna montata etc.;

c) dagli art. 23 e 50 del R. D. 20 dicembre 1928, n. 3298, riguardanti l'apertura di spacci per la vendita di carne fresca e l'apertura di laboratori per la produzione di carni insaccate. Ha pure riscontrato che alcuni Podestà sogliono rilasciare un' unica licenza per diverse attività, contrariamente a quanto è prescritto dalle suddette disposizioni di legge.

L'omissione del rilascio di tali licenze od il loro rilascio irregolare porta di conseguenza l'evasione delle tasse di concessione governativa.

Si richiama l'attenzione delle EE. LL. sulla necessità che siano evitati gli inconvenienti segnalati dal predetto Ministero, e si prega di impartire le opportune disposizioni ai Comuni dipendenti richiamando le sopraccitate disposizioni e avvertendo, in particolar modo, che per ogni attività occorre una speciale licenza,

Si fa presente che dovrà essere assegnato un termine quanto più breve possibile ed in ogni caso non oltre il 1° semestre corr. per la regolarizzazione delle concessioni ed autorizzazioni podestarili, poichè trascorso tale termine il Ministero delle Finanze disporrà che i propri agenti, qualora i singoli interessati non siano muniti della prescritta licenza, procedano all'accertamento della contravvenzione ».

In relazione a quanto sopra, prego la S. V. di provvedere alla regolarizzazione, agli effetti del R. D. L. 26 settembre 1935, entro il giorno 20 aprile p. v. di tutte le concessioni ed autorizzazioni podestarili, ricordando che per ogni attività occorre una speciale licenza.

Attendo un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

Personale dei Segretari Comunali

RUOLO PROVINCIALE

Aumenti periodici (variazioni)

Grado	COGNOME E NOME	Aumento	Stipendio di diritto	Stipendio effettivo	Decorrenza
6	Rispoli Alfredo	2.°	10,229,76	8,933,76	1 — 11 — 935
6	Lerro geom. Silvino	1.°	9,566,72	8,354,72	1 — 1 — 936
6	Volpe Michele	1.°	9,566,72	8,354,72	1 — 1 — 936
7	Inglese Francesco	2.°	7,767,04	6,783,04	15 — 11 — 935
7	Petraglia rag. Olimpio	2.°	7,767,04	6,783,04	15 — 11 — 935
7	Mazzotta rag. Giovanni	2.°	7,767,04	6,783,04	15 — 11 — 935
7	Scorzelli rag. Giovanni	2.°	7,767,04	6,783,04	15 — 11 — 935
7	Ruggi d'Aragona rag. Guido	2.°	7,767,04	6,783,04	25 — 11 — 935
7	Muccioli dott. Vittorio	1.°	7,198,72	6,286,72	10 — 9 — 935
7	Rescigno Felice	1.°	7,198,72	6,286,72	13 — 9 — 935
8	Russo rag. Manlio	3.°	6,251,52	5,459,52	1 — 12 — 935
8	Palladino dott. Luigi	3.°	6,251,52	5,459,52	1 — 12 — 635
8	Caruso Daniele	3.°	6,251,52	5,459,52	1 — 12 — 935
8	Filizzola rag. Luigi	2.°	5,900,—	5,128,04	15 — 11 — 935
8	D'Auria Raimondo	2.°	5,900,—	5,128,04	15 — 11 — 935
8	Consoli Paolo	2.°	5,900,—	5,128,04	15 — 11 — 935
8	Lebano Emilio	2.°	5,900,—	5,128,04	5 — 12 — 945
8	Lia rag. Giovanni	1.°	5,600,—	4,880,48	11 — 9 — 935
8	Ciampa Raffaele	1.°	5,600,—	4,880,48	16 — 10 — 935
8	Barone Giuseppe	1.°	5,600,—	4,880,48	1 — 1 — 936
8	Amendola rag. Vincenzo	1.°	5,600,—	4,880,48	1 — 1 — 936
8	Romanelli Domenico	1.°	5,600,—	4,880,48	1 — 1 — 936

Concorsi

Amministrazione Pubblica Sicurezza — Concorso 80 posti di alunno d'ordine — Con Decreto Ministeriale 8 Gennaio 1936, XIV, pubbl. nella Gazz. Uff. del successivo giorno 18, è stato bandito un concorso per 80 posti di alunno d'ordine di prova nella carriera di ordine di P. S.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione andrà a scadere il 18 marzo p. v.

Si avverte che nessun documento, compreso il certificato medico, anche se restituito per la legalizzazione, potrà essere accettato dopo il termine suddetto.

Per chiarimenti occorre rivolgersi alla Questura di Salerno, Divisione Gabinetto.

Salerno 3 febbraio 1936 - XIV.

Il Questore — CIPRIANI

Nocera Inferiore — Ospedale Psichiatrico V. E. II. Concorsi vari.

Sono aperti i concorsi, per titoli scientifici e pratici, ai posti di:

Vice Direttore, con lo stipendio iniziale di L. 16,000, aumentabili a L. 16,800 dopo quattro anni ed a L. 17,800 dopo otto anni, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 4,200, al lordo di ritenute.

Medico assistente ordinario, con lo stipendio di L. 11,600, aumentabili a L. 12,200 dopo quattro anni, a L. 12,900 dopo otto ed a L. 13,700 dopo dodici anni, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 2,800 al lordo di ritenute.

Il termine utile per la presentazione delle domande e documenti scade il 6 maggio c. a.

Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria dell'Amministrazione.

Nocera Inferiore, 6 febbraio 1936 - XIV.

Il Segretario Capo
Perrotti

Il Presidente
del Consiglio di Amministraz.
Cirri Rescigno



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

42. Impiegati Enti Locali. Cessione quinto stipendio.
43. Vaccinazioni antidifteriche.
44. Revisione della lista elettorale politica per 1936.
45. Soccorsi militari.
46. Obbligo della preventiva comunicazione al Ministero degli Affari Esteri nei casi di invio all'estero di persone con incarichi ufficiali o ufficiosi.
47. Invio delle denunce individuali di malattie infettive.
48. Servizio anagrafico. Tessere di riconoscimento per artisti teatrali.
49. Vigilanza igienica sulla produzione del latte di capra.
50. Disciplina di vendita della benzina e della miscela carburanti.
51. Vigilanza sanitaria sulle carni.
52. Migrazioni operai in A. O. Vaccinazioni antitifica e anticolerica con vaccino tetravalente.
53. Servizio dei soccorsi militari. Modelli 8 e 9.
54. Acque gassose. Uso delle bottiglie a pallottole.
55. Esercizio arti ausiliari. Tirocinanti presso odontotecnici.
56. Profilassi dell'afra epizootica. Istruzioni popolari.
57. Celebrazioni nella Campania.
58. Istruzioni sulle leggi sul collocamento.
59. Tassa di bollo. Istanze per pagamento spese di speditività.

COPERTINA

Continuaz. Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 55 a n. 59. — Appalti, aste ecc.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

55. **Esercizio arti ausiliarie. Tirocinanti presso odontotecnici.** (C. 17 febbraio 1936 n. 4764 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con circ. 5 aprile 1935 N. 11553, pubb. a pag. 170 del B. A. del detto anno, questa Prefettura, per disposizione del Ministero dell'Interno, ebbe a chiarire che gli odontotecnici autorizzati a norma di legge hanno facoltà di assumere apprendisti (tirocinanti), allo scopo di farsi coadiuvare nelle operazioni di costruzione degli apparecchi di protesi dentaria; ma che detti apprendisti non possono essere assunti dai medici chirurghi e dagli abilitati all'esercizio dell'odontoiatria, i quali debbono avvalersi unicamente dell'opera di odontotecnici autorizzati, muniti cioè della prescritta licenza che abilita all'esercizio dell'arte relativa.

Viene segnalato che la norma anzidetta non è osservata. in quanto apprendisti odontotecnici, sforniti di licenza, presterebbero la loro opera presso gabinetti dentistici di medici chirurghi e di odontoiatri autorizzati, i quali dal canto loro hanno interesse a servirsi degli apprendisti stessi, che retribuiscono con compensi inferiori a quelli percepiti per le loro prestazioni dagli odontotecnici abilitati.

Per rimuovere tale stato di cose, che è contrario alla legge, si richiama l'attenzione delle SS. LL. sul disposto dell'art. 8 del R. D. 31 maggio 1928 N. 1334, che approva il regolamento tuttora in vigore per l'esecuzione della legge sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

Detto art. stabilisce che « l'obbligo della notifica all'ufficio comunale dell'esercente l'arte ausiliaria incombe anche ai medici chirurghi ed agli abilitati all'esercizio della odontoiatria, in confronto degli odontotecnici che prestino abitualmente la propria opera nei loro gabinetti dentistici ».

Prego le SS. LL. di esigere che il citato disposto di legge sia esattamente osservato da parte dei medici chirurghi e degli odontoiatra abilitati, disponendo che gli ufficiali sanitari eseguano un controllo del personale, che presta la propria opera nei gabinetti dentistici degli anzidetti medici chirurghi od odontoiatri, con le mansioni di odontotecnico.

Resto in attesa del risultato del primo controllo da parte dell'Ufficiale sanitario, il quale per ogni gabinetto dentistico in legittimo esercizio deve segnare il nome delle persone che lavorano nel laboratorio nella qualità di odontotecnici e accertare se siano munite di autorizzazione.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

42. **Impiegati degli enti locali. Cessione del quinto degli stipendi.** (C. 11 febbraio 1936 n. 374 al Sig. Preside dell' Amm.ne Prov. di Salerno e ai Sigg. Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con circ. del Ministero dell'Interno in data 16 agosto 1931 N. 1470015148426, allo scopo di assicurare il regolare versamento, agli istituti di credito interessati, da parte dei tesoriери degli enti pubblici locali delle somme trattenute sulle competenze degli impiegati degli enti medesimi, per l'ammortamento delle sovvenzioni concesse contro la cessione del quinto dei rispettivi stipendi, venne disposto che il versamento stesso si effettuasse per mezzo dei conti correnti postali aperti ai singoli istituti.

La circ. stessa faceva riserva del rilascio, da parte di questi ultimi, e dello invio al tesoriere di regolari quietanze definitive da sostituire alla prova del versamento nei conti correnti, cui si attribuiva valore di provvisorio giustificativo contabile.

Ora questa forma di pagamento, ormai adottata su vastissima scala, è disciplinata in guisa tale da far ritenere superfluo il rilascio da parte degli enti creditori, di speciali quietanze. dovendosi ritenere a queste pienamente equipollenti le ricevute del versamento nel conto corrente postale.

Si pregano pertanto i capi delle Amministrazioni di impartire istruzioni, affinchè d'ora innanzi i versamenti di cui trattasi vengano effettuati senza richiesta (preventiva o successiva) delle quietanze sopraindicate.

Si gradirà un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

43. **Vaccinazioni antidifteriche.** (C. 27 gennaio 1936 n. 58404 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Richiamando le istruzioni date con le circ. 19 gennaio 1930 e 1° ottobre 1930 circa la necessità di una più intensa ed organica azione profilattica contro la difterite mediante l'impiego, il più largo possibile, della vaccinazione con anatosina, particolar-

mente nella popolazione infantile, l'On. Ministero dell'Interno desidera avere breve rapporto sullo sviluppo dato a questa pratica profilattica nel decorso anno.

In particolar modo devono fornirsi i seguenti elementi e dati:

1.° Numero dei bambini vaccinati in ciascun Comune con indicazione del metodo adoperato, se per iniezioni o per inalazioni od istillazioni, e del numero delle applicazioni eseguite;

2.° Se i vaccinati sono stati regolarmente registrati, e se gli uffici sanitari tengono al corrente i registri relativi;

3.° Se tra i vaccinati si ebbero successivamente casi di difterite e dopo quanto tempo dalla completata vaccinazione;

4.° Se la vaccinazione fu applicata nelle scuole, nelle colonie, e se in qualche caso essa fu resa obbligatoria per collettività infantili;

5.° In qual modo i Comuni hanno provveduto per diffondere ed agevolare dette vaccinazioni;

6.° Se in qualche collettività furono eseguite speciali indagini per accertare lo stato di recettività dei bambini, e quello di conseguita immunità dei vaccinati.

Frattanto si interessa le SS. LL. perchè gli ufficiali sanitari con la collaborazione dei medici e delle associazioni colturali di igiene e di assistenza pubblica, facciano intelligente, attiva e ben condotta opera di propaganda sia nelle scuole che nelle famiglie e nel pubblico, in modo che il trattamento acquisti, per la sua innocuità ed efficacia, sempre più la fiducia delle famiglie e penetri nella coscienza di tutti.

Il Prefetto — SOPRANO

44. **Revisione della lista elettorale politica del 1936.** (C. 8 febbraio 1936 n. 5369 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il 15 corr. mese scade il termine della pubblicazione degli elenchi relativi all'oggetto, i quali dovranno essere inviati alla Commissione elettorale prov. non oltre il 1° marzo p. v.

Raccomando le SS. LL. di vigilare a che gli elenchi siano inviati non oltre il termine stabilito, corredati, specie per le pro poste di cancellazioni, delle relate di eseguita notifica (art. 25 T. U. legge elettorale).

La lista elettorale permanente *dovrà essere inviata* a questa Prefettura debitamente aggiornata, entro il 20 maggio prossimo, dopo cioè che gli elenchi abbiano riportato la definitiva approvazione dalla Commissione Prov. (art. 30, punto quarto legge surriferita).

Raccomando l'esatto adempimento ed attendo assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

45. **Soccorsi militari.** (C. 7 febbraio 1936 n. 485 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Continuano a pervenire al Ministero della Guerra, in numero rilevante, domande o ricorsi di congiunti dei militari richiamati, trattenuti o volontari alle armi, intesi ad ottenere il soccorso giornaliero di cui alla legge 22 gennaio 1934 N. 115.

Ciò è causa, oltre che di lavoro gravoso ed inutile, anche di ritardo di esame delle istanze a danno degli stessi interessati.

Per ovviare a tali inconvenienti, si pregano le SS. VV. di provvedere perchè, nel modo che sarà ritenuto più efficace ed opportuno, sia reso di pubblica ragione che il servizio dei soccorsi giornalieri militari è passato al Ministero dell' Interno con esclusione di ogni competenza al riguardo dei ministeri militari.

Si resta in attesa di assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

46. **Obbligo della preventiva comunicazione al Ministero degli Affari Esteri nei casi di invio all'estero di persone con incarichi ufficiali o ufficiosi o fiduciari.** (C. 14 febbraio 1936 n. 209 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna conoscenza e norma, si trascrive la seguente circ. diramata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si prescrive l'obbligo della preventiva comunicazione al Ministero degli Affari Esteri nei casi di invio all'estero di persone con incarichi ufficiali o ufficiosi o fiduciari:

“ Si è dovuto rilevare che in occasione dell'invio all'estero di persone con incarichi ufficiali o ufficiosi o fiduciari, alcuni ministeri e pubbliche amministrazioni si astengono dal darne tempestiva conoscenza al Ministero degli Affari Esteri, ai fini del necessario coordinamento dell'azione all'estero. Tale fatto determina inconvenienti di varia natura, che è necessario eliminare.

Nel richiamare, ciò stante, la particolare attenzione dei Ministeri sulla necessità che siano presi contatti ed accordi con quello degli Affari Esteri, prima di procedere all'invio di persone all'estero per qualsiasi missione, si prega di impartire analoghe istruzioni agli uffici ed enti dipendenti nonchè, nella propria competenza, a quelle organizzazioni che, per i rapporti che hanno con consimili organizzazioni esistenti all'estero o per l'attività che svolgono, possono avere occasioni di inviare loro rappresentanti all'estero, per fare o ricambiare visite o per assolvere speciali incarichi.

Restano ferme naturalmente le disposizioni vigenti circa le partecipazioni delle delegazioni ufficiali italiane ai congressi internazionali all'estero. Nulla parimenti è innovato riguardo alle

organizzazioni, che sono tenute nei casi suaccennati a chiedere l'autorizzazione di questa Presidenza, la quale nei casi stessi provvede previo avviso del Ministero degli Affari Esteri ».

Si gradirà un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

47. **Invio delle denunce individuali di malattie infettive.** (C. 12 febbraio 1936 n. 4763 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Con circ. N. 5170 del 9 febbraio 1935, pubbl. a pag. 62 del B. A. del detto anno, furono impartite chiare disposizioni per l'invio tempestivo delle *schede di denuncia individuale* delle malattie infettive redatte sul modello N. 15, e con la *esatta* e precisa risposta a tutte le indicazioni sui quesiti proposti e contenuti nel modello. Ma s'è dovuto rilevare che pochissimi comuni hanno corrisposto con la dovuta sollecitudine e rigore.

Spesso le denunce vengono fatte con lettera alcune volte globalmente e non per ogni singolo individuo; quasi sempre i dati sono incompleti, sia perchè omessa l'età del malato, sia perchè non si risponde a tutti i quesiti indicati nel modello 15.

Tale inadempienza è stato oggetto di richiamo da parte del Ministero dell'Interno, il quale ha disposto che il servizio deve essere disciplinato con scrupolosa esattezza.

Allo scopo di ovviare agli inconvenienti rilevati, ed al fine di ottenere, per il corr. anno, l'invio di tutte le schede delle malattie infettive verificatesi nella Provincia, debitamente compilate in modo da poterne trarre i necessari elementi per la successiva elaborazione, si pregano le SS. LL. di voler richiamare l'attenzione degli ufficiali sanitari su quanto segue:

1.° E' anzitutto necessario che venga esercitata una maggiore opera di vigilanza e di controllo sulla denuncia delle malattie infettive, a' sensi degli art. 254 e 255 del T. U. delle Leggi sanitarie, in quanto che si è dovuto ancora una volta rilevare come non sempre venga data dai medici la dovuta cura nello adempiere sollecitamente a tale obbligo, che costituisce il cardine fondamentale dell'azione profilattica. E' pertanto necessario che tale servizio venga disciplinato con il dovuto rigore, e che le SS. LL. richiamino l'obbligo che spetta a tutti i sanitari e le sanzioni che la legge stabilisce per i trasgressori.

2.° La denuncia *individuale* di ogni caso di malattia infettiva deve essere redatta sul modello N. 15 e deve contenere tutte le indicazioni sui quesiti proposti e contenuti nel modello stesso. L'Ufficiale Sanitario deve perciò curare sotto la sua personale responsabilità che:

a) le denunce non vengano fatte globalmente, ma si riferiscono ad ogni singolo caso, in modo da aversi, per ognuno di essi, le indicazioni occorrenti;

b) sia contenuta l'esatta indicazione dell'età del malato, la quale deve essere sempre specificata in mesi quando il malato abbia meno di un anno;

c) sia bene specificato se il malato frequenta la scuola, se è operaio in cantiere od officio, se vive in collettività;

d) la diagnosi sia sempre bene specificata e si eviti di far uso di termini che possono ingenerare confusione;

e) che sia annotato il giorno d'inizio della malattia, ed indicato, fra le misure profilattiche, se il malato sia stato ospedalizzato o curato a domicilio.

Alla fine di ogni mese in foglio a parte, che dovrà essere redatto secondo lo schema di cui si allega copia, l'ufficiale sanitario dovrà pure trasmettere un elenco nominativo degli individui che sono deceduti a seguito di una delle malattie infettive denunciate, unitamente a quelle indicazioni contenute nel modello allegato.

Tali notizie, oltre a rappresentare un controllo alle denunce eseguite, sono di fondamentale importanza per calcolare i quozienti specifici di letalità per le singole malattie infettive, e pertanto devono essere esatte e complete, ed essere inviate con la possibile sollecitudine al termine di ogni mese.

Questa Prefettura non dubita che le SS. LL. vorranno dare il maggiore interessamento per l'osservanza delle disposizioni di che trattasi e che gli ufficiali sanitari esplicheranno la loro attività per assicurare il buon andamento di tale servizio, in modo da poter assicurare al Ministero una raccolta esatta e *completa* di quei dati sulle malattie infettive indispensabili ai fini della difesa sanitaria del Regno.

Della presente circolare le SS. LL. daranno integrale comunicazione ai rispettivi ufficiali sanitari.

Il Prefetto - SOPRANO

Allegato alla circolare N. 4763 del 12-2-1936-XIV.

COMUNE di

MESE di

Elenco nominativo dei morti per malattia infettiva

Cognome e Nome	Età	Malattia infettiva denunciata (iniziale)	Malattia che ha causato il decesso	Data di morte	Osserva- zioni

48. Servizio Anagrafico. Tessere di riconoscimento per artisti teatrali. (C. 6 febbraio 1936 n. 08536 ai Sigg. Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Si comunica per norma la seguente circ. N. 4411043471 dell'On. Ministero dell'Interno;

« Come è noto alle SS. LL., le vigenti disposizioni prescrivono che le tessere concesse dalle ferrovie agli artisti teatrali (Conc. IX^a), sono valide dopo che viene attestata su di esse l'identità dei titolari dall'Autorità di P. S., che può essere anche diversa da quella nel cui territorio è compresa la Stazione ferroviaria, che ebbe a rilasciare tale documento.

Si è dovuto, però, constatare che alcuni Uffici di Questura, in sede di servizio anagrafico, hanno incontrato difficoltà nello stabilire l'autenticità delle tessere in parola, anche per la mancanza sulle tessere delle indicazioni relative alla Stazione emittente.

Pertanto è stato, innanzi tutto, ritenuto opportuno prendere accordi al riguardo col Ministero delle Comunicazioni, il quale ha impartito le disposizioni del caso affinché, *da ora in poi*, sulle tessere citate venga apposto il timbro delle stazioni ferroviarie che le hanno rilasciate.

Conseguentemente si dispone che le Autorità di P. S. alle quali tali tessere vengano esibite per l'autenticazione dei titolari, (dopo aver provveduto subito, come si pratica in atto, ma con

diligenza, *ad accertarsi* dell'identità degli interessati ed annotare la relativa dichiarazione), informino del rilascio, comunicando gli estremi delle stesse, comprese le generalità ed il domicilio dei titolari le Autorità provinciali di P. S. nel cui territorio sono comprese le stazioni ferroviarie che rilasciano detti documenti.

Queste ultime autorità provinciali di P. S., a loro volta, ricevute le descritte notizie, nè prenderanno nota in *apposito registro*.

Ciò premesso, in occasione di accertamenti relativi al servizio anagrafico, gli uffici di questura interessati, per stabilire l'autenticità delle tessere di che trattasi, dovranno rivolgersi alle Autorità Provinciali di P. S. nel cui territorio è compresa la stazione ferroviaria che rilasciò tali documenti.

Dette Autorità, consultato il prescritto registro, provvederanno secondo le istruzioni impartite con la circolare N. 4411023471 del 13-8-1934 XII, e, cioè se le tessere risultano autentiche, si limiteranno a darne solo notizia agli uffici richiedenti, in caso contrario dirameranno circolare telegrafica nel Regno nei modi indicati in dette istruzioni.

Aggiungesi infine che tali adempimenti riflettono solo le tessere ferroviarie (Conc. IX) che verranno rilasciate da oggi in poi, mentre, per quelle concesse precedentemente, gli uffici interessati dovranno attenersi al sistema di indagini finora seguito.

Il Prefetto — SOPRANO

49. **Vigilanza igienica sulla produzione del latte di capra.** (C. 11 febbraio 1936 n. 4555 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia di Salerno).

Il Ministero dell'Interno, in data 20 gennaio u. s. N. 24303, mi ha trasmesso:

« Accertamenti diagnostici compiuti sulle capre, che forniscono latte per il consumo diretto in talune provincie del Mezzogiorno e delle Isole, hanno confermato quanto già presumevasi, e cioè una considerevole diffusione della brucellosi. I riflessi di tale stato di fatto si hanno nelle manifestazioni relativamente frequenti di febbre ondulante nell'uomo.

Si rende perciò necessario di intensificare l'azione sanitaria per combattere, specialmente nelle capre, che producono latte per il consumo diretto, la insidiosa infezione nello interesse della salute pubblica.

La possibilità di avvalersi, per rilevare la brucellosi nei caprini, di un mezzo di semplice e di pratica applicazione, quale la Brucellina Mirri, rende oggi relativamente facile l'azione sanitaria contro detta infezione.

Da interventi su numerosi gruppi di capre eseguiti in diverse

località si è potuto accertare che la brucellosi esiste diffusa in una misura oscillante fra il 5 e il 15 %.

Queste condizioni possono consentire di intraprendere una azione sanitaria che conduca alla eliminazione delle capre infette dalla produzione del latte per il consumo diretto ed alla costituzione, nel tempo, di nuclei indenni da brucellosi.

Evidentemente un'azione del genere non può essere immediatamente svolta in ogni luogo; ad un intervento generale potrà arriversi soltanto in seguito, e sulla base di una più larga pratica ed esperienza.

Fin da ora, però, converrà attuare il sistema almeno nei Comuni di maggiore importanza e dove possa farsi assegnamento su di un efficiente servizio veterinario. Il Ministero resta, perciò, in attesa di conoscere in quali Comuni di codesta provincia si verifichino attualmente le condizioni favorevoli per l'azione da svolgere nel senso suesposto.

Allo scopo di facilitare gli accertamenti diagnostici questo Ministero metterà a disposizione *gratuitamente*, per il primo intervento, la occorrente Brucellina.

Intanto, con lodevole intendimento, si tende dappertutto a proibire che le capre siano condotte nell'interno dei centri abitati per la mungitura del latte presso i consumatori.

Tale proibizione non può non trovare il massimo incoraggiamento agli effetti della pubblica igiene.

Con la eliminazione del vecchio sistema si affaccia, però, la necessità di sostituire altro, che dia al consumatore sufficiente garanzia nei riguardi della qualità e della genuinità del latte.

Per raggiungere tale finalità è stata attuata in taluni Comuni una particolare organizzazione, che si è dimostrata di non onerosa applicazione, mentre ha portato a risultati soddisfacenti.

L'organizzazione consiste nell'apprestare alla periferia dell'abitato e in punto riconosciuto idoneo, un adatto locale, nel quale, al momento stabilito, vengono concentrate per la mungitura tutte le capre adibite alla produzione del latte alimentare.

In tale locale ogni produttore provvede per suo conto alla mungitura dei propri animali ed alle successive operazioni, in modo che non si verifichi promiscuità di latte e non occorre, nell'organizzazione, personale speciale.

Il locale di cui trattasi deve essere di capacità tale da consentire che le operazioni di mungitura possono effettuarsi entro il tempo voluto; esso deve avere pareti fino ad almeno due metri di altezza, impermeabili e lavabili; anche il pavimento deve essere impermeabile e con pendenze raccordate in modo da far convergere l'acqua di lavatura del canale di scarico.

Un tale locale deve potere disporre di abbondante acqua per le varie pulizie dell'ambiente, nonchè per quanto occorra per i mungitori e per la lavatura delle mammelle degli animali da mungere.

Affiancati a questo locale devono esservene altri due, uno per la filtrazione e l'imbottigliamento del latte, ed uno per la disinfezione e la lavatura dei recipienti, filtri ed ogni altro materiale che abbia servito per le operazioni inerenti alla raccolta del latte.

Un piccolo locale in più sarà utilizzato dal veterinario preposto alla vigilanza sanitaria; in esso vi saranno le carte di ufficio, i registri per il latte prodotto da ogni singolo esercente e gli apparecchi utili per il controllo del latte alla produzione.

Con riferimento alle circ. prefettizie N. 29700 del 15 giugno 1934 (1), e N. 5791 del 6 febbraio 1935 (2), si comunica quanto sopra, informando che a suo tempo sarà data diretta comunicazione ai Comuni interessati del piano d'azione proposto da questo Ufficio per il raggiungimento delle finalità indicate nella circ. Ministeriale.

Il Prefetto — SOPRANO

50 Disciplina di vendita della benzina e delle miscele carburanti.
(C. 18 febbraio 1936 n. 1834 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

« Con circ. 51947 in data 18 novembre u. s. (3) fu richiamata l'attenzione delle SS. LL. sul decreto ministeriale 7 novembre 1935 (Gazz. Uff. n. 261 del 9 stesso mese) col quale, all'art. 2, si faceva divieto alle ditte commercianti in oli minerali di vendere benzina e miscele carburanti in imballaggi di qualsiasi genere.

Essendo ora venuti a mancare i motivi che richiesero l'adozione di siffatto divieto, con provvedimento in corso, di imminente pubblicazione sulla Gazz. Uff. del Regno, l'art. 2 del suscitato decreto ministeriale è stato abrogato.

Pertanto, ripristinandosi dalla data di pubblicazione del predetto decreto la facoltà di vendita dei carburanti in imballaggi, non è più necessaria la vigilanza richiesta con la precedente circolare sull'osservanza, da parte delle ditte interessate, dell'obbligo di vendere i carburanti unicamente a mezzo dei distributori automatici a contatore ».

Il Prefetto — SOPRANO

(1) v. B. A. anno 1934 pagina 232.

(2) » » 1935 » 48.

(3) » » 1935 cop. fascicolo 32.

51. **Vigilanza sanitaria delle carni** (C. 5 febbraio 1936, n. 7250 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Sono stati segnalati in alcuni Comuni inconvenienti derivanti da inosservanza delle disposizioni in vigore, che disciplinano i servizi di vigilanza sanitaria sulle macellazioni, e specialmente sulle macellazioni dei suini per uso privato.

Per evitare che tali inconvenienti possano ripetersi, si richiama l'attenzione sul regolamento approvato con R. D. 10 dicembre 1928 e specialmente sugli articoli 1, 6, 11, 13, 14, 16, 18, 40, 49, 52 e 55, ricordando che:

1.° La macellazione degli animali bovini, bufalini, suini, ovini e caprini, deve sempre eseguirsi in appositi locali riconosciuti idonei su conforme parere del veterinario comunale (art. 1);

2.° La ispezione delle carni da macello deve farsi dal veterinario Municipale (comunale o consorziale) nei Comuni che ne siano provvisti o dal veterinario dei Comuni vicini o da un veterinario libero esercente debitamente incaricato, o, quando ciò non sia possibile, dall'ufficiale sanitario (art. 6);

3.° Gli animali da macello debbono essere sottoposti alla visita sanitaria prima e dopo le macellazioni, entro i limiti di un orario diurno (art. 11);

4.° I privati, che abbiano ottenuto l'autorizzazione di macellare a domicilio, debbono darne avviso il giorno innanzi al veterinario comunale o a chi lo sostituisce; tale avviso deve essere immediato nei casi di macellazione d'urgenza (art. 13 e 14). Per quanto si riferisce alla misura dei compensi spettanti al veterinario ed alle modalità per la riscossione di essi, si richiama la circ. Pref. N. 2440 del 21 gennaio 1935 (1);

5.° Le carni ed i visceri ammessi a regolare consumo debbono essere sempre contrassegnati col bollo del Comune (art. 16);

6.° L'ammissione al consumo alimentare delle carni degli animali abbattuti o morti per malattie ecc. è subordinata all'osservanza di speciali disposizioni (art. 18);

7.° Le carni macellate fresche destinate ad essere introdotte in altri Comuni per la vendita, debbono essere macellate col bollo del Comune di origine e debbono essere scortate da certificato rilasciato su modulo speciale, le carni di bassa macellazione debbono essere scortate da copia del verbale di assegnazione alla bassa macelleria e debbono essere in pezzi non inferiori ad un quarto dell'animale (art. 40 e 49);

8.° Nessuno animale può essere macellato nei laboratori di carni insaccate e nessuna carne può esservi introdotta senza avere subito il controllo veterinario (art. 52);

(1) v. B. A. anno 1935 pagina 38.

9.º Gli insaccati destinati al commercio debbono essere muniti, appena preparati, di bolli metallici (art. 55);

Si ricorda inoltre che i bolli per le carni debbono essere sempre custoditi sotto la personale responsabilità del veterinario comunale o di chi lo sostituisce a norma di legge.

Prego la S. V. di dare rigorose disposizioni per l'esatta osservanza delle norme suindicate nel territorio comunale.

Il Prefetto — SOPRANO

52. **Migrazione operai in A. O. Vaccinazioni antitifida e anticolerica con vaccino tetravalente.** (C. 13 febbraio 1936 n. 283 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia e per comunicazione ai Sigg. Ufficiali Sanitari).

Il Ministero delle Colonie ha disposto che gli operai partenti per l'A. O. devono aver subito la vaccinazione antitifida ed anticolerica con vaccino tetravalente. Le vaccinazioni predette debbono essere eseguite dagli ufficiali sanitari dei comuni di origine, i quali sul ruolino o certificato sanitario debbono annotare la data delle iniezioni e le reazioni avutesi, informandone il Medico Provinciale. Qualora per la data della partenza non possa completarsi il trattamento, dovrà sempre eseguirsi nel comune, oltre la vaccinazione antivaaiolosa, la prima iniezione, salvo praticare la successiva al porto di partenza o durante il viaggio. Tutto ciò deve essere riportato sul ruolino. A cura di questa Prefettura sarà spedito il quantitativo di vaccino tetravalente in rapporto agli operai partenti, eventualmente segnalati dal Commissariato Migrazione interna.

Con l'occasione si fa presente che per l'esecuzione di dette operazioni nulla compete per indennità agli ufficiali sanitari, che hanno l'obbligo di eseguirle sempre gratuitamente.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

53. **Servizio dei soccorsi militari, modelli 8 e 9.** (C. 30 gennaio 1936 N. 323 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Questa Prefettura, che è tenuta a segnare sui ruoli mod. 5 le variazioni che si verificano sulle iscrizioni e che vengono dai Comuni qui comunicate con i mod. 8 e 9 alligati al regolamento 26 luglio 1935 N. 1658, ha rilevato che quasi tutti i Comuni hanno ommesso di indicare nei predetti modelli la data di decorrenza delle variazioni delle partite annullate, soppresse o sospese.

Ciò rende inefficace il riscontro contabile.

Si rende perciò necessario che i dipendenti Comuni, entro

il termine massimo di giorni 10, m' inviino un elenco indicativo di tutte le variazioni apportate dal 1° novembre ad oggi, anche se già comunicate con i mod. 8 e 9. Tale elenco dovrà indicare:

- a) il numero della partita soppressa o sospesa (mod. 8);
- b) il numero della partita annullata e quello assunto dalla nuova partita dopo le apportate variazioni (mod. 9);
- c) il nome del beneficiario e quello del delegato a riscuotere;
- d) la data della variazione (annullamento, sospensione, soppressione).

Di seguito i Comuni invieranno i modelli 8 e 9 riferibili alle variazioni avvenute nel mese, mensilmente e non oltre il 5 del mese successivo, accompagnati da un elenco come sopra.

Attendo assicurazione di adempimento.

Il Prefetto -- SOPRANO

54. **Acque gassose. Uso delle bottiglie a pallottole.** (C. 30 gennaio 1936 n. 2255 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con nota 10 settembre 1934 N. 38662, pubbl. a pag. 340 del B. A. del 1932, trascrissi la circ. 16 luglio N. 20900-10-10-520, con la quale il Ministero dell'Interno, in deroga a quanto sancisce l'art. 8 del R. D. 29 ottobre 1931, N. 1061, consentiva l'uso delle bottiglie a pallottola, per le acque gassose, sino a tutto il 27 gennaio corr. La proroga del termine ultimo per l'uso di dette bottiglie era stata concessa per agevolare l'industria del vetro che, durante il triennio preveduto dall'art. 24 del citato R. D., per la sopravvenuta crisi economica, che aveva particolarmente inciso su quel ramo dell'industria, non aveva avuto la possibilità di adeguare i propri impianti alla fabbricazione dei nuovi tipi di bottiglia prescritti dalla legge.

L'attuale stato di cose, a causa soprattutto delle sanzioni, mentre da un lato rende disagevole l'acquisto sui mercati esteri di parte della materia prima necessaria per la fabbricazione delle bottiglie, che dovrebbero sostituire quelle a pallottola, d'altro lato esige che siano utilizzati al massimo i manufatti prodotti con materia prima di esclusiva provenienza nazionale.

Pertanto il Ministero dell'Interno, d'accordo con quello delle Corporazioni, è venuto nella determinazione di concedere una nuova proroga di un anno per l'uso delle bottiglie a pallottola, le quali, quindi, potranno essere legittimamente usate fino a tutto il 27 gennaio 1937.

Prego la S. V. darne comunicazione agli ufficiali Sanitari e a quanti vi possano avere interesse.

Il Prefetto - SOPRANO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

56. **Profilassi dell'afra epizootica. Istruzioni popolari.** (C. 1° febbraio 1936 n. 2867 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per corrispondere ad analoghe richieste del Ministero dell'Interno, prego la S. V. di significarmi se le disposizioni impartite con la circ. Pref. N. 48415 all'8 novembre u. s. (1) siano state regolarmente eseguite e particolarmente, se il foglio a stampa delle « istruzioni popolari per la lotta contro l'afra epizootica » risulti affisso nell'interno dei ricoveri animali e nelle case coloniche.

Stante l'infiltrazione del contagio aftoso nel territorio nazionale, appare più che mai indispensabile che gli allevatori sappiano in qual modo debbono comportarsi per salvaguardare il proprio bestiame dalla epizoozia e per evitare che questa si diffonda.

Occorrendo costà altri esemplari delle suindicate istruzioni ministeriali, prego farne richiesta a questo ufficio.

Attendo comunicazione al riguardo.

Il Prefetto — SOPRANO

57. **Celebrazioni nella Campania.** (C. 10 febbraio 1936 n. 705 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Come le SS. LL. avranno appreso dalla stampa quotidiana, S. E. il Capo del Governo si è compiaciuto affidare alla Confederazione Fascista dei professionisti e artisti l'incarico di organizzare, dal 15 settembre al 15 ottobre p. v., le celebrazioni in onore degli uomini più illustri della Campania.

In omaggio alle superiori disposizioni, avverto che nessuna notizia o decisione relativa a future manifestazioni, che le SS. LL. abbiano eventualmente intenzione di promuovere, dev'essere pubblicata o presa, senza il preventivo consenso, da chiedere per il tramite della Prefettura a detta Confederazione, la quale ha la responsabilità di tutte le cerimonie che si svolgeranno nella Campania in occasione delle prossime celebrazioni.

Il Prefetto — SOPRANO

58. **Infrazioni alle leggi sul collocamento.** (C. 6 dicembre 1935 n. 3688 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Questa Prefettura ha dovuto notare che in vari comuni della provincia non sono con scrupolosità osservate le disposizioni di legge sul collocamento della mano d'opera, che impongono di assumere personale esclusivamente per il tramite degli speciali collocatori periferici.

Nel richiamare tali disposizioni, prego le competenti autorità di P. S. di voler personalmente vigilare perchè gli abusi di cui sopra non abbiano a verificarsi e, nei rapporti delle amministrazioni comunali, con i prestatori d'opera per i lavori eseguiti in economia, confido che i Sigg. Podestà vorranno curare l'esatto adempimento in quanto prescrivono le leggi in oggetto.

Gradirò assicuzioni,

Il Prefetto — SOPRANO

segu? B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

59. **Tassa di bollo. Istanza alle RR. Prefetture per emissione di ordinanze di pagamento per spese di spedalità.** (C. 14 febbraio 1936 num. 3449 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia con preghiera di comunicazioni ai Sigg. Presidenti degli Ospedali esistenti nella propria circoscrizione).

In relazione a quesito formulato da qualche Prefettura e inteso a chiarire se le domande degli enti ospedalieri alle RR. Prefetture, dirette ad ottenere l'emissione delle ordinanze di pagamento a carico dei comuni, siano esenti dalla tassa di bollo, il Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle tasse sugli affari, su richiesta di questo Ufficio, ha confermato l'esenzione dalla tassa di bollo delle domande stesse, in conformità del disposto dell'art. 37 del R. D. 30 dic. 1923, N. 2841.

Tanto si comunica per opportuna norma.

Il Prefetto — SOPRANO

Appalti, aste ecc.

Comune di Salento — *Vendita taglio bosco Laurito* — Nel giorno 1° aprile 1936, XIV, alle ore 10, sarà tenuto in questo Ufficio, davanti al sottoscritto Podestà, un pubblico incanto a candela vergine per l'appalto del taglio della macchia boscosa «Laurito» alle seguenti condizioni:

Il bosco ceduo, misto di Corbezzolo, Erica, Alaterno, Lentichio, Leccio e Castagno, viene messo in vendita sul prezzo base di lire 28420,00, in un sol lotto.

Il processo verbale di aggiudicazione definitiva terrà luogo di regolare contratto ed avrà la forza e gli effetti di un atto pubblico. Il capitolato d'oneri è visibile presso questo Ufficio da oggi a tutto il 31 marzo 1936.

I concorrenti dovranno depositare presso la Cassa Comunale una cauzione in lire 3000, pari al decimo dell'importo di aggiudicazione, più lire 2000 per spese di asta. La garanzia può darsi anche in titoli del debito pubblico.

Il prezzo di aggiudicazione sarà pagato un terzo all'atto della stipula del contratto, un terzo dopo tre mesi dalla consegna ed un terzo dopo altri tre mesi. In caso di ritardo, decorreranno gli interessi legali.

Le offerte d'aumento non debbono essere inferiori a lire 50. Sull'aggiudicazione provvisoria sarà accettata l'offerta del ventesimo, i cui fatali scadranno il giorno 16 aprile 1936, XIV, alle ore 10.

Dalla Casa del Comune il 12 febbraio 1936 XIV.

Il Podestà: dott. Guido Scarpa, de Masellis

Il Segretario comunale: dott. Giulio del Pozzo



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

60. VIII censimento generale della popolazione. Ripartizione del territorio del Comune in sezioni di censimento. (Circ. Istituto Centrale di Statistica 17 febbraio 1936 n. 1613 C.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

61. Imposte di consumo. Appalti. Determinazione del prezzo della Rendita 5%₁₀ (1935) per la costituzione di cauzioni.
62. Verballi di chiusura esercizio 1935.
63. Verifiche di cassa.
64. Rescissione delle locazioni intestate a militari capi di famiglia richiamati.
65. Pensioni per vecchiaia.
66. Vigilanza igienica sugli alberghi.
67. Concessioni governative. R. D. L. 26 settembre 1935.
68. Compensi ai veterinari comunali per servizi straordinari.
69. Ufficio interprovinciale dell'alimentazione.
70. Economia di materiali di medicazione.
71. Lotteria automobilistica di Tripoli. Manifesto di propaganda.
72. Domande di operai per assunzione nei lavori dell'A. O. *segue*

73. Disciplina commercio di vendita ambulante.
74. Vigilanza sanitaria sulle macellazioni. Orario di macellazione.
75. Eccessivo abuso tessere cinematografiche.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 72 a n. 75 = Movimento popolazione mesi di dicembre 1935 e gennaio 1936 nella Provincia di Salerno — Pubblicazioni.

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

72. **Domande di operai per assunzione nei lavori dell'A. O.** (C. 12 dicembre 1935 n. 4265 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per conoscenza e norma della S. V. trascrivo la seguente circ. N. 3033 V. 2, del 6 corr., inviata dall'On. Ministero dell'Interno:

« Come è noto alle EE. LL., le domande degli operai, che aspirano ad essere assunti per i lavori in corso nelle colonie dell'Africa Orientale, devono essere indirizzate agli Uffici provinciali di collocamento, i quali, a loro volta, le trasmettono al Commissariato per le Migrazioni e la Colonizzazione Interna, che provvede al reclutamento della mano d'opera per l'Africa Orientale.

« Malgrado che tale procedura sia stata da tempo portata a conoscenza del pubblico a mezzo della stampa, numerosissime domande di assunzione per l'A. O. continuano ad affluire direttamente al Ministero delle Colonie ed a questo Ministero.

Al fine di evitare perdita di tempo e di lavoro, si pregano le EE. LL. di comunicare le istruzioni predette alle gerarchie locali del Partito ed alle Sezioni della Federazione delle Cooperative, in modo che sia ben noto che le domande di assunzione in qualità di operaio per l'A. O., per avere regolare e sollecito corso, debbono essere dirette esclusivamente agli Uffici Provinciali di Collocamento ».

Il Prefetto — SOPRANO

73. **Disciplina del commercio di vendita.** (C. 28 febbraio 1936 n. 3746 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Si invitano le SS. LL. a disporre che sia spiegata, dagli agenti dipendenti, una intensa sorveglianza sull'attività dei venditori ambulanti e su quella dei cosiddetti « corrieri » quasi sempre abusiva ed incontrollata, anche ai fini igienici e sanitari.

Il Prefetto — SOPRANO

74. **Vigilanza sanitaria sulle macellazioni. Orario di macellazione.** (C. 22 febbraio 1936 n. 3925 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Agli effetti dell'art. 11 del regolamento sulla vigilanza sani-

Parte I.

a) Leggi e Decreti.

60. VIII Censimento generale della popolazione 21 aprile 1936. Ripartizione del territorio del comune in sezioni di censimento. (C. 17 febbraio 1936 n. 16113 C. numero di protocollo 6048 dell'Istituto Centrale di Statistica inviata direttamente ai Podestà e Commissari Prefettizi dei comuni del Regno). (1)

In riferimento a quanto contenuto nel comma 5 della Circ. n. 5214 C del 10 giugno 1935-XIII, si danno qui appresso le norme da seguire per la ripartizione del territorio delle frazioni in sezioni di censimento. Tale operazione dovrà essere effettuata sull'esemplare del piano topografico che sarà restituito da questo Istituto con il visto di approvazione, e, come è ovvio, dovrà essere condotta a termine almeno 20 giorni prima dell'assunzione degli Ufficiali di censimento e, pertanto, non più tardi del 15 marzo p. v.

La suddivisione delle frazioni di censimento in sezioni ha, soprattutto, lo scopo di delimitare il territorio di competenza di ciascun Ufficiale di censimento. Pertanto, il criterio fondamentale da seguire nell'effettuare tale operazione deve essere quello di determinare per ogni sezione un numero di famiglie tale che consenta all'Ufficiale di censimento di consegnare e ritirare i fogli nei limiti di tempo fissati dal regolamento in corso di emanazione e precisamente dall' 11 al 18 aprile per la consegna e dal 22 al 30 per il ritiro.

Tale determinazione dovrà essere fatta, naturalmente, tenendo conto del grado di coltura degli abitanti e dello stato delle comunicazioni del territorio della sezione.

1. Ogni sezione non dovrà comprendere, in nessun caso, un numero di famiglie superiori a 500, numero che costituisce un massimo riferibile a territori con case addensate e a piani multipli, e dotati di facili comunicazioni.

2. I confini delle sezioni dovranno seguire, ove sia possibile,

(1) Si raccomanda il preciso adempimento delle disposizioni come sopra impartite dall'Istituto Centrale di Statistica.

strade, corsi d'acqua, ecc. in modo che non possano esservi dubbi sull'appartenenza di un fabbricato ad una o ad altra sezione.

3. Quando un comune abbia delle isole o delle zone di territorio staccate dovrà costituire di esse una o più sezioni separate.

4. In ogni frazione di censimento, ove ne sia il caso, dovrà costituirsi una sezione a parte per la popolazione da censire a bordo delle navi o barche nei porti o nelle rade, nei laghi e nei fiumi.

5. *In una medesima sezione non dovranno essere comprese abitazioni che facciano parte di « centri abitati » diversi.*

6. Le sezioni dovranno essere contraddistinte da un numero d'ordine progressivo unico per l'intero Comune preceduto dalla lettera distintiva della frazione (es. A₁, A₂, B₃, B₄, C₅, C₆, ecc.)

Dovrà evitarsi in modo assoluto il ripetersi dello stesso numero seguito da lettere dall'alfabeto (es. Fraz. A, sez. 1a, 1b, 1c, ecc.).

7. *Le sezioni che contengono abitazioni appartenenti ad uno stesso « centro abitato » dovranno essere contrassegnate da numeri d'ordine consecutivi.*

8. Le zone di territorio oggetto di contestazione tra due o più Comuni, l'appartenenza delle quali è stata decisa ai soli effetti del censimento, dovranno costituire una o più sezioni separate.

9. Ove non osti all'applicazione di queste disposizioni, sarà consigliabile che nella ripartizione in sezioni venga tenuto conto della divisione della città in quartieri, sestieri, rioni ecc.

Questo Istituto, avendo rilevato, in occasione della ripartizione del territorio comunale in frazioni di censimento, che molti Comuni non si sono attenuti alle precise istruzioni ricevute, richiama l'attenzione della S. V. sulla necessità dell'assoluta osservanza delle istruzioni sopra indicate e resta in attesa di ricevere assicurazioni in riguardo.

Il Presidente - FRANCO SAVORGNAN

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

61. **Imposte di consumo. Appalti. Determinazione del prezzo della Rendita 5 % (1935) per le costituzioni di cauzioni.** (C. 24 febbraio 1936 n. 5391 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Taluni Comuni hanno chiesto di conoscere in qual modo si debbano valutare, in esecuzione dell'art. 308, del tuttora vigente regolamento generale daziario 25 febbraio 1924 n. 540, i titoli del nuovo prestito nazionale 5 % in corso di sottoscrizione, offerti dalle Ditte appaltatrici delle imposte di consumo, per la cauzione da prestare nell'interesse dei Comuni.

Al riguardo si porta a conoscenza la seguente circolare 18 ottobre 1935, n. 157678 diramata dalla Direzione Generale del Tesoro.

« Si comunica che i titoli del nuovo prestito « Rendita 5 %₁₀ 1935 » in corso di sottoscrizione, sino a quando non sia possibile calcolarne il prezzo medio di borsa semestrale, a mente dell'articolo 199 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, debbono essere valutati, agli effetti delle costituzioni di cauzioni, a lire 85,50 per ogni cento lire di capitale nominale, e cioè al prezzo di emissione (L. 95) dedotto il 10 %₁₀.

Si avverte altresì che, fino a quando non saranno emessi i titoli definitivi, possono essere accettati in cauzione, al corso di lire 85,50 per ogni cento lire nominali, i certificati provvisori al portatore rilasciati ai sottoscrittori del nuovo prestito, che abbiano eseguito il versamento dovuto in unica soluzione. Inoltre possono essere ammessi a costituire esclusivamente depositi provvisori anche i certificati all'ordine, che vengono rilasciati ai sottoscrittori con versamenti rateali.

Detti certificati all'ordine debbono accettarsi al nome dell'ordinatario o giratario per il valore che essi rappresentano all'atto della consegna, cioè per l'importo versato in sottoscrizione risultante dai certificati medesimi ».

Il Prefetto — SOPRANO

62. **Verbali di chiusura esercizio 1935.** (C. 18 febbraio 1936 n. 13471 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Col 31 gennaio u. s. è terminato il prolungamento dell'esercizio finanziario 1935 e pertanto devono le Amministrazioni Comunali procedere alla chiusura dell'esercizio stesso, trasmettendo qui il relativo verbale e non *oltre la fine di febbraio*.

Si raccomanda pertanto la massima diligenza nella compilazione di tale importante documento contabile, il quale dovrà contenere, in appositi elenchi, l'indicazione dettagliata dei residui attivi e passivi.

Agli effetti dell'art. 307 del T. U. 3 marzo 1934 N. 383, si ricorda che, contemporaneamente, deve adottarsi la deliberazione di assestamento del bilancio corrente, quando i risultati dell'esercizio chiuso siano tali da alterarne il pareggio.

Avverto infine che *non tollero inadempienze o ritardi* e che, nei confronti dei Comuni inadempienti o ritardatari, provvederò d'ufficio, salvo i provvedimenti disciplinari a carico del Segretario Comunale e del Ragioniere (ove esista).

Il Prefetto — SOPRANO

63. **Verifiche di cassa.** (C. 18 febbraio 1936 n. 13478 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con riferimento alla mia circ. 3 ottobre 1935 N. 13478 (1) mi attendo il verbale di verifica di cassa del 1° bimestre 1936.

Avverto che non pervenendo tale verbale per il 5 marzo p. v. provvederò con Commissario a carico di chi risulterà responsabile dell'inadempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

64. **Rescissione delle locazioni intestate a militari capi famiglia richiamati.** (C. 19 febbraio 1936 n. 4449 ai Podestà e Commissari Prefetti dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno comunica:

« Con circ. in data 5 settembre c. a. N. 25100.1.121.82407, furono da questo Ministero impartite istruzioni per l'estensione alle Provincie, ai Comuni e alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, delle norme diramate per i proprietari di fabbricati dalla Federazione Nazionale della Proprietà Edilizia, relativamente alla rescissione dei contratti di locazione di fabbricati intestati a militari capi famiglia e destinati in Colonia, senza indennità per i locatori.

Ora, per accordi intervenuti fra il Ministero della Marina e la suddetta Federazione Nazionale della Proprietà Edilizia, è stata concessa ai militari della R. Marina capi famiglia, richiamati e destinati ai servizi a terra, in sede diversa da quella di residenza abituale, la facoltà di rescindere, senza alcun risarcimento, i contratti di locazione.

E il citato Ministero ha fatto presente la opportunità che analoghe norme vengano adottate anche dagli Enti pubblici e tra questi le Provincie, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Ciò stante, questo Ministero ritiene di consentire che le norme sopra accennate siano estese anche ai contratti di affitto di fabbricati dei suddetti Enti, stipulati con militari della R. Marina capi famiglia richiamati e destinati in servizio, in una sede diversa da quella di residenza abituale, nella intesa che, per quanto riguarda le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, in considerazione della speciale natura di tali enti, restino fermi i temperamenti di cui alla circolare innanzi richiamata ».

Prego le SS. LL. di rendere di pubblica ragione quanto sopra e di favorire un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

(1) v. B. A. anno 1935 pag. 372.

65. **Pensioni per vecchiaia.** (C. 25 febbraio 1936 num. 1265, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per dare modo all'Ufficio di Patronato Nazionale per l'Assistenza Sociale di questo Capoluogo di iniziare le pratiche per il conseguimento delle pensioni di vecchiaia per gli operai industriali della Provincia, che hanno compiuto il limite di età, si invitano le SS. LL. di voler disporre che sia inviato al detto ufficio un elenco nominativo anagrafico dei lavoratori industriali che nel 1935 hanno compiuto il 65° anno di età; insieme alle generalità occorre l'indicazione del mestiere e l'indirizzo del lavoratore.

Siccome tali notizie servono a facilitare grandemente l'applicazione dell'Opera Assistenziale dell'Ente, sono certo che le SS. LL. vi adempiranno con sollecitudine ed esattezza.

Il Prefetto — SOPRANO

66. **Vigilanza igienica sugli alberghi.** (C. 16 febbraio 1936 n. 01525 al Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per opportuna conoscenza e norma, trascrivo integralmente, in relazione alla circ. inserita nel Bollettino Amministrativo N. 17 del 2 giugno 1935, la nota del Ministero dell'Interno del 29 gennaio corr. anno, relativa all'oggetto:

Con riferimento alla circ. dell'11 maggio 1935 XIII N. 20900. 28.6394, nei riguardi della vigilanza igienica sugli alberghi, e per corrispondere ad analoga richiesta del Ministero della Stampa e Propaganda, si interessa affinché i progetti per alberghi, le piante e le brevi relazioni illustranti i progetti stessi, sia per le nuove costruzioni, sia per le trasformazioni di locali ad uso di albergo, siano inviati a quel Ministero in duplice copia ».

Si prega pertanto di provvedere in conformità, facendo all'uopo tenere a questo Ufficio le relative piante o progetti in parola all'eventuale apertura di alberghi in cotesto Comune.

Il Prefetto — SOPRANO

67. **Concessioni governative. R. D. L. 26 settembre 1935.** (C. 26 febbraio 1936 n. 6198 al Sig. Preside Amministrazione Provinciale di Salerno e ai Sigg. Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Finanze ha segnalato che, in occasione della riscossione delle nuove tasse stabilite nella Tabella B annessa all'allegato F. del R. D. L. 26 settembre 1935, N. 1749, si è constatato che, da parte dei Comuni e delle Provincie, spesso viene omesso, per le concessioni previste dagli art. 2, 4, 5 e 6 del Testo Unico di norme per la tutela delle strade e per

la circolazione, approvato con R. D. 8 dicembre 1933, N. 1740, il rilascio delle corrispondenti formali licenze.

Ora, mentre l'omissione del rilascio di tali licenze porta di conseguenza l'evasione delle tasse, la esecuzione delle opere, considerate in quegli articoli, da parte di chi non sia in materiale possesso della formale licenza relativa, costituisce di per sè stessa una violazione alle disposizioni che prescrivono il rilascio della licenza stessa.

Il Ministero predetto ha disposto che gli agenti di finanza accertino se, a seguito dell'entrata in vigore del ricordato R. D. L. 26 settembre 1935 N. 1749, i singoli interessati siano muniti di regolare licenza ed abbiano pagato la relativa tassa di concessione governativa ed elevino in confronto degli eventuali trasgressori analoghe contravvenzioni.

Si richiama sulla cosa l'attenzione di codesta amministrazione perchè provveda a regolarizzare la situazione dei concessionari dei quali si tratta.

Si gradirà un sollecito cenno di assicurazione al riguardo.

Il Prefetto — SOPRANO

68. Compensi ai veterinari comunali per servizi straordinari. (C. 19 febbraio 1936 n. 7207 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Con riferimento alla Prefettizia N. 2440 del 21 gennaio 1935, inserita a pag. 38 del B. A. 1935, furono impartite disposizioni per la liquidazione dei compensi spettanti ai veterinari comunali per servizi straordinari a richiesta di privati.

Prego la S. V. di significarmi se alle disposizioni suindicate sia stato dato costà adempimento, segnalandomi eventuali inadempienze, che debbono essere subito rimosse.

Il Prefetto - SOPRANO

69. Ufficio interprovinciale della alimentazione, (C. 19 febbraio 1936 num. 554 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Con R. D. Legge 5 dicembre 1935, XIV, N. 2417, pubbl. nella Gazz. Uff. del 30 gennaio u. s., sono stati fissati i compiti degli ufficiali addetti agli uffici interprovinciali dell'alimentazione, a norma della legge 8 giugno 1925, N. 969 sulla organizzazione della Nazione per la Guerra.

All'art. 1, il citato R. D. Legge del 5 dicembre scorso, fra l'altro, detta disposizioni che conferiscono agli ufficiali incaricati del servizio dell'alimentazione « il diritto di richiedere ed ottenere le notizie necessarie all'ufficio » mentre commina pene per

coloro che si rifiutano di fornirle o le forniscono non conformi al vero.

Premesso che l'ufficio dell'alimentazione, con giurisdizione sulla Provincia, ha sede a Caserta, richiamo l'attenzione delle SS. LL. sulle citate disposizioni di legge per la scrupolosa osservanza.

Il Prefetto - SOPRANO

70. **Economia di materiali di medicazione.** (C 21 febbraio 1936 n. 6919 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno comunica quanto appresso:

« Il Senatore Prof. Devoto, Presidente degli Istituti Clinici di perfezionamento di Milano, ha di recente promosso una riunione di personalità competenti nel campo chirurgico ed ospitaliero col precipuo scopo di discutere i provvedimenti da adottare in merito all'uso dei materiali di medicazione e per esaminare le possibilità di ridurne l'impiego al minimo possibile, senza pregiudizio dei pazienti.

E' stato rilevato:

che il materiale di medicazione può essere sensibilmente ridotto nella chirurgia settica, ove è sufficiente una medicazione fatta con poca garza, con cerotto e con miscele adesive;

che durante l'atto operativo molta della garza oggi impiegata può essere sostituita da compresse orlate recuperabili colla lavatura e la sterilizzazione;

che potrebbero essere evitate le medicazioni definitive dei traumatizzati alle « guardie mediche » ovunque possa provvedersi subito al trasporto del paziente nel reparto specializzato, anche perchè quelle prime non tornano quasi mai di giovamento al malato;

che in molti casi le bende possono essere sostituite con fascie o tele lavabili;

che tutte le ferite, le quali si giovano del trattamento all'aria aperta, debbono essere curate in tal maniera;

che è opportuna l'abolizione del cotone sotto le bende gessate.

Nel campo ostetrico ginecologico è stato suggerito l'uso di detersioni liquide in luogo del cotone imbevuto di disinfettanti ed, in certi casi, la sostituzione di cuscinetti di tessuto di spugna al cotone.

Si è anche rilevata la possibilità di installare impianti di recupero del materiale di medicazione e la eventuale sostituzione del cotone con altri materiali, come il carbone di paglia. E' stato preconizzato l'accordo fra le amministrazioni Ospitaliere per le

richieste collettive al Governo del materiale occorrente (cotone), nonchè l'uso di strumentario e di apparecchi di fabbricazione italiana e di mezzi di deterzione (acqua ossigenata), che non portino alla deteriorazione della biancheria ».

Prego le SS. LL. di voler portare quanto sopra a conoscenza delle Amministrazioni Ospitaliere, invitandole a studiare, in stretta collaborazione coi sanitari, tutte le misure possibili di far realizzare una economia di materiale, sempre senza danno degli infermi.

Si gradirà assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

71. Lotteria automobilistica di Tripoli. Manifesti di propaganda.
(C. 26 febbraio 1936 N. 5928 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Finanze, al quale, per l'art. 2 del R. D. L. 19 settembre 1935-XIII N. 1736, è affidata, nell'interesse delle Opere Assistenziali della Libia e dell'incremento turistico di quella colonia, la gestione della lotteria automobilistica di Tripoli, fa presente che i relativi avvisi di propaganda, portanti la menzione « Ministero delle Finanze - Servizi del Lotto », debbono ritenersi esentati dal pagamento dei diritti comunali d'affissione per effetto della disposizione dell'art. 12 del regolamento approvato con R. D. 14 giugno 1928, N. 1399, che stabilisce tale esenzione per tutti i manifesti pubblicati dalle pubbliche Autorità nell'esercizio delle attribuzioni ad esse deferite dalle leggi.

Il Ministero dell'Interno convenendo nell'avviso di quello delle Finanze ha disposto in conformità.

Tanto si comunica alle SS. LL. per opportuna norma.

Il Prefetto — SOPRANO

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

taria delle carni, approvato con R. D. 20 dicembre 1928 n. 3298, prego la S. V. di trasmettermi copia dell'orario di macellazione in codesto Comune.

Si ricorda che, giusta le tassative disposizioni contenute nell'articolo suindicato, spetta alla S. V. di stabilire detto orario, in modo da assicurare la continuità del servizio nei macelli pubblici e nei macelli privati.

Il Prefetto - SOPRANO

75. **Eccessivo abuso tessere cinematografiche.** (C. 14 febbraio 1936 n. 61523 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico, per l'osservanza, e con preghiera di renderne edotti gli esercenti cinematografici delle rispettive giurisdizioni, la seguente circ. 5 corr. N. 413 - N. 3 dell'Oa. Ministero della Stampa e la Propaganda:

« Questo Ministero ha avuto più volte occasione di rilevare la gravità degli abusi che si verificano nella distribuzione o nell'uso delle tessere di libero ingresso nelle sale cinematografiche.

Tali abusi, oltre a recare notevoli danni all'esercizio dei cinematografi, sono di grave pregiudizio anche per la produzione filmistica nazionale, in quanto incidono sui proventi dello sfruttamento delle pellicole. E' inoltre da tener presente che, in relazione alle precedenti provvidenze, lo Stato è spesso direttamente interessato ai risultati economici di detto sfruttamento, e ciò indipendentemente dalla notevole riduzione che, per effetto degli abusi stessi, si verifica nel gettito dei diritti erariali.

Ciò stante, presi gli ordini da S. E. il Capo del Governo, il quale intende che ogni abuso del genere abbia a cessare, ed al fine, quindi, di addivenire ad una rigorosa disciplina delle entrate di favore nelle sale cinematografiche, questo Ministero dispone che, a partire dal corrente anno 1936 - XIV°, gli esercenti cinema possano rilasciare soltanto tessere di libero ingresso valevoli per una sola persona e munite delle fotografie del titolare.

Tale disposizione dovrà essere osservata per tutte le tessere, chiunque ne sia l'intestatario.

L'uso delle tessere da parte di persone diverse dai titolari dovrà essere tassativamente inibito.

Per assicurare l'esatta osservanza delle presenti disposizioni, sono state impartite opportune istruzioni alla Federazione Nazionale Fascista degli Industriali dello Spettacolo, acciocchè fornisca agli esercenti cinema un tipo unico di tessera di libero ingresso.

Da tali norme sono naturalmente escluse le *tessere di servizio* rilasciate dai competenti Uffici a termini delle vigenti disposizioni di legge.

Il Prefetto — SOPRANO

R. Prefettura di Salerno

Movimento popolazione mesi di dicembre 1935-gennaio 1936 nella Prov. di Salerno.

Mese di Dicembre 1935

	Capoluogo	Resto Provincia	Totale
Nati	161	1610	1771
Morti	83	890	973
Aumento popolazione	78	720	798

Mese di Gennaio 1936

	Capoluogo	Resto Provincia	Totale
Nati	159	1981	2140
Morti	71	780	851
Aumento popolazione	88	1201	1289

Publicazioni

E. Remogna - Lo stato giuridico dei Sanitari Comunali — Como - Tip. Ed. C. Nani 1935 - Lire 16.

L'interessante pubblicazione fa parte della Biblioteca pratica « Raccolta Ostinelli » col N.º 128. L'autore in questo lavoro, tenendo conto delle disposizioni del nuovo T. U. delle leggi sanitarie del 1934, del regolamento sui concorsi del personale sanitario del 1935, integrato dal decreto ministeriale 15 aprile 1935 e del T. U. delle leggi Com. e Prov. del 3 marzo 1934 n.º 383, compie una chiara ed esauriente disamina di tutta l'importante materia, giovandosi della copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato, che si è formata e consolidata sui punti più controversi.

Il libro in sostanza è un preciso commento delle discipline giuridiche, che regolano il trattamento dei sanitari comunali ed è di valida consultazione per le autorità locali amministrative e per tutto il personale preposto ai servizi di vigilanza igienica, di assistenza medico-chirurgica e di assistenza e vigilanza veterinaria.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

76. Uffici e personale delle imposte di consumo. Orario continuativo. Sabato fascista
77. Stampati forniti dai Laboratori degli Stabilimenti Militari di pena.
78. Venditori ambulanti. Applicazione R. D. Legge 26 settembre 1935 sulle tasse di concessione governativa.
79. Domanda di ingaggio per l'Africa Orientale.
80. Persone sfuggite al censimento del 21 aprile 1931.
81. Retribuzione agli Ufficiali di censimento.
82. Premi demografici.
83. Toponomastica.
84. Libretto di circolazione delle pellicole cinematografiche.
85. Ispettori prov. di censimento, Indennità.
86. Caduti in guerra.
87. Legione Americana. Pagamento polizze agli ex combattenti dell'esercito americano.
88. Maiali macellati per uso particolare. Tassa di scambio.
89. Casa Balilla. Consorzio.

segue

90. Reale Società geografica italiana.
 91. Alloggio per gli insegnanti elementari.
 92. Abolizione del ribasso di miglioria.
 93. Riscossione: corso medio dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato nel 2.^o semestre 1935 da accettarsi in cauzione per il 1.^o semestre 1936.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 92 a n. 93 — Appalti, aste ecc.

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

92. **Abolizione del ribasso di miglioria.** (C. 8 febbraio 1936 n. 8881 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico a V. S., per opportuna norma, la circolare 29 febbraio 1936 n. 2885 del Ministro dei LL. PP.:

« Richiamandomi all'articolo 89, lettera b), punto 3.^o del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, dispongo che, d'ora in avanti, nel procedimento a licitazione privata, sia fatta una offerta unica ed eliminata pertanto quella di miglioramento.

« Sarà inoltre opportuno richiamare nelle lettere di invito l'attenzione delle Imprese sulla facoltà che loro compete di rimettere le offerte anche per lettera raccomandata ».

Il Prefetto — SOPRANO

93. **Riscossione — Corso medio dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato nel 2.^o semestre 1935 da accettarsi in cauzione per il 1.^o semestre 1936.** (C. Ministero Finanze 17 febbraio 1936 N. 1939 ai Prefetti del Regno).

Si comunica che i titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, che sono stati o che saranno dati dagli agenti della Riscossione in cauzione nel 1.^o semestre 1936, dovranno essere computati, giusta l'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 17 ottobre 1926, n. 1401, al corso medio del semestre anteriore (1.^o luglio 31 dicembre 1935) qui appresso indicato.

Tale corso risulta ridotto del decimo prescritto.

TITOLI DI STATO

	Lire
a) Consolidati;	
1. Rendita 3,50 ^o / ₁₀₀ (netto) 1906.	62,86
2. Rendita 3,50 ^o / ₁₀₀ (netto) 1902	60,66
3. Rendita 3 ^o / ₁₀₀ (lordo)	45,12
b) Redimibili:	
4. Prestito della Conversione 3,50 ^o / ₁₀₀	60,52
5. » Nazionale 1915 - 4,50 ^o / ₁₀₀	80,91
6. » » 1916 - 5 ^o / ₁₀₀	82,11
c) Buoni:	
7. Novennali - 1940 - 5 ^o / ₁₀₀	86,92
8. » - 1941 - 5 ^o / ₁₀₀	86,74
9. » - 1943 - 4 ^o / ₁₀₀ (15[12]).	76,61
10. » - 1943 - 4 ^o / ₁₀₀ (15[12])	77,24

Omissis

pel Ministro G. BUONCRISTIANO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

76. **Uffici e personale delle imposte di consumo. Orario continuativo. Sabato Fascista.** (C. 4 marzo 1936 n. 6698 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per la esecuzione, si comunica la seguente circolare del Ministero delle Finanze:

« L'Onorevole Presidenza del Consiglio dei Ministri, convenendo nel parere espresso da questo Ministero e da quello dello Interno, ha dichiarato che nulla osta a che gli Uffici delle imposte di consumo siano esclusi dall'obbligo dell'orario continuato, perchè, date le speciali esigenze del servizio, l'applicazione dell'orario stesso costringerebbe le Amministrazioni comunali o gli appaltatori a stabilire turni di lavoro con aumento di personale e senza alcun vantaggio di economia del riscaldamento e della luce.

Per quanto riguarda l'applicazione del R. D. 20 giugno 1935 N. 1010, che istituisce il « Sabato Fascista », questo Ministero richiama le norme contenute nella circolare N. 255 del 21 gennaio u. s. emanata dal Ministero delle Corporazioni d'accordo con S. E. il Segretario del P. N. F. ».

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza degli appaltatori delle imposte di consumo.

Il Prefetto — SOPRANO

77. **Stampati.** (C. 4 marzo 1936 n. 138 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

La Direzione dei Lavoratori degli Stabilimenti Militari di pena di Gaeta fa presente che pervengono continuamente richieste di stampati da parte dei Comuni, come tessere per esonerazioni, ruoli matricolari, liste di leva ed altro, che debbono essere invece richiesti ai Distretti militari.

Nel portare quanto sopra a conoscenza delle SS. LL. si fa presente che gli stampati, che eventualmente potranno essere forniti dai predetti stabilimenti, sono i seguenti: Modello 147 = Tessera di dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione

(Modello A cartoncino color verde; Modello 147 — tessera di ritardo alla presentazione alle armi per mobilitazione; (Modello B, cartoncino color marrone chiaro); Modello 148 elenco delle proposte a dispensa o ritardo dai richiami alle armi per mobilitazione (Modello C mezzi fogli).

Il Prefetto - SOPRANO

78. Venditori ambulanti — Applicazione del R. D. Legge 26 settembre 1935 N. 1749 sulle tasse di concessione governativa. (C. 29 febbraio 1936 N. 1652 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

A risoluzione di analoghi quesiti proposti circa l'applicazione di alcune voci della tabella B, annessa all'allegato F al R. D. legge 26 settembre 1935 N. 1749, il Ministero delle Finanze ha ritenuto, fra l'altro, con circ. 20 dicembre 1935, N. 154684, che:

a) le licenze per l'esercizio del commercio ambulante sono soggette soltanto alle tasse di concessione governativa, di cui al N. 40 della citata tabella B, annessa all'alleg. F sopra indicato.

Le tasse di cui al N. 5 della stessa tabella sono applicabili esclusivamente agli esercenti di *mestieri girovaghi*, quali: riparatori di ombrelli, di terraglie e porcellane, di sedie, saltibanchi, lustrascarpe, fotografi ambulanti e simili.

Di conseguenza sui certificati rilasciati dall'Autorità di P. S. per l'esercizio del commercio ambulante la tassa suddetta di cui al N. 5 della tabella non è dovuta.

b) sempre nei riguardi della tassa di concessione governativa per l'esercizio del *commercio ambulante*, di cui al N. 40 della tabella B. suddetta, dovuta per le licenze rilasciate dai Podestà, richiamando tale numero della tabella l'art. 2 della legge 5 febbraio 1934, N. 827, deve ammettersi che le licenze rilasciate agli agricoltori ed agli artigiani, che vendono al minuto direttamente i loro prodotti al domicilio del compratore o sui mercati, per i quali l'art. 9 della stessa legge sopra citata stabilisce particolari facilitazioni, non sono soggette a tassa di concessione di cui trattasi.

Tanto si comunica per norma.

Il Prefetto — SOPRANO

79. Domande di ingaggio per l'Africa Orientale. (C. 4 marzo 1936 Num. 631 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Poichè continuano a pervenire al Ministero delle Colonie numerose domande di operai, che chiedono di essere assunti per la destinazione in A. O., si pregano le SS. LL. di voler prov-

vedere perchè, a cura dei Comuni, sia reso di pubblica ragione, mediante appositi avvisi, che le domande in parola, al fine di evitare confusione e perdita di tempo, devono essere indirizzate esclusivamente all'Ufficio di Collocamento presso il Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa.

Il Prefetto — SOPRANO

80. **Persone sfuggite al Censimento del 21 Aprile 1931 IX.** (C. 9 febbraio 1936 n. 8364 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Da una speciale indagine eseguita dallo Istituto Centrale di Statistica è risultato che nel VII Censimento generale della popolazione (21 aprile 1931) in parecchi Comuni è *sicuramente* sfuggito alla rivelazione un numero non trascurabile di persone che, sebbene presenti nel Comune alla data del Censimento, non furono censite.

L'inconveniente suddetto non trova giustificazione possibile, poichè esso non si sarebbe certamente verificato se gli Uffici comunali fossero stati più diligenti nella revisione e nel controllo dell'opera degli Ufficiali di censimento.

L'Istituto Centrale di Statistica intende che nel prossimo VIII Censimento non abbia a ripetersi l'inconveniente sopra lamentato. E' perciò indispensabile che tanto la rilevazione quanto i successivi lavori di revisione e di controllo siano affidati solamente a persone che offrano garanzie di diligenza e di capacità, e che conoscano a fondo, in ogni loro parte, le istruzioni emanate dallo Istituto.

Richiamo sulle anzidette manchevolezze l'attenzione delle SS. LL. interessandoli vivamente a tenere nel debito conto le precedenti raccomandazioni, sia nella scelta degli Ufficiali di censimento, sia nella costituzione degli Uffici comunali di censimento.

Il Prefetto — SOPRANO

81. **Retribuzione agli ufficiali di censimento.** (C. 8 marzo 1936 Num. 9353 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Avverto, per opportuna norma delle SS. LL. che la retribuzione agli ufficiali di censimento dovrà essere determinata o con assegnazione giornaliera oppure con compenso al termine dei lavori. Non è permessa la retribuzione a cottimo.

Prego assicurare ricevuta della presente.

Il Prefetto — SOPRANO

82. **Premi demografici.** (C. 29 febbraio 1936 n. 216 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

S. E. il Capo del Governo, ad ulteriore integrazione delle provvidenze già adottate per favorire l'incremento demografico, ha disposto che siano concessi speciali premi di natalità per ciascun parto gemino e trigemino. L'erogazione di tali premi sarà fatta da questa Prefettura su segnalazione delle SS. LL. e previa l'istruttoria di rito.

Le SS. LL. pertanto sono pregate di far conoscere, di volta in volta, con la maggiore sollecitudine, gli eventuali parti plurigemini verificatisi nei rispettivi comuni, corredando la segnalazione di tutte le notizie che, a giudizio delle SS. LL. medesime, potranno servire per una giusta valutazione della opportunità o meno della erogazione dei premi in oggetto da parte di questa Prefettura-

Gradirò assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

83. **Toponomastica.** (C. 6 marzo 1936 n. 8970 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Comunico alle SS. LL. che per disposizioni Ministeriali è vietato di portare qualsiasi modificazione alla toponomastica dei Comuni prima dell'avvenuto compimento dell'ottavo censimento generale della popolazione del Regno.

Il Prefetto — SOPRANO

84. **Libretto di circolazione delle pellicole cinematografiche.** (C. 1° marzo 1936 n. 01486 ai Podestà e Commissari Prefett. dei Comuni della Provincia).

Malgrado le disposizioni impartite con precedente circolare sulla vigilanza delle pellicole cinematografiche, continuano a pervenire all'On. Ministero della Stampa e Propaganda, da parte della Federazione Nazionale Fascista degli Industriali dello Spettacolo, segnalazioni secondo le quali, nei centri di minore importanza, vengono tuttora programmate pellicole sfornite del relativo libretto di circolazione o pellicole provviste di libretti, sui quali però l'autorità locale di P. S. non ha provveduto ad apporre la prescritta vidimazione.

Allo scopo pertanto di ovviare alle infrazioni lamentate, si richiama nuovamente l'attenzione particolare delle SS. LL. affinché venissero rigidamente applicate le disposizioni già impartite, esercitando nel contempo una assidua vigilanza sulla rigida osservanza delle stesse.

Il Prefetto — SOPRANO

85. **Ispettori provinciali di censimento — Indennità.** (C. 10 marzo 1936 n. 9789 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

A norma dell'art. 23 del regolamento per l'esecuzione dello VIII della popolazione del Regno, devono essere compiute sistematiche e ripetute ispezioni presso tutti i comuni della Provincia, sia nel periodo precedente, sia in quello che segue il censimento.

La spesa di tali ispezioni ricade sui comuni e però, dovendo costituirsi presso questa Prefettura il fondo occorrente, è necessario che cotesto comune provveda, non oltre il 20 corr. mese, a inviare con vaglia cartolina diretta a questa Prefettura la quota come segue:

Quota da inviare dai Comuni

con popolazione fino a 2000 abitanti	L. 80,00
id. da 2001 a 5000	» 100,00
id. da 5001 a 10000	» 120,00
id. da 10001 a 20000	» 140,00
id. da 20001 a 30000	» 160,00
id. da 30001 a 50000	» 180,00
id. superiore a 50000	» 200,00

Il Prefetto - SOPRANO

86. **Caduti in guerra.** (C. 9 marzo 1936 n. 751 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

All'Associazione Nazionale delle famiglie dei caduti in guerra, è stato affidato il compito di rintracciare i superstiti dei Caduti combattendo in A. O. di questa Provincia e portare loro ausilio morale e, per quei che fossero bisognosi, anche materiale specialmente nel periodo che intercorre tra la morte del loro caduto e l'assegnazione della pensione di guerra.

Per facilitare il compito di questo Comitato provinciale delle famiglie dei caduti e perchè non si verificchino omissioni spiacevoli, prego le SS. LL. di:

1) Comunicare all'Associazione Nazionale Famiglie caduti in guerra, Via Lungomare Trieste, Casa del Combattente, Salerno, con urgenza, i nominativi dei militari già caduti in Aftica Orientale e successivamente, appena le notizie verranno a loro conoscenza, quelli dei militari che eventualmente dovessero cadere.

2) Comunicare nello stesso tempo i nominativi dei congiunti più stretti (vedova, orfani, madre, padre, fratelli, sorelle).

3) Indicare ancora le condizioni finanziarie dei detti congiunti segnalando quelli che hanno bisogno di aiuti.

4) Rivolgersi per le pratiche di pensione ed il sollecito conseguimento di esse alla detta Associazione che presterà la propria opera a titolo assolutamente gratuito.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

87. Legione Americana. Pagamento polizze agli ex combattenti dell'esercito americano. (C. 10 marzo 1936 n. 753 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il dipartimento per l'Italia della « Legione Americana » con sede in Roma — Palazzo Viminale — ha segnalato quanto segue:

« Con l'approvazione della legge per il pagamento delle polizze (Adjusted Service Certificate) avvenuta nell'ultima sessione del Congresso Americano, tutti gli ex combattenti dell'Esercito americano, che prestarono servizio durante la Grande Guerra, in possesso di detta polizza, possono far domanda per il pagamento della medesima, sia nel totale importo, sia per la rimanenza per coloro che a suo tempo ne domandarono l'anticipo del 50 %₁₀. A questi ultimi verranno rimborsati gli interessi pagati sull'anticipo.

Da parte della nostra Associazione verrà subito diramata apposita circolare agli 800 iscritti; ma si ha motivo di ritenere che numerosi altri ex combattenti, rimpatriati subito dopo il congedamento e residenti in piccoli centri, siano privi della detta polizza ed ignorino perfino l'esistenza della Associazione.

Trattandosi di una importantissima questione finanziaria, e precisamente di polizze che variano dai 100 ai 1600 dollari, ci rivolgiamo a codesta On. Presidenza affinché pel tramite delle RR. Prefetture questo comunicato raggiunga le più remote frazioni.

I moduli per la domanda del pagamento delle polizze saranno in nostro possesso fra breve; pertanto, è necessario che i non iscritti si mettano al più presto in contatto col nostro Ufficio per avere notizia al momento opportuno di tutte le disposizioni inerenti al pagamento di dette polizze, previo ritiro delle medesime da parte di chi ne sia ancora in possesso ».

Si porta quanto sopra a conoscenza delle SS. LL. affinché ne venga data opportuna e sollecita notizia agli ex combattenti interessati.

Si gradirà un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto - SOPRANO

88. Maiali macellati per uso particolare. Tassa di scambio. (Nota 6 marzo 1936 n. 7644 al Sig. Podestà di Salerno e per comunicazione ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

In relazione al quesito posto con la nota sovradistinta, il Ministro delle Finanze dichiara che, conformemente al parere espresso al riguardo dalla competente Direzione Generale delle Tasse sugli Affari, la tassa di scambio in misura ridotta stabilita per la macellazione dei suini destinati ad uso familiare trova applicazione nei confronti di chiunque proceda alla macellazione di suini e destini le relative carni ad uso esclusivo della propria famiglia, mentre quando il privato o l'allevatore, venda in tutto o in parte il suino macellato per uso proprio, è dovuta la tassa nella misura normale, perchè, in tale ipotesi, viene a mancare la condizione cui è subordinata la facilitazione in parola.

Il Prefetto — SOPRANO

89. **Reale Società Geografica Italiana.** (C. 29 febbraio 1936 n. 621 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia, al Sig. Preside dell'Amministrazione Provinciale e al Sig. Direttore dell'Ufficio dell'Economia Corporativa Salerno).

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato quanto segue:

« È stata richiamata l'attenzione sulla opportunità di una più larga diffusione della conoscenza dell'azione e delle finalità della Reale Società Geografica Italiana presso le Amministrazioni e gli Enti pubblici, allo scopo di persuaderli ed incitarli a portare il loro volenteroso concorso all'incremento della importante istituzione.

È ben nota l'opera assiduamente svolta dalla predetta Società, la quale vanta nobilissime tradizioni di italianità ed ha legato il suo nome a tante benemerenze nel campo della cultura e dell'azione, dando il più vigoroso impulso allo studio delle discipline geografiche e contribuendo efficacemente alla formazione della « coscienza geografica » del nostro Paese.

In vista di ciò, la Presidenza della Società fa voti perchè anche le Amministrazioni e gli Enti pubblici vogliano dare ad essa una tangibile manifestazione di solidarietà e di incoraggiamento, inscrivendosi come soci, e ciò anche nella considerazione che tutte le Amministrazioni e gli Enti anzidetti, di qualsiasi genere sia la loro attività, potrebbero sempre utilmente giovare dell'opera della Società, mentre la spesa annua di lire 31, importo della quota sociale, non rappresenterebbe un sensibile aggravio per i loro bilanci ».

Si segnala quanto sopra alle SS. LL. con preghiera di volere svolgere quell'azione che riterranno del caso, nel senso desiderato dalla predetta Società.

Il Prefetto — SOPRANO

90. **Casa Balilla. Consorzio.** (C. 4 marzo 1936 n. 498 al signor Preside Ammin. Prov. di Salerno ed ai Sigg. Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Prego affrettare l'invio della deliberazione di adesione al Consorzio per la costruzione della Casa del Balilla in questo Capoluogo, richiesta con circolare del 23 agosto 1935 n. 498.

Il Prefetto — SOPRANO

91. **Alloggio per gli insegnanti elementari.** (C. 7 marzo 1936 n. 8901 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per l'esecuzione, comunico la seguente circolare in data 14 febbraio 1936 n. 37048 del Ministero dell'Interno:

« Il Ministero dell'Educazione Nazionale ha testè segnalato il disagio nel quale vengono a trovarsi, all'inizio di ciascun anno scolastico, i vincitori dei concorsi magistrali: giovani maestri, destinati per lo più in frazioni lontane dai centri abitati e prive di qualsiasi alloggio appena decente. Per le maestre nubili, si aggiunge al disagio il grave pericolo morale, al quale sono esposte quando (ciò che spesso avviene) in difetto anche di una sola stanza libera, esse debbono adattarsi ad una coabitazione.

Ora, come è noto alle LL. EE., le norme vigenti prescrivono, nel caso di costruzioni di edifici scolastici in sedi di campagna, dove non esistono più di due scuole con proprio insegnante, che ai maestri sia fornita l'abitazione gratuita; ma, se non si tratta di nuovi edifici, nessuna disposizione fa obbligo ai Podestà di provvedere.

Poichè non è, per ovvie considerazioni, ammissibile che il funzionamento di una scuola possa essere pregiudicato da inconvenienti del genere, è necessario, nell'interesse del prestigio e del decoro del personale insegnante, che, nel caso sopraindicato, senza voler esigere la cessione gratuita degli alloggi, i Podestà debbano procurare e fornire ai maestri abitazioni adatte, dietro un giusto canone di affitto, e dare ai locali una sufficiente proprietà, secondo i dettami della pulizia e dell'igiene.

Si pregano le EE. LL. di impartire nei sensi su esposti analoghe istruzioni alle dipendenti Amministrazioni e di esigerne la rigorosa osservanza ».

Il Prefetto — SOPRANO

Appalti, aste ecc.

Comune di Rofrano — *Vendita del taglio del bosco Abbenante* — Si rende noto che alle 10 del giorno 28 marzo corrente, in una sala del Municipio di Rofrano si terrà la pubblica asta, col sistema delle candele vergini, ad unico e definitivo incanto, con aggiudicazione anche se vi sarà un solo concorrente, per la vendita del taglio del bosco Abbenante comprendente N. 3692 piante di alto fusto ed allo stato di perticaia. Prezzo base lire 20253. Deposito provvisorio lire 2000. Cauzione pari al decimo dell'aggiudicazione, nonchè un fideiussore. Termine pel taglio e sgombrò mesi dodici dal giorno dell'aggiudicazione. Pagamenti 113 alla stipula del contratto, 113 a tre mesi dalla consegna ed 113 dopo altri tre mesi. Documenti soliti. Per chiarimenti rivolgersi Ufficio Comunale. — Il Commissario Prefettizio - *Tosone*.

Comune di Olevano sul Tusciano — *Appalto gestione elettrica*. — Il giorno 24 marzo 1936, alle ore 10 ant., nell'Ufficio Comunale, avrà luogo, col metodo della candela vergine, l'appalto della gestione dell'azienda elettrica Comunale — Base d'asta L. 5000, aumentabile, Deposito provvisorio L. 2000 e cauzione L. 20 mila.

Atti regolanti l'appalto visibile nella Segreteria in tutti i giorni ed ore di Ufficio.

Il Segretario Comunale - *Di Cunzolo*

Il Podestà - *Dott. Tullio Capone*

RICORDIAMO che presso la **DITTA Cav. ANTONIO VOLPE & FIGLI** in Salerno, si trovano già pronti tutti i Modelli occorrenti per l'**VIII CENSIMENTO Generale della Popolazione del Regno**, come descritti nel Catalogo dalla stessa Ditta inviato in data **10 marzo** corrente.

Inoltre sono anche pronti i seguenti altri stampati di recente adempimento:

1. Denunzia malattia infettiva mod. 15 (ultimo modello)
2. Elenco nominativo mensile dei morti per malattia infettiva
3. Registro macellazione bovini, ovini, ecc.
4. Registro macellazione suini
5. Registro suppletivo del bestiame macellato
6. Specchio dimostrativo del bestiame macellato
7. Prospetto dei dati statistici relativi all'incremento demografico nel Comune



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti antarchici di adempiere a quanto co gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

94. VIII censimento della popolazione. Adempimenti preliminari da compiersi nel mese corrente.
95. Disciplina pubblici servizi automobilistici.
96. Servizio veterinario. Acquisto di pubblicazioni per l'ufficio veterinario comunale.
97. VIII censimento demografico. Controllo dei registri di popolazione. Inadempienze anagrafiche. Penalità.
98. Disciplina dell'apertura e dell'esercizio delle nuove sale cinematografiche, nonchè dell'agibilità delle sale a spettacoli misti.
99. Soccorsi giornalieri ai militari. Applicazione R. Decreto 20 ottobre 1935.
100. Prospetto degli accertamenti 1935 e degli stanziamenti 1936.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 99 a n. 100 — Movimento popolazione nei mesi di gennaio-febbraio 1936 nella Provincia di Salerno — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

99. **Applicazione del R. D. 20 ottobre 1935 N. 1850. Soccorsi giornalieri ai militari.** (C. 10 marzo 1936 n. 730 ai Podestà e Commissari dei Comuni della Provincia).

Com'è noto, giusta le disposizioni impartite dall' On. Ministero dell'Interno con telegramma del 23 ottobre 1935 n. 36536 e dal Ministero della Guerra con circolare ai Distretti Militari in data 29 ottobre u. s. N. 1355, i soccorsi giornalieri, che, dopo il passaggio del servizio a questa Amministrazione, vengono concessi in seguito all'espletamento della procedura ordinaria prevista dalla legge 22 gennaio 1934, N. 115 e con decorrenza anteriore al 1° novembre 1935, devono, per i ratei concernenti il periodo anteriore a tale data, restare nella gestione militare del servizio ed essere, quindi, corrisposti mediante anticipazione dei Comuni e rimborso da parte dei Distretti Militari.

Ora si ha motivo di ritenere che concessioni di tal genere siano molto ridotte nel numero, di guisa che non sembra ulteriormente il caso di mantenere ancora in vita e soltanto per esse il doppio sistema di pagamento.

Pertanto, d'intesa con l'Amministrazione Militare, il Superiore Ministero è venuto nella determinazione di stabilire che i soccorsi giornalieri militari, che vengono accordati con decisioni emesse dal 1° marzo corrente in poi, siano corrisposti per intero e, quindi, anche per la parte eventualmente afferente al periodo anteriore al 1° novembre u. s., con le modalità prescritte dal regolamento 26 luglio 1935 n. 1658, e ciò con mandato a mezzo degli uffici postali ed imputazione della relativa spesa sui fondi messi a disposizione di questa Prefettura.

Prego le SS. LL. di provvedere in conformità e di darne per lettera un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

100. **Prospetto degli accertamenti 1935 e degli stanziamenti 1936.** (C. 13 marzo 1936 n. 9204 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In relazione alle disposizioni emanate per la riduzione del consumo della carta, il Ministero ha dispensato le Amministrazioni dei Comuni dall'obbligo di redigere il prospetto degli stanziamenti 1936 e degli accertamenti 1935.

Se ne dà conoscenza a V. S. avvertendo che la dispensa si limita solo a questo anno.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

94. **Vili Censimento della popolazione. Adempimenti preliminari da compiere nel mese corrente.** (C. 20 marzo 1936 N. 11370 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Compiuto ogni adempimento circa la regolarizzazione e l'aggiornamento del registro di popolazione, disponendo i fogli di famiglia secondo l'ordinamento stabilito dalla lettera C, dell'art. 5 del regolamento vigente sulla tenuta del registro di popolazione; dato assetto alla denominazione stradale e numerazione civica dei fabbricati e ripartito infine il territorio del comune in frazioni e sezioni di censimento, secondo il disposto delle circolari n. 5214 C. e N. 16113 C. dell'Istituto Centrale di Statistica, ricordo che **nel corso del mese corrente** i comuni devono svolgere i seguenti compiti preliminari del censimento:

1.^o) **Costituzione dell'Ufficio Comunale del Censimento.**

La costituzione avrebbe dovuto già avvenire per il 15 corrente mese. Ove i comuni non abbiano ancora provveduto, occorre che senz'altro inviano a questa Prefettura e all'Istituto Centrale di Statistica la deliberazione relativa.

2.^o) **Nomina degli Ufficiali di censimento.**

Tale nomina deve essere fatta secondo le disposizioni di cui alla circolare 21116 C. dell'Istituto Centrale di Statistica ed all'uopo raccomando che nelle nomine non vi siano compiacenze e si provveda soltanto a scegliere persone che diano affidamento di poter compiere con serietà e puntualità le importanti mansioni che loro sono affidate.

Ed avverto in ogni caso che ove gli ufficiali di censimento diano luogo ai rilievi, sia da parte dell'Ufficio Comunale, che degli Ispettori Provinciali di censimento, essi saranno senz'altro esonerati dall'incarico senza diritto a compenso.

Ricordo che le deliberazioni di nomina ed i tre elenchi devono essere inviati a questa Prefettura entro il 25 corrente mese.

3.º) Convocazione della Commissione Comunale di propaganda.

Perchè possa cominciare a svolgere i suoi compiti, ai sensi dell'art. 22 del regolamento del censimento.

4.º) Affissione del manifesto murale per la propaganda per il censimento.

Tale manifesto, che a norma dell'art. 37 del regolamento del censimento, dovrà essere pubblicato entro il 1.º aprile p. v. sarà inviato da questa Prefettura in un numero sufficiente di esemplari, nel testo indicato dall'Istituto Centrale di Statistica, a prezzo non superiore a centesimi 50 per copia.

5.º) Composizione degli itinerari di sezione e degli elenchi nominativi.

Itinerari ed elenchi devono essere consegnati, come è noto, agli ufficiali di censimento entro il 10 aprile prossimo venturo e quindi occorre che fin da ora si inizi la loro compilazione tenendo presente il modello riportato a pagina 46 del regolamento del censimento per il 1.º, e precisando per le famiglie viventi in case isolate in campagna la località ed il numero civico di dimora.

6.º) Riscontro preciso di tutti gli stampati inviati dall'Istituto Centrale di Statistica, assicurandosi che la scorta corrisponde a pieno alle necessità del Comune e procurandosi dalle tipografie quelli che l'Istituto ha indicati per il compimento delle operazioni, ma che non invierà.

Le SS. LL. ed i Segretari Comunali sono bene edotti della grande importanza che S. E. il Capo del Governo dà alla rivelazione demografica del ventuno aprile p. v. Alla massima precisione di ogni operazione da compiere, occorre che le operazioni stesse siano compiute rigorosamente nei termini fissati, nè sono consentite ed ammesse proroghe di sorta.

Nel segnare ricevuta della presente circolare, occorre che le SS. LL. mi assicurino che il registro di popolazione è in piena regola, che la toponomastica è regolarizzata, che si è provveduto alla divisione del territorio in frazioni e sezioni, e che sono stati inviati all'Istituto Centrale di Statistica gli adempimenti relativi, che infine si è costituito l'ufficio comunale di censimento. Del completamento di ciascuno degli altri adempimenti, di cui ai numeri 2 a 6 della presente, attendo precise assicurazioni alle rispettive scadenze.

Il Prefetto — SOPRANO

95. **Disciplina pubblici servizi automobilistici.** (C. 10 marzo 1936 n. 7800 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'On. Ministero delle Comunicazioni, Ispettorato Generale Ferrovie, Tranvie ed Automobili, dispone che le SS. LL. evitino d'impartire direttamente disposizioni agli esercenti pubblici servizi automobilistici e perchè, invece, quando ne ricorra la necessità, si rivolgano ai Circoli ferroviari d'Ispezione, cui, com'è noto, spetta per competenza il disciplinamento dei servizi in questione. Attendo assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

96. **Servizio veterinario, Acquisto di pubblicazioni per l'ufficio veterinario municipale.** (C. 15 marzo 1936 num. 9015 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni provvisti di servizio veterinario).

Il Segretario del Sindacato Nazionale Fascista dei Veterinari segnala l'importanza delle due seguenti recenti pubblicazioni:

a) Annuario Veterinario italiano;

b) L'ispezione sanitaria degli animali da cortile, della selvaggina, delle carni conservate e dei prodotti della pesca (Bertolini-Censo), prospettando l'utilità da parte dei Comuni provvisti di servizio veterinario, di acquistare i suindicati volumi per la Biblioteca dell'ufficio veterinario comunale.

Trattandosi di pubblicazioni, come assicura il veterinario provinciale, veramente pregevoli nelle quali il Veterinario Comunale potrà attingere le necessarie conoscenze per perfezionarsi nell'adempimento dei doveri che i tempi impongono alla categoria, prego la S.V. d'esaminare l'opportunità di acquistarli per dotarne codesto ufficio veterinario.

Il prezzo dei suindicati volumi, con le riduzioni apportate dal Sindacato Nazionale, è complessivamente di lire 85, oltre le spese postali. Le ordinazioni per l'acquisto, accompagnate dal relativo importo, vanno dirette alla Segreteria del Sindacato Nazionale Fascista dei veterinari, Via Toscana n.° 5 — Roma.

Il Prefetto — SOPRANO

97. **VIII Censimento demografico. Controllo dei Registri di popolazione. Inadempienze anagrafiche. Penalità,** (C. 12 marzo 1936 n. 9200 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico, per opportuna norma, la seguente circolare 21 febbraio u. s. N. 9200 del Ministero dell'Interno:

« Come è noto alle EE. LL., le notizie fornite dai cittadini in occasione dei censimenti demografici debbono essere utilizzate

dai Comuni anche per il controllo e l'eventuale regolarizzazione dei Registri di popolazione.

Tale controllo può fare emergere, come è stato constatato, inadempienze dei cittadini stessi agli obblighi anagrafici, per le quali sarebbero applicabili le penalità previste dall'art. 45 del Regolamento approvato col R. D. 2 dicembre 1929, n. 2132.

Tenuto presente, però, lo scopo fondamentale del censimento, che è esclusivamente statistico, si è ritenuto, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, che l'eventuale applicazione delle penalità sopra accennate, fatta a carico degli amministrati, a seguito delle risultanze del censimento stesso, non solo contraddirebbe a quello scopo, pubblicamente manifesto, ma potrebbe compromettere l'esattezza della rilevazione, in quanto potrebbe suscitare diffidenze da parte dei cittadini.

Si pregano, pertanto, le EE. LL. di impartire opportune istruzioni ai dipendenti Comuni perchè si astengano dal cogliere l'occasione del censimento per applicare le penalità previste dal Regolamento ».

Si gradirà assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

98. Disciplina dell'apertura e dell'esercizio delle nuove sale cinematografiche, nonché dell'agibilità di sale o spettacoli misti. (C. 19 marzo 1936 N. 02330 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Comunico per norma la seguente circolare 9 corrente, N. 2037[IV-4, dell'On. Ministero per la Stampa e Propaganda:

« Nella seduta del 30 gennaio u. s. il Consiglio dei Ministri ha approvato il seguente testo del Decreto Legge, attualmente in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno, che detta norme per disciplinare l'apertura e l'esercizio di sale a spettacoli misti.

In atto la concessione di licenze per locali di pubblico spettacolo è demandata alle Autorità di P. S. le quali provvedono al fine di garantire soprattutto la pubblica incolumità e l'ordine pubblico.

Il decreto in oggetto è stato emanato al fine di disciplinare la materia anche nei riguardi dell'economia, della tecnica e della propaganda, per assicurare cioè la più equa distribuzione delle sale cinematografiche, in rapporto anzitutto alla popolazione delle singole località, ed evitare quindi ogni possibile dannosa concorrenza, nonchè per ottenere che i locali destinati a sale cinematografiche rispondano alle più moderne esigenze della tecnica, dell'igiene e del decoro.

Con detto provvedimento si viene a disporre che, ferma restando la competenza delle Autorità di P. S. a norma delle vigenti disposizioni di legge circa la concessione e la rinnovazione delle licenze di spettacoli pubblici, tutte le domande per ottenere l'autorizzazione di costruire o adattare immobili a sale cinematografiche, *nonchè la concessione di nuove licenze di esercizio, dovranno ottenere il preventivo nulla osta di questo Ministero.* Alle stesse disposizioni occorre uniformarsi anche nel caso in cui un teatro si intenda comunque adibire a sala di proiezioni cinematografiche.

Lo stesso Decreto disciplina inoltre le autorizzazioni di agibilità delle sale a spettacoli misti, stabilendo che detti spettacoli non possono programrarsi che nelle sale che abbiano ottenuto a tal fine il preventivo nulla osta di questo Ministero.

Il Decreto allegato entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

In attesa del R. D. portante le relative norme di attuazione, le LL. EE. si atterranno alle seguenti istruzioni:

Tutte le domande di autorizzazione e concessione di cui all'art. 1 dovranno essere trasmesse di volta in volta dalle LL. EE. a questo Ministero, accompagnate dal progetto, dalle occorrenti informazioni, nonchè dal motivato parere delle EE. LL.

Dette domande dovranno pervenire inoltre corredate da un formulario debitamente riempito dall'interessato. I formulari saranno distribuiti, a richiesta, dalle *Unioni Provinciali Industriali dello Spettacolo.*

Il Ministero provvederà per le domande suddette ai sensi dell'art. 3 e comunicherà quindi alle EE. LL. le proprie determinazioni.

Soltanto le domande che avranno ottenuto il nulla osta da parte di questo Ministero potranno essere prese in considerazione dalla Autorità di P. S. per i provvedimenti di loro competenza, ai sensi delle vigenti norme di P. S.

Analogamente dovranno regolarsi le competenti autorità comunali per quanto riguarda le costruzioni o l'adattamento degli immobili da destinarsi a sale cinematografiche.

Concesso da questo Ministero il nulla osta per autorizzare la costruzione o la trasformazione di un immobile ad uso di sala cinematografica, non è più necessario ottenere nuovo nulla osta di questo Ministero per la licenza di agibilità del locale stesso.

Come è chiaro, il provvedimento è specialmente inteso ad impedire gravi danni a chi, avendo sostenuto ingenti spese per costruzione o trasformazione di locali, non ottenga in seguito il nulla osta per la licenza di esercizio di detti locali e ad impedire

altresì che gli interessati possano avvalersi del fatto compiuto per cercare di ottenere la licenza stessa.

Ciò stante, in attesa dell'entrata in vigore del Decreto Legge in esame, sarà opportuno che si soprasseda al rilascio delle licenze o autorizzazioni di cui trattasi da qualsiasi Ente o privato richieste.

Del pari si ritiene opportuno che le Autorità competenti avvertano della portata del provvedimento chiunque, a loro conoscenza, abbia in corso o in progetto costruzioni o adattamenti di locali per sale cinematografiche e ciò al fine di evitare, per quanto possibile, che eventuali dinieghi di nulla-osta, prescritti dal Decreto in esame, possano essere pregiudizievole agli interessi privati.

A carico dei trasgressori saranno naturalmente applicate le sanzioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti, che tuttora regolano la materia in oggetto.

Per quanto riguarda l'art. 2 in esso si definisce anzitutto che cosa s'intende per spettacolo misto.

Dato che le licenze per doppio spettacolo, in possesso dei titolari, hanno validità diverse (o limitata a singoli spettacoli o annuali) e poichè il Decreto stabilisce che il nulla osta di questo Ministero per l'agibilità delle sale a programmare spettacoli misti, deve essere richiesto per le licenze *in corso all'atto della loro rinnovazione*, si avverte che il nulla osta predetto dovrà richiedersi, *dopo* la scadenza della licenza nel caso in cui il titolare di un locale sia in possesso di una licenza unica, che autorizzi cioè a tenere tanto spettacoli teatrali e d'arte varia quanto spettacoli cinematografici, e allo scadere di una delle due licenze, di cui il titolare del locale fosse in possesso, l'una delle quali per spettacoli teatrali o d'arte varia, l'altra per spettacoli cinematografici.

Il nulla osta ministeriale avrà la validità di un anno.

Gli esercenti che godono attualmente della concessione delle due licenze per le sale da loro gestite e che non intendono alla loro scadenza richiedere il nulla osta per spettacoli misti, o che, richiesto detto nulla osta, non lo abbiano ottenuto, potranno, se in possesso di regolari licenze separate, continuare a dare nelle loro sale spettacoli teatrali, d'arte varia e cinematografici, purchè in serate diverse, e non uniti in solo programma, come spettacoli misti.

Ai fini statistici si pregano le LL. EE. ad invitare, a mezzo degli organi competenti, tutti gli esercenti muniti di doppia licenza a dichiarare entro il 15 del prossimo mese di aprile, se intendono avvalersi, per l'avvenire, della facoltà di abbinare nelle

proprie sale le due forme di spettacolo in un unico programma ».

Il Prefetto — SOPRANO

MINISTERO PER LA STAMPA E LA PROPAGANDA

Direzione Generale per la Cinematografia

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto il T. U. delle Leggi di P. S. approvato con R. D. 18 giugno 1931 A. IX, n. 773;

Visto l'art. 3, n. 2 della Legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di dettare norme per disciplinare l'apertura e l'esercizio delle sale cinematografiche, nonchè la gestione degli spettacoli misti, teatrali e cinematografici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Stampa e la Propaganda, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'Interno, col Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia e col Ministro Segretario di Stato per le Corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'autorizzazione per la costruzione o l'adattamento degli immobili da destinare a sale cinematografiche, come da concessione di nuove licenze di esercizio per spettacoli cinematografici, sono subordinate al preventivo nulla osta del Ministero per la Stampa e la Propaganda.

Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso in cui s'intenda adibire comunque un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

Nessun lavoro relativo alla costruzione, modificazione o trasformazione dei locali da destinarsi a sale di proiezione cinematografiche potrà essere iniziato prima che il Ministero siasi pronunciato in merito alla domanda.

Art. 2. — I locali di pubblico spettacolo non possono essere adibiti a spettacoli misti senza il preventivo nulla osta del Ministero per la Stampa e la Propaganda.

Per spettacoli misti si intendono quelli che comprendono in un unico programma proiezioni cinematografiche e rappresentazioni teatrali o d'arte varia.

La disposizione del presente articolo si applica, per le licenze in corso, all'atto della loro rinnovazione.

Art. 3. — Per l'apertura di nuove sale cinematografiche il Ministero per la Stampa e la Propaganda terrà conto principalmente del numero delle sale esistenti nei comuni in rapporto alla

popolazione delle singole località, alle condizioni economiche, alle abitudini e alle necessità delle popolazioni stesse, nonché dei miglioramenti tecnici da apportarsi alle sale.

Per i locali a spettacoli misti il Ministero per la Stampa e la Propaganda terrà conto principalmente del numero di detti locali esistenti in rapporto alle sale esclusivamente destinate a spettacoli cinematografici e delle categorie nelle quali le singole sale sono classificate.

I predetti nulla osta sono rilasciati dal Ministero per la Stampa e la Propaganda previo parere di una Commissione costituita con decreto del Ministro per la Stampa e la Prop.

La Commissione è composta:

1. — da due funzionari del Ministero per la Stampa e la Propaganda, dei quali uno Presidente;
2. — da un rappresentante dell'Istituto Nazionale L. U. C. E.;
3. — da un rappresentante per ciascuna delle seguenti categorie:

- a) esercenti di sale cinematografiche;
- b) produttori di pellicole;
- c) commercianti e noleggiatori di pellicole

designati dalla Federazione Nazionale Fascista degli Industriali dello Spettacolo;

4. — da un rappresentante della Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dello Spettacolo.

Nel caso di cui all'art. 2, detta Commissione sarà integrata da un rappresentante per ciascuna delle seguenti categorie:

1. — esercenti di teatri;
2. — impresari di compagnie di avanspettacolo pure designati dalla Federazione Nazionale Fascista degli Industriali dello Spettacolo.

Art. 4. — Con Decreto Reale su proposta del Ministro per la Stampa e la Propaganda di concerto col Ministro per l'Interno, del Ministro di Grazia e Giustizia e col Ministro per le Corporaz. saranno emanate le norme per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per la Stampa e la Propaganda è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — CIANO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

R. Prefettura di Salerno

Movimento popolazione mesi gennaio-febbraio 1936-XIV.

Mese di gennaio 1936

	Capoluogo	Resto Provincia	Totale
Nati	159	1981	2140
Morti	71	780	851
Aumento popolazione	88	1201	1289

Mese di febbraio 1936

	Capoluogo	Resto Provincia	Totale
Nati	136	1736	1872
Morti	76	752	828
Aumento popolazione	60	984	1044

Appalti, aste ecc.

Comune di Petina — *Vendita taglio del bosco «VIII lotto Laurofuso» Sezione Pozzo dei Ferrari, alto fusto* — Si rende noto che il giorno 2 aprile 1936, alle ore 10, nella sede comunale di Petina, avrà luogo la vendita del taglio di legname del bosco predetto, di proprietà demaniale del Comune. L'asta sarà tenuta col metodo della candela vergine in aumento del prezzo di lire 10988. Ogni offerta in aumento non potrà essere inferiore a lire 50.

La vendita avrà luogo a corpo e non a misura. Deposito provvisorio lire 600, cauzione definitiva pari al decimo del prezzo di aggiudica, nonchè un fideiussore ed approbatore solidale. Il pagamento del prezzo dovrà eseguirsi in unica rata. Taglio e sgombero mesi 12 dal giorno della consegna. Obbligo di somministrare al Comune quintali 25 di carbone di quercia.

id. id. — *Vendita del taglio del bosco ceduo «Macchie».* — Si rende noto che il giorno 4 aprile 1936, alle ore 10, nella Sede Comunale di Petina, avrà luogo la vendita del taglio di legname del bosco predetto, di proprietà demaniale del Comune. L'asta sarà tenuta col metodo della candela vergine, in aumento del prezzo di L. 23112. Ogni offerta in aumento non potrà essere inferiore a lire 100.

La vendita avrà luogo a corpo e non a misura. Deposito provvisorio lire 1000, cauzione definitiva pari al decimo del prezzo di aggiudica, nonchè un fideiussore ed un approbatore solidale. Il pagamento del prezzo dovrà eseguirsi in 2 rate. Taglio e sgombero mesi 12 dal giorno della consegna. Obbligo di somministrare al Comune quintali 25 di carbone di quercia.

Per altri chiarimenti circa le suddette aste rivolgersi alla Segreteria Comunale di Petina.

Il Segretario Comunale D'Auria Il Podestà Bottiglieri

Comune di Monte San Giacomo — *Vendita 1.^a sezione bosco Calvo* — Il giorno 28 marzo 1936-XIV, alle ore 10, nella Casa del Comune, avrà luogo l'asta per la vendita del materiale legnoso proveniente dal taglio della prima sezione del bosco denominato Calvo di proprietà demaniale.

L'asta, che sarà aperta sul prezzo base di L. 87.475,00, avrà luogo con il metodo della candela vergine.

Per maggiori chiarimenti gli interessati possono chiedere il relativo bando d'asta alla Segreteria Comunale.

Il Segretario Comunale — rag. Ugo di Stefano

Il Podestà — Nunziato Romano

Comune di Vallo della Lucania — *Vendita di N. 1814 piante di cerro di alto fusto del bosco « Tizzone e Sparviero »*. — Il giorno 7 aprile 1936, XIV, ore 10, nella Casa Comunale di Vallo della Lucania, seguirà l'esperimento d'asta, ad unico e definitivo incanto, col sistema della candela vergine, per la vendita di N. 1814 piante di cerro di alte fusto da recidersi nel Bosco « Tizzone e Sparviero ».

Prezzo base L. 67676,00 — Deposito provvisorio L. 2500,00 — Cauzione pari ad un decimo dell'aggiudicazione. Fideiussore et approbatore. Termine per il taglio e sgombrò un anno dalla consegna. Pagamento metà alla stipula del contratto e metà dopo tre mesi dalla consegna. Documenti: Certificato buona condotta morale e certificato della Milizia Forestale sulla capacità nell'esercizio dell'industria boschiva. Per chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Commissario Prefettizio: Soriello

Concorsi

Amministrazione di P. S. — *Usciere di Questura*. — Con Decreto Ministeriale del 6 febbraio u. s., pubblicato nella Gazz. Uff. N. 39 del successivo giorno 17, è stato bandito un concorso per titoli per la nomina di quattordici Uscieri di Questura in prova.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso andrà a scadere il 17 aprile p. v.

Per la graduatoria degli aspiranti ritenuti idonei saranno osservati i criteri preferenziali di cui al R. decreto Legge 5 luglio 1934 n. 1176.

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla Questura di Salerno. Divisione I° Gabinetto.

Salerno li 15-3-1936 — XIV°

Il Questore — CIPRIANI



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

101. VIII censimento della popolazione. Adempimenti da compiere nella prima decade di aprile.
102. Ricovero indigenti inabili al lavoro.
103. Rimborso parziale tassa di vendita sulla benzina consumata dalle autovetture in servizio pubblico da piazza.
104. Impiegati degli enti locali. Cessione del quinto degli stipendi.
105. Richiesta di notizie sul conto dei militari richiamati, trattenuti o volontari alle armi, in servizio A. O.
106. Lotta contro l'afta epizootica.
107. Protezione delle culture e segnatamente del grano.
108. Fabbricazione e vendita di anelli di ferro o di altro metallo.
109. Commissione locale di vigilanza sui pubblici spettacoli.
110. Concorsi per direttore e primario ed oculista ospedale coloniale di Bengasi
111. Censura sulla produzione teatrale alle sale di varietà.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 109 a n. 111 — Elenco dei Podestà e dei Commissari Pref. in Ufficio al 1° gennaio 1936. Rettifica. — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

109. **Commissione locale di vigilanza sui pubblici spettacoli.** (C. 17 marzo 1936 n. 04607 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 157 del regolamento di P. S. invito le SS. LL. a convocare anche quest'anno la Commissione locale di vigilanza sui pubblici spettacoli e procedere con tutta sollecitudine alla prescritta visita di controllo di tutti i locali di pubblico spettacolo di cotesto comune, accertando se essi offrono tuttora le dovute garanzie per incolumità e sicurezza degli spettatori, se rispondono alle esigenze dell'igiene, e se da parte dei titolari delle licenze vengano rigorosamente osservate tutte le altre prescrizioni di cui alla licenza di esercizio ed ai verbali della commissione tecnica provinciale, inviate alle SS. LL., nonché tutte le altre vigenti disposizioni in materia di teatri e cinematografi, non escluse quelle emanate con ordinanza Prefettizia 19 ottobre 1932.

Occorrerà altresì accertare se agli apparecchi di protezione dei cinematografi sia stato applicato il dispositivo di sicurezza approvato dal Ministero, di cui alle precedenti mie circolari, e, da ultimo a quella in data 27 gennaio scorso, N. 04742, indicandone anche tipo.

Di ogni visita eseguita, prego trasmettere, con urgenza, copia del relativo verbale alla locale R. Questura, all'Arma locale, e dove esiste Ufficio di P. S. anche al titolare di detto Ufficio.

Il Prefetto — SOPRANO

110. **Concorsi per direttore e primario medico ed oculista ospedale coloniale di Bengasi.** (C. 11 marzo 1936 n. 404 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Le Gazzette Ufficiali nn. 22 e 23 del 28 e 29 gennaio u. s. pubblicano i DD. MM. 30 ottobre 1935, coi quali vengono banditi i concorsi ai posti di direttore, primario medico e primario oculista ospedale coloniale di Bengasi. I vincitori di detti concorsi verranno assunti a contratto per anni sei rinnovabile, e verrà attribuito al primo il grado 6° ed agli altri due il grado 7° della 1ª categoria corrispondente al gruppo A degli impiegati statali, con assegni relativi, oltre una indennità coloniale pari a tre quarti di stipendio.

Gradirò assicurazioni.

Il Prefetto — SOPRANO.

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

101. VIII Censimento della popolazione. Adempimenti da compiere nella prima decade di aprile. (C. 29 marzo 1936 n. 12525 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il calendario delle operazioni di censimento premesso al regolamento per l'esecuzione dell'VIII censimento della popolazione del Regno, stabilisce per il primo aprile la pubblicazione dell'avviso contenente la data e gli scopi del Censimento, e per il 6 stesso mese l'assunzione in servizio degli Ufficiali di censimento.

La pubblicazione del manifesto per il 1° aprile, del cui adempimento intendo di avere precisa assicurazione, deve essere integrata dall'attiva propaganda, che deve svolgere l'apposita Commissione comunale, allo scopo di far conoscere i fini ai quali mira il censimento e di fornire i maggiori chiarimenti per una esatta interpretazione, da parte dei capi di famiglia o conviventi, delle domande contenute nei modelli di rilevazione.

A tale riguardo l'ufficio comunale di censimento deve curare di richiedere alle associazioni sindacali, alle organizzazioni fasciste in genere, Fascio di combattimento, Dopolavoro rurale, Dirigente O. N. B., ai Parroci, agli Insegnanti elementari, la esplicazione di una propaganda attiva ed efficace con conferenze, manifestini volanti, ecc. per spiegare alla popolazione l'importanza del censimento, l'assenza di ogni scopo fiscale del censimento stesso e quindi la necessità di rispondere esattamente a tutte le domande contenute nei fogli e per spiegare praticamente con i mezzi più adatti il modo di compilare i fogli di censimento suddetti, specie per quanto si riferisce alla indicazione della professione. Si consiglia anche a questo proposito agli Uffici comunali di fare affiggere nei locali delle aziende industriali ed agricole esistenti nel proprio territorio o di far includere nelle buste paga agli operai o dipendenti di tali aziende appositi foglietti nei quali sia indicato in modo esatto quale risposta ciascun operaio o dipendente dovrà dare nel foglio di censimento alle domande che si riferiscono alla sua condizione professionale.

Costituito l'Ufficio Comunale di censimento con persone idonee, occorre provvedere che esso possa funzionare in locali sufficientemente ampi, arredati con tavoli e scaffali utili ai lavori in numero sufficiente. Controllata la esattezza del numero degli stampati ricevuti dall'Istituto ed assicurato che sono sufficienti al bisogno e provveduto a richiedere alle tipografie quelli che l'Istituto ha indicati per il compimento delle operazioni, ma che non ha inviato, occorre che l'Ufficio provveda alla formazione dell'itinerario di sezione conforme al modello regolamentare, per ciascun Ufficiale di censimento, compilando altresì gli elenchi nominativi delle famiglie viventi in case isolate in campagna. Dovrà pure provvedere in tale periodo alla preparazione dei fogli di censimento, scrivendo su di essi con l'inchiostro o con la stampiglia il nome della Provincia e del Comune, e, a matita non colorata nè copiativa, il nome della parrocchia, la lettera della frazione ed il numero della sezione.

L'effettiva assunzione in servizio degli Ufficiali di censimento non potrà, per nessun motivo, essere protratta oltre il sei aprile prossimo. Nel periodo successivo al 6 aprile, fino al 10, il Dirigente l'ufficio di censimento deve impartire agli ufficiali di censimento le ulteriori istruzioni collettive ed individuali per l'esatto esplicamento delle loro funzioni. Si ricorda che agli Ufficiali di censimento occorre rilasciare una carta di riconoscimento munita di recente fotografia.

Non oltre il 10 aprile devono essere consegnati a ciascun Ufficiale di censimento gli stampati indicati al paragrafo 8 delle istruzioni per gli Uffici comunali di censimento, nonchè l'elenco dei termini caratteristici locali, che distinguono le professioni agricole, curando di disporre che la consegna dei fogli di rilevazione venga effettuata per l'intero orario d'ufficio, in modo che sia possibile di utilizzare tutto il giorno per il lavoro di consegna dei fogli.

Entro il detto termine del 10 aprile occorrerà anche dare tutte le necessarie istruzioni agli Ufficiali di censimento circa la segnalazione, giorno per giorno, A) dell'elenco delle famiglie alle quali non sia stato possibile di consegnare i fogli perchè interamente e temporaneamente assenti dal Comune e che si presume continueranno ad essere assenti alla data del censimento, dovendo in base a tale elenco l'Ufficio di censimento provvedere alla compilazione di ufficio del foglio di censimento; B) delle abitazioni occupate da diplomatici e funzionari consolari di nazionalità straniera; C) della disposizione del servizio della consegna dei fogli di censimento da parte dei capi di famiglia che non avendo ricevuto la visita dell'ufficiale di censimento fino al

18, sono tenuti a ritirare personalmente i fogli presso l'Ufficio comunale.

Su quanto sopra richiamo la speciale attenzione delle SS. LL. e dei dirigenti dell'Ufficio comunale di censimento affinché ogni suddetta operazione sia compiuta con la massima diligenza e rigorosamente nei termini fissati.

Il Prefetto — SOPRANO

102. **Ricovero indigenti inabili al lavoro.** (C. 22 marzo 1936 num. 12125 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provin.).

Per norma di codesto Ufficio, faccio presente quanto segue: Affinchè le proposte di ricovero di indigenti inabili al lavoro, aventi il domicilio di soccorso in codesto Comune, possano essere inoltrate da questa Prefettura al Ministero dell'Interno, occorre dimostrare primamente che nel Comune non esistono Enti di assistenza e beneficenza adatti, o, che, pur essendovi, non hanno l'obbligo di praticare il ricovero gratuito, e, secondariamente, che gli appositi stanziamenti del bilancio comunale e di quello degli Enti innanzi detti sono in tutto o in parte esauriti.

Consegue da ciò che, ove il ricovero fosse disposto, il pagamento delle relative spese sarebbe soltanto anticipato dallo Stato, salvo il rimborso, nell'indicata estensione, nei confronti del Comune del domicilio di soccorso e dei ripetuti Enti.

Inoltre, affinché il Ministero sia messo in grado di esaminare la possibilità di disporre il ricovero, occorre che le SS. LL. forniscano particolareggiate informazioni sulle circostanze che lo rendano assolutamente necessario, nonchè su le condizioni economiche e di lavoro dei singoli membri della famiglia o dei congiunti del ricoverando, per le quali debba ritenersi che ricorrono nella specie gli estremi dell'assoluto abbandono e della vera miseria, ai sensi della Legge di P. S. (art. 154 e seg.) e del relativo Regolamento (art. 293 e seg.).

Per l'istruttoria della pratica, dovranno, poi, essere trasmessi i seguenti documenti, tutti in carta semplice:

- 1) Proposta podestarile a S. E. il Ministro dell'Interno, con l'indicazione esatta del domicilio del ricoverando;
- 2) Certificato di nascita;
- 3) Situazione anagrafica dei componenti della famiglia;
- 4) Certificato podestarile comprovante che tutte le persone indicate nella situazione predetta non sono iscritte nei ruoli delle imposte comunali;
- 5) Certificato dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, comprovante che dette persone non sono iscritte nelle matricole dei possessori di redditi immobiliari e R. M.;

6) Certificato medico da cui risulti per quali motivi debba ritenersi esistente l'inabilità al lavoro in modo assoluto e permanente. (Questo certificato occorre soltanto per le persone di età superiore ai 12 anni, inabili al lavoro per difetti fisici o intellettuali, per età inoltrata, per infermità cronica, vecchi, paralitici, deficienti, ecc.);

7) Certificato di morte del padre, o della madre, o di entrambi i genitori. (Questo certificato occorre soltanto per i minorenni sino all'età di 12 anni);

8) Certificato medico da cui risulti l'immunità da malattie contagiose.

Il Prefetto — SOPRANO

103. Rimborso parziale tassa di vendita sulla benzina consumata dalle autovetture in servizio pubblico da piazza. (C. 20 marzo 1936 n. 1973 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'On. Ministero dell'Interno comunica che è in corso di emanazione un provvedimento legislativo concernente la concessione del rimborso parziale della tassa di vendita corrisposta sui carburanti consumati per il funzionamento delle autovetture di noleggio da piazza (taxi) in base ad un consumo presunto giornaliero stabilito in litri 9-6 e 5, a seconda della maggiore e minore importanza dei Comuni entro il cui territorio le vetture medesime circolano.

Il provvedimento, che risponde essenzialmente se non esclusivamente a finalità di carattere sociale, essendo diretto a migliorare le sorti di una categoria di piccoli proprietari e di lavoratori che sono venuti a trovarsi in condizioni assai precarie, non deve risolversi praticamente in una elusione del fine cui mirano le disposizioni modificative del regime fiscale degli oli minerali, che è quello di ridurre il consumo dei carburanti da parte dei privati, per assicurarne la maggiore possibile disponibilità alle pubbliche amministrazioni.

Non potrà, pertanto, consentirsi che, in conseguenza del provvedimento in parola, si proceda da parte dei Comuni ad una riduzione delle tariffe delle autovetture in servizio pubblico da piazza, riduzione che in definitiva determinerebbe un incremento del traffico, e quindi, una maggior consumo di carburanti. Il che sarebbe in contrasto con le cennate superiori finalità.

Invito, pertanto, le SS. LL. ad attenersi scrupolosamente alle direttive di cui sopra, dandomene assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

104. **Impiegati degli enti locali - Cessione del quinto degli stipendi - Versamenti a mezzo conti correnti postali.** (C. 18 marzo 1936 N. 9867 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno, a chiarimento delle particolari istruzioni impartite con la circolare 29 dicembre 1935, N. 15700 - 49 - 431, pubblicata nel Bollettino Ammin.vo, pag. 41 anno 1936, fa presente che, in armonia a quanto è previsto col R. D. L. 22 dicembre 1927 N. 2609 contenente disposizioni per facilitare il versamento delle imposte dirette ed in genere delle somme dovute allo Stato a mezzo dei conti correnti postali, per i versamenti in contanti inerenti all'oggetto, che i certificati di allibramento dei postagi, debbono ritenersi equipollenti delle quietanze degli Istituti di credito cessionari di quote di quinto degli stipendi ai fini del legale discarico dei mandati di pagamento estinti col suindicato mezzo dei conti correnti postali.

Il Prefetto — SOPRANO

105. **Richieste di notizie sul conto dei militari richiamati, trattenuti o volontari alle armi, in servizio A. O.** (C. 16 marzo 1936 n. 774, al Sig. Presidente Sezione Ufficio Notizie famiglie militari richiamati, presso il Consiglio dell'Economia di Salerno e ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Da notizie in possesso del Ministero dell'Interno, si rileva che Sezioni ed Uffici corrispondenti rivolgono richieste di notizie sul conto di militari in servizio A. O. direttamente ai Comandi militari in Asmara o a Mogadiscio e che in tali richieste, frequentemente, non sono indicate l'arma, la specialità ed il reparto, cui i militari interessati appartengono.

Tale inconveniente richiede ai Comandi suddetti un lavoro ed un tempo non indifferenti per identificare la posizione e la località di detti militari e concorre a ritardare le informazioni che le famiglie ansiosamente attendono. E', poi, contraria alle disposizioni impartite dal Ministero e comunicate alle SS. LL. per il funzionamento degli organi, di cui sopra, e per il più sollecito e regolare corso delle richieste, provenienti dalle famiglie interessate.

Onde evitare il persistere di tale sistema, nocivo agli stessi interessi delle famiglie dei militari, si pregano le SS. LL. di rimettere *subito direttamente* all'Ufficio Centrale Notizie alle famiglie dei militari richiamati alle armi, *con sede in Roma, Via IV novembre n. 114*, le richieste di notizie che loro pervengono.

Nell'occasione, faccio rilevare la necessità che i dati all'uopo indispensabili siano riprodotti a macchina o con calligrafia ben chiara, allo scopo di evitare errori che, a loro volta, rendono più

difficile la identificazione dei militari in A. O., ritardando, così le informazioni che li riguardano.

Si pregano le SS. LL. di favorire sollecite assicurazioni al riguardo.

Il Prefetto - SOPRANO

106. **Lotta contro l'afte epizootica. Istruzioni popolari.** (C. 14 marzo 1936 n. 2867 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Con riferimento a precedente corrispondenza e specialmente alle circolari Prefettizie N. 48415 dell'8 novembre 1935 (1) e N. 2867 del 1° febbraio c. a. (2), si trascrivono qui appresso le istruzioni popolari per la lotta contro l'afte epizootica:

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Servizio Veterinario

Istruzioni popolari per la lotta contro l'afte epizootica

L'afte epizootica è malattia infettiva, che si manifesta prima con la febbre e poi con la formazione di vescichette, che si rompono facilmente, dando luogo a delle piaghe nella bocca, fra gli unghioni ed anche sulle mammelle.

Questa malattia colpisce, specialmente, i bovini, i suini, gli ovini, i caprini e si trasmette con grande facilità, sia direttamente che indirettamente, dagli animali malati a quelli sani, arrecando gravissimi danni all'allevamento del bestiame.

A mezzo del latte infetto e non bollito la malattia può trasmettersi anche all'uomo.

Per difendere gli animali da questa malattia occorre osservare quanto segue:

1. — Non acquistare animali in località infette da afte e, per buona regola, non unire, con gli animali sani, quelli di nuovo acquisto se non dopo un periodo di almeno 10 giorni.

2. — Denunciare subito al Podestà ogni caso, anche sospetto, di afte e qualsiasi caso di morte tra gli animali.

3. — Chiamare immediatamente il veterinario per accertare la malattia ed applicare i mezzi che la scienza consiglia per combatterla.

4. — Non abbeverare gli animali ammalati nei corsi d'acqua ed in vasche od abbeveratoi con essi comunicanti.

L'abbeverata degli animali infetti va fatta, invece, in appositi

(1) v. B. A. anno 1935 pag. 417.

(2) » » 1936 cop. fascicolo 5.

secchi, nell'interno dei ricoveri per gli animali tenuti nelle stalle, ed in adatti abbeveratoi, anche di legno grezzo, per gli animali tenuti al pascolo nella zona dichiarata infetta.

5. — I ricoveri (stalle, ovili, porcili, ecc.) vanno puliti accuratamente ogni giorno; bisogna avere la massima cura della lettiera; le pareti vanno imbiancate frequentemente con latte di calce.

6. — Impedire che nei ricoveri entrino persone estranee, cani, gatti, od animali da cortile.

6. — Il letame delle stalle infette non va sparso direttamente nei campi, ma va raccolto con molta cura nella concimaia, ove, a mezzo di fascine, deve essere protetto da qualsiasi contatto con animali, compresi i volatili. La concimaia va vuotata solo dopo completa maturazione del letame.

8. — Il personale addetto alla custodia degli animali ammalati deve avere a disposizione una soluzione disinfettante, prescritta dal veterinario, per lavarsi le mani e le braccia e deve indossare apposita vestaglia ed usare speciale calzatura.

9. — E' buona regola tenere costantemente un leggero strato di calce viva in polvere davanti alla porta dei ricoveri degli animali.

10. — Le persone addette alla custodia degli animali infetti non devono custodire, in pari tempo, quelli sani, e dalle stalle infette non si devono asportare foraggi, attrezzi ed altri oggetti in esse contenuti.

Roma, settembre 1935 XIV.

Prego la S. V. curare che dette istruzioni seguitino a rimanere affisse nell'interno dei ricoveri degli animali e nelle case coloniche.

Il Prefetto - SOPRANO

107. **Protezione delle colture e segnatamente del grano.** (C. 27 marzo 1936 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna conoscenza e per la massima pubblicità, si comunica la presente circolare del Ministro dell'Agricoltura:

«L'andamento stagionale, specie per ciò che si attiene alle colture cerealicole, impone a questo Ministero di richiamare l'attenzione dei cacciatori tutti su quanto appresso:

Le facilitazioni disposte con i noti decreti 14 e 29 novembre in fatto di caccia alle specie di passo, rispondevano al criterio di non trascurare nessuna delle attività che potessero comunque costituire un apporto alla soluzione dei problemi derivanti dalle restrizioni nell'alimentazione imposte dalle sanzioni.

Si vide, cioè, nell'attività venatoria, un elemento concorrente ai detti fini e si ammise, perciò, ch'essa potesse aver luogo con insolita larghezza.

Che i cacciatori siano stati lieti nel vedersi chiamati a questa specie di reazione contro le sanzioni, è più che ragionevole. Ma è anche necessario che essi riconoscano che l'attività della caccia ha un limite oltre il quale, nonchè inutile, essa sarebbe dannosa ed esigerebbe la più severa repressione: quando, cioè, volesse aver luogo a danno dell'agricoltura.

Sappiano, perciò, i cacciatori che i surricordati decreti non hanno menomamente attenuato le disposizioni di legge, che salvaguardano le colture agrarie, e sappiano, in special modo, che, nell'attuale stagione, per la precocità con cui procedono le coltivazioni in genere, qualsiasi attività venatoria, che nuocesse a tale risorsa, mostrerebbe incomprensione delle vere necessità nazionali e verrebbe repressa con la più pronta energia.

In altre parole, là dove si coltivano cereali, prati artificiali, civaie, piante industriali ecc., non si deve cacciare e non devono entrare, per motivo alcuno, cani nè da seguito, nè da fermo. Non occorrono tabelle perchè i cacciatori si astengano dall'entrare: non è ammissibile, infatti, ch'essi ignorino in che consista la coltivazione in atto.

Il Ministero confida sul senso di disciplina dei cacciatori ed è certo che essi si mostreranno degni della fiducia in loro riposta »,

Il Prefetto — SOPRANO

108. Fabbricazione e vendita anelli di ferro o di altro metallo. (C. 13 marzo 1936 n. 819 ai Podestà e Commissari Prof. dei Comuni della Provincia).

Con richiamo alla circolare telegrafica in data 11 dicembre u. s. N. 4423, comunico, in conformità di superiori disposizioni, che, salvo l'osservanza del R. D. L. 30 dicembre 1926 n. 2273, circa la tutela giuridica dell'emblema del Fascio Littorio, è revocato il divieto di fabbricare e vendere anelli di ferro o di altro metallo.

Pregasi informarne categoria interessati.

Il Prefetto - SOPRANO

111. *Censura sulla produzione destinata alle sale di varietà.* (C. 17 marzo 1936 N. 0197 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna conoscenza e norma, comunico la seguente circolare del Ministero della Stampa e la Propaganda, relativa all'oggetto:

« E' sempre in vigore la disposizione contenuta nella circ. 9 luglio 1931 IX° del Ministero dell'Interno, secondo la quale la revisione del repertorio normale delle sale di varietà rimane affidata alle I.L. EE. i Prefetti.

L'abbondanza di tale produzione, la sua durata spesso effimera, la frequente intonazione a contingenze locali, la necessità infine di evitare ritardi pregiudizievoli agli interessi di imprese e di artisti, giustificano il provvedimento.

Non sembra tuttavia inutile raccomandare nell'esame di questo repertorio una maggiore scrupolosità e severità di giudizio.

Circolano infatti canzonette che, pure ispirate a sentimenti nobili, e semplicemente buoni, o almeno non riprovevoli, erano poi nel manifestarli, lasciandone insinuare altri che rischiano di diminuire i primi se non di offenderli addirittura.

Può accadere così che attraverso la patetica invocazione di un criminale alla madre, si trovi una scusa al delitto e si giustifichi il delinquente; che raccontando una storia di amore si divulgano vizi o abitudini antisociali, o si insista in immagini troppo erotiche o si riproducono ambienti di malavita; che un grido schiettamente patriottico sia contaminato dalla vicinanza di una scurrilità; che un soldato venga presentato in atteggiamento poco marziale; che un malinteso slancio di generosità si spinga a promettere fraternità al nemico di oggi che rimarrà, anche domani, di razza meno evoluta; che nomi gloriosi e venerati siano ricordati con familiarità eccessiva; che, esaltando il nostro sentimento nazionale, si arrivi a ferire quello di altri Paesi compromettendo la cordialità dei rapporti internazionali.

Trattasi senza dubbio di un'arte popolare e perciò inesperta, ma appunto perchè essa permane a continuo contatto di grandi masse, sarebbe imprudente lasciarla del tutto libera tenendo conto soltanto della parte onesta dell'ispirazione.

La propagazione del pensiero umano nei suoi diversi modi di espressione è una delle più delicate del Governo Fascista. Specie nel momento attuale, in cui i supremi interessi della Patria richiedono austera dignità in ogni manifestazione della vita, la produzione popolare deve mantenersi più alta, eliminando non solo quanto può contribuire all'infacciamento del costume, ma anche quanto di meno elevato può infiltrarsi nell'esaltazione dei migliori sentimenti.

Confido pertanto che a questi criteri voglia ispirarsi la revisione di un repertorio che, pur diretto a divertire il pubblico, può sempre istruirlo, educarne il gusto, fortificarne la salute morale.

Il Prefetto — SOPRANO

Elenco dei Podestà e dei Commissari Pref. dei Comuni della Provincia in ufficio al 1° gennaio 1936. Rettifica.

L'elenco riportato nel fascicolo 1° del corr. anno va rettificato nel seguente modo:

67. Montesano sulla Marcellana — Passarelli D.r Cav. Raffaele.

Appalti, aste ecc.

Comune di Olevano sul Tusciano — Appalto dell'Azienda elettrica comunale. — Miglioramento di ventesimo. — L'appalto per la gestione dell'Azienda suddetta è stato, in data odierna, aggiudicato all'Ing. Vittorio Cozzi pel canone annuo di lire settemila cento.

I fatali per l'aumento del ventesimo scadono il giorno otto aprile p. v., alle ore 12.

Restano invariate tutte le norme stabilite nel precedente avviso.

Presentandosi, in tempo utile, offerta ammissibile, si procederà ad un nuovo e definitivo incanto sulla base del prezzo variato con detta offerta, nel giorno che sarà indicato con altro avviso.

Documenti amministrativi e tecnici visibili nella Segreteria comunale.

Olevano sul Tusciano 25 marzo 1936 A. XIV.

Il Podestà *Dott. Capone* Il Segretario Comunale *Cav. di Cunzolo*

Comune di Roscigno — Vendita taglio piante di cerro e quercia del bosco « Difesa Bisconte ». — Si rende noto che il giorno 23 aprile 1936 alle ore 11 nella Casa Comunale avrà luogo la vendita del taglio di legname del bosco suddetto pel prezzo a base d'asta di lire 21216,00. L'asta sarà tenuta col metodo della candela vergine, e le offerte in aumento non potranno essere inferiori a lire 50. Deposito cauzionale per concorrere all'asta lire 1000.

Per altri chiarimenti rivolgersi all'ufficio di segreteria.

Il Segretario - *N. De Vita*

Il Podestà - *Resciniti*

Concorsi

Amministrazione di P. S. — Arruolamenti agenti di P. S. — Fermo restando le disposizioni contenute nella mia circolare inserita nel Bollettino Amministrativo del 31 gennaio u. s., circa l'arruolamento nel Corpo degli Agenti di P. S. e confermando la assoluta esclusione degli aspiranti appartenenti alle classi 1915 e 1916, raccomando di far pervenire a questo Ufficio, con la massima urgenza e debitamente documentate, tutte le istanze degli aspiranti, con avvertenza che la relativa istruttoria non deve protrarsi oltre il mese di aprile prossimo.

Il Questore — CIPRIANI



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

112. VIII censimento della popolazione del Regno. Adempimenti da compiersi nella seconda decade di aprile.
113. Costituzione dell'ufficio prov. di censimento.
114. VIII censimento della popolazione. Riunioni comunali dei funzionari degli Uffici comunali di censimento.
115. Progetto di mobilitazione civile. Modificazione della legge sullo stato degli ufficiali del R. Esercito.
116. Nomina ufficiali di censimento. Personale ufficio di controllo.
117. Economia nelle spese per il funzionamento degli uffici e servizi municipali di pubblica illuminazione.
118. Sospensione di applicazione di divieto di pesca.
119. VIII censimento. Divieto di esecuzione temporanea di altre indagini.
120. Assistenza orfani di militari caduti in Africa Orientale.
121. Carte d'identità.
122. Richiesta di documenti da parte del R. Console d'Italia a Cardoba.
123. Imposta cani. Targhe di contrassegno.

COPERINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 119 a n. 123 — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

119. VIII Censimento generale della popolazione. Divieto di esecuzione contemporanea di altre indagini. (C. 7 aprile 1936 n. 12366 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Allo scopo di non intralciare il regolare svolgimento delle operazioni del prossimo censimento generale della popolazione, è fatto assoluto divieto ai Comuni di abbinare alle operazioni stesse inchieste, indagini o rilevazioni di qualsiasi natura e specie.

Non sarà, quindi, concessa alcuna autorizzazione al riguardo e non sarà neppure consentito, come è stato richiesto da alcuni Comuni, di procedere, contemporaneamente al censimento, alla inchiesta relativa al piano di sfollamento della cittadinanza in caso di incursioni aeree.

A questo proposito si comunica che il Ministero dell'Interno, per ordine di S. E. il Capo del Governo, ha disposto che *nessuna interferenza deve esistere* tra il censimento degli sfollandi e quello demografico e che, pertanto, tale rilevazione dovrà essere eseguita in altro momento e con schede separate.

Il modello di tali schede sarà predisposto d'intesa fra questo Istituto e il Comitato interministeriale per la protezione antiaerea e sarà, a suo tempo, trasmesso ai Comuni interessati.

Tanto si comunica a V. S. per opportuna norma. Resto in attesa di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

120. Assistenza orfani dei militari caduti in Africa Orientale. (C. n. 406 del 1° aprile 1936 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con riferimento alle istruzioni date con la circolare pubb. nel Bollettino Amm. N. 4 del 10 febbraio u. s. pregasi le SS. LL. voler rimettere, con la maggiore sollecitudine, l'elenco nominativo degli orfani dei cittadini comunque caduti in dipendenza delle operazioni per la difesa delle Colonie in Africa Orientale, *corredato delle schede individuali e di famiglia*.

Detto elenco, compilato sulle schede predette, dovrà inviarsi a questo Comitato ogni qualvolta che si presenti il caso di un nuovo orfano per poterlo iscrivere in questo elenco e informarne l'Opera Centrale.

Si resta frattanto in attesa di assicurazione dell'adempimento.

Il Commissarin Straordinario - *Col. A. Amendola*

Parte I

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

112. VIII Censimento della popolazione del Regno. Adempimenti da compiersi nella seconda decade di aprile. (C. 6 aprile 1936 n. 12251 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il regolamento per l'esecuzione dell' VIII Censimento, tra le operazioni da compiere nella decade che va dall'11 al 20 corrente mese, segnala il recapito al domicilio dei fogli di famiglia e di convivenza a mezzo degli Ufficiali di censimento, la quale consegna deve avere inizio coll'11 e terminare al 18 corrente.

Di tali operazioni si occupano gli articoli 40, 41 e 42 del Regolamento; 9 10 e 11 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento e i punti 7, 8 e 18 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento.

Ricevuti dall'Ufficio comunale gli stampati di cui al n. 8 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento, completati, per quanto riguarda i fogli di famiglia o delle convivenze, nella prima facciata, ad inchiostro o stampiglia del nome della Provincia e del Comune e con matita non copiativa nè colorata del nome della Parrocchia, della lettera della frazione e del numero della sezione. l'Ufficiale di censimento dovrà provvedere alla consegna di due esemplari dei fogli di famiglia o di convivenza, rispettivamente, con gli allegati stampati di esempi di fogli di famiglia riempiti e di avvertenze speciali per le professioni, seguendo l'itinerario consegnatogli dall'Ufficio Comunale e provvedendo a fare le necessarie annotazioni sui fogli dello stato di sezione provvisorio.

Si ricorda all'ufficio comunale l'espresso divieto fatto dallo Istituto Centrale di Statistica di compilare gli stati di sezione provvisori sulla base del Registro di popolazione o altro documento; tale stato di sezione provvisorio deve essere compilato esclusivamente dall'Ufficiale di censimento.

L'Ufficio Comunale deve controllare gli stati di sezione provvisori, che gli vengono presentati alla fine di ciascun giorno dagli ufficiali di censimento. Il controllo di cui trattasi deve essere

fatto alla fine dell'orario normale di ufficio in modo che sia possibile utilizzare tutto il giorno per il lavoro della consegna dei fogli, senza costringere gli ufficiali a interrompere il loro giro e in modo che sia altresì possibile dare all'ufficiale quelle istruzioni, fare quei rilievi, che valgono a correggere o meglio indirizzare il suo lavoro, perchè gli inconvenienti rilevati possono essere subito eliminati e non siano ripetuti il giorno successivo.

Circa il modo di compilazione dello stato di sezione provvisorio, giova avvertire, in aggiunta a quanto è detto al capo III delle istruzioni per gli ufficiali di censimento, che non deve essere scritto sulla linea tracciata in nero grassetto e che ricorre nel foglio dopo ogni quattro linee punteggiate. Si prega di richiamare ancora la speciale attenzione degli ufficiali di censimento sull'obbligo di provvedere al censimento delle famiglie temporaneamente assenti, ma che si presume ritornino entro il ventuno aprile ed a presentare giorno per giorno l'elenco delle famiglie che si presenteranno entro il 31 luglio prossimo ed anche dopo tale data, inscrivendole nello stato di sezione provvisorio.

Nel periodo che decorre dall' 11 al 18 aprile gli Uffici Comunali dovranno consegnare alla Capitaneria di Porto o all'Ufficio marittimo o Delegazione di spiaggia, esistenti eventualmente nel proprio territorio, gli stampati necessari per le operazioni di censimento affidate all'autorità marittima; gli uffici comunali predetti dovranno altresì predisporre il censimento dei senza tetto e la rilevazione delle persone trovantesi su natanti.

Il 18 aprile si dovrà poi, a cura dell'Ufficio comunale pubblicare un manifesto a caratteri grandi, per rammentare ai cittadini l'obbligo di ritirare direttamente dall'Ufficio Comunale di censimento i fogli di famiglia, nel caso che non li abbiano ricevuti da alcun ufficiale di censimento.

Le disposizioni date dall'Istituto Centrale di Statistica per la buona riuscita delle indagini demografiche del 21 aprile prossimo venturo sono chiare e precise, ove però gli uffici comunali avessero dei dubbi nella loro applicazione si rivolgano agli Uffici provinciali ed agli Ispettori della zona per ogni eventuale chiarimento.

Resto in attesa di un cenno di ricevuta della presente.

Il Prefetto — SOPRANO

113. Costituzione dell'Ufficio provinciale di Censimento. (C. 2 aprile 1936 n. 12837 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con miei decreti N. 9436 e 11932 in data 11 e 26 marzo u. s. valendomi della facoltà concessa dall'art. 23 del Regolamento per

l'esecuzione dell'VIII° Censimento della popolazione, ho istituito alla mia diretta dipendenza, presso la R. Prefettura, l'Ufficio provinciale di censimento.

Tale Ufficio provvederà a vigilare assiduamente sull'operato dei Comuni in materia di censimento, riferendomi in merito e proponendo tutti quei provvedimenti atti ad assicurare la perfetta riuscita del censimento stesso.

E' necessario, quindi, che i Comuni si tengano in stretto contatto con il detto Ufficio, a cui dovranno pure essere formulati tutti quei quesiti di dubbia e non facile risoluzione, oltre ad ogni segnalazione di fatti che abbiano comunque rapporto col censimento in parola.

L'opera di vigilanza e di controllo, nei riguardi delle operazioni di censimento nei Comuni della Provincia, sarà svolta dall'Ufficio Provinciale a mezzo di 14 Ispettori scelti, in gran parte, tra i Funzionari dell'Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa, della R. Prefettura e dei Comuni.

Ad ogni Ispettore è stata assegnata una zona come segue:

I. Zona — Ispettore Prov. Sig. Comm. Dott. Casale Guglielmo, Vice Prefetto Vicario.

Comuni di — Angri, Cava dei Tirreni, Corbara, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Salerno, S. Marzano sul Sarno, S. Valentino Torio, Scafati e Pontecagnano-Faiano.

II. Zona — Ispettore Prov. Sig. Comm. Dott. Antonucci Antonio, Vice Prefetto Ispettore.

Comuni di — Amalfi, Cetara, Conca dei Marini, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Tramonti e Vietri sul Mare.

III. Zona — Ispettore Prov. Sig. Cav. Uff. Dott. Ruggi D'Aragona Roberto, Consigliere della R. Prefettura.

Comuni di — Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Fisciano, Castel S. Giorgio, Pellezzano, Roccapiemonte, Sarno, S. Severino Rota e Siano.

IV. Zona — Ispettore Prov. Sig. Cav. Dott. Farina Angelo, Segretario dell'Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa.

Comuni di — Acerno, Battipaglia, Campagna, Eboli, Giffoni Vallepiana, Montecorvino Rovella, Montecorvino Pugliano, Olevano sul Tusciano, S. Mango Piemonte e S. Cipriano Picentino.

V. Zona — Ispettore Prov. Sig. Cav. Rossini Luigi, Segretario Capo del Comune di Eboli.

Comuni di — Auletta, Pertosa, Postiglione, Ricigliano, Romagnano al Monte, Serre, Sicignano, S. Gregorio Magno e Buccino.

VI. Zona — Ispettore Prov. Sig. Rag. Iannone Pasquale, Ragioniere dell'Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa.

Comuni di — Castelnuovo di Conza, Colliano, Centursi, Laviano, Oliveto Citra, Salvitelle, Palomonte, Santomenna e Valva.

VII. Zona — Ispettore Prov. Sig. Rag. Parrilli Arturo, Ragioniere dell'Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa.

Comuni di — Aquara, Trentinara, Castelcivita, Castel S. Lorenzo, Felitto, Albanella, Ottati, Roccadaspide, Altavilla Silentina e Controne.

VIII. Zona — Ispettore Prov. Sig. Dott. Salvi Nicola, Vice Segretario della R. Prefettura di Salerno.

Comuni di — Atena Lucana, Caggiano, Corleto Monforte, Petina, Polla, Bellosguardo, S. Pietro al Tanagro, S. Rufo, Sant'Arzenio, Roscigno e S. Angelo Fasanello.

IX. Zona — Ispettore Prov. Sig. Cav. Rag. Balestrieri Tommaso, 1° Ragioniere della R. Prefettura di Salerno.

Comuni di — Buonabitacolo, Casalbuono, Casaleto Spartano Caselle in Pittari, Montesano sulla Marcellana, Sala Consilina, Monte San Giacomo, Morigerati, Padula, Sanza, Sassano e Tegiano.

X. Zona — Ispettore Prov. Sig. Dott. De Nardo Carlo, Vice Segretario della R. Prefettura di Salerno.

Comuni di — Agropoli, Capaccio, Castellabate, Perditumo, Rutino, Serramezzana, Laureana Cilento, Lustra, Montecorice, Sessa Cilento, Torchiara, Omignano, Giungano, Cicerale Cilento ed Ogliastro Cilento.

XI. Zona — Ispettore Prov. Sig. Cav. Uff. Dott. Padula Riccardo, Consigliere di Prefettura a riposo.

Comuni di — Ascea, Camerota, Celle Bulgheria, Centola, Pisciotta, Roccagloriosa, S. Mauro la Bruca e S. Giovanni a Piro.

XII. Zona — Ispettore Prov. Sig. Rag. Ruggi d'Aragona Guido, Segretario Comunale di Pisciotta.

Comuni di — Ceraso, Montano Antilia, Casalvelino, Castelnuovo Cilento, Gioi Cilento, Pollica, Salento, Cuccaro Vetere, S. Mauro Cilento, Stella Cilento, Vallo della Lucania, Perito, Orria e Futani.

XIII. Zona — Ispettore Prov. Sig. Cav. Rossetto Giov. Maria, Segretario Capo del Comune di Nocera Inferiore.

Comuni di — Campora, Laurino, Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Piaggine, Sacco e Stio.

XIV. Zona — Ispettore Prov. Sig. Cav. Cap. Forte Eduardo, Funzionario dell'Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa.

Comuni di — Alfano, Torre Orsaia, Laurito, Policastro del Golfo, Rofrano, Tortorella, Torraca, Sapri e Vibonati.

Del giorno nel quale avrà luogo l'ispezione sarà data notizia, in tempo utile, a ciascun Podestà affinché sia disposto che

si trovino in sede il Segretario Comunale, gl' impiegati addetti all'Ufficio comunale di censimento e tutti gli Ufficiali di censimento.

Non ammetto assenze se non giustificate da documentati motivi di salute.

E' mio preciso intendimento che l'esecuzione dell'VIII Censimento generale della popolazione abbia a svolgersi nella nostra Provincia in modo perfetto, tale cioè da assicurare agli Organi superiori una rispondenza assoluta alla realtà. Per ottenere ciò è necessario che tutti, dagl'Ispettori agli Ufficiali di censimento, diano la loro opera con intelligenza e passione.

Non tollererò lavori disordinati o poco curati.

Sappiano i Segretari comunali, quali dirigenti degli Uffici comunali di censimento e tutti gli addetti agli stessi Uffici, nonchè gli Ufficiali di censimento, che il Prefetto della Provincia vigila assiduamente su tale delicato compito e non esiterà un istante a valersi dei poteri disciplinari di cui dispone pur di assicurare a tale importante lavoro un ritmo ordinato e consono ai tempi nei quali abbiamo l'orgoglio di vivere.

Il Prefetto = SOPRANO

114. VIII Censimento della popolazione. — Riunioni comunali dei funzionari degli Uffici Comunali di Censimento. (C. 6 aprile 1936 n. 12261, ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Come è noto alla SS. LL., si sono tenute delle riunioni di tutti i dirigenti degli uffici provinciali di censimento presso l'Istituto Centrale di Statistica a Roma. Dopo tali convegni si sono avute le riunioni interprovinciali destinate soprattutto agli ispettori provinciali di censimento, alle quali hanno fatto seguito convegni provinciali di tutti i dirigenti degli Uffici Comunali di censimento e convegni di zona presieduti dagli Ispettori con l'intervento dei Podestà, dirigenti Uffici di censimento e Ufficiali di censimento aventi funzione di vigilanza e di controllo. In queste riunioni si sono chiariti molti dubbi circa lo svolgimento dei compiti degli Uffici provinciali e comunali sul modo di svolgere le loro operazioni.

Dopo tali riunioni è necessario che siano organizzate riunioni comunali ad iniziativa del dirigente dell'Ufficio comunale di censimento, alle quali dovranno partecipare tutti gli addetti agli uffici e tutti gli ufficiali di censimento, allo scopo di illustrare a quest'ultimi in modo particolareggiato i propri compiti e risolvere ogni eventuale dubbio.

Tale riunioni dovranno essere fatte nel periodo tra il 6 e il 10 corrente e ripetute il 22 aprile, per illustrare allora le moda-

lità che dovranno essere seguite per il ritiro dei fogli, per il loro completamento ecc.

E' necessario che V. S. informi questa Prefettura del giorno e delle ore in cui saranno tenute tali riunioni, affinché possa eventualmente ad esse intervenire l'Ispettore della zona.

Si richiama la personale attenzione delle SS.LL. sulla importanza fondamentale di tali riunioni ai fini della riuscita del censimento.

Resto in attesa di ricevuta della presente.

Il Prefetto — SOPRANO

115. Progetto di mobilitazione civile. Modificazione della legge sullo stato degli Ufficiali del R. Esercito. (C. 5 aprile 1936 n. 977 al signor Preside Amministrazione Provinciale e ai signori Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Allo scopo di assicurare la necessaria disponibilità di personale per il funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni in tempo di guerra, la Commissione suprema di difesa è venuta nella determinazione di consentire che gli Enti pubblici, i quali hanno l'obbligo di tenere il piano di mobilitazione dei loro uffici, siano autorizzati ad indicare nominativamente al Ministero delle Corporazioni, Organo della mano d'opera, gli ufficiali ad essa occorrenti. Detti Ufficiali dovranno essere prescelti tra quelli iscritti nella riserva, che abbiamo raggiunto i seguenti limiti di età:

a) Subalterni	anni 55
b) Capitani	» 58
c) Maggiori	» 60
d) Tenenti Colonnelli	» 64

Sarà, poi, cura del Ministero delle Corporazioni di rimettere a quello della Guerra gli elenchi relativi per le eventuali varianti, giudicate necessarie per le esigenze militari.

Nel dare di quanto sopra comunicazione alle SS. LL., prego trasmettere, al più presto possibile, le relative richieste con apposito elenco a questa Prefettura.

Il Prefetto — SOPRANO

116. Nomina ufficiali di censimento. Personale ufficio di controllo. (C. 6 aprile 1936 n. 12368 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Ricevo dall'Istituto Centrale di Statistica questo telegramma, che comunico per opportuna norma:

« Da alcune deliberazioni podestarili pervenute risulta che personale femminile è stato nominato ufficiale censimento. Chiariscisi donne possono far parte ufficio comunale ma non avere

funzioni ufficiale censimento. Pregasi E. V. disporre perchè Comuni dipendenti provvedano nomina ufficiali in sostituzione donne. Pregasi altresì richiamare attenzione Podestà opportunità adibire alle funzioni di controllo dell'ufficio comunale censimento persone diverse da ufficiali censimento rilevatori».

Il Prefetto — SOPRANO

117. Economie nelle spese per il funzionamento degli uffici e servizi municipali. Pubblica illuminazione. (C. 7 aprile 1936 n. 11646 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per opportuna norma ed eventuale provvedimento, comunico la seguente circolare in data 14 corrente del Ministero dell'Interno:

Da varie Prefetture sono state prospettate le difficoltà sorte in ordine alla realizzazione di economie nel consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione a causa di divergenze che si sono manifestate circa la misura degli oneri, che, in dipendenza di tali economie, dovrebbero eventualmente far carico rispettivamente ai Comuni ed alle aziende od imprese concessionarie di tale servizio.

Il Ministero delle Corporazioni, interpellato al riguardo, si è espresso nei termini seguenti:

« Non si può anzitutto disconoscere che l'energia idroelettrica sia di natura prettamente nazionale nella sua produzione, ed è anche da ritenersi che, nel momento attuale, fatta eccezione per le isole, ve ne sia una tale disponibilità da poter rinunciare ad ogni produzione termica, tanto più a seguito dell'ordine del giorno votato il 22 settembre 1935 dalla Federazione Nazionale Fascista Imprese Elettriche per la predisposizione e per l'esecuzione degli scambi di energia, che si rendessero necessari tra i grandi gruppi elettrici e che sono anche favoriti dalla esistente attrezzatura delle linee di trasporto.

In questa situazione di cose non appare quindi che vi siano ragioni di carattere tecnico ed economico, nei riguardi degli scambi con l'estero, che consiglino una limitazione nei consumi della luce elettrica, tantochè una riduzione nel consumo della energia idroelettrica per la pubblica illuminazione, anche nello attuale momento, potrebbe trovare una giustificazione soltanto nella economia dei bilanci comunali.

Qualora le Amministrazioni comunali insistessero sulle sopracennate riduzioni di consumo, sembra che si debbano tenere nel dovuto conto gli impegni contrattuali esistenti tra i Comuni e Aziende elettriche.

Ad ogni modo si potrà, caso per caso, ed a seconda delle

nuove condizioni, addivenire a trattative fra le parti interessate per stabilire nuovi accordi, che permettano una equa ripartizione tra utente e fornitore, del danno che ne deriva a quest'ultimo, per un consumo inferiore a quello convenuto nel contratto esistente.

Si ritiene opportuno aggiungere che qualora si delineasse la tendenza ad ottenere una generale riduzione di consumo per la pubblica illuminazione, ricorrendo a lampade di minore intensità luminosa, si dovrebbe provvedere al ricambio delle lampade in tutti i Comuni, il che potrebbe portare a difficoltà di approvvigionamento, e quindi ad oneri forse eccessivi per l'applicazione di un provvedimento di economia, che è da augurarsi di carattere soltanto temporaneo.

Se poi si vuole estendere tale riduzione di consumo anche all'illuminazione privata, sarà bene tener presente il minor introito fiscale per lo Stato e per i Comuni, nonché il danno finanziario che ne conseguirebbe all'industria elettrica, che trova nelle tariffe luce quel compenso che le permette una riduzione di prezzo per gli usi industriali ed agricoli ».

Questo Ministero, tenute presenti le suesposte considerazioni, ritiene che sia opportuno procedere, caso per caso, a trattative tra le parti interessate, per quanto riguarda la possibilità e la convenienza di attuare riduzioni nella illuminazione elettrica dei Comuni.

In tal senso vorranno quindi le LL. EE. dare istruzioni ai dipendenti Comuni ed esplicitare i loro uffici per un equo compimento delle divergenze che possano all'uopo insorgere ».

Il Prefetto - SOPRANO

118. Sospensione di applicazione di divieti di pesca. (C. 6 aprile 1936 n. 12288 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Si comunica, per l'esecuzione, che con Decreto Ministeriale 24 febbraio 1936, è stata sospesa l'applicazione dei divieti di pesca di commercio e trasporto che, in relazione al novellamento ed al periodo di riproduzione, sono stabiliti, dal regolamento 1914 sulla pesca in acque dolci, per il pesce persico, la tinca, la carpa, la cheppia o alosa, l'agone o sardena o il gambero.

Il Prefetto — SOPRANO

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

121. **Carte d'identità.** (C. 7 aprile 1936 n. 2356 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' stato rilevato che qualche Comune del Regno rilascia a richiesta di interessati, non nati o domiciliati nel Comune, nè ivi conosciuti, la carta di identità in base ai dati forniti dai richiedenti, senza esperire i preventivi accertamenti del caso sulla loro precisa identità e nazionalità, e in seguito ad esibizione di documenti non provenienti da autorità governativa.

Ne consegue, pertanto, che tali documenti rilasciati dai predetti Comuni, pur essendo autentici, non accertano la vera identità del titolare.

Al fine di non frustrare i vantaggi dell'importante servizio in questione, si pregano le SS. LL. di curare che il rilascio delle carte di identità, ai sensi dell'art. 3 della legge di P. S., sia effettuato previo diligente accertamento della identità personale dei richiedenti, non escluso quello riguardante la loro nazionalità.

Si gradirà, in proposito, un cenno di assicurazione per lettera.

Il Prefetto — SOPRANO

122. **Richiesta di documenti da parte del R. Consolato d'Italia in Cardoba.** (C. 3 aprile 1936 n. 1030 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il R. Consolato d'Italia in Cardoba ha segnalato gli inconvenienti che derivano dal fatto che alcune Autorità del Regno frappongono ritardi, alle volte assai notevoli, nell'invio dei documenti di stato civile che ad essi vengono chiesti.

Tali lamentati ritardi ad esaudire le domande di atti di stato civile per lo svolgimento di pratiche di vario genere e soprattutto per successioni, infortuni etc. non mancano di ingenerare una impressione sfavorevole nelle Autorità o privati che, in vari casi, si rivolgono al Consolato per l'ottenimento di documenti in genere.

Invito pertanto le SS. LL. a volere per l'avvenire evitare ritardi, al fine di eliminare i lamentati inconvenienti.

Gradirò assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

123. **Imposta cani. Targhe di contrassegno.** (C. 8 aprile 1936 num. 6442 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il Governo Fascista, da cui la causa dei ciechi sempre ebbe benevoli segni di alto patrocinio, ha con Decreto Legge n. 1842, pubblicato nella Gazz. Uff. del 31 ottobre 1935 - XIV n. 255, disposto che le forniture ai Comuni delle targhette-contrassegno imposta sui cani, vengano effettuate a cura di questo Ente.

Successivamente, con Decreto Ministeriale del 30 novembre 1935, pubblicato nella Gazz. Uff. del 16 gennaio 1936 - XIV, venivano pubblicate le norme relative al Decreto Legge suddetto e stabilenti la forma, colore e dicitura delle targhette in oggetto, nonchè il loro prezzo stabilito in L. 1.

In conformità di tali disposizioni, fino dal novembre u. s. l'Unione Ital. dei Ciechi si è affrettata a prendere con i Comuni i necessari contatti, ma purtroppo, oltre il 90 % di essi trascinando le pratiche con tale lentezza, che è a temere sarà impossibile dall'Ente di assolvere il mandato affidato, e ciò con danno tutt'altro che lieve, essendosi dovuto organizzare un servizio apposito, che grava interamente e senza adeguato compenso sul bilancio dello stesso Ente.

Ciò stante, richiamo l'attenzione delle SS. LL. affinchè, compenetrandosi delle finalità che mossero il Governo Fascista alla concessione di cui trattasi, sia disposto per il sollecito e regolare corso della sua applicazione.

Il Prefetto - SOPRANO

Concorsi

Comune di Agropoli — Vice Segretario — Concorso per titoli — Stipendio lire 5200, oltre lire 1800 di servizio attivo e indennità caro viveri se in quanto dovuta a norma di legge e nella stessa misura corrisposta agli altri impiegati del Comune. Lo stipendio sarà aumentato di un decimo per ogni quadriennio e per non più di 5 quadrienni. Domanda da presentarsi Ufficio comunale non oltre ore 12 del 15 maggio prossimo, corredata documenti di rito, iscrizione al Partito nazionale fascista, diploma di abilitazione funzioni segretario comunale e tassa di concorso lire 25. Età da 21 a 30 salvo eccezioni di legge.

Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio di Segreteria.

Agropoli, 5 aprile 1936 XIV.

Il Commissario Pref.: Cav. Rag. Mario De Riso



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

124. VIII censimento. Adempimenti da compiersi nella 9ª decade di aprile.
125. Ispettori provinciali di censimento. Indennità.
126. VIII censimento. Assenti all'estero.
127. Registro di popolazione. Dimora dei ricoverati in istituti psichiatrici.
128. Carbone ematico. Profilassi immunitaria.
129. Orario di chiusura dei negozi. Modifiche.
130. Ruolo di anzianità dei Segretari comunali della Prov. al 1º gennaio 1936.
131. Pubblicità relativa all'esposizione mondiale della stampa cattolica.
132. Prospetto di opere a carico di Province, Comuni e Consorzi Amministrativi.
133. Iscrizione all'Unione Nazionale Protezione Antiaerea.
134. Revisione delle licenze di commercio e diritti di segreterie dei Comuni.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 133 a n. 134 — Elenco dei cavalli stalloni e degli asini stalloni approvati per l'esercizio della pubblica monta per l'anno 1936 nella provincia di Salerno — Movimento della popolazione nei mesi di febbraio e marzo 1936 — Appalti, aste ecc. — Concorsi

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

133. Iscrizione all'Unione Nazionale Protezione Antiaerea. (C. 30 marzo 1936 n. 729 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Con R. Decreto 30 agosto 1934, pubbl. nella Gazz. Uff. n. 230 del 1° ottobre successivo, è stata riconosciuta ed eretta in ente morale l'Unione Nazionale per la protezione antiaerea (U. N. P. A.) che ha la sede centrale a Roma ed un Consiglio provinciale in ogni Capoluogo di Provincia.

A norma dello Statuto, l'U. N. P. A. ha lo scopo di integrare l'azione degli organi statali proposti alla protezione antiaerea, provvedendo a diffondere nel Paese la conoscenza dei reali pericoli della guerra aerea e collaborare nell'attuazione dei provvedimenti relativi a detta attuazione.

Pel raggiungimento dei suoi scopi, l'associazione provvede, fra l'altro, alla raccolta di fondi mediante contribuzione dei soci.

Data la misura tenue della quota per l'iscrizione a socio, di L. 6 appena annue, interesse le SS. LL. a svolgere la più efficace propaganda, per raccogliere il maggior numero possibile di sottoscrizioni, rivolgendosi al Presidente di questo Consiglio Provinciale dell' U. N. P. A. Ing. Centola (Piazza XX Settembre) per quanto possa occorrere nel disimpegno del compito loro affidato.

Il Prefetto — SOPRANO

134. Revisione delle licenze e diritti di segreteria dei Comuni. (C. 17 aprile 1936 n. 15096 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Richiamando la precedente circolare n. 2435, pubblicata nel Bollettino Amm. n. 4 del 10 febbraio 1936 n. 35, si chiarisce che il Ministero non ritiene giustificabile la richiesta fatta da alcuni Comuni per il pagamento dei diritti di segreteria, in occasione della revisione delle licenze di commercio, in considerazione che la revisione stessa deve essere fatta con esenzione di ogni tassa.

Resta pertanto stabilito che i Comuni non possono pretendere il pagamento dei diritti di segreteria per la revisione delle licenze di commercio.

Il Prefetto - SOPRANO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

124. VIII Censimento della popolazione del Regno. Adempimenti da compiersi nella tersa decade di aprile. (C. 19 aprile 1936 n.° 12425 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Com'è noto, il censimento avrà luogo il giorno 21 aprile corr. (art. 1.° R. D. L. 9 agosto 1936, n.° 1639) e propriamente alla mezzanotte tra il 20 ed il 21 detto mese. Il calendario delle operazioni di censimento reca i seguenti termini: 20-21 aprile (notte) censimento delle persone trovantesi su natanti, non censite dalla capitaneria di porto e censimento delle persone senza fisso domicilio (art. 47 e 48 del regolamento); 22 aprile, inizio del ritiro dei fogli di famiglia e di convivenza da parte degli ufficiali di censimento e ritiro di tutti i fogli riguardanti alberghi, locande, pensioni (art. 48); 30 aprile, ultimazione del ritiro di tutti i fogli di famiglia e di convivenza (art. 48). E' dato termine fino al 3 maggio per la restituzione da parte dei capi di famiglia dei fogli non ritirati dall'Ufficiale di censimento, e finalmente non oltre il 5 maggio i Comuni dovranno telegrafare all' Istituto Centrale di Statistica i dati relativi alla popolazione presente censita.

Del censimento delle persone imbarcate su natanti in servizio locale e delle persone senza tetto si occupano i punti 10 e 11 delle istruzioni per gli Uffici Comunali di censimento, ai quali bisogna strettamente attenersi.

Il ritiro dei fogli di censimento degli alberghi, locande e pensioni deve avvenire il 22 aprile e in questa data gli ufficiali di censimento devono iniziare anche il ritiro dei fogli di famiglia con l'osservanza di tutte le prescrizioni indicate nei punti 48 a 63 delle istruzioni. Contemporaneamente gli uffici comunali devono compilare i fogli di famiglia relativi alle famiglie delle quali l'ufficiale di censimento non potè eseguire il ritiro dei fogli e di quelle famiglie che, temporaneamente od interamente assenti dal comune alla data del censimento, si presume che vi ritornino entro il 31 luglio 1936, nonchè delle famiglie che si presume tornino dopo tale data, qualora si tratti di una delle eccezioni indicate nel punto 14 delle istruzioni per gli ufficiali di censimento.

Si ricorda che l'Ufficio Comunale deve ricevere dalla Capitaneria di porto i fogli di convivenza delle navi mercantili (punto 9 delle istruzioni); dal Comando del Dipartimento militare marittimo o dalla Capitaneria di Porto le schede speciali mod. R. 4 (colore arancione) relative ai militari di carriera della R. Marina senza famiglia, imbarcati o in forza su Regie navi (punto 14); direttamente dai Comandi delle Regie navi i fogli di convivenza delle Regie navi (punto 15); dalla Regia Prefettura i fogli di famiglia degli agenti o funzionari consolari di Stati esteri (punto 16); dagli interessati stessi i fogli relativi alle famiglie delle quali l'ufficiale di censimento non ne eseguì per negligenza il ritiro (art. 50 regolamento). A tale proposito si ricorda che il 30 aprile dovrà essere pubblicato un manifesto a caratteri grandi per richiamare l'attenzione dei cittadini sulla obbligatorietà di provvedere entro il 3 maggio alla restituzione all'Ufficio comunale dei fogli debitamente riempiti ed eventualmente non ritirati dagli ufficiali di censimento.

A partire dal 22 aprile comincia la revisione preliminare dei fogli di famiglia e di convivenza ritirati, la quale revisione deve essere continuata giornalmente per essere ultimata il 3 maggio. Essa involge tutti gli accertamenti specificati ai punti 17, 18 e 19 delle istruzioni per gli Uffici comunali. Contemporaneamente a tale revisione deve essere anche iniziato il 22 aprile e continuato nei giorni successivi il computo giornaliero di sezione, tenendo presente i punti 20 e 21 delle istruzioni. Tale computo deve essere eseguito con la massima esattezza, avendo cura che nessun foglio di una sezione sia conteggiato nel computo giornaliero di sezione di un'altra sezione; che nessun foglio sia computato più di una volta, che i totali di ogni computo giornaliero siano esatti; che tutti i totali di tutti i computi giornalieri di sezione sieno stati esattamente riportati nei riepiloghi dei computi giornalieri di sezione e che i totali di questi siano esatti.

Si avverte che i prospetti dei computi giornalieri di sezione riportati a pagine 42 e 43 del regolamento sul censimento devono essere acquistati dalle tipografie private. Questa Prefettura ha ritenuto opportuno di fare approntare e spedire ai Comuni un prospetto a stampa preparatorio del computo giornaliero di sezione sul quale per ciascuna famiglia debbono essere riportate le notizie che in riassunto giorno per giorno devono essere computate nel computo giornaliero di sezione. Le indicazioni da segnare su questo prospetto preparatorio sono quelle dei fogli di famiglia e di convivenza, su cui si è avuto cura di computare in margine a matita nera non copiativa le indicazioni relative al totale dei maschi e delle femmine dell'elenco A e separatamente ai maschi e alle femmine dello stesso elenco.

Il Prefetto — SOPRANO

125. **Ispettori provinciali di censimento. Indennità.** (C. 19 aprile 1936 n. 9789 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Per le molteplici funzioni di sorveglianza e di controllo affidate agli Ispettori provinciali di censimento, tali funzionari sono costretti a girare quasi giornalmente nei Comuni della zona loro assegnata, sostenendo in conseguenza spese superiori a quelle previste con la circolare del 10 marzo scorso n. 9789, pubb. a pag. 65 del Bollettino Amm. di questa Prefettura.

Per far fronte a tali maggiori spese, che cedono a carico dei Comuni, è necessario che i Comuni provvedano all'invio, non oltre il 25 corr. della seguente seconda quota, con vaglia cartolina diretta a questa Prefettura:

Comuni fino a 2000	abitanti	L.	201
» da 2001 a 5000	»	»	301
» da 5001 a 10000	»	»	401
» da 10001 a 20000	»	»	501
» da 20001 a 30000	»	»	601
» da 30001 a 50000	»	»	701
» superiore a 50000	»	»	801

Con l'occasione si fa premura a quei pochi Comuni, che non ancora hanno inviato la prima quota, di cui alla circolare sopra citata, di provvedere al relativo versamento contemporaneamente alla seconda quota.

Il Prefetto — SOPRANO

126. **VIII Censimento generale popolazione. Assenti all'Estero.** (C. 17 aprile 1936 n. 15793 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Si richiama ancora una volta l'attenzione delle SS. LL. sull'errore in cui gli Uffici Comunali e gli Ufficiali di censimento possono incorrere nel censire le famiglie e i singoli componenti di esse che si trovino all'Estero.

E' necessario far presente come tali famiglie o individui debbono essere iscritti nell'elenco B come assenti temporaneamente *solo quando la natura dell'assenza sia di carattere rigorosamente precario e la presunzione del ritorno in famiglia dell'assente entro il 31 luglio sia basata su dati certi ed inconfutabili.*

Non saranno da ritersi valide ragioni affettive od economiche; quindi, anche se l'assente conserva rapporti con i propri parenti o provveda, per mezzo di rimesse al mantenimento sia pure parziale di esse, non dovrà essere considerato *assente temporaneamente* ove non risulti certo il suo ritorno entro il 31 luglio 1936.

Ove si tratti di un capo famiglia assente all'Estero, il foglio di censimento della famiglia rimasta in Patria dovrà essere inte-

stato a chi ha assunto, in sostituzione dell'assente stesso, il governo della famiglia.

Il Prefetto — SOPRANO

127. **Registro di popolazione — Dimora dei ricoverati in Istituti psichiatrici.** (C. 17 aprile 1936 n. 15791 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Ritenuta l'urgente necessità di stabilire, *anche agli effetti dell'attuale censimento generale della popolazione*, un criterio uniforme e rigoroso nella valutazione della natura della dimora dei ricoverati in Istituti psichiatrici nei Comuni ove gli Istituti stessi hanno sede, si comunicano alle SS. LL. le seguenti istruzioni che dovranno essere rigorosamente osservate.

L'art. 14 del Regolamento anagrafico vigente approvato con R. D. 2 dicembre 1959 n. 2132 stabilisce che « gli individui ospitati a tempo indeterminato in Istituti o stabilimenti di qualsiasi natura fanno parte della popolazione stabile del Comune dove si trova l'Istituto o lo Stabilimento e sono iscritti nominativamente nel foglio di famiglia corrispondente agli stabilimenti suddetti ».

Poichè la dizione « ospitati a tempo indeterminato » ha sollevato in pratica valutazioni spesso difformi e sempre arbitrarie, è opportuno tener presente che la durata indeterminata del ricovero va intesa in relazione alla cronicità del male da cui sono affetti i ricoverati suddetti. Al caso specifico dei ricoverati in Istituti psichiatrici o ospedali manicomiali o manicomi, si dovranno considerare cronici, e quindi aventi stabile dimora nel Comune in cui l'Istituto che li accoglie ha sede, quei malati per i quali sia stato emesso dai RR. Tribunali il « Decreto di ricovero definitivo ».

Poichè tale decreto è emesso in seguito a richiesta della Direzione degli Istituti psichiatrici dopo un periodo di osservazione degli ammalati, ad esso va attribuito un valore decisivo per la determinazione della natura abituale del ricovero o quindi della dimora dei ricoverati nel Comune dove ha sede l'Istituto che li accoglie.

Le eventuali molteplici dimissioni e recidive del ricovero di un malato debbono considerarsi irrilevanti.

I ricoverati in detti Istituti a seguito della emissione del « decreto di ricovero definitivo » debbono mantenere l'iscrizione anagrafica nel Comune sede del Manicomio o Istituto psichiatrico, fino a quando non venga emanato il « *decreto di licenziamento definitivo* » dal manicomio per guarigione.

Resta così esclusa ogni diversa valutazione del detto « decreto di ricovero definitivo ».

Una tale disciplina della posizione anagrafica dei ricoverati si impone per le molteplici esigenze della vita e degli interessi privati, dei ricoverati stessi e, inoltre, per la regolare tenuta dei Registri di popolazione di tutti i Comuni interessati.

Le ragioni affettivo-sentimentali delle famiglie, che taluni Comuni hanno voluto mettere fra le difficoltà che si sarebbero opposte alla assegnazione di detti ammalati ad una residenza diversa da quella dei loro familiari, sono superate dalla necessità di evitare un contrasto tra uno stato di fatto (dimora abituale, a tempo indeterminato dei ricoverati negli Istituti di cura) e la irregolare tenuta dell'anagrafe (non iscrizione di individui residenti nel Comune).

Poichè il rispetto delle norme sopra esposte è essenziale, come si è detto in principio, anche e particolarmente per la esecuzione scrupolosa dell'attuale censimento generale della popolazione, per il quale si è stabilito che *debbono essere considerati con dimora abituale nel Comune i ricoverati negli Istituti di cura che si trovano nel Comune stesso, il cui ricovero ha carattere definitivo* (Istruzioni per gli Ufficiali di censimento punto 12 paragrafo 1.) è indispensabile ed urgente che le SS. LL. provvedano a rendere noto le norme suddette affinché non si incorra in errore.

Si prega assicurare.

Il Prefetto - SOPRANO

128. **Carbonchio ematico. Profilassi immunitaria.** (C. 14 aprile 1936 n. 15787 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Dagli atti di questo ufficio emerge che durante gli scorsi anni si sono verificati con frequenza casi di pustola maligna nelle persone, in parecchi Comuni della Provincia. Poichè detta malattia nelle persone, come più volte è stato da quest'ufficio rilevato ed accertato, è sempre in correlazione con casi di carbonchio ematico negli animali e trae d'ordinario la sua origine o in seguito a manipolazione di corpi e di avanzi d'animali carbonchiosi, oppure per mezzo di dittari sanguinari (mosche, tavanì), con riferimento a precedente corrispondenza ed in relazione alle disposizioni degli art. 78 e 79 del Regolamento di polizia veterinaria zoiatrica in vigore nella Provincia, approvato con Decreto Prefettizio N. 13392 del 16 aprile 1928, prego la S. V. d'intensificare le indagini per accertare se nel territorio Comunale esistono zone carbonchiose, facilitando poi ed incoraggiando la pratica dei trattamenti immunizzanti contro detta infezione degli animali esposti al pericolo del contagio.

A chiarimento di quanto sopra si specifica che:

a) Debbonsi ritenere carbonchiosi i pascoli nei quali d'ordinario si verificano casi di morte d'animali per carbonchio ematico, con speciale riguardo ai terreni nei quali esistono sorgenti o corsi d'acqua che si ritengano inquinati dal virus carbonchioso, nonchè i prati in genere, le cui erbe raccolte e somministrate come mangimi agli animali determinano spesso casi di carbonchio;

2. I casi di morte d'animali riferibili al carbonchio ematico sono d'ordinario quelli che dai pastori e dai contadini vengono conosciuti sotto la denominazione di bile, fiele, botta di sangue ecc;

3.) le vaccinazioni anticarbonchiose degli animali hanno scopo preventivo; esse mirano ad ingenerare negli animali lo stato d'immunizzazione contro l'infezione e pertanto debbono essere praticate prima che l'infezione stessa si sia sviluppata e possibilmente entro il corrente mese;

4.) Per facilitare ed incoraggiare la pratica di detta vaccinazione carbonchiosa è bene che il Comune concorra nella spesa provvedendo al servizio veterinario e mettendo a disposizione il materiale occorrente per il trattamento degli animali appartenenti ai proprietari meno abbienti.

Son sicuro dell'efficace cooperazione della S. V. per l'attuazione del provvedimento inteso alla tutela della pubblica salute e del patrimonio zootecnico ed attendo intanto un cenno di ricevuta.

Il Prefetto — SOPRANO

129. **Orario di chiusura dei negozi. Modifiche.** (D. 3 aprile 1936 n. 13058 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Prefetto della Provincia di Salerno

Vista la richiesta dell'Unione Provinciale Fascista dei Commercianti, con il Nulla osta del Delegato Confederale dell'Unione Prov. Fascista dei Lavoratori del Commercio; a modifica dei precedenti Decreti del 19 luglio 1935 N. 34922,13 novembre e 11 dicembre p. p. pari numero; ed ai sensi dell'art. 2 della Legge 1616 1932 N. 973, e della Circolare Ministeriale del 3011 1936 N.° 1133;

DECRETA

Art. 1.° A partire dal 6 aprile 1936 XIV, l'orario di chiusura dei negozi del Capoluogo e della Provincia resta fissato come appresso:

a) Negozi di generi di abbigliamento - Arredamento e merci varie — ore 19,30.

b) Negozi di generi alimentari — ore 20.

Nei giorni precedenti i festivi, esclusi i sabati, i negozi di cui alla lettera a) chiuderanno alle ore 20, i negozi di cui alla lettera b) chiuderanno alle ore 20,30.

c) Rivendite di pasticceria e confetteria — ore 21,30.

Le pasticcerie e confetterie, annesse ad esercizi pubblici muniti della licenza di P. S., osserveranno però l'orario di chiusura stabilito per i detti esercizi dall'Autorità di P. S.

Art. 2.° Gli esercizi di generi alimentari che effettuano, come attività sussidiaria, anche la vendita del vino al minuto, con licenza di P. S., sono tenuti ad osservare l'orario stabilito per la vendita principale.

Per la vendita sussidiaria del vino, essi potranno seguire l'orario dei P. E. sempre che la vendita avvenga in locale separato da quello di vendita dei generi alimentari.

Art. 3.° I commercianti che svolgono nello stesso esercizio di vendita, in modo sussidiario, attività artigiana, sono tenuti all'osservanza dell'orario determinato per la chiusura dei negozi di vendita, restando tuttavia in loro facoltà di svolgere l'attività artigiana nei laboratori retrostanti di negozi di vendita, purchè questi ultimi restino chiusi al pubblico.

Art. 4.° I negozi di pasticceria e confetteria con licenza di P. S. e le rivendite di generi di monopolio, in cui sono esercitati vari generi di commercio sottoposti a diversi orari, dovranno, nella vendita delle merci, osservare gli orari stabiliti per ogni singolo ramo di commercio.

Art. 5.° L'orario ed il calendario delle festività, come sopra fissati, dovranno essere osservati da tutti i negozi di vendita al pubblico da chiunque gestiti (commercianti, cooperative, produttori, enti ecc.) indipendentemente dall'inquadramento sindacale del titolare.

I Podestà e gli Agenti della Forza pubblica sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Salerno 3 aprile 1936 XIV.

Il Prefetto - SOPRANO

130. Ruolo di anzianità dei Segretari Comunali della Provincia al 1° gennaio 1936. (Decreto 30 marzo 1936).

N. d'ordine nel grado	Grado Cognome, nome e paternità	Segreterie comunali e popolazioni	Data			An Riconosciuta per benemeritenze belliche a. m. g.
			di nascita	di primo ingresso in servizio	del passaggio al grado attuale	
	Segretari Capi di 1 ^a cl. grado 5 ^o					
1	Pisacane Enrico fu Giuseppe	Scafati 15105	1.12.876	30.9.921	30.9.921	
2	Carlomagno dott. Marco di Pasquale	Amalfi 7953	18.3.894	15.8.926	15.8.926	4.—.—
3	Dini Ciacci avv. Ercole fu Giovanni	Sanseverino Rota 12506	16.8.873	16.5.905	1.5.928	
4	Simonetti cav. rag. Giuseppe fu Domenico	Angri 18018	8.12.880	1.8.929	1.8.929	
5	Di Mauro dott. Alfonso di Filippo	Pagani 19015	20.11.887	1.1.915	1.3.931	
6	Rossini cav. Luigi fu Nicola	Eboli 12908	14.1.887	20.1.920	1.8.932	—1.3
7	Anzanelli Matteo fu Vincenzo	Noc. Sup. 10528	24.11.894	10.1.921	1.1.936	(1)
8	Rocco cav. rag. Angelo fu Ciro	Campagna 10335	16.7.893	16.8.920	1.1.936	(1)
9	Iannuzzi dott. Cosimo di Luca	Vallo della Lucania 10035	7.1.898	15.1.922	1.1.936	
	Segretari di 1 ^a classe grado 6 ^o					
1	Lamberti cav. Raffaele fu Francesco	Montecorvino Rovella 7931	20.2.872	2.5.893	28.7.903	
2	Langella Luigi fu Vincenzo	S. Marzano sul Sarno 5574	30.5.876	1.2.905	1.2.905	
3	Maiurano Panfilo fu Raffaele	Tegiano 7943	25.12.876	1.9.914	1.9.914	

zianità		Retribuzione al netto delle riduzioni			Assegno valutabile per la quiescenza	Assegno personale Diritti accessori Annotazioni
Riconoscita per benemerenze fasciste a. m. g.	Complessiva nel grado a. m. g.	stipendio effettivo	Indennità di servizio attivo	Totale		
	14.3.—	11.091,52	2.266,88	13.358,40	—	Inscritto al M. P. Comunale.
	13.4.16	11.091,52	2.266,88	13.358,40	12.900,—	
	7.8.—	9.877,12	2.266,88	12.144,00	12.200,—	
	6.5.—	9.877,12	2.266,88	12.144,00	12.200,—	
	4.10.—	9.877,12	2.266,88	12.144,00	11.600,—	
	3.6.3	9.391,36	2.266,88	11.658,24	11.600,—	
	—.—.—	9.391,36	2.266,88	12.222,08	11.600,—	Assegno personale 163,84 (1) (computata nel grado precedente).
	—.—.—	9.391,36	2.266,88	11.658,24	10.971,84	(1) (computata nel grado precedente).
	—.—.—	9.391,36	2.266,88	11.658,24	10.783,36	
	32.5.3	9.579,84	1.700,16	11.280,00	11.600,—	
	30.11.—	9.579,84	1.700,16	11.280,00	11.600,—	D. A. L. 1084,16.
—.—.13	21.4.13	9.579,84	1.700,16	11.280,00	11.600,—	D. A. L. 1084,16.

N. d'ordine nel Grado	Grado Cognome, nome e paternità	Segreterie comunali e popolazioni	Data			An
			di nascita	di primo ingresso in servizio	del passaggio al grado attuale	Ricono- sciuta per beneme- renze belliche a. m. g.
4	D'Amato cav. avv. Vin- cenzo fu Michele	S. Cipriano Picentino 8976	21.3.888	11.1.924	11.1.924	
5	Palombo dott. Silvio fu Pasquale	Castellabate 5608	27.5.898	19.4.928	19.4.928	1.3.17
6	Zito rag. Ludovico fu Felice	Agropoli 5300	1.9.894	31.8.922	1.5.928	4.—.—
7	Genovese Gioacchino fu Giuseppe	Pontecagna no-Faiano 7787	16.6.891	1.4.914	10.10.929	1.7.—
8	Caputo dott. Luigi fu Nicola	Roccapiem. 5020	3.7.892	3.3.921	11.10.929	4.7.4
9	Rispoli Alfredo fu Fer- dinando	Baronissi 7092	16.4.879	1.1.908	1.11.929	
10	D'Ippolito Ippolito fu Luigi	Sassano 5104	2.9.869	16.4.905	1.2.931	
11	Meccariello Gio. Battis- ta fu Luigi	Tramoti 5445	19.11.871	1.8.897	1.3.931	
12	Sarno dott. Aurelio fu Orazio	Pellezzano 5306	31.8.885	1.3.931	1.3.931	2.10.1
13	Greco Gesù fu Vincenzo	Roccadaspid. 8051	13.7.899	3.5.922	1.5.931	1.8.11
14	Mangini rag. Pasquale di Domenico	Castel S. Giorgio 6103	8.4.906	1.7.932	1.7.932	
15	Lerro geo. Silviuo fu Luigi	Montesano sulla Marc. 6079	2.2.891	25.5.919	1.1.933	
16	Volpe Michele di Giu- seppe	Fisciano 7580	31.10.898	1.7.924	1.1.933	
17	Del Plato dott. Carmine Antonio fu Guglielmo	Buccino 6519	21.10.887	11.10.914	1.1.934	

zianità		Retribuzione al netto delle riduzioni			Assegno valutabile per la quiescenza	Assegno personale Diritti accessori Annotazioni
Riconosciuta per benemerite fasciste a. m. g.	Complessiva nel grado a. m. g.	stipendio effettivo	Indennità di servizio attivo	Totale		
	11.11.19	9.579,84	1.700,16	11.280,00	11.600,—	
	8.11.28	8.933,76	1.737,12	10.670,88	10.800,—	
	11.8.—	9.579,84	1.700,16	11.280,00	10.971,84	
	7.9.21	8.933,76	1.737,12	10.670,88	10.800,—	
	10.9.24	9.579,84	1.700,16	11.280,00	10.971,84	
	6.2.1	8.933,76	1.737,12	10.670,88	10.229,76	
—1.28	5.—.28	8.354,72	1.737,12	10.091,84	=	Non iscritto C. P.
	4.10.—	8.354,72	1.737,12	10.091,84	10.100,—	
	7.8.1	8.933,76	1.737,12	10.670,88	10.229,76	
	6.4.11	8.933,76	1.737,12	10.670,88	10.220,76	
	3.6.—	8.354,72	1.737,12	10.091,84	9.566,72	
	3.—.—	8.354,72	1.737,12	10.091,84	9.566,72	
	3.—.—	8.354,72	1.737,12	10.091,84	9.566,72	
	2.—.—	7.858,40	1.737,12	9.595,52	9.500,—	

N. d'ordine nel grado	Grado Cognome, nome e paternità	Segreterie comunali e popolazioni	Data			An Ricono- sciuta per beneme- renze belliche a. m. g.
			di nascita	di primo ingresso in servizio	del passaggio al grado attuale	
18	De Feo Francesco di Pasquale	Sapri 4505	24.2.898	1.3.929	1.1.935	(1)
19	Ferri rag. Arcangelo fu Nicola	Vietri sul Mare 9597	29.9.897	9.6.926	1.1.935	
20	Giachetta Domenico di Andrea	Giffoni Valle Piana 6484	2.4.886	11.2.923	1.3.935	(1)
21	Napoletano rag. Seba- stiano di Giuseppe	Battipaglia 7997	22.11.898	8.11.926	12.5.935	(1)
22	Alfano Antonio fu Tommaso	Siano 5073	5.10.879	1.5.904	1.1.936	
23	La Sala Luigi fu Er- minio	Camerota 5169	3.8.899	30.6.926	1.1.936	
24	Russo dott. Maurizio fu Giacinto	Polla 5094	26.1.902	24.10.928	1.1.936	
25	Vigorito Francesco fu Filippo	Padula 5253	5.12.899	1.5.924	1.1.936	(1)
26	Landolfi Luigi fu Vin- cenzo Segretari di 2ª classe grado 7º	Sala Consi- lina 8943	7.5.892	1.12.929	1.1.936	(1)
1	Amoresano Francesco fu Tommaso	Perdifumo 2538	22.4.870	27.9.901	27.9.901	
2	Nicodemo cav. uff. Vin- cenzo fu Pietro	Rofrano 2131	2.9.881	20.9.902	20.9.902	
3	Galietti Sebastiano di Mattia	S. Arsenio 3343	1.5.875	1.1.908	1.1.908	
4	Calabria comm. Michele fu Francesco	Casalbuono 2092	15.9.889	1.7.914	1.7.914	
5	Luisi cav. Pier Ludovico di Giovan Battista	Policastro del Golfo 2887	11.10.899	1.9.914	1.9.914	

zianità		Retribuzione al netto delle riduzioni			Assegno valutabile per la quiescenza	Assegno personale Diritti accessori Annotazioni
Riconosciuta per benemeritenze fasciste a. m. g.	Complessiva nel grado a. m. g.	stipendio effettivo	Indennità di servizio attivo	Totale		
	1. —	7.858,40	1.737,12	9.595,52	8.998,40	(1) computate nel grado precedente.
(1)	1. —	7.858,40	1.737,12	9.595,52	8.998,40	(1) idem
(2)	—10. —	7.858,40	1.737,12	9.739,28	9.500,—	(1) (2) idem. Assegno personale L. 133,76.
(2)	—7.18	7.858,40	1.737,12	9.595,52	8.998,40	(1) (2) Computate nel grado precedente.
	—.—.—	7.858,40	1.737,12	10.193,92	9.500,—	Assegno pers.le. 598,40
	—.—.—	7.858,40	1.737,12	9.595,52	8.998,40	
	—.—.—	7.858,40	1.737,12	9.595,52	8.998,40	
	—.—.—	7.858,40	1.737,12	9.595,52	8.998,40	(1) Computate nel grado precedente.
(2)	—.—.—	7.858,40	1.737,12	9.595,52	8.998,40	(1) (2) idem
	34.3.4	7.858,40	1.406,24	9.264,64	=	Non iscritto alla C. P.
	33.3.11	7.858,40	1.406,24	9.264,64	9.500,—	D. A. 920,28.
	28.—.—	7.858,40	1.406,24	9.264,64	9.500,—	D. A. 664,64.
	25.4.—	7.858,40	1.406,24	9.264,64	9.500,—	D. A. 929,28.
	21.3.29	7.858,40	1.406,24	9.264,64	9.500,—	D. A. 929,28.

N. d'ordine nel grado	Grado Cognome, nome e paternità	Segreterie comunali e popolazioni	Data			An Ricono- sciuta per beneme- renze belliche a. m. g.
			di nascita	di primo ingresso in servizio	del passaggio al grado attuale	
6	Petrosino-Spirito Pa- squale fu Nicola	Casaletto Spartano 2699	1.9.887	2.11.914	2.11.914	
7	Pepe Raffaele fu Nicola	Pollica 2971	1.2.873	16.3.919	16.3.919	
8	Meo-Colombo cav. Carlo fu Michele	Colliano 3608	29 5.876	1.7.919	1.7.919	
9	Lombardi Leigi fu Giuseppe	Buonabitac. 2424	30.11.880	11.7.922	11.7.922	
10	Palazzo Ferdinando fu Felice	S. Giovanni a. Piro 2996	3.5.889	3.10.922	3.10.922	
11	Raeli cav. Beniamino fu Pietro	Sessa Cilento 2408	6.8.878	1.1.923	1.1.923	
12	De Giacomo Placido fu Leonardo	Oliveto Citra 3840	19.1.873	6.7.898	3.6.923	
13	Eloli dott. Carlo fu Vincenzo	Sanza 2690	13.5.898	1.12.923	1.12.923	
14	Parisi cav. dott. Vito di Nicola	Palomonte 2927	31.8.894	2.8.925	2.8.925	
15	Salvatore Pasquale fu Donato	Acerno 2753	10.4.898	8.4.926	8.4.926	
16	Mansi Pasquale di Nicola	Ravello 2907	29.12.897	8.2.926	8.2.926	1.8.—
17	Di Cunzolo cav. uff. Carmine fu Giovanni	Olevano sul Tusciiano 3514	12 2.880	11.10.927	11.10.927	
18	Chiorazzi Ernesto fu Francesco	Gioi 2039	19.8.893	25.12.924	9.12.927	3.5.10
19	Del Giudice Biagio fu Niola	Montecorvi- no Pugliano 2768	22.6.901	12.7.928	12.7.928	

Cognominanza		Retribuzione al netto delle riduzioni			Assegno valutabile per la quiescenza	Assegno personale Diritti accessori Annotazioni
Riconosciuta per benemerite fasciste a. m. g.	Complessiva nel grado a. m. g.	stipendio effettivo	Indennità di servizio attivo	Totale		
	21.1.28	7.858,40	1.406,24	9.264,64	9.500,—	
	15.9.15	7.858,40	1.406,24	9.264,64	9.500,—	
	16.6.—	7.858,40	1.406,24	9.264,64	9.500,—	
	13.5.20	7.858,40	1.406,24	9.264,64	9.500,—	
	13.2.27	7.858,40	1.406,24	9.264,64	9.500,—	D. A. 464,64.
	13.—.—	7.858,40	1.406,24	9.264,64	9.500,—	
	12.6.27	7.858,40	1.406,24	9.264,64	9.500,—	
	12.1.—	7.858,40	1.406,24	9.264,64	9.500,—	
	13.10.29	7.858,40	1.406,24	9.264,64	9.500,—	
	9.8.22	7.279,36	1.406,24	8.685,60	8.800,—	
	11.6.22	7.858,40	1.406,24	9.264,64	8.998,40	
	8.2.20	6.783,04	1.406,24	8.189,28	8.200,—	
	11.6.1	7.848,40	1.406,24	9.264,64	8.998,40	
	7.5.19	7.279,36	1.406,24	8.685,60	8.335,36	

N. d'ordine nel grado	Grado Cognome, nome e paternità	Segreterie comunali e popolazioni	Data			An
			di nascita	di primo ingresso in servizio	del passaggio al grado attuale	Ricono- sciuta per benene- renze belliche a. m. g.
20	Polito dott. Carlo fu Luigi	Vibonati 3053	5.2.889	31.7.928	31.7.928	5.—.—
21	Rossi Luigi di Gaetano	Montecorice 2450	28.4.904	7.8.928	7.8.928	
22	Policastro Paolo fu Gregorio	S. Gregorio Magno 4726	25.10.904	25.8.928	25.8.928	
23	Capobianco dott. Anto- nio fu Lorenzo	Torre Orsaia 2559	5.7.895	23.3.923	28.3.929	2.6.9
24	Nese Antonio di Do- menico	Torchiaro 2828	27.5.888	23.8.925	1.7.929	(1)
25	Scarpa Andrea di Gio- vanni	Montano An- tilia 2488	1.12.899	1.6.924	1.12.929	—7.—
26	Mele rag. Gregorio fu Giacomo	Contursi 2926	12.3.906	16.10.927	1.12.929	
27	Russo dott. Giovanni fu Giacinto	S. Valen- tino Torio 4809	2.12.897	10.9.928	1.12.929	
28	Marra Antonio di Rug- giero	Ascea 3008	8.7.899	15.5.930	15.5.930	—8.—
29	Barbato Giuseppe fu Natale	Aquara 2611	13.1.894	14.9.928	16.3.931	
30	D'Aprile Francesco di Pietro	Bracigliano 3360	26.7.907	13.11.928	16.3.931	
31	Carfora rag. Ferdinando di Michele	Casalvelino 2953	3.1.905	16.7.928	15.11.931	
32	Inglese Francesco di Nicola	Capaccio 4632	21.1.903	10.11.928	15.11.931	
33	Petraglia rag. Olimpio di Angelo	Piaggine 3638	27.12.904	18.11.928	15.11.931	
34	Mazzotta rag. Giovanni di Vincenzo	Albanella 4038	10.3.902	15.7.929	15.11.931	

zianità		Retribuzione al netto delle riduzioni			Assegno valutabile per la quiescenza	Assegno personale Diritti accessori Annotazioni
Riconosciuta per benemerite fasciste a. m. g.	Complessiva nel grado a. m. g.	stipendio effettivo	Indennità di servizio attivo	Totale		
	12.5.—	7.858,40	1.406,24	9.264,64	9.500,—	
	7.4.24	7.279,36	1.406,24	8.685,60	8.335,36	
	7.4.24	7.279,36	1.406,24	8.685,60	8.335,36	
	9.3.12	7.279,36	1.406,24	8.685,60	8.800,—	
	6.6.—	6.783,04	1.406,24	8.189,28	8.200,—	(1) Computate nel grado precedente.
	6.8.—	6.783,04	1.406,24	8.189,28	8.200,—	
	6.1.—	6.783,04	1.406,24	8.189,28	8.200,—	
	6.1.—	6.783,04	1.406,24	8.189,28	8.200,—	
	6.3.16	6.783,04	1.406,24	8.189,28	8.200,—	
	4.9.15	6.783,04	1.406,24	8.189,28	7.767,04	
	4.9.15	6.783,04	1.406,24	8.189,28	7.767,04	
1.6.17	5.8.2	6.783,04	1.406,24	8.189,28	7.767,04	
	4.1.15	6.783,04	1.406,24	8.189,28	7.767,04	
	4.1.15	6.783,04	1.406,24	8.189,28	7.767,04	
	4.1.15	6.783,04	1.406,24	8.189,28	7.767,04	

N. d'ordine nel grado	Grado Cognome, nome e paternità	Segreterie comunali e popolazioni	Data			An
			di nascita	di primo ingresso in servizio	del passaggio al grado attuale	Ricou- sciuta per bene- renze belliche a. m. g.
35	Turco rag. Biagio di Alberico	Serre 3078	3.2.899	1.12.929	15.11.931	2.—.20
36	Scorzelli rag. Giovanni di Nicola	Cicerale Ci- lento 2416	30.11.900	1.12.929	15.11.931	
37	Ruggi d'Aragona rag. Guido di Roberto	Pisciotta 3673	8.5.909	25.11.931	25.11.931	
38	Cacciatore dott. Vincen- zo di Giuseppe	Maiori 4997	28.6.903	1.11.932	1.11.932	
39	Fragetti dott. Gabriele fu Antonio	Castelcivita 2780	6.1.904	15.1.933	20.4.933	
40	Battagliese Biagio fu Antonio	Ceraso 2817	24.1.905	1.12.929	10.8.933	
41	Belmonte rag. Michele fu Angelo	S. Rufo 2042	11.5.908	15.11.931	10.8.933	
42	Falco dott. Domenico di Salvatore	Roccaploriosa 2166	10.3.903	10.8.933	10.8.933	
43	Palatiello rag. Vincenzo di Raffaele	Laurino 3571	3.2.907	10.8.933	10.8.933	
44	Muccioli dott. Vittorio fu Andrea	Caggiano 3519	19.5.902	10.9.933	10.9.933	
45	Rescigno Felice fu Enrico	Monte S. Giacomo 3519	1.5.908	15.8.933	13.9.933	
46	Marcelli Giuseppe di Antonio	Cetara 2552	6.11.884	1.12.928	1.1.934	3.—.9
47	Del Pizzo rag. Silvio di Domenico	Minori 2836	3.10.907	1.12.929	16.5.934	
48	Lauriello Vincenzo di Giuseppe	Ogliastro Cilento 2617	5.8.907	15.11.931	1.6.935	
49	Perillo Francesco di Eugenio	Castel S. Lo- renzo 4229	26.10.898	15.11.931	1.6.935	

zianità		Retribuzione al netto delle riduzioni			Assegno valutabile per la quiescenza	Assegno personale Diritti accessori Annotazioni
Riconoscita per benemerite fasciste a. m. g.	Complessiva nel grado a. m. g.	stipendio effettivo	Indennità di servizio attivo	Totale		
2.1.21	8.3.16	7.279,36	1.406,24	8.685,60	8.335,36	
	4.1.15	6.783,04	1.406,24	8.189,28	7.767,04	
	4.1.5	6.783,04	1.406,24	8.189,28	7.767,04	
	3.2.—	6.286,72	1.406,24	7.692,96	7.198,72	
	2.8.11	6.286,72	1.406,24	7.692,96	7.198,72	
	2.4.21	6.286,72	1.406,24	7.692,96	7.198,72	
	2.4.21	6.286,72	1.406,24	7.692,96	7.198,72	
	2.4.21	6.286,72	1.406,24	7.692,96	7.198,72	
	2.4.21	6.286,72	1.406,24	7.692,96	7.198,72	
	2.3.22	6.286,72	1.406,24	7.692,96	7.198,72	
	2.3.18	6.286,72	1.406,24	7.692,96	7.198,72	
	5.—.9	6.783,04	1.406,24	8.189,28	7.767,04	
	1.7.15	5.790,40	1.406,24	7.196,64	7.000,—	
	—.7.—	5.790,40	1.406,24	7.196,64	6.630,40	
(1)	—.7.—	5.790,40	1.406,24	7.196,64	6.630,40	(1) Computate nel grado precedente.

N. d'ordine nel grado	Grado Cognome, nome e paternità	Segreterie comunali e popolazioni	Data			An Ricono- sciuta per beneme- renze belliche a. m. g.
			di nascita	di primo ingresso in servizio	del passaggio al grado attuale	
50	Forestieri Biagio fu Pietro	Altavilla Silentina 4228	8.6.909	15.11.931	10.6.935	
51	Civale rag. Taddeo di Alfonso	Postiglione 2483	17.1.906	15.11.931	10.7.935	
52	Casale dott. Umberto fu Michele	Sicignano degli Alburni 3930	5.4.901	1.12.935	1.12.935	
53	Paone dott. Bartolomeo fu Filippo	Centola 3464	26.5.907	1.12.935	1.12.935	
54	Nicodemo dott. Paolo di Vincenzo	Auletta 2650	6.8.902	5.12.935	1.1.936	
55	vacante Segretari di 3ª classe grado 8º	Atena Lu- cana 2128				
1	Cerulli cav. uff. Michele fu Pasquale	Monteforte Cilento 931	9.11.867	1.1.891	1.1.891	
2	Borrelli Gaetano fu Pasquale	Rutino 1558	19.3.873	1.4.895	18.12.900	
3	Lombardi Camillo fu Sabato	Corbara 1531	8.9.871	1.12.903	1.12.903	
4	Costantino dott. Giusep- pe di Aniello	Perito 1772	14.11.877	1.7.907	1.7.907	
5	D'Angola geo. Gaetano fu Luigi	Castelnuovo Cilento 964	23.7.868	24.9.907	24.9.907	
6	Farri Alessandro fu Giuseppe	Bellosguardo 1901	6.6.890	11.6.914	11.6.914	
7	Fica geo. Nicola fu Donato	S. Pietro al Tanagro 1659	21.1.878	5.9.920	5.9.920	1.4.—

zianità		Retribuzione al netto delle riduzioni			Assegno valutabile per la quiescenza	Assegno personale Diritti accessori Annotazioni
Riconosciuta per benemerienze fasciste a. m. g.	Complessiva nel grado a. m. g.	stipendio effettivo	Indennità di servizio attivo	Totale		
	—6.21	5.790,40	1.406,24	7.196,64	6.630,40	
	—5.21	5.790,40	1.406,24	7.196,64	6.630,40	
	—1.—	5.790,40	1.406,24	7.196,64	6.630,40	
	—1.—	5.790,40	1.406,24	7.196,64	6.630,40	
	—.—	5.790,40	1.406,24	7.196,64	6.630,40	
	44.—	5.790,40	1.158,08	6.948,48	=	E' iscritto al. M. P. Comunale.
	35.—14	5.790,40	1.158,08	6.948,48	7.000,—	
	32.1.—	5.790,40	1.158,08	6.948,48	7.000,—	
	28.6.—	5.790,40	1.158,08	6.948,48	7.000,—	
	28.3.7	5.790,40	1.158,08	6.948,48	7.000,—	
	21.6.20	5.790,40	1.158,08	6.948,48	7.000,—	
	10.7.25	5.790,40	1.158,08	6.948,48	7.100,—	

N. d'ordine nel grado	Grado Cognome, nome e paternità	Segreterie comunali e popolazioni	Data			An
			di nascita	di primo ingresso in servizio	del passaggio al grado attuale	Ricuo- sciuta per beneme- renze belliche a. m. g.
8	D'Antonio dott. Giusep- pe fu Francesco	Conca Marini 1270	13.2.883	1.1.921	1.1.921	
9	Ciaro Andrea di Nicola	Campora 1071	23.9.897	1.7.921	1.7.921	2.10.20
10	Segreto Aniello fu Cono	Laureana Ci- lento 1800	6.1.874	1.1.922	1.1.922	
11	De Vita dott. Nicola fu Michele	Roscigno 1437	8.7.896	1.9.922	1.9.922	3.5.10
12	Mastrodomenico Luigi fu Nicola	Castelnuovo di Conza 1356	19.3.882	23.3.923	23.3.923	
13	Visconti dott. Carmine fu Michele	Calvanico 1223	26.7.886	1.1.925	1.1.925	
14	Guida Felice di Francesco	Salvitelle 1510	4.1.897	1.12.929	1.12.929	2.10.—
15	Trotta rag. Angelo fu Benedetto	Stio 1664	11.11.899	1.12.929	1.12.929	
16	Russo rag. Manlio fu Giuseppe	Stella Cilent. 1580	27.4.901	1.12.929	1.12.929	
17	Palladino dott. Luigi di Angelo	S. Angeio Fasanella 1601	3.2.904	1.12.929	1.12.929	
18	Caruso Daniele fu Alfonso	Laviano 1909	3.7.905	1.12.929	1.12.929	
19	Poti dott. Gabriele fu Giuseppe	Controne 1255	7.5.887	7.5.930	7.5.930	2.8.23
20	Passarelli Garzo Giovan- ni fu Vincenzo	Laurito 1558	22.12.871	1.6.931	1.6.931	
21	Filizzola rag. Luigi di Leonardo	Tortorella 888	12.2.905	15.11.931	15.11.931	
22	D'Auria Raimondo fu Vincenzo Alberto	Petina 1328	26.4.903	15.11.931	15.11.931	

zianità		Retribuzione al netto delle riduzioni			Asse gno valutabile per la quiescenza	Asse gno personale Diritti accessori Annotazioni	
Riconoscita per benemerenze fasciste a. m. g.	Complessiva nel grado a. m. g.	stipendio effettivo	Indennità di servizio attivo	Totale			
	14.8.—	5.790,40	1.158,08	6.948,48	7.000,—	(1) Comprensiva dell'interruzione m. 4 per aspettativa m. f. E' autorizzato esercizio notariato in Tramonti.	
	17.4.20	5.790,40	1.158,08	6.948,48	7.000,—		
	14.—	5.790,40	1.158,08	6.948,48	7.000,—		
	16.9.10	5.790,40	1.158,08	6.948,48	7.000,—		(2) Invalido di guerra.
	12.9.7	5.790,40	1.158,08	6.948,48	7.000,—		
	15.5.23	5.790,40	1.158,08	6.948,48	7.000,—		
	8.11.—	5.790,40	1.158,08	6.948,48	6.630,40		
	8.8.26	5.790,40	1.158,08	6.948,48	6.630,40		
	6.1.—	5.459,52	1.158,08	6.617,60	6.251,52		
	6.1.—	5.459,52	1.158,08	6.617,60	6.251,52		
	6.1.—	5.459,52	1.158,08	6.617,60	6.251,52		
	8.6.17	5.459,52	1.158,08	6.617,60	6.600,—		
	4.7.—	5.128,64	1.158,08	6.286,72	—	Non è iscritto alla C. P.	
	4.1.16	5.128,64	1.158,08	6.286,72	5.900,—		
	4.1.16	5.128,64	1.158,08	6.286,72	5.900,—		

N. d'ordine nel grado	Grado Cognome, nome e paternità	Segreterie comunali e popolazioni	Data			An
			di nascita	di primo ingresso in servizio	del passaggio al grado attuale	Ricono- sciuta per beneme- renze belliche a. m. g.
23	Consoli Paolo di Gaetano	Sacco 1703	17.10.903	15.11.931	15.11.931	
24	Lebano rag. Emilio di Germano Luigi	Lustra 1629	4.1.903	5.12.931	5.12.931	
25	Belmonte Orazio fu Angelo	Corleto Monforte 1398	25.1.905	15.8.933	15.8.933	
26	Padula rag. Aldo di Riccardo	Felitto 1995	10.12.906	15.8.933	15.8.933	
27	Lillo Angelo fu Raffaele	Pertosa 910	15.5.908	15.8.933	15.8.933	
28	Alois rag. Michele di Ciro	S. Mango Piemonte 1190	15.8.901	15.8.933	15.8.933	
29	De Angostinis Giovanni di Luigi	Positano 1800	7.3.910	15.8.933	15.8.933	
30	Focarile Aristide di Michele	Torraca 1238	10.10.902	15.8.933	15.8.933	
31	Rossi rag. Nicola di Angelo	Serramez- zana 583	29.8.908	15.8.933	15.8.933	
32	Messano Basilio di Raffaele	Ottati 1351	2.10.908	15.8.933	15.8.933	
33	Cubicciotti rag. Pasquale di Ermenegildo	Alfano 735	25.3.901	15.8.933	15.8.933	
34	Lia rag. Giovanni di Nicassio	Orria 1793	27.8.906	11.9.933	11.9.933	
35	Ciampa Raffaele di Gennaro	Cuccaro Vetere 779	11.8.906	16.10.933	16.10.933	
36	Barone Giuseppe di Germano	Valva 1851	15.3.902	1.1.934	1.1.934	

zianità		Retribuzione al netto delle riduzioni			Assegno valutabile per la quiescenza	Assegno personale Diritti accessori Annotazioni
Riconoscinta per benemerenze fasciste a. m. g.	Complessiva nel grado a. m. g.	stipendio effettivo	Indennità di servizio attivo	Totale		
	4.1.16	5.128,64	1.158,08	6.286,72	5.900,-	
	4.—.26	5.128,64	1.158,08	6.286,72	5.900,-	
	2.4.16	4.880,48	1.158,08	6.038,56	5.600,-	
	2.4.16	4.880,48	1.158,08	6.038,56	5.600,-	
	2.4.16	4.880,48	1.158,08	6.038,56	5.600,-	
	2.4.16	4.830,48	1.158,08	6.038,56	5.600,-	
	2.4.16	4.880,48	1.158,08	6.038,56	5.600,-	
	2.4.16	4.880,48	1.158,08	6.038,56	5.600,-	
	2.4.16	4.880,48	1.158,08	6.038,56	5.600,-	
	2.4.16	4.880,48	1.158,08	6.038,56	5.600,-	
	2.4.16	4.880,48	1.158,08	6.038,56	5.600,-	
	2.4.16	4.880,48	1.158,08	6.038,56	5.600,-	
	2.3.20	4.880,48	1.158,08	6.038,56	5.600,-	
	2.2.15	4.880,48	1.158,08	6.038,56	5.600,-	
	2.—.—	4.880,48	1.158,08	6.038,56	5.600,-	

N. d'ordine nel grado	Grado Cognome, nome e paternità	Segreteria comunali e popolazioni	Data			An
			di nascita	di primo ingresso in servizio	del passaggio al grado attuale	Ricono- sciuta per beneme- renze belliche a. m. g.
37	Amendola rag. Vincen- zo di Giuseppe	Trentinara 1570	20.10.903	1.1.934	1.1.934	
38	Romanelli Domenico di Filippo	S. Mauro Cilento 1116	23.6.907	1.1.934	1.1.934	
39	Parisi Nicola di Francesco	Romagnano al Monte 607	18.11.907	20.1.934	20.1.934	
40	Buoninconti Aniello di Alfonso	Ricigliano 1259	2.10.908	1.2.934	1.2.934	
41	Iannelli Alfonso fu Zaccaria	Omignano 1064	25.12.907	3.2.934	3.2.934	
42	Pezzuti dott. Angiolo di Angelo	Magliano Vetere 1370	7.5.909	1.12.935	1.12.935	
43	Romano dott. Pasquale fu Achille Alfonso	Celle Bul- gheria 1834	21.1.900	1.12.935	1.12.935	
44	Del Pozzo dott. Giulio di Berardino	Salento 1202	1.11.907	1.12.935	1.12.935	
45	Salati dott. Michele fu Ottavio	Giungano 1058	7.5.907	1.1.936	1.1.936	
46	Foti dott. Nicola di Giovanni	Santomenna 1221	3.12.907	1.1.936	1.1.936	
47	vacante	Futani 1347				
48	vacante	Praiano 1522				
49	vacante	Caselle in Pittari 1591				
50	vacante	Morigerati 1116				
51	vacante	S. Mauro la Bruca 916				

zianità		Retribuzione al netto delle riduzioni			Assegno valutabile per la quiescenza	Assegno personale Diritti accessori Annotazioni
Riconosciuta per benemerenze fasciste a. m. g.	Complessiva nel grado a. m. g.	stipendio effettivo	Indennità di servizio attivo	Totale		
	2. —	4.880,48	1.158,08	6.038,56	5.600,—	
	2. —	4.880,48	1.158,08	6.038,56	5.600,—	
	1.11.11	4.841,92	1.158,08	6.000,00	5.600,—	
	1.11.—	4.841,92	1.158,08	6.000,00	5.600,—	
	1.10.25	4.841,92	1.158,08	6.000,00	5.600,—	
	—1.—	4.841,92	1.158,08	6.000,00	5.513,92	
	—1.—	4.841,92	1.158,08	6.000,00	5.513,92	
	—1.—	4.841,92	1.158,08	6.000,00	5.513,92	
	—.—	4.841,92	1.158,08	6.000,00	5.513,92	
	—.—	4.841,92	1.158,08	6.000,00	5.513,92	

Salerno, li 30 marzo 1936 Anno XIV.

Il Prefetto
Soprano

131. **Publicità relativa all'Esposizione Mondiale della Stampa Cattolica Periodica.** (C. 16 aprile 1936 n. 12567 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il 12 maggio prossimo sarà inaugurata nella Città del Vaticano l'Esposizione Mondiale della Stampa Cattolica Periodica, che rimarrà aperta sei mesi. Durante tale periodo avranno anche luogo numerosi congressi internazionali cattolici.

Le dette manifestazioni, che saranno rese note con ogni mezzo dalla Santa Sede a tutto il mondo cattolico, potranno determinare un notevole incremento del movimento turistico nel Regno, con sensibile vantaggio per l'economia nazionale.

Essendo opportuno, anche per tale ragione, di agevolare, in quanto possibile, la pubblicità che sarà svolta dal Comitato ordinatore dell'Esposizione della Stampa Cattolica Periodica, si pregano le SS. LL. nel caso che gestiscano direttamente i servizi delle pubbliche affissioni, di eseguire gratuitamente la pubblicazione degli avvisi dell'Esposizione e delle manifestazioni connesse, e, nel caso che abbiano affidato tali servizi ad imprese concessionarie, di accordare, per l'affissione degli avvisi medesimi, le maggiori riduzioni di tariffe od altre facilitazioni consentite dai contratti d'appalto.

Il Prefetto — SOPRANO

132. **Progetti di opere a carico di Provincie, Comuni e Consorzi Amministrativi.** (C. 15 aprile 1936 n. 12582 al Sig. Preside Amm.ne Prov. di Salerno e ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dei LL. PP. con circolare 23 marzo u. s. N. 85701129 comunica:

« Accade sovente che siano inviati direttamente a questo Ministero progetti riguardanti la esecuzione di opere a carico degli Enti locali, sui quali deve essere sentito il parere o posto il visto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Ciò apporta, come è ovvio, perdita di tempo, in quanto occorre prima rimettere detti progetti al competente Ufficio del Genio Civile per il preventivo esame.

Ora, per assicurare un migliore e più rapido svolgimento degli affari, interesse le EE. LL. a voler dare opportune disposizioni agli Enti dipendenti perchè, d'ora innanzi, i progetti di opere in parola, anzichè direttamente, siano trasmessi al Ministero per tramite del competente Ufficio del Genio Civile.

Gradirò ricevere cortese assicurazione in proposito.

Il Prefetto — SOPRANO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

Provincia di Salerno

Elenco dei cavalli stalloni e degli asini stalloni approvati per l'esercizio della pubblica monta per l'anno 1936 XIV. (R. Decreto 3 settembre 1926 Num. 1642.

C A V A L L I

1. Pastore avv. Oscar — Battipaglia — Giambellino — p. s. i. — Ten. Porta Ferro.
2. Moscati Alfredo — Salerno — Dario — Moscati — Eboli.
3. Moscati Gaetano — Salerno — Dragone — Moscati — Ten. Spinata.
4. Di Benedetto Tobia — Eboli — Eliceto — met. Ing. — Eboli.

A S I N I

1. Del Bagno Agostino — Polla — Otello — Mart. Franc. Polla.
2. Malandrino Luigi — Perdifumo — Scipione — Indigena — Perdifumo.

R.^a Prefettura di Salerno

Movimento popolazione mesi di febbraio-marzo 1936 - XIV.

Mese di febbraio 1936

	Capoluogo	Resto Provincia	Totale
Nati	136	1736	1872
Morti	76	752	828
Aumento popolazione	60	984	1044

Mese di marzo 1936

	Capoluogo	Resto Provincia	Totale
Nati	146	1769	1915
Morti	60	754	814
Aumento popolazione	86	1015	1101

Appalti, aste ecc.

Comune di Olevano sul Tusciano — *Incanto definitivo per l'appalto dell'azienda elettrica, in seguito ad aumento di ventesimo* — Si rende noto che essendosi presentata offerta di aumento di ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione avvenuta in data 24 marzo u. s. a favore dell'Ing. Dott. Vittorio Cozzi, pel canone annuo di L. 7100.00, da parte del Sig. Positano Vincenzo di Donato, l'incanto definitivo avrà luogo alle ore 11 del giorno 20 aprile 1936 a. XIV, nell'Ufficio comunale. Non presentandosi offerte, l'incanto stesso resterà definitivamente aggiudicato al detto Sig. Positano, che ha migliorato il prezzo di L. 355, portandolo a L. 7455.00.

Ferme tutte le altre condizioni indicate nei bandi precedenti.

V^o Il Podestà — *T. Capone*

Il Segretario — *di Cunzolo*

Comune di Centola — Vendita bosco Costa e Macchia della Chiesa. — Essendo rimaste deserte le prime due aste pubbliche, indette rispettivamente il 19 e 27 dicembre 1935, per la vendita del materiale legnoso ricavabile dal Bosco Costa e Macchia della Chiesa sulla base di asta di L. 7251,50, si rende noto che il giorno di venerdì 1° maggio 1936 alle ore 10 dinanzi al Commissario Prefettizio assistito dal Segretario Comunale, avrà luogo la vendita del materiale legnoso ricavabile dal bosco «Costa e Macchia della Chiesa» del Comune di Centola mercè riduzione del prezzo base di stima del decimo e cioè a L. 6500,25, con asta pubblica ed a candela vergine, osservando il Regolamento di contabilità dello Stato.

L'incanto è unico a condizione che vi siano almeno due concorrenti e sarà definitivo se nel termine di giorni 10 successivi all'aggiudicazione provvisoria non vi sarà l'aumento del ventesimo.

L'asta si aprirà sul prezzo base di L. 6500,25 e le offerte non potranno essere inferiori a L. 25 anche obbligatoriamente per la prima offerta del primo offerente.

Il deposito provvisorio è di L. 500. La cauzione definitiva sarà in ragione di un decimo del prezzo di aggiudica, oltre il fidejussore e approbatore.

In quanto ai requisiti per concorrere all'asta, al pagamento del prezzo di aggiudicazione, a ritardo in caso di mora ed alle spese contrattuali, stima, martellata, consegna, collaudi, ecc. come pel di più, il presente avviso si riporta al Capitolato d'oneri compilato dalla Milizia forestale con relativi atti visibili tutti i giorni durante le ore di ufficio.

Centola 9 aprile 1936 XIV.

Il Commissario Prefettizio - *Avv. Comm. Giovanni Testa*

Concorsi

Comune di Roccapiemonte — Applicato di Segreteria — Concorso per titoli scadente il 15 maggio 1936 ore 12. Periodo di prova anni due, con disdetta tre mesi prima. Stipendio annuo L. 3200, al lordo delle ritenute di legge, suscettibile di n. 4 aumenti quadriennali del decimo dello stipendio. Età minima 18, massima 30, salvo eccezioni di legge. Titolo di studio licenza tecnica o titolo equipollente, nonchè documenti di rito.

Tassa di concorso L. 25,00. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria comunale.

Il Segretario - *D.r Caputo Luigi* Il Podestà - *avv. Domenico Siniscalchi*



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

135. VIII censimento della popolazione del Regno. Adempimenti da compiersi nella 1^a decade di maggio.
136. Concessione della cittadinanza italiana in base all'art. 1 del R. D. Legge 1^o dicembre 1934 n. 1997.
137. Disciplina della produzione e del commercio di estratti alimentari di origine animale o vegetale o dei prodotti affini.
138. Lebbra. R. D. L. 23 febbraio 1936 n. 353.
139. Commissione prov. di appello per le imposte dirette. Nomina del vice presidente.
140. Progetto di mobilitazione civile. Modificazioni alla legge sullo stato degli ufficiali del R. Esercito.
141. Corporazione delle industrie estrattive. Incremento della industria mineraria.
142. Composizione delle commissioni comunali per la disciplina del commercio
143. Somministrazione medicinali ai poveri.
144. Specialità medicinali.

COPERTINA

Continuaz. Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 139 a n. 144 — Nel personale della R. Prefettura — Appalti, aste ecc.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

139. Commissione Provinciale di Appello per le II. DD. — Nomina del Vice Presidente. (C. 25 aprile 1936 n. 16188 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Prego le SS. LL. di rendere di pubblica ragione, ai sensi dell'art. 32 ultimo capoverso del R. D. L. 11 Luglio 1907, N. 650, che approva il regolamento per l'applicazione delle Imposte dirette, che il sig. Cav. Uff. Rag. Giovanni Bruno, Direttore di Ragioneria della R. Intendenza di Finanza di Salerno, è stato nominato Vice Presidente della Commissione Provinciale di Appello per le Imposte Dirette di questa Provincia.

Il Prefetto — SOPRANO

140. Progetto di mobilitazione civile. — Modificazione della legge sullo stato degli ufficiali del R. Esercito. (C. 25 aprile 1936 n. 977 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Facendo seguito alla circolare di pari numero, in data 5 corr.,⁽¹⁾ relativa all'oggetto, avverto che le disposizioni nella stessa contenute sono estese anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Pertanto, le SS. LL. nel comunicare i dati richiesti, vorranno comprendere anche quelli relativi alle Opere pie dei rispettivi Comuni.

Raccomando la maggiore puntualità e precisione.

Il Prefetto — SOPRANO

141. Corporazione delle industrie estrattive. — Incremento dell'industria mineraria. (C. 27 aprile 1936 n. 14960 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

La Corporazione delle industrie estrattive, nella sua prima sessione, ha esaminato, tra l'altro, il problema riguardante l'intensificazione delle ricerche minerarie nel Regno.

Allo scopo di incrementare e di valorizzare l'industria mineraria italiana, detta Corporazione ha espresso il seguente voto: « che sia rigorosamente vigilato perchè, a seconda della loro « importanza, difficoltà e complessività, il personale dirigente « delle ricerche e coltivazioni minerarie abbia quel corredo di « studi tecnici necessari pel buon risultato dei lavori, studi che « per le miniere importanti dovrebbero essere documentati dalla « laurea in ingegneria mineraria ».

Nel comunicare quanto sopra, si pregano le SS. LL. in applicazione della mozione espressa dalla predetta Corporazione, invitare e consigliare le Aziende esercenti l'industria estrattiva a valersi dell'opera di dirigenti tecnici esperti e forniti dei necessari titoli di studio.

Il Prefetto — SOPRANO

(1) v. B. A. anno corrente pag. 90.

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

135. VIII Censimento della popolazione del Regno. Adempimenti da compiersi nella prima decade di maggio. (C. 26 aprile 1936 n.º 17327 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il calendario delle operazioni di censimento, premesso al regolamento per l'esecuzione del censimento stesso, reca i seguenti termini nella prima decade di maggio: 1 a 3, restituzione da parte dei Capi di famiglia dei fogli non ritirati dall'Ufficiale di censimento (art. 58); 5, telegramma all'Istituto dei dati relativi alla popolazione presente censita (art. 59).

La revisione preliminare dei fogli di famiglia, di cui al punto 17 delle Istruzioni per gli uffici comunali, deve essere compiuta col 3 maggio, cioè devono entro tale periodo essere revisionati i fogli nella prima facciata ed internamente nei due prospetti A e B.

S'intende però, come prescrive anche la circolare 21 aprile 1936 dell'Istituto n. 1041851C., che la detta revisione non deve riguardare il controllo delle date di nascita, delle relazioni di parentela e particolarmente delle professioni, controlli questi che saranno compiuti dopo il 5 maggio. Invece con tale revisione occorre rendersi conto che non vi siano famiglie non censite, che non vi siano duplicazioni, che le persone riportate nel prospetto B abbiano titolo per esservi iscritte. Si ricorda che tutte le schede revisionate devono portare in alto a destra la lettera R in inchiostro rosso e la data, e che i fogli compilati per intero dagli Ufficiali di censimento nei casi di incapacità del Capo di famiglia (punto 55 delle Istruzioni per gli Ufficiali di censimento), devono essere contrassegnati con un cerchietto a matita rossa da segnare accanto alla firma dell'Ufficiale stesso.

Entro il 3 maggio devono pure essere completati i computi giornalieri di sezione, di cui ai punti 20, 21 e 22 delle Istruzioni predette, previi gli accertamenti compiuti con la massima diligenza per rendersi certi che sia avvenuto il completo ritiro dei fogli di famiglia e di convivenza, che risultino consegnati negli stati di sezione provvisori; che siano stati compilati di ufficio i

fogli di famiglia dei quali non si potè eseguire il ritiro dagli Ufficiali di censimento; che siano compilati i fogli delle famiglie interamente ma temporaneamente assenti e quelli dei militari della Regia Marina, senza famiglia e in forza sulle R. Navi; che infine sia avvenuta la restituzione direttamente al comune dei fogli indicati al punto 21 lettera D delle Istruzioni.

Tenendo presente in modo tassativo le istruzioni del punto 22, e la circolare 25 aprile 1936 n. 1041851c dell'Istituto Centrale non più tardi del 3 maggio devono essere riepilogati i computi giornalieri di sezione. Per quel che riguarda le convivenze occorre tenere presenti le circolari 59-48 C e 69-49 C. dell'Istat relative alle convivenze militari del R. Esercito, che, come è noto, devono essere segnate soltanto come numero di convivenza e non di persone. Per effetto delle disposizioni relative a tali convivenze il testo del telegramma, da inviare all'Istat improrogabilmente entro il 5 maggio prossimo, resta così stabilito nel suo testo definitivo:

Istat — Roma

Comune di. Provincia di.

Fogli di famiglia complessivi compresi i fogli di famiglie interamente e temporaneamente assenti 20122 ventimilacentoventidue
 Punto Fogli delle famiglie interamente e temporaneamente assenti 112 centododici Punto Presenti nelle famiglie 81243 ottantomiladuecentoquarantatre Punto Maschi 40320 quarantamilatrecentoventi Punto Femmine 40923 quarantamilanovecentoventitre
 Punto Fogli di Convivenza Regio Esercito 3 tre Punto Fogli altre Convivenze 43 quarantatre Punto Presenti nelle Convivenze escluso Regio Esercito 5395 cinquemilatrecentonovantacinque Punto Maschi 5265 cinquemiladuecentosessantacinque
 Punto Femmine 130 centotrenta Punto Podestà X Y

I comuni dovranno dare comunicazione a questa Prefettura del seguito invio del telegramma suddetto all'Istat con telegramma così concepito:

Prefetto — Salerno

Trascrivo telegramma inviato stamane Istat Punto (*riportare integralmente il telegramma*) Podestà.

Col 6 maggio deve avere inizio il lavoro di revisione quantitativa e qualitativa, che deve essere seguito dall'altro lavoro di compilazione degli stati di sezione definitivi e del prospetto riassuntivo. Tali lavori dovranno essere compiuti entro il 31 maggio e per il compimento di essi bisognerà tenere presenti i capi VI e VII delle Istruzioni, nonchè le altre istruzioni che ver-

ranno impartite nel corso dei lavori, specie per quel che riguarda le notizie delle colonne 11, 12 e 13 dei fogli.

Da ultimo prego i Dirigenti degli Uffici comunali di astenersi dal formulare quesiti o chiedere istruzioni direttamente all'Istat, dovendo i detti Uffici rivolgersi per la corrispondenza relativa al censimento a questo Ufficio Provinciale, in osservanza alla via gerarchica.

Il Prefetto — SOPRANO

136. Concessione della cittadinanza italiana in base all'articolo I del R. Decreto-Legge 1° dicembre 1934 N. 1997. (C. 27 aprile 1936 n. 14251 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con circolare 28 maggio 1927 n.° 18225 (1) vennero date opportune istruzioni circa la documentazione delle domande di stranieri, intese ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana in base all'art. 4 della legge 13 giugno 1912 n.° 555, sostituito ora dall'art. 1 del R. Decreto-Legge 1.° dicembre 1934 n.° 1997.

Allo scopo di adeguare le suddette norme alle disposizioni successivamente emanate, si stabilisce quanto segue:

Ogni domanda deve contenere, tra l'altro, l'indicazione dei motivi per i quali il richiedente aspira alla concessione della nostra cittadinanza e quella dei dati relativi alle residenze da lui avute, dall'età di 16 anni in poi, tanto all'estero che in Italia, vale a dire le date, i recapiti (Via, numero di casa ecc.) e le professioni eventualmente esercitate in ogni singola residenza.

I richiedenti, sudditi di Stati ex nemici, dovranno, inoltre, far conoscere se hanno, durante la guerra, prestato servizio militare in un esercito nemico indicando, nell'affermativa, a quali corpi, stabilimenti o Amministrazioni militari siano stati addetti, ed a quali azioni belliche abbiano eventualmente partecipato.

I documenti necessari per conseguire la naturalizzazione italiana, sono i seguenti:

- 1.° Atto di nascita;
- 2.° Certificato sulla situazione di famiglia, rilasciato dal Comune di residenza;
- 3.° Certificato d'immunità penale del paese d'origine;
- 4.° Estratto del Casellario Centrale per gli stranieri, istituito presso la Cancelleria del Tribunale Civile e Penale di Roma;
- 5.° Documenti rilasciati dalle Autorità competenti per comprovare che il richiedente si trovi in una delle condizioni prescritte dall'art. 1 del R. Decreto-Legge 1.° dicembre 1934 n. 1997;

(1) v. B. A. Anno 1927 pag. 187.

6.º) Per le donne occorre anche il certificato di stato libero o vedovile;

7.º) Gli stranieri nati nel Regno debbono dimostrare convalidi documenti di avere ottemperato agli obblighi di leva in Italia, e qualora abbiano ottenuto la cancellazione dalle liste di leva per aver eccettuato la loro qualità di cittadini stranieri, debbono fornire la prova, mediante idonei documenti, di aver soddisfatto ai loro obblighi di leva nel paese di origine prestando effettivo servizio militare o di essere stati riformati per imperfezioni fisiche.

Nei riguardi della documentazione delle istanze le SS. LL. dovranno attenersi alle seguenti norme:

Qualora il richiedente non sia nella possibilità di procurarsi l'atto di nascita, sia a causa delle condizioni in cui si trova il suo paese d'origine, sia per altri motivi, egli potrà produrre, in sostituzione di detto atto, altro documento, da cui risultino le *sue complete e precise generalità*, salvo al Ministero di esaminare se tale documento possa o meno ritenersi come equipollente.

In mancanza anche di tali documenti potrà prodursi un atto di notorietà compilato giusta quanto è prescritto dall'art. 80 del Codice Civile.

Il certificato di svincolo dalla cittadinanza d'origine non è necessario che venga prodotto dal richiedente all'atto della presentazione della domanda di naturalizzazione italiana, riservandosi il Ministero dell'Interno di farne richiesta ad istruttoria ultimata favorevolmente.

I cittadini germanici debbono unire alla domanda:

a) un certificato da rilasciarsi dalla competente Autorità del paese d'origine, da cui risulti che non hanno chiesto né ottenuto, a norma del paragrafo 25 della legge germanica sulla cittadinanza del 22 luglio 1913, l'autorizzazione a conservare la cittadinanza d'origine pure acquistando una cittadinanza estera;

b) una dichiarazione, in carta libera, con cui s'impegnino a non domandare alle Autorità germaniche, nel caso che volessero riacquistare la cittadinanza originaria (dopo aver ottenuto quella italiana) l'esonero dall'obbligo di stabilirsi in Germania.

I cittadini svizzeri, jugoslavi, cecoslovacchi (questi ultimi in quanto non abbiano raggiunto il 40º anno di età) dovranno unire alla domanda un foglio di carta bollata da lire 6 perchè questo Ministero possa — se del caso — rilasciare loro, ad istruttoria compiuta, un certificato in base al quale potranno chiedere lo svincolo dalla sudditanza originaria.

La quasi totalità delle domande di concessione della cittadinanza italiana si basa sull'art. 1 n.º 2 e 3 del R. Decreto-Legge

1.º dicembre 1934 n.º 1997, ossia sulla residenza rispettivamente quinquennale (n.º 2) e biennale (n.º 3) nel Regno.

Occorre ad ogni modo che tale residenza sia *attuale ed ininterrotta*, non essendo valide, agli effetti delle citate disposizioni, le residue tenute in passato nel Regno.

La residenza nel Regno deve, di regola, venir comprovata con certificati anagrafici, debitamente legalizzati. Qualora però l'interessato non sia in grado di produrre detti certificati, perchè non iscritto nell'anagrafe municipale, egli dovrà fornire la prova della residenza nel Regno con la produzione di contratti di affitto di casa, di ricevute di pigioni, di note di albergo, di certificati di studio, di buste di lettere private o cartoline a lui dirette, munite del timbro postale o di altri documenti consimili, tenendo presente che gli atti notori debbono essere considerati soltanto quali elementi di prova del tutto sussidiari e privi di ogni valore definitivo.

Nel caso dell'art. 1 n.º 3 il richiedente dovrà, inoltre, presentare un certificato comunale, da cui risulti che la moglie, al momento del matrimonio, era cittadina italiana.

Il certificato d'immunità penale del paese d'origine non è da richiedersi quando l'interessato risiede nel Regno ininterrottamente dalla nascita o dalla tenera età.

I documenti, se compilati nel Regno, saranno debitamente legalizzati dalle competenti Autorità amministrative o giudiziarie. Qualora fossero compilati all'estero saranno autenticati dal competente R. Console e legalizzati dal Ministero degli Affari Esteri. Ciò non occorre per gli atti rilasciati negli Stati successori dell'ex Monarchia a. u.

Qualora i documenti siano compilati in lingua straniera (eccetto la francese o, per gli atti di nascita, la latina), al documento originale dovrà essere unita la traduzione italiana, autenticata e legalizzata come l'originale, oppure fatta da un traduttore ufficiale e confermata con giuramento a termini di quanto è disposto dall'art. 43 del R. Decreto 15 novembre 1865 n.º 2602 sull'ordinamento dello Stato Civile.

Tanto la domanda di naturalizzazione italiana, quanto i documenti che la corredano, nonchè le relative autenticazioni e legalizzazioni, sono esenti da tasse.

Rimane però fermo l'obbligo, dopo l'emanazione del Decreto Reale, del pagamento della tassa di concessione governativa prescritta al n. 1 della tabella A) annessa al R. Decreto 30 dicembre 1923 n. 3279 (con l'aumento di cui al R. Decreto 26 settembre 1935 n. 1949), salvo che si tratti di italiani non regnicoli, i quali sono esenti da tale tassa, o di stranieri poveri

residenti nelle Nuove Province annesse, i quali possono chiederne l'esenzione in base al R. Decreto 4 settembre 1925 n. 1723.

Le SS. LL. dovranno anzitutto esaminare se le domande presentate corrispondano, per il loro contenuto, alle sopraindicate norme ed invitare, se del caso, gli interessati a regolarizzarle.

Si gradirà un cenno di ricevuta della presente circolare.

Il Prefetto — SOPRANO

137. Disciplina della produzione e commercio di estratti alimentari di origine animale o vegetale e dei prodotti affini. (C. 27 aprile 1936 n. 15075 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per conoscenza delle SS. LL., degli uffici sanitari comunali e del Laboratorio Provinciale d'Igiene e Profilassi e per la opportuna vigilanza, trascrivo la seguente circolare 31 marzo 1936 XIV n.º 20900,32 del Ministero dello Interno relativa all'oggetto indicato a margine:

« Nella Gazzetta Ufficiale N. 66 del 20 corrente è stato pubblicato il R. D. 30 gennaio 1936, N. 398, contenente le norme per l'attuazione della legge 13 giugno 1935, N. 1350, sulla disciplina della produzione e del commercio degli *estratti alimentari di origine animale o vegetale e dei prodotti affini*.

Col nuovo provvedimento l'esercizio dell'industria degli estratti alimentari viene assoggettato alla preventiva autorizzazione dell'Autorità prefettizia; vengono fissate le materie colle quali gli estratti possono essere preparati e vengono, altresì, fissate le diverse specie di essi e la loro rispettiva composizione.

In tal modo l'Autorità sanitaria ha norme sicure cui ispirare la propria opera di vigilanza, e saranno, perciò, evitate le disparità di trattamento, che si verificavano per il passato quando la materia o non era disciplinata affatto od era regolata, con difformità di criteri, dai Regoamenti di igiene dei vari comuni.

Il provvedimento, analogo ai numerosi altri adottati dal Governo Fascista, a tutela della salubrità dei prodotti alimentari, non abbisogna di speciale illustrazione.

Tuttavia questo Ministero ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle EE. LL., particolarmente per quanto riguarda gli adempimenti prescritti dagli articoli 23 e 24, la cui inosservanza verrebbe a frustare i motivi di necessità e di urgenza, che hanno condotto alle legge 13 giugno 1935 N. 1350, della quale il presente provvedimento è necessario completamento ».

Stimo opportuno trascrivere gli articoli 23 e 24 del citato R. D. 30 gennaio 1936 N. 398:

« Art. 23 — Nel termine di sei mesi dell'entrata in vigore

del presente decreto le Ditte esistenti dovranno provvedere all'attrezzatura dei propri stabilimenti in conformità a quanto dispone l'art. 2 e presentare domanda al Prefetto per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 1.

Trascorso tale termine, se non avessero ottemperato a quanto è disposto nel precedente comma, le Ditte saranno ritenute in contravvenzione e deferite all'autorità giudiziaria, ferma restando la facoltà al Prefetto di ordinare la chiusura dell'esercizio a termini del precedente art. 22.

Art. 24 — Nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le Ditte che abbiano in commercio prodotti non rispondenti, in tutto o in parte, ai requisiti fissati dagli articoli precedenti, ne devono denunziare al Prefetto il quantitativo ed indicare il periodo di tempo nel quale possono presumibilmente essere smaltiti.

Tale periodo di tempo non potrà essere superiore a sei mesi a datare dell'entrata in vigore del presente decreto.

Con decreto del Ministro per le Corporazioni, di concerto con quello dell'Interno, il periodo di cui al precedente comma potrà essere prorogato per un tempo non superiore a sei mesi ».

Prego segnare ricevuta della presente, e per intanto attendo l'elenco di fabbriche di prodotti in oggetto esistenti in cotesto comune.

Il Prefetto — SOPRANO

138. **Lebbra. R. D. L. 13 febbraio 1936 n.° 353.** (C. 27 aprile 1936 n. 16610 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.)

Trascrivo il R. D. L. 13 febbraio 1936 num. 353 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 marzo pp. num. 61, che modifica le norme contenute nell'art. 286 del T. U. delle leggi sanitarie approvato con R. D. 26 luglio 1934 n. 1265.

OMISSIS

Art. 1.° — All'art. 286 del T. U. delle leggi sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito il seguente:

« L'Autorità Sanitaria che venga comunque a conoscenza di casi di lebbra con manifestazioni contagiose in atto, deve disporre l'isolamento degli infermi nel modo che crederà più opportuno e finchè non sia scomparso ogni pericolo di contagio, provvedendo di ufficio quando gli interessati non ottemperino alle disposizioni impartite.

Qualora per l'isolamento sia richiesto il ricovero, questo deve essere effettuato negli appositi reparti delle cliniche dermosifilopatiche o degli ospedali comuni.

Le spese di spedalità per gli ammalati poveri, limitatamente

al periodo in cui la malattia è contagiosa, sono a carico dello Stato e gravano sul bilancio del Ministero dell'Interno.

E' fatta eccezione per gli Istituti ospedalieri aventi tra i loro fini la cura della lebbra, riguardo ai quali si osservano, per quanto concerne la competenza passiva delle spese, le norme speciali dei rispettivi statuti e regolamenti ».

Al detto R. D. L. n. 353 è stata sancita l'obbligatorietà dell'isolamento dei lebbrosi con manifestazioni contagiose in atto,

Il provvedimento è stato dettato dalla necessità di evitare, attraverso l'idoneo isolamento degli infermi, il pericolo del contagio ed il diffondersi di una malattia che — se pure circoscritta a determinate zone — desta profonda impressione ed allarme nelle popolazioni delle zone colpite, sia per la sua gravità sia per le manifestazioni deformanti e spesso repugnanti cui dà luogo.

Il provvedimento lascia al potere discrezionale dell'autorità sanitaria di stabilire, caso per caso, in quale modo possa effettuarsi l'isolamento degli infermi; il quale potrà, perciò, attuarsi, oltre che col ricovero negli appositi reparti delle cliniche dermosifilopatiche e degli ospedali comuni, anche con l'isolamento a domicilio, quando ciò sia possibile ed opportuno, in base alle particolari condizioni di fatto, da valutarsi di volta in volta.

Al riguardo le SS. LL. vorranno tener presente che tutte le volte in cui è possibile disporre l'isolamento a domicilio, questo dovrà essere preferito al ricovero negli Istituti di cura, sia perchè riesce meglio tollerato dalle persone cui è imposto, sia perchè evita un troppo grave onere di spese a carico dello Stato, il cui fondo per le spese di ospedalizzazione dei lebbrosi poveri è assai limitato, nè può essere, almen per ora, aumentato.

Appare appena ovvio aggiungere che l'isolamento a domicilio deve essere circondato da tutte le opportune cautele di ordine profilattico, della rigorosa osservanza dovranno assicurarsi il Medico Provinciale e l'ufficiale sanitario.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta e di intesa.

Si prega dare comunicazione integrale della presente circolare all'ufficiale sanitario.

Il Prefetto — SOPRANO

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

142. Composizione delle Commissioni Comunali per la disciplina del commercio. (C. 17 aprile 1936 n. 14962 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Al fine di adeguare meglio la composizione delle Commissioni comunali per il rilascio delle licenze di vendita al pubblico ai criteri stabiliti in materia di rappresentanza delle organizzazioni sindacali, dall'attuale ordinamento corporativo, si invitano le SS. LL., affinchè della predetta Commissione, che ne fosse tuttora priva, venga chiamato a far parte un rappresentante della locale organizzazione dei lavoratori del commercio, in sostituzione di uno degli attuali due rappresentanti dei lavoratori, che risulta averne minore interesse.

Ciò però, ferma restando ogni altra norma riguardante la designazione e la composizione delle Commissioni stesse, ed avvertendo che per l'attuazione dei criteri sopra esposti, dovrà attendersi che si presenti la necessità di procedere alla ricostituzione delle Commissioni in parola, oppure alla sostituzione di qualcuno dei due membri rappresentanti la categoria dei lavoratori.

Il Prefetto - SOPRANO

143. Somministrazione medicinali ai poveri. (C. 14 aprile 1936 n. 15692 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provinc.)

A norma dell'art. 9 della tariffa ufficiale dei medicinali per la vendita al pubblico, in vigore dal 28 ottobre 1935, i farmacisti debbono concedere agli Enti obbligati alla somministrazione dei medicinali ai poveri, sul complesso degli onorari professionali, risultante dalla tabella B, uno sconto progressivo massimo non inferiore al 30 % per forniture superiori alle L. 10. mila annue.

Nei comuni dove sono in esercizio più farmacie, la fornitura dei medicinali ai poveri è ripartita spesse volte tra le farmacie medesime, le quali, nel concedere lo sconto, non tengono conto della somma complessiva annua che spende il comune, ma dell'importo delle rispettive note. Tale modalità sull'applicazione della tariffa si risolve in danno delle Amministrazioni comunali.

Si prega pertanto le SS. LL. di far noto quanto sopra ai farmacisti interessati perchè fin da ora debbono attenersi alle suddette disposizioni.

Con l'occasione si fa presente che le note dei medicinali debbono essere controllate nei riguardi dei prezzi dagli Ufficiali sanitari, che sono tenuti ad apporvi la propria firma col « Visto, si liquida in L. . . . ».

Il Prefetto - SOPRANO

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

144. **Specialità medicinali.** (C. 27 aprile 1936 n. 17301 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' stato riferito a questo ufficio che in qualche Comune della Provincia si stanno svolgendo pratiche per l'applicazione di specialità medicinali contro il farcino criptococcico.

Prego la S. V. di disporre al riguardo opportune indagini, facendomene poi conoscere l'esito, richiamando, intanto, l'attenzione di tutti coloro che possono avervi interesse, sulle disposizioni degli art. 161 e seguenti del T. U. delle leggi sanitarie, approvate con R. D. del 27 luglio 1934 N. 1265, che disciplinano la produzione ed il commercio di dette specialità.

Il Prefetto - SOPRANO

Nel personale della R. Prefettura

Onorificenza — Il Cav. Dott. Federico d' Aiuto, Consigliere della nostra R. Prefettura, è stato insignito, con recente disposizione, dell'onorificenza di cavaliere ufficiale della Corona d'Italia.

Al Cav. Uff. D.r d' Aiuto, che con tanta competenza compie le delicate funzioni di segretario particolare di S. E. il Prefetto Soprano, i nostri vivissimi rallegramenti per la meritata nuova onorificenza, con gli auguri di ascensi nella carriera, cui gli danno diritto le sue doti precipue di ottimo funzionario e distinto gentiluomo.

Appalti, aste ecc.

Comune di S. Giovanni a Piro — *Appalto imposte di consumo quadriennio 1936-40.* — Si rende noto che alle ore 10 del 5 maggio p. v. nella casa comunale avranno luogo, col sistema della candela vergine, le pubbliche aste per l'appalto sopra indicato, in aumento della base di lire 20.000. Le offerte di miglioramento non possono essere inferiori a lire 100. Cauzione pari a tre dodicesimi del canone che risulterà dall'aggiudicazione. Deposito provvisorio lire 800. L'appalto sarà definitivo a primo incanto e si addiverrà all'aggiudicazione anche con un solo concorrente. Per maggiori chiarimenti rivolgersi alla Segreteria comunale.

S. Giovanni a Piro 11 aprile 1936 XIV.

Il Segretario F. Palazzo Il Podestà Comm. dott. R. Petrilli



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

145. VIII censimento popolazione. Adempimenti da compiere nella seconda decade di maggio.
146. Ispettori provinciali di censimento. Rettifica delle zone.
147. VIII censimento. Risposta a quesito; indicazioni varie.
148. Assistenza degli illegittimi riconosciuti dalle madri. Ricovero.
149. Radiodiffusioni all'aperto.
150. Accertamento pelli grezze.
151. Istruzione premilitare. Applicazione legge 31 dicembre 1934.
152. Requisizione lana nazionale.
153. Merletti di Burano.
154. Carro di Tespi. Esenzioni fiscali.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 149 a n. 151 — Nel personale della R. Prefettura — Concorsi — Appalti, aste ecc.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

149. **Radiodiffusioni all'aperto.** (C. 2 maggio 1936 n. 03092 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Gazz. Uff. N. 69 del 24 marzo u. s. ha pubblicato il R. D. L. 3 febbraio 1936 XIV N. 418, contenente norme per l'uso degli apparecchi radio a riguardo delle radiodiffusioni all'aperto.

Nel richiamare l'attenzione delle SS. LL. sulla importanza del provvedimento e sulla necessità di una accurata vigilanza per la sua osservanza, debbo comunicare alcuni chiarimenti in merito, perchè siano evitate inesatte interpretazioni della norma sancita e non si faccia luogo alla applicazione di essa in difformità di direttive che debbono essere rispettate.

E' ovvio avvertire che la condizione essenziale, per farsi luogo al divieto voluto dalla legge, è che l'apparecchio diffusore sia, direttamente o mediante altoparlante, *all'aperto* e cioè sulle vie, piazze ed altri luoghi pubblici, come giardini pubblici, ville e parchi aperti al pubblico, pubblici passeggi e simili; luoghi aperti cioè ove il pubblico possa liberamente accedere e soffermarsi senza limitazione di numero e di tempo e senza bisogno di speciale autorizzazione o di biglietto d'ingresso.

Premesso il riterito chiarimento, ch'è d'indole generale, e fermo restando quanto è disposto dal comma secondo dell'articolo unico del decreto, debbo precisare:

a) sono esclusi dall'osservanza della norma contenuta nel citato decreto, previo nulla osta da parte della Prefettura, gli impianti radiofonici installati o che saranno installati dai Comuni e dalle Segreterie dei Fasci a seguito di regolare autorizzazione del Ministero per la Stampa e la Propaganda.

b) Sono autorizzate dalla Prefettura le radiodiffusioni dell'Ente Radio Rurale organizzate dall'Ente stesso in quelle località ove non esistono le installazioni autorizzate di cui alla lett. a).

c) E' consentito che i Cinema ambulanti dell'Opera Nazionale Dopolavoro, in vista delle particolari finalità che perseguono, possano in tutti i Comuni, compresi quelli forniti di installazioni autorizzate, non uniformarsi al divieto sancito dalla legge.

Il Prefetto - SOPRANO

150. **Accertamento pelli grezze esistenti.** (C. 8 maggio 1936 num. 18341 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Con D. M. di imminente pubblicazione è stato disposto lo accertamento dei quantitativi di pelli grezze, conciate o in corso di concia, esistenti eventualmente anche presso Comuni o altri Enti pubblici o Istituzioni pubbliche di beneficenza o assistenza.

Ciò premesso, si richiama fin da ora l'attenzione delle SS. LL. su tale provvedimento, con avvertenza che l'abuso dei quantitativi effettivamente esistenti presso i predetti Enti dovrà essere inviato direttamente alla Direzione Generale del Commercio del Ministero delle Corporazioni.

Il Prefetto - SOPRANO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

145. VIII Censimento Popolazione del Regno - Adempimenti da compiere nella seconda decade di maggio. (C. 7 maggio 1936 num. 18203, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il calendario delle operazioni di Censimento premesso al regolamento per l'esecuzione dell'VIII Censimento della Popolazione del Regno, assegna il 31 del mese corrente come termine per la ultimazione e per la revisione completa dei fogli di famiglia e di convivenza da parte dei Comuni.

Delle operazioni da compiersi durante tale periodo si occupano gli art. 59 e 60 del regolamento e i capi VI e VII delle Istruzioni degli Uffici Comunali di Censimento.

Si avverte che la revisione quantitativa, di cui al punto 26 delle Istruzioni, va fatta contemporaneamente a quella qualitativa, di cui al punto 24 delle Istruzioni predette.

Richiamando la stretta osservanza delle disposizioni sopra richiamate, si consiglia di procedere alle operazioni su indicate in due tempi diversi, cioè in un primo tempo, che potrebbe decorrere dal 6 al 22 maggio, alla revisione quantitativa e qualitativa, ed in un secondo tempo dal 23 corr. alla compilazione degli stati di sezione definitivi e del prospetto riassuntivo.

In ogni modo le operazioni da compiersi fino al 31 corr. devono seguire l'ordine seguente:

1. Revisione quantitativa dei fogli di famiglia e di convivenza seguendo le direttive del punto 23 delle Istruzioni;

2. Separazione dei fogli di famiglia da quelli di convivenza e ordinamento dei primi per ordine alfabetico di via e per rigoroso ordine progressivo di numero civico per ogni via, beninteso conservando sempre uniti i due fogli adoperati sempre nella sezione.

3. Numerazione ad inchiostro per ordine progressivo dei fogli di famiglia per ogni sezione, ai quali devono far seguito i fogli di convivenza.

4. Revisione qualitativa dei fogli di famiglia e di convivenza, seguendo rigorosamente le direttive del punto 24 delle Istruzioni.

A proposito di tale revisione tenere presente che i militari dislocati in Libia e nelle Isole dello Egeo si devono segnare nel prospetto B come assenti temporaneamente. Si richiama poi la particolare attenzione nell'esame delle risposte ai quesiti relativi alla professione, (col. 11 dei fogli); alla posizione nella professione (col. 12); al ramo di attività nell'azienda (col. 13). Per tale revisione si tengono presenti la circolare 4 corr. N. 17525 pubblic. nel presente fascicolo, il foglio di esempi di risposta per gli addetti all'agricoltura nella nostra Provincia, pubblicato dall'Istituto e le circolari dell'Istat. del 27 marzo u. s. N. 61150. C; 7 aprile N. 77162. C; dell'8 aprile N. 81165 C; del 9 aprile N. 82166 C; dell'11 aprile N. 86169 C; e 87170 C; del 16 apr. N. 95177 C; del 18 apr. N. 98180 C; del 20 apr. N. 100182 C; del 24 apr. N. 103184 C. Per le indicazioni della professione si possono consultare la pubblicazione indicata al N. 3 della circolare di questa Prefettura del 4 corr. N. 17525 pubblicata nel presente fascicolo del Boll. Amm. nonchè le seguenti altre pubblicazioni:

1) « Elenco alfabetico delle professioni » edito dalla ditta Arti grafiche dei comuni, Ditta Caparrini Empoli, (2500 voci);

2) « Le professioni, la posizione ed il ramo delle attività dell'8° Censimento Generale della Popolazione » a cura del Dott. F. Bellonzi (450 voci);

3) « Elenco dei mestieri e professioni ». 4ª Ediz. Editto dalla Tipografia Cantelli di S. Giorgio di Piano (Bologna 350 voci).

5. Apporre su ogni foglio riveduto, in matita rossa, ad attestazione dell'eseguito controllo, la lettera S. immediatamente sotto la firma dell'Ufficiale di Censimento al foglio di famiglia e di convivenza, giusto come è prescritto nel penultimo comma del punto 24 delle citate Istruzioni.

6. Preparare il materiale occorrente per la compilazione dell'elenco nominativo dei longevi (cioè dei nati nel 1847 e negli anni precedenti) richiedendo ai comuni di origine i relativi atti di nascita.

Poichè il lavoro di compilazione degli Stati di Sezione definitivi e del prospetto riassuntivo dev'essere compiuto non oltre il 31 del mese corr., si rimandano a suo tempo le eventuali Istruzioni per detti lavori, in aggiunta a quelle riportate nel punto 25 delle Istruzioni per gli Uffici Comunali di Censimento.

Il Prefetto — SOPRANO

146. **Ispettori provinciali di censimento. Rettifica delle zone.** (Decreto 7 maggio 1936 n. 11932).

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visto i precedenti decreti con i quali, per la vigilanza delle operazioni del censimento, i comuni della Provincia furono ripartiti in 14 zone, assegnando una zona a ciascun ispettore provinciale.

Visto che successivamente fu ritenuta la necessità della nomina di un altro ispettore provinciale per assicurare saltuariamente la speciale vigilanza presso quei comuni, il cui lavoro di preparazione del censimento fosse stato segnalato deficiente o non regolare.

Ritenuto che il numero di detti 15 ispettori può essere ridotto a 12, sia perchè le ulteriori operazioni di revisione consentono che a ciascuno degli Ispettori possa essere affidata la vigilanza di un numero di comuni superiore a 10, sia per potere restituire alle loro ordinarie mansioni di ufficio una parte degli Ispettori.

Visto l'art. 23 del regolamento per l'esecuzione dell'VIII censimento.

O r d i n a

Art. 1. — Sono esonerati dall'ufficio di Ispettore Provinciale, con la decorrenza dal 6 corrente mese, i seguenti funzionari di questa Prefettura:

1. Cav. Rag. Tommaso Balestrieri, 1° rag. di Prefettura;
2. Rag. Carlo Lanza, Ragioniere di Prefettura;
3. Rag. Mario Alfano, Ragioniere di Prefettura.

Art. 2 — I comuni della Provincia sono ripartiti in 12 zone, affidate ad altrettanti ispettori provinciali, nell'ordine seguente:

1.^a zona

Ispettore Provinciale, Casale Comm. D.r Guglielmo, Vice Prefetto Vicario.

Comuni di Angri, Cava dei Tirreni, Corbara, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Pontecagnano, Salerno, S. Marzano sul Sarno, S. Valentino Torio, Scafati.

2.^a zona

Ispettore provinciale: Comm, D.r Antonio Antonucci, Vice Prefetto.

Comuni di Amalfi, Cetara, Conca dei Marini, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Tramonti, Vietri sul Mare.

3.^a zona

Ispettore Provinciale: Cav. Uff. D.r Ruggi D'Aragona Roberto, Cons. di Prefettura.

Comuni di Baronissi, Battipaglia, Bracigliano, Calvanico, Eboli, Fisciano, Castel S. Giorgio, Pellezzano, Roccapiemonte, Sanseverino Rota, Sarno, Siano.

4.^a zona

Ispettore Provinciale Dr. Cav. Angelo Farina, Segretario Ufficio Prov. Economia,

Comuni di Acerno, Buccino, Campagna, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tu-

sciano, Ricigliano, Romagnano al Monte, S. Cipriano Picentino, S. Gregorio Magno, S. Mango Piemonte.

5.^a zona

Ispettore Provinciale Rag. Pasquale Iannone, Rag. Ufficio Prov. Economia.

Comuni di Castelnuovo di Corza, Colliano, Contursi, Laviano, Oliveto Citra, Palomonte, Postiglione, Salvitelle, Santomena, Serre, Sicignano, Valva.

6.^a zona

Ispettore Provinciale: Rag. Parrilli Arturo, Rag. Ufficio Prov. Economia.

Comuni di Aquara, Albanella, Altavilla Silentina, Piaggine, Castelcivita, Castel S. Lorenzo, Controne, Felitto, Ottati, Sacco, Roccadaspide, Trentinara.

7.^a zona

Ispettore Provinciale: Dott. Salvi Nicola, Vice Segretario di Prefettura.

Comuni di Atena Lucana, Caggiano, Corleto Monforte, Petina, Polla, Bellosguardo, Roscigno, S. Pietro al Tanagro, S. Rufo, S. Angelo Fasanella, S. Arsenio.

8.^a zona

Ispettore Provinciale: Dr. Carlo Di Nardo, Vice Segretario di Prefettura.

Comune di Agropoli, Capaccio, Castellabate, Laureana Cilento, Lustra, Montecorice, Perdifumo, Rutino, Serramezzana, Sessa Cilento, Torchiara, Omignano, Giungano, Cicerale, Ogliastrò Cilento.

9.^a zona

Ispettore Provinciale: Cav. Uff. Dr. Riccardo Padula, Consigliere di Prefettura a riposo.

Comuni di Ascea, Camerota, Celle Bulgheria, Centola, Pisciotta, Roccagloriosa, S. Mauro la Bruca, S. Giovanni a Piro, Montesano sulla Marcellana, Caselle in Pittari, Morigerati, Sanza.

10.^a zona

Ispettore Provinciale: Dr. Ciro Di Milia, Vice Segretario di Prefettura.

Comuni di Ceraso, Montano Antilia, Casalvelino, Castelnuovo Cilento, Gioi Cilento, Pollica, Orria, Salento, Cuccaro Vetere, S. Mauro Cilento, Stella Cilento, Vallo della Lucania, Perito, Futani.

11.^a zona

Ispettore Provinciale: Prof. Cav. Uff. Luigi Ferrara, Archivistà di Prefettura.

Comuni di Campora, Laurino, Magliano Vetere, Monteforte

Cilento, Auletta, Pertosa, Stio, Sala Consilina, Monte S. Giacomo, Padula, Sassano, Tegiano.

12.^a zona

Ispettore Provinciale: Cav. Cap. Forte Eduardo, Segretario Ufficio Prov. Economia.

Comuni di Alfano, Torreorsiaia, Laurito, Policastro del Golfo, Rofrano, Tortorella, Torraca, Sapri, Vibonati, Buonabitacolo, Casalbuono, Casaletto Spartano.

Salerno, 7 maggio 1936 XIV.

Il Prefetto — SOPRANO

147. **Vill Censimento della popolazione — Risposta a quesito; indicazioni varie.** (C. 4 maggio 1936 n. 17525 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

1^o) *Indicazione della località sulla 1^a pagina dei fogli di famiglia.* — Si chiarisce che in corrispondenza della dicitura « Località » (indicare..... ecc.) si deve segnare una lineetta (—), se la casa trovasi in un centro abitato riconosciuto (perchè il nome di questo si rileverà dalla risposta all'ultima domanda del frontespizio) Se, invece, la casa è sita in campagna, occorre precisare la località; es.: « contrada S. Elia », « contrada Cologna » ecc.

2^o) *Foglio di famiglia.* — *Ordine elencazione dei componenti della famiglia.* — Alcuni Comuni mentre riferiscono che in molti fogli il capo di famiglia non si è attenuto scrupolosamente alle istruzioni dell'Istituto Centrale di Statistica in riguardo all'ordine di elencazione dei componenti della famiglia, chiedono se debbono apportare le necessarie correzioni o addirittura occorre ricompilare i fogli di famiglia. Si fa presente che nessuna correzione occorre apportare ai fogli di famiglia.

3^o) *Indicazioni della professione e sua posizione.* — L'Istituto Centrale di Statistica comunica che la tipografia Cantelli di S. Giorgio di Piano (Bologna) ha provveduto alla ristampa del volumetto « Mestieri e Professioni » introducendovi le correzioni imposte dall'Istituto stesso. Il detto Istituto fa presente che nulla osta a che sia usata la detta pubblicazione dagli Uffici di censimento purchè la copertina della stessa porti la specifica indicazione di IV edizione, che è quella revisionata dall'Istituto. Il divieto dell'uso quindi resta limitato alle precedenti edizioni.

Avverto ancora che è vietato l'uso dell'opuscolo « Dizionario delle professioni, arti, mestieri, condizioni sociali ecc. edito dal R. Stabilimento Poligrafico F. Salvati di Foligno, risultando esso errato.

Il Prefetto - SOPRANO

148. Assistenza degli illegittimi riconosciuti dalla madre - Ricovero. (Circ. 9 maggio 1936 n. 14951 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia.

Per opportuna conoscenza e norma, trascrivo la seguente circolare del Ministero dell'Interno:

« Da alcune Amministrazioni Provinciali erano stati mossi dubbi circa la competenza passiva delle spese di ricovero in ospedali o in istituti di maternità delle madri nubili che abbiano riconosciuto la prole, quando il ricovero abbia avuto luogo nel nono mese della gestazione, protraendosi durante il puerperio.

Poichè trattasi di questione particolarmente importante, questo Ministero ha ritenuto opportuno promuovere su di essa il parere del Consiglio di Stato, parere che è stato emesso dalla Sezione 1^a di detto consiglio nell'adunanza del 23 aprile 1935 XIII, e che qui si trascrive:

La Sezione (omissis)

Premette:

« Che la legge impone due forme di assistenza distinte fra loro per gli scopi, per la competenza dell'organo di soccorso e per la competenza definitiva della spesa: la prima è l'assistenza alle partorienti, che si estende dallo inizio del nono mese di gravidanza fino a quattro settimane dopo il parto; la seconda è l'assistenza ai fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono e si estende dal giorno della nascita del bambino fino all'età per la sua ammissione al lavoro. La prima forma di assistenza trae origine dalla legge sulla pubblica beneficenza del 17 luglio 1890, che equira la partoriente ad una inferma ed è confermata e precisata dalle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia (art. 18 Testo Unico 24 dicembre 1934, N. 2316). Organi della assistenza sono gli ospedali, gli asili di maternità e tutti gli altri congeneri istituti. Gli organi su cui grava in via definitiva l'onere della spesa, ove l'istituto ricoverante non sia tenuto, sono i comuni cui appartiene per domicilio di soccorso la partoriente.

La seconda forma di assistenza (ai fanciulli illegittimi) trae origine dalla prima legge comunale e provinciale ed è stata poi precisata ed ampliata dal R. D. L. 8 maggio 1927, N. 798. La assistenza è prestata dall'Amministrazione Provinciale mediante brefotrofi, sale di ricezione e collocamento a baliatico esterno presso nutrici sussidiate.

L'onere della spesa è sostenuto in parte dalla Provincia ed in parte dai Comuni ed in parte (in taluni casi) dall'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia. Qualora la madre dell'illegittimo sia riconosciuta, l'Amministrazione che presta l'assistenza ha di-

ritto al rimborso della relativa spesa da parte della Provincia nel cui territorio è compreso il comune del domicilio di soccorso della madre stessa.

Accade spesso che nel Brefotrofo o altro istituto simile, in cui il bambino illegittimo è ricoverato, venga ammesso anche la di lui madre per allattarlo, perchè la legge (art. 1 del R. D. L. 8 maggio 1927, N. 798) vuole che per quanto possibile, i bambini poppanti siano ricoverati insieme alle madri. In caso sono sorte controversie tra varie provincie sul punto, se la spesa per il ricovero della madre debba essere o no rimborsata dalla Provincia cui la madre stessa appartiene per domicilio di soccorso. Anche l'Opera Nazionale per la maternità e l'infanzia ha interloquito nella controversia.

Ciò premesso, la Sezione ha considerato:

Che la soluzione della questione dipende dal considerare il ricovero della madre del poppante come attinente alla prima od alla seconda delle due forme di assistenza sopra esposte. Se detto ricovero fa parte della assistenza alle partorienti, l'eventuale rimborso della spesa fa carico al Comune del domicilio di soccorso della madre, se invece fa parte della assistenza al bambino illegittimo, il detto rimborso fa carico alla Provincia cui appartiene il comune del domicilio di soccorso. In ipotesi astratta il detto ricovero potrebbe rientrare in entrambe le forme di assistenza, perchè nel periodo compreso tra la nascita del bambino e la fine del puerperio (quattro settimane dopo il parto) le due assistenze si sovrappongono secondo le disposizioni di legge sopra citate.

Anzi tale sovrapposizione potrebbe sembrare possibile anche nel mese precedente al parto, perchè l'art. 4, ultimo comma, del R. D. L. 8 maggio 1927, prescrive che « nelle provincie nelle quali lo consigliano le condizioni locali l'assistenza del fanciullo deve, ove sia possibile, avere inizio dall'epoca della gestazione della madre, mediante l'organizzazione di asili materni ed opere ausiliarie, coordinate coi brefotrofi e le case di ricezione. Ma in realtà pel periodo precedente al parto non esiste controversia tra le provincie. L'articolo citato, di carattere eccezionale, non vuole estendere l'obbligo della assistenza dell'illegittimo al pericolo prenatale, ma intende soltanto che le due forme di assistenza alla partoriente ed al fanciullo siano coordinate e rese possibilmente continue. Anche se entrambe le forme di assistenza siano prestate con continuità in un solo Istituto, non vi è ragione per non tenere distinta la competenza passiva della spesa, che rimane per il periodo avanti il parto a carico degli organi obbligati alla assistenza delle partorienti. Del resto in questo

periodo, non essendo ancora potuto intervenire il riconoscimento del nascituro da parte della madre, non esisterebbe il Comune del domicilio di soccorso a titolo di patria potestà cui rivolgersi.

Invece pel periodo quadrisettimanale posteriore alla nascita la sovrapposizione dei due titoli di assistenza può, in astratto, come si è detto, avvenire, poichè le due leggi coesistono entrambe (vedasi art. 4, penultimo comma, del R. D. L. 8 maggio 1926 confermande le leggi sulla protezione della maternità ed infanzia).

In concreto però vi sono elementi per distinguere a qual titolo sia prestata l'assistenza della madre nel detto periodo e questi sono la qualità dell'organo, che presta l'assistenza, e la causa iniziale della medesima. Se la madre è ricoverata prima del parto in un ospedale, in una sala di maternità od altro istituto avente per fine l'assistenza alle partorienti, non vi può essere dubbio che il ricovero, iniziato a titolo di assistenza alle partorienti, prosegue ad essere prestato allo stesso titolo durante il puerperio. In questo caso anche la competenza passiva della spesa va regolata in conseguenza e non è dato rivolgersi per rimborso alla Provincia del domicilio di soccorso della madre.

Se invece la madre venga accolta, dopo il parto, in un Brefotrofo od altro istituto avente per fine l'assistenza ai bambini illegittimi, non vi ha dubbio che la spesa per il suo ricovero sia sostenuta a titolo di assistenza al bambino illegittimo e che il rimborso eventuale faccia carico alla Provincia del domicilio di soccorso della madre.

Va però subito soggiunto che nel chiedere questo rimborso si dovrebbe normalmente seguire il sistema di liquidazione della spesa, che si usa per tutti i rimborsi delle spese di degenza negli ospedali ed in istituti di ricovero, ossia prendere a base la spesa totale giornaliera di mantenimento dei poppanti nel brefotrofo, divisa per il loro numero. Non sembra vi siano ragioni di giustizia o di convenienza perchè la diaria di un bambino ricoverato nel brefotrofo che è nutrito dalla madre sia calcolata in misura diversa da quella degli altri bambini nutriti da donne mercenarie. Il ricovero ed il mantenimento della madre dovrebbe essere imputato alle spese comuni del brefotrofo. Questo sistema di liquidazione, oltre lo evitare eccessivi e sproporzionati aggravii in taluni casi, eliminerebbe anche ogni ragione di opposizione da parte delle provincie chiamate al rimborso ».

Il Prefetto - SOPRANO

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

151. **Legge 31 dicembre 1934 relativa alla Istruzione premilitare.** (C. 9 maggio 1936 n. 17176 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero della Guerra ha fatto presente quanto segue:

L'art. 15 della circolare num. 559 del G. M. 1935 — che detta norme per la prima applicazione della legge 31 dicembre 1934, XIII, num. 2150, relativa alla istruzione premilitare — stabilisce che i capi delle Amministrazioni comunali devono trasmettere, nella prima decade di aprile, copia autentica delle liste di leva, oltre che agli uffici di leva delle rispettive provincie, anche ai competenti Comandi di legione o di coorte autonoma della M. V. S. N. ed ai competenti comandi federali dei Fasci Giovani di combattimento.

Si interessano le SS. LL. pel sollecito adempimento delle istruzioni suaccennate e si rimane in attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

152. **Requisizione lana nazionale (tosa 1936).** (C. 4 maggio 1936 num. 1190 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero della Guerra ha fatto presente che in seguito all'emanazione del R. D. L. num. 317 del 24 febbraio u. s., sulla disciplina dell'acquisto e della distribuzione della lana di produzione nazionale (G. U. num. 57 del 9 marzo u. s.) la commissione di requisizione lana ha fra l'altro concretato le modalità per la denuncia, da parte dei produttori, della lana della tosa 1936.

Nell'intento che la requisizione in parola proceda regolarmente e sollecitamente, rivolgo alle SS. LL., incaricate della raccolta delle denunce, viva raccomandazione affinché sia svolto con diligenza e solerzia il compito che all'uopo sarà affidato dall'Autorità militare (Direzione di Commissariato Militare).

Si rimane in attesa di un cenno di riscontro e di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

153. **Merletti di Burano.** (C. 8 maggio 1936 num. 17325 al Sig. Preside Provincia e Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Come è noto alle SS. LL., esiste in Burano una « Scuola di merletti », rinomata per la sua tradizionale produzione di pizzi veneziani, che avevano, in passato, larga esportazione all'estero: scuola che attualmente attraversa, invece, una delicata situazione economica.

Nell'intento di agevolare tale caratteristica industria italiana, che fornisce lavoro a numerose maestranze, si fa presente alle SS. LL. l'opportunità di acquistare, in occasione di arredamento degli uffici, i pregevoli prodotti della cennata scuola.

Il Prefetto — SOPRANO

154. **Carro di Tespi - esenzioni fiscali.** (C. 27 aprile 1936 n. 03110 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Tra la fine di giugno ed i primi di luglio c. a. i Carri di Tespi — uno lirico e tre di prosa — dell'Opera Nazionale Dopolavoro, inizieranno i consueti giri di propaganda nel Regno.

Nel mentre si raccomanda di agevolare l'organizzazione di tali spettacoli, si ricorda che gli stessi godono della esenzione delle tasse di bollo e di concessione governativa, e che il beneficio fiscale si estende anche all'affissione di manifesti.

Il Questore — CIPRIANI

Nel personale della R. Prefettura

Onorificenza — Il Sig. Cav. Prof. Luigi Ferrara del Gabinetto di S. E. il Prefetto ed il Sig. Ettore Balsimelli, 1° archivista della R. Prefettura, sono stati nominati rispettivamente cavaliere ufficiale e cavaliere della Corona d'Italia.

Ai due ottimi impiegati e perfetti gentiluomini vadano i nostri vivi rallegramenti per la conseguita distinzione onorifica, con i migliori auguri di altri ascensi avvenire.

Concorsi

Arruolamento Corpo Agenti di P. S. (Avviso ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

A seguito di mie precedenti segnalazioni, comunico che le domande per arruolamento nel Corpo degli Agenti di P. S. di quei giovani che si trovano nelle condizioni di cui alla mia circolare 01183, inserita nel Bollettino amministrativo del 31 gennaio u. s., debbono essere istruite e trasmesse di urgenza a questo ufficio fino a nuovo avviso.

Il Questore — CIPRIANI

Appalti, aste ecc.

Comune di Salento — Vendita taglio bosco Laurito. — Avviso di secondo esperimento d'asta. — Andato deserto l'incanto notificato col bando del 13 febbraio corrente per l'appalto del taglio del bosco Laurito in agro di Salento, si rende noto che nel giorno 1.° giugno, alle ore 10, nella sede del Comune, si terrà dinanzi al sottoscritto Podestà, un secondo esperimento, alle condizioni tutte e con la procedura stabilita nell'avviso sopra richiamato.

Si addiverrà all'aggiudicazione definitiva anche in confronto di un sol concorrente.

I fatali per il ribasso del ventesimo scadranno alle ore 10 del giorno quindici maggio.

Salento dalla casa del Comune il 1° maggio 1936 XIV.

Il Segretario - *Del Pozzo dott. Giulio*

Il Podestà - *Scarpa de Masellis dott. Guido*



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

155. VIII censimento della popolazione del Regno. Adempimenti da compiere nella terza decade di maggio.
156. Impiegati enti locali. Cessione del quinto stipendio.
157. Guardie comunali. Divieto dell'uso del Fascio Littorio.
158. Mutui di favore. Richiesta di pagamento in acconto o collaudi.
159. Costruzioni edili. Scorporamento degli appalti.
160. Attestazione di godimento dei diritti civili.
161. Imposta di soggiorno e di cura. Esenzione dei sanitari e loro famiglie.
162. Istituzione di carta bollata a mezzo foglio.
163. Orario esercizi pubblici.
164. Servizi per la lotta contro le mosche.
165. Concessioni governative. R. D. L. 26 settembre 1935 n. 1749. Accessi stradali.
166. Sussidi ordinari delle Amm. Comunali al Tiro a segno per l'anno 1936.
167. Case popolari ed economiche.
168. Limitazione consumo carneo.
169. Aborti.
170. Medicinali ai poveri.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 169 a n. 170 — Movimento popolazione mesi di marzo e aprile nella provincia di Salerno — Appalti, aste ecc.

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

169. **Medicinali ai poveri.** (C. 2 maggio 1936 n. 16939 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico la seguente circ. del Ministero dell'Interno relativa all'oggetto indicato a margine:

« La Confederazione Fascista dei Professionisti ed Artisti ed il Sindacato Nazionale dei farmacisti hanno chiesto insistentemente che la fornitura dei medicinali ai poveri e le altre forniture di medicinali agli Enti pubblici vengano equamente ripartite fra tutte le farmacie esistenti in ciascun comune, con facoltà da parte dell'assistito di scegliere la farmacia di fiducia o più vicina alla sua abitazione, evitando il disagio di accedere ad esercizi lontani, specialmente nelle ore notturne.

Com'è noto, la disposizione che regola la materia è tuttora quella dell'art. 64 del regolamento 19 luglio 1909, N. 446 — secondo cui la fornitura è data in appalto mediante licitazione privata, oppure, per giustificati motivi e con l'autorizzazione del Prefetto, mediante trattativa privata ad uno o più farmacisti.

Questo Ministero osserva che il sistema del conferimento mediante licitazione, o trattativa privata, dell'incarico della distribuzione dei medicinali ai poveri, è stato stabilito anteriormente alla legge 22 maggio 1913 N. 468, con la quale fu sottoposto a disciplina l'esercizio delle farmacie, per lo innanzi del tutto libero.

Con detta legge, le cui disposizioni normative sono state riprodotte nel T. U. delle leggi sanitarie vigenti, si volle da una parte conseguire un regolare distribuzione del servizio di assistenza farmaceutica in tutto il territorio dei comuni, e dall'altra, stabilendosi che vi debba essere un esercizio ogni 5000 abitanti, si vollero assicurare le condizioni di vitalità e di funzionamento di ogni singola farmacia.

Pertanto, per armonizzare con questa disposizione quella dell'art. 64 del regolamento del 1906 ed anche per tener conto dei radicali mutamenti avvenuti nel frattempo nella vita del nostro paese, che hanno portato all'organizzazione dell'economia su base corporativa, con equa distribuzione del lavoro fra gli iscritti alle associazioni sindacali, questo Ministero prega le EE. LL. di autorizzare caso per caso i comuni a conferire il servizio di somministrazione dei medicinali ai poveri secondo un turno o piano di distribuzione del servizio stesso, predisposto d'intesa col Sindacato Provinciale di categoria, a tutti quei farmacisti del luogo che siano disposti a praticare gli sconti, che saranno preventivamente fissati d'intesa col Sindacato medesimo.

E' appena il caso di avvertire che il nuovo sistema non deve tradursi in un aggravio di spesa per gli enti pubblici ».

A tale riguardo ricordo che al numero 10 delle norme per l'applicazione della tariffa ufficiale dei medicinali è stabilito lo sconto minimo che i farmacisti debbono concedere, sul complesso degli onorari professionali, per fornitura di medicinali ai poveri, sconto che non deve subire riduzione di sorta.

Gradirò un cenno di riscontro e di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

155. VIII. Censimento della popolazione del Regno. Adempimenti da compiere nella terza decade di maggio. (C. 18 maggio 1936 n. 21212 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con la precedente circ. del 7 maggio corr. n. 18203, pubb. a pag. 129 del Bollettino Amm. di questa Prefettura, si davano istruzioni circa l'ordine dei lavori da compiersi fino al 31 corr. per la revisione da parte dei comuni dei fogli di famiglia e di convivenza.

1.° *Revisione qualitativa e quantitativa dei fogli.* Confermando le istruzioni già impartite con detta circ., si richiama l'attenzione sulla circ. 11 corr. n. 120,97, C dell'*Istat*, che dà disposizioni circa il censimento degli addetti alla marina mercantile, i quali alla data del censimento si trovavano in navigazione. Tali persone devono essere considerate assenti temporaneamente dalle loro famiglie, indipendentemente dalla durata della loro assenza e quindi non devono essere depennate dall'elenco B.

La revisione dei fogli deve essere eseguita tenendo altresì presente l'altra circ. 13 corr. n. 123,99, C dell'*Istat*, stampata su carta color verde. Non è il caso di indugiarsi su dette disposizioni, che sono chiare ed esplicite, e quindi mirano a chiarire dubbi delle precedenti istruzioni.

A seguito di chiarimenti chiesti da alcuni comuni, l'*Istat* ha precisato che la indicazione nella colonna 13 del foglio di censimento di qualsiasi professione artigiana deve essere eseguita dalle iniziali B. A. in tutti i casi, cioè sia quando l'artigiano abbia una vera e propria bottega, sia quando lavora nel proprio domicilio, sia infine quando lavora nel luogo designato dal committente.

2.° *Compilazione degli stati di sezione definitivi e del prospetto riassuntivo.* Per la compilazione dei due prospetti i comuni devono tenere presente il punto 25 delle istruzioni per gli uffici comunali di censimento e le nuove disposizioni contenute nella recente circolare dell'*Istat* del 14 corr. n. 125,101, C.

Per effetto di tali nuove disposizioni, alle colonne 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dello stato di sezione definitivo (mod. P. 13) destinate a raccogliere i dati numerici relativi ai Presenti ed agli Assenti temporaneamente fuori del Regno (comprese le persone civili e militari dislocate in Etiopia, nelle colonie e nei possedimenti, come è chiarito dalla circolare n. 127,103, C del 15 corr.) deve essere aggiunta una ulteriore colonna, che verrà tracciata a mano, utilizzando il margine del mod. P. 13. Questa nuova colonna dovrà essere intitolata « Residenti » ed in essa dovrà indicarsi, per ciascuna famiglia o convivenza, il numero dei censiti che entrano nel computo della popolazione di dimora abituale nel comune di censimento, tanto se iscritto nel prospetto A che nel prospetto B.

I dati degli stati di sezione definitivi, compilati per ciascuna sezione, si riportano nel prospetto riassuntivo mod. P. 14, nel quale va anche aggiunta una colonna intitolata « Residenti ».

3.^o *Computo della popolazione residente, comunicazione dei dati all'Istat.* Il prospetto riassuntivo dovrà essere redatto in originale e copia conforme. L'originale, firmato dal Podestà e dal Dirigente l'ufficio comunale di censimento, deve essere inviato all'Istat in piego raccomandato, mentre la copia va unita al materiale di censimento da inviarsi alla Prefettura.

Il 10 giugno prossimo ogni comune dovrà poi dare conferma della avvenuta spedizione di detta raccomandata, usando all'uopo la cartolina alligata alla circ. n. 125,101, C.

Si rimandano a suo tempo le eventuali istruzioni per riguardo alla spedizione del materiale di censimento, di cui si occupa il punto 27 delle istruzioni, avvertendo fin da ora che tale materiale non dovrà essere spedito se non attenendosi precisamente alle norme che saranno all'uopo impartite da questa Prefettura.

Il Prefetto - SOPRANO

156. *Impiegati enti locali — Cessione del quinto stipendio.* (C. 12 maggio 1936 n.° 17733 al Sig. Preside Amm. Prov., ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con circolare n.° 7869 del 19 marzo 1935 (pubblicata al n. 47 del Boll. Amm. 1935), questo Prefetto invitò le SS.LL. a segnalare ai dipendenti di enti locali i sensibili vantaggi che potevano esser loro assicurati dall'azione assistenziale, che l'Ufficio Credito dell'Associazione Fascista del Pubblico Impiego svolge nel campo della concessione di prestiti contro cessione del quinto dello stipendio.

Essendo successivamente pervenute segnalazioni al Ministero dell'Interno che in alcuni casi le istruzioni diramate con la citata

circolare erano state interpretate in senso così assoluto e rigoroso, da inibire ai dipendenti degli enti locali la possibilità di perfezionare operazioni del genere, ove non fossero concretate attraverso l'Ufficio Credito predetto, si ritenne opportuno chiarire con altra circolare del 20 maggio 1935, come un tale rigore di interpretazione apparisse eccessivo e non consentito in quei casi in cui i dipendenti stessi manifestassero il deliberato proposito di rivolgersi, ai fini suesposti, ad istituti di credito da loro preferiti.

Il chiarimento, che appariva doveroso di fronte ad interpretazioni che potevano far ritenere le istruzioni precedentemente emanate come eccedenti il potere normativo di questo Ministero, sembra sia stato, a sua volta, erroneamente interpretato nel senso di una attenuazione delle istruzioni stesse.

Ciò è assolutamente da escludere: se si è voluto precisare che la portata di tali istruzioni non poteva giungere sino a coartare la volontà degli interessati, il Ministero dell'Interno intende, tuttavia, che l'azione assistenziale dell'Ufficio Credito dell'Associazione Fascista del Pubblico Impiego trovi la più larga comprensione negli interessati e sia, nel modo più efficace, raccomandata e agevolata da parte dei capi delle amministrazioni degli enti locali.

Tale azione risponde, infatti, a finalità di moralizzazione delle operazioni di prestiti contro cessioni del quinto degli stipendi, esulando da essa qualsiasi intento speculativo, ed offre, perciò, indubbi vantaggi che, si è già segnalato anche con la circolare del 13 marzo 1935, potranno divenire tanto più sensibili, quanto maggiore sarà lo sviluppo dell'azione del predetto Ufficio di Credito, il quale si è assicurato la collaborazione di Istituti di Credito di notoria serietà e solidità, fra i quali gli interessati potranno anche, ove lo desiderino, designare quello di loro maggior gradimento, nulla opponendosi da parte dell'Ufficio Credito ad assecondare tali designazioni.

Nel confermare, pertanto, le istruzioni già impartite al riguardo, anche per quanto concerne l'inoltro delle domande, si raccomanda illustrare il contenuto e l'utilità ai personali dipendenti.

Nell'occasione si rinnova la raccomandazione ripetutamente fatta, ma in alcuni casi non ancora rigorosamente osservata, per la stretta osservanza, sia da parte delle amministrazioni, sia da parte dei tesorieri, per la parte di rispettiva competenza, dell'obbligo della trattenuta e del regolare versamento delle quote mensili di ammortamento dei prestiti in quistione,

Si attende un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

157. **Guardie comunali. Divieto dell'uso del Fascio Littorio** (C. 7 maggio 1936 n. 1396 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' stato rilevato che in alcuni Comuni le divise delle guardie comunali portano sul bavero, sulle maniche o sul berretto, l'emblema del fascio littorio, in metallo od in ricamo.

Com'è noto, in virtù delle disposizioni vigenti in materia (R. D. 14 giugno 1928 VI, n. 1430 (1), modificato dal R. Decreto 12 ottobre 1933 XI; n. 1440), gli enti locali sono autorizzati a innalzare l'anzidetto emblema sui loro edifici, e sulle loro opere, nonché a fregarne i sigilli e gli atti ufficiali.

Detta autorizzazione, peraltro, non comprende anche le uniformi del relativo personale, nè d'altronde, è possibile consentire tale estensione, giacchè, essendo il fascio littorio emblema dello Stato, non può essere usato che nelle divise delle organizzazioni del partito e dei Corpi militari dello Stato.

Praticamente, poi, tale estensione potrebbe dare luogo a confusioni fra le divise delle guardie municipali e quelle dei Corpi dello Stato, che fanno uso del fascio littorio (M. V. S. N. e sue varie specialità; Corpo degli agenti di p. s.) mentre com'è noto le vigenti disposizioni vietano, nel modo più assoluto, l'uso di uniformi che, anche approssimativamente, siano simili a quelle dei Corpi armati dipendenti dallo Stato.

Ciò premesso, si pregano le SS. LL. di attenersi scrupolosamente alle presenti istruzioni, favorendo un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

158. **Mutui di favore — Richieste di pagamento in acconto e collaudi.** (C. 16 maggio 1936 num. 16890 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Direzione Gen. della Cassa Depositi e Prestiti in una sua recente lettera ha fatto rilevare assai opportunamente come nell'eseguire le *singole somministrazioni* in conto dei mutui di favore concessi a Comuni ed Enti locali per opere igieniche quell'Istituto non possa esimersi dal dare una specifica attribuzione alle somme richieste *senza superare per ciascuna quota* i decimi somministrabili.

Allo scopo di evitare da sua parte qualunque arbitrarità al riguardo di tali attribuzioni, in modo anche da non dover poi — intervenuto il collaudo — operare spostamenti ed inversioni nelle già eseguite attribuzioni e nelle conseguenti liquidazioni di indennità, ha pertanto espresso il desiderio che le richieste di pagamento di acconti dedotte dagli atti tecnici contengano *sempre* la specifica e precisa attribuzione alle quote relative ai diversi

(1) v. B. A. anno 1928 pag. 274.

concorsi statali, quando si tratti di opere per le quali il contributo di interessi da parte dello Stato non sia unico ma diversamente graduato. Per le medesime considerazioni ha espresso anche il desiderio che i collaudi delle dette opere siano *sempre* completi e definitivi e riguardino la intera spesa erogata, evitando quei collaudi suppletivi che possono anche dar luogo ad erogazioni di somme per lavori non compresi nei progetti originarii.

Il Ministero dei Lavori Pubblici ritiene ragionevoli e fondate le richieste suddette della Cassa Depositi e Prestiti e pertanto interessa vivamente a tenerle presenti così nella richiesta di acconti sui mutui a favore, come nell'apprestamento degli atti di collaudo.

Si gradirà un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

159. **Costruzioni edili. — Scorporamento degli appalti.** (C. 4 maggio 1936 n.º 15840 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' stata prospettata al Ministero dell'Interno l'opportunità che nelle costruzioni edili, eseguite da enti pubblici, sia seguito il criterio di separare le opere accessorie aventi carattere di specialità tecnica o artistica dall'appalto principale, mediante appalti scorporativi e ciò, oltre che per evidenti ragioni di convenienza tecnica ed economica, anche per un razionale sistema di distribuzione del lavoro.

In proposito la Corporazione delle Costruzioni edili ha formulato il voto che a tale scorporamento si addivenga quando:

a) l'appalto scorporato costituisca a sè stante o in rapporto alla economia realizzabile, una entità apprezzabile, oppure richiede una particolare specializzazione tecnica o artistica, di cui è conveniente che l'esecutore risponda direttamente alla stazione appaltante;

b) l'appalto scorporato sia suscettibile di una organizzazione di lavoro indipendente da quella dell'opera principale, oppure siano nettamente scindibili, mediante chiare norme di capitolato, la responsabilità dell'appalto scorporato, in rapporto a quelle dell'appalto principale;

c) sia, in ogni caso, evitata ogni possibilità di interdipendenza di rapporti amministrativi, di collaudo ecc., con l'appalto principale.

Convenendosi nei suesposti criteri, si pregano le SS. LL. di conformarsi a dette istruzioni.

Il Prefetto — SOPRANO

160. **Attestazioni di godimento dei diritti civili.** (C. 16 maggio 1936 n.° 17326 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Il Ministero dell' Interno comunica:

« In relazione ai requisiti richiesti per la nomina agli uffici ed agli impieghi di cui all'art. 7 del t. u. della legge com. e prov. 3 marzo 1934 num. 383, è stato formulato il quesito se il Podestà possa rilasciare attestazioni relative al godimento dei diritti civili.

Al riguardo, sentito anche il Ministero di Grazia e Giustizia, si risponde negativamente: ed invero, le attestazioni che il Podestà è autorizzato a rilasciare in virtù dell'art. 52, n.° 15 del t. u. predetto sono quelle di carattere amministrativo, aventi per fonte la risultanze dei registri anagrafici o di altri documenti, che si trovano presso il Comune, ovvero fatti di pubblica notorietà.

Le cause, invece, che influiscono sul godimento dei diritti civili, riflettono provvedimenti d'ordine giudiziario, quali l'interdizione legale, la perdita o la sospensione dall'esercizio della patria podestà o dell'autorità maritale e simili, e non possono essere altrimenti desunte che « dal certificato penale » o dal « certificato civile » che i Casellari Giudiziari sono tenuti a rilasciare ai sensi dell'art. 28 del R. D. 18 giugno 1931, n.° 778.

Le LL. SS. sono pregate di prendere buona nota di quanto sopra dandomene assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

161. **Imposte di soggiorno e di cura — Esenzione dei sanitari e loro famiglie.** (C. 16 maggio 1936 num. 18138 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per la disposizione dell'art. 182, num. 7, del T. U. sulla finanza locale, approvato con R. D. 14 settembre 1931, n.° 1175, sono esenti dal pagamento delle imposte di soggiorno e di cura, nei comuni sede di stazioni climatiche e balneari, i sanitari e le loro famiglie.

La pratica applicazione di tale disposizione ha dato luogo ai seguenti due quesiti:

a) se l'esenzione tributaria ivi prevista debba intendersi limitata ai soli comuni, ai quali siano state riconosciute le caratteristiche ufficiali, di cui al R. decreto-legge 15 aprile 1926, n.° 765, ovvero se tale esenzione debba essere accordata anche da quei comuni che, sebbene non ufficialmente riconosciuti a' sensi del R. decreto-legge succitato, presentino tuttavia le caratteristiche, in senso lato, di stazioni climatiche o balneari;

a) se la medesima esenzione tributaria debba ritenersi accordata a favore solo dei medici e chirurghi e loro famiglie, oppure anche di altre categorie di « sanitari ».

Sottoposte le quistioni alla Commissione centrale per la finanza locale, questa ha ritenuto, nei riguardi del primo quesito, che non possa sorgere dubbio circa l'applicabilità dell'esenzione prevista dall'art. 182, num. 7, del T. U. 14 settembre 1931, n.° 1175, anche nei confronti di quei comuni, che, pur non ufficialmente riconosciuti ai sensi del R. decreto-legge 15 aprile 1926, num. 765, presentino purtuttavia le caratteristiche generiche di stazioni climatiche o balneari, dovendo appunto la disposizione di favore, di che trattasi, essere considerata in relazione con quella dell'art. 171 del T. U. medesimo, per la quale è conferita ai comuni, che quelle caratteristiche generiche possiedono, la facoltà di estendere l'imposta di soggiorno anche a coloro che dimorino in ville od in altre abitazioni di affitto.

In analogia, peraltro, con quanto, agli effetti di questa ultima facoltà, è precisato nelle disposizioni contenute del Capo X, Sezione I^a delle Norme aggiunte per l'applicazione del testo unico sulla finanza locale, tale interpretazione, in senso lato, della disposizione dell'art. 182, num. 7 succitato, deve essere temperata nel senso che, ove al comune non sia stato concesso il riconoscimento ufficiale, a norma del R. decreto-legge 15 aprile 1926, num. 765, le caratteristiche di stazione climatica o balneare, di che sopra è cenno, debbano essere accertate con dichiarazione del medico provinciale.

Per quanto poi concerne il secondo dei quesiti suespressi, lo stesso Consesso ha ritenuto che, avuto riguardo ai criteri informativi dell'esenzione dell'art. 182, num. 7, disposta a favore dei sanitari e delle loro famiglie, debba l'esenzione medesima intendersi applicabile in confronto di tutti coloro che, a norma dell'art. 99 del T. U. in vigore delle leggi sanitarie, sono da qualificarsi esercenti professioni sanitarie, anche di natura ausiliaria, e cioè dei medici-chirurghi come dei veterinari, dei farmacisti, delle levatrici, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle infermiere diplomate.

Il Prefetto — SOPRANO

162. **Istituzione di carta bollata a mezzo foglio.** (C. 18 aprile 1936 N. 17362 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.)

Il Ministero delle Finanze, con circolare 18 aprile 1936 n. 102955 comunica quanto segue:

Con R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2099, allo scopo di contenere il consumo della carta, è stato istituito uno speciale tipo di carta bollata a mezzo foglio per i tagli da L. 4, 6 e 8.

L'uso di tale speciale tipo di carta é facoltativo e quindi si

può usare indifferentemente la carta bollata a mezzo foglio o quella a foglio intero.

E' ovvio però che la carta a mezzo foglio può trovare più utile impiego per quegli atti per i quali è prevedibile che non sia necessario adoperare tutte le quattro facciate del foglio intero (ad es.: domande, certificati, note ipotecarie, ecc.) senza però che possa farsi obbligo alle parti di servirsi, per questi o per altri consimili atti, della carta a mezzo foglio.

Per facilitarne l'uso, il numero delle linee della carta bollata a mezzo foglio è stato aumentato a 35 per ciascuna facciata e sono stati ristretti i margini.

Per l'uso della carta a mezzo foglio restano in vigore tutte le disposizioni degli articoli 17, 18 e 19 della legge 30 dicembre 1923 n. 3268, specialmente, per quanto riguarda il divieto di scrivere fra le interlinee oppure oltre i margini e circa il numero massimo e minimo delle sillabe che si possono scrivere per ogni linea.

Dato lo scopo per cui sono stati istituiti i tipi speciali di carta bollata a mezzo foglio, si raccomanda vivamente a tutte le Amministrazioni dello Stato e degli Enti Autarchici di servirsi, per il rilascio di certificati, attestati, permessi, ecc. preferibilmente dei tipi speciali a mezzo foglio, e di far propaganda per diffondere fra il pubblico l'uso di tale tipo di carta, opportunamente consigliandolo ».

Il Prefetto - SOPRANO

163. **Orario esercizi pubblici.** (C. 10 maggio 1936 n. 08575 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

A modifica della mia circ. 3 gennaio u. s. N. 08238, pubbl. nel Bollettino Amm. della R. Prefettura N. 1 del 10 stesso mese, comunico l'orario estivo degli esercizi pubblici della Provincia, che deve essere osservato dal 15 maggio al 31 ottobre:

APERTURA

per tutti gli esercizi pubblici di qualsiasi comune: ore 4.

CHIUSURA

a) Nei comuni con popolazione inferiore ai 20000 abitanti:	
Caffè, bar, ristoranti, trattorie di 1 ^a e 2 ^a categoria	ore 23,30
Caffè, bar, ristoranti, trattorie di 3 ^a categoria	» 23
Bottiglierie e fiaschetterie	» 22
Osterie e bettole	» 22
Sale pubbliche da giuoco	» 23

b) Nei comuni con popolazione superiore ai 20000 abitanti eccettuato il Comune di Salerno:

Caffè, bar, ristoranti, trattorie di 1 ^a e 2 ^a categoria	ore 23,30
Caffè, bar ristoranti, trattorie di 3 ^a categoria	» 23
Bottiglierie e fiaschetterie	» 23
Osterie e bettole	» 22,30
Sale pubbliche da giuoco	» 23

c) Nel Comune di Salerno, eccettuate le frazioni, nelle quali verrà osservato l'orario dei comuni con popolazione inferiore ai 20000 abitanti:

Caffè, bar, ristoranti, trattorie di 1 ^a e 2 ^a categoria	ore 24
Caffè, bar, ristoranti, trattorie di 3 ^a categoria	» 23,30
Bottiglierie e fiaschetterie	» 23
Osterie e bettole	» 22,30
Sale pubbliche da giuoco	» 22,30

Prego provvedere per la rigorosa osservanza.

Il Questore — CIPRIANI

164. **Servizi per la lotta contro le mosche.** (C. 12 maggio 1936 n. 15821 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provin.).

Come è noto alle SS. LL. con decreto del Capo del Governo del 20 maggio 1928 (1) fu resa obbligatoria la lotta contro le mosche e furono impartite le relative norme. Da tale data, annualmente, sono state impartite dettagliate disposizioni in ordine all'organizzazione dei servizi per la lotta contro le mosche.

Detti servizi, non solo debbono essere mantenuti in piena efficienza, ma perfezionati ed integrati.

Per raggiungere tale intento si rende indispensabile che le SS. LL. emettano speciale ordinanza con cui si faccia obbligo:

- a) l'allontanamento dall'abitato di tutte le cause che favoriscano il richiamo e la moltiplicazione delle mosche;
- b) la difesa dei prodotti alimentari dal contatto degli insetti importanti fattori di alterazione degli alimenti stessi, e temibili veicoli di trasmissione di numerose malattie infettive.

Occorre in modo particolare quindi assicurare il regolare servizio di raccolta ed allontanamento delle immondizie domestiche e stradali e del concime e dell'eventuale loro trattamento con mezzi efficaci di demuscazione, allorquando l'allontanamento non sia praticato rapidamente.

Speciale sorveglianza dovrà essere intensificata in tutte le località pubbliche e private (cortili, orti, ripostigli, ecc.) dove si possano fare abusive raccolte di immondizie.

Per i generi alimentari dovrà esercitarsi un'attiva vigilanza sui luoghi di produzione e negli spacci, portando la propria attenzione sulla pulizia dei locali relativi, nonchè sulla protezione dei generi alimentari dalle mosche (veli, carte trasparenti, impermea-

(1) v. B. A. anno 1928 pag. 218.

bili e simili) tutti gli esercizi pubblici, gli stabilimenti di sostanze alimentari, comunque tutti gli spacci in genere debbono avere le aperture esterne protette da mezzi meccanici atti ad impedire la penetrazione delle mosche nei rispettivi locali.

Occorre attiva sorveglianza igienica sul funzionamento dei pubblici mercati, intensificando la vigilanza annonaria.

Gli ospedali e le case di cura debbono applicare la difesa meccanica speciale nei reparti di malattie infettive e nelle cucine.

Speciale sorveglianza dovrà essere esercitata nei comuni riconosciuti come stazioni di cura, soggiorno e turismo.

Gli ufficiali sanitari dovranno tenere apposite conferenze onde volgarizzare i mezzi di difesa contro le mosche.

I signori Podestà nell'emettere l'ordinanza vorranno fissare un termine perentorio entro cui le misure dovranno essere attuate ed a mezzo delle guardie comunali curare il controllo dell'avvenuta esecuzione.

Resto in attesa di conoscere i provvedimenti adottati al riguardo.

Il Prefetto — SOPRANO

165. Concessioni governative. R. D. L. 26 settembre 1935, n. 1749. Accessi stradali. (C. 16 maggio 1936 n. 18931 al Sig. Preside Amm.ne Prov.le di Salerno ed ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

In seguito di analoga richiesta del Ministero delle Finanze, il Ministero dell'Interno con circolare 29 gennaio 1936, XIV, n. 15100.3635, riprodotta integralmente nella circolare 26 febbraio detto n. 6198, pubblicata a pagina 57 del Boll. Amm. di questa Prefettura anno 1936, richiama l'attenzione delle SS. LL. sulla necessità di impartire istruzioni, sia all'amministrazione provinciale, sia ai dipendenti comuni, per la regolarizzazione formale delle concessioni previste dal T. U. 8 dicembre 1933, n. 1740, contenente norme per la tutela delle strade e per la circolazione, si indicava, fra gli scopi da conseguire con tale regolarizzazione, quello di assicurare la riscossione delle nuove tasse stabilite dalla tabella B. annessa all'allegato F. del R. D. L. 26 settembre 1935, n. 1749.

Ora il suddetto Ministero dell'Interno fa presente di avere, in seguito a riesame delle disposizioni contenute nei numeri 26 e 27 della tabella B anzicennata, riconosciuto che queste si riferiscono, tassativamente, alle sole licenze per apertura di nuovi accessi o diramazioni in fondi sulle *strade statali*, o per condurre acque nei fossi delle *strade statali*; e che, pertanto, le tasse che esse considerano non possono applicarsi per le licenze riguardanti

apertura di nuovi accessi o diramazioni sulle strade comunali e provinciali.

Quanto sopra si comunica a illustrazione e a rettifica delle norme impartite con la circolare surrichiamata.

Il Prefetto — SOPRANO

166. Sussidi ordinari delle Amm.ni Comunali al Tiro a Segno per l'anno 1936. (C. 12 maggio 1936 n. 17573 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Si prega comunicare, *a giro di posta*, la somma che codesto Comune ha stanziata nel bilancio 1936 per sussidio ordinario alla Sezione di Tiro a Segno.

Il Prefetto - - SOPRANO

167. Case popolari ed economiche. (C. 12 maggio 1936 n. 19408 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia e p. c. agli Ufficiali Sanitari).

Comunico la seguente circ. del Ministero, per l'esatta ed eventuale applicazione delle disposizioni nella stessa contenute:

« Il problema di fornire alle classi operaie ed a quelle più disagiate della popolazione sana e confortevole abitazione, con la costruzione di case popolari ed economiche, si va sempre più imponendo, sia in conseguenza delle opere di risanamento dei vecchi, malsani ed affollati centri urbani, sia come importante fattore per il miglioramento sanitario in genere e per la lotta contro malattie di grande interesse sociale, la tubercolosi, lo alcoolismo ecc.

Tali abitazioni destinate alle classi meno abbienti e nelle quali molto più forte è l'incremento demografico, e perciò la presenza di madri e bambini da tutelare, devono a preferenza delle altre avere ambienti rispondenti a quei requisiti igienici indispensabili per la salubrità delle abitazioni.

Dette costruzioni devono perciò costituire i settori più salubri degli aggregati urbani, capaci di ben concorrere alla tutela della sanità della razza.

Nella intensa attività edilizia, promossa e favorita dal Regime, la costruzione di case popolari ed economiche trovasi in primo piano e pertanto richiedesi che le Autorità preposte alla approvazione dei relativi progetti portino su questi la maggiore attenzione, per evitare che abbiano in prosieguo a rilevarsi deficienze ed errori igienici.

Con riferimento alla circ. 22 giugno 1933 XI N. 20179, si interessano le LL. EE. a voler richiamare l'attenzione delle dipendenti autorità comunali perchè, ai sensi dell'art. 220 del vi-

gente T. U. delle leggi sanitarie, prima dell'approvazione dei relativi progetti — sia che essi vengano presentati da privati che da società o da enti pubblici — venga rigorosamente accertato a mezzo dei competenti uffici tecnici, ed in ispecie di quello sanitario, che i progetti stessi rispondano efficacemente alle prescrizioni impartite al riguardo dalle vigenti norme legislative ed in particolare dai regolamenti locali di igiene e di edilizia.

Speciale attenzione dovrà essere rivolta alla sistemazione dei servizi igienici — latrine, smaltimento delle acque luride, approvvigionamento idrico ecc. —, alle installazioni per un razionale ricambio d'aria, che valga a fare utilizzare al massimo gli ambienti, alla buona illuminazione degli ambienti, al loro disimpegno.

Infine, prima di concedere l'autorizzazione per l'abitabilità, dovrà essere eseguito accurato controllo, assicurandosi che la costruzione sia stata eseguita in conformità del progetto approvato.

In considerazione, poi, del fatto che detti edifici vengano destinati ad abitazione di nuclei addensati e non sempre bene edotti dei principi d'igiene, le LL. EE. vogliano disporre che l'ufficio di igiene e gli altri centri di medicina sociale intervengano, ed attuino frequenti ispezioni, sia per favorire con adatta propaganda la esecuzione delle buone norme di igiene, sia per vigilare che non abbiano a verificarsi condizioni, quali l'affollamento eccessivo e la trascuranza nella pulizia e buona tenuta delle abitazioni, che possano riuscire pericolose per la salute degli abitanti e della collettività sociale ».

Il Prefetto — SOPRANO

168. **Limitazione consumo carneo.** (C. 12 maggio 1936 n. 18715 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

S. E. il Ministro delle Corporazioni in data 4 corr. telegrafò quanto appresso:

« Perdurando situazione che nel novembre scorso consigliò di adottare provvedimenti limitativi del consumo della carne et vista crescente necessità assicurare fabbisogno tale prodotto, comunico che, accordo rispettive organizzazioni categoria, applicazione provvedimento stesso prevista fino prossimo cinque maggio est prorogata sino nuova disposizione ».

Nel ricordare che dei provvedimenti suindicati fu già a suo tempo data comunicazione a V. S. con varie circolari, si richiama attenzione su di esse e specialmente su quelle N. 07873, 54582 e 57046 rispettivamente del 19 novembre e 2 e 20 dicem. 1935, riportate a pagg. 431, 449, e 467 del B. A. 1935.

Il Prefetto - SOPRANO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

170. **Aborti.** (C. 1° marzo 1936 n. 15841 ai signori Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In base allo spoglio dei prospetti riassuntivi, che mensilmente vengono trasmessi dalle Prefetture, il Ministero ha rilevato che il numero delle denunce di aborto si mantiene alto in ogni Provincia, con progressiva tendenza all'aumento; e debbo pertanto rivolgere appello alle SS. LL. perchè vogliano dedicare il loro personale ed oculato apporto allo studio del fenomeno, che sottrae alla Nazione preziosi elementi di vita e di ricchezza.

L'opera all'uopo da spiegare non deve essere unicamente diretta alla scoperta degli aborti delittuosamente procurati, per denunciarli all'Autorità giudiziaria; ma deve soprattutto mirare alla ricerca delle cause — sia degli aborti procurati, sia di quelli spontanei — le quali essendo di complessa natura, vanno individuate, onde adeguarvi opportuni rimedi preventivi e repressivi.

In ogni caso di denuncia prodotta dai sanitari, debbono sempre essere fatti completi accertamenti; e quando le indagini confermeranno che l'aborto è spontaneo, dovranno eccitare le locali sezioni dell'O. N. M. I. o gli altri centri assistenziali perchè adottino tutti i possibili rimedi, atti a rimuovere quelle cause organiche ed economico-sociali che lo hanno determinato; quando invece risulterà procurato delittuosamente, si dovranno senza indugio promuovere i provvedimenti repressivi di legge.

Nei sopraccennati prospetti mensili tiene il primo posto il numero degli aborti che i medici denunzianti dichiarano «« spontanei »»; al riguardo deve richiamarsi particolare attenzione e vigilanza da parte dei medici esercenti perchè non avvenga che siano classificati come « spontanei » aborti che siano invece « procurati ».

Dalle rilevazioni complessive, per tutte le provincie del Regno, riferibili all'ultimo quadriennio, risulta esiguo il numero dei procedimenti a carico di sanitari responsabili di aborto delittuoso o anche di mancanze nella esplicazione del delicato compito di vigilanza che ad essi compete.

Ciò sarebbe da considerare come indice confortante se non si avesse motivo di dubitare che sia invece effetto di scarso interessamento. Infatti molto spesso accade che i medici denunzino come aborti spontanei « da causa imprecisabile » casi in cui gli elementi, contenuti nella stessa denuncia, fanno per lo meno sospettare trattarsi di fatto delittuoso.

Il Ministero si rende conto dell'imbarazzo di un sanitario che si trovi a dover denunciare come probabile autore o responsabile di procurato aborto un proprio cliente, dal quale riscuota fiducia e che abitualmente si avvalga della sua opera professionale: peraltro, anche in tali casi, l'azione non può e non deve

che rispondere in pieno alle alte finalità etiche e politiche cui è ispirata la repressione dell'aborto illecito.

Nel campo della politica demografica il Regime molto si aspetta dalla comprensione e dalla sensibilità morale e politica dei sanitari.

Prego di comunicare quanto sopra ai medici chirurghi esercenti nei rispettivi comuni, raccomandando di spiegare con la massima diligenza ed il massimo interessamento il compito che in questo campo è ad essi affidato, ed avverto che la loro opera formerà oggetto di attento controllo da parte di quest'ufficio.

Con l'occasione si richiama l'attenzione delle SS. LL. sull'obbligo che incombe agli ufficiali sanitari di inviare trimestralmente i registri degli aborti al Medico Provinciale.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

R.^a Prefettura di Salerno

Movimento popolazione mesi di marzo - aprile 1936 XIV.

	Mese di marzo 1936.		
	Capoluogo	Resto Provincia	Totale
Nati	146	1769	1315
Morti	60	754	814
Aumento popol.	86	1015	1101
	Mese di aprile 1936.		
	Capoluogo	Resto provincia	Totale
Nati	148	1440	1588
Morti	70	628	698
Aumento popol.	78	812	890

Appalti, aste ecc.

Ospedale Psichiatrico Consortile Vittorio Emanuele II di Nocera Inferiore.

Nel giorno 16 giugno p. v., alle ore 9, si procederà a pubblico incanto, unico e definitivo, all'appalto dei lavori di costruzione del Padiglione dei servizi generali, sul prezzo base di lire 605.200,00.

Termine per la presentazione dei documenti: 10 giugno alle ore 12.

Cauzione provvisoria lire 20.000.

Cauzione definitiva in misura del 5 % sull'importo di aggiudicazione.

Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria dell'Amministrazione Consortile.

Nocera Inferiore, 16 maggio 1936 XIV.

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
Domenico Cirri Rescigno

Il Segretario: Perrotti



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

171. Modificazione della formula di promulgazione delle leggi e della formula da usarsi negli atti intitolati nel Nome del Re. (R. D. 16 maggio 1936 n. 834).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

172. VIII censimento della popolazione del Regno. Adempimenti da compiere dal 1° al 10 giugno 1936.

173. Verbale di verifica di cassa 2° bimestre 1936.

174. Competenze dei segretari comunali per la levata dei protesti cambiari.

175. Visite sanitarie agli addetti agli spacci di generi alimentari.

176. Corso teorico pratico sui tumori.

177. Modifiche di alcune voci della tariffa ufficiale dei medicinali per la vendita al pubblico.

178. Spese rimpatrio indigenti.

179. Persone alloggiate negli alberghi. Servizio anagrafico.

180. Colonie estive 1936 per gli orfani di guerra.

181. Imposta sui cani. Targhe di contrassegno.

182. Verbale di chiusura dell'esercizio 1935.

COPERTINA

Continuaz. Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 179 a n. 182 — Appalti, aste ecc.

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

179. **Persone alloggiate negli alberghi. Servizio anagrafico.** (C. 14 maggio 1936 n. 03417 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'On. Ministero dell'Interno, con recente circ. fa presente che il ritardo con cui ancora qualche comune invia le schedine di notificazione delle persone alloggiate, non è affatto giustificabile, quando si consideri che anche i comuni più lontani sono allacciati al Capoluogo da linee ferroviarie o da auto-corriere con almeno una corsa al giorno.

La corrispondenza quindi non può impiegare mai più di 24 ore per affluire dal comune o dalla frazione al capoluogo.

Ogni ritardo, perciò, non può che attribuirsi a negligenza ed a lentezza da parte delle Autorità comunali nella raccolta e nella spedizione delle schedine e, pertanto, il Ministero insiste perchè venga da parte dei Sigg. Podestà disposta la massima diligenza e rapidità nel servizio in parola e vengano adottati, qualora si verificano altre deficienze, provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili.

Ad evitare ciò, nel riportarmi a tutte le disposizioni finora impartite sul servizio anagrafico con numerose circolari e per ultimo con quella del 14 aprile 1935 n. 0278 (1), invito le SS. LL.:

1) a diffidare nuovamente, non appena riceveranno la presente, tutti gli albergatori, locandieri, esercenti pensioni, stallaggi e datori di alloggio in genere della giurisdizione, a presentare all'impiegato del comune incaricato, subito dopo aver dato alloggio al forestiere, ed in ogni caso non oltre la stessa giornata di arrivo del viaggiatore, le schedine esattamente e chiaramente completate in ogni parte;

2) controllare e curare che l'impiegato del comune incaricato, dopo di aver constatato la regolarità delle schedine, segnata la data di ricezione e apposto in modo chiaro su di esse il timbro di ufficio, provveda subito alla loro elencazione sullo apposito registro prescritto con mia circolare pubb. a pag. 17 del Boll. Amm. del 20 gennaio 1935-XIII;

3) controllare e curare che le schedine così presentate e registrate vengano subito spedite alla locale Questura col mezzo più rapido, in modo che in nessun caso pervengano oltre le 24 ore dall'arrivo del forestiere.

Confido che le SS. LL., conscie della importanza e della finalità del delicato servizio in parola, faranno in modo che ogni deficienza venga eliminata, evitando così provvedimenti di rigore in conformità delle disposizioni impartite dall'On. Ministero.

Attendo urgente assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

(1) v. B. A. anno 1935 pag. 163.

Parte I.

a) Leggi e Decreti.

171. **Modificazione della formula di promulgazione delle leggi e della formula da usarsi negli atti intitolati nel Nome del Re.** (R. D. 14 maggio 1936 n. 834, pubb. Gazz. Uff. del 18 maggio 1936 n. 415).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti, approvato con R. Decreto 24 settembre 1931-IX, n. 1256;

Vista la legge sull'intitolazione degli atti 21 aprile 1861, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1936, XIV, n. 754, relativo alla dichiarazione della sovranità piena ed intera del Regno d'Italia sull'Etiopia ed alla assunzione da parte del Re d'Italia del titolo di Imperatore d'Etiopia;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100:

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Guardasigilli Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1. — La prima parte della formula di promulgazione delle leggi, indicata nell'art. 1 del testo unico approvato con R. decreto 24 settembre 1931-IX, n. 1256, è così modificata:

(Il nome del Re)

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia

Imperatore d'Etiopia

Il resto della formula rimane invariato come è stabilito nell'art. 1 del testo unico anzidetto.

Art. 2. — Nel modo indicato dall'articolo precedente è egualmente modificata la formula usata nelle sentenze delle autorità giudiziarie e in tutti gli altri atti che, secondo le norme vigenti, devono essere intitolate al Nome del Re.

Art. 3. — Il presente decreto ha vigore dal giorno 9 mag-

gio 1936-XIV e le copie degli atti formati dopo questa data saranno rilasciate con la formula indicata nell'art. 2, anche quando fossero stati redatti prima della pubblicazione del presente decreto, con la formula anteriormente prescritta.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed il Capo del Governo proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

172. VIII. Censimento della popolazione del Regno. Adempimenti da compiere dal 1° al 10 giugno 1936. (C. 28 maggio 1936 n. 17809 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

I lavori della revisione quantitativa e qualitativa dei fogli di famiglia e di convivenza e della compilazione degli stati di Sezione definitivi e dei prospetti riassuntivi, con le aggiunte di cui alle circolari dell'Istat del 14 corr. N. 125.101.C. e 19 corr. N. 128.104.C. se non sono compiuti alla data della presente, tenendo riguardo alle precise norme delle circolari di questa Prefettura del 7 e 18 corr., pubblicate a pagine 129 e 137 del Bollettino amministrativo, devono volgere alla fine, tenendo presente che, per l'art. 60 del regolamento sul censimento, non oltre il 10 giugno prossimo dovrà essere spedito tutto il materiale all'Ufficio Provinciale di Censimento.

Per la spedizione di detto materiale occorre tener presente l'art. 73 del regolamento sul Censimento, il punto 27 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento e la circolare N. 132.108.C. del 22 corr. dell'Istituto Centrale di Statistica.

Nel mentre si raccomanda la stretta e diligente osservanza di dette disposizioni, ad evitare gli inconvenienti del passato censimento, si dispone quanto segue:

1° I Comuni, che debbono spedire non oltre 3000 fogli di censimento, devono chiudere tutto il materiale della rilevazione in una unica cassa di legno, avente i fianchi saldati mediante connessioni a coda di rondine, il fondo inchiodato ed il coperchio assicurato mediante 10 viti. La cassa dovrà avere le seguenti dimensioni interne: lunghezza cent. 80, larghezza cent. 30, altezza quanto occorre per comprendere l'intero materiale. E' a questo modo soppresso anche l'uso di spaghi, piombi, lastre di lamiera, suggelli ecc., con conseguente risparmio di materiale.

Adopereranno 2 casse i Comuni che debbono spedire da 3000 a 6000 fogli di censimento, 3 casse quelli che devono spedire da 6000 a 9000 fogli di censimento. Il solo comune di Salerno dovrà spedire il materiale in un numero di casse superiore a 3.

Le casse dovranno essere spedite per ferrovia nei modi indicati nella circolare N. 132.108.C. del 22 maggio u. s. e su di esse è vietato di apporre altre etichette oltre quelle regolamentari inviate dall'Istituto. I Comuni vicini al Capoluogo potranno inviare anche con altro mezzo di trasporto il suddetto materiale, che dovrà accedere al luogo stabilito per il deposito, che è un locale terreno dell'Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa di Salerno.

2.° Il materiale prima della spedizione sarà possibilmente controllato nella Sede del Comune dall'Ispettore Provinciale della Zona. All'uopo i Comuni preavvertiranno il Dirigente l'Ufficio Provinciale di censimento di avere tutto pronto per l'invio almeno 3 giorni prima di quello fissato per la spedizione ed in caso non oltre l'8 giugno prossimo venturo.

Non ricevendo riscontro, i Comuni provvederanno, decorso i giorni 3, alla spedizione del materiale nei modi suddetti. Ove poi il controllo venga fatto *in loco*, l'Ispettore Provinciale rilascerà formale dichiarazione di benessere, redatta in duplice esemplare, uno dei quali dovrà essere incluso nella cassa sopra il materiale già depositato nella stessa. Nel caso di più casse la dichiarazione di benessere verrà inclusa nella prima cassa. L'altro esemplare del benessere sarà a cura dell'Ispettore consegnato al Dirigente l'Ufficio Prov. di Censimento.

3.° Si ricorda che a norma della circolare 125, 101 C. del 14 corr. i Comuni dovranno inviare all'Istituto l'originale prospetto riassuntivo, mentre copia di esso va chiuso nella cassa. Il 10 giugno p. v. poi bisognerà inviare all'Istituto i dati indicati nell'apposita cartolina, allegata a detta circolare, completati delle notizie richieste con l'altra circolare 128, 104 C. del 19 corr.

4.° Ricordo infine che lo stato di sezione definitivo, debitamente numerato nelle pagine, ed il prospetto riassuntivo devono portare le firme del Podestà e del Segretario Comunale.

Prego di segnarmi ricevuta della presente con assicurazione di adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

173. **Verbale di verifica di cassa 2° bimestre 1936.** (C. 15 marzo 1936 n. 13478 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Non ostante le tassative disposizioni contenute nelle prece-

denti circ. del 3 ottobre 1935 (1) e 18 febbraio 1936 (2), inserite nel Bollettino Amministrativo, molti Comuni hanno lasciato scadere il termine prescritto senza inviare il verbale di verifica della cassa relativo al 2° bimestre c. a.

Tale ritardo non é più tollerabile e perciò interesse vivamente a farmi tenere detto verbale entro il 31 volgente mese a scanso di provvedimenti di ufficio.

Il Prefetto — SOPRANO

174. Competenza dei segretari comunali per la levata dei protesti cambiari.
(C. 26 maggio 1936 n. 17200 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' stato segnalato al Ministero di Grazia e Giustizia che alcuni segretari comunali, richiesti d'elevare i protesti cambiari nei casi previsti dall'art. 68 del R. D. 14 dicembre 1933, numero 1669, si sono rifiutati di provvedervi.

Il Ministero stesso ha ritenuto, pertanto, opportuno disporre con circolare del 18 aprile corr. n. 7. 2. 16694 diretta alle Autorità Giudiziarie del Regno, e a richiamo di detti funzionari all'osservanza degli obblighi loro imposti dalla legge.

Si comunica alle SS. LL. copia di tale circolare, con preghiera di disporre e curare che le norme in essa contenute siano da parte del segretario comunale scrupolosamente osservate:

Ecco la circolare:

« Risulta a questo Ministero che alcuni segretari comunali, richiesti di elevare i protesti cambiari nei comuni nei quali non esiste notaio o ufficiale giudiziario, si rifiutano di provvedervi, opponendo che, per l'art. 68 del R. Decreto 14 dicembre 1933, n.° 1669, essi hanno facoltà, ma non obbligo, di compiere tali atti.

E' manifesto l'errore di una siffatta interpretazione della norma anzidetta.

Invero, l'art. 68, col disporre che nei comuni, nei quali non esiste notaio o ufficiale giudiziario, i protesti cambiari possano essere levati dai segretari comunali, attribuisce competenza a costoro per l'esercizio di una pubblica funzione, la quale importa che i segretari stessi siano anche obbligati ad adempierla ogni qualvolta ne vengano richiesti, secondo il principio generale, valevole per tutti i pubblici ufficiali, per cui i medesimi non possono rifiutare od omettere gli atti del loro ufficio.

Ciò risponde ad una esigenza di pubblico interesse, che è rappresentata, nel caso in esame, dal fine al quale è rivolta la

(1) v. B. A. anno 1935 pag. 872.

(2) „ „ 1936 „ 56.

disposizione del ripetuto art. 68, quello cioè di rendere più agevole e meno dispendiosa la levata dei protesti nei piccoli centri.

Non può dubitarsi, infatti, che tale scopo male sarebbe assicurato se venisse riconosciuta ai segretari comunali la libertà di compiere o meno gli atti in parola, quando ne sono richiesti nelle condizioni previste dalla legge.

Nè vale osservare che il riferimento ad una semplice facoltà è insito nella espressione usata dall'art. 68, ove è detto che « il protesto può essere levato dal segretario comunale »; poichè è evidente che tale facoltà sussiste non a favore del segretario comunale, ma bensì dalla parte, la quale è libera, anche nei Comuni nei quali manca il notaio o l'ufficiale giudiziario, di rivolgersi per la levata del protesto ad un notaio o ad un ufficiale giudiziario di altro comune, purchè territorialmente competenti.

E' opportuno nell'occasione richiamare pure l'istruzione di cui alla precedente circolare di questo Ministero n. 2337 del 18 maggio 1934 (Capo IV), pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 23 del 9 giugno detto anno, con la quale si è precisato che, ai termini dell'art. 68 del R. D. 14 dicembre 1933, n. 1669, la competenza in materia di protesti cambiari è attribuita ai segretari comunali, non soltanto nei comuni che non sono sedi di notaio nè di ufficiale giudiziario, ma anche in quelli che, per vacanza del posto o per temporanea assenza o per legittimo impedimento del notaio o dell'ufficiale giudiziario, siano di fatto privi dell'uno e dell'altro.

In relazione a quanto sopra, e d'intesa col Ministero dell'Interno, si raccomanda di vigilare attentamente perchè i segretari comunali non vengano meno ai doveri loro imposti dalla legge.

Il Prefetto — SOPRANO

175. Visite sanitarie agli addetti agli spacci di generi alimentari. (C. 19 maggio 1936 n. 19487 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Perchè siano rigorosamente osservate le disposizioni impartite, comunico integralmente la seguente circ. 6 maggio 1936 XIV del Ministero dell'Interno;

« Da alcune Prefetture è stato fatto il quesito se le visite sanitarie che gli Ufficiali sanitari devono effettuare al personale addetto agli spacci di produzione e vendita di generi alimentari, in esecuzione dell'art. 262 del T. U. Leggi sanitarie 27 luglio 1934 N. 1265, devono essere fatte gratuitamente ovvero considerarsi eseguite per conto ed interesse di privati.

La quistione va considerata sotto due aspetti distinti:

Quando trattasi di accertare le condizioni di salute di per-

sone già adibite alle industrie ed ai commerci anzidetti, come pure nel caso del controllo periodico, non vi ha dubbio che gli accertamenti sanitari anzidetti devono ritenersi eseguiti nell'interesse generale ed ai fini della maggiore tutela della sanità pubblica, la cui vigilanza spetta all'Ufficiale sanitario.

Diversamente è il caso della prima assunzione in servizio ovvero del rilascio di licenza di esercizio. In questa evenienza la visita medica praticata dall'Ufficiale sanitario rappresenta condizione necessaria perchè l'individuo possa essere adibito alle lavorazioni ed alla vendita di generi alimentari, o possa ottenere la licenza di esercizio al commercio degli stessi.

Queste visite debbono ritenersi eseguite nell'esclusivo interesse privato, e come tali i richiedenti devono corrispondere il compenso prescritto ».

Il Prefetto — SOPRANO

176. Corso Teorico - pratico sui tumori. (C. 15 maggio 1936 n. 18615 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Dal 1.° al 30 giugno p. v. sarà tenuto presso l'Istituto « Regina Elena » di Roma un corso di lezioni teorico-pratiche sui tumori ai medici e studenti in genere, con particolare riguardo per i medici condotti.

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al corso è stato fissato per il 25 maggio p. v.

Alla fine del corso sarà rilasciato un certificato di frequenza.

Le iscrizioni saranno gratuite e le lezioni saranno tenute dal Direttore Generale e dai Medici dell'Istituto, nonchè da professori della facoltà di medicina della locale R. Università.

Il corso si propone di aggiornare le conoscenze scientifico-pratiche dei medici, che sono lontani dai centri di studio, nel campo della lotta contro i tumori maligni.

Poichè tale importante iniziativa merita di essere in ogni modo agevolata per gli utili risultati che se ne possono ottenere ai fini della lotta contro i tumori maligni, si pregano le SS. LL. di portare a conoscenza dei medici condotti quanto sopra, avvertendo che, per la concessione dei necessari congedi, potranno attenersi alle disposizioni impartite dal Ministero con la circolare del 15 dicembre 1928 N. 20400, I.

Il Prefetto — SOPRANO

177. Modifiche di alcune voci della tariffa ufficiale dei medicinali per la vendita al pubblico. (C. 15 maggio 1936 n. 17731 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Con decreto ministeriale del 22 c. m. che si trascrive sono

state apportate alcune modifiche ai prezzi segnati nella tabella A della tariffa ufficiale dei medicinali:

“ Il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' Interno

Visti gli articoli 122, 123 e 125 del T. U. delle leggi sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934 N. 1265;

Visti gli articoli 42 e 47 del regolamento approvato con R. decreto 13 luglio 1914, N. 829;

Visti gli articoli 46 e 48 del regolamento stesso, modificati con il R. decreto 7 ottobre 1923 N. 2520;

Veduto il decreto ministeriale 24 maggio 1935 che approva la tariffa ufficiale dei medicinali per la vendita al pubblico;

Veduto il decreto ministeriale 24 ottobre 1935-XIII che apporta alcune modifiche alla tariffa ufficiale approvata col sopra indicato decreto;

Ritenuta la necessità di apportare ulteriori modificazioni alla tariffa ufficiale dei medicinali per la vendita al pubblico;

Decreta

Art. 1. — L'art. 1° del decreto ministeriale 24 ottobre 1935-XIII è soppresso.

Art. 2. — Il prezzo della canfora, indicato nella tabella A della tariffa ufficiale dei medicinali per la vendita al pubblico, viene determinato raddoppiando il prezzo di acquisto, secondo fattura.

Art. 3. — Il prezzo delle seguenti sostanze indicate nella tabella A della tariffa ufficiale dei medicinali per la vendita al pubblico, è modificato come segue:

Antimonio solfodorato (pentasolfuro)	grL	100	L.	5,00
Bismuto nitrato basico (magistero)	»	100	»	20,00
Cera bianca	»	1000	»	50,00
Chinina bicloridrata	»	10	»	13,00
Chinina bisolfato	»	10	»	10,00
Chinina carbonata	»	10	»	35,00
Chinina solfato	»	10	»	10,00
Chinina tannato	»	10	»	9,00
Conserva di cassia (polpa di cassia depurata)	»	1000	»	25,00
Emulsione di olio di fegato di merluzzo	»	1000	»	16,00
Estratto di rabarbaro fluido	»	100	»	15,00
Estratto di segala cornuta fluido	»	100	»	20,00
Glicerina (D-1,226 - 1,235)	»	1000	»	30,00
Grasso di lana (lanolina anidra)	»	1000	»	30,00
Grasso di lana (lanolina idrata)	»	1000	»	27,00
Olio fegato merluzzo	»	1000	»	18,00
Olio fegato merluzzo iodato	»	1000	»	22,00
Olio ricino	»	1000	»	20,00
Potassio idrato fuso	»	100	»	4,00

Potassio permanganato	g	1000	L.	40,00
Resorcina	»	100	»	20,00
Segala cornuta	»	100	»	15,00
Tintura ipecacuana	»	100	»	15,00
Tintura jodio	»	100	»	12,00
Zinco solfato	»	1000	»	15,00

Art. 4. — Le apécialità medicinali nella cui composizione entri qualunque delle sostanze indicate nel D. M. 24 ottobre 1935 XIII, che apporta alcune modifiche alla tariffa ufficiale dei medicinali, nonchè negli articoli 2 e 3 del presente decreto, possono essere congruamente variate nel prezzo di vendita al pubblico, previa autorizzazione ministeriale, a norma degli articoli 18, 21 e 23 del R. D 3 marzo 1927 N. 478.

Art. 5. — Il presente decreto andrà in vigore col 1. maggio 1936 - XIV.

Copia del presente decreto deve essere in ogni farmacia reso ostensibile al pubblico insieme al decreto ministeriale 24 maggio 1935 XIII ed al decreto ministeriale 24 ottobre 1935 XIII ».

Prego di darne comunicazione ai farmacisti esercenti nei rispettivi comuni.

Il Prefetto — SOPRANO

178. **Spese rimpatrio indigenti.** (C. 22 maggio 1936 n. 25208 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Com'è noto, col 30 giugno p. v. avrà termine l'esercizio finanziario; agli effetti, però, della liquidazione e pagamento delle spese, il predetto esercizio è protratto fino al 31 luglio p. v.

Allo scopo di poterne eseguire i rimborsi, si invitano le SS. LL. a produrre subito a questa Prefettura le contabilità a tutto il 3° trimestre 1935-36 relative alle spese anticipate per il rimpatrio di indigenti, e non oltre il 15 luglio p. v. quelle relative al 4° trimestre (aprile-giugno 1936).

Si avverte che le contabilità che non perverranno entro il termine fissato non potranno essere rimborsate.

Il Prefetto — SOPRANO

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

180. **Colonie Estive 1936 per gli Orfani di Guerra.** (C. 14 maggio 1936 n. 520 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

E' noto alle SS. LL. il desiderio dell'Opera Nazionale che sia particolarmente curata l'assistenza agli orfani di guerra, con l'invio nelle Colonie marine, durante la stagione estiva. Anche nell'anno corrente, come nei precedenti, detta assistenza dovrà essere effettuata, come fu stabilito sin dallo scorso anno, però dovrà essere limitata soltanto agli orfani di guerra d'ambo i sessi fino ai 16 anni, e per un periodo di 30 giorni.

E' fermo principio dell'Opera Nazionale che l'assistenza nelle Colonie estive abbia un carattere assolutamente curativo, si pre-gano perciò le SS. LL. di procedere ad un rigoroso esame delle domande di ammissione alle colonie stesse per la preferenza da darsi a quegli orfani di guerra, già assistiti durante l'anno per le condizioni di gracilità, malattie sofferte, ecc. particolarmente se appartengono a famiglie numerose e di condizioni indigenti.

Come di consueto le SS. LL. vorranno compiacersi di disporre di far visitare con cortese urgenza gli aspiranti alle cure climatiche temporanee estive dagli Ufficiali Sanitari o dai Medici dei Dispensari Antitubercolari per l'indispensabile esame sanitario e per l'assegnazione alle cure marine.

Nell'occasione delle visite mediche le SS. LL. vorranno pregare i Sigg. Sanitari di segnalare quegli orfani di guerra che risultassero affetti, o ritenuti sospetti di malattia tubercolare e particolarmente predisposti — nel significato clinico — alla tubercolosi.

Coloro che fossero riscontrati nelle predette condizioni d'infermità dovranno essere immediatamente segnalati inviando, per ciascuno di essi, un referto medico, a questo Comitato Provinciale, che intende provvedere per un'idonea assistenza sanitaria presso Istituti all'uopo attrezzati.

Per gli orfani di età superiore ai 16 anni, prima di predisporre qualsiasi provvedimento di assistenza, si dovranno sottoporre i casi all'Opera Nazionale, corredandoli di tutti gli elementi risultanti dall'esame clinico e della data di nascita dell'orfano.

Si raccomanda di voler procedere con sollecitudine alla scelta degli orfani di guerra da assistere nelle Colonie per impegnare tempestivamente il numero dei posti occorrenti.

In ogni caso le domande non devono pervenire oltre il 15 giugno c. a.

Il Commissario Straordinario — COL. A. AMENDOLA

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

181. **Imposta sui cani. Targhe di contrassegno.** (C. 25 maggio 1936 n. 17809 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.)

Raccomando vivamente alle SS. LL. l'osservanza delle disposizioni di cui alla mia circolare 8 aprile sc. N. 6442, pubblicata in copertina del N. 10, anno corr. del Bollettino Amministrativo di questa Prefettura.

Il Prefetto — SOPRANO

182. **Verbale di chiusura dell'esercizio 1935.** (C. 26 maggio 1936 n. 12733 ai Podestà e Commmissari Pref. dei Comuni della Prov.)

Malgrado le disposizioni impartite, alcuni Comuni della Provincia non hanno inviato a tutt'oggi a questa Prefettura il verbale di chiusura dell'esercizio 1935.

Sono costretto, pertanto, a sollecitarne la trasmissione, ad evitare provvedimenti di ufficio a carico dei persistent nell'inadempienza.

Il Prefetto — SOPRANO

Appalti, aste ecc.

Comune di Atena Lucana — *Appalto della gestione per le imposte di consumo per il triennio 1 luglio 1936 30 giugno 1939.* — Il giorno 15 giugno c. a. alle ore 10 ant. innanzi al Podestà avrà luogo l'incanto per l'appalto della gestione suddetta. Base d'asta L. 13000 Offerte in aumento non inferiori a L. 50. Cauzione provvisoria L. 1000. Per essere ammessi alla licitazione ciascun offerente dovrà produrre non oltre il 10 giugno, alle ore 12, domanda corredata da certificato penale, di buona condotta, d'idoneità e d'iscrizione al P. N. F. rilasciato dal Federale.

Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria.

Il Segretario: D. Boccia Il Podestà: Comm. Dott. G. Di Santi

Comune di Cuccaro Vetere — *Appalto Imposte di consumo per il quadriennio 1936-40.* — Alle ore 10 del 7 giugno p. v. nella Casa comunale, avrà luogo l'esperienza d'asta per l'appalto suddetto sulla base di L. 2400 annue. Miglioramenti non inferiori a lire 25,00. Cauzione a garanzia contratto pari ai $\frac{3}{12}$ del prezzo di aggiudicazione. Deposito provvisorio per spese d'asta L. 350. L'aggiudicazione sarà definitiva a primo incanto anche nei confronti di unico concorrente. Chiarimenti alla Segreteria Comunale.

Cuccaro Vetere, li 19 maggio 1936 XIV.

Il Segretario - Michele Salati Il Podestà - Francesco Oristanio



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Il nostro Prefetto.

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

- 183. Statistica semestrale degli orfani di guerra.
- 184. Certificati di esito di leva.
- 185. Sussidi militari. Ruoli Mod. 5.
- 186. VIII censimento. Situazione degli stampati.
- 187. Vigilanza sanitaria sulle macellazioni.
- 188. Versamento contributo 1936 delle Opere Pie all'O. N. Maternità e Infanzia
- 189. Collocamento a riposo dei sanitari anziani.
- 190. Modifiche relative al costo della carta d'identità degli stranieri in Francia e istituzione di una carta speciale di identità per i turisti stranieri.
- 191. Edilizia. Parere sanitario sui progetti.
- 192. Censimento impiegati e salariati iscritti alla Cassa di previdenza.
- 193. Proroga dell'orario di chiusura dei locali di pubblico spettacolo.
- 194. Servizio per la lotta contro le mosche.
- 195. Lotta contro la sterilità bovina.
- 196. Vendita ambulante dei gelati.
- 197. Indirizzo telegrafico per le RR. Ambasciate e segnalazioni all'Estero.
- 198. Vigilanza igienico sull'approvvigionamento idrico.
- 196. Spese degli enti locali.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 196 a n. 199. — Nel personale della R. Prefettura — Pubblicazioni.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

196. **Vendita ambulante di gelati.** (C. 28 maggio 1936 n. 20625. ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

La larga diffusione assunta dal commercio ambulante dei gelati, soprattutto in forma dei cosiddetti coni gelati, costituiti da un cono di sfoglia riempito di gelato, ed il fatto che tale commercio può concorrere alla diffusione di malattie infettive, particolarmente di quelle intestinali, impongono che si adottino norme cautelative perchè questa nuova attività commerciale contemperi gli interessi di categoria alle particolari esigenze igieniche.

Premesso che il "gelato", è prodotto dalla manipolazione del latte e suoi derivati, di uova, frutta, zucchero ecc., che sono facilmente decomponibili dai germi saprofiti e possono realizzare una *habitat* ideale per quelli patogeni, che comunque vi potessero giungere durante le manipolazioni, occorre, anzitutto, che sia eseguita rigorosa vigilanza da parte dell'ufficio sanitario, acchè i laboratori per la preparazione dei gelati siano impiantati in locali che possiedano i requisiti igienici indispensabili, che gli apparecchi per la confezione del gelato siano idonei, e le persone addette siano esenti da malattie trasmissibili, di cui all'art. 262 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 N. 1265.

In tutti i casi deve essere vietata la lavorazione e conservazione dei gelati negli ambienti destinati anche ad abitazione del produttore.

I veicoli destinati alla vendita ambulante devono essere idonei allo scopo e tenuti bene puliti, ed essi, oltre a permettere la conservazione del prodotto a bassa temperatura, debbono possedere recipienti, per i gelati ed i coni di sfoglia, muniti di chiusura che li protegga dalle mosche, dalla polvere e da qualsiasi contatto, fino al momento della vendita. Vi sarà inoltre un adatto strumento metallico per prelevare il gelato senza che abbia contatto colle mani del venditore.

Analogamente per i gelati venduti fra due dischi di sfoglia (parigina), invece che col cono, i dischi ed il gelato debbono essere mantenuti in recipienti chiusi e prelevati con apposito strumento.

Anche gli strumenti per il prelevamento del gelato debbono essere conservati fuori del contatto delle mosche e della polvere ed essere di forma e lunghezza tali che la impugnatura non possa venire a contatto con l'orlo del recipiente contenente il gelato.

Prego V. S. voler procedere alla revisione delle licenze per la vendita ambulante dei gelati e ad istituire una attenta vigilanza.

Resto in attesa di un cenno di riscontro e di assicurazione, e prego comunicarmi il numero delle licenze date, con la indicazione delle generalità dei concessionari.

L. Prefetto — SOPRANO.

IL NOSTRO PREFETTO

Con recente decreto, su proposta di S. E. il Capo del Governo, il Gr. Uff. D.r Domenico Soprano, nostro Prefetto, è stato nominato Commendatore nell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

Sicura interprete dei sentimenti di ogni ordine di cittadini della Provincia, la Direzione del Bollettino Amministrativo esprime il proprio compiacimento a S. E. Soprano per l'altissima distinzione conferitagli e che premia ancora una volta il valoroso funzionario che, con instancabile fervore, anima e guida l'azione di questa millenaria terra verso il suo fulgido avvenire, in armonia perfetta con le direttive del Governo Nazionale.

LA DIREZIONE

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

183. **Statistica semestrale degli orfani di guerra. Situazione al 30 giugno 1936 XIV.** (C. 25 maggio 1936 n. 640 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Al fine di evitare ritardi nell'invio della statistica semestrale degli orfani di guerra, *aggiornata al 30 giugno 1936*, con richiamo alle disposizioni a suo tempo impartite da questo Comitato Prov. con le circolari del 16 maggio 1935 n. 904 e del 15 febbraio 1936 N. 181, prego di predisporre fin da ora il lavoro necessario perchè la compilazione della Statistica risponda in ogni sua parte ai suoi importanti fini.

Pertanto, prego vivamente le SS. LL. di curare che i Segretari Comunali trattino la pratica con diligenza e sollecitudine ed all'uopo prego tener presente la circ. di S. E. il Prefetto, pubb. nel Bollettino Amm. del 20 luglio 1933, per quanto riflette le manchevolezze riscontrate nell'adempimento dei doveri di Ufficio dei Segretari Comunali e ad essi attribuiti.

Le notizie che chiedo alle SS. LL. devono essere trasmesse *improrogabilmente entro il 10 giugno p. v.* e devono riferirsi alla situazione degli orfani alla data suindicata.

Dette notizie vanno segnate in elenchi differenti:

a) nell'elenco N. 1 vanno segnati *nominativamente ed in perfetto ordine alfabetico*: 1.° *Tutti* gli orfani di guerra di codesto Comune, compresi i maggiorenni, gli ammogliati, i trasferiti, i deceduti ecc., regolarmente riconosciuti da questo Comitato e quindi iscritti nel registro generale degli Orfani esistente presso questo Ufficio. 2.° *Tutti* gli orfani dei militari comunque caduti in Africa Orientale.

b) nel mod. N. 2 vanno segnati numericamente gli orfani di guerra secondo la condizione sociale, categoria e sesso.

c) nell'elenco N. 3 vanno segnati gli orfani interdetti, da potersi interdire e inabili a qualsiasi lavoro proficuo.

Attendo subito ricevuta della presente ed *assicurazione dell'esatto adempimento*.

Il Commissario Straordinario - Col. A. Amendola

184. **Certificati di esito di leva.** (C. 7 giugno 1936 n. 20069 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Al Ministero della guerra è stato segnalato il grave danno, derivante talora agli interessati dalla indicazione, sui certificati di esito di leva, da prodursi a scopo di matrimonio o di assunzione di impiego, della causa della riforma.

Questa, infatti, può essere interpretata come inibitoria dei fini che gli interessati si propongono, in contrasto con quella che può essere la condizione attuale degli interessati, il cui esito è attestato dai certificati di cui si tratta.

Il Ministero della Guerra, di fronte a ciò, e nella considerazione che al certificato di esito di leva, il quale ha il solo scopo di provare la posizione del cittadino rispetto ai suoi obblighi militari, non può e non deve essere attribuito il valore di certificato sanitario o di sana e robusta costituzione fisica, o di suo equivalente positivo o negativo, ha aderito alla rivoltagli richiesta che, nei certificati di esito di leva, da rilasciarsi dai comuni ai riformati ed ai rivedibili, da prodursi a scopo di matrimonio o d'impiego, sia omessa l'indicazione della causa della riforma o della rivedibilità.

Si pregano, pertanto, le SS. LL. di disporre e curare perchè codesta Amministrazione, uniformandosi a tali direttive, rilasci i certificati dei quali si tratta senza la indicazione così della infermità o della imperfezione, che dette luogo alla riforma o alla rivedibilità, come dell'articolo sul quale si basi la pronuncia relativa, limitandosi ad apporvi la semplice indicazione « riformato » oppure « mandato rivedibile ».

Si attende un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

185. **Sussidi militari. Ruoli, mod. 5.** (C. 18 maggio 1936 n. 1020 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Con riferimento alla circ. telegrafica n. 1020 Gab. del 17 aprile 1936, si comunica che, a seguito di segnalazione pervenuta da vari comuni della provincia, secondo la quale il Distretto Militare di Salerno avrebbe fatto presente la inutilità da parte delle Amministrazioni locali dell'invio dei ruoli mod. 5 al Distretto stesso, questa Prefettura così scriveva a quel Comando:

« Viene segnalato che codesto On. Distretto avrebbe fatto presente che, non avendo più urgenza amministrativa al riguardo del servizio dei soccorsi giornalieri alle famiglie dei richiamati, trattenuti alle armi, o volontari, ritiene inutile l'ulteriore invio a codesto Ufficio dei verbali delle Commissioni e quanto meno dei ruoli mod. 5, da parte delle Amministrazioni interessate.

Al riguardo questa Prefettura fa notare che l'esame dei ruoli nominativi degli ammessi al soccorso giornaliero previsto dalla legge 22 gennaio 1934 n. 115 è necessario venga fatto dall'autorità militare per la parte afferente al controllo della posizione militare dei richiamati o trattenuti alle armi.

« Nel richiamare pertanto la nota pari numero del 2 dicembre 1935, che resta limitata agli adempimenti relativi a tale controllo da parte di codesto On. Comando, ed in esecuzione di quanto disposto dal superiore Ministero con la lettera, di cui unisco copia, prego di voler dare assicurazione che sarà curata anche per l'avvenire l'esatta osservanza delle disposizioni relative al riscontro in oggetto, che è fondamentale ai fini del servizio dei sussidi ».

A tale nota il Comando del Distretto Militare, in data 9 maggio 1936, rispondeva con la seguente lettera:

« Questo Comando ha sempre puntualmente eseguito il controllo dei mod. 5 qui inviati dai Comuni, annotando nell'apposita colonna la posizione dei militari cui essi si riferiscono.

Nel restituire i modelli in parola ai Comuni, dopo fatte le debite annotazioni, fu fatto presente che nel caso di ricompilazione di essi con gli stessi nomi si rendeva superfluo inviarli a questo Distretto per nuovo esame, potendosi la posizione dei singoli militari desumere da quelli precedenti e già controllati ».

Tanto comunico per opportuna conoscenza delle SS. LL. con preghiera di curare scrupolosamente anche per l'avvenire l'esatta osservanza delle disposizioni a suo tempo impartite da questa Prefettura.

Il Prefetto — SOIRANO

186. VIII Censimento generale della popolazione. Situazione stampati. (C. 8 giugno 1936 n. 19961 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Spirato il termine entro il quale i Comuni dovranno spedire a questo Ufficio provinciale tutto il materiale di censimento, da trasmettere poi all'Istituto Centrale di Statistica, dovrebbero ormai essere cessate da parte dei Comuni le richieste suppletive di stampati, attingendo al deposito già da tempo costituito presso questa Prefettura.

Allo scopo di conoscere il reale fabbisogno di stampati (anche ai fini dei futuri censimenti) l'Istituto predetto attende un dettagliato rendiconto del movimento di stampati verificatosi presso il deposito provinciale. Sarà perciò necessario che le SS. LL. versino al deposito suddetto tutti gli stampati rimasti inutilizzati, e facciano conoscere a questa Prefettura:

a) il numero degli esemplari avuti in carico sia all'atto dell'invio, sia in seguito a spedizioni successive;

b) il numero degli stampati avuti da questa Prefettura. Si gradirà un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

187. **Vigilanza sanitaria sulle macellazioni.** (C. 29 maggio 1936 n. 20852 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Sono stati in data recente segnalati rilievi a quest'ufficio circa la mancata rigorosa osservanza in alcuni Comuni delle norme in vigore riguardanti la vigilanza sanitaria sulle carni e specialmente delle norme che si riferiscono:

- 1) al rilascio dei certificati di scorta delle carni macellate fresche destinate in altri Comuni ed in altre Provincie;
- 2) all'orario di macellazione;
- 3) all'obbligo di tenere presso ciascun locale di macellazione apposito registro a madre e figlia.

Con riferimento a precedente corrispondenza, con la quale più volte è stata rilevata la necessità della rigorosa osservanza delle norme prescritte dal regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R. D. 20 dicembre 1928 n. 3298, prego la S. V. di dare rigorose disposizioni affinché, per l'avvenire, le norme stesse siano sempre osservate con ogni esattezza, curando specialmente che:

a) le carni macellate fresche destinate ad essere introdotte in altri Comuni o in altre Provincie siano sempre scortate da regolare certificato. Detto certificato deve pertanto essere sempre redatto sul modulo stampato (Mod. I) prescritto dall'art. 40 del suindicato regolamento e deve essere in ogni parte completato e riempito in base alle particolareggiate indicazioni riportate sul modulo stesso, con avvertenza che, qualora il certificato riguardi agnelli o capretti macellati, oltre tutte le altre indicazioni descritte come sopra, è bene indicare con apposita annotazione il numero di essi.

b) le operazioni di macellazione degli animali vengano compiute con la rigorosa osservanza di quanto è tassativamente prescritto dall'art. 11 del suindicato regolamento governativo e propriamente entro i limiti dell'orario diurno stabilito dalla S. V. ed in modo che gli animali da macello siano sempre sottoposti alla visita sanitaria immediatamente prima della macellazione e l'ispezione sanitaria delle carni avvenga subito dopo la macellazione stessa;

c) presso ciascun macello e propriamente presso ciascun

locale adibito alla macellazione degli animali destinati al pubblico consumo o ad essere trasportati altrove, sia tenuto sempre aggiornato il registro a madre e figlia, con tutte le indicazioni prescritte dall'art. 17 del regolamento governativo.

Prego la S. V. di comunicare quanto sopra al veterinario comunale o in mancanza all'ufficiale sanitario, avvertendo che ogni eventuale inosservanza alle norme suindicate darà luogo senz'altro all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Attendo riscontro con l'assicurazione che l'ufficio comunale ed i locali di macellazione sono rispettivamente provvisti degli stampati prescritti dal suindicato ripetuto regolamento governativo approvato con R. D. 20 dicembre 1928 N. 3299.

Il Prefetto — SOPRANO

188. Versamento contributo 1936 delle Opere Pie all'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia. (C. 1° giugno 1936 n. 1905 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Prego le SS. LL. di invitare, per iscritto, i rappresentanti delle locali Istituzioni di Assistenza e Beneficenza ad effettuare subito il versamento a questa Prefettura, a mezzo di vaglia postale, dell'importo del contributo 1936 dovuto all'O. N. Maternità ed Infanzia, assicurandomene.

Il Prefetto — SOPRANO

189. Collocamento a riposo dei sanitari anziani. (C. 2 giugno 1936 n. 21883 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Agli effetti degli art. 47, 54, 76 e 364 del T. U. delle leggi sanitarie, approvato con R. D. 27 luglio 1934 n. 1265, occorre a quest'ufficio l'elenco dei sanitari che al 31 luglio c. a. verranno a trovarsi nella condizione d'aver già compiuto 65 anni di età.

Prego la S. V. di farmi conoscere se e quali sanitari attualmente in servizio presso codesto Comune si trovino nella condizione prevista dagli articoli suindicati, provvedendo, con apposita deliberazione, al collocamento a riposo dei titolari delle condotte mediche, veterinarie ed ostetriche che a detta data abbiamo superato il 65.° anno di età. Nei riguardi degli ufficiali sanitari sarà poi provveduto a cura di questo Ufficio.

Attendo riscontro.

Il Prefetto — SOPRANO

190. **Modifiche relative al costo delle carte di identità degli stranieri in Francia ed istituzione di una carta speciale di identità per i turisti stranieri.** (C. 30 maggio 1936 n. 07951 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per notizia e per opportuna norma degli interessati, si comunicano le seguenti modifiche apportate recentemente in Francia alla durata ed al costo delle carte di identità per gli stranieri:

La tassa di 100 franchi per la carta di soggiorno per i non *salariati* è stata portata a 220 franchi; quella di 20 franchi per *salariati* è stata elevata a 35 franchi. Detti documenti hanno la durata di tre anni.

Inoltre, con decreto in data 23 febbraio u. s. viene istituita una carta speciale di identità ad uso degli stranieri che abbiano intenzione di fermarsi in Francia per un periodo di tempo non *superiore a 6 mesi*.

Questa carta sarà rilasciata *gratuitamente* agli interessati, dal Console Francese della circoscrizione territoriale nella quale il turista possiede il domicilio o la residenza abituale.

Soltanto a titolo transitorio, e fino al 31 dicembre 1936, il turista straniero che giunga in Francia sprovvisto della carta in questione, potrà farne domanda, entro 15 giorni dal suo arrivo, al Prefetto del Dipartimento nel quale intende risiedere.

A chiarimento del decreto in questione, un recente comunicato del Ministero francese dell'interno avverte che la nuova carta per turisti interessa soltanto gli stranieri che desiderano fermarsi in Francia più di due mesi ma non oltre sei mesi.

I turisti che si recano in Francia per un soggiorno non superiore a due mesi, sono dispensati da qualsiasi formalità, il passaporto essendo sufficiente a giustificare, in ogni caso, la propria identità.

Il Questore — CIPRIANI

191. **Edilizia. Art. 220 T. U. Leggi Sanitarie e art. 4 del R. D. L. 25 marzo 1935 N. 640.** (C. 4 giugno 1936 n. 21567 ai Sigg. Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia di Salerno).

Per norma, comunico la seguente circ. 7 maggio p. p. Num. 20173.15.45 del Ministero dell'Interno:

« Come è noto alle EE. LL. l'art. 220 del T. U. delle leggi sanitarie stabilisce che i progetti per le costruzioni di nuove case, urbane o rurali, quelli per la ricostruzione o la sopraelevazione o per modificazioni, che comunque possano influire sulle condizioni di salubrità delle case esistenti, debbono essere sottoposti al visto del Podestà, che provvede previo parere dell'ufficiale sanitario e sentita la commissione edilizia.

L'art. 4 del R. D. L. 25 marzo 1935, N. 640, che approva il

nuovo testo delle norme tecniche di edilizia, stabilisce che coloro i quali intendano di fare nuove costruzioni, ovvero modificare o ampliare quelle esistenti, debbano richiedere al podestà apposita autorizzazione, obbligandosi a osservare le norme particolari dei regolamenti di edilizia e d'igiene comunali.

E' stato mosso il quesito se le due disposizioni possano coesistere o se la seconda non abbia modificato il testo unico delle leggi sanitarie.

Presi gli opportuni accordi con il Ministero dei Lavori Pubblici, lo scrivente ritiene che, allo stato delle cose, le disposizioni predette non siano fra loro in contrasto; ma che, al contrario, esse si completino, la prima disciplinando la materia dal punto di vista dell'igiene, l'altra dal punto di vista della edilizia.

Praticamente il Podestà con unico provvedimento, nel quale siano richiamate entrambe le disposizioni di legge e sia fatto constare dell'osservanza delle speciali prescrizioni in ciascuna di esse stabilite, autorizza la costruzione di nuove case o i rifacimenti e ampliamenti.

In sostanza è il *visto podestarile* preveduto nella legge sanitaria, che con il nuovo testo unico delle norme tecniche di edilizia è stato sostituito dal provvedimento più completo *dell'autorizzazione*, fermi restando tutti gli altri adempimenti prescritti dal T. U. delle leggi sanitarie (parere dell'ufficiale sanitario e della commissione edilizia).

Si aggiunge, in ultimo, che essendo unico il provvedimento, unico potrà essere il ricorso al Prefetto contro l'atto podestarile, sia che si voglia impugnare in base alle disposizioni di cui al T. U. 1935 N. 640, o in relazione a quelle contenute nel T. U. delle leggi sanitarie, ovvero anche sotto entrambi gli aspetti ».

Il Prefetto — SOPRANO

192. **Censimento al 31 dic. 1935 XIV degli impiegati e dei salariati dei Comuni, delle Amministrazioni provinciali, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza e delle Aziende Municipalizzate, iscritti alle Casse di Previdenza e movimento degli iscritti avvenuto nel periodo 1.º gennaio 1931-31 dicemb. 1935.** (C. 9 giugno 1936 n. 21588 al Sig. Preside dell'Amm. Prov. e ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Agli effetti dell'art. 59, Parte prima, e 1, Parte seconda, dell'Ordinamento delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli enti locali, approvato col R. decreto legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293, questa Prefettura deve procedere al censimento al 31 dicembre 1935 XIV degli impiegati e dei salariati dipendenti dai Comuni, dalle Aziende municipalizzate, dalle Amministrazioni pro-

vinciali e dalle Istituzioni pubbliche di beneficenza, iscritti alle Casse di previdenza.

Allo scopo di collegare i dati, che risulteranno dal censimento in parola, con quelli che si ricavarono dal precedente censimento al 31 dicembre 1930 IX, è necessario altresì raccogliere le notizie statistiche relative al movimento (iscrizioni ed eliminazioni) avvenuto fra gli iscritti alle Casse di previdenza nel periodo 1 gennaio 1931-31 dicembre 1935, notizie da indicare con precisione ed al completo nei modelli 25 U. T..

Per la migliore esecuzione del lavoro si sono esposti nelle istruzioni che, con gli stampati occorrenti, saranno inviate, i criteri secondo i quali devono essere eseguiti il censimento e il movimento, avvertendo che occorre indicare con esattezza tutti i dati apposti sulle schede mod. 28 e 28 - A. U. T., soprattutto di quelli relativi alle variazioni di stipendio e salario verificatesi nel quinquennio in conseguenza di varie disposizioni legislative, che modificarono lo stato economico dei dipendenti degli locali.

Ciò premesso, raccomando che V. S. espliciti personale interessamento per la buona riuscita del lavoro, il quale dovrà servire di base alle valutazioni dei bilanci tecnici delle Casse di previdenza riferiti al 1 gennaio 1936 XIV, raccomandando l'urgenza per l'invio delle schede non oltre il 20 giugno p. v.

Il Prefetto — SOPRANO

193. Proroga dell'orario di chiusura dei locali di pubblico spettacolo. (C. 8 giugno 1936 n. 21733 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' in corso un provvedimento con cui verrà posticipato l'orario di chiusura serale dei locali di pubblico spettacolo dalle ore 20,30 alle 24 e protratto di mezz'ora quello attualmente in vigore per la chiusura dei *locali di ritrovo, dei bar, dei caffè, ristoranti e simili.*

Nelle more dell'emanazione di tale provvedimento, che sarà adottato dal Ministero dell'Interno, di concerto con quelli delle Corporazioni e della Stampa e Propaganda, si interessano le SS. LL. affinché per il servizio serale degli autobus e delle tramvie, ove esista, sia tempestivamente predisposta una protrazione degli orari delle corse al fine di assicurare il servizio dei pubblici trasporti.

Il Prefetto - SOPRANO

194. Servizio per la lotta contro le mosche. (C. 28 maggio 1936 n. 19599 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e agli Ufficiali Sanitari).

In riferimento a precedente circ. del 12 corr. n. 15821, circa l'oggetto, prego le SS. LL. comunicarmi, entro i primi 5 giorni del mese successivo a quello cui si riferisce, i provvedimenti

adottati per la lotta contro le mosche a cominciare dal prossimo mese di giugno per il mese di maggio in corso.

Del ritardo dell'invio delle notizie mensili entro i primi cinque giorni saranno responsabili gli ufficiali sanitari.

Il Prefetto - SOPRANO

195. **Lotta contro la sterilità bovina.** (C. 25 maggio 1936 n. 19484 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno con circolare N. 58 del 26 aprile c. a. ha comunicato quanto appresso:

« Dalle risposte pervenute alla circolare in oggetto del 22 novembre a. d. N. 24400.33010, rilevasi che nelle provincie, dove si manifesta la necessità di interventi contro la sterilità bovina, si ricorre alla istituzione sempre più numerosa di ambulatori, nonchè alla organizzazione di corsi teorico-pratici sulla particolare materia.

Questo Ministero, mentre apprezza tale premurosa attività, ritiene opportuno far considerare che la funzione degli ambulatori, per riuscire sicuramente efficace, comporta l'intervento di *provetti specializzati*. Ora è risaputo che una specializzazione del genere richiede, oltre una certa attitudine per gli interventi operativi da eseguire, anche un adeguato tirocinio da compiersi sotto la guida di valenti esperti.

Per quanto poi concerne la organizzazione dei corsi teorici converrà tenere presente che sulla sterilità bovina esistono da tempo pregevoli pubblicazioni, ormai largamente diffuse, nelle quali la materia è ampiamente trattata e che i giornali tecnici concorrono a rendere note tutte le nuove acquisizioni, onde la necessità di detti corsi non appare più indispensabile. Ciò che invece abbisogna, è di favorire la preparazione di un numero sempre maggiore di *operatori specializzati*, capaci di utilmente intervenire nella cura delle *cause patologiche* della sterilità.

Attenendosi a tali criteri, gli Uffici Veterinari Provinciali delle provincie, nelle quali la sterilità bovina si manifesta in misura anormale, dovranno promuovere la necessaria organizzazione tecnica, che consentirà di affrontare razionalmente e con sicura efficacia la relativa lotta.

In ciascuna provincia, pertanto, i Veterinari Provinciali avranno cura di raccogliere, attraverso i Veterinari Comunali ed anche a mezzo delle Società allevatori, i dati relativi alla sterilità, considerando come abbisognevole di cura le bovine che non siano rimaste fecondate dopo il 3° salto.

Il numero di queste bovine dovrà essere tenuto presente per i trattamenti degli appositi specializzati da inviarsi dal Ministero,

qualora non siavi la possibilità di intervenire con specializzati locali di sicura competenza, oppure di ricorrere all'opera delle Stazioni Zooprofilattiche, nell'ambito di azione nelle quali rientri il territorio della provincia.

L'azione che il Ministero si propone di svolgere a mezzo degli specializzati dovrà raggiungere la massima efficacia pratica e, quindi, sarà anche provveduto per gli ulteriori interventi che, dopo il primo, si rendessero necessari. E' superfluo avvertire che le eventuali cure consecutive ai singoli interventi dovranno essere affidati ai *Veterinari locali*.

Allo scopo di poter seguire attentamente l'importante azione disponesi che per tutti gli intervenuti, anche se eseguiti da personale delle Stazioni Zooprofilattiche o da specializzati locali, nei propri ambulatori, venga riferito con apposita relazione dei Veterinari Provinciali, nella quale saranno indicati:

- a) il numero delle bovine sottoposte a trattamento;
- b) il nome del proprietario e la denominazione dell'azienda agricola, per ogni bovina curata;
- c) la causa della infecondità della bovina ed il trattamento eseguito.

Negli ambulatori sarà fatto obbligo di tenere apposito registro con aggiornati gli elementi di cui sopra.

I risultati di tutti gli interventi dovranno essere raccolti a suo tempo dai Veterinari Provinciali e comunicati al Ministero.

La sterilità bovina, che si manifesta prevalentemente negli allevamenti di razze migliorate, costituisce per la industria zootecnica nazionale una grave minaccia, contro la quale, come è noto, è stato da tempo predisposto un razionale piano di lotta. Conviene persistere e dare maggiore sviluppo alla attività finora svolta avvalendosi anche della volenterosa collaborazione delle categorie ed enti interessati.

Le LL. EE. i Prefetti delle provincie, dove la sterilità arreca danni tangibili, ne faranno oggetto di particolare attenzione, mentre da parte degli uffici Veterinari provinciali sarà data ogni cura per un più rapido conseguimento delle finalità che si vogliono raggiungere ».

Per mettere l'Ufficio veterinario in grado di corrispondere alle disposizioni del Ministero, con riferimento alla circolare Prefettizia N. 54848 del 18 dicembre 1935, inserita a pag. 62 del B. A. di questa Prefettura del 1935 e precedenti, si volge viva preghiera a tutti coloro che possano avervi interesse e si invitano tutti i veterinari comunali a trasmettere entro il 30 giugno p. v. a quest'ufficio:

- 1) il rapporto sull'attività da essi svolta per accertare se è dove nel territorio provinciale esistano casi di sterilità delle bovine;
- 2) il prospetto delle bovine rimaste non fecondate dopo il 3° salto. In detto prospetto saranno contenute le seguenti indicazioni:
 - a) generalità e residenza del proprietario di ciascuna bovina;
 - b) nome del toro che fu destinato al salto e generalità e residenza del proprietario del toro o del tenentario della Stazione di monta taurina;
 - c) data di ciascun salto;
- 3) il prospetto di eventuali ambulatori o comunque d'interventi eseguiti contro la sterilità delle bovine nel territorio della Provincia.

Il rapporto ed i prospetti di cui sopra debbono essere trasmessi a questo ufficio entro il 30 giugno p. v. anche nel caso che risultino negativi. Il prospetto indicato nel numero 3 sarà trasmesso per l'avvenire ogni qualvolta venissero eseguiti interventi contro la sterilità delle bovine. Detto prospetto dovrà in ogni caso essere compilato a norma delle disposizioni Ministeriali e dovrà contenere le indicazioni di cui alle lettere a) b) e c) della suindicata circolare Ministeriale.

Prego comunicare quanto sopra ai veterinari comunali, invitando inoltre i veterinari liberi esercenti, compresi gli specializzati in materia, ad uniformarsi alle prescrizioni riguardanti l'obbligo dell'invio in Prefettura del prospetto di cui al suindicato Num. 3.

Per ogni eventuale trasgressione alle norme suindicate saranno adottati di ufficio provvedimenti disciplinari verso i veterinari comunali e saranno promossi i provvedimenti del Sindacato di categoria verso i veterinari liberi esercenti.

Il Prefetto — SOPRANO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

197. **Indirizzo telegrafico per le RR. Ambasciate e segnalazioni all'estero.** (C. 26 maggio 1936 n. 1631 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Alcune RR. Rappresentanze all'Estero hanno avuto occasione di osservare che nelle comunicazioni telegrafiche che loro pervengono da parte di Municipi del Regno si fa uso, nell'indirizzo, delle costose dizioni;

« R. Ambasciata d'Italia di

« R. Legazione d'Italia di

« R. Consolato d'Italia di

Per norma si avvertono le SS. LL. che l'indirizzo telegrafico in uso per i RR. Uffici all'Estero è:

« Italdipl » per le RR. Ambasciate e RR. Legazioni;

« Italconsul » per i RR. Consolati Generali, Consolati e Vice Consolati.

Il Prefetto — SOPRANO

198. **Vigilanza igienica sull'approvvigionamento idrico.** (C. 1° giugno 1936 n. 20623 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia e ai sigg. Ufficiali Sanitari).

Nella contingenza di taluni episodi di febbre tifoide se n'è, purtroppo, riconosciuta l'origine nell'approvvigionamento idrico difettoso.

E' necessario, quindi, che le SS. LL. dispongano per una rigorosa vigilanza igienica sugli acquedotti e sui pozzi, che valga a scongiurare per l'avvenire epidemie idriche.

Le SS. LL. vogliano disporre che l'ufficiale sanitario, valendosi dei Laboratori provinciali d'igiene e profilassi, coadiuvato possibilmente da un ingegnere, proceda alla revisione delle opere per la provvista idrica delle popolazioni, e indichi quei provvedimenti correttivi che, senza importare grande spesa valgano a dare garanzie contro possibili inquinamenti. Ripulitura, approfondimento, rivestitura impermeabile e dotazione di pompa ai pozzi comuni; revisione delle pareti, ripulitura e applicazione di pompe alle cisterne; correzione delle opere di presa, revisione e recinzione delle zone di protezione delle sorgenti ove esistano condizioni capaci di essere pregiudizievoli alla potabilità dell'acqua; periodicità degli esami di laboratorio e della ispezione igienico-sanitaria.

L'approssimarsi della stagione calda, nella quale le forme infettive trasmissibili per via idrica sogliono farsi più frequenti, consiglia l'intensificazione della vigilanza in oggetto e quest'ufficio, pertanto, gradirà essere dettagliatamente informato dei provvedimenti adottati al riguardo entro 15 giorni dalla data della presente circolare.

Il Prefetto — SOPRANO

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

199. **Spese degli enti locali.** (C. 23 maggio 1936 n. 1632 al Pre-
side Amministrazione Provinciale e ai Sigg. Podestà e Commis-
sari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per ordini superiori, devo richiamare le SS. LL. ad osservare una rigorosa disciplina nelle spese dei rispettivi bilanci: tali spese, in quanto obbligatorie, devono essere mantenute nei limiti strettamente indispensabili al funzionamento dei servizi. In quanto facoltative, devono essere valutate ancor più rigorosamente e possono essere consentite solo quando abbiano per oggetto servizi o interessi degli enti, ogni altra va esclusa.

Deve essere soprattutto arginata, con fermezza, la tendenza sempre più dilagante a fondare sul contributo degli enti locali, la possibilità di realizzare le più svariate iniziative per finalità che, se pure socialmente utili, sono estranee ai compiti degli enti predetti.

Attendo esplicita assicurazione della rigorosa applicazione delle disposizioni che precedono. *Il Prefetto* — SOPRANO

Nel personale della R. Prefettura

Con recente disposizione è stato trasferito a questa sede ed ha già preso possesso dell'ufficio il Cav. Uff. D.r Michele Galatà, Consigliere di Prefettura.

Al D.r Galatà, ottimo funzionario e perfetto gentiluomo, la Direzione del Bollettino dà il benvenuto.

Pubblicazioni

E. Menna — **Le provvidenze del regime fascista per la battaglia demografica in Italia** — Tip. Ed. C. Nani e C. Como 1936 — lire 15.

Come annuncia il titolo, il volume è una raccolta delle provvidenze del Governo Nazionale, che riguardano uno dei più vitali problemi della politica fascista, alla cui soluzione debbono indubbiamente cooperare con premura ed intelletto tutte le forze della Nazione.

Il capo I tratta della impostoa sui celibi, con tutte le norme di applicazione; nel capo II son riportate le facilitazioni sui matrimoni; nel capitolo III sono pubblicate le leggi e le norme contenute nelle varie circolari circa le agevolazioni ed esenzioni tributarie alle famiglie numerose; il capitolo IV si occupa della protezione ed assistenza della maternità ed infanzia; il V tratta dell'assistenza ai fauciulli illegittimi; il VI dei provvedimenti sanitari e di polizia ed infine il capitolo VII riporta i provvedimenti varii e consequenziali in materia.

Il Cav. Uff. Menna, che ha al suo attivo diverse pregevoli e pratiche pubblicazioni, ha compiuto con questa opera intelligente ed utile e con tale raccolta sistematica ha reso agevole il riscontro di disposizioni, che devono essere sempre a portata di mano, in ispecie degli amministratori e dei funzionari degli Enti locali.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

197. Personale dipendenti Enti locali. Applicazione R. D. L. 1 aprile 1935 n. 343.
198. Istruzioni per la revisione dei registri di popolazione a seguito delle risultanze dell'VIII censimento generale della popolazione.
199. Divieto di divulgazione delle notizie di carattere economico. Rivelazione sul mercato edilizio.
200. Fiere e mercati di bestiame. Vigilanza.
201. VIII censimento della popolazione. Rilevazione preliminare degli artigiani e dei lavoratori a domicilio per il prossimo censimento industriale e commerciale.
202. Barbone bufalino.
203. Nati-mortalità e sterilità della donna.
204. Vaccinazioni antidifteriche.
205. Ricovero ospedaliero dei militi reduci dall'A. O.
206. Propaganda per il consumo interno dei prodotti ortoflorofrutticoli.
207. Vendita ambulante. Certificati di iscrizione. *segue*

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

208. Ubicazione delle case di tolleranze.
 209. Retribuzione medici interini.
 210. Divieto di spostamento di animali fuori della località infetta. Rassa macelleria.
 211. Operai diretti in A. O.
 212. O. N. M. I. Comitati comunali di patronato. Delega della Presidenza.
 213. Organizzazione e funzionamento dei servizi e del personale sanitario.
 214. Ufficio tecnico assistenza del teatro lirico.

COPERINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 213 a n. 214. — Concorsi — Elenco dei candidati che hanno ottenuto la idoneità per il conseguimento del titolo di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

213. **Organizzazione e funzionamento dei servizi e del personale sanitario negli Ospedali.** (C. 18 giugno 1936 n. 20070 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia — Al Sig. Preside Ammin. Prov. di Salerno).

Come è noto alle SS. LL., l'art. 192 del T. U. delle leggi sanitarie, approvato con R. Decreto 27 luglio 1934, N. 1265, prescrive che l'ordinamento dei servizi sanitari e quello del personale sanitario negli ospedali dipendenti da Provincie, Comuni ed altri enti, dovranno essere disciplinati dalle rispettive amministrazioni, secondo le norme generali da emanarsi con decreto Reale.

Poichè tali norme sono in corso di preparazione e saranno quanto prima approvate, si pregano le SS. LL. di invitare le amministrazioni ospedaliere a sospendere, in attesa della emanazione di dette disposizioni, qualsiasi provvedimento inteso a dar corso a nomine, promozioni, conferme o a conferire incarichi definitivi nei riguardi del personale sanitario.

Si gradirà un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

Concorsi

Comune di S. Arsenio — Usciere-messo comunale — Concorso per titoli. Stipendio lire 1560 annue con diritto a 4 aumenti quadriennali di un decimo sul salario iniziale. Titolo di studio: certificato di proscioglimento dall'obbligo della istruzione elementare. Età da 21 a 30 anni, salvo eccezioni di legge. Domanda da presentarsi non oltre il 20 agosto 1936, insieme a documenti di rito e titoli. La nomina avrà luogo per un biennio di esperimento — Titolo di preferenza: aver prestato servizio nell'arma dei RR. CC. o nella M. V. S. N.

Per altri chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Segretario: S. Galietti

Il Podestà: Cav. G. Fiordalisi

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

197. Applicazione del R. Decreto legge 1° aprile 1935-XIII - N. 343, al personale dipendente dagli Enti locali. (C. 18 giugno 1936 n. 21670 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per l'osservanza, comunico la seguente circolare 20 maggio 1936 n. 15700.5.A.O del Ministero dell'Interno:

« In relazione ad alcuni quesiti proposti in ordine all'applicazione del R. D. L. 1° aprile 1935-XIII, n. 343, al personale dipendente dagli enti locali, questo Ministero reputa opportuno richiamare l'attenzione delle LL. EE. sui seguenti punti:

1) Ai fini dell'applicazione di detto decreto-legge è fondamentale la distinzione tra impiegati e salariati, e, per gli uni e per gli altri, fra personale di ruolo e non di ruolo.

Le anzicennate distinzioni si devono desumere dai regolamenti e dalle tabelle organiche dei singoli enti, nonchè dalle condizioni di nomina di ciascun dipendente.

2) Qualora i regolamenti o le tabelle organiche degli enti locali non contengano una netta distinzione fra impiegati e salariati, ad essa occorre addivenire attraverso l'esame del titolo di studio e delle mansioni; ed in tale ipotesi, il personale subalterno (messi, uscieri, custodi ecc.) è da considerare tra i salariati.

3) Sono da considerare non di ruolo, nelle categorie tanto d'impiegati che di salariati, i personali assunti sia in via provvisoria a posti di ruolo (provvisori), sia oltre i posti di ruolo (straordinari), sia per servizi, lavori o mansioni a carattere meramente precario (avventizi e giornalieri), sia quelli assunti a contratto od a ferma temporanea.

4) Ai salariati di ruolo o comunque aventi stabilità di nomina ed adibiti a servizi di carattere continuativo, è da usare il trattamento previsto dai primi tre comma dell'art. 2 del richiamato R. Decreto-legge n. 343, per gli operai permanenti e per gli incaricati stabili delle Amministrazioni dello Stato.

Ai salariati, invece, la cui nomina risulti disposta in via precaria, è da usare il trattamento di cui al comma 4 del predetto art. 2, che, per gli enti sottoposti alla vigilanza di questo Mini-

stero, risulta stabilita dal D. M. 30 novembre 1935-XIV (Gazz. Uff. n. 18 del 1936).

5) L'art. 4 del R. Decreto-legge n. 343 disciplina esclusivamente il trattamento da usare agli impiegati non di ruolo, richiamati o trattenuti alle armi o arruolatisi volontariamente, e *non pure* ai salariati non di ruolo, il cui trattamento è disciplinato, invece, come si è detto, dall'art. 2 comma 4, e, più precisamente per questa Amministrazione e per gli Enti ad essa sottoposti dal D. M. 30 novembre 1935-XIV sopracitato.

6) Il trattamento di cui all'art. 4 del R. D. L. n. 343 per il personale civile non di ruolo, non può essere corrisposto a coloro che siano stati assunti per servizi, lavori o mansioni a carattere meramente precario se non per la durata dei servizi, dei lavori o delle mansioni per cui l'assunzione venne disposta; art. 3 comma 2 del decreto Presidenziale 6 novembre 1935-XIV (Gazzetta Ufficiale n. 262 del 1935).

Viceversa, il trattamento stesso dovrà essere corrisposto per tutta la durata del richiamo, del trattenimento alle armi o dello arruolamento volontario ai personali non di ruolo, anche se assunti con contratto a termine od a ferma temporanea, quando siano adibiti a mansioni, a servizi o lavori aventi carattere di continuità.

7) Le disposizioni del R. Decreto legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, e delle relative norme esecutive, si applicano di pieno diritto al personale dipendente dagli Enti locali.

Conseguentemente, l'adozione di norme di adattamento, da sottoporsi all'approvazione di S. E. il Capo del Governo, ai sensi dello art. 23 del citato decreto Presidenziale 6 novembre 1935-XIV, dovrà essere riservata unicamente ai casi in cui, a motivo di speciali particolarità degli ordinamenti degli Enti, non siano ad essi applicabili le disposizioni del Regio decreto-legge num. 343 ».

Il Prefetto — SOPRANO

198. Istruzioni per la revisione dei registri di popolazione a seguito delle risultanze dell'VIII censimento generale della popolazione. (C. 18 giugno 1936 n. 22705 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Nel richiamare l'attenzione della S. V. sulle istruzioni contenute nella circolare N. 1381121C del 9 corrente dell'Istituto Centrale di Statistica, relativa al controdistinto oggetto, avverto che, ad eccezione del comune di Salerno, il quale deve compiere il lavoro, di cui a detta circolare, non oltre il 30 settembre p.v., tutti gli altri comuni della provincia devono eseguire il lavoro di cui si tratta non oltre il 31 agosto p. v.

Alla scadenza del termine suddetto mi riserbo di verificare il lavoro compiuto, avvertendo fin da ora che non tollererò comunque ritardi, nè consentirò proroghe.

Intanto, non oltre la fine del mese corrente, attendo di conoscere se e quali disposizioni la S. V. abbia dato per l'esecuzione di detto lavoro.

Il Prefetto - SOPRANO

199. **Divieto di divulgazione di notizie di carattere economico. Rivela-
zione sul mercato edilizio.** (C. 18 giugno 1936 n. 21569 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Federazione Nazionale Fascista dei proprietari di fabbricati ha chiesto che, in deroga alle vigenti disposizioni, che vietano la diffusione di notizie di carattere economico, sia autorizzata a continuare alcune rilevazioni indirette sul mercato edilizio, in base ai dati relativi ai permessi di abitabilità rilasciati per nuove costruzioni e demolizioni che, fino all'ottobre dello scorso anno, solevano comunicarle — a mezzo dei Sindacati Provinciali — gli Ufficiali Comunali di Statistica delle Città capoluogo di Provincia.

Il Ministero dell'Interno, d'intesa con quello delle Corporazioni e con l'Istituto Centrale di Statistica, nulla ha in contrario all'accoglimento della richiesta su riferita e pertanto la S. V. resta autorizzato a comunicare periodicamente, in via *assolutamente riservata*, ai Sindacati Provinciali dei Proprietari di fabbricati i dati statistici suddetti.

Il Prefetto — SOPRANO

200. **Fiere e mercati di bestiame — vigilanza.** (C. 4 giugno 1936 n. 21907 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Ritendosi necessario l'intensificazione dei servizi di vigilanza zoiatrica sulle fiere, sui mercati e sulle esposizioni di animali, si richiama l'attenzione dei Comuni, dove tali fiere e mercati si svolgono, sulle disposizioni degli art. 17 e seguenti del regolamento di polizia veterinaria approvato con R. D. del 10 maggio 1914 N. 533, nonchè su quanto è contenuto nel par. XVIII delle istruzioni per la polizia veterinaria, approvate con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 maggio 1914, con preghiera di provvedere affinchè dette disposizioni siano con ogni rigore osservate.

Si ricorda che tre giorni prima di ciascuna fiera, di ciascun mercato o di eventuale esposizione di animali, deve essere data comunicazione in Prefettura del nome del veterinario incaricato della vigilanza zoiatrica e che a detto veterinario è fatto obbligo di compilare speciale rapporto sull'andamento del servizio da lui disimpegnato.

In detto rapporto, a cura del veterinario, dovranno, tra l'altro, essere riportate le seguenti indicazioni:

- a) numero degli animali, distinti per specie e per categoria, esposti su ciascuna fiera o su ciascun mercato;
- b) provenienza degli animali.

Il Prefetto — SOPRANO

201. Vill censimento generale della popolazione. Rilevazione preliminare degli artigiani e dei lavoratori a domicilio per il prossimo censimento industriale e commerciale. (C. 18 giugno 1936 n. 77706 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Nel richiamare l'attenzione delle SS. LL. sulla circolare N. 13911131C del 9 corr. dell'Istituto Centrale di Statistica, relativa al controdistinto oggetto, resto in attesa di essere assicurato alla scadenza del termine assegnato dall'Istituto (cioè non oltre il 31 luglio p. v.) che gli elenchi originali richiesti siano stati trasmessi all'Istat.

Il Prefetto — SOPRANO

202. Barbone bufalino. (C. 17 giugno 1936 n. 22809 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Sono pervenute e seguitano a pervenire, con frequenza, a quest'ufficio comunicazioni di denunce di casi di barbone bufalino nel territorio della Provincia.

Ritenendosi che la causa della diffusione assunta dall'infezione debbasi ricercare nella mancata o ritardata applicazione delle misure di polizia veterinaria e specialmente nella persistenza del sistema d'infettare ad arte i bufalotti, con riferimento a precedente corrispondenza e specialmente alla circolare prefettizia N. 30086 del 22 luglio 1933, prego la S. V. di preordinare i servizi intesi ad assicurare con ogni esattezza l'osservanza, nel territorio comunale, delle norme di polizia veterinaria in vigore e specialmente quelle che si riferiscono:

- 1) al divieto di praticare trattamenti immunizzanti del bestiame (anche se consentiti nei modi di legge) senza darne prima comunicazione all'autorità comunale, cui spetta esercitare la sorveglianza sanitaria prescritta dalla lettera b dell'art. 38 del regolamento di polizia veterinaria;

- 2) all'obbligo della immediata denuncia dei casi accertati o sospetti di detta malattia a codest'ufficio, cui spetta darne sollecita comunicazione con telegramma alla Prefettura;

- 3) alla necessità d'indicare nelle ordinanze di competenza di V. S., a senso dell'art. 7 del regolamento di polizia veterinaria, il numero preciso e le specie degli animali recettivi per l'infezione esistenti in ciascuna località infetta;

4) al divieto di abbeverare detti animali in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti, nonchè al divieto di trasferirli fuori della località infetta senza speciale autorizzazione;

5) all'obbligo della regolare distruzione dei corpi degli animali morti;

6) alla pratica delle disinfezioni.

Per evitare ritardi nell'applicazione delle norme di cui sopra e propriamente quelle indicate nei nn. 3 e 4, demando alla S. V. la facoltà di applicare, nell'ambito del territorio comunale, le prescrizioni degli art. 9 e 12 del ripetuto regolamento di polizia veterinaria.

L'applicazione costante, rigorosa, dei suindicati mezzi di polizia veterinaria, le migliorate condizioni igieniche della regione in conseguenza della bonifica integrale, l'impianto presso ciascuna azienda agraria di razionali distinti abbeveratoi, il sistema già in uso di non immettere negli allevamenti di bestiame animali di nuovo acquisto, se non dopo averli tenuti in osservazione in locali isolati per la durata almeno di 15 giorni, consentono di ritenere prossima la possibilità di realizzare la scomparsa dell'infezione.

Prego la S. V. di comunicare quanto sopra ai proprietari interessati.

Il Prefetto - SOPRANO

203. **Nati-mortalità e sterilità della donna.** (C. 18 giugno 1936 n. 22271 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Interessa al Ministero di conoscere le cause della nati-mortalità, nonchè quelle della sterilità della donna.

A questo fine si ravvisa opportuno di raccogliere gli elementi che al riguardo possano essere in possesso delle istituzioni che con le sezioni ospedaliere od altri istituti del genere dipendenti da Comuni, Congregazioni di Carità od altre Opere Pie, provvedono al ricovero e all'assistenza di donne gestanti o partorienti.

Più precisamente appare utile conoscere:

1. il numero delle donne assistite in complesso;
2. per quante di esse il parto è stato normale oppure distocico;
3. quanti furono i parti nei quali il feto nacque morto, oppure nacque vivo ma non vitale, indicando possibilmente quali ne furono le cause, riferite così alle condizioni della madre come a quelle del feto stesso;
4. quanti furono i parti, che ebbero come conseguenza malattie proprie del puerperio, e per quanti si è potuto presumere

che, per effetto delle lesioni morbose, sia conseguita una diminuzione o la soppressione della capacità a generare;

5. quante donne complessivamente frequentarono il consultorio o l'ambulatorio eventualmente annessi all'istituto di ricovero, o, qualora ve ne siano, gestiti indipendentemente:

a) in quante furono riscontrate lesioni degli organi della riproduzione, tali da comportare la diminuzione o la soppressione della capacità a generare e quali ne furono presumibilmente le cause;

b) in quante furono riscontrate condizioni somatiche o morbose tali da far presumere la morte del feto durante la gestazione.

Poichè codesto ospedale dispone del reparto di maternità, tornerebbe molto gradito che le notizie di cui sopra fossero fornite possibilmente per l'ultimo quinquennio entro 15 giorni.

Il Prefetto — SOPRANO

204. **Vaccinazioni antidifteriche.** (C. 11 giugno 1936 n. 17177 ai Sigg. Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

A chiarimento della circ. 21 decorso N. 17177 circa l'oggetto, comunico che le vaccinazioni antidifteriche per gli ammittenti alle colonie estive non devono rendersi obbligatorie, ma debbono avere un carattere di raccomandazione, qualora non siano stati presi preventivi accordi, e ciò anche ad evitare eventuali intralci, in vista dell'imminente funzionamento delle colonie stesse.

Il Prefetto — SOPRANO

205. **Ricovero ospedaliero dei militi reduci dall'Africa Orientale.** (C. 18 giugno 1936 n. 21573 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Comando Generale della M. V. S. N. segnala la necessità che ai militi, che per smobilitazione o per causa di malattia rientrano dall'Africa Orientale, venga assicurata, ove ricorra il bisogno, una assistenza ospedaliera adeguata alle loro condizioni di salute.

Si richiama su tale richiesta la speciale attenzione delle SS. LL. con preghiera di provvedere, ove ricorrono gli estremi di legge, con la maggiore benevolenza possibile nei riguardi della prestazione di cure ospedaliere ai militi smobilitati di ritorno dalla gloriosa impresa africana.

Si gradirà un cenno di ricevuta e di assicurazione

Il Prefetto — SOPRANO

206 **Propaganda per il consumo interno dei prodotti ortoflorofrutticoli.** (C. 6 giugno 1936 n. 2767 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La corporazione della orto-floro-frutticoltura, esaminando il problema del consumo interno dei prodotti orto-floro-frutticoli, ha riconosciuta l'opportunità di indirizzare sempre più il consumatore nazionale verso l'acquisto di detti prodotti.

Attesi i notevoli interessi che l'orto-floro-frutticoltura rappresenta nell'economia generale della Nazione e tenuta presente la particolare situazione in cui tale produzione è venuta a trovarsi per la limitazione delle esportazioni in dipendenza delle inique sanzioni ginevrine, è quanto mai necessario che, nell'imminenza dell'inizio della campagna 1936, sia intensificata, con tutti i mezzi possibili, la propaganda per la diffusione del consumo interno dei prodotti orto-floro frutticoli.

Le SS. LL. sono, pertanto, pregate di svolgere, a tale fine, quell'azione e quell'interessamento che più riterranno opportune.

Il Prefetto — SOPRANO

207. **Vendita ambulante. Certificato d'iscrizione.** (C. 10 giugno 1936 n. 04144 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per conoscenza e norma, comunico la seguente circ. in data 26 maggio u. s. N. 10,15102 - 12000,7 dell'On. Ministero dell'Interno relativa all'oggetto sopradistinto:

« Per l'art. 13 della legge P. S. il certificato d'iscrizione dei venditori ambulanti, di che all'art. 121 della legge stessa, ha validità di un anno computato secondo il calendario comune.

Invece la licenza comunale per l'esercizio del commercio ambulante ha validità di un anno solare, quindi scade il 31 dicembre.

Ne consegue che, ove i due termini non siano coincidenti, la licenza stessa resta per un certo tempo priva di uno degli elementi essenziali: autorizzazione di polizia. Ad evitare tale inconveniente le Autorità comunali in occasione del rinnovo della licenza in parola richiedono ugualmente il visto dell'Autorità locale di P. S. anche se non sia ancora scaduto il termine di un anno dal visto precedente.

Sembra che qualche Questura abbia trovato difficoltà ad aderire a tale richiesta. Questo Ministero non trova giustificata la opposizione, sia perchè nulla vieta che le autorizzazioni di polizia siano rinnovate prima della normale scadenza, sia perchè, dato che la licenza di commercio è subordinata al benessere dell'Autorità di P. S. (iscrizione in apposito registro), è ovvio che l'accertamento di tale condizione debba essere rinnovato ogni qual volta deve rinnovarsi la licenza suddetta ».

Il Prefetto — SOPRANO

208. **Ubicazione delle case di tolleranza.** (C. 8 giugno 1936 n. 04143 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

A S. E. il Capo del Governo sono pervenute frequenti doglianze circa l'ubicazione delle case di tolleranza. Al riguardo è stato rassegnato che esse non sempre sono situate in locali adatti, cosichè ne soffrono la moralità e il buon costume.

S. E. il Capo del Governo ha disposto che non debbano essere autorizzati nuovi postriboli se non installati in locali siti in zone periferiche. Analogo criterio dovrà essere adottato nei casi di trasferimento, per disposizione dell'Autorità o su istanza degli interessati, dei postriboli già esistenti.

Si prega di voler provvedere per l'esatto adempimento di tali ordini, favorendo intanto un pronto cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

209. **Retribuzione medici interini.** (C. 15 giugno 1936 num. 22342 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Trascrivo la seguente circolare del Ministero dell'Interno con invito di ottemperare alle disposizioni in essa contenute:

« Il Sindacato Nazionale dei medici ha segnalato le esigue retribuzioni corrisposte in talune provincie ai sanitari che prestano servizio interinale nelle condotte mediche; soggiungendo che i compensi sono talvolta così bassi, che solo possono accettarli i medici dei comuni più vicini a quello, nel quale è richiesta l'opera dell'interino.

Al riguardo è da notare che già con circolare 1.º marzo 1934 n.º 20400. I. A. G. 15791 questo Ministero ha, in linea di massima, sancito il divieto del così detto « servizio a scavalco », il quale non consente al sanitario che ne sia incaricato di corrispondere a tutte le esigenze del servizio, nel comune nel quale è condotto e nell'altro dove dovrebbe recarsi provvisoriamente, per la supplenza di altro medico.

L'anzidetto divieto è opportuno confermare, soggiungendo che, nell'attuale periodo di esuberante numero di sanitari in rapporto all'esigenze generali dell'assistenza sanitaria, si deve evitare che gli interinati delle condotte siano conferiti a medici provvisti di altri incarichi retribuiti, conformemente alle direttive impartite con altra circ. 10 giugno 1935 n. 20400. I. A. G. 21424.

Questo Ministero trova, inoltre, approvabile l'indirizzo, già in pratica affermato, che i Podestà richiedano al Sindacato provinciale i nominativi di due o più medici, allorquando debbano provvedere all'assunzione di sanitari interini.

Va osservato poi che lo stipendio base del medico condotto non può costituire, in taluni casi, un equo compenso per l'inte-

rino; perchè evidentemente diversa è la condizione di un sanitario che risieda stabilmente in un comune e di altro che vi si rechi a prestar servizio per breve periodo di tempo.

Allo scopo di stabilire criteri equitativi ed uniformi, si reputa opportuno disporre:

1.) che l'interinato non abbia durata superiore a sei mesi, salvo conferma all'incarico in casi di necessità e *previa autorizzazione del Ministero dell'Interno*.

2.) che la retribuzione dei medici interini sia fissata in linea di massima in lire 40 giornaliera, a lordo di R. M. e d'imposta complementare, salvo speciali casi in cui non possa prescindersi dal corrispondere un compenso lievemente maggiore, per le condizioni particolarmente disagiate del luogo e per gli oneri inerenti al servizio;

3.) qualora l'interimo non debba muoversi da altra sede, ma già risieda nel comune, in tal caso la retribuzione giornaliera potrà essere stabilita in misura inferiore alle lire 40.

4.) nel caso infine che — nonostante la richiesta fattane al Sindacato provinciale — non si possa avere un medico interino, per mancanza di sanitari disponibili, e in via del tutto eccezionale occorra avvalersi dell'opera di un sanitario condotto di un comune limitrofo, anche in tal caso potrà essere convenuta una retribuzione giornaliera inferiore alle lire 40 »».

Si prega di volere assicurare l'adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

210. Divieto di spostamento di animali fuori delle località infette. Bassa macelleria. (C. 18 giugno 1936 n. 21757 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Sono stati segnalati a quest'ufficio inconvenienti derivanti da spostamenti di animali fuori delle zone infette, nonchè da assegnazioni alla bassa macelleria di carni di animali colpiti da malattia infettiva.

Per evitare che tali inconvenienti possano ripetersi per l'avvenire, prego le SS. LL. di dare rigorose disposizioni affinché:

1) Nelle ordinanze di competenza delle SS. LL., a senso dell'art. 7 n. 124 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con R. D. del 10 maggio 1914 n. 533, sia, con ogni precisione, riportato il numero complessivo degli animali, distinti per specie, recettivi per l'infezione, esistenti nella località infetta. In dette ordinanze dovrà inoltre, tra l'altro, essere messo in rilievo l'obbligo imposto ai proprietari di non spostare fuori di detta località gli animali infetti, nonchè quelli sospetti e cioè quelli che, pur non presentando manifestazioni morbose, non possono essere messi a libera pratica per aver avuto rapporti di contatto

con altri animali infetti. E' bene inoltre ricordare che lo spostamento da dette località di animali destinati alle macellazioni, può essere consentito soltanto con l'osservanza di quanto al riguardo è prescritto negli art. 12, 42 e seguenti del suindicato regolamento di polizia veterinaria;

2) sia richiamata con frequenza, con speciali avvisi al pubblico, l'attenzione dei proprietari sull'obbligo che essi hanno di denunciare con ogni sollecitudine alle SS. LL. i casi accertati o sospetti di malattie infettivo-diffusive del bestiame, ricordando che verso chiunque risulterà trasgressore alle disposizioni di leggi e regolamenti in vigore in materia, per aver omessa o ritardata la denuncia, sarà senz'altro elevato e trasmesso all'autorità giudiziaria verbale di contravvenzione;

3) di ciascun caso di destinazione di carni alla bassa macelleria di animali comunque ritenuti affetti o sospetti di malattie infettive, sia data sollecita comunicazione, con telegramma, a quest'ufficio e siano preordinati i servizi per impedire la dispersione di germi infettivi;

4) per tutte le assegnazioni alla bassa macelleria sia sempre, da parte del veterinario ispettore, esteso apposito verbale nel quale, a senso dell'art. 20 del regolamento sulle carni, approvato con R. D. 20 dicembre 1928 n. 3298, debbono, tra l'altro, essere contenute le seguenti indicazioni:

a) modalità per la vendita delle carni, specificando se debbono essere vendute dopo razionale cottura da eseguirsi nel pubblico macello, oppure cruda, ma con l'invito ai compratori di non usarle se non cotte;

b) causa che determinò l'assegnazione alla bassa macelleria e descrizione delle lesioni riscontrate sull'animale;

c) località di provenienza dell'animale;

5) la vendita al pubblico delle carni di bassa macelleria sia sempre effettuata con l'osservanza delle prescrizioni contenute negli art. 45 e segg. del suindicato regolamento del 20 dicembre 1928 e nelle relative circolari Ministeriali o Prefettizie. Per mettere già i compratori in grado di avere precisa conoscenza di ciò che acquistano, saranno apposti in punti ben visibili dei locali o de' banchi di vendita, appositi cartellini, firmati dal veterinario, con l'indicazione, a grossi caratteri, della causa che determinò l'assegnazione alla bassa macelleria e della specie e della categoria dell'animale dal quale le carni provengono;

6) sia sempre elevato verbale di contravvenzione verso chiunque trasporti carni destinate alla vendita per bassa macelleria, non scortate da documenti prescritti dall'art. 49 del ripetuto regolamento 20 dicembre 1928.

Attendo assicurazioni.

Il Prefetto — SOPRANO

211. **Operai diretti in A. O.** (C. 1° giugno 1936 n. 18651 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia ed agli Ufficiali Sanitari della Provincia).

E' stato fatto presente al Ministero dell'Interno che tra i contingenti di operai inviati in A. O. se ne sono riscontrati taluni già affetti da malattie o da imperfezioni, che non avrebbero dovuto consentire il loro reclutamento. Detti operai, appena giunti, debbono essere subito rimpatriati, con notevole spesa e spesso con peggioramento delle loro condizioni di salute.

In relazione a quanto si è disposto con precedenti circolari e specialmente con quella del 26 dicembre 1935 Num. 33669, interesse gli ufficiali sanitari sulla necessità che le visite mediche e gli accertamenti sanitari per stabilire la idoneità fisica delle persone incaggiate per l'A. O. siano eseguite con rigore, non solo per gli operai ma anche per tutte le altre persone che, per motivi di lavoro o di impiego, debbono trasferirsi in A. O.

Intendo che inconvenienti simili non debbano verificarsi in questa Provincia e faccio pieno affidamento sulla diligenza e sull'alto sentimento del dovere degli ufficiali sanitari.

Il Prefetto — SOPRANO

212. **O. N. M. I. Comitati Comunali di patronato. Delega della Presidenza** (C. 1° giugno 1936 n. 641 al Sig. Preside Amministrazione Provinciale e ai Sigg. Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

E' stata richiamata l'attenzione del Ministero dell'Interno sul fatto che frequentemente i Podestà delegano le funzioni, ad essi conferite dallo art. 12 del T. U. 24 dicembre 1934, num. 2316, di presidente del Comitato di patronato dell'O. N. M. I. affidandone l'incarico anche a persone estranee all'amministrazione comunale.

Si ritiene opportuno di rammentare che, come fu prospettato con la circ. in data 9 gennaio n. 59761, relativa allo stesso oggetto, è stata attribuita al Preside della Provincia ed ai Podestà la presidenza, rispettivamente, della Federazione Provinciale e dei Comitati Comunali di patronato, allo scopo di conseguire il coordinamento delle attività, esplicate dall'Opera, con le altre svolte localmente dalla Provincia e dai Comuni, nel campo dell'assistenza materna e infantile, e nello intento di assicurare, nell'attuazione di tale assistenza, la collaborazione diretta degli Enti locali.

Pertanto fu disposto, con la circolare su ricordata, che i nuovi compiti, assegnati dalla legge agli organi del Comune, dovessero considerarsi come attribuzioni di istituto, e fu racco-

mandato che i Podestà assolvessero il compito loro affidato col massimo zelo e con spirito di iniziativa.

Premesso quanto sopra, invito le SS. LL. a dedicare alla Presidenza dei Comitati di Patronato dell'O. N. M. I., la cui azione il Regime considera fra le più preminenti dal punto di vista nazionale e sociale, ogni loro attività e che la delega di tale funzione deve considerarsi del tutto eccezionale, limitata ai casi di imprescindibile ed assoluta necessità.

Comunque, quando detta delega abbia luogo nei Comuni in cui è costituita la Consulta Municipale, si ritiene che, per evitare che l'amministrazione comunale si estranei dalla attività del Comitato, il delegato debba essere scelto fra i Consultori, in analogia a quanto è stabilito dall'art. 8 del citato testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316, circa la delega della Presidenza della Federazione Provinciale, che può esser data esclusivamente ai membri del Rettorato.

Nei comuni, poi, nei quali non è costituita la Consulta Municipale, il Podestà, qualora sia nella assoluta impossibilità di attendere alla Presidenza del Comitato locale di Patronato, potrà delegare l'esercizio di tale funzione solo a persona politicamente e moralmente idonea, che presenti ogni garanzia di attività e di competenza, dandone notizia al Presidente della Federazione Provinciale. Tale delega, peraltro, non esonera il Podestà dall'obbligo di vigilare affinché la funzione assistenziale della madre e del bambino si svolga, nel Comune, in modo regolare ed efficace e secondo le direttive degli organi competenti.

Si gradirà un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

214. Ufficio Tecnico assistenziale del Teatro Lirico. (C. 7 giugno 1936 n. 03214 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Corporazione dello Spettacolo, con mozione 11 gennaio 1936, ha deliberato la creazione, presso la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali dello Spettacolo, di un *Ufficio Tecnico Assistenziale del Teatro Lirico*, diretto da un Comitato a base corporativa ed avente i seguenti scopi:

a) Promuovere la costituzione e la selezione di Imprese che offrano garanzie assolute di solidità finanziaria, di capacità tecnica artistica e di moralità;

b) Predisporre, entro un congruo termine, prima dei tre grandi periodi stagionali dell'annata teatrale (autunno, inverno, primavera), e per l'intera durata dei detti periodi, un *progetto generale ed organico* di stagioni da allestire nelle varie Regioni, con opportuni coordinamenti nelle date, nei cartelloni ecc.

c) Assistere le Imprese ed eventualmente, ove richiesti, i comuni nei reciproci rapporti, sostituendo ai vari e spesso difformi sistemi contrattuali, attualmente eseguiti dagli Enti Teatrali per l'appalto delle stagioni, un capitolato — tipo preventivamente approvato dal competente Ministero per la Stampa e la Propaganda;

d) Assistere le Imprese nell'organizzazione delle singole stagioni con tutti quei servizi che valgono a rendere più economico ed efficiente l'allestimento degli spettacoli, restando benintesa esclusa da tali servizi, ogni funzione relativa al collocamento dei prestatori d'opera.

L'Ufficio suddetto è già stato creato ed ha assunto il nome di « Centro Lirico Italiano » con sede in Roma, Via Quattro Fontane, N. 149 ed in Milano, Via S. Giovanni sul Muro N. 18.

Perchè il Centro Lirico possa attuare il programma, che gli è stato tracciato dalla Corporazione, è necessario pertanto che i teatri, siano essi comunali o privati, si mettano immediatamente in rapporto col Centro stesso.

E' particolarmente importante che per le stagioni dell'anno XV° le imprese siano scelte d'accordo col Centro Lirico, attraverso il quale è necessario avvengano le stipulazioni dei contratti. In caso diverso sarà materialmente impossibile al Centro adempiere alle funzioni di cui ai punti a, b.

Tanto comunico alle SS. LL. perchè siano edotti tutti gli Enti interessati, direzioni teatrali, organizzazioni teatrali ecc. e perchè al Centro Lirico Italiano sia prestata la necessaria assistenza delle Autorità.

Il Prefetto — SOPRANO

R.^a Prefettura di Salerno

Elenco dei candidati che hanno ottenuto l'idoneità negli esami pel conseguimento del titolo di abilitazione alle funzioni di Segretario comunale.

	Voti riportati nelle	
	prove orali	scritte
	su 30	su 250
1. Aloja Gaetano fu Francesco	24	175
2. Bagnoli Vincenzo di Florindo	30	185
3. Boccia Raffaele di Luigi	21	175
4. Capuano Nicola di Carmine	21	175
5. Carbone Diodato di Domenico	21	180
6. Ciccarone Antonio fu Vincenzo	22	175
7. Conforti Donato di Generoso	21	177
8. Correale Raffaele di Agostino	21	176
9. Cotini Fabrizio fu Francesco	24	179
10. D'Amato Nicola di Vincenzo	22	175
11. De Antonellis Amilcare di Edoardo	21	178
12. De Feo Goffredo di Domenico	21	178
13. Della Pietra Ettore fu Alberto	21	178
14. Del Vecchio Filiberto di Gennaro	27	179
15. Denza Vincenzo di Felice	21	175
16. De Vita Attilio fu Michele	21	180
17. Di Maio Nicola fu Ambrogio	27	175
18. Falciglia Gino di Domenico	24	175
19. Ferrara Angelo Vittorio di Luigi	23	175
20. Forte Ernesto di Giovanni	23	175
21. Giordano Fridolino di Nicola	22	183
22. Iovieno Nicola di Filippo	21	175
23. Itri Gesualdo di Giovanbattista	22	179
24. Izzo Nicola di Guglielmo	22	179
25. Lavorato Pasquale fu Alfonso	21	175
26. Mascolo Ernesto di Guglielmo	21	175
27. Megaro Giovanni fu Giuseppe	21	175
28. Nocito Francesco Saverio fu Giuseppe	21	175
29. Novellino Antonio fu Nunzio	25	180
30. Oliva Francesco di Raffaele	30	175
31. Oricchio Giulio di Gaetano	21	175
32. Paolini Biagio fu Biagio	21	178
33. Perito Germano fu Carmine	21	175
34. Pica Domenico di Nicola	29	175
35. Pierro Vittorio di Nicola	30	175
36. Raiola Pasquale fu Umberto	29	179
37. Salerno Riccardo fu Carmine	25	186
38. Scandizzo Roccò fu Pasquale	29	175
39. Smirne Mario di Salvatore	28	178
40. Stellaccio Marco di Filippo	22	175
41. Vecchio Clemente di Enrico	21	175
42. Veneziano Francesco di Salvatore	22	175

Salerno 12 giugno 1936 XIV.

Il Prefetto — SOPRANO



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

215. Cedibilità stipendi Segretari Comunali. Versamento ritenute del 0,12 %.
216. Collocamento a riposo dei sanitari condotti. Servizio di interino.
217. VIII censimento generale della popolazione. Rilevazioni preliminari degli artigiani e dei lavoranti a domicilio per il prossimo censimento industriale e commerciale.
218. Regolamento riscossione imposte di consumo.
219. Bollettini sanitari quindicinali e mensili del bestiame.
220. Raccolta fondi.
221. Incendi.
222. Indagini sul modo di allattamento e sulla mortalità infantile per enterite.
223. Assistenza illegittimi riconosciuti. Riparto di spese.
224. Rimborso parziale della tassa di vendita sulla benzina consumata.
225. Impiego di nuove materie coloranti per la colorazione delle sostanze alimentari o degli oggetti di uso domestico.
226. Lotta contro i tumori maligni.
227. Targhe-ricordo assedio economico.

segue

228. Prestito nazionale. Rendita.
229. Lotta antimalarica.
230. Vermont. Contenuto in zuccheri.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 227 a n. 230. - Concorsi — Attività degli Ispettori Prov. di censimento. Numero delle visite e spese liquidate da ciascuno per viaggio ed indennità.

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

227. Targhe = ricordo assedio economico. (C. 25 giugno 1936 n. 22526 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

A seguito della circolare 12 maggio scorso num. 507 Gab., si pregano i Comuni, che hanno già ricevuto la targa-ricordo dell'assedio economico, di farne *subito* segnalazione a quest'ufficio di ragioneria, assicurando che la targa è stata trovata conforme al formato prescelto (I, II o III).

Con l'occasione, si rinnova la preghiera ai Comuni ritardatarii di affrettare il versamento, nel conto corrente della Prefettura, dell'importo della targa, ad evitare spiacevoli provvedimenti di ufficio.

Il Prefetto — SOPRANO

228. Prestito Nazionale — Rendita. (C. 18 giugno 1936 n. 20844 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Richiamo la personale attenzione delle SS. LL. sulle larghe agevolazioni concesse col R. D. L. 16 aprile 1936 (XIV) N. 589, per le sottoscrizioni al Prestito Nazionale, rendita 5^o/₁₀₀, con certificati nominativi del redimibile 3,50^o/₁₀₀, perchè siano portate a conoscenza dei cittadini e di enti, comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e sia fatta attiva propaganda, segnalando tutta l'importanza dei provvedimenti contenuti nel detto decreto-legge. Con tali provvedimenti si facilita lo svincolo, il tramutamento e la eventuale realizzazione di una parte dei certificati nominativi del redimibile 3,50^o/₁₀₀ convertiti in rendita 5^o/₁₀₀, rendendo possibile la operazione di conversione del detto redimibile nel nuovo grande Prestito Nazionale.

Nutro fiducia che, mercè l'opera autorevole ed appassionata delle SS. LL., i Comuni, gli Enti tutti ed i Cittadini faranno a gara per sottoscrivere al Prestito Nazionale, compiendo così un'operazione che, mentre apporterà indiscutibili vantaggi ai sottoscrittori, contribuirà all'alta finalità di fornire allo Stato i mezzi per valorizzare i nuovi territori conquistati.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

215. Cedibilità stipendi Segretari Comunali. Versamento ritenute del 0,12 %. (C. 18 giugno 1936 n. 5044 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con nota pubblicata a pag. 349 del Bollettino Amm. 1934 di questa Prefettura, fu portato a conoscenza dei segretari comunali della Provincia e delle SS. LL. la circolare dell'On. Ministero delle Finanze, Divisione Credito agl' Impiegati e Salariati dello Stato, N. 51609 Sez. 1.° del 10 agosto 1934 XII, relativa all'oggetto suindicato.

In essa si dava notizia del beneficio concesso ai Segretari comunali di ottenere mutui su cessione del quinto dello stipendio in base all'art. 3 della legge 30 giugno 1908 N. 335 e successive modificazioni, con la garanzia dell'apposito fondo istituito con l'art. 8 della legge suddetta.

Inoltre si impartivano disposizioni perchè, giusto disposto del R. D. 20 novembre 1919, N. 2272, *sullo stipendio mensile lordo*, esclusi il servizio attivo, i diritti accessori ed il caro-viveri, che non sono cedibili, dei segretari comunali, *fosse applicata la ritenuta del 0,12 % a decorrere dal 1.° luglio 1934*.

L'importo di tali ritenute doveva essere rimesso mensilmente dai Comuni a questa Prefettura.

Poichè a tutt'oggi non è stato effettuato da parte dei singoli Comuni alcun versamento, dispongo che, sotto la personale responsabilità dei segretari comunali e dei tesoriери, *sia subito effettuato il 1.° versamento delle somme trattenute dal 1.° luglio 1934 al 31 dicembre 1935, a mezzo di vaglia postale intestato al Tesoriere provinciale*.

Contemporaneamente le SS. LL. dovranno far pervenire a questa Prefettura un prospetto indicante:

- 1.) Cognome e nome del Segretario, al quale è stata effettuata la trattenuta del 0,12 %;
- 2.) Periodo al quale si riferisce la mensilità;
- 3.) Ammontare del solo stipendio lordo mensile corrisposto;
- 4.) Trattenuta del 0,12 %, da versare, indicata per mese e nel totale complessivo;

Successivamente i versamenti a questa Prefettura dovranno pervenire trimestralmente, come dianzi è detto, a mezzo vaglia postale e col prospetto dimostrativo firmato dal Segretario e controfirmato dalla S. V.

Dell'immediata esecuzione della presente confido personalmente sui segretari comunali, nel cui interesse è istituito il servizio.

Il Prefetto - SOPRANO

216. Collocamento a riposo dei sanitari condotti. Servizio d'interino. (C. 22 giugno 1936 n. 22954 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico per norma delle SS. LL. la seguente circolare del Ministero dell'Interno:

« Vengono frequentemente segnalate a questo Ministero le gravi condizioni di disagio economico, nelle quali verranno a trovarsi i sanitari condotti che, per effetto del 1.º comma dell'articolo 364 del T. U. delle leggi sanitarie, dovranno essere collocati a riposo, a decorrere dal 1.º luglio p. v. per raggiunti limiti di età, indipendentemente dal numero degli anni di servizio necessari per la liquidazione della pensione.

Nell'intento, pertanto, di alleviare in qualche modo la situazione, in alcuni casi assai penosa di siffatta categoria di sanitari, si pregano le SS. LL. di disporre che, analogamente a quanto venne stabilito con circ. 21 gennaio 1935 N. 20,400, 20063, i Podestà dei Comuni dipendenti esaminino con la maggiore benevolenza le possibilità di trattenere provvisoriamente in servizio, nella qualità di interini, i sanitari da collocare in riposo, fino all'espletamento del concorso per il conferimento dei posti che, per tal ragione, rimarranno vacanti.

Si pregano nell'occasione le EE. LL. di far noto ai sanitari interessati che, all'atto del loro collocamento in quiescenza, sono tenuti a presentare domanda alla Cassa dei Depositi e Prestiti e degli Istituti di Previdenza perchè sia loro riconosciuto utile il servizio che presteranno come interini, agli effetti della liquidazione, secondo i casi, della maggior pensione o della indennità una volta tanto ».

Accusino ricevuta della presente circolare.

Il Prefetto — SOPRANO

217. VIII Censimento generale della popolazione. Rilevazioni preliminari degli artigiani e dei lavoratori a domicilio per il prossimo censimento industriale e commerciale. (C. 26 giugno 1936 n. 26610 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

A chiarimento delle disposizioni contenute nella circolare

dell'Istat N. 1391113 C, relativa al controdistinto oggetto (1), comunico alle SS. LL. che negli elenchi ricevuti con detta circolare non debbono essere compresi i coadiuvanti, gli apprendisti e gli operai.

Il Prefetto — SOPRANO

218. Regolamento riscossione imposte di consumo. (C. 27 giugno 1936 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia)

Il supplemento della Gazzetta Ufficiale del 24 corr. n. 145 ha pubblicato il regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, approvato con R. Decreto 30 aprile 1936 n. 1138.

Nel segnalare quanto sopra alle SS. LL., le invito a deliberare subito la nuova tariffa della riscossione delle imposte di consumo in cotesto Comune, tenendo presente le norme del regolamento suddetto e le istruzioni ministeriali che in riguardo saranno impartite.

Attendo assicurazioni.

Il Prefetto — SOPRANO

219. Bollettini sanitari quindicinali e mensili del bestiame. (C. 23 giugno 1936 n. 24668 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Sono stati rilevati da quest'ufficio ritardi od omissioni da parte di alcuni Comuni della Provincia nella trasmissione dei bollettini sanitari del bestiame, quindicinali e mensili, nonchè dei prospetti riassuntivi mensili degli animali morti o abbattuti in seguito a sinistro.

Trattandosi di adempimenti periodici occorrenti per il rilevamento da parte del Ministero di precisi dati statistici sulle epizoozie ed in generale sullo stato sanitario del bestiame, con riferimento a precedente corrispondenza, prego la S. V. di dare rigorose disposizioni affinchè per l'avvenire i bollettini ed i prospetti di cui sopra siano sempre trasmessi direttamente all'ufficio veterinario provinciale, rispettivamente, entro i giorni successivi alla quindicina ed al mese cui si riferiscono.

Per evitare consumo di carta, si stabilisce che, mentre i casi di malattie e di morte d'animali debbono essere sempre riportati nei rispettivi moduli a stampa, i bollettini ed i prospetti con la indicazione « Negativo » possono essere sostituiti con piccoli fogli ordinari.

Il Prefetto — SOPRANO

(1) v. B. A. anno corr. pag. 172.

220. **Raccolta fondi.** (C. 10 giugno 1936 n. 1637 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Sono pervenute superiormente segnalazioni di raccolte per scopi più disparati, da raccoglitori che, per agevolare e rendere la loro attività più proficua, tendono generalmente a far credere che le iniziative sono appoggiate dal Partito o da altri enti, che ne sono del tutto estranei.

Poichè le raccolte vanno quasi sempre ed in gran parte a profitto dei promotori, mentre spesso assumono forma vessatoria e determinano malcontento nella popolazione, avverto le SS. I.L. che detta attività dev'essere infrenata ed al caso, repressa con decisione.

Comunque, dovrà darsi notizia a questa Prefettura di qualsiasi iniziativa al riguardo.

Attendo esplicita assicurazione di adempimento delle presenti disposizioni.

Il Prefetto — SOPRANO

221. **Incendi.** (C. 23 giugno 1936 n. 04635 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Nella imminenza della stagione estiva ed al fine di continuare a rinvigorire l'azione di prevenzione degli incendi, che tanto danno arrecano, specie al patrimonio boschivo ed ai raccolti di cereali, richiamo, per la rigorosa osservanza, il mio decreto 12 maggio 1931 N. 17118, pubblicato sul Bollettino Amm. del 20 maggio 1931 N. 14, nonchè le mie circ. dell'11 agosto 1931 N. 04626 (1) e del 28 luglio 1932 N. 02763. •

I Sigg. Podestà, con apposita ordinanza, di cui prego trasmettermi copia, richiameranno il mio decreto succitato e le penalità relative; ricorderanno, completandole ove occorra, le norme previste dai regolamenti locali di polizia rurale ed imporranno tutte le altre necessarie misure precauzionali atte ad evitare incendi colposi o casuali.

Provvederanno inoltre a disciplinare, per il pronto ed efficace funzionamento, i servizi per l'isolamento e l'estinzione degli incendi.

L'azione repressiva, in caso d'incendi, deve essere espletata con energia ed accuratezza, in modo da raccogliere ogni minima prova di responsabilità ed assodare minutamente le modalità del fatto, così da stabilire se trattasi di incendio doloso, colposo o dovuto a caso fortuito.

Nelle investigazioni relative ad incendi di grano, terranno

(1) v. B. A. anno 1935 pag. 293.

anche presente la possibilità che proprietari e direttori di molini o di pastifici abbiano avuto intenzione di eludere, con la distruzione di scorte di grano, nazionale gli obblighi sanciti dal decreto legge 10 giugno 1931 N. 923, convertito nella legge 2 dicembre 1931 N. 1803 e richiamato nel decreto legge 21 maggio 1934 N. 821.

Dispongo, inoltre, che a partire dal prossimo 1.º agosto e presumibilmente fino al 15 settembre p. v., venga ripetuto lo speciale servizio straordinario di vigilanza boschiva con rinforzi di Militi della M. V. S. N., la cui spesa, da considerarsi a tutti gli effetti obbligatoria, sarà a carico dei comuni interessati.

A tale scopo, prego i Comandi di Legione della Milizia di Salerno e di Sala Consilina di prendere accordi, come nell'anno decorso, con il locale Comando Coorte della Milizia Forestale, perchè dai singoli dipendenti reparti di ciascun comune, nel pomeriggio del 31 luglio p. v., venga fatto affluire alla sede del Comando di Stazione forestale il numero di Militi ordinari chiamati a concorrere nello speciale servizio, secondo le indicazioni dello stesso prospetto pubblicato nel Bollettino Amm. N. 21 del 31 luglio 1933, N. 02926.

Prego assicurare.

Il Prefetto — SOPRANO

222. Indagini sul modo di allattamento e sulla mortalità infantile per enterite. (C. 16 giugno 1936 n. 20624 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico, per la parte che possa riguardare, che il Ministero dell'Interno ha disposto una indagine speciale sui metodi diffusi di allattamento dei bambini, da eseguirsi all'atto della prima vaccinazione jenneriana, che va fatta nel primo semestre di vita o al massimo nel primo anno.

Le SS. LL. vorranno, perciò, disporre che i medici vaccinatori comunali, come i medici privati, allorchè procedono alla vaccinazione dei bambini, rilevino, caso per caso, i seguenti dati:

- a) se il bambino è allattato dalla madre (seno materno S. M.);
- b) se è allattato da nutrice, in casa dei genitori ovvero in casa della nutrice (N.);
- c) se è allattato solo, od in modo prevalente, artificialmente (A.);
- d) se si esegue l'allattamento misto (al seno ed artificiale) (M.);
- e) eventuali rilievi.

Le notizie anzidette possono essere segnate con le abbre-

viazioni suindicate, nella colonna « osservazioni » del prescritto registro delle vaccinazioni, ed i medici privati dovranno indicarlo nel certificato che inviano all'ufficio di igiene.

Gli ufficiali sanitari dal canto loro devono assicurarsi che sempre ed in tutti i casi vengano fornite le notizie stesse.

A fine della sessione ordinaria di vaccinazione gli ufficiali sanitari, raccolti e controllati i prospetti riassuntivi per ciascun comune, devono inviarli a questo ufficio.

Poichè la trascrizione dei dati suddetti venga fatta con regolarità e precisione, stimo opportuno disporre l'istituzione del seguente modulo, che ogni comune, sotto la personale responsabilità dell'Ufficiale sanitario, trasmetterà alla fine di ogni sessione ordinaria di vaccinazione a cominciare dalla autunnale del 1936.

Raccomando che i registri di vaccinazione e di rivaccinazione siano tenuti in perfetta regola, e saranno in proposito disposti rigorosi controlli.

Prego infine significarmi, con cortese sollecitudine, sulla scorta dei registri di morte, con la indicazione della causa che ogni ufficiale sanitario deve tenere, se si è constatata diminuzione della mortalità per enterite dopo la pubblicazione del regolamento 9 maggio 1929 N. 994 sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, e quale sia il consumo medio di latte alimentare per abitante e per anno.

Prego spiegare il massimo interessamento per la rigorosa esecuzione delle disposizioni impartite in materia di grande importanza sanitaria, demografica e sociale, e fo pieno assegnamento sulla diligente attività degli ufficiali sanitari, ai quali le SS. LL. daranno integrale comunicazione della presente circolare.

Il Prefetto - SOPRANO

(segue prospetto)

223. Assistenza illegittimi riconosciuti. Riparto di spese. (C. 26 giugno 1936 n. 20614 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia ed al Sig. Preside Amm. Prov. di Salerno).

Da alcune amministrazioni provinciali erano stati mossi dubbi sul punto se nelle spese di assistenza degli illegittimi riconosciuti dalla madre, da ripartirsi fra l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'Infanzia, la Provincia ed i Comuni, possano comprendersi anche quelle eventualmente anticipate dalla Provincia per corredini, premi alle levatrici, sussidi in occasione di funerali, indennità di soggiorno e premi straordinari di allevamento alle nutrici ed agli allevatori e simili.

Poichè trattasi di questione particolarmente importante, il Ministero dell'Interno ha ritenuto opportuno promuovere su di essa il parere dell'Ecc.mo Consiglio di Stato, parere che è stato adottato dalla Sezione 1^a dell'Alto Consesso nell'adunanza del 20 aprile c. a. e che qui si trascrive:

« La Sezione

(*Omissis*)

Considerato che occorre far capo, per la risoluzione del quesito, all'art. 1 del R. D. L. 8 maggio 1927 n. 798, il quale stabilisce in che cosa consista l'assistenza obbligatoria dei fanciulli illegittimi, le cui spese sono ripartite tra la provincia, i comuni e l'Opera. Stabilisce detto articolo che si provvede all'assistenza in tre modi:

1^o) mediante la concessione di adeguati sussidi alle madri che allattino o allevino i rispettivi figli;

2^o) col ricovero o mantenimento dei fanciulli nei brefotrofi e in altri congeneri istituti;

3^o) mercè il collocamento nei medesimi a balatico o in allevamento esterno.

Le spese, di cui la Provincia ha diritto di essere rimborsata, devono essere contenute nei limiti della assistenza obbligatoria erogata in uno dei tre modi predetti. Per i fanciulli ricoverati nei brefotrofi la spesa da rimborsare va determinata in base al costo giornaliero medio (diaria) del mantenimento di ciascun fanciullo, come fu suggerito da questa Sezione col parere 23 aprile 1935, interpretando l'art. 3 del regolamento 29 dic. 1927 n. 2822.

Per i fanciulli allevati fuori del brefotrofio la spesa è costituita dal sussidio giornaliero pagato a chi alleva il bambino od alla madre. Però questo concetto di sussidio non può essere inteso con significato ristretto ad una determinata somma in denaro giornaliero. Esso comprende tutti gli aiuti economici che sono dati all'allevatore, come strettamente necessari al mantenimento del bambino. Una interpretazione restrittiva sarebbe contraria all'intento della legge e scoraggerebbe quelle provincie

che adempiono con criteri adeguati al loro dovere di assistenza. Pertanto anche le somministrazioni in natura, come oggetti di corredo per il bambino, o buoni per acquisto di alimento, sono da comprendere nel sussidio all'allevatore, come vi può essere compresa anche una indennità per le spese di viaggio e soggiorno, che egli sia costretto a sostenere per prendere in consegna il bambino. Anche i premi straordinari di allevamento agli allevatori non sembra siano da escludere dal rimborso, purchè essi siano concessi come sussidi straordinari agli allevatori, in vista del maggior costo che può avere importato l'allevamento in circostanze eccezionali e con risultati eccezionali.

Sono invece da escludere da rimborso i premi alle levatrici ed i sussidi, in caso di morte, per le spese funerarie.

Perchè siano evitate arbitrarie estensioni delle spese di assistenza, occorre però che, come ai sensi dell'art. 3 del regolamento 29 dicembre 1927 n. 2822, la misura dei sussidi da corrispondere per l'allevamento fuori del brefotrofio deve essere determinata in sede di bilancio preventivo, previa intesa con la Giunta esecutiva delle Federazioni provinciali, altrettanto debba farsi per i sussidi in natura e per gli straordinari in denaro, specificandosi in quali contingenze ed in quale misura possono essere concessi

P. Q. M.

La Sezione opina: 1°) che, oltre dei sussidi giornalieri in denaro, corrisposti agli allevatori dei bambini fuori del brefotrofio, la provincia debba essere rimborsata, per la quota di legge, delle spese per somministrazioni in natura, come oggetti di corredo del bambino o buoni di acquisto di alimenti, delle indennità per il viaggio dell'allevatore per prendere in consegna il bambino e delle spese per sussidi straordinari, purchè tutte queste spese siano predeterminate in sede di bilancio nelle forme volute dall'art. 3 del regolamento 29 dicembre 1927;

2°) che siano da escludere in ogni caso dal rimborso i premi alle levatrici ed i sussidi in caso di morte ».

Quanto sopra si comunica alle SS. LL. per opportuna conoscenza e norma e perchè ne diano notizia agli organi dipendenti.

Il Prefetto — SOPRANO

224. Rimborso parziale della tassa di vendita sulla benzina consumata da autovettore da piazza. (C. 26 giugno 1936 num. 22750 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministro dell'Interno comunica:

« Com'è noto, con R. D. L. 6 febbraio 1936, num. 266, è

stato accordato il rimborso parziale della tassa di vendita gravante sulla benzina consumata dalle autovetture di noleggio da piazza.

L'art. 2 di detto decreto stabilisce che al rimborso di che trattasi dovrà essere provveduto dalle Intendenze di Finanza in base ad appositi elenchi mensili compilati dalla Federazione nazionale fascista imprese trasporti automobilistici, da quella degli artigiani e dall'Ente nazionale della Corporazione.

Per la compilazione di detti elenchi i suindicati Enti devono necessariamente avvalersi della collaborazione dei Comuni, i quali devono fornire tutti gli elementi occorrenti per la esatta liquidazione delle somme da rimborsarsi a ciascun avente diritto.

Senonchè il Ministero delle Finanze ha segnalato che le tre organizzazioni sovraindicate avrebbero incontrato non lieve difficoltà nella raccolta di tali elementi presso i Comuni, i quali non si sarebbero resi conto della importanza e della delicatezza del provvedimento, cui, come è noto, il Governo Fascista ha voluto dare un carattere essenzialmente politico, perchè diretto ad agevolare una classe di benemeriti lavoratori, che, in conseguenza dei noti provvedimenti modificativi del regime fiscale degli olii minerali, si sono venuti a trovare in condizione di particolare disagio ».

Invito pertanto le SS. LL. a fornire, con la necessaria esattezza e solerzia, ai competenti organi tutti gli elementi occorrenti per la compilazione dei prospetti predetti, tanto più che in sostanza trattasi di dare applicazione ad un provvedimento che giova ad un servizio di carattere pubblico cui i Comuni medesimi sono interessati.

Il Prefetto — SOPRANO

225. Impiego di nuove materie coloranti per la colorazione delle sostanze alimentari e degli oggetti di uso domestico. (C. 16 giugno 1936 n. 22341 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Si richiama l'attenzione delle SS. LL. e del personale dipendente sulle disposizioni emanate con Decreto Min. 10 corr. pubbl. nella Gazz. Uff. del 20 corr. N. 117, con il quale, in via provvisoria, ai coloranti artificiali organici, il cui impiego è consentito per la colorazione delle sostanze alimentari e degli oggetti di uso domestico contemplati nell'art. 1 del R. Decreto 30 ottobre 1924, n. 1938, sono aggiunti i seguenti:

« *Nigrosina* » — (Nigrosina solubile in acqua, Nigrosina all'acqua B. N. N.). Sale sodico dell'acido dianilido-benzoindulin-solfonico.

« *Rodamina B* » — Cloridrato besico della ftaleina del dietil-metaamidofenolo.

« *Bordeaux Acido B* » — (Bordeaux S. Rosso naftolo S. I). Sale sodico dell'acido naftion-azo-2 naftol 3.6 disolfonico.

« *Somalia G. G.* » — (Somalia 2 G. Giallo ai grassi). Amido-azobenzolo. L'impiego di tali coloranti può essere permesso per la colorazione di generi alimentari e di oggetti di uso personale e domestico, purchè essi posseggano i requisiti di purezza dovuti per tale impiego.

Il succitato decreto è in relazione alle disposizioni che hanno limitato le importazioni, per cui all'industria nazionale è venuta a mancare la possibilità di adoperare alcune delle sostanze coloranti elencate nell'art. 1 del R. D. 30 ottobre 1924, N. 1938.

Ad ovviare a tale inconveniente, in seguito a richiesta degli organi corporativi interessati, e dopo aver attentamente vagliato l'opportunità della richiesta, il Ministero dell'Interno, di accordo con quello delle Corporazioni, ha ritenuto opportuno disporre che sia consentito, in via provvisoria, l'uso dei predetti coloranti, che sono fabbricati nel Regno e che possono agevolmente sostituire alcuni dei coloranti elencati nell'art. suindicato, preparati con materie prime di provenienza estera.

Si gradirà un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

226. **Lotta contro i tumori maligni.** (C. 10 giugno 1936 n. 21900 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico, per la parte che possa riguardare, la seguente circ. del Ministero dell'Interno, con preghiera di darne comunicazione ai Medici Chirurghi, e ciò per la integrale applicazione delle disposizioni in essa contenute.

« Risulta che i malati con forme precoci e curabili di cancro ricorrono poco frequentemente ai « Centri » e agli istituti specializzati per la lotta contro i tumori maligni, mentre invece tra essi prevalgono quegli affetti da forme avanzate, non più suscettibili di efficaci cure.

E' stato, inoltre, rilevato che da parte dei comuni di residenza si preferisce spesso avviare gli infermi in piccoli Ospedali di provincia, ove le rette sono minori, ma dove non possono eseguirsi cure adeguate — le quali esigono impianti e personale specializzato — anzichè agli Istituti specializzati, che possano garantire un'adeguata assistenza curativa mediante gli idonei interventi suggeriti dalla moderna terapia.

Quanto sopra può in parte essere attribuito alla scarsa propaganda esercitata al fine di fare opera di persuasione sulla necessità di una tempestiva diagnosi e di un pronto intervento e alla erronea opinione da parte degli enti — che devono provve-

dere al ricovero degli infermi — che questi possono considerarsi, al fine dell'assistenza ospitaliera, alla stregua dei cronici comuni.

Il Ministero, pertanto, nel mentre deve ribadire che uno dei fattori principali per il raggiungimento dei fini, che la lotta contro i tumori maligni si propone, è costituito da un'attiva propaganda, richiama l'attenzione delle EE. LL. sulla necessità di dare ogni interessamento affinché da parte degli ufficiali sanitari, dei medici condotti, dei liberi esercenti e quanti altri si interessano di assistenza e profilassi sociale, sia spiegata con maggiore alacrità e spirito di comprensione la necessaria azione presso il pubblico nel senso su esposto.

Occorre, del pari, che i « Centri » e le altre istituzioni similari diano ogni possibile impulso a tale servizio, onde assicurare il maggiore afflusso possibile di malati iniziali.

Le LL. EE. vorranno, poi, interessare i comuni di residenza degli infermi, i quali, a norma delle disposizioni impartite con la circolare del 6 maggio 1931 n. 20300.90113950, sono tenuti a ricovero d'urgenza degli infermi con diagnosi di tumore maligno operabile, sulla necessità di avviare gli infermi stessi ai « Centri » ed agli Istituti specializzati più vicini o ad importanti Istituti clinici ed Ospedalieri, che dispongano di efficienti servizi nel campo specifico.

E', altresì, necessario che gli accertamenti diagnostici, anche per quanto riguarda i materiali istologici prelevati mediante biopsia o raschiamento ecc. vengano sempre e in ogni caso eseguiti presso i « Centri » o altri istituti convenientemente attrezzati allo scopo, e, in difetto, presso gli Istituti di anatomia patologica, sia universitari che ospedalieri.

Poichè, infine, è risultato che, malgrado le disposizioni impartite dal Ministero con la circolare del 4 gennaio 1935 num. 20300.90143735, non sempre gli infermi, che furono visitati e curati presso i « Centri per la lotta contro i tumori maligni » o gli Istituti specializzati, vi ritornano per i controlli sistematici, che sono necessari, sia per la cura che per lo studio dei tumori, il Ministero prega le EE. LL. di voler impartire le opportune disposizioni ai sanitari affinché sia ottemperato a quanto prescrivevasi con la circolare sopra citata, nel senso di curare l'invio, per la necessaria revisione dei malati, ai Centri contro il cancro o agli Istituti specializzati, dove sono stati curati o, in caso di impossibilità, di fornire informazioni agli stessi Istituti sulle condizioni del malato e sul decorso della malattia ».

Il Prefetto — SOPRANO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

229. **Lotta antimalarica.** (C. 22 giugno 1936 n. 22753 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

In conseguenza delle copiose piogge cadute in primavera si ha ragione di ritenere che in talune località siansi notevolmente estesi i focolai anofeligeni, ciò che potrà incidere sulla intensità e diffusione della epidemia malarica di quest'anno, specialmente se la temperatura della 2^a quindicina del mese di giugno dovesse essere tale da favorire lo sviluppo dei parassiti negli anofeli. Condizioni, quindi, dissimili da quelle dello scorso anno, e per le quali si ebbe un decorso decisamente benigno della infezione.

Si richiama d'urgenza tutta l'attenzione delle SS. I.L. perchè procedano ai necessari accertamenti e, comunque, instensifichino tutti i servizi di lotta, con particolare riguardo a quelli anti-anofelici.

Il Prefetto — SOPRANO

230. **Vermouth. Contenuto in zuccheri.** (C. 22 giugno 1936 n. 23573 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per opportuna norma, si comunica alle SS. I.L. il testo della circ. N. 33416.2913 (N. 489), diramata in data 13 agosto 1934 dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste agli Istituti incaricati della vigilanza per la repressione delle frodi, relativamente all'oggetto.

« L'art. 1 del R. D. L. 9 novembre 1933, N. 1696, concernente la disciplina della preparazione e del commercio del vermouth, prescrive che il contenuto in zucchero per i vermouth normali debba essere « non meno del 13 per cento in peso di zuccheri complessivi, calcolati, dopo inversione del saccarosio, come zucchero invertito ».

Perchè tale disposizione possa essere applicata in modo uniforme da tutti gli Istituti, si ritiene opportuno chiarire che il 13 % *in peso* di zucchero invertito, rappresenta il limite minimo di zucchero, che deve essere contenuto in 100 in volume di vermouth ».

Il Prefetto — SOPRANO

Concorsi

Comune di Capaccio — *Dirigente Ufficio Imposte di Consumo nel Capoluogo.* — Concorso per titoli. Stipendio annuo lire 6000,00 soggetto a detrazioni come per legge, con diritto a 4 aumenti quadriennali. Documenti di rito, da presentarsi entro trenta giorni dalla data del bando. Titolo di preferenza: essere stato dirigente di altri uffici.

Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria.

Capaccio 24 giugno 1936 XIV.

Il Podestà: Comm. Dott. De Maria Manlio

VIII CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE DEL REGNO

Provincia di Salerno

Attività degli Ispettori Provinciali — Numero delle visite e spese liquidate da ciascuno per viaggio ed indennità.

N.	COGNOME E NOME dello Ispettore provinciale	DATA DEL DECRETO		Totale delle visite eseguite nei Comuni	AMMONTARE PERCEPTO		
		di no- mina	di cessa- zione		per rimborso spese di viaggio	Indennità al lordo delle riten. di legge	
1	Casale Comm. D.r Guglielmo	11.3.36	—	56	801 00	1744 00	
2	Antonucci Comm. D.r Antonio	28.3.36	—	87	1119 00	2056 05	
3	Ruggi d'Aragona Cav. Uff. D.r Roberto	11.3.36	—	69	1635 00	1812 30	
4	Farina Cav. D.r Angelo	28.3.36	—	81	2623 35	1530 00	
5	Iannone Rag. Pasquale	11.3.36	—	50	1254 10	1260 00	
6	Parrilli Rag. Arturo	11.3.36	—	65	2893 00	1440 00	
7	De Nardo D.r Carlo	11.3.36	—	96	3445 95	2070 00	
8	Padula Cav. Uff. D.r Riccardo	9.4.36	—	66	1986 55	1476 90	
9	Forte Cav. Eduardo	28.3.36	—	79	3978 50	1620 00	
10	Di Milia D.r Ciro	14.4.36	—	75	3271 80	1620 00	
11	Salvi D.r Nicola	11.3.36	—	74	3324 80	2115 00	
12	Ferrara Cav. Uff. Prof. Luigi	14.4.36	—	57	3175 05	1215 00	
13	Balestrieri Cav. Rag. Tommaso	9.4.36	8.5.36	47	2153 50	765 00	
14	Lanza Rag. Carlo	14.4.36	8.5.36	52	1896 35	900 00	
15	Alfano Rag. Mario	9.4.36	8.5.36	18	815 10	450 00	
16	Rossini Cav. Luigi	28.3.36	14.4.36	9	390 00	135 00	
17	Ruggi d'Aragona Rag. Guido	28.3.36	14.4.36	20	673 50	495 00	
18	Rossetto Cav. Giov. Maria	28.3.36	14.4.36	5	440 30	225 00	
19	De Riso Cav. Rag. Mario	18.4.36	22.4.36	6	309 00	135 00	



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

- 231. Riscossione. Conferma per il quinquennio 1938-42 agli esattori nominati di ufficio per il quinquennio 1933-37.
- 232. Lotta antimalarica.
- 233. Caseifici.
- 234. Verbale di verifica di cassa.
- 235. Lotta contro le mosche.
- 236. Indagini sul modo di allattamento e sulla mortalità infantile per enterite.
- 237. Febbre tifoide.
- 238. Levatrici condotte. Stipendi.
- 239. Vendita bozzoli.
- 240. Giuochi e manifestazioni sportive.
- 241. Convenzione sanitaria Italo-Albanese.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali della R. Prefettura da n. 238 a n. 241.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

238. **Levatrici condotte. Stipendi.** (C. 3 luglio 1936 n. 24721 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico, per la immediata applicazione, la seguente circ. del Ministero dell'Interno:

« Sono note le disagiate condizioni in cui versano le levatrici condotte, particolarmente quelle dei comuni rurali, con assegni mensili che di frequente non superano le L. 200 lorde.

La esiguità della retribuzione si ripercuote, in modo dannoso, sulla efficienza e regolarità del servizio di assistenza ostetrica al quale va attribuita la massima importanza nel complesso progresso della tutela della maternità, che il Regime ha adottato ed in ordine al quale già sono state promosse molteplici benefiche provvidenze.

Di tale programma forma parte essenziale la collaborazione delle levatrici, oltrechè per le immediate mansioni assistenziali, nelle quali si compendia la loro attività professionale, anche per l'opera di persuasione e di propaganda, che esse possono spiegare negli umili strati sociali per il bene delle madri e dei figli.

In proposito si rende noto alle EE. LL. che è in preparazione un provvedimento legislativo, diretto ad adeguare la professione in parola alle nuove esigenze di ordine etico-sociale create dal fascismo; e in tale provvedimento è fra l'altro previsto che, entro un termine prefissato, i comuni, i consorzi e gli enti pubblici debbano dar corso alla revisione dei regolamenti organici, allo scopo di elevare lo stipendio minimo iniziale delle levatrici a L. 4.000.

Tenuto conto, peraltro, che la situazione economico attuale della gran maggioranza di esse non consente ulteriore indugio e che al riguardo è stata richiamata l'attenzione di S. E. il Capo del Governo, invocando un pronto rimedio, a volere impartire disposizioni alle dipendenti amministrazioni comunali, perchè vengano, fin da ora, ed in attesa che sia emanato il provvedimento sopraccennato, adeguare gradualmente alla misura sopraindicata il trattamento economico della categoria, in relazione anche alle esigenze locali del costo della vita.

Di tal guisa le levatrici più bisognose saranno poste subito in grado di godere dei benefici finanziari previsti dalle nuove norme »,

Attendo entro due mesi la deliberazione di modifica all'organico ostetrico con cui si aumenti nella suddetta misura lo stipendio annuo alle levatrici.

Il Prefetto — SOPRANO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

231. **Riscossione - Conferma per il quinquennio 1938 - 1942 degli esattori nominati d'ufficio per il quinquennio 1933 - 1937.** (C. 2 luglio 1936 n. 26093 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico a V. S. per opportuna norma, la circolare 20 giugno scorso, n. 7527, del Ministero delle Finanze, relativa al contro-indicato oggetto:

« La Federazione Naz. Fascista degli esattori e ricevitori delle imposte dirette fa presente che parecchi esattori nominati d'ufficio per il quinquennio, che va a scadere col 31 dicembre 1937, si sono ad essa rivolti per conoscere se essi possono vantare diritto alla conferma per il quinquennio successivo, e, nell'affermativa, quali norme disciplinino la conferma stessa.

Soggiunge che i suoi rappresentati non hanno mancato di manifestare la loro viva preoccupazione per il caso che la conferma in parola potesse ritenersi dubbia, facendo presente, al riguardo, che essi furono indotti ad accettare i conferimenti d'ufficio e ad impiantare la costosa e complessa organizzazione esattoriale a seguito degli incoraggiamenti e delle insistenze loro rivolte dai Prefetti, i quali allora, preoccupati di collocare le esattorie, che non si erano potute normalmente appaltare, non avevano mancato di dare loro affidamenti nel senso che la conferma pel quinquennio successivo sarebbe stata concessa.

Questo Ministero chiarisce che ai termini del 1.º comma dell'art. 3 del reg. 15 settembre 1923, n. 2090, la conferma delle predette gestioni può essere richiesta dagli esattori nominati d'ufficio per il primo quinquennio, e che la relativa domanda deve essere prodotta entro il 31 dicembre p. v.

Le domande dovranno essere sottoposte ai pareri del Comune o Consorzio e dell'Intendente di Finanza, ai sensi dell'art. 3 di detto reg., nonchè dell'art. 3, penultimo comma, del testo unico delle leggi sulla riscossione 17 ottobre 1922, n. 1401, applicabile al caso in forza dell'accenno contenuto nell'art. 3 del ripetuto regolamento.

Si osserva che non vi sarebbe ragione per escludere dalla

facoltà di chiedere la conferma per il secondo quinquennio gli esattori nominati d'ufficio per il primo quinquennio, dal momento che la conferma stessa, senza costituire un diritto, resta subordinata alla riconosciuta convenienza da parte del Comune o Consorzio e dell'Intendente di Finanza.

Nel dare parere sulla conferma si dovrà aver riguardo, con criteri di equità, all'opera prestata dall'esattore, all'organizzazione ch'egli abbia saputo dare al servizio, anche per facilitare la riscossione, all'osservanza che egli abbia costantemente praticato delle norme in vigore e delle istruzioni ricevute.

Nè potranno poi non tenersi presenti le qualità soggettive di moralità e di avveduta amministrazione, che diano sicuro affidamento per l'adempimento degli obblighi inerenti alle funzioni: obblighi particolarmente delicati e precisi, enunciati dall'art. 43 della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, quando dichiara che le somme di spettanza dello Stato, introitate per qualsivoglia titolo dagli incaricati della riscossione, debbono essere integralmente versate nelle casse dello Stato nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti, norma questa che evidentemente vale anche nei riguardi delle entrate degli enti e dei consorzi, che si servono dell'opera dell'esattore.

Si rammenta che l'art. 3 del testo unico stabilisce che le condizioni del nuovo contratto da stipularsi con gli esattori confermati non debbono essere più onerose per i contribuenti di quelle del contratto vigente, e che la disposizione transitoria dell'art. 105, indicata in detto articolo, contemplante la possibilità di un aumento d'aggio, non è invocabile dagli esattori che otterranno la conferma per il quinquennio 1938-1942, essendo stata esclusivamente dettata a favore degli esattori del decennio 1923-1932 ».

Resto in attesa di un cenno di ricevuta.

Il Prefetto - SOPRANO

232. Lotta antimalarica. (C. 5 giugno 1936 n. 20849 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia e agli Ufficiali Sanitari).

Tenuto conto della richiesta della S. V., sulla proposta del Sig. Medico Provinciale, ho disposto l'invio a codesto Comune dei seguenti preparati chininici per la lotta contro la malaria, che verranno spediti dall'Amm. Provinciale (1):

(1) Pubblichiamo questa importante circolare, per quanto già inviata separatamente ai comuni, perchè possa essere facilmente riscontrata.

(*Omissis*)

Trovandosi il Laboratorio del chinino di Stato per il momento impegnato per la preparazione di rilevanti e urgenti quantitativi di chinino per l'A. O. la spedizione dei preparati suddetti sarà fatta per metà ora e per l'altra metà nell'agosto p. v.

Prego di tener presente la raccomandazione di cui alla circ. 5 dic. 1935 N. 53975, pubbl. a pag. 451 del B. A. di detto anno, perchè sia disciplinato diligentemente il consumo del chinino, evitando qualsiasi sciupio, e provvedendo alla profilassi con il sistema bisettimanale (5 confetti il sabato e 5 la domenica) anzichè col sistema giornaliero (2 confetti al giorno).

Richiamando le disposizioni precedentemente impartite e in particolare le norme contenute nella circ. 8 aprile 1935 XIII N. 11387, (2) interesse la S. V. di esplicare ogni assidua vigilanza, perchè tutti i servizi di lotta antimalarica vengano tempestivamente attuati e condotti in tutta la loro efficienza, sia per quanto concerne i vari servizi assistenziali, con particolare riguardo agli operai e coloni addetti a lavori in comprensorio di bonifica integrale e a lavori di opere pubbliche ricadenti nel perimetro di zone malariche, sia per quanto riguarda le opere di piccola bonifica e gl' interventi antianofelici, sia, infine, per quanto ha tratto all'applicazione della profilassi meccanica nei casi in cui essa è resa obbligatoria per legge, ed in ispecie nei locali di ricovero della suddetta categoria di operai.

A tale uopo ricordo che con mio decreto 29 dicembre 1935 N. 55614, comunicato ai comuni malarici con circ. a stampa di pari data e num., resi obbligatorie nelle zone malariche facenti parte dei territori di bonifica integrale del Sele lo impianto dei mezzi di protezione meccanica a tutti i locali destinati ad abitazione o ricovero del personale, di cui all'art. 324 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 N. 1265. E tale obbligo fu esteso col detto D. P., anche in confronto di privati, per le abitazioni e per i locali di ricovero di operai e contadini che si trovano nell'ambito delle zone suddette.

Ricordo:

1.º Che la somministrazione gratuita del chinino per cura e profilassi deve essere fatta a tutti gli operai e coloni che risiedono o frequentano, a scopo di lavoro, zone malariche, e alle rispettive famiglie.

Nella categoria dei coloni rientrano i mezzadri, e in quella di operai anche chi non presta l'opera propria fuori dell'abitazione, e pertanto gli artigiani e i lavoratori a domicilio, oltre che i braccianti e salariati.

(2) v. B. A. anno 1935 pag. 205.

2.° Che il comune deve provvedere a sue spese al servizio di distribuzione del chinino, che va fatto sia in appositi dispensari, sia per mezzo di speciali agenti nelle abitazioni degli operai e coloni che risiedono in campagna.

3.° Che gli ambulatori per la cura dei malarici e per l'accertamento clinico devono funzionare con scrupolosa diligenza, curare la registrazione dei malati ed avere orari mattutini e serali, in modo da consentire agli operai, di ritorno dalla campagna, di potervi accedere. Di ogni infermo riconosciuto malarico deve essere segnato il tipo della malattia (terzana primaverile, quartana estivo-autunnale), la sua gravità, l'indice splenico, il chinino somministrato, la durata. Ogni ambulatorio deve essere diretto da un medico, e avere un infermiere autorizzato, che abbia capacità e competenza al disimpegno delle delicate mansioni.

Nulla osta che negli ambulatori si faccia la distribuzione del chinino agli aventi diritto, purchè se ne prenda nota in apposito elenco da consegnarsi mensilmente al comune.

4.° Che deve essere assicurata l'assistenza sanitaria gratuita, da farsi dal medico condotto agli operai avventizi che, per ragione di lavoro, immigrano in comuni con zone malariche.

5.° Che nei comuni indenni da endemia malarica deve essere assicurata l'assistenza farmaceutica e sanitaria gratuita agli operai reduci da località di lavoro in cui abbia contratto l'infezione malarica; assistenza sanitaria, che deve essere fatta dal medico condotto, curando la somministrazione del chinino e dei medicinali sussidiari per la durata di almeno sei mesi (art. 321 del T. U. e 28, 44 e 45 del regol. 28 gennaio 1935 N 93).

6.° Che gli operai addetti a lavori in comprensorio di bonifica integrale o a pubblico lavoro in zone malariche, e le rispettive famiglie, nonchè gli impiegati e loro famiglie, nei limiti previsti dalla legge sulle assicurazioni invalidità e vecchiaia, devono avere assicurata, *oltre la gratuita somministrazione del chinino di Stato per cura e profilassi e dei medicinali sussidiari, anche l'assistenza medica gratuita a domicilio o in ambulatori o, se necessario, in ospedale, a spese dell'appaltatore o del concessionario dei lavori* (art. 317 T. U.). I detti assuntori devono tenere al corrente l'elenco del personale dipendente con la indicazione del comune di provenienza, del giorno di assunzione al lavoro, e di quello di allontanamento (art. 320 T. U.). I locali in campagna destinati a ricovero di detti lavoratori devono essere difesi, a cura dei concessionari o appaltatori di lavoro, contro la penetrazione delle anofele (art. 324 T. U.).

7.° Che occorre provvedere alle misure di piccola bonifica, consistenti in speciali interventi per la lotta contro le anofele e

in piccoli lavori di risanamento del suolo per rimuovere le cause di malaricità locale (espurgo e buona manutenzione di canali, piccole colmate, prosciugamento di ristagni ecc.). Nei comprensori di bonifica integrale i lavori di piccola bonifica sono di competenza dei consorzi, sui quali deve essere esercitata una diligente vigilanza in merito. Negli altri comuni tali lavori devono essere eseguiti almeno entro il raggio di Km. 3 dai centri abitati e dalle frazioni, e i Podestà possono renderli obbligatori mettendo le spese a carico dei proprietari di terreni (art. 326 T. U.). Per avere conoscenza precisa dei piccoli focolai malarigeni, il Consorzio prov. antimalarico, su proposta del Medico Prov., ha stabilito di compilare le carte topografiche dei comuni malarici fuori dei comprensori di bonifica integrale. E pertanto geometri della provincia si recheranno nei comuni malarici per accertare, di accordo con i rispettivi ufficiali sanitari, nelle zone di campagna fuori dei comprensori di bonifica, la esistenza di pozze, di ristagni di acqua o di piccoli impaludamenti (almeno nel perimetro di Km. 3 dai centri abitati, riportando sulle carte topografiche i dati raccolti.

In tale guisa sarà possibile con esatta conoscenza compiere le opere di piccola bonifica. Per intanto i comuni, che intendessero fare la lotta antilarvale, possono chiedere al Presidente del Consorzio Prov. antimalarico il *verde di Parigi* e la pompa per lo spandimento. Non è superfluo far presente che gl'interventi antilarvali, per riuscire proficui, devono essere fatti con scrupolosa diligenza. Il diserbo preventivo, dove occorra, deve essere fatto una volta al mese; lo spandimento del verde Parigi una volta la settimana; e il verde di Parigi deve essere intimamente mescolato con polvere stradale asciutta e finamente stacciata nella proporzione da 1 a 100.

8.° Che l'apertura di cave di prestito è subordinata alla licenza del Prefetto (art. 327 T. U.) e spetta ai Podestà sorvegliarne il funzionamento.

9.° Che sono *a carico dei concessionari di opere di bonifica e degli assuntori di lavori pubblici* in zone malariche le spese per la somministrazione del chinino, per l'assistenza medica completa sul luogo del lavoro, per il ricovero degli infermi in ospedale.

10.° Che sono *a carico delle imprese di cave, miniere, opifici, imprese idrauliche* in genere, che occupino operai non addetti a lavori agricoli, le spese per fornitura di chinino e di medicinali sussidiari.

Fo pieno affidamento sull'attività e sul buon volere dei Sigg. Podestà e degli ufficiali sanitari, ai quali spetta l'assidua e diligente vigilanza, perchè le disposizioni per diminuire le cause

della malaria abbiano la piena attuazione. E perchè questa Prefettura abbia esatta conoscenza dell'andamento dell'epidemia come dello svolgimento dei servizi, prego i Podestà dei comuni malarici coadiuvati dagli ufficiali sanitari:

1.° Di denunciare giornalmente i casi di malaria col Mod. 15, come qualsiasi altra malattia infettiva;

2.° di denunciare sollecitamente i casi di febbre malarica perniciosa e di morte per essa, con il rilevamento delle circostanze che hanno potuto favorirla o determinarla, con gli accertamenti sulle eventuali circostanze morbose e con le indagini di cui agli art. 62 e seguenti del regol. 28 gennaio 1935 N. 93;

3.° D'inviare alla fine di ogni mese il prospetto dimostrativo della distribuzione del chinino secondo il modello indicato nella circ. 22 marzo 1931 N. 10127;

4.° Di tenere informata questa Prefettura con periodico rapporto, sia dell'andamento dell'epidemia sia dello svolgimento dei servizi;

5.° Di segnalare sollecitamente eventuali recrudescenze della epidemia.

Il Prefetto — SOPRANO

233. **Caseifici.** (C. 2 luglio 1936 n. 27128 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Prego intensificare i servizi di vigilanza sanitaria sui caseifici, tenendo presenti il R. D. L. 6 aprile 1933 N. 381, il D. P. N. 49495 del 30 novembre 1933, riportato a pag. 446 del B. A. di detto anno e le altre disposizioni in materia, provvedendo al prelevamento ed all'invio di campioni al Laboratorio Prov. d'igiene e profilassi di questa Provincia.

Constatandosi infrazioni alle disposizioni di leggi in vigore, la S. V. curerà che sia subito compilato e trasmesso all'autorità giudiziaria il verbale di contravvenzione delle infrazioni rilevate, per le provvidenze di cui al N. 11 del suindicato Decreto Pref. del 30 novembre 1933.

Il Prefetto — SOPRANO

234. **Verbale di verifica di cassa.** (C. 7 luglio 1936 n. 13478 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Nel ricordare alle SS. LL. la disposizione dell'art. 166 del vigente regolamento com. e prov. circa l'obbligo dell'invio del verbale bimestrale di verifica di cassa, raccomando di vigilare sul servizio di tesoreria, al fine di prevenire ed eliminare ogni eventuale irregolarità.

Attendo il verbale di verifica del 3.° bimestre c. a. ed anche quello del 2.° bimestre, pei Comuni inadempimenti, a scanso di provvedimenti di ufficio.

Il Prefetto — SOPRANO

235. **Lotta contro le mosche.** (C. 3 luglio 1936 n. 24791 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con precedente circ. del 28 maggio u. s. N. 19599 pubb. a pag. 165 del Boll. Amm., si invitano le SS. LL., per l'invio della relazione mensile sui provvedimenti adottati per la lotta contro le mosche e ciò entro i primi 5 giorni del mese successivo a quello cui si riferisce.

Poichè non tutti i Comuni hanno ottemperato a detta richiesta, prego le SS. LL. inviare la cennata relazione onde evitare provvedimenti a carico degli inadempienti.

Il Prefetto — SOPRANO

236. **Indagini sul modo di allattamento e sulla mortalità infantile per enterite.** (C. 4 luglio 1936 n. 20624-2 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Nel Bollettino Amm. N. 18 dell'anno corr., a pagg. 185 e seguenti è stata pubblicata la circ. del 16 giugno N. 20624 relativa all'oggetto a margine.

Nel prospetto allegato alla circ. si è incorso in errore nella indicazione delle prime due colonne, che vanno rettificare come appresso:

1.^a Colonna — N.° dei nati nel semestre.

2.^a Colonna — dei bambini nati nel detto semestre, che hanno subito la vaccinazione nel semestre successivo.

Pertanto occorre cancellare nella 1.^a colonna le parole « gennaio - giugno 1929 » e nella 2.^a colonna le parole « nel 2.^o semestre 1929 » sostituendo a queste le seguenti « nel semestre successivo ».

Il Prefetto — SOPRANO

237. **Febbre tifoide.** (C. 26 giugno 1936 num. 22955 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e per conoscenza agli Ufficiali Sanitari).

Approssimandosi il periodo in cui le manifestazioni di febbre tifoide ricorrono di consueto con maggiore frequenza, le SS. LL. dovranno tenere presenti le disposizioni contenute nella circ. 1.^o corr. N. 20623 (1) per la vigilanza igienica sull'approvvigionamento idrico.

L'ufficiale san'tario dovrà particolarmente promuovere la ripulitura, l'approfondimento, la rivestitura impermeabile e l'apposizione della pompa ai pozzi comuni; la revisione delle pareti, la ripulitura e l'applicazione delle pompe alle cisterne; la revisione e la recinzione delle zone di protezione delle sorgenti.

(1) v. B. A. anno 1936 copertina fascicolo 16.

Promuoverà il prelevamento dei campioni per avere dagli esami di laboratorio gli elementi per un più esatto giudizio.

Oltrechè per ragioni di civismo, anche per perfezionare la lotta contro le febbri tifoide, occorre intensificare la lotta contro le mosche. In questa lotta il trattamento con mezzi di demuscazione delle immondizie deve essere preceduto dalla sistematica nettezza e dal rapido allontanamento delle immondizie dalle abitazioni. Richiamo al riguardo le circ. 12 maggio u. s. N. 15821 (2) e 28 maggio N. 19599 (3).

Occorre essere certi che tutti quelli i quali, ai termini del decreto del Capo del Governo 2 dicembre 1926 (Gazz. Uff. 24 dicembre 1926 N. 287), sono obbligati alla vaccinazione antitifica vi abbiano ottemperato, come anche in base alla conoscenza delle zone particolarmente battute dalle febbri tifoide e dello stato degli apprestamenti igienico-sanitari sociali, giudicare in quali Comuni o frazioni sia conveniente prestabilire una larga vaccinazione della popolazione.

Dei vaccinati occorre tenere un apposito registro, ove dovrà essere anche indicato il tipo di vaccino usato (enterovaccino-idrovaccino).

Per tutti i casi si tenga presente che l'efficacia della vaccinazione contro le febbri tifoidee cessa dopo 6 mesi (un anno al massimo) e che essa va ripetuta appena trascorso tale termine.

Va intensificata la vigilanza annonaria, con speciale riguardo agli alimenti che si consumano crudi, ai generi di pasticceria commerciati da venditori ambulanti, alle bibite, ai gelati, (pei quali occorre tener presente la circ. del 28 decorso maggio N. 20625 (1) sulla vendita ambulante dei gelati). Le industrie del ghiaccio e del latte vanno continuamente sorvegliate.

I pubblici lavatoi devono avere un numero di posti commisurato al corso dell'acqua e si dovranno periodicamente ripulire e disinfettare le vasche.

Tutti i sanitari siano richiamati alla necessità di denunciare prontamente, al solo sospetto, specie i primi casi, avvalendosi, per il pronto accertamento diagnostico, del laboratorio micrografico provinciale.

Confido nell'alacre interessamento delle SS. LL. e degli ufficiali sanitari ed attendo segnalazione dei provvedimenti adottati.

Il Prefetto — SOPRANO

(2) v. B. A. anno 1936 pag. 145.

(3) " " " " " 165.

(1) v. B. A. anno corr. copertina fascicolo 16.

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

239. **Vendita bozzoli.** (C. 3 luglio 1936 n. 24810 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Corporazioni comunica che l'accordo con la Confederazione dell'Agricoltura ed il Ministero dell'Agricoltura è stato raggiunto circa la limitazione del diritto del proprietario a trattenere a rimborso delle sue anticipazioni non più del 20 per cento sulla quota spettante al colono sul prodotto della vendita dei bozzoli. Tale accordo è stato regolarmente depositato al detto Ministero.

Ferma restando però la norma generale, le Confederazioni stipulanti si sono date atto della possibilità che, in casi particolari di posizioni debitorie, proprietari e coloni possano concordare percentuali diverse.

Nel comunicare quanto sopra, si pregano le SS. LL. vigilare perchè eventuali difficoltà di esecuzione siano praticamente superate mediante l'intervento conciliativo delle locali associazioni dei sindacati dell'Agricoltura.

Il Prefetto — SOPRANO

240. **Giuochi e manifestazioni sportive.** (C. 2 luglio 1936 n. 04077- ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per la rigorosa osservanza, comunico alla S. V. la seguente circ. dell'On. Ministero dell'Interno (Direzione Generale P. S.):

« L'Opera Nazionale Dopolavoro segnala che privati cittadini, in specie esercenti o proprietari di pubblici locali, indicano manifestazioni che interessano i seguenti giuochi, che sono stati con provvedimenti delle Gerarchie del Regime demandati per il loro sviluppo e disciplina all'Opera Nazionale Dopolavoro:

Tamburello, pallone elastico con o senza bracciale.

Tale privata attività, specie nelle zone ove ha assunto un carattere di continuità, viene spesso a trovarsi in contrasto con le direttive dei dirigenti periferici dell'Opera Nazionale Dopolavoro.

Ad eliminare tali inconvenienti, si prega di disporre che per l'esercizio di detti giuochi sia sentito il parere del Dopolavoro Provinciale ».

Il Prefetto — SOPRANO

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

241. **Convenzione veterinaria italo - albanese.** (C, 6 luglio 1936 n. 26051 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno comunica quanto appresso:

« La Gazz. Uff. N. 119 del 23 maggio scorso, pubblica il R. Decreto Legge 23 aprile 1936, n. 860, che approva gli accordi italo - albanesi stipulati in Tirana, il 19 marzo c. a., e fra questi la Convenzione sanitaria veterinaria, entrata in vigore il 30 maggio p. p.

Pregasi richiamare sulle disposizioni di detta Convenzione l'attenzione degli uffici veterinari dipendenti e degli enti interessati al commercio del bestiame, avvertendoli che la importazione nel Regno degli animali provenienti da detto Paese, potrà effettuarsi soltanto attraverso i porti di Bari, Barletta, Brindisi, Gallipoli e Trieste ».

Prego la S. V. di corrispondere alla suindicata richiesta del Ministero.

Il Prefetto - SOPRANO

Publicazioni

Tariffa della riscossione delle imposte di consumo e regolamento per la riscossione delle imposte di consumo sui materiali da costruzione edilizia.

E' in corso di stampa, edita dal Bollettino Amm., tale pubblicazione, con la quale sarà facilitato il compito dei Comuni, cui è fatto obbligo per la circolare prefettizia 27 giugno 1936, pubblicata a pagina 183 del Bollettino, di deliberare subito la revisione delle tariffe e del regolamento suddetto, tenendo presenti le norme del nuovo regolamento per la riscossione di dette imposte approvato con R. Decreto 30 aprile 1936 num. 1138.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

- 242. Patrimonio delle Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza.
- 243. Specialità medicinali.
- 244. Amministrazione provinciale e comunali. Iscrizione soci all' U. N. P. A.
- 245. Revoca limitazione consumo carni.
- 246. Collette e questue.
- 247. Progetto opere antitubercolari.
- 248. Libretto di circolazione delle pellicole cinematografiche.
- 249. Conferimento di borse di studio agli orfani di guerra.
- 250. Sussidi dotali ad orfane di guerra nubende.

Parte II.

Rimedi contro gli atti amministrativi. *Avv. G. Greco.*

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura n. 250. — Provincia di Salerno — Graduatoria dei vincitori del concorso per medico condotto e per levatrice condotta — Aste, appalti ecc. — Concorsi — Pubblicazioni.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

250. **Sussidi dotali ad orfane di guerra nubende.** (C. 14 luglio 1936 num. 798 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Cof 1° luglio corr. anno la concessione dei sussidi dotali ad orfane di guerra nubende, per disposizione dell'Opera Centrale, viene effettuata nuovamente in base agli art. 48 lett. b e 49 della legge 26 luglio 1929 N. 1397 e 41 del relativo regolamento, osservando le norme di cui alla mia circ. N. 282 del 22 maggio 1933.

Pertanto, in via transitoria, sarà concesso secondo il sistema in vigore il sussidio di L. 500 alle orfane di guerra sposate, la cui domanda, regolarmente presentata, risulti protocollata in data anteriore al 1° luglio c. a. mentre, a cominciare dal 2° semestre dell'anno in corso, *la concessione sarà disposta soltanto mediante concorso.*

Giova appena rilevare che ai concorsi potranno partecipare soltanto le orfane di guerra che presentano la domanda documentata durante la loro condizione di nubende, dai 14 anni compiuti al compimento della maggiore età

Il sussidio sarà poi corrisposto, di volta in volta, immediatamente dopo la celebrazione del matrimonio, in seguito alla produzione del relativo certificato, che l'interessato, sotto pena di decadenza, dovrà presentare entro 30 giorni dalla data delle nozze.

La decadenza dal diritto alla riscossione del sussidio avrà luogo egualmente per il compimento del 25° anno di età senza aver contratto matrimonio o per cessazione dello stato di povertà.

Il bando di concorso per il conferimento dei sussidi dotali alle orfane di guerra nubende sarà trasmesso alle SS. LL. al più presto possibile.

Si rimane intanto in attesa di un cenno di ricevuta della presente e di assicurazione circa l'adempimento di quanto viene disposto.

Il Commissario Straordinario

COL. A. AMENDOLA

Provincia di Salerno

Concorsi medici condotti — Graduatoria dei vincitori. (Decreto 26 giugno 1936 n. 24869).

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto, di data odierna, che approva la graduatoria del concorso al posto di medico-condotto in comuni di questa Provincia;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935 N. 281.

DECRETA

I sottoindicati candidati al concorso a posti di medico-con-

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

242. **Patrimonio delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.**
(C. 10 luglio 1936 n. 24495 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Da rilevamenti, di recente eseguiti, è risultato che la consistenza patrimoniale delle Istituzioni Pubbliche di assistenza e beneficenza ha raggiunto il valore complessivo di circa 8 miliardi e mezzo, di cui circa un miliardo e mezzo è pervenuto, per lasciti e donazioni, dall'avvento del fascismo ad oggi.

Un così notevole incremento dei mezzi destinati, da privati benefattori, alle diverse forme di attività assistenziale, praticate da detti enti, è, manifestamente, il confortevole corrispettivo delle vigili cure con le quali lo Stato Fascista svolge la sua azione nel campo dell'assistenza e della continua efficace opera diretta a ridestare, specie negli abbienti, il senso del dovere, altamente civile, di concorrere in questa azione, nell'intento di dare, anche ai più poveri, la possibilità di partecipare, con rinnovate energie fisiche e morali, alla vita sociale. Ciò impone negli enti, che questo patrimonio amministra, il dovere morale e politico, non meno che giuridico, di trarne il maggiore utile per le finalità alle quali è destinato.

Ora, è stato rilevato che **un così cospicuo patrimonio**, del quale oltre la metà è costituito da valori immobiliari, e gran parte di questa da valori terrieri, *produce agli enti proprietari un reddito assolutamente inadeguato*, in proporzione alla sua consistenza e alle possibilità, il che rappresenta una perdita non lieve per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che traggono, quasi esclusivamente, dal patrimonio i mezzi per la loro organizzazione e il loro sviluppo, e costituisce anche un danno per quegli interessi generali della economia nazionale, ai quali devono essere tese tutte le attività produttrici, comprese naturalmente quelle degli Enti pubblici.

Ora, nel duplice intento di assicurare alle Istituzioni di assistenza e beneficenza maggiori disponibilità di mezzi finanziari, e di rinnovare e perfezionare, insieme con le attività proprie di

ciascune di esse, le loro energie, anche nel campo della produzione economica, il Ministero dell'Interno richiama la particolare attenzione delle SS. LL. sulla necessità che il reddito del patrimonio immobiliare, e soprattutto, terriero, degli Istituti di assistenza e beneficenza, venga incrementato mediante l'attenzione di un piano organico, tecnico economico e amministrativo, da cui derivi, compatibilmente con i mezzi finanziari dei quali si potrà disporre, la realizzazione dei moderni sistemi di condizione e di sfruttamento, già in gran parte attuati dai privati proprietari e da altri Enti pubblici.

A tal fine le SS. LL. sono pregate di accertare, col massimo interessamento, assumendo notizie dai Presidenti delle locali Istituzioni di assistenza e beneficenza (compresa la Congregazione di carità) la sussistenza e la portata dell'inconveniente lamentato, e di concretare, con essi Presidenti, alla stregua dei principi sopra enunciati, nel più breve termine possibile, i provvedimenti necessari per rimuoverlo.

All'uopo, quindi, gli Enti interessati *dovranno essere subito invitati* e condotti a procedere, di intesa anche con l'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura, del quale da parte mia promuoverò la più fattiva collaborazione a quest'opera, alla completa valorizzazione del loro patrimonio terriero, in relazione ai mezzi finanziari che potranno essere impiegati.

Come confido nel particolare interessamento delle SS. LL. per la esecuzione sollecita e completa delle direttive così impartite, intendo essere dettagliatamente e sistematicamente informato degli accertamenti disposti, dei loro risultati e dei provvedimenti adottati.

Attendo un cenno immediato di intesa e di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

243. **Specialità medicinali.** (C. 10 luglio 1936 n. 27543 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con decreti ministeriali 19 giugno 1936 a. XIV, in corso di pubblicazione nella Gazz. Uff. del Regno e nel Bollettino Uff. del Ministero dell'Interno, è stata negata la registrazione, agli effetti degli art. 161 a 188 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 N. 1265 e del regolamento 3 marzo 1927 N. 478, delle seguenti specialità medicinali:

1.) Anofelina Dott. Conforti della Ditta Dr. S. Prestia di Roma, perchè le indicazioni terapeutiche non sono giustificate dalla reale composizione del prodotto.

2.) Antitracomatoso Tenace della Ditta Francesco Rucco di Lecce, perchè la sua composizione qualitativa e quantitativa non

corrisponde al valore terapeutico denunciato nella domanda, specialmente per quanto riguarda la cura del tracoma.

3.) Biomalto nella categoria a) con ferro, b) con calcio, c) con olio di fegato di merluzzo, d) con lecitina prodotto dalla Ditta Wuhrer di Brescia, perchè la reale composizione del prodotto non corrisponde a quella denunciata.

4.) Cardiolen della Ditta Bernocco & Borgogno di Torino per la irrazionalità della formula, contenendo sostanze ed azione terapeutica tra di loro contrastanti.

5.) Coletropina della Ditta Testa di Albenga (Savona), perchè la vantata attività terapeutica non è giustificata dalla reale composizione del prodotto.

6.) Liquore antiasmatico - della Ditta Testa di Albenga (Savona) perchè per la sua composizione qualitativa e quantitativa, non corrisponde al valore terapeutico denunziato nella domanda, e agli effetti terapeutici attribuiti con l'etichetta ed il foglio illustrativo.

7.) Collirio Vis — della Ditta Laboratorio Farmaceutico Milanese di Milano, perchè vanta attività terapeutiche, specie quella per il tracoma, non giustificate dalla reale formula di composizione.

8.) Diagastrol — della Ditta Neoterapico Lombardo di Milano, perchè la composizione del prodotto non corrisponde a quella dichiarata dal fabbricante.

9.) Elixir antimalarico Gherini della Ditta Gherini di Roma, perchè vanta attività terapeutiche per la cura della malaria non giustificate dalla reale composizione del prodotto.

10.) Esixia — Ditta Maria Michelina Perrecca di Caiazzo nelle categorie a) uso interno, b) uso esterno, c) antivaricoso uso interno, d) antivaricoso uso esterno, perchè, per la sua composizione qualitativa e quantitativa non corrisponde al valore terapeutico denunciato nella domanda ed attribuito dalle etichette e fogli illustrativi.

11.) Eubronchina della A. Barcellona di Catania, perchè sono ad essa attribuite attività terapeutiche non giustificate dalla reale composizione ed una azione specifica contro la tubercolosi polmonare, non consentita dalle attuali disposizioni di legge e di regolamento.

12.) Eucaliptoline composte della Ditta Laboratorio Chimico Farmaceutico Castagnola Pila di Sestri Levante (Genova), perchè vanta attività terapeutiche non giustificate dalla reale formula di composizione ed azione specifica contro la tubercolosi polmonare, non consentita dalle attuali disposizioni di legge e di regolamento.

13.) Liquore antisciatico delle Cappuccine, della Ditta Teresa Abella di Torino, perchè per la sua composizione non corrisponde

al valore terapeutico ad esso attribuito nella domanda, e, dichiarato nei fogli illustrativi e nelle etichette.

14.) The della salute Virtus della Ditta Lusu di Milano, perchè vanta attività terapeutiche non giustificate dalla formula di composizione.

15.) Loidu della Ditta Ugo Marone di Napoli, perchè la formula di composizione non corrisponde al valore terapeutico dichiarato sulla domanda ed attribuite al prodotto nei fogli illustrativi e nelle etichette.

16.) Castrochina Valerianato della Ditta G. Angeleri & Com. di Milano, perchè la composizione del prodotto non corrisponde a quella dichiarata nella domanda.

17.) Novoviril della Ditta Emilio Manfroni di Torino, in due categorie a) semplice, b) attenuato, perchè vanta attività terapeutiche non giustificate dalla formula di composizione.

18. Neucuro (Hymalayan Brain Food) della Ditta The County Chemical Co di Birmingham, rappresentante Edgar Parera di Genova, perchè vanta attività terapeutiche non giustificate dalla reale formula di composizione.

19.) Pan della Ditta Vaban di Napoli, perchè la formula di composizione non corrisponde a quella dichiarata nella domanda ed è irrazionale per la presenza di sostanze ed azione tra loro contrastanti.

20.) Pancreoid della Ditta Istituto Chimico Fisiologico Italiano di Genova perchè la formula di composizione è diversa da quella dichiarata sulla domanda.

21.) Silfoscalina della Ditta Colnagni di Merano (Bolzano), perchè ad essa vengono attribuite attività terapeutiche contro la tubercolosi in contrasto con le vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

22.) The di erbe medicinali Daina della Ditta Daina di Milano, perchè vanta attività terapeutiche non giustificate dalla formula di composizione.

23.) Sessan della Ditta Daina di Milano, perchè la sua composizione non corrisponde al valore terapeutico dichiarato nella domanda e ad esso attribuito sulle etichette e sui fogli illustrativi.

24.) Traumofilina della Ditta Farmacoterapico Triestino di Trieste, perchè vanta attività terapeutiche non giustificate dalla formula di composizione.

25.) Vaccino polivalente Andreatti prodotto dalla Ditta Andreatti di Como, perchè vanta attività terapeutiche, specialmente per la cura e profilassi della tubercolosi, non giustificate dalla reale composizione e non consentita dalle attuali disposizioni di legge e di regolamento.

26.) Cachets Spevin della Ditta Del Saz e Filippini di Milano, perchè vanta attività terapeutiche non giustificate dalla formula di composizione.

Nel dare di quanto sopra comunicazione, prego i Sigg. Podestà provvedere perchè i grossisti e i depositi di prodotti chimici siano sollecitamente e accuratamente ispezionati dagli ufficiali sanitari con l'aiuto di agenti municipali, procedendo al sequestro delle specialità suddette che eventualmente vi si trovino.

Prego inoltre i Sigg. Podestà e il Segretario del Sindacato dei farmacisti di fare le opportune comunicazioni a tutti i farmacisti esercenti, ricordando loro il disposto dell'art. 169 del citato T. U. delle leggi sanitarie, il quale commina penalità per il farmacista che abbia messo in vendita o detenga per vendere specialità medicinali non registrate.

Il Prefetto - SOPRANO

244. Amministrazione provinciale e comunali. Iscrizione a soci dell' U. N. P. A. (C. 7 luglio 1936 n. 1277 al Sig. Preside Amm. Provinciale e ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

L'On. Ministero dell' Interno ha disposto che può essere consentita alle Amministrazioni Provinciali e Comunali del Regno, compatibilmente con le condizioni finanziarie dei singoli enti, l'iscrizione alla Unione Nazionale Protezione Antiaerea (U. N. P. A.) quali soci benemeriti, o vitalizi od ordinari.

Si avverte peraltro che, all'infuori dei contributi nella qualità di soci, non deve essere consentita alle suindicate amministrazioni l'assunzione, a loro carico, di altri concorsi finanziari di natura straordinaria, a favore della predetta istituzione.

Si gradirà un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

245. Revoca limitazione consumo carni. (C. 11 luglio 1936 n. 2337 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia)

In vista attuale situazione approvvigionamento carni e considerato necessità produzione et consumo, S. E. Capo del Governo ha deciso sia revocato con decorrenza 16 corr. applicazione provvedimento adottato scorso novembre circa limitazione vendita carni. A partire dalla data suddetta saranno perciò ammesse vendita carni bovine equine anche martedì e mercoledì come sarà consentita vendita carni ovine caprine e pollame nel martedì. Parimenti s'intendono sospese limitazione carni cui sono stati sottoposti finora i pubblici esercizi et ristoranti.

Prego provvedere in conformità.

Il Prefetto — SOPRANO

246. **Collette e questue.** (C. 10 luglio 1936 n. 04923 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Interesso le SS. LL. di non consentire che in occasione di feste religiose vengano effettuate questue o collette senza la prescritta licenza da parte di questo Ufficio, che i promotori debbono ottenere ai sensi dell'art. 156 della legge di P. S. e degli art. 301 e 302 del regolamento per l'esecuzione di detta legge.

Prego inoltre non consentire che in occasione di feste religiose abbiano luogo spettacoli di caffè-concerto.

Il Questore — CIPRIANI

247. **Progetti opere antitubercolari.** (C. 11 luglio 1936 n. 27538 a i Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico la seguente circ. 23 giugno N. 20300, 20130413 del Ministero dell'Interno, relativa all'oggetto a margine, perchè siano osservate, per quanto di competenza, le disposizioni in essa contenute:

« Le norme impartite con circ. del 25 marzo scorso n. 20179 circa le notizie da comunicare a questo Ministero sui progetti di costruzione delle opere igieniche, contemplate nell'art. 228 del T. U. delle leggi sanitarie, da talune Prefetture furono interpretate con criteri restrittivi, in quanto dalle suddette opere vennero escluse alcune, pur rivestendo preminente carattere igienico sanitario quali i preventori, le colonie permanenti, gli Istituti postsanatoriali ecc.

Specialmente per tali istituzioni si richiede anzi il diretto intervento del Ministero, perchè il medesimo possa esercitare l'azione di direttiva tecnica e di coordinamento di tutti i servizi di profilassi e di assistenza contro la tubercolosi, ai sensi dell'art. 268 del T. U. succitato.

E perciò devesi chiarire che, fermi restando i concetti espressi nella suddetta circ. per i progetti delle opere igieniche in genere, tutti quelli che riguardano istituzioni antitubercolari e quindi ivi compresi i preventori, le colonie permanenti, gli Istituti postsanatoriali e simili, qualunque sia l'ammontare delle spese relative, debbono ottenere il preventivo benessere di questo Ministero e quindi essere inviati al medesimo, analogamente a quanto già avviene in confronto dei sanatori e dei dispensari antitubercolari.

Si pregano le EE. LL. di impartire alle Provincie, ai Comuni, ai Consorzi Provinciali Antitubercolari, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza le opportune disposizioni per l'adempimento di cui sopra.

Il Prefetto — SOPRANO

248. **Libretto di circolazione delle pellicole cinematografiche.** (C. 13 luglio 1936 n. 04815 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia.)

In seguito delle precedenti circ. sulla istituzione del libretto di circolazione per le pellicole cinematografiche; sulla proroga al 1.° novembre per l'applicazione delle disposizioni relative a tale libretto per le pellicole nazionali ed estere, che hanno ottenuto il nulla osta dalla Commissione di revisione anteriormente al 1.° luglio 1935; e sulla vigilanza per i passaggi abusivi in più cinematografici di una stessa pellicola, senza essere registrati sull'apposito libretto di circolazione; il Ministero per la Stampa e la Propaganda, sentita la Federazione dello Spettacolo, ritiene che tutte le pellicole pubblicitarie (che di solito non superano i 25, 50 metri) per il carattere prevalentemente stagionale della pubblicità, debbano essere esenti dall'obbligo del libretto di circolazione.

Allo scopo pertanto di evitare la sospensione della proiezione di pellicole pubblicitarie, perchè sprovviste di libretto di circolazione, si prega le SS. LL. di uniformarsi alle suddette istruzioni.

Il Prefetto — SOPRANO

249. **Conferimento di borse di studio agli orfani di guerra.** (C. 14 luglio 1936 n. 797 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia.)

Le norme emanate negli anni precedenti per l'assegnazione delle Borse di studio a favore degli orfani di guerra, saranno seguite in linea generale, anche per l'anno 1936-937.

Il conferimento di esse, per gli orfani iscritti alle scuole medie, verrà perciò stabilito da questo Comitato provinciale Orfani di Guerra, e per quelli iscritti ad Istituti di Istruzione Superiore, dalla Sede Centrale. Giova ricordare che al concorso potranno partecipare tutti gli orfani forniti dei prescritti requisiti (attitudini agli studi, iscrizione a pubbliche scuole, fra le quali quelle annesse ai Seminari, buona condotta e condizioni economiche disagiate).

Le domande dei concorrenti dovranno pervenire improrogabilmente, sotto pena di decadenza, entro il 15 agosto p. v. a questo Comitato Provinciale, corredate dei seguenti documenti in carta libera:

- 1°) Certificato di nascita.
- 2°) Stato di famiglia, rilasciato dal Podestà.
- 3°) Certificato di buona condotta morale e politica.
- 4°) Certificato dell'Agenzia delle Imposte nei riguardi della famiglia.

5°) Certificato scolastico comprovante la promozione o l'iscrizione alla classe superiore.

6°) Ogni altro documento atto a dimostrare il bisogno o i meriti scolastici del concorrente e benemerenze di guerra del padre caduto.

Per domande di conferma di Borse di studio, già godute nell'anno scolastico 1935-36, invece dei suindicati documenti, sarà sufficiente presentare, insieme alla domanda, l'attestato scolastico comprovante la promozione o l'iscrizione alla classe superiore.

Sono esclusi dal beneficio: gli orfani che trovansi in età piuttosto avanzata o che non hanno conseguita la promozione nella prima sessione di esami, gli iscritti a scuole private, gli orfani che già usufruiscono di posti gratuiti in Collegi militari o in Convitti, o che hanno fratelli già dotati di borsa di studio, o che comunque hanno un'occupazione retribuita, anche se non stabile.

Questo ufficio si riserva, in casi meritevoli di speciale considerazione, di far luogo alla conferma della Borsa di studio anche ad orfani, i quali abbiano conseguita la promozione negli esami della seconda sessione.

Il pagamento delle borse di studio assegnate sarà effettuato in due rate: la prima avrà luogo subito dopo l'accertamento dell'iscrizione dell'orfano alla Scuola, e la seconda entro il mese di aprile 1937.

Sarà opportuno, pertanto, ove le SS. LL. lo stimano, di rivolgere dirette premure ai rappresentanti di detti orfani perchè non frappongono indugio a raccogliere i necessari documenti e presentarli in tempo debito a questo Comitato, alligati all'istanza.

Confido nel personale e fervido interessamento delle SS. LL. per l'esatta osservanza delle norme suesposte e particolarmente dei termini fissati, e resto frattanto in attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Commissario Straordinario

COL. A. AMENDOLA

Parte II.

Rimedi contro gli atti amministrativi.

I rimedi previsti dalle leggi contro gli atti amministrativi sono:

a) il ricorso gerarchico; b) il ricorso contenzioso; c) il ricorso straordinario al Re.

Il ricorso gerarchico trova il suo fondamento nell'art. 3 della legge sul contenzioso amministrativo 20 marzo 1865: « Gli affari non compresi nell'articolo precedente saranno attribuiti alle Autorità amministrative, le quali, ammesse le deduzioni e le osservazioni in iscritto delle parti interessate, provvederanno con decreti motivati, previo parere dei Consigli amministrativi che per i diversi casi siano dalla legge stabiliti. Contro tali decreti, che saranno scritti in calce al parere egualmente motivato, è ammesso il ricorso in via gerarchica in conformità delle leggi amministrative ». Però si riconobbe fin dal 1873 che bisognava tutelare efficacemente gl'interessi dei ricorrenti, mantenendo ferma la competenza dell'Autorità giudiziaria, ma, d'altro canto, richiedendo che i decreti motivati emanati in via gerarchica contro gli atti del potere esecutivo e delle pubbliche Amministrazioni potessero essere impugnati con ricorso al Consiglio di Stato, il quale avrebbe statuito, intese le parti in pubblica udienza (proposta Crispi). Venne così istituita nel Consiglio di Stato una sezione del contenzioso amministrativo (la 4.^a).

Però si ebbe cura nell'art. 28 del T. U. 2 giugno 1889 n. 6160, di dettare questo principio, ripetuto altresì nell'art. 34 del T. U. delle leggi sul Consiglio di Stato 26 giugno 1924 n. 1054: « Quando la legge non prescrive altrimenti, il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale non è ammesso se non contro il provvedimento definitivo, emanato in sede amministrativa, su ricorso presentato in via gerarchica. Tale ricorso non è più ammesso quando, contro il provvedimento definitivo si sia presentato ricorso al Re in sede amministrativa, secondo la legge vigente ». Vengono così prospettati i tre rimedi. Qual' è il provvedimento definitivo? Non si può fissare una regola assoluta che serva per distinguere *a priori* se un atto sia o no definitivo. La 4. Sezione del Consiglio di Stato, con sua decisione del 27 giugno 1890, così esprimevasi: « Quando le leggi ed i regolamenti concedono contro un atto amministrativo il diritto di ricorso all'autorità superiore in via gerarchica, per regola generale, l'autorità chiamata a pronunciarsi in ultimo grado è il Ministro, a cui è attribuita la materia controversa; però in tutti gli altri

casi specificatamente determinati dalle leggi e dai regolamenti in cui è concesso il diritto di ricorrere al Re in via gerarchica, il Sovrano soltanto può emanare provvedimenti definitivi ».

Il diritto di ricorso all'autorità superiore trovasi sancito nell'art. 25 della legge com. e prov. 20 marzo 1865 (alleg. A): « A meno che non sia diversamente stabilito per i singoli casi, è ammesso il ricorso in via gerarchica contro le deliberazioni delle Autorità inferiori, e questo ricorso sarà prodotto entro trenta giorni dall'intimazione della deliberazione contro la quale si ricorre ». Identica disposizione trovasi nell'art. 328 del T. U. 4 febbraio 1915 n. 148. Senonchè le riforme apportate alla legge com. e prov. dal R. D. 30 dicembre 1923 n. 2839 ridussero a giorni 15 il termine di cui al 1° comma del citato art. 328 e statuirono che i ricorsi gerarchici al governo del Re, da qualunque legge previsti, sono decisi con provvedimento definitivo del Ministro.

Egualmente contro le decisioni della G. P. A. fu stabilito (art. 68) che i Consigli Comunali, i Pretetti e gl'interessati possono ricorrere nel termine di giorni 15 al Ministro competente, che decide definitivamente. Tali disposizioni sono riprodotte nell'ultimo comma dell'art. 5 del nuovo T. U. approvato con R. D. 3 marzo 1934 n. 383, che ha ripristinato il termine di giorni trenta per ricorrere: « I ricorsi gerarchici al Governo, da qualunque legge previsti, sono decisi con provvedimento definitivo del Ministro, salvo che si tratti di ricorsi contro provvedimenti ministeriali o che la legge disponga diversamente ».

Cosicchè non è più a parlare di ricorsi al Governo del Re, il quale provvedeva con D. R., previo parere del Consiglio di Stato (art. 215, 222, 228 del T. U. 1915). Ciò per altro non esclude la competenza del Sovrano a provvedere con decreti reali in determinate materie, come ad esempio nel caso degli art. 12 e 87 della legge sulla espropriazione per pubblica utilità 25 giugno 1865, e dell'articolo 46 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865. All'uopo va osservato che, sostituita la G. P. alla Deputazione Provinciale per la tutela dei Comuni, i decreti della Giunta, emanati in base all'art. 44 della stessa legge sui LL. PP., non essendo provvedimenti definitivi, erano impugnabili con reclamo al Governo del Re, ed ora sono decisi definitivamente dal Ministro competente. Esaurita tale gerarchia, si può ricorrere alle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. Anche il Re provvede definitivamente, come è detto nell'art. 46 citato. Sono dunque egualmente proponibili due rimedi, cioè il ricorso al Re in sede amministrativa e l'altro alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato; ma l'uno esclude l'altro (art. 34 legge C. di S.).

L'ultimo comma dell'art. 5 del nuovo T. U. contempla il ricorso contro provvedimenti ministeriali di propria competenza, contro dei quali è ammesso il ricorso al Re in sede amministrativa, secondo le norme dettate dagli art. 16 del T. U. C. di S. e 36 del regolamento per la esecuzione di detta legge; oppure il ricorso giurisdizionale al C. di S.

Prima del nuovo T. U. della legge com. e prov., dottrina e giurisprudenza ritenevano definitivo il provvedimento, quello cioè non più impugnabile con ricorso gerarchico, ma soltanto col ricorso al C. di S. in sede giurisdizionale o con ricorso al Re in sede amministrativa. Il Prefetto ad esempio emetteva un provvedimento definitivo, non impugnabile con ricorso gerarchico, quando decideva sui ricorsi contro le decisioni della Giunta comunale nelle controversie tra il contribuente ed il verificatore dei pesi e misure. Egualmente fu ritenuto che fosse definitivo il provvedimento del Prefetto emesso in base all'art. 3 del T. U. 1915, ed impugnabile soltanto con ricorso contenzioso al C. di S. Si noti però che il *Saredo* escluse non solo la competenza della autorità giudiziaria, ma benanche il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, richiamandosi all'art. 24 della legge 2 giugno 1889 sul C. di S., ove è detto che il ricorso non è ammesso se trattasi di atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico. La stessa locuzione si trova nell'art. 31 del T. U. 26 giugno 1924 n. 1054. Ora la 5 Sezione del C. di S., con decisione 4 maggio 1935, ha ritenuto che i provvedimenti di pubblico interesse emanati dal Prefetto nello esercizio del potere conferitogli dall'art. 19 della legge com. e prov. sono impugnabili con ricorso gerarchico, e soltanto contro il provvedimento definitivo sia ammesso il ricorso giurisdizionale. Non abbiamo autorità per valutare i nuovi argomenti addotti dal C. di S., ma è certo che l'osservazione del *Saredo* merita attenzione e sviluppo.

Il *Saredo* ammette soltanto il ricorso in sede amministrativa al Re, a senso dell'art. 12 n. 4 della legge 2 giugno 1889, conforme all'art. 16 della legge. Il ricorso per legittimità al Re è ammesso contro provvedimenti amministrativi sui quali siano esaurite o non possono proporsi domande di riparazione in via gerarchica. Ci sorprende come non siasi tenuto conto anche oggi dell'art. 31 T. U. Consiglio di Stato. Il ricorso al C. di Stato in sede giurisdizionale non è ammesso se trattasi di atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico, e va posto in relazione dell'art. 19 del T. U. legge com. e prov. vigente.

Il Prefetto è la più alta autorità dello Stato nella Provincia.

Egli è il rappresentante del potere esecutivo, dunque è il rappresentante del Governo nella Provincia. Adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti che prevede indispensabili nel pubblico interesse; formula ben più importante dell'altra « in caso di urgenza dà i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami di servizio », che equivale semplicemente ad una funzione surrogatoria. Che importa esercizio del potere politico? Soltanto un'alta ragione di pubblica incolumità caratterizza la presenza di un atto politico. Ed allora quali sarebbero i provvedimenti indispensabili nel pubblico interesse? La disamina al riguardo è interessante soltanto dal punto di vista dell'ammissibilità del ricorso contenzioso, ma avvalora la tesi della non definitività del provvedimento prefettizio, impugnabile con ricorso gerarchico. Perciò la opinione del Saredo, che esclude a priori ogni ricorso gerarchico, non pare sostenibile. In sostanza il ricorso in sede amministrativa al Re presuppone che siasi esaurita ogni domanda di riparazione in via gerarchica. Nella specie quale disposizione di legge vieta il ricorso gerarchico? La tesi è certamente ardua. Discernere e discriminare se trattisi di esercizio del potere politico o di un atto emanato nel pubblico interesse può avere importanza agli effetti del ricorso contenzioso al C. di S., ma non elimina la possibilità di un ricorso gerarchico.

L'art. 343 del nuovo T. U. legge com. e prov. non fu ben compreso. Si credette che i provvedimenti definitivi, ivi menzionati fossero impugnabili esclusivamente con ricorso contenzioso al C. di S. Invece la legge volle distinguere le deliberazioni divenute esecutive da quelle di cui fu negata l'esecutività o l'approvazione, per le quali ultime è ammesso il ricorso gerarchico. Ed inoltre trattandosi di materie devolute alla cognizione della G. P. A., in sede contenziosa, le deliberazioni divenute esecutive possono bene impugnarsi con ricorso contenzioso. Così un impiegato comunale sospeso o licenziato, tutto che la deliberazione sia divenuta esecutiva, bene può ricorrere alla G. P. A. in sede giurisdizionale nei casi dell'art. 4 del T. U.

La 5ª Sezione del Consiglio di Stato, con decisione 22 gennaio 1936, ha ritenuto che i provvedimenti delle Amministrazioni locali, aventi attinenza col rapporto d'impiego, sono impugnabili in via gerarchica, ovvero con ricorso *in sede di legittimità* alla G. P. A. se non sono stati approvati dall'autorità tutoria, e con ricorso gerarchico e successivo ricorso contenzioso di merito se approvati dalla detta Autorità. Inoltre, i ricorsi giurisdizionali nelle controversie sul ricovero di indigenti inabili al lavoro sono soggetti al termine eccezionale di giorni trenta. Le decisioni del Prefetto sulle anzidette controversie sono impugnabili in via gerarchica al Ministero dell'Interno, salvo ricorso di legittimità contro il provvedimento ministeriale.

AVV. GENNARO GRECO

dotto per la provincia di Salerno sono dichiarati vincitori ed a ciascuno di essi viene assegnata la sede a fianco indicata:

1.) Dr. Colangelo Luigi, Salerno (4. zona suburbana); 2.) Dr. Ebner Pietro, Casalvelino (Centro e Marina); 3.) Dr. Tortora Rosario, Vietri sul Mare (frazioni alte); 4.) Dr. Giordano Rosario, Nocera Inferiore; 5.) Dr. Cuomo Gaetano, Eboli (Centro); 6.) Dr. De Angelis Alfonso, Angri (Centro); 7.) Dr. Pepe Luigi, Angri (S. Lorenzo); 8.) Dr. Pomarici Pasquale, Eboli (Rurale); 9.) Dr. Mazzeo Salvatore, Minori; 10.) Dr. Ciampo Nicola, Polla; 11.) Dr. Gambardella Michele, Fisciano; 12.) Dr. Fimiani Pietro, Castel S. Giorgio; 13.) Dr. Cioffi Antonio, Montecorvivo Rovella (rurale); 14.) Dr. Lombardi Luigi, Tramonti; 15.) Dr. De Vecchi Giovanni, Agropoli; 16.) Dr. Voria Giuseppe, Capaccio; 17.) Dr. Cimino Giovanni, Tegiano; 18.) Dr. Cauceglia Raffaele, Sassano; 19.) Dr. Morrone Generoso, Giungano; 20.) Dr. Filardi Rocco, Acerno; 21.) Dr. Del Ciampo Domenico, S. Rufo; 22.) Dr. Musotto Salvatore, Sessa Cilento; 23.) Dr. Fusco Riccardo, Serramezzana.

Il Prefetto — SOPRANO

Concorsi levatrici condotte. Graduatoria delle vincitrici. (Decreto 30 giugno 1936 n. 24869).

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto che approva la graduatoria del concorso a posti di levatrice condotta in comuni di questa Provincia;

Visto l'art. 55 del Regolamento 11 marzo 1935 N. 281;

Decreta

Le sottoindicate candidate al concorso a posti di levatrice condotta per la provincia di Salerno sono dichiarate vincitrici ed a ciascuna di essa viene assegnata la sede a fianco indicata:

1) Schiavina Maria, Castel S. Giorgio; 2) Dornati Erminia, Salerno (Ogliara); 3) Guidotti Francesca, Cava dei Tirreni; 4) Brescia Angelina, Salerno (Fratte); 5) Brotto Amelia, Montesano sl. Marcellana (Arenabianca); 6) Sperandio Ida, Stio; 7) Campanini Ebe, Sanseverino Rota; 8) Tosin Teresa, Fisciano; 9) Giuffrè Clotilde, Nocera Inferiore; 10) Donzelli Maria, Pontecagnano; 11) Castellani Minutelli Bianca, Nocera Superiore; 12) Vendittuol Romilde, Controne; 13) Campanini Delia, Cetara; 14) Zocca Isolina, Torre Orsaia; 15) Di Pasquale Livia, S. Mango Piemonte; 16) Natale Agrippina, Ottati; 17) Ricco Maria Rosa, Tegiano (rurale); 18) Rinaldi Maria, Vallo della Lucania (fraz. Moio e Pel-lare); 19) Gammino Orsola, Polla; 20) Turchi Amenaide, Laurino; 21) Perina Emma, Tegiano (centro); 22) Lavieri Regina, S. Giovanni a Piro; 23) Castellani Umile, S. Cipriano Picentino; 24) Viviani Ester, Conca dei Marini; 25) Pappalardo Susanna, Perdifumo; 26) Fella Margherita, S. Arsenio; 27) Sartori Caterina, Corleto Monforte; 28) Montalbano Maddalena, Casalvelino; 29) Gaeta Elena, Calvanico; 30) Benincasa Maddalena, Montano Antilia; 31) Bonarini Concetta, Policastro del Golfo; 32) Bernaroli Edvige S. Pietro al Tanagro; 33) Pappalardo Maddalena, Castelnuovo Cilento; 34) Cipresso Pasqua, Trentinara.

Il Prefetto — SOPRANO

Appalti, aste ecc.

Comune di Castelnuovo di Conza — *Vendita di 9819 piante di cerro nel bosco Torretta.* — Si rende noto che il 10 agosto p. v. alle ore 10 innanzi al Podestà assistito dal Segretario Comunale, avrà luogo il 1° esperimento d'asta ed a candela vergine per la vendita di N. 9819 piante di cerro di alto fusto nel Bosco Torretta sul prezzo di base di L. 43.253,00. I concorrenti dovranno presentare i documenti di rito di data non anteriore a due mesi da oggi. Ogni offerta sarà di L. 100 in aumento del prezzo di base. Il deposito provvisorio è di L. 4000 oltre L. 3000 per tutte le spese d'asta, martellata, contratto ecc. oltre quelle di collaudo. Gli atti sono visibili in questo Ufficio in tutti i giorni.

Castelnuovo di Conza li 19 luglio 1936, XIV.

Il Segretario Com.: L. Mastrodomenico Il Podestà G. De Santis

Comune di Caselle in Pittari. — *Vendita taglio piante di Cerro, Ontani e Carpino Bianco, ricavabili da vari appezzamenti boschivi.* — Si rende noto che il giorno 10 agosto p. v., alle ore 10, nella Casa Comunale, avrà luogo la vendita del taglio di legname ricavabile da sei appezzamenti boschivi pel prezzo base di asta di L. 17,168,00. L'asta sarà tenuta col metodo della candela vergine e le offerte in aumento non potranno essere inferiori a L. 50,00. Deposito cauzionale per poter concorrere all'asta L. 2500,00.

Per altri chiarimenti rivolgersi all'Ufficio di Segreteria.

Il Segretario Comunale: *Buoniconiti Aniello*

Il Commissario Prefettizio: *Michele Tancredi*

Concorsi

Comune di Felitto. — *Applicato di Segreteria.* — Concorso per titoli, stipendio annuo 2500 al lordo ritenute di legge. Quattro aumenti quadriennali decimo. Periodo prova anni due. Età minima 21, massima 35, salvo eccezioni legge. Per chiarimenti rivolgersi Segreteria comunale.

Il Segretario A. Padula

Il Podestà B. Ivone

Pubblicazioni

Tariffa della riscossione delle imposte di consumo e regolamento per la riscossione delle imposte di consumo sui materiali da costruzione edilizia.

E' in corso di stampa, edita dal Bollettino Amm., tale pubblicazione, con la quale sarà facilitato il compito dei Comuni, cui è fatto obbligo per la circolare prefettizia 27 giugno 1936, pubblicata a pagina 183 del Bollettino, di deliberare subito la revisione delle tariffe e del regolamento suddetto, tenendo presenti le norme del nuovo regolamento per la riscossione di dette imposte approvato con R. Decreto 30 aprile 1936 num. 1138.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Saluto di commiato di S. E. il Prefetto Soprano.

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

- 251. Provvidenze demografiche.
- 252. Licenze di consumo. Revisione. Diritti di segreteria.
- 253. Istituzioni di assistenza e di beneficenza.
- 254. Contributo degli Enti locali per le colonie dell'E. O. A.
- 255. Alta epizootica.
- 257. Concorsi ad un posto di Ispettore della sanità pubblica per l'Eritrea e ad un posto di Ispettore della sanità pubblica per la Somalia.

Parte II.

Accertamento reddito tassabile agli effetti della tassa di manomorta. *G. Greco*

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 255 a n. 256 — Concorsi. — Pubblicazioni.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

255. **Afta epizootica.** (C. 15 luglio 1936 n. 29585 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' stata accertata la comparsa dell'fta epizootica nei Comuni di Laviano, Valva e Colliano di questa Provincia.

Ritenendosi necessario di sollecitare, nell'attuale periodo di elevamento della coscienza sanitaria della popolazione, l'efficace cooperazione dei singoli proprietari, per circoscrivere e debellare l'infezione, e di intensificare, d'altra parte, le misure di polizia veterinaria, specialmente quelle che si riferiscono alla vigilanza zoiatrica sulle fiere e sui mercati di bestiame, sui pascoli montani e sulle stalle dei commercianti, prego le SS. LL. di provvedere con ogni sollecitudine al riguardo, disponendo, in rapporto alle condizioni locali, che:

1) sia di nuovo richiamata l'attenzione dei proprietari e dei commercianti di bestiame sulle istruzioni ministeriali, delle quali furono trasmesse copia ai Comuni con prefettizia n. 48415 dell'8 novembre 1935, istruzioni che sono trascritte a pag. 82 del B.A. di questa Provincia del 1936, ricordando specialmente l'obbligo della sollecita denuncia di eventuale caso anche sospetto dell'infezione, nonchè il divieto di abbeverare gli animali in corsi di acqua e la necessità di non immettere negli allevamenti o nelle stalle, dove esiste bestiame sano, animali di nuovo acquisto, se non dopo un periodo di osservazione di almeno 10 giorni;

2) in occasione di fiere e mercati di bestiame mi sia segnalato, almeno 6 giorni prima, il modo come sarà provveduto al servizio di vigilanza zoiatrica, facendomi opportune proposte di sospensione di dette fiere e di detti mercati qualora se ne manifestasse la necessità;

3) sia trasmesso a quest'ufficio un rapporto settimanale circa lo stato sanitario del bestiame esistente nei pascoli e presso le stalle dei commercianti;

4) sia data sollecita comunicazione con telegramma a questo ufficio di ogni eventuale denuncia di casi accertati o sospetti di detta infezione, applicando intanto con ogni rigore le prescrizioni degli art. 7 e 42 del regolamento di polizia veterinaria approvato con R. D. del 10 maggio 1914 n. 533, e specialmente quelle riguardanti le numerazioni degli animali, distinti per specie, esistenti nelle zone infette, il divieto di spostamento di detti animali ed il divieto di abbeveramento degli animali infetti o sospetti nei corsi d'acqua.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

Salerno, 28 luglio 1936-XIV.

R. PREFETTURA DI SALERNO

A tutte le Autorità della Provincia di

SALERNO

Nel lasciare oggi la direzione della Prefettura di Salerno, tenuta per sei anni, porgo alla S. V. il mio cordiale saluto con espressione di viva riconoscenza per la collaborazione datami.

IL PREFETTO

S O P R A N O

S. E. il G. U. Domenico Soprano ha giusto titolo alla nostra riconoscenza per l'instancabile fervore, col quale, nel lungo periodo del suo governo della nostra Provincia, ha guidato l'azione di questa millenarai terra verso il suo fulgido avvenire, in armonia perfetta con le direttive del Governo Nazionale.

Sicuri di interpretare i concordi sentimenti delle Autorità, dei funzionari e delle popolazioni della Provincia, rivolgiamo a Lui il nostro devoto saluto di commiato.

LA DIREZIONE

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

251. **Provvidenze demografiche. Parti gemini.** (C. 21 luglio 1936 n. 2271 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Facendo seguito alla circ. n. 216 del 30 gennaio 1936 riguardante la concessione di speciali premi di natalità a carico dello Stato per ciascun parto gemino o trigemino, comunicato alle SS. LL. che, per l'avvenire, ogni segnalazione di parti plurimi da parte dei comuni dovrà essere accompagnato dai certificati di nascita dei neonati.

Richiamo l'attenzione delle SS. LL. su tale indispensabile adempimento, ad evitare ritardi nella corrisponsione dei premi agli interessati.

Il Prefetto — SOPRANO

252. **Licenze di commercio. Revisione. Diritti di Segreteria.** (C. 27 luglio 1936 N. 29164 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Confederazione Fascista dei Commercianti ha segnalato al Ministero dell'Interno come alcuni comuni del Regno, in occasione della annuale revisione delle licenze di commercio, persistano a pretendere il pagamento di diritti di segreteria, in contrasto con le direttive in più circostanze impartite di accordo con i Ministeri delle Finanze e delle Corporazioni.

Ora siffatta pretesa è da ritenersi illegittima. Giusta le disposizioni del R. D. Legge 16 dic. 1926, n. 2174 (1), infatti, le licenze di commercio formano oggetto di concessione, che non è limitata nel tempo. Se, pertanto, è ammissibile che le autorità che rilasciano tali licenze, ne dispongano, nello stesso loro interesse e allo scopo di accertare che nei titolari di dette licenze non siano venuti a mancare i necessari requisiti, quella periodica revisione o rinnovazione che non è stabilita da nessuna norma di legge e che, d'altra parte, si effettua praticamente mediante

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 8.

l'apposizione di un semplice visto da parte del Podestà, nessun onere deve e può essere per essa imposto agli interessati.

Come, pertanto, il Ministero delle Finanze ha esclusa per le revisioni di tali licenze, ordinate dalle autorità comunali, la necessità della presentazione di domanda da parte degli interessati, ammettendo che la revisione possa farsi sulla base della semplice presentazione della licenza da rinnovare, ed ha stabilito che il visto di rinnovazione delle autorità comunali sulle licenze di commercio è esente dalla tassa di bollo, così è da escludere che i comuni possano per tale visto imporre tasse o diritti di alcun genere e per alcun titolo.

Nel portare quanto sopra a conoscenza delle SS. LL., si invitano a curarne l'esatto adempimento.

Il Prefetto — SOPRANO

253 Istituzioni di assistenza e beneficenza. (C. 23 luglio 1936 n. 29617 ai Podestà e Commissari Pref. del Comuni della Provincia).

Prego farmi tenere con tutta urgenza un preciso elenco di tutte le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, delle Confraternite e di ogni altro Ente anche privato di codesto Comune, che amministrino beni a favore dei carcerati, delle famiglie di essi e dei liberati dal carcere, segnalandomi particolarmente quali fra esse svolgono tale opera di assistenza, in base ai loro statuti, in via esclusiva, od almeno preponderante.

Il Prefetto — SOPRANO

254. Contributi degli Enti locali per le colonie dell'E. O. A. (C. 29 luglio 1936 n. 237 al Sig. Preside Amministrazione Provinciale e ai Sigg. Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per evitare inesatte interpretazioni della circ. n. 1632 del 23 mag. 1936 (1), relativa alle spese degli Enti locali, si avverte che questa non impedisce agli Enti stessi di contribuire, nella misura richiesta dalla necessità e consentita dalle condizioni loro, alle spese di funzionamento delle colonie marine, alpine, montane, fluviali ed elioterapiche organizzate dall'E. O. A.

Queste potranno pertanto essere dai comuni allocate in bilancio con congrui stanziamenti, commisurati al numero dei fanciulli bisognosi del comune annualmente assistiti dall'E. O. A. nelle anzidette colonie.

Il Prefetto — SOPRANO

(1) v. B. A. anno corrente fascicolo 16 copertina.

Parte II.

Accertamento reddito tassabile agli effetti della tassa di manomorta (1)

La tesi sostenuta dall'Ufficio del Registro di Roccasaspide circa la mancata presentazione delle osservazioni entro il termine stabilito dall'art. 26 della legge sulla manomorta, approvata con R. D. 30 dicembre 1923 n. 3271, è inconsistente.

La *perentorietà del termine* può soltanto giustificare, come giustifica, l'avvenuta liquidazione della relativa tassa e conseguente pagamento in base alla rendita imponibile provvisoriamente accertata d'ufficio, ma non può giammai far ritenere definitiva la rendita stessa.

A prescindere che, in tesi generale, nessuna decadenza o nullità è espressamente sancita dall'art. 26 accennato, nella specie è da rilevare che le osservazioni furono prodotte dal Comune il 4 giugno 1931, e cioè nei trenta giorni perentori, all'On. Intendenza di Finanza, la quale non dichiarò irricevibili le osservazioni stesse, ma — per l'esame e parere — le trasmise all'Ufficio del Registro di Roccasaspide.

Ad ogni modo si opina che non sia preclusa per la contestazione la via amministrativa, la cui decisione è di competenza dell'On. Intendenza di Finanza, autorità gerarchicamente superiore al Procuratore del Registro, tenuta sempre ad esaminare in merito l'operato del dipendente funzionario.

*
* *

Passando nel merito della questione, le partite in contestazione sono principalmente:

- | | |
|---|-----------|
| a) <i>taglio ordinario di boschi</i> per | L. 37.361 |
| b) <i>terraggi e prestazioni castagne</i> per | » 6.000 |

E' opportuno sgombrare subito la seconda partita per la sua incontestabile *insussistenza*.

Erroneamente, ed a solo scopo di conseguire il pareggio del Bilancio, furono stanziati fra le rendite patrimoniali L. 3000 per terraggi e L. 3000 per prestazioni castagne.

I *terraggi* e le cosiddette *prestazioni castagne* sono corrispettivi

(1) Riteniamo opportuno pubblicare il seguente ricorso, redatto nell'interesse del Comune di Felitto, dal Sig. Gesù Greco, Segretario del Comune di Roccasaspide, non soltanto per la sua attualità nell'imminenza della revisione quinquennale, ma anche perchè le questioni trattate, con competenza ed acume, possono essere utili a non pochi Comuni della Provincia.

che i cittadini versano al Comune se ed in quanto tengono a coltura agraria e raccolgono il frutto dalle piante da essi stessi coltivate in terreni demaniali, promiscuità questa che le operazioni demaniali già svoltesi hanno definitivamente eliminata.

Per la loro stessa natura aleatoria ed incerta non si possono classificare tra le entrate patrimoniali vere e proprie nè tra i canoni ed altre prestazioni attive consolidate.

Comunque, con l'avvenuta quotizzazione e legittimazione delle zone demaniali, tali redditi vennero assorbiti dai canoni fissati dal R. Commissariato degli usi civici, e figurano regolarmente accertati d'ufficio nella somma di L. 6980,70 dall'Ufficio del Registro di Roccasaspide sotto la denominazione « Censi, canoni ed altre prestazioni ». Trattasi, perciò, di duplicazione chiaramente dimostrata da due certificati: il primo attestante che nessun ruolo trovasi alligato ai bilanci del Comune, l'altro attestante che nel consuntivo, alle previsioni anzidette, non seguì alcun accertamento nè furono riportate tra i residui attivi (aligati 1 e 2).

*
**

Lo stesso Procuratore del Registro ha poi fondato l'accertamento della rendita imponibile — per tagli ordinari di boschi — sulla previsione di L. 37.361, desunta dal Bilancio dell'esercizio 1931, contrariamente al tassativo disposto dell'art. 21 della anzi ripetuta legge sulla manomorta, il quale espressamente stabilisce per gli Enti l'obbligo della presentazione dell'ultimo Bilancio: « visto per l'approvazione, e cioè quello per il 1930 già approvato e non quello per il 1931 che, all'epoca dell'accertamento, non aveva riportato ancora il visto d'approvazione.

Se si fosse però — come si doveva — esaminato il Bilancio per l'esercizio 1930, il Procuratore del Registro di Roccasaspide sarebbe incorso ugualmente in una valutazione erronea, a danno però dell'Erario Statale, perchè in detto Bilancio non vi sono stanziamenti per tagli ordinari di boschi.

Consequentemente, tanto l'uno che l'altro caso esaminato, dimostrano con evidenza che i criteri di valutazione da seguire non sono precisamente quelli — contrari alla legge ed a ogni più elementare principio di interpretazione — seguiti dall'Ufficio del Registro di Roccasaspide.

I criteri sono con singolare cura ed inequivocità stabiliti dagli art. 9, 10, 11 del R. D. 30 dicembre 1923.

Essi si riferiscono in primo luogo alla rendita reale e cioè a quella che si ricava con la locazione (art. 10) ed in secondo luogo alla rendita presunta.

E come si debba valutare questa rendita presunta è detto

espressamente dall'art. 11, cioè col confronto di altri beni analoghi della stessa località dei quali si conosce la rendita locativa. Ove mancassero questi elementi di confronto la rendita presunta sarà ricavata dal valore della media dei prodotti di ciascun anno dall'ultimo quinquennio.

Il criterio e la misura della valutazione della rendita fatta dall'Ufficio del Registro di Roccadaspide agli effetti della tassazione non si conformano neanche a queste norme.

Anzitutto, trattandosi di stabili non affittati, occorre prendere come base il valore reale locativo degli stabili analoghi che effettivamente esistono in zone contigue.

Che se questo criterio fosse mancato avrebbe dovuto accertarsi con metodo logico la media annuale reale.

Ragionevolmente non si può neanche riferire al quinquennio, all'effetto di stabilire la media, essendo evidente che il legislatore, col riferirsi al quinquennio, come punto di partenza per la valutazione della rendita media annuale, intese alludere al caso in cui fosse effettivamente annuale il normale sfruttamento dello stabile.

Il taglio ordinario di boschi è disciplinato dall'art. 130 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3267 sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi.

I boschi devono essere utilizzati secondo un piano economico approvato o prescritto dal Comitato Forestale. Per effetto di tale piano, compilato in data 30 dicembre 1911, e debitamente approvato dal Ministero competente, il turno di maturità dei boschi del Comune di Felitto si aggira sugli anni venti (allig. 2)

Le venti sezioni boschive, con l'indicazione della data ed il prezzo lordo ricavato, sono le seguenti:

1 ^a	1910	L. 1.450
2	1913	» 11.700
3 e 4	1916	» 22.500
5 = 6 e 7	1917	» 39.340
8	1921	» 19.740
9 e 10	1924	» 41.000
17 - 18 - 19 - 20	1926	» 63.831

In totale L. 199.541

dalle quali occorre togliere:

a) l'importo versato dal Comune ai Sigg. Giardino, per la reintegra del demanio « Monticelli » (allig. 4) in L. 12.000

b) il decimo per i miglioramenti del patri-

monio, ai sensi dell'art. 131 del R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, a disposizione dell'Autorità Forestale

L. 19.956 31.956

Conseguentemente il ricavato netto da considerarsi risulta in L. 168.605.

Trattandosi di boschi soggetti a tagli ordinari, ne deriva che la relativa rendita presunta va determinata ripartendo il ricavato complessivo di L. 168.605 per il periodo di rotazione, cioè per venti, ossia in tante parti quanti sono gli anni occorrenti perchè il taglio possa essere rinnovato (veggasi decisione ministeriale per analoga questione risolta in tali sensi a favore del Comune di Sicignano degli Alburni - Ufficio del Registro di Postiglione).

Adottandosi un diverso criterio verrebbe ad attuarsi un assurdo aggravio a danno dell'erario comunale od anche una indebita esenzione a danno dell'erario statale.

(Le sezioni dall' 11^a alla 16^a comprendono il demanio « Montagna » occupato dai cittadini dopo la guerra ed in seguito quotizzato dal R. Commissariato degli usi civivi, con l'imposizione dei canoni in luogo delle prestazioni castagne anzidette, debitamente accertati. A comprova si alliga copia della sentenza del Tribunale Civile di Salerno in data 6 aprile 1923, con la quale il Comune di Felitto, avendo aggiudicato al Sig. Cioffi Vincenzo il taglio di tale bosco, fu condannato a restituire il prezzo di aggiudicazione in L. 11.600 perchè — come si legge nella stessa sentenza — « Il Ministero dell'Agricoltura, con dispaccio 3 ottobre 1919, concesse in utenza ai cittadini le terre demaniali « Montagna », tra cui la zona boschiva aggiudicata al Signor Cioffi (Alligato 5).

Ad esuberanza, ma in via assai subordinata, si prospetta — qualora V. S. non volesse accogliere il periodo normale di sfruttamento dei boschi, come innanzi indicato e comprovato — il criterio che il legislatore intese evidentemente dovesse avere una portata suppletiva, quello cioè di considerare come prezzo locativo il multiplo in ragione di otto volte la relativa imposta erariale principale.

PASSIVITA'

Al riguardo si deduce perchè siano aggiunte, oltre a quelle ammesse per imposte ed interessi passivi, le seguenti rilevabili dai relativi stanziamenti nel Bilancio:

L. 1200 per assicurazione incendi;

» 2000 per spese di custodia e prevenzione incendi che il Comune annualmente sostiene, mediante il salario che corrisponde alla guardia campestre e la spesa approssi-

- mativa per gli operai adibiti, durante la stagione estiva, per prevenire ed eventualmente estinguere gli incendi;
- » 4000 per spese operazioni demaniali di quotizzazione e legittimazione, che si sono versate e si versano a favore del R. Commissariato per gli usi civici;
 - » 1000 per sistemazione e riparazioni di vie di accesso ai demani comunali.

L. 8200 complessivamente.

Pertanto, le rendite patrimoniali accertate complessivamente per L. 74.013,89
vanno diminuite, per le ragioni esposte, per:

a) terraggi e prestazioni castagne L. 6.000

b) taglio ordinario di boschi, della differenza tra la somma accertata in L. 37.361,19

e quella desunta come in-

nanzi (L. 168 605 : 20) » 8.430,29 28.930,89 34.930,89

e conseguentemente la rendita imponibile è di L. 39.083,00

PASSIVITA' DEDUCIBILI

Oltre quelle ammesse in L. 9.619

si aggiungono le altre elencate in complessive 8.200 17.819,—

Rendita netta imponibile L. 21.264,00

PENALITA'

L'art. 32 della Legge presuppone la omessa presentazione della denuncia e non è il caso. Ogni discussione al riguardo è prematura, perchè bisogna attendere la proposta definitiva di accertamento della rendita imponibile e poi la liquidazione delle tasse e sopratasse, a tenore del citato art. 32. salvo la decisione delle controversie a norma dell'art. 36.

Infine in considerazione che il Comune ha puntualmente corrisposto il pagamento della tassa di manomorta liquidata sul reddito accertato, ma non ancora definito, si chiede la riduzione dell'eventuale sopratassa al decimo ed il rimborso o la compensazione con la tassa di manomorta, che si dovrà in seguito corrispondere, delle somme versate in più di quelle dovute durante il quinquennio 1931-1935.

Con riserva di ogni altra ragione ed azione, non escluso il ricorso al competente Ministero.

GESÙ GRECO

Segretario Comunale di Roccadaspide

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

256. **Concorsi ad un posto di ispettore della Sanità Pubblica per l'Eritrea e ad un posto di Ispettore della Sanità Pubblica per la Somalia.** (C. 15 luglio 1936 n. 2170 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Gazz. Uff. del 28 maggio 1936 ha pubblicato i DD. MM. 18 marzo 1936 XIV con i quali vengono banditi i concorsi per titoli ed esami ad un posto di ispettore della Sanità Pubblica per l'Eritrea e ad un posto di ispettore della Sanità Pubblica per la Somalia.

Chiunque intenda concorrere dovrà far pervenire al Ministero delle Colonie domanda su carta bollata da L. 6,00 entro 60 giorni dalla pubblicazione dei decreti cennati nella Gazz. Uff. del Regno.

Il vincitore di ciascuno dei predetti concorsi verrà assunto a contratto per un sessennio, rinnovabile. Gli sarà attribuito il grado 7.° della prima categoria, corrispondente al gruppo A degli impiegati statali con lo stipendio iniziale di L. 19,000 oltre l'indennità di servizio attivo di L. 5,200 (da ridursi l'uno e l'altro ai sensi dei RR. DD. LL. 20 novembre 1930 n. 1491 e 14 aprile 1934 n. 561) oltre una indennità coloniale nella stessa misura di quella concessa agli impiegati di ruolo delle colonie, nonchè tutti gli altri assegni a carattere continuativo previsti dall'art. 15 del contratto-tipo approvato con D. M. 30 aprile 1929 n. 129.

Pregasi vivamente dare massima pubblicità ai concorsi in oggetto.

Il Prefetto — SOPRANO

Concorsi

Comune di S. Cipriano Picentino — 2.° *applicato di Segreteria*—Stipendio annuo al lordo ritenute di legge nonchè 12 % L. 3200, oltre caroviveri ridotto.

Scadenza 15 agosto 1936 XIV.

Per chiarimenti rivolgersi a questa Segreteria Comunale nelle ore di Ufficio.

S. Cipriano Picentino li 8 luglio 1936 XIV.

Il Segretario: *D'Amato avv. Vincenzo* — Il Podestà: *Cioffi avv. Giuseppe*.

Comune di Montecorvino Rovella — *Vice Segretario Ragioniere* — Stipendio L. 5820 con 5 aumenti quadriennali, oltre indennità caroviveri fino alla conservazione. Età minima anni 30 salvo eccezioni legge. Documenti di rito, tassa concorso L. 25. Termine presentazione documenti 10 agosto ore 12. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria.

Il Commissario: *Testa*

Il Segretario: *Vigorito*.

Pubblicazioni

Tariffa della riscossione delle imposte di consumo e regolamento per la riscossione delle imposte di consumo sui materiali da costruzione edilizia.

In esecuzione del nuovo regolamento per la riscossione delle imposte di consumo approvato con R. Decreto 30 aprile 1936 n. 1138, tutti i comuni devono apportare nella tariffa delle imposte di consumo le modifiche suggerite dal regolamento e rivedere il proprio regolamento per la riscossione delle imposte di consumo sui materiali da costruzioni edilizie.

E' noto che tutti i comuni, anche se si trovano a non eccedere il limite normale di sovrimposta, devono applicare le imposte di consumo sulle bevande vinose ed alcoliche, sulle carni, sul gas luce, sull'energia elettrica e sui materiali da costruzione edilizia e quelli che eccedono il detto limite le aliquote massime di tali imposte, oltre le altre imposte di consumo stabilite nella tariffa massima di cui all'art. 95 del T. U. sulla Finanza locale.

Per facilitare il compito dei comuni la Direzione del Bollettino Amministrativo ha preparato uno schema di tariffa delle imposte di consumo ed uno schema di regolamento per la riscossione di dette imposte sui materiali da costruzioni edilizie, che tiene conto di tutte le innovazioni stabilite nel nuovo regolamento del 30 aprile 1936. Ai predetti due schemi è alligata la deliberazione podestarile di approvazione ed un foglio di istruzioni, perchè gli atti come sopra possano essere completati con piena regolarità.

Dirigere le richieste alla Ditta Cav. A. Volpe e Figli di Salerno, depositaria delle cennate pubblicazioni, che eseguirà lo invio in assegno.

Non sarà dato corso a richieste inferiori a tre esemplari della tariffa e del regolamento, avvertendo che ogni esemplare della tariffa, comprende lo schema di deliberazione e le istruzioni.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Assunzione di funzioni del Prefetto Manno.

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

- 258. Enti locali. Proprietà immobiliari. Redditi.
- 259. Disciplina delle attività di vario genere nell'A. O. I.
- 260. Sottoscrizione al Prestito rendita 5 %.
- 261. Vigilanza sanitaria sulle carni.
- 262. Lapidi a ricordo dell'assedio economico.
- 263. Notizie sui servizi sanitari dei Comuni.
- 264. Vendita frutta e uva.
- 265. Imposta di consumo sulle carni. Classificazione dei vitelli.
- 266. Sussidi dell'A. O. I.
- 267. Impiego del cemento. Legge 5 febbraio 1934 n. 313.
- 268. Olii e grassi idrogenati.
- 269. Sospensione 10 bandi di concorso.
- 270. Doppia riduzione 12 % sui proventi degli uffici di conciliazione. Devoluzione all'Erario.
- 271. Riviste periodiche.

COPERTINA

Personale dei segretari comunali. Ruolo provinciale.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

Personale dei Segretari Comnnali

RUOLO PROVINCIALE

Nomine in seguito al concorso pel biennio 1935-1936.

A posti di grado VIII. con gli assegni iniziali del grado:

1) Foti dott. Nicola di Giovanni, nato li 5-12-907, nominato in esperimento dal 1° gennajo 1936 ed assegnato a Santomenna.

2) Di Cristo rag. Michele di Vincenzo, nato li 15-3-909, nominato in esperimento dal 1° marzo 1936 ed assegnato a Ricigliano.

3) Vairo Ugo fu Antonio, nato li 17-2-892, nominato in esperimento dal 1° marzo 1936 ed assegnato a Morigerati.

4) Alessandro rag. Michele di Emiliano, nato li 26-3-908, nominato in esperimento dal 20 marzo 1936 ed assegnato a Corleto Monforte.

5) Mele Amedeo fu Domenico, nato li 10-6-912, nominato in esperimento dal 1° aprile 1936 ed assegnato a Futani.

6) Damascelli rag. Antonio fu Agapito, nato li 24-5-907, nominato in esperimento dal 1° aprile 1936 ed assegnato a Praiano

7) Liguori Mario fu Giovanni, nato li 18-7-911, nominato in esperimento dal 1° luglio 1936 ed assegnato a Giungano.

8) Fatica rag. Ugo di Giuseppe, nato li 25-8-909, nominato in esperimento dal 1° agosto 1936 ed assegnato a Celle Bulgheria.

9) Boccia Daniele di Angelo, nato li 27 aprile 1905, nominato in esperimento dal 1° agosto 1936 ed assegnato a Petina.

Rinunzia a nomina.

Hanno rinunziato alla nomina i seguenti graduati:

Galetti Italo 17°). Maiorino Giuseppe 18°). Specchio Franco 19°). Graziano Venanzio 20°). Napoli Mario 21°). Miletta Nicola 22°), Rubino Giovanni 28°). Bonasia Michele 31°). De Masi Pasquale 33°).

Rinunzia all'impiego.

Romano dott. Pasquale, g. 8°, Celle Bulgheria. Accettate le dimissioni volontarie dal 1° agosto 1936.

Promozioni.

Salvatore Pasquale, promosso Segretario di 1ª classe, g. 6°, decorrenza dal 1° aprile 1936 ed assegnato a Padula.

Stipendio di diritto 8998,40; Stipendio effettivo 7.858,40;

Servizio attivo 1737,12; caroviveri mensile 42,47.

Rinunzia a promozioni (agli effetti del 2° comma art. 198 T. U. legge C. P.).

1) Mansi Pasquale, 7°, Ravello, rinunzia alla promozione al grado 6°.

2) Palazzo Ferdinando, 7°, S. Giovanni a Piro, rinunzia alla promozione al g. 6°.

3) Visconti dott. Carmine, 8°, Calvanico, rinunzia per la seconda volta alla promozione al g. 7°.

(segue pag. 3ª copert.)

Alle Autorità ed ai Cittadini della Provincia di

SALERNO

Nell'assumere, da oggi, la direzione di questa Prefettura, rivolgo alle autorità tutte, alle gerarchie del Partito ed ai cittadini della Provincia il mio cordiale saluto.

IL PREFETTO

C. MANNO

Nel porgere al novello Capo della nostra Provincia, S. E. D.r Comm. Carlo Manno, i sensi dell'omaggio devoto, siamo lieti di riportare in questa nostra pubblicazione, destinata ad essere conservata, la corrispondenza del giornale « Il Mattino » del 31 luglio scorso sulla figura e sull'opera del degno Uomo:

« Domani primo agosto S. E. Carlo Manno, nuovo Prefetto di Salerno, assumerà il suo alto ufficio.

Il nuovo capo della Provincia di Salerno è nato nel 1885 in Sardegna. Ha iniziato la sua carriera nell'Amministrazione dell'Interno il 1. luglio 1910. Ha prestato servizio in provincia, Prefetture e Sottoprefetture, salvo l'interruzione dovuta al servizio militare prestato durante la grande guerra, alla quale ha preso parte nella III. Armata come ufficiale mitragliere, rimanendo ferito in combattimento sul Carso e meritando la Croce di Guerra.

Nel giugno 1920 è stato chiamato a prestare servizio al Ministero dell'Interno presso la Direzione Generale dell'Amministrazione Civile, alla quale è stato costantemente addetto, salvo l'interruzione dal luglio 1924 al novembre 1926, periodo nel quale ha disimpegnato le funzioni di Segretario di gabinetto dei Sottosegretari agli Interni S. E. Grandi e S. E. Teruzzi; dal novembre 1927 fino ad oggi ha diretto la Divisione II (Comuni e Provincie). In tale periodo è stata data attuazione alle principali riforme del Regime nel campo delle amministrazioni locali; ha fatto parte in rappresentanza del Ministero di numerose commissioni per lo studio di provvedimenti di varia natura; ha avuto parte preminente nel lavoro di compilazione del nuovo Testo Unico della Legge comunale e provinciale ».

LA DIREZIONE

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

258. **Enti locali — Proprietà immobiliari — Redditi.** (C. 30 luglio 1936 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e al Sig. Preside dell'Amm.ne Prov.le di Salerno).

Il Ministero dell'Interno comunica:

« I rilevamenti recentemente eseguiti nei riguardi della consistenza del patrimonio immobiliare, rustico ed urbano, delle amministrazioni provinciali e comunali, hanno messo in evidenza una stridente sproporzione fra il valore dei vari elementi patrimoniali e l'entità del reddito che in atto viene da essi realizzato.

Ora, se è esatto che gli enti suindicati, per il funzionamento dei servizi pubblici di istituto, debbano fondare essenzialmente la loro finanza su cespiti di entrata di diritto pubblico, quali le imposte e le tasse previste dalla legislazione in vigore, è altrettanto evidente che gli stessi non possono e non debbono, per questo, trascurare un'adeguata valorizzazione del rispettivo patrimonio immobiliare, quale è tassativamente richiesta ed imposta dalle disposizioni che al riguardo sono state sancite con l'art. 290 del vigente T. U. della legge com. e prov.

E' intendimento di questo Ministero che l'importante questione sia subito presa nel più attento esame da parte delle singole amministrazioni prov. e com. per identificare, per ciascuna, i limiti o la portata dello inconveniente lamentato e concretare nel più breve termine, i provvedimenti necessari a rimuoverlo, ove esista ».

Richiamo su quanto precede la particolare e personale attenzione delle SS. LL. perchè sia ottenuto il maggior rendimento dalla proprietà immobiliare, in modo che il reddito netto ricavato sia corrispondente al valore dei beni.

Intanto, prego farmi tenere entro il termine di giorni 10 lo elenco dei beni rustici ed urbani con le seguenti indicazioni per ciascuno di essi: valore capitale; sistema di conduzione (se in economia, in fitto ecc.); reddito annuo lordo; fondiaria; spese di amm.ne; reddito netto; provvedimenti da escogitare per ottenere un maggior rendimento.

Nutro fiducia che le SS. LL., compenetrati dalla necessità di ottenere un maggior reddito dalla proprietà immobiliare, anche per far fronte ai sempre crescenti bisogni degli Enti locali ed agevolare le difficoltà finanziarie in cui si dibattono molti Comuni, risponderanno prontamente e con tutta la necessaria diligenza ed energia all'appello.

Il Prefetto — SOPRANO

259. **Disciplina delle attività di vario genere nell'A. O. I.** (C. 23 luglio 1936 n. 2246 ai Podestà e Commissari Pref dei Comuni della Provincia).

Per disciplinare l'istruttoria delle numerose richieste da privati ed enti per svolgere attività di vario genere nell'A. O. I., sono state rese di pubblica ragione le disposizioni circa il corso che deve essere dato alle domande stesse.

Tali disposizioni, mentre lasciano invariate quelle impartite a suo tempo, relativamente alle domande di lavoro degli operai per l'A. O., che prescrivono l'inoltro delle domande all'Ufficio Prov. di Collocamento, chiariscono che le istanze intese ad ottenere concessioni per svolgere attività di vario genere nell'A. O. I., e che devono essere indirizzate al Ministero delle Colonie dovranno essere inoltrate al Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa in Salerno. Le SS. LL. provvederanno, s'intende, a corredarle delle informazioni e del proprio parere, anche in base agli elementi che loro forniranno gli organi sindacali, circa la serietà, la potenzialità finanziaria e la capacità tecnica dei singoli richiedenti.

Richiamo l'attenzione delle SS. LL. sulla scrupolosa osservanza di tali disposizioni e resto in attesa di un cenno di assicurazione al riguardo.

Il Prefetto — SOPRANO

260. **Sottoscrizione al prestito rendita 5°/10.** (C. 3 agosto 1936 num. 32317 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

A seguito alle circolari 18-6 c. a. n. 20844 (1) e 29947 del 21-7 c. a., con le quali si impartivano istruzioni e chiarimenti circa la sottoscrizione al prestito rendita 5°/10 da parte degli enti locali, si ritiene opportuno illustrare più ampiamente i criteri fissati nella precedente circolare.

Come è noto, le norme stabilite col R. D. L. 20 settembre 1935-XIII, N. 1684, per l'emissione del prestito nazionale « rendita cinque per cento » e le disposizioni di esecuzione contenute

(1) v. B. A. anno corr. copertina fascicolo 18.

nel decreto ministeriale 26 settembre 1935-XIII, e nelle istruzioni, a suo tempo pubblicate, consentivano agli enti di fruire di condizioni di favore, per eseguire la trasformazione delle rendite del prestito redimibile 3,50^o/₁₀, possedute, in altre della nuova rendita 5^o/₁₀; trasformazione che, effettuandosi, per gli enti pubblici autarchici territoriali e per gli altri enti istituzionali, le cui finalità, di carattere pubblico, fossero di natura assistenziale, educativa o culturale, col versamento di una quota integrativa ridotta, di L. 13, anzichè di L. 15 ogni cento lire di capitale nominale, permetteva, con lieve onere finanziario, di conseguire una rendita annua maggiore di quella percepita, nonchè il possesso di titoli di debito pubblico, di valore effettivo non inferiore a quello dei titoli versati in sottoscrizione.

Di fronte, peraltro, a difficoltà segnalate, che alcuni di tali enti incontravano, a disporre di denaro contante, sufficiente per eseguire il versamento della quota integrativa testè indicata, col decreto legge del 16 aprile 1936-XIV, N. 589, si sancirono ulteriori agevolanze.

Fu, anzitutto, disposto che gli enti, ai quali fossero intestati titoli di rendita del prestito redimibile 3,50 per cento, potessero ottenere, al fine di procurarsi il contante necessario per la sottoscrizione, la disponibilità di una quota di detti titoli, sino alla concorrenza massima del 20^o/₁₀ del capitale nominale; vale a dire potessero conseguire il tramutamento di siffatta quota in cartelle al portatore, rimanendo la parte rimanente intestata, nel nuovo prestito.

Secondariamente fu stabilito che i rappresentanti degli enti, effettuando la sottoscrizione, come di regola, presso un Istituto consorziato, potessero da esso ottenere l'anticipazione della somma occorrente per il versamento della quota integrativa necessaria, lasciando all'istituto, in garanzia, la quota di titoli al portatore testè accennata, sino al soddisfacimento del debito.

Al fine, per ultimo, di consentire le maggiori agevolanze per l'esercizio di siffatte difficoltà, l'art. 1 di detto decreto legge sanciva che non fossero a tal uopo necessarie nè autorizzazioni, nè altre formalità di qualsiasi natura; essendo da considerare, sia il detto parziale tramutamento in cartelle al portatore, sia la stipulazione dell'anticipazione, atti di semplice amministrazione; di guisa che dovesse ritenersi sufficiente *la semplice domanda del rappresentante dell'ente*, munita del visto prefettizio, per l'accertamento della rappresentanza assunta dal richiedente.

Il provvedimento, peraltro, a tutela degli interessi degli enti, sanciva altresì che la quota di titoli al portatore, trattenuta in deposito dall'Istituto consorziato, in garanzia della effettuata an-

ticipazione, non appena fosse stato estinto questo debito, dovesse essere restituita al rappresentante dell'ente e a cura di esso trasformata in titoli nominativi intestato all'ente stesso.

Nonostante questi ovvii vantaggi, vengono fatte difficoltà agli enti, disposti alla sottoscrizione, nella convinzione che l'esercizio delle facoltà di ottenere il menzionato parziale tramutamento in cartelle al portatore dei titoli nominativi del prestito redimibile, e la costituzione di tali cartelle in deposito di garanzia presso l'Istituto Consorziato, debbano essere subordinati alle normali autorizzazioni e approvazioni degli organi di tutela, mentre, come si è sopra indicato, il decreto legge dell'aprile 1936 - XIV venne emesso appunto per eliminare siffatte cautele, giudicate incongrue rispetto ad operazioni ridondanti a notevole vantaggio degli enti.

Pertanto, come si ebbe già a chiarire con le circolari anzi cennate, si pregano le SS. LL. di dare immediato corso, senza promuovere autorizzazioni tutorie, alle domande di sottoscrizione del prestito di codesto Comune e degli altri enti locali, chiudendosi con la fine del mese la sottoscrizione al prestito.

La S. V. darà integrale comunicazione della presente alle locali Istituzioni di beneficenza, favorendomene cortese assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

201. **Vigilanza sanitaria delle carni**, (C. 31 luglio 1936 n. 30399 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno comunica quanto appresso:

« Da qualche tempo si vengono lamentando casi di intossicazione di persone per consumo di carni provenienti da animali malati o morti, sottratti alla prescritta visita sanitaria, ed anche di carni che, pur provenienti da animali regolarmente visitati, macellati, avevano subito alterazioni a causa di prolungata conservazione, senza l'osservanza delle elementari norme igieniche richieste, specialmente, nella stagione calda.

Si impone, pertanto, nell'interesse della salute pubblica, che sia fatto esplicito richiamo per la vigile e rigorosa applicazione delle tassative norme che regolano tale delicata materia.

A tale scopo occorre, in particolar modo, intensificare, dappertutto, il servizio di vigilanza sanitaria delle carni, così come è stabilito dal regolamento del 20 dicembre 1928, n. 3298, onde evitare che siano messe clandestinamente in vendita e consumate carni sottratte al prescritto controllo sanitario.

Oculata vigilanza è anche necessario sia esercitata sugli spacci di carni per i quali deve esigersi che corrispondano alle norme stabilite dal citato regolamento, curando altresì che le

carni messe in vendita siano protette dalla polvere e dalle mosche e conservate in ambiente fresco, onde evitare rapide dannose alterazioni. In ogni caso, dovrà essere provveduto al sequestro e alla distruzione delle carni che risultassero non più adatte al consumo.

Ancora più diligente e rigorosa dovrà esercitarsi la vigilanza sanitaria sulle carni assegnate alla *bassa macelleria*.

E' noto come tali carni vadano facilmente soggette ad alterarsi, per cui esse, a norma del regolamento, devono essere vendute, *entro breve termine in speciali locali o banchi esclusivamente adibiti a tale scopo*, e sotto la diretta sorveglianza sanitaria comunale.

Le carni di *bassa macelleria*, com'è risaputo, possono talvolta essere vendute crude; in questi casi è, però, tassativamente prescritto, dal regolamento, che la vendita abbia luogo con la indicazione: « *da non usarsi se non cotte* ».

Va ricordato che le carni di *bassa macelleria* debbono essere assolutamente escluse nella preparazione degli insaccati di qualunque specie.

Particolare considerazione merita anche la disciplina sanitaria del trasporto delle carni da un comune all'altro del Regno. I certificati sanitari, che debbono scortare tali carni, costituiscono il principale documento di garanzia, e debbono pertanto essere rilasciati ottemperando a tutte le prescrizioni di cui all'art. 40 del Regolamento. Dovrà essere cura dei veterinari, che rilasciano tali certificati, *di completarli esattamente, di proprio pugno*, di tutte le prescritte indicazioni, (specie delle carni, nome dello spedite, nome del destinatario, Comune di destinazione, ben determinate indicazioni delle carni, e loro peso).

In conformità di quanto precede, pregasi l'E. V. di voler impartire, con ogni sollecitudine, precise tassative disposizioni alle Autorità dipendenti, provvedendo altresì per una accurata vigilanza a mezzo dei veterinari provinciali.

Le irregolarità che venissero rilevate dovranno, in ogni caso, fare oggetto di rigorosi provvedimenti a carico dei responsabili ».

Prego la S. V. di curare la rigorosa osservanza delle disposizioni suindicate. Attendo intanto un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

262. **Lapidi a ricordo dell'assedio economico.** (C. 28 luglio 1936 n. 2477 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Da qualche amministrazione comunale è stato sollevato il dubbio al Ministero dell'Interno che la lapide a ricordo dello assedio economico non si intoni, per ragioni artistiche, allo stile dell'edificio municipale.

Previ accordi col Ministero dell'educazione Nazionale, è stata assicurata ai Comuni la collaborazione delle Soprintendenze all'Arte Medioevale e Moderna per quanto concerne il collocamento delle lapidi sulle Case Municipali, aventi interesse storico ed artistico.

Le SS. LL. vorranno richiedere l'ausilio della competenza dei detti uffici ed i suggerimenti del caso, laddove sia ritenuto opportuno conservare agli edifici municipali il loro carattere monumentale o medioevale o anche soltanto l'armonia delle linee architettoniche.

Il Prefetto — SOPRANO

263. **Notizie sui servizi sanitari dei comuni.** (C. 28 luglio 1936 num. 27713 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Prego comunicarmi con la massima sollecitudine le seguenti notizie:

1.° Nominativo dell'ufficiale sanitario e copia del decreto di nomina o di autorizzazione;

2.° Numero dei vigili sanitari ed, eventualmente, di altro personale addetto all'ufficio sanitario comunale;

3.° Numero degli individui iscritti nell'elenco dei poveri nell'anno 1935 per l'assistenza sanitaria gratuita;

4.° Numero delle condotte mediche stabilite nell'organico;

5.° » » » veterinarie » »

6.° » » » ostetriche » »

7.° Spese complessive iscritte nel bilancio del comune nell'anno 1935 per servizi di vigilanza igienica ed assistenza sanitaria.

Le notizie di cui sopra dovranno pervenire in Prefettura entro il 10 agosto p. v.

Il Prefetto — SOPRANO

264. **Vendita frutta e uva.** (C. 2 agosto 1936 n. 31195 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La produzione ortofrutticola nazionale e quella delle uve da tavola richiama, per la sua importanza, anche quest'anno l'attenzione del Governo Fascista, che segue con vivo interesse l'andamento di tale settore della produzione, allo scopo di assicurarne, con rapidità ed efficienza di mezzi, lo smercio ed il consumo.

In conseguenza si pregano le SS. LL. di volere adottare i provvedimenti del caso perchè siano agevolati, *nella più ampia misura*, tutti coloro, produttori e rivenditori, che provvedono al collocamento delle frutta e delle uve presso il consumatore.

A tal uopo dovrà anzitutto essere agevolato il rilascio di permessi provvisori per lo smercio di tali prodotti, a quanti ne

facessero richiesta, prescindendo dalle normali disposizioni sulla vendita al pubblico; dovrà inoltre essere consentito ai rivenditori di altri generi di consumo, agli esercizi pubblici ed affini, di vendere liberamente frutta e uva alla sola condizione che ragioni di igiene non si oppongano ad abbinare tale attività a quella consueta. Infine dovranno essere ammessi tutti i produttori a vendere, senza obbligo di formalità, direttamente — ed anche, ove ragioni di necessità lo richiedano, attraverso persone da essi delegate — la frutta e le uve dei propri fondi, sia sui mercati, sia in posti fissi, sia ambulamentente.

Si invitano peraltro le SS. LL. ad esercitare assiduo controllo sui prezzi, allo scopo di fare sì che il consumatore possa più facilmente effettuare acquisti di frutta e di uva, interessando — anche per ragioni igieniche e per le virtù nutritive di tali prodotti — che la popolazione se ne serva largamente.

Particolari raccomandazioni nel senso sopra indicato si fanno riguardo alle uve da tavola, di cui quest'anno si preannunzia abbondantissima la produzione e per le quali è assai vivo l'interesse agricolo al collocamento.

Il Prefetto — MANNO

265. **Imposta di consumo sulle carni. — Classificazione dei vitelli.** (C. 3 agosto 1936 n. 31321 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'art. 18 del Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, approvato con R. D. 30 aprile 1936, n. 1138, riguardante l'applicazione dell'imposta « a capo » sugli animali da macello, dispone che i vitelli, tanto sopra quanto sotto l'anno, i quali, vivi, pesino più di chilogrammi 280, si comprendono se castrati fra i buoi e i manzi, se femmine fra le vacche e, se maschi interi, fra i tori.

Da taluni Comuni è stata prospettata la questione se la detta norma debba trovare applicazione anche nel caso in cui l'imposta sugli animali da macello sia riscossa col sistema « a peso vivo ».

Al riguardo dichiarasi che la citata disposizione dell'art. 18 del menzionato regolamento rendesi applicabile esclusivamente nel caso in cui l'imposta sugli animali è riscossa col sistema « a capo » perchè con la detta disposizione si è inteso meglio perequare l'imposta sui vitelli di peso superiore a 280 chilogrammi rispetto a quella degli altri bovini.

Si pregano le SS. LL. di dare immediata comunicazione di quanto sopra agli uffici dipendenti.

Si gradirà un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

266. **Sudditi dell'A. O. I.** (C. 3 agosto 1936 n. 2452 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per notizia, si comunica copia della circ. 25 giugno scorso, num. 20, del R. Ministero degli Affari Esteri concernente i sudditi dell'A. O. I.

« Questo R. Ministero comunica che, in conformità di quanto dispone il R. Decreto 1° giugno 1936 relativo all'ordinamento organico per l'A. O. I., sono sudditi italiani:

a) tutti gli individui che abbiano la loro residenza nell'A. O. I. e che non siano cittadini italiani oppure cittadini o sudditi di altri Stati;

b) i nati da padre suddito o, nel caso che il padre sia ignoto, da madre suddita;

c) i nati nel territorio dell'A. O. I. quando entrambi i genitori siano ignoti;

d) la donna maritata ad un suddito;

e) l'individuo appartenente ad una popolazione africana o asiatica, il quale presti servizio civile o militare presso la pubblica amministrazione nell'A. O. I. oppure abbia già prestato tale servizio e risieda nell'A. O. I.

Pertanto tutti gli individui che rispondano ad uno dei requisiti sopra indicati, potranno, ove ne facciano richiesta, essere iscritti dai Regi Consolati nei registri di nazionalità con la predetta qualifica di « sudditi Italiani ».

Il Prefetto — MANNO

267. **Legge 5 febbraio 1934 n. 313. Impiego del cemento.** (C. 2 agosto 1936 n. 30834 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Come è noto, la legge 5 febbraio 1934 n. 313, nella quale è stato convertito il R. D. Legge 29 luglio 1933 n. 1213, recante norme per l'accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in agglomerante cementizio, stabilisce, tra l'altro, che: « in via transitoria, per i lavori da eseguire in base ai contratti stipulati prima del 26 settembre 1933, sarà consentito l'impiego di agglomeranti cementizi secondo la definizione delle nuove norme, purchè tali agglomerati abbiano le resistenze e le caratteristiche uguali a quelle dei cementi prescritti nei sopradetti contratti ».

Dato il lungo periodo di tempo trascorso, ritengo che i contratti stipulati anteriormente al 26 settembre 1933, ai quali soltanto si applica la disposizione sopra riportata, siano ormai, o siano per essere, esauriti, e che perciò siano pochi i casi per i quali si possa ancora applicare la detta norma transitoria.

Pertanto ad evitare l'uso abusivo del detto agglomerante prego le EE. LL. di dare disposizioni perchè sia accertato che l'agglomerante cementizio in luogo *del cemento per le opere in cemento armato sia usato solamente ove esiste un contratto anteriore al 26 settembre 1933*, vietando invece in modo assoluto l'uso, qualora questa circostanza non possa essere accertata.

Il Prefetto — MANNO

268. **Olii e grassi idrogenati.** (C. 17 luglio 1936 n. 28848 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico la seguente circ. del 1.º luglio n. 20900, 32122671 del Ministero dell'Interno, perchè siano osservate le disposizioni in essa contenute:

« Da alcune ditte nazionali sono stati rivolti quesiti circa l'impiego per uso alimentare del burro, dello strutto e dell'olio di oliva idrogenati.

Al riguardo questo Ministero, d'intesa con quelli delle Finanze e dell'Agricoltura e delle Foreste, in considerazione anche dell'importanza che per l'economia nazionale riveste l'utilizzazione alimentare dei cennati prodotti, ha ritenuto che essi non debbano annoverarsi fra i grassi e le miscele, che genericamente vanno sotto il nome di margarina, ed il cui uso viene disciplinato dal R. D. L. 15 febbraio 1934 n. 290.

Tale interpretazione è basata, più che sulla letterale dizione del suddetto decreto, sulle finalità di protezione di prodotti dell'agricoltura nazionale che lo ispirarono, tenuto conto che, con una diversa interpretazione, si verrebbe a frapporre ostacolo al maggior consumo di un prodotto, quale il burro, che si è voluto invece proteggere, nonchè degli altri due (olio di oliva e strutto), al cui consumo non si è inteso porre alcuna limitazione.

Nel momento attuale, poi, sono meritevoli di considerazione i vantaggi economici connessi con l'uso dei suddetti prodotti idrogenati in sostituzione della margarina, prodotto che deriva in buona parte da materie importate.

D'altro canto, non si ravvisano inconvenienti igienici per l'utilizzazione alimentare di tali prodotti, i quali, com'è noto, si ottengono con un particolare processo basato sulla saturazione, mediante idrogeno, delle molecole dei gliceridi dell'olio di oliva e dei grassi.

La vigilanza, poi, predisposta dal Ministero delle Finanze sulla produzione e sulla lavorazione dei prodotti in parola assicura che agli stessi non vengano aggiunti grassi estranei.

Pertanto i suddetti prodotti idrogenati, per disposizione del citato Ministero delle Finanze, non sono da considerarsi succe-

danei del burro e sono quindi esenti da qualsiasi vincolo sulla circolazione.

Per le considerazioni suesposte, questo Ministero ritiene che possa derogarsi anche dalla disposizione della legge 19 maggio 1930 n. 777, con la quale si fa obbligo alle fabbriche di grassi non provenienti dal latte, compresi in essi i grassi idrogenati, dell'aggiunta del cinque per cento di olio di sesamo a reazione cromatica caratteristica.

Tale deroga è altresì motivata dagli inconvenienti cui, com'è noto, detta aggiunta darebbe luogo nella confezione dei prodotti di pasticceria ».

Il Prefetto — SOPRANO

269. Sospensione 10 bandi di concorso. (C. 17 luglio 1936 n. 2161 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Poichè è in corso la riorganizzazione ospedaliera della Libia, in attesa che siano emanate le norme regolanti l'ordinamento degli ospedali di detta Colonia, il Ministero delle Colonie, con provvedimento in corso, ha deciso di sospendere i concorsi ai posti di medico capo reparto radiologico neuropsichiatrico, medicina, otorinolaringoiatrico, malattie infettive, tisiatico, dermo-celtico nell'Ospedale Principale di Tripoli, banditi con decreti interministeriali 31 gennaio 1936 XIV, pubb. nelle Gazz. Uff. n. 94, 95, 96 e 98 del 23, 24, 25 e 28 aprile c. a., e quelli ai posti di direttore, primario medico e primario oculista dell'Ospedale di Bengasi, banditi con i decreti interministeriali del 30 ottobre 1935 XIV, pubb. nelle Gazz. Uff. n. 23 del 29 gennaio c. a.

Pregasi, pertanto, dare massima diffusione alla notizia.

Il Prefetto — SOPRANO

270. Doppia riduzione del 12 % sui proventi degli uffici di conciliazione. Devoluzione all'Erario. (C. 3 agosto 1936 n. 31460 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Alcune Amministrazioni comunali hanno posto il quesito:

— se si debba applicare la doppia riduzione del 12 % ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, ai proventi spettanti ai cancellieri degli uffici di conciliazione;

— se, nell'affermativa, l'importo di detta riduzione debba andare a profitto dei privati o possa andare a vantaggio dei comuni, dato che questi provvedono alla organizzazione e sostengono le spese degli uffici di conciliazione e dato che, in fatto, la maggior parte dei comuni del Regno non devolverebbero all'Erario l'importo derivante dalla cennata doppia riduzione.

Il Ministero delle Finanze, interpellato, ha espresso il parere:

— che sia da applicare ai proventi spettanti ai cancellieri degli uffici di conciliazione la cennata doppia riduzione del 12 % in analogia con quanto viene disposto dal n. 2 del paragrafo 1) della Circolare di S. E. il Capo del Governo in data 9 maggio 1934, n. 1084860;

— che la riduzione non possa andare, dato il carattere fiscale dei proventi, a beneficio dei privati che adiscono l'ufficio di conciliazione;

— che essa non possa andare a beneficio dei comuni, in quanto lo intervento di questi in fatto di competenza passiva delle spese degli uffici di conciliazione, corrispondente all'obbligo imposto dalla legge, non muta il carattere, proprio di tali uffici, di organi dell'Amministrazione giudiziaria, nè crea comunque vincoli di dipendenza fra essi ed i comuni, i quali, inoltre, restano in ogni momento estranei al pagamento e all'attribuzione dei proventi che gravano sulle parti;

— che l'importo della decurtazione debba andare a beneficio dello Erario, in conformità di quanto è praticato per quella degli analoghi proventi delle altre cancellerie giudiziarie del Regno e delle Colonie.

Il Ministero dell'Interno, convenendo nelle considerazioni prospettate da quello delle Finanze, ha disposto che sia portato quanto sopra a conoscenza delle dipendenti Amministrazioni comunali, per una esatta ed uniforme applicazione delle norme sopra richiamate.

Comunico quanto sopra con preghiera di fornire assicurazioni di adempimento.

Il Prefetto — MANNO

271. **Riviste periodiche.** (C. 30 luglio 1936 n. 1540 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Giusta ordini superiori, comunico alle SS. LL. che le disposizioni limitative delle Riviste periodiche editate dai Comuni, Provincia ed altri Enti pubblici, impartite con circ. del 12 agosto 1935 n. 2934, sono revocate dal primo agosto prossimo.

Avverto per altro che le riviste stesse non devono riuscire pesanti pel contenuto e che devesi usare la maggiore stringatezza di forma.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — SOPRANO

4) Poti dott. Gabriele, 8°, Controne, rinuncia per la seconda volta alla promozione al g. 7°.

Trasferimenti.

Buoniconti Aniello 8° da Ricigliano a Caselle in Pittari dal 21 gennaio 1936.

Vigorito Francesco, 6°, da Padula a Montecorvino Rovella dal 17 febbraio 1936.

Lamberti Raffaele, 6°, da Montecorvino Rovella a Padula dal 17 febbraio 1936.

Lia Giovanni, 8° da Orria a Laurito dal 1 luglio 1936.

Salvatore Pasquale, 6°, da Padula a Castellabate dal 20 luglio 1936.

Palombo dott. Silvio, 6°, da Castellabate a Padula dal 20 luglio 1936.

Padula Aldo, 8°, da Felitto a Morigerati dal 1 agosto 1936.

Vairo Ugo, 8°, da Morigerati a Felitto dal 1 agosto 1936.

Salati dott. Michele, 8°, da Cuccaro Vetere a Orria dal 1 agosto 1936.

D'Auria Raimondo, 8°, da Petina a Pertosa dal 1 ago. 1936.

Lillo Angelo, 8°, da Pertosa a S. Mauro Cilento dal 15 agosto 1936.

Romanelli Domenico, 8°, da S. Mauro Cilento a Cuccaro Vetere dal 5 agosto 1936.

Riconoscimento benemerenze belliche.

Perillo Francesco, 7°, riconosciuti per benemerenze belliche mesi 3, giorni 25.

Aumenti periodici di stipendio.

Dini-Ciacci Avv. Ercole, g. 5°. Attribuito il 2° aumento dal 1-5-936. Stipendio di diritto 12.200. Stipendio di fatto 10.443,80. Servizio attivo 2266,88.

Scarpa Andrea, g. 7^a, Attribuito il 3° aumento dal 1-5-936. Stipendio di diritto 8200. Stipendio di fatto 7279,36. Servizio attivo 1406,24.

Del Pizzo Silvio, g. 7°. Attribuito il 1 aumento dal 16-5-936. Stipendio di diritto 7198,72. Stipendio di fatto 6286,72. Servizio attivo 1406,24.

Nese Antonio, g. 7°. Attribuito il 3° aumento dal 1-7-936. Stipendio di diritto 8200. Stipendio di fatto 7279,36. Servizio attivo 1406,24.

Buoniconti Aniello, 8°. Attribuito il 1° aumento dal 1-2-936. Stipendio di diritto 5600. Stipendio di fatto 4880,48. Servizio attivo 1158,08.

Parisi Nicola, 8°. Attribuito il 1° aumento dal 20-1-936. Stipendio di diritto 5600. Stipendio di fatto 4880,48. Servizio attivo 1158,08.

Iannelli Alfonso, 8°. Attribuito il 1° aumento dal 3-2-936. Stipendio di diritto 5600. Stipendio di fatto 4880,48. Servizio attivo 1158,08.

Riconoscimenti di anzianità.

Di Cristo rag. Michele riconosciuta l'anzianità di grado 8° dal 1° settembre 1932, per cui è iscritto in ruolo fra i segretari Lebano Emilio e Alessandro Michele con i seguenti assegni: Stipendio di diritto 5600. Stipendio di fatto 4880,48 Servizio attivo 1158,08 con l'anzianità complessiva al 1. gennaio 1936 di anni 3 e mesi 4.

Alessandro rag. Michele. riconosciuta l'anzianità di grado 8° dal 1. gennaio 1933 per cui è iscritto in ruolo fra i segretari Di Cristo Michele e Padula Aldo, con i seguenti assegni: Stipendio di diritto 5800. Stipendio di fatto 4880,48. Servizio attivo 1158,08 con anzianità al 1 gennaio 1936 di anni 3.

Mele Amedeo, riconosciuta l'anzianità di grado 8° dal 2 gennaio 1935, per cui è iscritto in ruolo fra i segretari Iannelli Alfonso e Pezzuti Angiolo.

Diritti accessori.

De Vita dott. Nicola, 8°, assegnate L. 309,76 dal 1-3-1936.

Aspettative.

Inglese Francesco, 7°, Capaccio. E' concessa un' aspettativa di mesi 5 per motivi di salute, assegni un terzo, dal 1. febbraio al 1 luglio 1936.

Paone Bartolomeo, 7°, Centola. E' concessa un' aspettativa per motivi di famiglia, senza assegni, per mesi 6 dal 1. maggio al 1. novembre 1936,

Pezzuti Angelo, 8°, Magliano Vetere. E' concessa un' aspettativa per motivi di famiglia, senza assegni, per mesi 2 dal 1. luglio al 1. settembre 1936.

De Feo Francesco, 6°, Sapri. E' concessa un' aspettativa per motivi di salute, assegni un terzo, per mesi 3 dal 17 giugno al 16 settembre 1936.

Salati Michele, 8°, Cuccaro Vetere. Cessa dall'aspettativa per motivi militari dal 1 giugno 1936.

Rescigno Felice, 7°, Monte San Giacomo. Cessa dall'aspettativa per motivi militari dal 1. luglio 1936.

Foti Nicola, 8°, Santomena. E' concessa un' aspettativa per motivi di famiglia, senza assegni, per mesi 2 dal 1. agosto al 1. ottobre 1936.

Dispensa dal servizio.

Belmonte Orazio, 8°, Corleto Monforte, per fine esperimento dal 20 marzo 1936.

Provvedimenti disciplinari.

Consoli Paolo, 8°, Roscigno. E' inflitta la censura.

Marra Antonio, 7°, Ascea. E' inflitta la censura.

Collocamento a riposo.

Lamberti cav. uff. Raffaele, 6°, Padula. E' collocato a riposo dal 1 aprile 1936 per aver raggiunto i limiti di età e di servizio.

Decessi.

Ciampa Raffaele, 8°, Cuccaro Vetere. E' deceduto il 20-1-1936.

Passerelli-Garzo Giovanni, 8°, Laurito. E' deceduto il 23-6-1936.

Raeli cav. Beniamino, 7°, Sessa Cilento. E' deceduto il 27-5-1936.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

- 272. Titoli accademici per l'ammissione ai concorsi per segretario e per vice segretario provinciale.
- 273. Domande dirette a svolgere attività varie in A. O. I.
- 274. Colonie estive. Misure sanitarie.
- 275. Conferimento di incarichi professionali da parte delle pubbliche amministrazioni.
- 276. Nomina dei sanitari comunali.
- 277. Enti pubblici locali. Rimunerazione della mano d'opera occupata in lavori condotti ad economia.
- 278. Classifica degli animali da macello. Vigilanza sui prezzi delle carni.
- 279. Inquadramento sindacale dei terrazzieri.
- 280. Disciplina della produzione e del commercio degli estratti alimentari di origine animale o vegetale.
- 281. Annuario generale d' Italia.
- 282. Sussidi dotali ad orfane di guerra nubende.
- 283. Circolazione dei velocipedi.
- 284. Operai diretti in A. O. I.

segue

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

285. Farmacie. Licenza di vendita al pubblico.

286. Corso medio dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato nel 1° semestre 1936 da accettarsi in cauzione per il 2° semestre 1936.

COPERINA

Cont. Atti Ufficiali della R. Prefettura n. 286 — Movimento della popolazione nei mesi di giugno-luglio 1936 nella Provincia di Salerno. — Nel personale della R. Prefettura. — Appalti, aste ecc. — Pubblicazioni.

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

286. Corso medio dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato nel 1° semestre 1936 da accettarsi in cauzione per il 2° semestre 1936. (C. 27 luglio 1936 del Ministero delle Finanze ai Prefetti del Regno).

Si comunica che i titoli dello Stato o garantiti dallo Stato che sono stati o che saranno dati dagli agenti della Riscossione in cauzione nel 2° semestre 1936, dovranno essere computati, giusta l'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 17 ottobre 1922 n. 1401, al corso medio del semestre anteriore (1° gennaio-30 giugno 1936) qui appresso indicato.

Tale corso risulta ridotto del decimo prescritto.

TITOLI DI STATO

a) Consolidati:	Lire
1. Rendita 3,50 °/o (netto) 1906.	68,53
2. Rendita 3,50 °/o (netto) 1902.	65,11
3. Rendita 3 °/o (lordo)	47,06
b) Redimibili:	
4. Redimibile 3,50 °/o 1934	67,45
5. Prestito Nazionale 1915 - 4,50 °/o	84,83
6. » » 1916 - 5 °/o	86,11
7. Obbligazioni delle Venezie 3,50 °/o	79,11
8. Debito redimibile 4,75 °/o	416,15
9. » » 3,50 °/o	357,68
10. » » 3 °/o	324,21
c) Buoni:	
20. Novennali - 1940 - 5 °/o	89,76
30. » - 1941 - 5 °/o	89,76
31. » - 1943 - 4 °/o (15 2)	79,49
32. » - 1943 - 4 °/o (15 12)	79,49
33. » - 1944 - 5 °/o	87,19

p. il Ministro — BUONCRISTIANO

Parte I

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

272. **Titoli accademici per l'ammissione ai concorsi per segretario e vice Segretario provinciale.** (C. 10 giugno 1936 ai Sig. Preside Ammin. Provinciale di Salerno e ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per l'esecuzione, comunico alla S. V. la seguente circ. in data 25 luglio 1936 n. 15700-5 del Ministero dell'Interno:

« Le norme interpretative dell'art. 222 del T. U. della legge comunale e Provinciale 3 marzo 1934, n. 383, impartite con circolare 15 maggio 1935 XIII, come non hanno trovato uiforme applicazione da parte di tutte le Amministrazioni provinciali, hanno dato anche luogo a dubbi e ad incertezze.

D'altronde, sono nel frattempo intervenuti i RR. DD. 28 novembre 1935, n. 2044 e 7 maggio 1936, n. 882, i quali, modificando il precedente ordinamento degli insegnamenti universitari e degli istituti superiori, hanno soppresso taluni dei titoli accademici nella circolare stessa indicati ed altri di essi hanno trasformato.

In ispecial modo:

— non vengono più rilasciate lauree e diplomi con denominazioni diverse da quelle tassativamente indicate nella tabella 1.^a annessa al citato R. Decreto 7 maggio 1936, n. 882;

— sono state soppresse le specializzazioni e derivazioni della laurea in scienze politiche;

— la laurea in scienze economiche e commerciali del precedente ordinamento è stata sostituita con la laurea in economia e commercio;

— è stato istituito il diploma di magistero in economia e diritto, che viene conferito ai laureati in economia e commercio che abbiano seguiti i corsi e superati gli esami indicati nella tabella X annessa al suddetto R. D. 7 maggio 1936, n. 882.

Ciò premesso, sentito il Ministero dell'Educazione Nazionale, si ritiene opportuno chiarire:

1.^o) — quanto ai titoli rilasciati in base al precedente ordinamento;

— al fini dell'art. 222 del T. U. della legge com. e prov., la laurea in scienze economiche e commerciali non si può considerare come equipollente a quella in giurisprudenza.

Si devono invece ai detti fini ritenere equipollenti alla laurea in giurisprudenza:

a) — la laurea in scienze applicate alla carriera diplomatica e consolare del R. Istituto Superiore di Venezia;

b) — la laurea in scienze diplomatiche e consolari della Facoltà di economia e commercio della R. Università di Napoli: laurea che, si noti, continuerà, al pari di quella di cui alla lettera a), ad essere rilasciata ancora per qualche anno, essendosi consentito agli studenti che si trovavano già iscritti, al sopravvenire del nuovo ordinamento, ai relativi corsi, di portarli a compimento sino al titolo finale predetto;

c) — la laurea in scienze politiche, in scienze politiche e sociali, in scienze politiche - sindacali, in scienze economiche - politiche, in scienze politico-amministrative, in scienze economiche sociali e politiche e in scienze politiche, economiche e sociali, conferite da Università Regie o da Istituti Superiori Regi, come da Università libere od Istituti Superiori liberi, ivi compreso il Reale Istituto « Cesare Alfieri » di Firenze;

d) — la laurea in scienze economiche-corporative;

e) — la laurea in economia e diritto della Sezione magistrale di Economia e diritto del R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia.

2.º) — Quanto ai titoli rilasciati in base al nuovo ordinamento:

— deve riconoscersi la equipollenza della laurea in scienze politiche e del diploma di magistero in economia e diritto;

— non può riconoscersi la equipollenza per altri titoli, quale la laurea in economia e commercio ».

Prego le S. V. di voler coordinare a queste direttive le disposizioni del regolamento organico degli impiegati del Comune. Gradirò assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

273. **Domande dirette a svolgere attività varie in A. O. I.** (C. 8 agosto 1936 n. 2604 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Colonie, premesso che continuano a pervenirgli direttamente domande intese ad ottenere di svolgere attività economiche e professionali in A. O. I., ha comunicato le seguenti norme di chiarimento, di cui rendo edotte le SS. LL. affinché tali norme siano portate a conoscenza del pubblico:

1.º Tutte indistintamente le domande intese ad ottenere di

esercitare attività industriali, commerciali, agricole, artigiane e professionali in A. O. I. devono essere presentate esclusivamente ai Consigli Prov. dell'Economia Corporativa.

2.° Le domande degli operai devono essere presentate agli uffici di collocamento istituiti presso i Consigli medesimi.

3.° L'indirizzo da scrivere sulle domande è il seguente:

« Al Ministero delle Colonie - Roma ». Ma tale indicazione non toglie che le domande debbano essere presentate esclusivamente ai Consigli della Economia Corporativa od agli Uffici di Collocamento Provinciali.

4.° Le RR. Prefetture, le Federazioni Fasciste e gli organi sindacali hanno ricevuto dai rispettivi organi gerarchici istruzioni per agevolare e collaborare con i Consigli Prov. dell'Economia Corporativa, ai fini dell'istruttoria che per ogni singola domanda dovrà essere esperita.

5.° Le domande pervenute al Ministero delle Colonie in data anteriore alle presenti norme sono state affidate per l'istruttoria alle Confederazioni Fasciste di Categoria ».

Se ne informano le SS. LL. per gli adempimenti di competenza e con preghiera di assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

274. **Colonie estive - Misure sanitarie.** (C. 6 agosto 1936 n. 32715 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e per conoscenza all'Ill. Sig. Segretario Federale di Salerno).

Comunico, per quanto di competenza, la seguente circolare del Ministero dell'Interno, perchè siano osservate le disposizioni in essa contenute:

« A complemento delle cautele sanitarie disposte con circ. 13 maggio 1936 XIV n. 66, e già in vigore per l'ammissione dei fanciulli nelle colonie estive, questo Ministero ritiene necessario disporre che i bambini provenienti da rioni, famiglie, caseggiati, nei quali si siano verificati casi di malattie infettive particolarmente diffuse dell'infanzia, non siano a priori esclusi in modo assoluto dal beneficio delle cure climatiche, *ma la loro ammissione in colonia sia rimandata ad altro successivo turno quando, per essere trascorso il periodo di incubazione della malattia, si possa ritenere scongiurato il pericolo che possano ammalarsi e diffondere il contagio.*

Per i convalescenti di difterite e per quelli provenienti da ambiti ove tale malattia abbia avuto frequenti ricorsi, si ritiene prudente fare eseguire la ricerca del bacillo di Löffler dal muco naso-faringeo per la identificazione di eventuali portatori.

Capitale importanza ha poi la disciplina delle visite dei familiari ai bimbi in colonia. Deve farsi intendere che sarà considerata come una benemerita l'astenersi da tali visite.

Interessarsi l'EE. LL. perchè indipendentemente dagli Ispettori per le colonie estive nominati dalla Direzione del Partito, i Medici Provinciali e gli Ufficiali sanitari comunali svolgano la dovuta vigilanza sanitaria ».

Il Prefetto — MANNO

275. Conferimento incarichi professionali da parte delle pubbliche amministrazioni. (C. 10 agosto 1936 n. 2664 al Sig. Preside Amministrazione Provinciale e ai Sigg. Podestà e Presidenti Opere Pie dei Comuni della Provincia).

Con circ. 18 sett. 1934 XII, n. 4811 (1), furono comunicate alle SS. LL. le disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri perchè gli incarichi di carattere tecnico, legale o sanitario vengano conferiti dalle pubbliche amministrazioni soltanto a quei professionisti che, oltre ad appartenere alle rispettive organizzazioni sindacali giuridicamente riconosciute, siano in possesso del requisito dell'iscrizione al Partito Nazionale Fascista.

Ora, in relazione a detta norma ed al fine di evitare diversità di criteri nell'applicazione di essa, la stessa Presidenza del Consiglio, presi ordini Superiori, ha fatto presente che le pubbliche Amministrazioni debbono, prima di conferire gli incarichi di cui sopra, richiedere alle competenti Associazioni sindacali di liberi professionisti elenchi di persone iscritte nei rispettivi albi ed appartenenti al Partito Nazionale Fascista, tra le quali le Amministrazioni stesse possono scegliere i nominativi occorrenti. Ha quindi chiarito che le disposizioni in parola riguardano soltanto gli incarichi che le Amministrazioni, al pari di qualsiasi Ente o privato, conferiscono saltuariamente a liberi professionisti, senza quindi che si costituisca con essi un vero e proprio rapporto di impiego ancorchè temporaneo. La costituzione di tale rapporto è invece subordinata all'osservanza delle norme di carattere generale vigenti in materia e di quelle particolari esistenti eventualmente per ciascuna Amministrazione.

Comunico alle SS. LL. le presenti disposizioni con preghiera di attenersi scrupolosamente e di dare assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

276. Nomina dei sanitari comunali. (C. 7 agosto 1936 n. 33124 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Ai sensi e agli effetti dell'art. 70 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 N. 1265, i sanitari condotti, (medici, veterinari e levatrici) all'atto dell'assunzione in servizio, devono pre-

(1) v, B. A. anno 1934, cop. fasc. 27.

stare la promessa solenne di fedeltà, e, dopo conseguita la stabilità, il giuramento preveduto dall'art. 38 del suddetto T. U.

Prego pertanto le SS. LL. voler procedere a tale importante e tassativa formalità, inviando a questa Prefettura copia conforme delle promesse di fedeltà dei nuovi nominati, e a suo tempo del giuramento.

Per i sanitari in servizio da oltre due anni, che hanno acquistato la stabilità, le SS. LL. promuoveranno a far loro prestare il giuramento di fedeltà, di cui invieranno copia a questa Prefettura.

Ad evitare risposta ad eventuali quesiti, aggiungo che, sia la promessa solenne di fedeltà, sia il giuramento, vanno fatte in carta da bollo da L. 6 a spese degl'interessati, e che le copie da inviarsi a questa Prefettura vanno fatte in carta semplice.

Il Prefetto — MANNO

277. Enti pubblici locali — Rimunerazione della mano d'opera occupata in lavori condotti ad economia. (C. 12 agosto 1936 n. 32320 ai Podestà e Commissari Prefetizi dei Comuni della Provincia).

« La Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria, ha lamentato che le amministrazioni di alcuni enti pubblici corrispondano sistematicamente alla manodopera, saltuariamente occupata in lavori condotti ad economia, salari inferiori a quelli previsti nei contratti collettivi di lavoro per lavori analoghi eseguiti alla dipendenza di privati imprenditori, in contrasto con le direttive dettate nella circolare 15 dicembre 1931 num. 13675 di S. E. il Capo del Governo.

Lo inconveniente, di cui è ovvia la gravità, deve essere eliminato.

Richiamo pertanto sulla cosa l'attenzione delle SS. LL., perchè, nel trattamento economico della manodopera avventizia, occupata in lavori condotti ad economia, si attengano alle direttive sopra richiamate.

Si attende un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

278. Classifica degli animali da macello. Vigilanza sui prezzi delle carni. (C. 5 agosto 1936 n. 32917 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Sono stati segnalati a quest'ufficio inconvenienti derivanti dalla mancata applicazione, in alcuni Comuni della Provincia, delle norme in vigore che disciplinano, nei riguardi dei prezzi, la vigilanza sulla macellazione degli animali destinati al pubblico consumo.

Nel ricordare che le norme di cui sopra sono riportate nel B. A. del 1933, pag. 363 e seguenti, e che esse sono intese a garantire l'interesse dei consumatori e ad incoraggiare la vendita di carni provenienti dalla macellazione di animali scelti, per evitare che inconvenienti del genere possano comunque ripetersi per l'avvenire, prego la S. V. di:

1. comunicare al veterinario incaricato della vigilanza sanitaria delle carni, le norme suindicate e propriamente la classifica degli animali da macello, invitando il veterinario stesso ad unificarvisi in ogni occasione;
2. provvedere l'ufficio veterinario dei bolli corrispondenti a ciascuna delle voci della classifica, nonchè del bollo prescritto dall'art. 16 del regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni approvato con R. D. 20 dicembre 1928 N. 3298;
3. vietare che la bollatura delle carni sia praticata senza che ad essa assista e presieda il veterinario, il quale pertanto è responsabile di ogni eventuale errore di bollatura, avendo egli l'obbligo di tenere i bolli sotto la sua personale custodia;
4. disporre che all'atto dell'immissione di ciascun capo di bestiame nel macello sia di esso presa subito nota in apposito registro, con le seguenti indicazioni:
 - a) nome dell'esercente macellaio;
 - b) classifica dell'animale immesso nel macello;
 - c) firma del veterinario.

Ciò indipendentemente dell'osservanza di ogni altra prescrizione nei riguardi sanitari.

Per accertare come procedono i servizi ho impartito rigorose disposizioni di controllo.

Attendo intanto un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

279. **Inquadramento sindacale dei terrazzieri.** (C. 10 agosto 1936 n. 422 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia, e per conoscenza Unione Prov. Fascista degli Agricoltori Salerno e Unione Prov. Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura, Salerno).

La Gazz. Uff. del 5 maggio u. s., pubblica il D. M. 28 aprile 1936, col quale sono attribuiti alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura i terraggeri dell'Italia Meridionale ed Insulare, che coltivano personalmente o con l'aiuto di familiari, senza ricorrere, in nessun caso, all'impiego di mano d'opera estranea, appezzamenti di terreno avuti in concessione da proprietari o affittuari per un periodo di tempo non superiore al triennio.

Come vedesi, gli elementi per individuare il terraggiere, da attribuirsi alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, sono:

a) esistenza di un piccolo appezzamento di terreno in concessione, coltivato esclusivamente dal concessionario e dai familiari senza l'ausilio di estranei;

b) soggezione del concessionario a tutte le direttive del concedente, anche per quanto riguarda la tecnica culturale;

c) corresponsione del canone da parte del concessionario in misura fissa in natura;

d) rapporto contrattuale non superiore al triennio.

Prego pertanto le SS. LL. di voler prendere opportuni contatti con i locali fiduciari dell'Unione degli Agricoltori e dei Lavoratori dell'Agricoltura, collaborando all'applicazione del provvedimento in questione, in modo da evitare possibili interferenze con gli affittuari di terreni, i quali hanno figura giuridica ed economica differenti e per i quali nulla è innovato al loro inquadramento nella Confederazione fascista degli agricoltori.

Il Prefetto — MANNO

280. Disciplina della produzione e del commercio degli estratti alimentari di origine animale o vegetale. (C. 12 agosto 1936 n. 33892 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per conoscenza delle SS. LL. e degli ufficiali sanitari, trascrivo la seguente circ. 28 luglio pp. N. 20900,32, relativa all'oggetto segnato a margine, e in relazione alla precedente comunicata con nota 27 aprile N. 15073 pubbl. a pag. 126 del B. A. del corr. anno.

« L'art. 24 del R. D. 30 gennaio 1936 N. 389 per la disciplina della produzione e del commercio degli estratti alimentari di origine animale o vegetale e dei prodotti affini stabiliva, com'è noto, il periodo di tempo entro il quale doveva effettuarsi lo smaltimento dei prodotti non rispondenti alle norme stabilite con il R. D. sopracitato.

Trascorso detto limite di tempo, molte ditte produttrici e rivenditrici hanno fatto presente a questo Ministero ed a quello delle Corporazioni, attraverso le rispettive organizzazioni di categoria, di avere tuttora in giacenza nei magazzini e nei depositi abbondanti scorte dei prodotti sopraccennati, ancora invenduti.

Tali dichiarazioni sono state confermate attraverso il controllo delle denunce delle giacenze dei prodotti stessi effettuate dalle Ditte, ai sensi dello art. 23 del cennato R. D.

Pertanto, in considerazione del danno economico che deriverebbe alle Ditte per l'impossibilità di smaltire tali prodotti, il

Ministero delle Corporazioni, di concerto con questo, ha ritenuto opportuno con Decreto Ministeriale 14 luglio pp. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 170 del 24 corr. di prorogare di sei mesi il periodo di tempo concesso per lo smaltimento dei prodotti in parola ».

Il Prefetto — MANNO

281. **Annuario Generale d'Italia.** (C. 31 luglio 1936 num. 2429 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

La Società Anonima Editrice Annuario Generale d'Italia, con sede in Roma, Via Nazionale 87, pubblica annualmente, dal 1886, una guida pratica unica nel suo genere, per l'attività amministrativa e commerciale italiana.

Essa ha richiesto di essere agevolata dagli enti locali nello aggiornamento ed il complemento delle notizie, che formano oggetto dell'Annuario, e nella diffusione della pubblicazione stessa fra quanti possano avervi interesse.

Si segnala la richiesta alle SS. LL. per quella collaborazione che riterranno dare alla Società ai fini accennati.

Il Prefetto — SOPRANO

282. **Sussidi dotali ad orfane di guerra nubende.** (C. 28 luglio 1936 n. 798 dell'O. N. per gli Orfani di guerra ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Facendo seguito alla mia circolare 798, iscritta nel Bollettino N. 20 del 20 luglio n. 1, trascrivo il bando di concorso per il conferimento di sussidi dotali ad orfane di guerra nubende, con viva particolare preghiera alle SS. LL. *di volersi personalmente interessare per la massima diffusione di esso fra le orfane di codesto Comune, sia a mezzo affissione nei luoghi centrali, sia pel tramite dei parroci.*

In merito a tale bando, richiamo l'attenzione delle SS. LL. in quanto segue:

Al concorso di cui trattasi possono prendere parte indistintamente tutte le orfane nubende fra il 14.º e il 21.º anno di età, purchè presentino regolare domanda nel termine prescritto dall'art. 1.º del bando ed istruita secondo il n. 2 del bando stesso.

Per la compilazione e documentazione delle domande prego voler dare tassative disposizioni all'impiegato addetto al servizio, perchè siano le richiedenti agevolate in tutti i modi, onde metterle in grado di fornirsi di tutti i documenti necessari prime della scadenza del concorso.

Scaduti i termini del concorso, le domande saranno rego-

larmente istruite, dopo di che si procederà all'esame e valutazione di esse, secondo i modi fissati dall'art. 4 del bando stesso.

Per il pagamento del sussidio, le assegnatarie dovranno presentare regolare domanda al Comitato Provinciale, corredata del certificato di matrimonio, di quello di povertà e di buona condotta, di data, questi due ultimi, non anteriore ad un mese dalla celebrazione delle nozze.

Le vincitrici del sussidio dotale decadono dal diritto se non passano a nozze entro il 25° anno di età, o se ne rendono immeritevoli per notoria cattiva condotta morale o per essere incorse in condanna penale per uno dei reati per i quali è comminata la perdita del diritto elettorale o per cessazione di povertà.

Avverso l'esclusione dal concorso e contro il provvedimento di decadenza è ammesso ricorso nei modi di cui ai n.° 3 e 7 del bando suindicato.

Nel segnare ricevuta della presente, prego le SS. LL. voler assicurare lo esatto adempimento di quanto sopra.

Riassunto del bando:

Ammontare del sussidio: L. 500.

Termine per la presentazione delle domande: 1° ottobre 1936.

Documenti a corredo della domanda: 1° Certificato di nascita; 2° idem di povertà; 3° idem di buona condotta; 4° Stato di famiglia; 5° Domicilio di soccorso nella Provincia; 6° Ogni altro documento diretto a comprovare gli eventuali titoli di preferenza.

Titoli di preferenza nell'assegnazione del sussidio: 1° assegnazione per domicilio di soccorso al territorio che esplica la beneficenza; 2° benemerienze conseguite in forma del genitore; 3° come sopra di entrambi i genitori o materialmente e moralmente abbandonata; 4° avere il maggior numero di fratelli e sorelle di minore età ed a carico della famiglia; 5° la mancanza di parenti cui per legge incombe l'onere dell'assistenza alla richiedente; 6° a parità di condizioni l'anzianità di nascita.

Il Commissario Straordinario — COL. A. AMENDOLA

283. **Circolazione dei velocipedi.** (C. 7 agosto 1936 n. 32856 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per la vigilanza, comunico la seguente circolare del Ministero dell'Interno n. 10.16871-14600 del 27 luglio u. s.:

« Il Ministero dei Lavori pubblici Ispettorato della viabilità lamenta che la circolazione notturna dei velocipedi non si effettua secondo le garanzie prescritte dall'art. 50 del R. D. 8 dic.

1933 n. 1740 poichè in massima parte le macchine sono sfornite del fanale anteriore a luce bianca e di quello posteriore a luce rossa.

Già con circ. n. 449 del 12 settembre 1935 diretta alle LL. EE. il Ministero predetto ha richiamata l'attenzione delle LL. EE. perchè dagli organi dipendenti sia esercitata attiva vigilanza diretta ad eliminare tale grave deficienza, ma non stante ciò l'irregolarità continua a verificarsi.

La continuazione di questo stato di cose minaccia di portare ad una vera e propria desuetudine delle disposizioni del citato art. 50 e far diffondere la convinzione che l'inosservanza delle norme sulla illuminazione delle biciclette sia, piuttosto che tollerata, consentita,

D'altra parte l'industria nazionale è ormai in condizioni di fornire apparecchi illuminanti per velocipedi tecnicamente adatti di facile e sicuro uso ed economici.

Si pregano le EE. LL. di impartire opportune disposizioni a tutti gli organi dipendenti a ciò che si eserciti la più attiva vigilanza e vengano adottate severe misure contro i trasgressori ».

Si gradirà assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

284. **Operai diretti in A. O.** (C. 14 agosto 1936 n. 32243 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia, e per conoscenza ai Sigg. Ufficiali Sanitari).

Con precedente circ. del 1.º giugno u. s. N. 18651 (1) si richiamò l'attenzione delle SS. LL. sulla necessità di eseguire una visita medica rigorosa per le persone ingaggiate per l'A. O., onde evitare il rimpatrio con notevole spesa e spesso con peggioramento delle loro condizioni di salute.

E' stato constatato che qualche operaio è stato respinto per imperfezioni o malattie molto evidenti, per cui si è dovuto deplore la poca diligenza nell'esecuzione delle visite suddette.

Richiamo nuovamente il particolare interessamento delle SS. LL. sulle visite rigorose e scrupolose da praticare agli individui diretti in A. O. (sia operai che impiegati) facendo presente che, in caso di scarto o rimpatrio, sarà eseguita regolare inchiesta per accertare eventuali responsabilità a carico del sanitario.

Il Prefetto — MANNO

(1) v. B. A. anno corr. pag. 179.

285. **Farmacie - Licenza di vendita al pubblico.** (C. 16 agosto 1936 n. 33746 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico per opportuna norma e conoscenza degli interessati la circ. 5 agosto n. 7980 del Ministero delle Corporazioni:

« Come è noto, con circ. n. 137 del 3 giugno 1933, pubb. a pag. 236 del B. A. del 1933, questo Ministero, rilevato che in talune farmacie, oltre alla vendita di prodotti medicinali, si procedeva talvolta allo smercio di altri oggetti non medicamentosi e neppure ad essi affini, precisò che, mentre l'esercizio farmaceutico come tale doveva rimanere fuori della disciplina del R. D. L. 16 dicembre 1926, n. 2174, era d'altra parte necessario che quei farmacisti che si dedicavano o intendevano dedicarsi per l'avvenire anche alla vendita di altre merci, come ad esempio profumerie, ecc., dovevano, per l'esercizio di tale ultima attività, fornirsi della licenza di vendita al pubblico prevista dal citato R. D. L. 16 dicembre 1926 n.° 2174, e soddisfare a tutti gli obblighi conseguenti al possesso della licenza stessa.

Con successiva circ. n.° 143 del 21 agosto 1933, allo scopo di evitare che l'applicazione della circ. precedente avvenisse con criteri difformi da parte delle singole autorità, si raccomandò di lasciare immutato lo stato di fatto, quale si era verificato circa l'esercizio delle farmacie, in attesa di disposizioni uniformi, per stabilire con chiarezza quali prodotti dovevano intendersi compresi tra quelli effettivamente medicamentosi, e quali altri invece non potevano formare oggetto di vendita da parte delle farmacie stesse senza apposita licenza di vendita al pubblico da ottenersi secondo le norme comuni.

La questione è stata attentamente esaminata dallo scrivente e pertanto si ritiene che essa possa ormai essere definita.

Premesso che non è possibile distinguere i prodotti medicamentosi dagli altri, in base alla natura di essi, nè stabilire con preciso criterio quali sostanze hanno o meno proprietà medicamentose, considerata d'altra parte la impossibilità tecnica di re-

digere un elenco completo dei generi ammessi alla libera vendita al pubblico (e ciò perchè taluni prodotti, come i saponi, sono a seconda della composizione e della destinazione a volte medicamentosi a volte no) si ritiene che la questione vada risolta, tenendo presenti i principii generali a cui si é ispirato il Ministero, ogni volta che ha dovuto occuparsi della estensione del valore delle licenze e della classificazione degli esercizi, cioè quelli della destinazione delle merci e della loro affinità.

In base a tali principii, deve ritenersi che i farmacisti possono attendere liberamente, senza essere titolari della licenza di cui al R. D. L. 16 dicembre 1926 N. 2174, e senza soggiacere agli obblighi derivanti dallo stesso provvedimento e da quelli che lo hanno comunque seguito ed integrato, alla vendita, oltre che dei medicinali veri e propri, delle specialità medicinali e dei prodotti considerati tali, anche di tutti quegli altri generi che sogliono essere impiegati per la cura degli ammalati, per la loro convalescenza e per le varie profilassi, ivi compresi i presidi chirurgici. Al contrario devono provvedersi della licenza di vendita al pubblico per i generi che non possono giammai ritenersi destinati a fini terapeutici e che non abbiano affinità con gli stessi. Così, ad esempio, riprendendo il caso dei saponi, potranno dai farmacisti essere liberamente venduti quelli disinfettanti, mentre non potranno essere veuduti senza la licenza di vendita al pubblico quegli altri idonei esclusivamente alla toletta. Per facilitare ad ogni modo il proprio compito, le Autorità comunali potranno, ogni volta che debbano procedere all'esame della posizione delle farmacie — agli effetti dell'applicazione del R. D. L. n.º 2174 — interpellare anche le Federazioni locali di categoria interessate alla questione; ciò che varrà soprattutto ad assicurare l'adozione di criteri uniformi in proposito ».

Il Prefetto — MANNO

R. Prefettura di Salerno

Movimento popolazione mesi di giugno-luglio 1936 XIV.

Mese di giugno 1936

	Capoluogo	Resto Provincia	Totale
Nati	132	1491	1623
Morti	67	704	771
Aumento popolazione	65	787	852

Mese di luglio 1936

	Capoluogo	Resto Provincia	Totale
Nati	113	1416	1529
Morti	93	896	989
Aumento popolazione	20	520	540

Nel personale della R. Prefettura

Il Consigliere di questa Prefettura, Cav. Uff. D.r Michele Galatà, fin dal 1° corrente ha preso possesso presso la R. Prefettura di Roma per esplicarvi le funzioni di Capo di Gabinetto di S. E. il Prefetto.

Al valoroso funzionario e perfetto gentiluomo, che nella sua breve permanenza a Salerno aveva saputo acquistarsi la unanime simpatia nell'esercizio delle delicate funzioni di Ispettore provinciale, vada il nostro saluto di commiato, con l'augurio di rapida carriera.

Appalti, aste ecc.

Comune di Castelnuovo di Conza — Appalto vendita taglio bosco Difesa o Torretta. — Essendo andato deserto il 1° esperimento d'asta tenutosi il 10 corr. per la vendita del materiale legnoso proveniente dal taglio di 9819 piante di cerro di alto fusto nel bosco Difesa o Torretta, si rende noto che nel giorno 31 agosto seguente mese, alle ore 10, si terrà un 2° esperimento d'asta, in questa Segreteria Comunale, sul prezzo di L. 43.253,00, col metodo delle candele vergini e a tutte le altre condizioni indicate nel 1° avviso d'asta del 19 luglio u. s.

L'aggiudicazione sarà provvisoria e soggetta quindi a miglioramento di ventesimo.

Castelnuovo di Conza li 11 agosto 1936 XIV.

Il Segretario: L. Mastrodomenico

Il Podestà; G. De Santis

segue **Appalti, aste ecc.**

Comune di Roccadaspide — *Appalto lavori costruzione edificio scolastico nel capoluogo.* — Importo lavori L. 470.000 soggetto a ribasso. Cauzione provvisoria L. 16.000. Termine per la presentazione dei documenti: 12 settembre 1936. Giorno fissato per l'asta mediante offerte segrete: 19 settembre 1936, ore 11. Aggiudicazione definitiva quand'anche vi fosse un solo concorrente.

Il capitolato speciale ed i disegni di progetto sono visibili presso l'ufficio di Segreteria, nelle ore d'ufficio antimeridiane.

Il Segretario Greco

Il Podestà Gorrasi

Pubblicazioni

Tariffa della riscossione delle imposte di consumo e regolamento per la riscossione delle imposte di consumo sui materiali da costruzioni edilizie.

Per facilitare il compito dei Comuni, la Direzione del Bollettino Amministrativo ha preparato uno schema di tariffa delle imposte di consumo ed uno schema di regolamento per la riscossione di dette imposte sui materiali da costruzioni edilizie, che tiene conto di tutte le innovazioni stabilite nel nuovo regolamento del 30 aprile 1936. Ai predetti due schemi sono alligati la deliberazione podestarile di approvazione ed un foglio di istruzioni, perchè gli atti possano essere completati con piena regolarità.

Dirigere le richieste alla Ditta Cav. A. Volpe e Figli di Salerno, depositaria delle cennate pubblicazioni, che eseguirà lo invio in assegno.

Non sarà dato corso a richieste inferiori a tre esemplari della tariffa e del regolamento, avvertendo che ogni esemplare della tariffa comprende lo schema di deliberazione e le istruzioni.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corso 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

- 287. Verifiche bimestrali di cassa.
- 288. Lotta contro la malaria. Perniciose malariche.
- 289. Concorsi R. Aeronautica. Manifesti murali.
- 290. Segretari comunali. Versamento ritenute 0,12 % a favore del fondo di garanzia.
- 391. Ravenna. « Zona Dantesca ».

Parte II.

Statuto modello per gli asili infantili.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 290 a n. 291 — Nel personale della R. Prefettura — Concorsi — Pubblicazioni.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

290. **Segretari Comunali. Versamento ritenute 0,12 % a favore del fondo garanzia.** (C. 19 agosto 1936 n. 32847 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Nel richiamare le precedenti disposizioni già impartite con le circ. N. 51604 del 10 agosto 1934, pubb. a pag. 349 del B. A. 1934, e N. 5044 del 18 giugno 1936, pubb. a pag. 181 del B. A. 1936, devo ricordare che tuttora non tutti i comuni hanno effettuato i versamenti relativi alle ritenute del 0,12 % sugli stipendi dei segretari comunali.

Mentre ne sollecito l'adempimento, reputo opportuno di comunicare le norme seguenti, che modificano quelle già comunicate.

Giusta l'art. 10 della legge 20 giugno 1908, modificato dal R. D. L. 20 dicembre 1919, N. 2272, le ritenute sugli stipendi del 0,12 % in favore di questo fondo di garanzia per il credito agli impiegati e salariati dello Stato sono obbligatorie per tutti gli impiegati dello Stato, fra i quali sono oggi compresi anche i segretari comunali, fino a quando essi siano in attività di servizio; e ciò anche se non facciano cessioni di quote di stipendio.

Per quest'ultima circostanza, ove ricorra, la legge prevede soltanto la restituzione delle ritenute, dopo la cessazione dal servizio, e sempre se domandata entro due anni dalla cessazione medesima.

Debbono essere base della liquidazione delle ritenute in parola, gli stipendi di diritto effettivamente goduti di tempo in tempo, al lordo di imposte, contributi per pensione e peraltro in essi compresi anche gli eventuali assegni ad personam aventi pure carattere di stipendio pensionabile ed escluso invece il supplemento per servizio attivo ed ogni altra indennità od assegno non avente carattere di stipendio pensionabile.

Dette ritenute eseguite mensilmente, debbono dal Tesoriere comunale essere versate alla fine di ogni semestre e precisamente entro il 5 luglio e 5 gennaio successivo, alla Sezione di R. Tesoreria provinciale e ciò con contemporanea notizia a questa Prefettura, con un elenco in cui risultino in apposite colonne il cognome e nome dei Segretari, gli stipendi base delle ritenute 0,12 % liquidate, il periodo di tempo cui queste si riferiscono, l'importo delle ritenute che si versano.

E' ovvio che il Tesoriere comunale deve essere posto tempestivamente in grado di eseguire detto versamento e ciò con la emissione da parte del comune di apposito mandato globale per le ritenute di cui trattasi.

Il Prefecto — MANNO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

287. **Verifiche bimestrali di cassa.** (C. 22 agosto 1936 n. 13478 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e al Sig. Preside dell'Amm. Prov. di Salerno).

Ho dovuto constatare con rincrescimento che il servizio delle verifiche bimestrali alla cassa comunale, imposto dall'art. 166 del regolamento 12 febbraio 1911 N. 297, procede in modo irregolare, essendo pochi i Comuni che trasmettono puntualmente a questa Prefettura i relativi verbali, non ostante le numerose sollecitazioni e minacce fatte. Intendo che tale stato anormale, assai dannoso per le Amm., cessi senz'altro e perciò avverto che non pervenendomi entro il 5 settembre p. v. il verbale di verifica del bimestre in corso ed entro lo stesso termine di 5 giorni i verbali dei bimestri successivi, saranno adottati senz'altro provvedimenti di ufficio a carico degli inadempienti.

Richiamo la personale attenzione delle SS. LL. e prego di dare comunicazione scritta della presente al Segretario Comunale ed al Ragioniere, ove esista, favorendomi subito un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

288. **Lotta contro la malaria. Perniciose malariche.** (C. 20 agosto 1936 n. 34406 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Sono spiacente constatare che, non ostante le chiare e tassative disposizioni impartite con la circ. a stampa del 1° giugno u. s. N. 30849 - 17303 diretta alle SS. LL. e agli ufficiali sanitari, non tutti i comuni denunciano i casi di malaria col mod. 15; alcuni non li denunciano addirittura, e la maggior parte non tengono informata questa Prefettura, con rapporto mensile, dell'andamento della epidemia e delle svolgimento dei servizi.

Tale colposa trascuratezza è causa di vero e proprio disservizio, e non rende edotto questo ufficio sanitario provinciale dell'andamento dei servizi.

Intendo che tala irregolarità debba cessare senz'altro, e prego

le SS. LL. d'invitare i rispettivi ufficiali sanitari di usare maggiore diligenza nell'esplicamento delle proprie mansioni e trasmettere un breve e chiaro rapporto mensile, a cominciare dal corrente mese a tutto ottobre.

Il Ministero dell'Interno comunica che in talune provincie del Regno si sono avuti casi di pernicioso malarico ad esito letale, ciò che denota un andamento particolarmente grave dell'infezione di quest'anno, e pertanto dispone che siano intensificati tutti i servizi di lotta con particolare riguardo alle località dove lavorano aggruppamenti di operai.

Occorre, soprattutto, che venga esercitata la necessaria vigilanza sanitaria in modo che i colpiti da malaria possano essere tempestivamente e convenientemente assistiti, e che si assicuri un'idonea bonifica umana, specialmente in confronto dei gruppi demografici più direttamente esposti a contrarre l'infezione. Di pari passo debbono procedere gli accertamenti diagnostici allo scopo di bene orientare il trattamento terapeutico ed in merito si richiamano le disposizioni precedentemente impartite.

Prego favorire un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

289. **Concorsi R. Aeronautica. Manifesti murall.** (C. 20 agosto 1936 n. 2777 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Aeronautica, per ottenere la completa copertura del rilevante numero di posti messi a concorso per il prossimo corso regolare della R. Aeronautica, sta curando la stampa di un manifesto murale, su bozzetto a colori, da affiggersi in tutte le città del Regno.

Poichè l'art. 12 del regolamento 14 giugno 1928, n. 1399 dispone esplicitamente l'esenzione dal pagamento dei diritti di affissione per i manifesti pubblicati dalle Autorità nell'esercizio delle attribuzioni ad esse deferite dalle leggi, nessun diritto potrà essere esatto dai comuni o dalle imprese concessionarie dei pubblici servizi di affissione per il manifesto di cui sopra è cenno, il quale ha carattere di bando di arruolamento.

Si prega le SS. LL. di avvertire analogamente gli uffici dipendenti.

Il Prefetto — MANNO

(segue in 2^a pag. cop. Atti Uff. R. Prefettura)

Parte II.

Statuto modello per gli asili infantili.

CAPO I.

Origine e scopo dell'asilo e mezzi dei quali esso dispone

Art. 1 — Nell'articolo 1 e di proemio, si indicheranno l'origine, la denominazione, la sede, i nomi del fondatore o dei fondatori dell'asilo, i nomi delle persone che concorsero ad aumentare notevolmente il patrimonio e l'ammontare attuale di questo, la data del decreto di creazione dello istituto in ente morale, quando abbia incominciato a funzionare e le sue vicende più importanti.

L'ultimo comma dell'art. 1 dovrà, in ogni caso, essere così formulato: « L'Asilo è stato eretto in ente morale con lo stesso Regio Decreto di approvazione del presente Statuto ed ha attualmente un patrimonio valutato in circa L. . . . ».

Art. 2 — L'Asilo ha per scopo di accogliere e custodire gratuitamente nei giorni feriali i bambini poveri, di ambo i sessi, del Comune di dell'età dai tre ai sei anni, e di provvedere alla loro educazione fisica, morale ed intellettuale nei limiti consentiti dalla loro tenera età.

Rimanendo posti disponibili, dopo l'ammissione dei poveri, possono essere ammessi anche bambini non poveri, verso il pagamento di una retta da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 — I bambini ammessi all'asilo non possono rimanervi oltre il principio dell'anno scolastico, nel quale sono obbligati, secondo le vigenti leggi e per ragioni di età, a ricevere l'istruzione elementare.

Art. 4 — Non sono accolti i bambini non vaccinati, a meno che non abbiano sofferto il vaiuolo, o quelli affetti da malattie contagiose o ripugnanti.

Art. 5 — Ai bambini dell'asilo è somministrata la refezione quotidiana, salvo il caso che i mezzi dell'Istituto non lo consentano.

Art. 6 — Salva la preferenza dovuta agli orfani di guerra, agli orfani ed ai congiunti dei caduti per la Causa Nazionale e nelle operazioni in Africa Orientale, ai figli dei mutilati ed invalidi di guerra, per la Causa Nazionale e nelle operazioni in Africa Orientale, ed ai bambini appartenenti a famiglie numerose, nel caso di deficienza di posti, sono preferiti i bambini che

non abbiano persone le quali possano convenientemente vigilarli, perchè impedito dalle loro occupazioni o da altre cause.

Per gli altri si tiene conto dell'ordine di precedenza delle domande.

Art. 7 — L'Asilo provvede ai suoi scopi con le entrate patrimoniali, con le contribuzioni pagate per i bambini non poveri col prodotto delle azioni sottoscritte, e con ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio.

Art. 8 — Nell'Asilo è vietata ogni diversità di trattamento fra bambini, ad essi è fornita una sopravveste uniforme, a meno che i mezzi dell'istituto non lo consentano.

CAPO II.

Del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 — L'Asilo è retto da un Consiglio amministrativo (1) composto di cinque componenti, compreso il Presidente, che è nominato dal Prefetto tra i componenti medesimi;

I Consiglieri sono nominati

Tanto il Presidente quanto i Consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere confermati senza interruzione.

Art. 10 — In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, ne fa le veci il membro più anziano di nomina ed, in mancanza, il più anziano di età.

Art. 11 — I Componenti del Consiglio di Amministrazione, che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso ed il Prefetto la può promuovere.

CAPO 3. (2)

Dei soci.

Art. 12 — Sono soci temporanei coloro i quali, mediante sottoscrizione, si obbligano a pagare annualmente la somma di

(1) Per asili retti da Congregazioni di Carità si dirà invece: « L'Asilo infantile è retto dalla Congregazione di Carità dall'istituzione. in forza (citare il provvedimento speciale se esiste) con gestione separata.

« Si applica il presente statuto per ciò che riguarda lo scopo e la particolare indole dell'asilo e quello della Congregazione di Carità per il resto ».

(Sono quindi da omettere le altre disposizioni del presente capo e quelle dei capi III, IV, V, VI, VII).

(2) Da introdursi insieme al capo IV per gli asili mantenuti anche col contributo dei soci.

Lire e per un periodo di anni

Sono soci perpetui coloro i quali versano, in una sola volta, una somma non inferiore a Lire

Art. 13 — Perdono la qualità di soci coloro i quali, entro sei mesi dalla scadenza non abbiano effettuato i pagamenti dovuti e coloro i quali si trovino in uno dei casi preveduti dall'articolo 8 della vigente legge comunale e provinciale, e degli alinea C) e D) dell'art. 11 della legge 17 luglio 1890 numero 72.

Art. 14 — Le scadenze e modalità dei pagamenti sono determinate nel regolamento.

CAPO IV.

Dell'assemblea generale

Art. 15 — Le assemblee generali sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo entro il mese di maggio o, in ogni caso, nei termini stabiliti per l'approvazione del conto consuntivo, a norma dell'art. 1 del R. D. L. 20 febbraio 1927, n. 257, le altre ogni qualvolta lo richiedano motivi d'urgenza, sia ad iniziativa del Presidente, sia per domanda motivata e sottoscritta da un terzo almeno dei soci, sia per invito dell'autorità governativa.

Le assemblee sono indette dal Presidente del Consiglio amministrativo, con invito che dovrà contenere l'ordine del giorno delle materie da trattarsi.

Le norme per portare a conoscenza degli interessati l'invito stesso sono fissate nel regolamento interno.

Art. 16 — Alle assemblee possono intervenire tutti i soci, eccettuati quelli i quali siano in mora con i pagamenti.

Art. 17 — Ogni socio ha diritto a un solo voto.

Un socio può delegare, con atto scritto, il suo voto ad un altro socio.

Ogni socio non può avere più di una delega.

I soci, che non sono in regola con i pagamenti, non possono delegare il loro voto.

Art. 18 — Per la validità delle adunanze in prima convocazione, occorre l'intervento della metà più uno dei soci o dei loro delegati.

In seconda convocazione le adunanze sono valide con l'intervento di un numero di soci o di loro delegati non inferiore al doppio di quello dei componenti il Consiglio Amministrativo

Le deleghe concorrono a formare il numero legale.

Art. 19 — Le delegazioni sono prese a maggioranza dei votanti.

I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20 — L'assemblea generale delibera i conti consuntivi le modificazioni statutarie, nomina, per quanto di sua competenza i componenti del Consiglio di Amministrazione, delibera circa la radiazione dei soci.

Art. 21 — Qualora il numero dei soci sia ridotto a meno del doppio dei componenti del Consiglio d'Amministrazione, e finchè questo limite non sia nuovamente raggiunto, le attribuzioni dell'assemblea generale sono devolute al Consiglio di Amministrazione, ad eccezione della nomina dei componenti del Consiglio stesso, la quale è fatta dal Podestà.

CAPO V

Adunanze ed attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Art. 22 — Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo nel mese di maggio e settembre e, in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla legge per l'esame del conto consuntivo, per l'approvazione del bilancio preventivo e per le eventuali variazioni al medesimo, a termini degli articoli 6 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2841 ed 1 del R. D. L. 20 febbraio 1927, n. 257; le altre ogni qualvolta lo richiedano motivi di urgenza, sia per invito del Presidente, sia per domanda scritta o motivata di almeno due componenti il Consiglio stesso, sia per disposizione dell'Autorità governativa.

Art. 23 — Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere prese con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti.

Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interesse giusta l'articolo 15 della legge 17 Luglio 1890, n. 6972, non può prendere parte alla deliberazione.

Art. 24 — I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare, ne viene fatta menzione.

Art. 25 — Il Consiglio di Amministrazione provvede all'iscrizione dei soci, alla amministrazione dell'Opera Pia e al suo regolare funzionamento, delibera i regolamenti di amministrazione e di servizio interno, e per il personale promuove, quando

occorra, la modificazione dello Statuto; nomina, sospende o licenzia gli impiegati e salariati, delibera le convenzioni da fare coi medesimi;

delibera, in genere, su tutti gli affari che interessano l'istituto e che non siano di competenza dell'assemblea generale ai termini dell'articolo 20.

CAPO VI.

Attribuzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 26 — Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione (1) di rappresentare l'ente e curare la esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio; di sospendere, per gravi ed urgenti motivi, gli impiegati e salariati e di prendere, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferirne al Consiglio di Amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine.

CAPO VII.

Norme generali di Amministrazione.

Art. 27 — Il servizio di esazione e di cassa è fatto, di regola, dall'esattore comunale. Nel caso che l'istituto venga autorizzato ad avere un esattore proprio, non gli si può conferire un compenso superiore a quello che sarebbe spettato all'esattore comunale.

Il tesoriere è tenuto a prestare cauzione, da approvarsi a termini di legge.

Art. 28 — I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico pel tesoriere, se non sono muniti della firma del Presidente, e di quella del membro del Consiglio di Amministrazione, che sopra intende al servizio cui si riferisce il mandato, (od, in difetto, del membro anziano) e dal segretario.

CAPO VIII.

Disposizioni speciali ed avvertenze.

Arti 29 — Il Consiglio di Amministrazione provvede alla vigilanza igienico sanitaria ed a quella sull'andamento disciplinare, avvalendosi dell'opera di medici ed ispettrici.

Il numero, la durata in ufficio e le attribuzioni degli uni e delle altre sono stabiliti nel regolamento interno. Alla vigilanza sul-

(1) Per gli Asili retti dalla Congregazione di Carità invece di « Consiglio di Amministrazione » si dirà « Congregazione di Carità ».

l'andamento didattico provvedono i RR. Ispettori Scolastici o i Direttori Didattici Governativi.

Art. 30 — E' in facoltà di ogni componente del Consiglio di Amministrazione (1) di visitare l'asilo per assicurarsi che procede regolarmente.

Art. 31 — I modi di nomina, la pianta organica, i diritti, i doveri, le attribuzioni e le missioni del personale sono fissati nel regolamento organico.

Per tutto quanto riguarda i titoli di idoneità del personale dirigente ed insegnante ed il metodo di insegnamento, sono osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti scolastici a ciò relativi.

Art. 32 — Sono pure materia di disposizione regolamentare: i termini per presentare le domande di ammissione dei bambini, i certificati da allegare alle medesime e la competenza per provvedere in proposito;

la disciplina interna;

la data di apertura e di chiusura dell'asilo;

gli orari;

le norme per la somministrazione della refezione e delle sovravvesti;

l'igiene e la pulizia e quant'altro sia opportuno per il regolare andamento dell'asilo e non formi oggetto di disposizione statutaria.

CAPO IX

Disposizione finale.

Art. 33 — Per le materie non contemplate nel presente statuto (2) si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica e circa la protezione e l'assistenza dell'infanzia.

(1) Per gli Asili retti dalla Congregazione di Carità si dirà: « Spetta ad ogni patrono della Congregazione di Carità di visitare ecc. ».

(2) Per gli Asili retti dalla Congregazione di Carità si aggiunga: « ed in quello della Congregazione di Carità ».

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

291. **Ravenna.** « *Zona Dantesca* ». (C. 26 agosto 1936 n. 3483 2 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di guerra ha fatto presente che, in occasione della inaugurazione della « *Zona Dantesca* » i mutilati di Ravenna si sono fatti, insieme col Podestà, promotori della raccolta delle firme autografe di tutti i Podestà dei Comuni del Regno, quale testimonianza della venerazione del popolo italiano per il suo massimo poeta.

Le SS. LL. sono state così invitate a inviare a tal uopo, su carta intestata del Comune, la loro adesione con la loro firma autografa.

I fogli saranno raccolti per provincia e opportunamente rilegati, a cura dei Mutilati di Ravenna, in artistici albums, che saranno presentati a S. E. il Capo del Governo nel giorno della inaugurazione anzicennata e verranno poi custoditi nel Museo Dantesco.

Si pregano pertanto le SS. LL. di voler rispondere tempestivamente all'invito, e, in forma tale, da assicurare alla manifestazione una dignità corrispondente alle sue alte finalità ed al suo nobile significato.

Il Prefetto — MANNO

Nel personale della R. Prefettura

E' stato, a sua domanda, trasferito a Salerno dalla Prefettura di Campobasso il Cav. Uff. Nicola Martucci, Dirigente di Archivio.

All'ottimo funzionario, che ha già preso possesso del suo ufficio, porgiamo il benvenuto.

Concorsi

R. Prefettura di Salerno — *Concorsi per autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia* nei comuni di Caggiano, Capaccio (Paestum), Casalbuono, Cicerale Cilento, Corleto Montorte, Fisciano (frazione Penta), Laviano, Montano Antilia, Ottati, Perdifumo, Petina, Praiano, Sala Consilina (3^a zona), Sacco, Santomena, Siano (1^a zona).

Si avverte che da parte dell'Amm. com. alla farmacia di Caggiano è concesso il sussidio di lire 2000 all'anno, per due anni; alla farmacia di Casalbuono quello di lire 2400 annuo; alla farmacia di Ottati il sussidio di lire 4500 annue; alla farmacia di Petina il sussidio di lire 6000 annue, oltre i locali ed acqua gratuiti; alla Farmacia di Praiano lire 1700 annue, alla farmacia di Sacco lire 3000 annue.

Domanda da presentarsi alla R. Prefettura di Salerno non oltre il 30 settembre p. v. corredata dei titoli e documenti di rito. Per altri chiarimenti rivolgersi alla R. Prefettura (Ufficio del Medico Provinciale).

segue: **Concorsi**

Comune di Pellezzano — *Messo scrivano*. — Concorso per titoli, Salario annuo 3200, oltre assegno 10 % o 15 % a seconda che il prescelto sia celibe o coniugato. Trattenute di legge. Documenti di rito da presentarsi per il 30 settembre 1936.

Per chiarimenti rivolgersi alla segreteria comunale.
Pellezzano 1° agosto 1936 XIV.

Il Podestà Pastore

Orfanotrofio Umberto I. di Salerno — *Concorsi vari*.

a) Per la nomina di *un insegnante di pianoforte*. Stipendio lire 5000 lordi. Età non superiore a 40. Documenti di rito. Certificato abilitazione insegnamento di un Istituto Regio o Pareggiato. Tassa lire 50.

b) Per la nomina di *due istitutori*. Stipendio lire 3800 lordo. Età non superiore a 40. Documenti di rito. Licenza inferiore scuole medie. Tassa lire 30.

Scadenza per entrambi ore 12 del 15 settembre p. v.

Pubblicazioni

Dott. S. L. Canzoneri. — **Riscossione delle imposte di consumo**. — Volume di oltre 400 pagine. Edit. Carlo Colombo, via Campo di Marzio 74, Roma — lire 20.

E' un accurato lavoro del D.r Canzoneri della R. Intendenza di Finanza di Roma. La parte prima contiene l'indice per materia: il Regolamento approvato col R. D. 30 aprile 1936, n. 1138, commentato ed annotato: Tariffe e regolamenti — Classificazione dei Comuni — Esenzioni — Debitori dell'imposta — Atti generatori dell'imposta e del movimento delle merci — Accertamento delle imposte — Esercizi al minuto ed all'ingrosso — Riscossione delle imposte — Procedimento coattivo e rimborsi — Transito depositi ed importazioni — Vigilanza — Penalità.

La parte seconda contiene l'indice analitico-alfabetico del regolamento e della legge, il Regio Decreto-legge 20 marzo 1930 n. 141, il Decreto Ministeriale 20 marzo 1930, il Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175, il Decreto Ministeriale 21 dicembre 1931, le Circolari e risoluzioni Ministeriali e le Relazioni.

L'opera è consigliabile anche per la preparazione agli esami di abilitazione alle funzioni di agente delle Imposte di consumo.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

292. Tributi provinciali e comunali. (C. 1° giugno 1936 n. 15000 del Ministero delle Finanze.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

293. Indagine sulla mortalità infantile per enterite e sul modo di allattamento.

294. Afta epizootica.

295. Ricovero indigenti inabili al lavoro.

296. Sedi per comandi minori della M. V. S. N.

297. Stupefacenti. Nuovi registri di carico e scarico.

298. Gabinetti privati dei medici e degli odontoiatri.

299. Accertamento cereali sfarinati durante l'anno 1° agosto 1936-31 luglio 1937.

300. Forniture di vino.

301. Debiti dei Comuni. Rilascio di delegazioni a garanzia sulle imposte di consumo.

302. Consumo uva.

303. Specialità medicinali. Denuncia di registrazione.

304. Vaccinazioni antidifteriche.

COPERTINA

Cont. Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 299 a n. 304 — Appalti, aste ecc.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

299. **Accertamento cereali sfarinati durante l'anno 1.^o agosto 1936-31 luglio 1937.** (C. 28 agosto 1936 num. 1103 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Giusta ordini dell'On. Ministero di Agricoltura, l'ufficio interprovinciale dell'alimentazione con sede a Caserta, ha diretto alle SS. LL. apposita circ., con ammesso prospetto, per il rilevamento dei dati sui cereali sfarinati dai mulini della Provincia.

Richiamo la particolare attenzione delle SS. LL. sulla necessità di fornire dati esatti e di aderire alla richiesta con la sollecitudine voluta.

Il Prefetto — MANNO

300. **Fornitura di vino.** (C. 8 settembre 1936 n. 34840 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e al Sig. Preside Amm. Prov. di Salerno).

Come è noto alle SS. LL., in esecuzione del R. D. Legge 2 settembre 1932, n. 1225, sono sorti ovunque non pochi enopoli consorziali con lo scopo di raccogliere le uve, vinificarle in comune, e venderne poscia il prodotto.

Ora la Confederazione Fascista degli Agricoltori segnala che detti enopoli, a causa della attuale crisi vinicola, tengono invenduta una larga produzione, attesa la difficoltà di collocarla per i prezzi poco remunerativi che offre il mercato.

Nell'intento di agevolare lo smercio di tale prodotto, che ha vaste ripercussioni sull'agricoltura nazionale, si pregano le SS. LL. d'interessare le amministrazioni delle locali istituzioni di beneficenza, con fini di cura o di ricovero, affinché, in occasione di forniture di vino, invitino a concorrere alle licitazioni o alle aste i predetti enopoli, oppure i Consorzi provinciali per la viticoltura.

Si gradiranno assicurazioni.

Il Prefetto — MANNO

Parte I.

a) Leggi e Decreti.

292. **Tributi provinciali e comunali.** (C. 1° giugno 1935 del Ministero delle Finanze num. 15000) (1).

Questo Ministero, in sede di esame delle tariffe delle imposte, tasse e contributi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 273 del T. U. per la Finanza locale, approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, num. 1175, ha avuto occasione di rilevare che non tutte le Amministrazioni Provinciali e Comunali si attengono alle disposizioni del citato T. U. e successive modificazioni, non che alle norme integrative.

Allo scopo di rendere più agevole e sollecito tale esame, si ritiene opportuno di richiamare l'attenzione delle Amministrazioni Provinciali e Comunali sulle inosservanze nelle quali più facilmente incorrono.

A. - DELIBERAZIONE E COMUNICAZIONE DELLE TARIFFE. TERMINI - LIMITI.

Tutte le deliberazioni delle Amministrazioni Provinciali e Comunali concernenti l'istituzione delle imposte, tasse e contributi previsti dal vigente T. U. e le relative tariffe, nonché le successive variazioni, devono essere comunicate in duplice copia, con gli estremi di approvazione della G. P. A., al Ministero delle Finanze (Direzione Generale dei Servizi per la Finanza locale) per l'esame di cui all'art. 273.

Dette tariffe devono essere deliberate entro il 1.° agosto di ogni anno, agli effetti dell'anno successivo; in caso diverso s'intendono prorogate quelle approvate per l'anno in corso.

(1) Aderendo a molteplici richieste, pubblichiamo nel Bollettino Amm.vo questa importante circolare del Ministero delle Finanze.

Separate deliberazioni dovranno adottarsi per ogni singolo tributo, omettendo, di regola, la compilazione di regolamenti speciali, massime laddove la materia tributaria ha trovata particolareggiata disciplina nel T. U., per la Finanza locale.

Se del caso potranno, invece, aggiungersi, in calce alle tariffe, brevi chiarimenti circa la loro applicazione, astenendosi dallo stabilire esenzioni o riduzioni non contemplate dalle vigenti disposizioni legislative.

Fino a quando non verrà emanato dal Ministero il Regolamento per l'esecuzione del T. U. 14 settembre 1931, n. 1175, (1) i Comuni potranno, tuttavia, deliberare brevi regolamenti (oltreché per le imposte di consumo) per le prestazioni di opera e per la tassa di occupazione degli spazi ed aree pubbliche, non dettagliatamente regolate nel vigente T. U.

Deve assolutamente evitarsi l'inclusione, in unico regolamento, delle norme concernenti le imposte di consumo e di quelle concernenti la tassa di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, ovvero di quelle relative al corrispettivo per il peso e la misura pubblica.

Soprattutto si raccomanda di non procedere mai ad appalto dei servizi di accertamento e di riscossione di detti tributi, aventi natura ed ordinamento proprio indipendente, *con unico canone globale*.

Per quanto concerne i tributi le cui tariffe massime sono contemplate dal T. U., per la Finanza locale, dalle norme integrative, e dal decreto Ministeriale 26 febbraio 1933-XI (concernente le occupazioni di spazi mediante condutture aeree) si avverte che, ove si vogliano stabilire aliquote ridotte in confronto a quelle massime, la riduzione dovrà fissarsi in misura percentuale uniforme per tutte le aliquote e per tutte le voci di ciascuna tariffa.

(1) E' stato finora pubblicato soltanto il regolamento per la riscossione delle Imposte di consumo (R. Decreto 30 aprile 1936 num. 1138, pubb. Gazz. Uff. 24 giugno 1936 num. 1453, entrato in vigore il giorno 8 luglio 1936).

Ciò vale anche per la tariffa della imposta di famiglia per la quale vengono deliberate tariffe provinciali da parte della G. P. A. ai sensi dell'art. 118 del T. U.

Quando le aliquote sono determinate con le addizionali previste dall'art. 236 del T. U. in parola, modificato con la legge 5 febbraio 1934, num. 178, ovvero con gli aumenti di cui all'ultimo comma dell'art. 332 del T. U. 3 marzo 1934, n.° 382 della legge comunale e provinciale, nel trasmettere al Ministero la deliberazione relativa, questa dovrà essere corredata dal provvedimento dell'autorità tutoria, che giustifica le addizionali e gli aumenti suddetti, indicando contemporaneamente l'ammontare delle sovrimposte autorizzate e le relative aliquote.

Le deliberazioni concernenti le tariffe dei tributi dovranno inoltre essere corredate dal parere emesso, quando ciò sia prescritto, dai competenti organi tecnici e consultivi.

B. — IMPOSTA SUL VALORE LOCATIVO.

In aggiunta alle precedenti raccomandazioni di indole generale, si rammenta, in particolare per questo tributo in esame, che le deliberazioni dei Comuni devono sempre determinare il limite di esenzione per le pigioni più moderate, entro il minimo ed il massimo stabiliti dalla G. P. A. ai sensi dell'art. 106 del testo unico.

Per i Comuni ai quali siano riconosciute le caratteristiche di stazioni di cura, soggiorno e turismo e siano autorizzati (ai sensi dell'art. 106) all'applicazione delle aliquote spettanti alla categoria immediatamente superiore, la graduazione delle medesime naturalmente dovrà essere fatta su sole quattro categorie e cioè con aliquote massime rispettivamente del 6, 7, 8 e 9 per cento. (1)

C. — IMPOSTA DI FAMIGLIA.

Le tariffe del tributo in esame devono essere adottate, in conformità della graduazione dei redditi e delle aliquote delibe-

(1) v. B. A. anno 1931 pag. 390.

rate dalla G. P. A. ai sensi dell'art. 118 del T. U., entro i limiti della tabella adottata dalla Commissione Centrale per la Finanza locale e comunicata alle Prefetture con la ministeriale 24 febbraio 1932, num. 5020. (1)

I Comuni, mentre possono apportare una riduzione, in proporzione costante alle aliquote suddette, non possono invece variare il minimo di esenzione.

D. — IMPOSTA SUL BESTIAME, SUGLI ANIMALI CAPRINI E SUI CANI.

Allo scopo di porre i Comuni in condizione di deliberare la tariffa entro il termine del 1° agosto stabilito dall'art. 273, le Giunte Provinciali Amministrative dovranno in anticipo e tempestivamente determinare il valore del bestiame, sentito il parere del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa. Tale valore medio potrà essere stabilito distintamente per le diverse razze di bestiame esistenti nella provincia. (2)

Ad evitare incertezze e disparità di trattamento nella stessa Provincia, sarà utile che le Giunte Provinciali Amministrative fissino con la medesima deliberazione anche la durata del periodo di allattamento, ai fini dell'esenzione prescritta con l'art. 123, lettera a) del T. U.

Giova inoltre avvertire che il raddoppiamento dell'aliquota prescritto dall'art. 126 deve applicarsi sempre agli animali suini e pecorini, mentre per gli equini di ogni specie (compresi gli idridi, gli stalloni, quelli di lusso e gli allievi) deve applicarsi soltanto nel caso che non *appartengano alle aziende agricole*.

Non si deve nella tariffa sostituire a questa espressione l'altra di « *equini non addetti alle aziende agricole* ».

La dizione « *addetti* » ha una inammissibile portata limitatrice rispetto all'altra « *appartenenti* »: infatti appartiene ad una azienda agricola anche il bestiame che essa alleva, e che pure non lavora

(1) v. B. A. anno 1932 pag. 105.

(2) v. B. A. anno 1932 pag. 161.

e spesso non è completamente nutrito sui fondi che costituiscono l'azienda e che perciò non vi è in senso preciso « addetto ».

Gli animali caprini devono, invece sempre essere tassati con l'aliquota in misura semplice, salvo beninteso la separata applicazione della speciale imposta obbligatoria, di cui all' art. 127 e successivi del T. U., nei casi ivi contemplati.

Copia della deliberazione della G. P. A. concernente la determinazione del valore medio e della durata dell' esenzione per gli animali lattanti, deve essere trasmessa a cura della R. Prefettura a questo Ministero, affinché possa essere tenuta presente in occasione del controllo delle tariffe comunali, nelle quali peraltro deve sempre riprodursi la tabella del valore medio suddetta.

Per quanto concerne la classificazione dei cani si osserva che agli effetti dell'assegnazione alla Categoria C di cui all' art. 131, devono considerarsi edifici rurali quelli ritenuti tali agli effetti dell'imposta dei fabbricati.

E. — IMPOSTE SULLE VETTURE E SUI DOMESTICI.

Le tariffe per l'imposta sulle vetture (comprese le barche) devono essere contenute entro quelle massime di cui agli articoli 141 e 144 del T. U.

Ogni riduzione che il Comune intenda stabilire rispetto ai massimi deve essere applicata in uguale misura proporzionale, tanto alle vetture pubbliche quanto a quelle private.

Per quanto concerne le imbarcazioni, qualora non sia possibile escluderle completamente dalla tassazione, l'imposta potrà applicarsi *soltanto* a quelle destinate al trasporto delle persone, escluse peraltro quelle a motore, che siano già colpite a' sensi del T. U. 30 dicembre 1923, num. 3283 e successive modificazioni, concernente le tasse automobilistiche.

Agli effetti della graduazione del tributo per le barche private è da preferire, in genere, il criterio del tonnellaggio.

Non è in facoltà dei Comuni di modificare le voci della tariffa dell'imposta sui domestici, di cui all'art. 151 e la graduazione del tributo, salvo beninteso la identea proporzionale riduzione di tutte le voci.

F. — IMPOSTA SUI BIGLIARDI.

Secondo le vigenti disposizioni non è consentita alcuna riduzione del tributo nei riguardi dei così detti bigliardini del tipo russo-svedese e simili, di dimensioni ridotte, i quali pertanto devono assoggettarsi alla stessa tariffa stabilita per i normali bigliardi.

G. — IMPOSTA SULLE INDUSTRIE, COMMERCII, ARTI E PROFESSIONI - IMPOSTA DI PATENTE.

Nella deliberazione della tariffa per l'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni devono stabilire le aliquote tanto per i redditi soggetti all'imposta di ricchezza mobile, quanto per quelli esenti in virtù di leggi speciali.

Analogamente le addizionali di cent. 50 per la Cat. B e cent. 40 per la Cat. C-1, devono applicarsi tanto alle aliquote concernenti i redditi soggetti quanto a quelle relative ai redditi esenti dalla imposta di ricchezza mobile, in modo però che siano sempre proporzionate all'eccedenza della sovrimposta fondiaria al II limite.

L'eventuale riduzione delle aliquote del tributo predetto, deve estendersi colla stessa percentuale anche alla tariffa della imposta di patente, la quale deve completarsi con la graduazione dei redditi per scaglioni stabiliti in modo da conservare pressochè la stessa proporzione fra i redditi compresi nei vari scaglioni stessi e la quota d'imposta.

Naturalmente nella 1^a categoria della graduazione predetta si comprenderanno anche i redditi che, pur superando il minimo assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile, non siano ancora colpiti per qualsiasi ragione diversa dell'esenzione.

E' opportuno che anche per l'imposta di patente si determini un minimo di imposizione in modo da evitare una fastidiosa e poco redditizia tassazione di redditi di scarsissima entità.

(continua)

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

293. **Indagine sulla mortalità infantile per enterite e sul modo di allattamento.** (C. 21 agosto 1936 n. 31068 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Richiamo l'attenzione delle SS. LL. su quanto formò oggetto della circ. del 16 giugno u. s. N. 20624, cui fece seguito l'altra nota in data 4 luglio N. 20624 - 2, pubblicate rispettivamente nei N. 18 e 19 del B. A.

Gli ufficiali sanitari dovranno impiantare i registri delle vaccinazioni e delle indagini sul modo di allattamento, in conformità al prospetto allegato alle suddette circolari, ed entro il mese di giugno e dicembre di ciascun anno dovranno inviare i prospetti a questa Prefettura.

Resto in attesa del prospetto entro dicembre prossimo.

Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della presente circ. gli ufficiali sanitari dovranno inviare le notizie richieste con la circ. del 16 giugno N. 20624 e cioè:

1. se, sulle scorte dei registri di morte, con la indicazione delle cause che ogni ufficiale sanitario deve tenere, si è constatata diminuzione della mortalità per enterite dopo la pubblicazione del regolamento del 9 maggio 1929 N. 994, sulla vigilanza del latte destinato al consumo diretto.

2. quale sia il consumo medio di latte alimentare per abitante e per anno.

Raccomando che le notizie richieste siano rilevate con la necessaria esattezza possibile.

Il Prefetto — MANNO

294. **Afta epizootica.** (C. 28 agosto 1936 num. 36509 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In vista della diffusione assunta dall'afta epizootica nella Provincia, con riferimento a precedente corrispondenza, rinnovo l'invito d'intensificare i servizi veterinari nel territorio comunale, con speciale riguardo a quelli che si riferiscono alla vigilanza

zooiatria sulle fiere e sui mercati di bestiame, sui pascoli, sulle stalle dei negozianti, sulle pubbliche stalle di sosta, sulle stazioni di monta taurina e sui carri destinati al trasporto del bestiame, adottando con esattezza le prescrizioni degli art. i 6, 7, 10, 17, 18 e 42 del regolamento di pulizia veterinaria.

Nel richiamare l'attenzione sulle varie circ. emanate sull'oggetto, prego trasmettere a quest'Ufficio alla fine di ciascun mese (indipendentemente all'invio del bollettino sanitario quindicinale del bestiame), il rapporto del veterinario di codesto Comune circa l'azione da lui spiegata a norma di quanto è prescritto nel num. 6 della circ. prefettizia del 26 agosto 1935 riportata a pag. 329 del B. A. detto anno, ricordando che debbono essere impartite precise disposizioni per ottenere l'osservanza del divieto di trasferimento di animali esistenti sulle zone infette e che deve d'altra parte consentire, per imperiose esigenze commerciali ed industriali, il libero commercio degli animali esistenti in località immuni, non essendo in vigore disposizioni speciali che facciano obbligo ai commercianti ed ai proprietari di munirsi di alcun certificato di origine o di sanità.

Attendo con la risposta assicurazione che nell'interno delle stalle dei proprietari e dei negozi di bestiame sono tenute affisse le istruzioni popolari emanate dal Ministero per la lotta contro l'afra epizootica, ricordando che di dette istruzioni furono trasmesse copie con la prefettizia num. 48415 dell'8 novembre 1935 e che le istruzioni stesse sono riportate a pag. 82 del B. A. del 1936.

Prego darmi assicurazione dell'avvenuta comunicazione di quanto sopra al veterinario del Comune.

Il Prefetto — MANNO

295. **Ricovero indigenti inabili al lavoro.** (C. 8 settembre 1936 n.° 31312 ai Sigg. Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' stato rilevato che non sempre viene comunicata tempestivamente la data di ammissione negli istituti di beneficenza e

quella di morte o di dimissione dagli istituti medesimi degli inabili al lavoro dei quali è stato disposto il ricovero con ordinanze emesse ai sensi dell'art. 154 della legge di P. S.

Poichè in conseguenza di ciò il Ministero dell' Interno non è in grado di conoscere l'esatta situazione dei ricoverati e della spesa relativa, si prega la S. V. di invitare formalmente, per iscritto, i Presidenti degli Istituti suddetti, affinchè nessun indugio venga frapposto nel fare a questa Prefettura le comunicazioni di cui sopra.

Si resta in attesa di copia dell'invito fatto e, frattanto, di un cenno di assicurazione per lettera.

Il Prefetto — MANNO

296. Sedi per Comandi minori della M. V. S. N. (C. 5 settembre 1936 n.° 35234 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Comando Generale della M. V. S. N. ha chiesto al Ministero dell'Interno che sia consentito ai Comuni, che già hanno assunto a proprio carico l'onere dei locali adibiti a Sede di Comandi minori della Milizia, di continuare tale prestazione.

In conformità a superiori disposizioni si consente, attesa la particolarità del caso, che, in deroga alle note istruzioni sulla limitazione delle spese facoltative, l'onere predetto possa, in via provvisoria, essere ancora mantenuto a proprio carico da quei comuni che abbiano la possibilità finanziaria di sostenerlo e per i quali un' ulteriore durata della cessione dei locali per la detta sede non sia di intralcio alle esigenze dei servizi comunali.

Tale autorizzazione viene data in attesa che il Comando Generale della M. V. S. N. si trovi in grado di provvedere coi propri mezzi finanziari alla sistemazione di tutti i servizi che ne dipendono in altri idonei locali.

Tanto si comunica per opportuna norma, restando in attesa di un sollecito cenno di ricevuta.

Il Prefetto — MANNO

297. **Stupefacenti** — Nuovi registri di carico e scarico, (C. 26 agosto 1936 n.º 35597 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico integralmente la seguente circolare del Ministero dell' Interno relativa all' oggetto a margine, perchè ne sia data conoscenza a tutti i farmacisti esercenti, e per il Comune di Salerno anche alla Ditta S. A. Belloni e C. autorizzata con tessera Prefettizia.

«« Nelle more della pubblicazione del nuovo regolamento sugli stupefacenti, in sostituzione di quello approvato con R. D. 11 aprile 1929 num. 1086 questo Ministero, rendendosi conto delle necessità pratiche più volte fatte presenti dagli interessati, ha predisposto i moduli dei registri di carico e scarico delle sostanze e delle preparazioni soggette alle disposizioni sugli stupefacenti.

Tali registri sono tre: uno (mod. D) per le Ditte fabbricanti autorizzate con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 150 del T. U. delle leggi sanitarie; il secondo (mod. F) per le ditte commercianti autorizzate con tessera prefettizia (mod. E) ai sensi dell'art. 151 del citato T. U.; il terzo (mod. I) per le farmacie, le quali — come è noto — non sono sottoposte ad alcuna speciale autorizzazione in questa materia. Essi sostituiscono ad ogni effetto di legge il registro (unico) di carico e scarico (mod. F); prescritto dall'art. 26 del regolamento 11 aprile 1929 num. 1086.

I nuovi modelli sono congegnati in modo da corrispondere alle esigenze delle tre categorie di esercizi. Quelli per le ditte autorizzate in base agli art. 150 e 151 del T. U. delle leggi sanitarie dovranno essere numerati e firmati in ciascun foglio dal Medico Provinciale, il quale dovrà dichiarare — nell'ultima pagina — il numero dei fogli di ciascun registro; quelli per le farmacie saranno — come in passato — numerati e firmati, in ciascun foglio e nell'ultima pagina, dal Podestà.

Pregasi provvedere a dar comunicazione di quanto precede agli interessati, avvertendoli che dovranno fornirsi sollecitamente,

e, in ogni caso non oltre il 1° ottobre 1936, del nuovo registro prescritto per la singola categoria, sul quale dovranno essere riportati i dati che risulteranno dalla chiusura del vecchio registro, che dovrà essere conservato per la durata di tre anni, insieme con i relativi documenti giustificativi.

I registri di che trattasi sono editi dalla « Libreria dello Stato » Roma, Piazza Verdi, cui dovranno essere indirizzate le richieste, specificando il tipo di registro occorrente e provvedendo in pari tempo a versare il relativo importo nel conto corrente postale 112640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato. Il prezzo di ogni registro è fissato in lire 5, per merce resa franca di spese a destino del committente ».

Il Prefetto — MANNO

298. **Gabinetti privati dei medici e degli odontoiatri.** (C. 3 settembre 1936 num. 35114 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Nello intendimento di corrispondere a quesiti mossi da varie Prefetture e dal Sindacato Nazionale dei Medici, il Ministero dell'Interno fa presente quanto appresso:

« Per decidere se un gabinetto medico sia tenuto a munirsi dell'autorizzazione prefettizia, di cui all'art. 193 del T. U. delle leggi sanitarie, non devesi aver riguardo alla qualità di « generico » o di « specialista » dell'esercente, o alla branca della medicina e chirurgia cui il sanitario si dedica, bensì ad alimenti estrinseci e del tutto obbiettivi.

« Tale elementi riguardano l'attrezzatura del locale, e cioè la sua organizzazione interna di mezzi e di personale — diretta alla cura ed all'assistenza di speciali stati fisiologici e patologici dell'organismo umano — in base a cui il gabinetto venga ad assumere di fatto una individualità propria ed a sè stante, che si distingue, di sovente, da quella dei sanitari che vi prestano la loro opera professionale.

Invece, i gabinetti privati dei medici liberi esercenti e degli specialisti non presentano detta caratteristica: essi, pur essendo

forniti di una certa attrezzatura, soprattutto a scopo di accertamento diagnostico, pur compiendo atti curativi, si presentano come locali necessari per l'esercizio della speciale branca professionale coltivata dal sanitario, e sono da considerarsi gabinetti di consulenza privata; come tali non sono soggetti all'autorizzazione prefettizia di cui all'art. 193 T. U. leggi sanitarie »».

Per quanto riguarda i privati gabinetti dentistici degli odontoiatri liberi esercenti, il sullodato Ministero dell'Interno con circolare 14 gennaio 1935, di cui fu data comunicazione alle SS. LL., con nota 27 gennaio 1935 num. 3166, pubblicata a pag. 48 del Bollettino amministrativo di detto anno, nello intendimento di fare compiere un accurato censimento per la repressione dell'abusivismo, dispose che tutti gli esercenti gli anzidetti gabinetti dentistici fossero invitati a presentare istanza di autorizzazione prefettizia ai sensi del citato art. 193.

Detta autorizzazione, che prima era gratuita, con R. D. L. 26 settembre 1935 num. 1749 è stata assoggettata a tassa di concessione governativa: in seguito a che la competente sezione stomato-odontologica ha rivolto istanza, perchè venga ripresa in esame la necessità dell'autorizzazione prefettizia per i gabinetti privati degli odontoiatri liberi esercenti.

Al riguardo il Ministero dell'Interno osserva che sotto il profilo strettamente giuridico e prescindendo dai motivi di opportunità per i quali fu diramata la circolare 14 gennaio 1935, l'autorizzazione prefettizia deve considerarsi indispensabile, secondo recenti pronunciati dell'autorità giudiziaria, nei soli casi contemplati dall'art. 193 e cioè per gli Istituti o case di cura e per le case e pensioni per gestanti, sottoposti al controllo statale, sia che la cura avvenga mediante la degenza degli ammalati nell'Istituto, sia che la cura si compia ambulatoriamente, e cioè senza degenza.

Pertanto i gabinetti privati degli odontoiatri liberi esercenti sono da considerarsi alla stessa stregua degli altri studi privati dei medici non soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 193 del T. U. leggi sanitarie.

Con questa determinazione si considera definitivamente chiarita la importante questione.

Il Prefetto — MANNO

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

301. **Debiti dei Comuni — Rilascio di delegazioni a garanzia sulle imposte di consumo.** (C. 9 settembre 1936 num. 35602 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Finanze comunica che le richieste di benessere per il rilascio da parte dei Comuni di delegazioni sulle imposte di consumo a garanzia di debiti assunti o da assumersi di cui all'art. 94 del T. U. per la Finanza locale, approvato con R. D. 14 settembre 1931 n. 1175, debbono essere trasmesse al detto Ministero (Direzione Gen. dei Servizi per la Finanza locale).

Il Prefetto — MANNO

302. **Consumo uva.** (C. 5 settembre 1936 n. 2751, ai Podestà e Commissari dei Comuni della Provincia; all'Unione Fascista dei Commereianti di Salerno; e per conoscenza Unione Prov. Fascista Agricoltori Salerno).

Allo scopo di incrementare il consumo dell'uva come frutta, pregansi le SS. LL. di spiegare personale opera perchè sia svolta tra la popolazione e la collettività un' adatta propaganda.

A tal fine si interessa in special modo l'Unione Prv. Fascista dei Commercianti perchè favorisca la istituzione di chioschi per la vendita. Le SS. LL. poi cureranno di agevolare il rilascio delle licenze per la vendita ambulante del prodotto.

Resto in attesa di assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

303. **Vaccinazioni antidifteriche.** (C. 7 settembre 1936 n.° 37892 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con precedente circ. del 21 maggio u. s. n. 17177, fu comunicata la ministeriale con cui si faceva presente l'importanza profilattica della vaccinazione antidifterica con anatossina, invitando gli enti interessati per una larga applicazione nella popolazione infantile.

Essendo prossima l'apertura sia degli asili infantili che delle scuole primarie, occorre che fin d'ora nei rispettivi comuni siano predisposti i servizi per la vaccinazione, con l'impianto dei registri e con la richiesta tempestiva dell'anatossina agli Istituti produttori.

Gli ufficiali sanitari sono personalmente responsabili della esatta applicazione ed esecuzione dei provvedimenti di che trattasi.

Il Prefetto — MANNO

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

304, **Specialità medicinali denuncia di registrazione.** (C. 9 settembre 1936 n. 37243 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con decreto ministeriale del 22 agosto 1936, XIV, in corso di pubblicazione nella Gazz. Uff. del Regno e nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Interno, è stata estesa l'efficacia giuridica del diniego di registrazione della specialità medicinale Novoviril, fabbricata nel Laboratorio del signor Emilio Manfroni in Torino, Via Aosta 24, anche a tutte le preparazioni di tale specialità effettuate nel laboratorio annesso alla farmacia di Peccetto Torinese.

Con riferimento alla precedente nota del 10 luglio u. n. 27543, pubb. sul B. A. n.º 20 a pag. 243, prego i sigg. Podestà e il Segretario del Sindacato di Categoria di fare le opportune comunicazioni a tutti i farmacisti esercenti, richiamando il disposto dell'art. 169 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n.º 1265, il quale *commina penalità per il farmacista che abbia messo in vendita o detenga per vendere specialità medicinali non registrate.*

Prego inoltre i sigg. Podestà di provvedere affinché i grossisti e i depositi di prodotti chimici siano sollecitamente e diligentemente ispezionati dai rispettivi ufficiali sanitari assistiti da agenti comunali o della forza pubblica, provvedendo al sequestro della specialità di cui sopra.

Il Prefetto — MANNO

Appalti, aste ecc.

Comune di Auletta — *Appalto riscossione Imposte di consumo* — Si rende noto che il giorno 23 settembre 1936, alle ore dieci, nella Casa Comunale, avrà luogo l'appalto per la riscossione delle imposte di consumo pel quinquennio 1936-1940 — L'asta avrà luogo col sistema delle candele vergini ad unico e definitivo incanto — Non si farà luogo all'aggiudicazione se non vi saranno le offerte di almeno due concorrenti. Base di asta lire 15.500, deposito provvisorio lire 3500, e per spese lire 2000. Documenti di rito.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria del Comune.

Auletta li 5 settembre 1936 XIV.

Il Segretario D.r Paolo Nicodemo

Il Podestà Marchese Castriota Scanderbech



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

305. Tributi provinciali e comunali. (C. 1 giugno 1936 n. 15000 del Ministero delle Finanze).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

306. Trattamento economico del personale degli enti pubblici e del personale pensionato richiamato alle armi per mobilitazione.
307. Febbre tifoide o difterite.
308. Commemorazione Dantesca.
309. Segnalazione casi mortali operai reduci A. O.
310. Opere igieniche nei Comuni.
311. Soccorsi giornalieri ai militari congedati in A. O. I.
312. Concorsi. Revoca sospensione.
313. Riscossione imposte di consumo. Tariffa
314. Trattenimento alle armi dei militari automobilisti (classe 1915) e del primo scaglione truppe celeri (classe 1914).
315. Polizia veterinaria: spostamento degli animali per ragioni di pascolo.
316. Facilitazioni trasporto uva.
317. Premio di nuzialità ai militari richiamati alle armi.
318. Iscrizione post-militari alla sezione di Tiro a Segno.

segue

319. Afta epizootica. Revoca dei provvedimenti relativi all'obbligo della visita veterinaria del bestiame trasportato in ferrovia o in autoveicoli.

COPERINA

Cont. Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 317 a n. 319 — Movimento della popolazione nella Provincia di Salerno nei mesi luglio-agosto 1936 — Concorsi ed esami.

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

317. **Premio di nuzialità ai militari richiamati alle armi.** (C. 11 settembre 1936 n. 1671 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per l'esatta osservanza, comunico la seguente circ. dell'On. Ministero dell'Interno:

« Si comunica, per opportuna norma, che S. E. il Capo del Governo ha disposto che il premio di nuzialità di lire 500 a carico dei Comuni sia erogato, tanto per i militari del R. Esercito, quanto per quelli della R. Marina, che siano richiamati alle armi, qualunque sia il servizio di leva prestato a suo tempo. E' stato altresì disposto che il premio in parola sia erogato anche a favore dei militari di leva del C. R. E. M. che contraggono matrimonio dopo compiuti 18 mesi di servizio ».

Prego segnare ricevuta della presente.

Il Prefetto — MANNO

318. **Iscrizione post-militari alla Sezione di Tiro a Segno.** (C. 15 settembre 1936 n. 38421 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Comando Generale della M. V. S. N. (Ufficio Centrale del Tiro a Segno) ha fatto presente la necessità che i Comuni provvedano a segnalare periodicamente alle locali Sezioni del Tiro a Segno i cittadini che hanno ultimato il periodo di ferma nelle Forze Armate.

Ciò allo scopo di evitare che i cittadini stessi sfuggano all'obbligo dell'istruzione post-militare ed al pagamento del relativo contributo.

Si pregano le SS. LL. di provvedere a quanto richiesto, tenendo presente che, giusta suggerimenti pervenuti dal Ministero della Guerra, la segnalazione di cui trattasi potrà esser effettuata annualmente in base ai ruoli mod. 84, aggiornati mediante le comunicazioni periodiche dei Distretti Militari e la trascrizione dei dati tratti dai singoli fogli di congedo, che ogni militare congedato deve obbligatoriamente esibire al Podestà per il prescritto visto.

Il Prefetto — MANNO

Parte I.

a) Leggi e Decreti.

305. **Tributi provinciali e comunali.** (C. 1° giugno 1935 del Ministero delle Finanze, num. 15000).

(continuazione vedi pag. 253)

H. -- IMPOSTE DI SOGGIORNO E DI CURA.

Per l'imposta di soggiorno rilevasi che la sua applicazione deve effettuarsi unicamente in base al prezzo effettivo di locazione delle camere o di altro alloggio, con aliquota non superiore alla misura massima del 10 %.

Qualora il tributo venisse determinato in misura fissa in base al prezzo di locazione presuntivamente stabilito per categorie di alberghi, pensioni ecc., si deve esplicitamente far salvo al contribuente il diritto di corrispondere l'imposta soltanto nella misura percentuale suddetta sul prezzo effettivamente pagato.

Del pari, anche laddove il prezzo di locazione sia stabilito dall'Autorità competente a seconda delle categorie degli alberghi il contribuente è tenuto ugualmente a soddisfare l'imposta sul prezzo effettivamente pagato.

Inoltre va ricordato che ai fini dell'estensione dell'imposta a carico di coloro che prendono alloggio in ville o altre abitazioni di affitto (estensione che per l'art. 171 del T. U. è consentita soltanto per i Comuni aventi la caratteristica di stazione climatica e balneare), dovrà corredarsi la deliberazione con la dichiarazione del Medico Provinciale attestante che il Comune riveste le caratteristiche suddette.

E' ovvio che le imposte di cura e di soggiorno non possono in nessun caso colpire coloro che sono già assoggettati all'imposta sul valore locativo o di famiglia nello stesso Comune.

E' da escludere del pari l'applicazione di qualsiasi imposizione a carico delle persone esenti ed è illegale ed inammissibile chiedere loro anche una piccola quota sotto forma di corrispettivo per il rilascio di tessere comprovanti il diritto all'esenzione. La tessera è inutile e se i Comuni, per ragioni loro, intendono istituirla, debbono rilasciarla gratuitamente.

I Comuni al cui territorio siano state riconosciute, a norma di legge, le caratteristiche di stazioni di cura, soggiorno o turismo, che abbiano istituito l'imposta di cura e che intendano avvalersi della facoltà prevista dall'ultimo comma dell'art. 173 del T. U., cioè di istituire l'imposta di soggiorno a carico di coloro che vi dimorano per un periodo inferiore a cinque giorni, prima di inviare la tariffa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 273, dovranno richiedere al Ministero dell'Interno, il prescritto Decreto Reale di autorizzazione.

I. — IMPOSTA DI LICENZA.

L'imposta di licenza ha carattere obbligatorio e quindi dev'essere istituita da tutti i Comuni del Regno.

Essa deve contemplare tutti gli esercizi e le attività previste dagli articoli 183 e successivi del T. U.

E opportuno tener presente che l'ordinamento del tributo in esame, per quanto concerne le sale pubbliche per balli, bigliardi ed altri giuochi leciti, è alquanto diverso da quello riguardante gli stabilimenti di bagni, gli esercizi di rimesse di vetture ed autovetture, di stallaggi ed affini.

Nel primo caso l'imposta deve corrispondersi nella misura normale tanto per l'anno di apertura quanto per i successivi e l'aliquota dev'essere deliberata entro il minimo del 6 ed il massimo del 10 per cento in proporzione a quelle adottate per gli esercizi di vendita di bevande alcoliche e vinose.

Nel secondo caso invece l'aliquota dev'essere corrisposta nella misura fissa del 6 per cento per l'anno dell'apertura o dell'ampliamento del locale, mentre per gli anni successivi viene corrisposta nella misura di lire 0,60 per cento.

A queste ultime aliquote verrà assoggettato il valore locativo dei vani di quella parte degli alberghi nei quali non si somministrano bevande alcoliche e vinose: al restante valore locativo applicansi invece le altre aliquote annuali.

L. — TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

Le occupazioni temporanee o permanenti del suolo, per le quali nessuna tariffa massima è contenuta nel T. U. per la Finanza locale, nè nelle relative norme, devono tassarsi unicamente in base alla superficie occupata (adottando sempre come unità di misura il metro quadrato) e non già secondo la natura e la qualità della merce esposta.

Sono perciò da considerarsi contrarie alla legge tutte le norme intese a trasferire il pagamento del tributo dall'occupante all'acquirente, od all'esportatore, ovvero a limitarlo alle merci vendute od esportate dal Comune.

Devonsi sempre esonerare dalla tassa le occupazioni occasionali, determinate dal carico e scarico della merce, dalla sosta delle vetture ed autovetture private per la durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale, ecc.

A corredo della tariffa deve sempre allegarsi il parere tanto del Genio Civile quanto del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa, prescritto dall'art. 195 del T. U., dichiarando se la sovrimposta fondiaria ecceda o meno il limite normale e ciò ai fini dell'art. 255, avvertendo che nel primo caso la tassa deve applicarsi con le aliquote massime stabilite dalle vigenti disposizioni.

Le occupazioni mediante condutture aeree devono assoggettarsi in conformità alle norme contenute nel decreto Ministeriale 26 febbraio 1933 XI, tenendo presente che la distinzione del territorio in « *centro abitato, zona limitrofa, sobborghi o frazioni e rimanente territorio* », ai fini della graduazione della tassa, non può trovare applicazione per il tributo applicato dalle Amministrazioni Provinciali, il quale pertanto deve sempre applicarsi con

le aliquote previste alla voce « *rimanente territorio* » rispettivamente in lire 25 e lire 35 per le condutture senza sostegno e con sostegno nel suolo.

M. — TASSA SULLE INSEGNE.

Per quanto concerne la tassa sulle insegne devesi tener presente che essa è obbligatoria nei riguardi delle insegne scritte in lingua straniera.

Le insegne in genere non devono di regola essere assoggettate contemporaneamente anche alla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, a meno che si protendano notevolmente nello spazio medesimo.

N. — DIRITTO DI PESO E MISURA PUBBLICA ED AFFITTO DI BANCHI PUBBLICI.

Giusta l'art. 211 del citato T. U. il corrispettivo per il peso e la misura pubblica deve unicamente fissarsi in base alle quantità pesate o misurate, prescindendo dalla natura e dal valore della merce, per la quale la prestazione viene richiesta, altrimenti il tributo in parola viene ad assumere il carattere di un'imposta di consumo.

La tariffa per il peso dovrà sempre distinguere il corrispettivo per le stadere a ponte in bilico pei carichi voluminosi e quello per le stadere semplici od a bilico; dovrà essere corredata del parere del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa, prescritto dal successivo art. 212.

Dovrà escludersi inoltre ogni disposizione intesa a trasferire il pagamento del corrispettivo su persona diversa da quella che richiede la prestazione.

Lo stesso dicasi per l'affitto di banchi pubblici, il cui corrispettivo deve essere proporzionato alla dimensione di essi, potendosi tutt'al più ammettere qualche differenziazione a seconda delle comodità costruttive che ciascun gruppo di essi offre e secondo la loro situazione.

O. — TASSA DI CIRCOLAZIONE SUI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE E CONTRIBUTO INTEGRATIVO DI UTENZA STRADALE.

Le Amministrazioni Provinciali si astengono generalmente dal comunicare le tariffe per i tributi obbligatori in parola. E' ovvio che anche queste tariffe devono comunicarsi al Ministero delle Finanze ai sensi e per gli effetti del più volte ricordato art. 273 del T. U. tenendo presente le tariffe massime di cui al precedente art. 214 ed alle norme approvate col decreto Ministeriale 26 febbraio 1933 XI.

P. — CONTRIBUTO DI MIGLIORIA.

Circa l'istituzione del contributo in parola osservasi che deve considerarsi illegale il sistema di deliberare e di inviare al Ministero, per l'esame di cui all'art. 273, soltanto regolamenti generali di massima, intesi a disciplinare la futura applicazione del contributo stesso.

Devono invece inviarsi all'Ufficio scrivente, per l'omologazione prescritta dall'art. 239 del T. U. le separate deliberazioni concernenti la istituzione del contributo in conseguenza dell'esecuzione delle singole opere pubbliche, debitamente approvate dalla G. P. A. e corredate di tutti gli atti e documenti giustificativi, nonchè degli eventuali ricorsi dei contribuenti giusta quanto prescrive l'articolo menzionato.

Q. — CONTRIBUTO DI FOGNATURA.

L'autorizzazione ad imporre il contributo per la manutenzione delle opere di fognatura da parte dei Comuni che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 247 del T. U. dev'essere chiesta direttamente al Ministero dell'Interno (al quale spetta di promuovere il Decreto Reale) trasmettendogli apposita deliberazione motivata, debitamente corredata dei documenti necessari.

Al Ministero delle Finanze dovrà invece pervenire soltanto la tariffa giusta l'art. 251 del T. U.

R. — PRESTAZIONE DI OPERE OBBLIGATORIE.

Le prestazioni contemplate al n. 7 dell'art. 10 del T. U. per la Finanza locale possono istituirsi, ove il Comune non abbia modo di provvedere diversamente, soltanto per la costruzione e manutenzione delle strade obbligatorie, per la costruzione delle strade di accesso alle stazioni ferroviarie ed ai porti, nonchè per la lotta contro le cavallette, esclusa ogni altra opera o diversa finalità.

Pur rimanendo le prestazioni in esame, regolate in massima dalle disposizioni anteriori all'emanazione del T. U. per la Finanza locale, dovranno tuttavia osservarsi anche per esse le disposizioni concernenti le tariffe, l'accertamento ed il contenzioso di cui agli articoli 273 e successivi del testo medesimo.

Le tariffe per la conversione in denaro o in opere determinate dovranno, quindi, essere sempre inviate per l'esame di questo Ministero ed essere adeguate alle mercedi previste dai contratti collettivi di lavoro stipulati dai competenti organi sindacali e contemplare sia l'opera dell'uomo, sia quella degli animali con o senza veicolo e conducente.

S. — CORRISPETTIVO PER IL RITIRO DELLE IMMONDIZIE.

Il T. U. e le relative norme disciplinano sufficientemente il corrispettivo in parola. Soltanto si ritiene opportuno richiamare l'attenzione dei Comuni sulla circostanza che il corrispettivo deve coprire le spese del servizio, ma non deve essere fonte di entrata tributaria.

E perciò necessario che le deliberazioni concernenti la tariffa del corrispettivo siano corredate dalla particolareggiata documentazione del costo del servizio.

Il Ministro — DI REVEL

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

306. **Trattamento economico del personale statale e degli enti pubblici e del personale pensionato richiamato alle armi per mobilitazione.** (C. 18 Ottobre 1936 n. 1984 al Sig. Preside Amm. Prov. e ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Sono sorti dubbi sulla portata dell'art. 24 del decreto di S. E. il Capo del Governo 6 novembre 1935 - XIV, pubblicato nella Gazz. Uff. dell' 11 stesso mese, e precisamente se alle parole « militari di truppa » contenute nel secondo comma di detto art. debba darsi un significato restrittivo nel senso di intenderle riferite ai soldati, caporali e caporali maggiori del R. Esercito ed ai pari grado, con corrispondente trattamento economico, delle altre forze armate; ovvero a tutti i militari di truppa, compresi quindi gli appuntati e i militi dell' arma dei CC. RR., gli appuntati e guardie della R. Guardia di Finanza, i militari di truppa delle milizie speciali (portuaria, della strada e forestale) gli specialisti della R. Marina e della R. Aeronautica, ecc.

Al riguardo, occorre tener presente che principio informatore del R. D. L. 1° aprile 1935 - XIII n° 343, è quello di assicurare al personale delle pubbliche amministrazioni, richiamato, trattenuto o volontario alle armi, posteriormente al 1° gennaio 1935 - XIII, per esigenze militari di carattere eccezionale, un trattamento economico basilare non inferiore al totale o ad una determinata aliquota di quello goduto nel servizio civile, avuto riguardo al rapporto d' impiego ed alla situazione di famiglia.

Ciò premesso, il trattamento di favore previsto dal secondo comma del citato art. 24 per i dipendenti statali e degli altri enti pubblici richiamati alle armi per mobilitazione, non può che riferirsi ai semplici militari di truppa, in quanto trova fondamento nella tenuità della paga giornaliera dovuta per tale qualità, paga che può raggiungere il massimo di settantacinque centesimi per i caporali maggiori, e nell' opportunità quindi di evitare il più possibile complicazioni e ritardi derivanti da operazioni di conguaglio di scarsa o di niuna rilevanza pratica.

Diverso è invece il caso dei militari di truppa dell'arma dei CC. RR., della R. Guardia di Finanza, ecc. la cui retribuzione basilare è spesso superiore a quella degli stessi sergenti e sergenti maggiori delle altre armi e corpi del R. Esercito, in rapporto ai quali, il conservare gli assegni civili senza detrazione di quelli militari, si risolverebbe in una concessione di favore, con conseguente notevole aggravio finanziario per gli enti pubblici interessati.

Al riguardo, occorre tener presente che in tutte le disposizioni contenute nel testo unico sugli stipendi, paghe giornaliere e assegni fissi per il R. Esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928 - VI, n° 3458, la paga giornaliera dei caporali e soldati è regolata da norme ben distinte da quelle riferentisi alla paga dei militari di truppa dell'arma dei CC. RR., per i quali valgono le norme che regolano gli stipendi e la paga giornaliera dei sottufficiali.

Per quanto precede, le parole « militari di truppa » contenute nel secondo comma dell'art. 24 del menzionato decreto 6 novembre 1935 - XIV, vanno riferite esclusivamente ai caporali maggiori, caporali e soldati del R. Esercito e dei pari grado delle altre forze armate retribuiti in eguale misura, e quindi ad essi soltanto è applicabile il trattamento previsto dalla citata disposizione. Per gli altri militari di truppa, invece, deve essere fatto il trattamento economico previsto dal terzo comma del citato art. 24.

Si rammenta, infine, che i maggiori assegni, paga compresa, dovuti ai militari di truppa in servizio in colonia, non vanno considerati in alcun caso nel raffronto prescritto dalle disposizioni ricordate.

*
* *

Alcune amministrazioni hanno, poi, chiesto di conoscere quale trattamento debba essere praticato ai pensionati richiamati alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale.

Esclusa la possibilità di applicare nel caso in esame il R.

decreto-legge 1 aprile 1935-XIII, n. 343, che concerne unicamente il personale in attività di servizio e non anche quello in quiescenza, si fa presente che nei confronti dei pensionati anzidetti richiamati in servizio nel R. Esercito e nella R. Aeronautica, debbono trovare applicazione gli articoli 11 e 26 del R. D. L. 27 ottobre 1922, n. 1427 (riportati negli articoli 52 e 100 del Testo Unico sugli assegni del R. Esercito, approvato con R. D. 31 dicembre 1928-XII, n. 3458), e nei riguardi di quelli richiamati nella R. Marina, l'articolo 10 del R. D. L. 27 ottobre 1922 n. 1462, che dispongono il pagamento dello stipendio o della paga militare e la sospensione del godimento della pensione, salvo a corrispondere quest'ultima in luogo dello stipendio o della paga, ove risulti più favorevole.

Per stabilire il trattamento più conveniente all'interessato, si dovrà confrontare la pensione con lo stipendio ed il supplemento di servizio attivo o con la paga e la sovrapaga. Infatti, benchè le citate disposizioni accennino soltanto allo stipendio e alla paga, occorre tener presente che esse sono anteriori al R. D. 11 novembre 1923-II, n. 2395 e alla legge 27 giugno 1929 VII, n° 1047, che hanno trasformato rispettivamente un'aliquota dello stipendio e della paga in supplemento di servizio attivo e in sovrapaga, onde anche tali assegni debbono considerarsi ai fini del raffronto in parola.

Circa il trattamento da farsi ai pensionati richiamati alle armi come militari di truppa (soldati, caporali e caporali maggiori del R. Esercito e pari grado, con uguale trattamento delle altre forze armate) considerato che la paga militare loro corrisposta ha una particolare caratteristica, ben distinta da quella di retribuzione, e tenuta presente anche la esiguità della paga stessa, si consente il cumulo di essa con la pensione in godimento.

Ciò in analogia anche al principio affermato dal secondo comma dell'art. 24 del predetto Decreto 6 novembre 1935-XIV per il personale in attività di servizio richiamato alle armi come

militare di truppa, che continua a percepire, anche dopo i primi due mesi dal richiamo, gli assegni civili dall'amministrazione di appartenenza e quelli militari dall'amministrazione militare.

Per quanto riguarda il caroviveri annesso alla pensione, si fa presente che, a norma dell'art. 3 della legge 26 dicembre 1920, n° 1827, dell'art. 3 del R. D. 29 dicembre 1921, n° 1964, dell'art. 17 del R. D. 13 agosto 1926 IV, n, 1431, il pagamento degli assegni previsti dai decreti medesimi deve essere sospeso per tutta la durata del richiamo nei confronti degli ufficiali e dei sottufficiali. Peraltro, ove lo comportino la condizione di famiglia ed il grado militare con cui i pensionati sono richiamati, dovrà loro essere corrisposta l'aggiunta di famiglia o l'indennità caroviveri nella misura stabilita per gli altri ufficiali e sottufficiali.

Il caroviveri annesso alla pensione potrà invece essere conservato ai richiamati alle armi come militari di truppa (soldati, caporali e caporali maggiori del R. Esercito e pari grado, con uguale trattamento, delle altre forze Armate) dato che, come si è dianzi accennato, per la natura e l'esiguità della paga loro corrisposta, il servizio da essi prestato non può essere considerato come opera retribuita.

Infine, poichè i pensionati di che trattasi avranno diritto all'atto del congedo alla valutazione in pensione del servizio militare prestato, dovrà essere operata nei loro confronti la ritenuta 6 % in conto entrate Tesoro sull'ammontare delle competenze pensionabili.

Per determinare dette competenze, qualora sia corrisposta la pensione in luogo dello stipendio, perchè più favorevole, occorre scindere l'importo della pensione stessa in tre quote: la prima costituita dallo stipendio inerente al grado militare, la seconda dal relativo supplemento di servizio attivo e la terza dalla restante somma.

La ritenuta in conto entrate Tesoro dovrà essere applicata soltanto sulla prima quota, che servirà, ove del caso, di base per la riliquidazione del trattamento di quiescenza.

Si prega di accusare ricevuta.

Il Prefetto — MANNO

307. **Febbre tifoide e difterite.** (C. 18 settembre 1936 n. 37941 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia ed al Sig. Segretario del Sindacato Provinciale fascista dei medici della Provincia di Salerno, per conoscenza).

Il Ministero dell'Interno dispone che le denunce di casi di *Febbre Tifoide* siano sempre accompagnate dalla indicazione se i malati risultino o meno vaccinati contro il tifo, informando nell'affermativa, se sia stato adoperato *Enterico* o *Idrovaccino* antitifico e l'epoca precisa della vaccinazione.

Eguualmente per le denunce di casi di *Difterite* occorre fornire per i singoli ammalati notizie circa la subita vaccinazione con *Anatossina* e la data di tale vaccinazione.

Tali indicazioni devono risultare sul *mod. 15* di ogni singola denuncia di tali malattie, e, rendo responsabili gli Ufficiali sanitari e i Segretari comunali della esatta e precisa osservanza delle disposizioni succennate, ricordando loro che qualsiasi deficienza e irregolarità costituirà un titolo di demerito, e darà luogo, se ripetuta, a immediato provvedimento disciplinare.

Prego il Segretario del Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di rendere edotti di quanto sopra tutti i medici esercenti, perchè facilitino con la loro cooperazione il compito degli Ufficiali sanitari.

Il Prefetto — MANNO

308. **Commemorazione Dantesca** (1) (C. 10 settembre 1936 n. 2960 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di guerra comunica che molti comuni di questa Provincia non hanno ancora inviato frasi d'omaggio con firma autografa del Podestà, quale testimonianza della venerazione del popolo italiano per il suo massimo Poeta.

Desiderandosi che l'adesione riesca veramente plebiscitaria, in quanto solo così potrà avere un valore storico d'eccezione, prego ottemperare a quanto è stato chiesto, rispondendo tempestivamente ed in forma tale, da assicurare alla manifestazione una dignità corrispondente alle sue alte finalità ed al suo nobile significato.

Il Prefetto — MANNO

(1) v. circolare 26 agosto 1936 n. 3483, pubb. fascicolo 24 copertina di questo Bollettino.

309. **Segnalazione casi mortali operai reduci A. O.** (C. 9 settembre 1936 n. 2961 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Colonie ha fatto presente l'opportunità che tutti i casi mortali, verificatisi in Patria, di operai reduci dall'A. O. vengano al predetto Dicastero tempestivamente segnalati ai fini della concessione di eventuali indennizzi.

Si pregano pertanto le SS. LL. di voler impartire le opportune istruzioni agli Uffici dipendenti per l'esatta osservanza delle disposizioni di cui sopra.

Si gradirà un cenno di ricevuta e di assicurazione

Il Prefetto — MANNO

310. **Opere igieniche nei Comuni.** (C. 12 settembre 1936 n. 2990 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' stato rilevato che non poche volte le amministrazioni comunali sogliono dar corso ad opere di abbellimento dei centri abitati senza che prima siasi provveduto ad assicurare ai centri stessi le necessarie condizioni igieniche.

Avverto, per norma delle SS. LL., che le opere igieniche e particolarmente le fognature e gli acquedotti devono avere la precedenza sulle altre opere pubbliche specie se di abbellimento.

Assicurino citando il numero della presente circolare.

Il Prefetto — MANNO

311. **Soccorsi giornalieri ai militari congedati in A. O. I.** (C. 15 Settembre 1936 n. 1692 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per notizia si comunica la seguente circ. dell' On. Ministero Guerra:

« Affinchè i comuni, a senso delle disposizioni di cui all'art. 7 del R. decreto n. 1658 - Gazz Uff. n. 220 del 20 settembre 1935 - circ. 755 G. M. 1935 - possano sospendere tempestivamente il pagamento del soccorso giornaliero di cui alla legge 22 gennaio 1934 n. 115, alle famiglie bisognose dei militari in A. O. I. che vengono congedati direttamente dai comandi militari in A. O. e che debbono rimanere in colonia per ragioni di

lavoro, prego disporre che i comandi di corpo, di legione di M. V. S. N. e di ogni altro reparto autonomo in A. O. comunichino telegraficamente ai comuni di residenza delle predette famiglie la data in cui i militari di cui sopra vengono congedati.

La suddetta comunicazione dovrà essere fatta anche nei casi in cui si tratti di militari sotto le armi per obblighi di leva, volontari per anticipazione di ferma, appartenenti a milizie e reparti speciali, senza aver compiuta la ferma volontaria assunta, tenuto conto che il soccorso giornaliero per determinazione superiore è stato esteso pure alle loro famiglie.

Gli eventuali indebiti pagamenti di soccorsi causati da tardiva o mancata notifica dei congedamenti saranno addebitati ai responsabili.

Per i congedamenti o per gli invii in licenza senza assegni in attesa di congedo, avvenuti antecedentemente alla diramazione della presente circolare, i comandi militari in A. O. dovranno compilare ed inviare subito ai comuni interessati un elenco riepilogativo dei militari già collocati direttamente nelle suddette posizioni siccome rimasti in colonia per ragioni di lavoro, indicando per ognuno dei militari stessi la data di invio in congedo, o in licenza in attesa di congedo.

La presente circ. dovrà con ogni urgenza essere portata a conoscenza di tutti gli enti dipendenti. »

Accusare ricevuta.

Il Prefetto — MANNO

312. **Concorsi. Revoca sospensione.** (C. 12 settembre 1936 n. 37680 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Avvertesi le SS. LL. che analogamente a quanto è stato disposto per le amministrazioni statali, si devono intendere revocate le disposizioni relative alle sospensioni di concorsi per l'ammissione di impiegati di enti locali.

Il Prefetto — MANNO

313. **Riscossione imposte di consumo. Tariffa.** (C. 18 settembre 1936 n. 39336 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.)

Con circolare 27 giugno 1936 (1) si faceva invito ai Comuni di deliberare subito la nuova tariffa delle imposte di consumo, tenendo presente le norme del regolamento 30 aprile 1936 num. 1158 pubb. nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 1936 n. 145 ed entrato in vigore il 9 luglio scorso.

Poichè finora pochi comuni hanno fatto tenere le relative deliberazioni, si rinnova l'invito di provvedere subito, facendo presente che:

1) per quanto riguarda la tariffa, occorrerà comprendere nello schema tutte le voci di imposte di consumo, che hanno applicazione nel comune, tenendo presente l'art. 255 del T. U. sui tributi locali;

2) che la tariffa deve comprendere le 4 distinte aliquote delle costruzioni, di cui all'art. 36 del sopracitato regolamento, la tabella dei diritti accessori e la tabella delle tare;

3) che per l'applicazione della tariffa sui materiali da costruzione occorre deliberare lo speciale regolamento di cui all'art. 33 del regolamento sopracitato.

Attendo ricevuta della presente con assicurazione di adempimento.

Il Prefetto — MANNO

314. **Trattenimento alle armi di militari automobilisti (Classe 1915) e del primo scaglione truppe celeri (Classe 1914. Ferma ordinaria).** (C. 18 settembre 1936 n. 1579 ai sigg. Podestà e Comm. Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per l'esatta osservanza comunico la presente circolare del Ministero della Guerra:

Agli effetti del trattamento previsto dalla Legge 22 gennaio 1934, n° 115, a favore dei congiunti *bisognosi* dei richiamati o trattenuti alle armi, si trascrive la seguente circ. 24 luglio scorso, n° 40001 del Ministero della Guerra :

(1) v. B. A. anno corr. pag. 183.

1° - Compimento sesto mese servizio non dovranno essere congedati i militari arruolati con classe 1915, assegnati ferma minore secondo grado per uno dei titoli di cui all'art. 87 vigente testo unico leggi sul reclutamento, che risposero chiamata indetta per 1° febbraio c. a. con circ. n°-40801H. 14 gennaio u. s. perchè, con provvedimento in corso pubblicazione, essi vengono trasferiti ferma minore 1°-grado (mesi 12).

2° - Compimento sesto mese servizio saranno considerati trattenuti i militari arruolati con classe 1915 che risposero alla chiamata suddetta e che durante il servizio vennero assegnati ferma minore terzo grado per mutate condizioni famiglia.

Detti militari, com'è noto, a senso D. M. 27 maggio c. a. (circ. n° 487 g. m. c. a.), sono stati trasferiti ferma minore 2° grado (mesi 6).

3° - Compimento 18° mese servizio saranno considerati trattenuti, a sensi R. D. 19 settembre 1935 (circ. 924 G. M. 1935) militari con ferma ordinaria arruolati con classe 1914 che risposero alla chiamata indetta per 1° febbraio 1935 con le circolari n° 980 G. M. 1934 e 16 G. M. 1935 ».

Il Prefetto — MANNO

315. Polizia veterinaria spostamento degli animali per ragioni di pascolo. (C. 12 settembre 1935 n.° 38874 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Essendo prossima la data in cui dovrà iniziarsi il movimento di demonticazione degli animali, ed essendo tuttora in atto nella Provincia vari focolari di afta epizootica, in considerazione del carattere particolarmente diffusivo di tale infezione, si rende necessaria l'applicazione di speciali misure atte a disciplinare nei riguardi della polizia veterinaria lo spostamento degli animali che dai pascoli montani dovranno ridiscendere per raggiungere le sedi invernali.

Prima di provvedere al riguardo, interessa a questo Ufficio di conoscere, con ogni esattezza, lo stato sanitario del bestiame che attualmente trovasi sui pascoli suindicati.

Prego la S. V. disporre al riguardo precise indagini affidando al veterinario comunale, qualora esistono in territorio comunale animali destinati alla demonticazione, l'incarico di provvedere all'accertamento dello stato sanitario degli animali stessi, ricordando che per l'espletamento dell'incarico spetta al veterinario speciale indennità nella misura prescritta. E' bene intanto, fin

da ora richiamare l'attenzione dei proprietari sulla necessità, prima d'iniziare lo spostamento degli animali, di assumere direttamente precise informazioni circa l'esistenza o meno di focolai infettivi nei Comuni di destinazione degli animali o in quelli di transito.

Prego inoltre di provvedere all'acquisto degli stampati prescritti dal Regolamento di polizia veterinaria tra i quali è compreso il Mod. 5 e di preordinare i mezzi atti ad assicurare l'intensificazione dei servizi di vigilanza sanitaria su tutto il movimento di demonticazione del bestiame e specialmente per assicurare che lo spostamento degli animali eventualmente esistenti nelle zone infette avvenga dopo che tutti gli altri abbiano raggiunto le sedi invernali.

Attendo assicurazioni.

Il Prefetto — MANNO

316. **Facilitazioni trasporto uve nei centri dei Comuni della provincia.** (D. 17 settembre 1937 n. 39215 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Visto che nei decorsi anni torna opportuno di facilitare il trasporto delle uve nei centri vinicoli della Provincia, specialmente per agevolare il lavoro ai produttori, che hanno le cantine distanti dai loro fondi ed altre cantine speciali;

Considerato che nei centri vinicoli il movimento dei trasporti delle uve diventa particolarmente intenso ed affrettato così da assumere in qualche momento carattere tumultuario;

Considerato che l'adempimento della formalità di denuncia e rilascio di bolletta di accompagnamento creerebbe soverchio ed intollerabile intralcio al movimento delle uve e che pertanto si rende necessario l'invocato provvedimento;

Veduto l'art. 112 del regolamento per la riscossione della imposta di consumo, approvato con R. D. 24 giugno 1936 n. 1175.

Decreta

1.° Da oggi fino a tutto il 15 novembre 1934 nei Comuni della Provincia di Salerno il trasporto delle uve avverrà senza la preventiva autorizzazione eseguendo il trasporto senza il rilascio della bolletta di accompagnamento.

2.° Gli uffici delle imposte di consumo si asterranno pertanto di esigere le ripetute formalità, salvo a stabilire l'adeguata vigilanza nelle località e nelle vie di transito.

3.° I Comuni e gli uffici delle imposte di consumo osserveranno peraltro durante il periodo di cui al n.° 1 le disposizioni contenute nell'art. 117 del sopra indicato regolamento.

Il Prefetto — MANNO

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

319. **Afta epizootica. Revoca dei provvedimenti relativi all'obbligo della visita veterinaria del bestiame trasportato in ferrovia o autoveicoli.** (C. 11 settembre 1936 n. 35807 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Gazzetta Uff. del 19 corr. n. 191 pubblica il D. M. 11 agosto 1936 che revoca l'ordinanza di polizia veterinaria del 31 luglio 1935 relativa all'obbligo della visita del bestiame nel luogo d'arrivo.

In relazione al suindicato D. M. è stata di conseguenza revocata l'ordinanza Prefettizia n. 40956 del 6 sett. u. s. riportata a pag. 337 del B. A. 1935, relativa all'oggetto.

Prego la S. V. di dare sollecita comunicazione di quanto sopra al veterinario comunale ed ai commercianti di bestiame di codesto Comune, avvertendo che la revoca delle ordinanze suindicate, durante l'attuale ricorrenza dell'epizoozia aftosa nella Provincia, rende indispensabile l'intensificazione nei Comuni dei servizi di vigilanza sanitaria zoiatrica specialmente nelle stalle dei commercianti ed in occasione di fiere e mercati di bestiame.

Il Prefetto — MANNO

R. Prefettura di Salerno

Movimento Popolazione mese di Luglio — Agosto 1936 XIV.

	Mese di Luglio		
	Capoluogo	Resto Provincia	Totale
Nati	113	1416	1529
Morti	93	896	989
Aumento popolazione	20	520	540
	Mese di Agosto 1936		
	Capoluogo	Resto Provincia	Totale
Nati	120	1236	1356
Morti	89	861	950
Aumento popolazione	31	375	406

Concorsi ed esami

R. Prefettura di Salerno — Esami di abilitazione alle funzioni di agente delle imposte di consumo. (C. 16 settembre 1936 n. 39214 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Ai termini dell'art. 310 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo 30 aprile 1936, N. 1138, è indetto presso questa Prefettura la sessione ordinaria di esami per l'abilitazione alle funzioni di agente delle imposte di consumo.

segue: **Concorsi**

Gli aspiranti dovranno, ai sensi dell'art. 307 del reg. predetto presentare non oltre il 25 ottobre p. v. la domanda in carta da bollo da lire 4, corredata dai seguenti documenti:

1. Certificato di nascita da cui risulta che l'aspirante ha compiuto il 18.^o anno di età;
2. Certificato di cittadinanza italiana;
3. Certificato di sana e robusta costituzione fisica, da provarsi mediante certificato del medico condotto comunale;
4. Certificato di buona condotta;
5. Certificato penale generale;
6. Certificato di iscrizione al P. N. F. o ai Fasci Giovanili di combattimento;
7. Attestato di licenza elementare, ovvero certificato di ammissione al 1.^o corso di scuola media inferiore.

I documenti di cui ai n. 3 a 5 devono essere di data non anteriore a 3 mesi dalla data di scadenza dalla loro presentazione;

L'esame è scritto ed orale. Il primo consiste in un tema sulle vigenti disposizioni legislative sulla riscossione delle imposte di consumo e vale anche per giudicare del modo di comporre del candidato; il secondo verte sulle stesse materie della prova scritta e sulle nozioni di aritmetica elementare;

Prego la S. V. di dare la massima diffusione al presente avviso, assicurandomene.

Il Prefetto — MANNO

Comune di Angri — *Comandante i Vigili Urbani e boschivi* — Scadenza 30 ottobre 1935 XIV ore 18 — documenti di rito; altezza non inferiore a 1,65, età non minore anni 21 nè maggiore anni 30 alla data del Bando di concorso 1.^o settembre 1936; titolo di studio licenza tecnica, di scuole medie inferiori o altro titolo equipollente; cartolina vaglia lire 25,20 stipendio 6200 lorde di ritenute e riduzioni di legge, aumentabile cinque quadrienni ciascuno pari al decimo stipendio base.

Esami scritti ed orali.

id. id. — *Vice segretario di sezione.* — Scadenza 30 ottobre 1936 XIV ore 18; documenti di rito; età 21 anni compiuti nè superato i 30 anni alla data del bando di concorso (1.^o settembre 1936); diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale; cartolina vaglia di lire 25,20, stipendio lire 6200 lorde di ritenute e riduzioni di legge, aumentabili di cinque quadrienni ciascuno pari al decimo dello stipendio base. Esami scritti ed orali.

Angri, li 1.^o-settembre 1936 XIV.

Il Segretario Capo — *Cav. Rag. Giuseppe Simonetti.*

Il Podestà — *Cav. Uff. Leopoldo Perris*



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

- 320. Chiamata in servizio di appartenenti alla milizia impiegati di amministrazioni statali e parastatali.
- 321. Revisione liste elettorali politiche per 1937.
- 322. Mostre, nere ed esposizioni.
- 323. Movimento di demonticazione del bestiame. Profilassi epizootie.
- 324. Afta epizootica.
- 325. Retribuzione dei veterinari interini.
- 326. Operai diretti in A. O.
- 327. Iscrizione nell'elenco dei poveri degli iscritti alla Cassa Mutua malattie.
- 328. Mutue bestiame.
- 329. Denuncia raccolto di canapa in bacchetta non macerata.
- 330. Conferimento di cittadinanze onorarie.

COPERTINA

Continuaz. Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 328 a n. 330. — Nel personale della R. Prefettura.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

328. **Mutue bestiame.** (C. 22 settembre 1936 n. 36879 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno, in data 25 aprile c. a. N. 24300 — 31127, mi ha trasmesso la seguente lettera:

« La Federazione Naz. Fascista delle mutue agrarie di assicurazione del bestiame si propone di intensificare la propria attività per diffondere, nel nostro Paese, tale forma assicurativa a mezzo, specialmente, della istituzione di piccole mutue locali, razionalmente coordinate anche agli effetti della riassicurazione.

A tal fine la predetta Federazione ha provveduto a redigere uno statuto-tipo, che è stato approvato dal Ministero delle Corporazioni, e nel quale, all'art. 2, è esplicitamente stabilito che la gestione debba effettuarsi « secondo i principi della mutualità, con esclusione di qualsiasi carattere speculativo ».

Fra gli scopi fondamentali che le dette mutue debbono perseguire, vi è quello di « curare l'igiene delle stalle e la prevenzione delle malattie infettive del bestiame e quant'altro si riferisce alla conservazione ed al miglioramento del bestiame assicurativo ».

Questa particolare attività delle mutue riveste indubbiamente considerevole importanza agli effetti dell'azione sanitaria contro le epizootie, in quanto facilita l'applicazione dei provvedimenti profilattici, rendendoli tempestivi e perciò più sicuramente efficaci.

Dovrà tuttavia considerarsi l'assoluta necessità che il servizio di assistenza veterinaria alle mutue si armonizzi completamente con quello della condotta veterinaria, in quanto che l'uno costituisce integrazione dell'altro, onde evitare duplicazioni di assistenza ed interferenze, dalle quali non potrebbero non derivare danni alle singole mutue ed all'interesse generale ».

Tenuta presente l'importanza delle finalità che la suindicata Federazione si propone di conseguire, si richiama l'attenzione delle SS. LL. sulla proposta, con preghiera di disporre affinché da parte dei veterinari comunali sia data efficace collaborazione per l'attuazione della proposta stessa.

Attendo conoscere l'azione che al riguardo sarà svolta dalle SS. LL.

Il Prefetto — MANNO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

320. Chiamata in servizio di appartenenti alla Milizia impiegati in amministrazioni statali e parastatali. (C. 19 settembre 1936 n. 3053 al Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e al Sig. Preside Amm.ne Provinciale di Salerno).

Comunico alle SS. LL. per opportuna conoscenza e norma, la seguente circ. dell'On. Presidenza del Consiglio dei Ministri diretta al Comando Generale della M. V. S. N.:

« Codesto On. Comando Generale ha segnalato a questa Presidenza le difficoltà che, sovente, incontrerebbero gli iscritti alla Milizia (Ufficiali, sottufficiali e CC. NN.) impiegati nelle amministrazioni statali e parastatali, per presentarsi a rispondere alle chiamate disposte dai rispettivi Comandi, per servizio o per istruzioni, difficoltà determinate da motivi di servizio.

E nell'assicurare che, per suo conto, curerà che le chiamate medesime siano contenute, per numero e per durata, nella più stretta misura indispensabile, ha pregato questa Presidenza di richiamare sull'argomento l'attenzione delle amministrazioni surriferite, al fine di conciliare le esigenze di servizio delle amministrazioni stesse, con quelle di istituto della milizia.

Presi ordini Superiori, si dispone che, d'ora innanzi, gli avvisi di chiamata, per servizio o per istruzioni, degli iscritti alla Milizia (ufficiali, sottufficiali e CC. NN.) dipendenti da amministrazioni Statali e Parastatali, anzichè essere inviati ai singoli interessati, siano trasmessi ai rispettivi Capi Ufficio, al fine di lasciare a questi ultimi, nei confronti dei propri dipendenti, la facoltà di corrispondere alle chiamate, ovvero di preavvertire il Comando della M. V. S. N. in caso di legittimo impedimento.

Si prega codesto On. Comando Generale di impartire al riguardo opportune istruzioni ai Comandi dipendenti e di favorire un cortese cenno di assicurazione ».

Il Prefetto — MANNO

321. Revisione liste elettorali politiche per 1937. (C. 22 settembre 1936 n. 37942 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Come è noto, a norma dell'art. 11 della legge elettorale politica 2 settembre 1928 n. 1793, entro il mese di ottobre p. v. devono avere inizio le operazioni per la revisione della lista elettorale politica per l'anno 1937.

Mentre raccomando di voler disporre per l'esatta e tempestiva esecuzione degli adempimenti di competenza di codesta Segreteria, prego V. S. di voler, ai termini dell'art. 13 della stessa legge, assicurarmi per telegramma, non più tardi del 3 novembre p. v., l'effettuata trasmissione ai competenti Tribunali e agli Esattori degli estratti dell'elenco di coloro che hanno compiuto o compiono al 31 maggio 1937 il 21° anno di età ovvero il 18° se ammogliati o vedovi con prole.

Gradirò assicurazione di adempimento.

Il Prefetto — MANNO

322. Mostre, Fiere ed Esposizioni. (C. 17 settembre 1936 n. 2872 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia, al Sig. Preside Amm. Prov., ed al Consiglio Provinciale Economia di Salerno).

Con circ. n. 1 del 7 febbraio 1935 il Ministero delle Corporazioni impartiva disposizioni sia per il controllo delle manifestazioni incluse nel Calendario ufficiale delle Fiere, Mostre ed esposizioni del 1935, compilato ed approvato ai sensi del R. D. L. 29 gennaio 1934 n. 454, sia per la presentazione delle domande di autorizzazione per le manifestazioni da tenersi nel corrente anno.

Poichè in sede di istruttoria di tali domande si è dovuto constatare come non sempre siano state osservate le disposizioni

stesse, soprattutto per quanto riguarda il termine di presentazione delle domande e la documentazione ad esse relativa, si ritiene opportuno di richiamare ancora una volta l'attenzione degli interessati sulla necessità che le norme di legge vigenti in materia vengano rigorosamente osservate da parte di tutti coloro (Enti pubblici o privati, Comitati, Associazioni etc.) i quali intendono promuovere manifestazioni del genere.

E' particolarmente indispensabile che le domande, in carta da bollo da L. 6, pervengano a questa Prefettura non oltre il 20 settembre del corrente anno, per consentire che la istruttoria necessaria sia condotta e completata in tempo utile e porre in grado il comitato permanente, di cui alla legge 5 dicembre 1932 n. 1734, (modificata con R. D. L. 10 ottobre 1935 n. 2063), di esprimere il proprio parere in tempo utile e cioè entro il mese di novembre p. v.

E' pertanto necessario far presente agli interessati che le domande inoltrate dopo il 20 settembre non verranno prese in considerazione.

Le domande stesse dovranno essere corredate di 10 copie in carta libera del programma dettagliato della manifestazione e di 10 copie, pure in carta libera, del piano finanziario, nonchè di una relazione illustrativa delle finalità che i promotori si ripropongono di conseguire.

Si richiama l'attenzione delle SS. LL. sulla opportunità che i piani finanziari vengano compilati con la maggiore ponderazione, nel senso che la spesa presunta sia contenuta nei limiti dello stretto necessario, mentre l'entrata deve essere costituita da elementi di sicura realizzazione. In particolare i contributi da parte di Enti Pubblici e privati non dovranno essere inseriti nelle entrate se non siano stati regolarmente deliberati, od almeno non risulti che vi sia un impegno sicuro da parte di chi dovrebbe corrisponderli.

E' superfluo soffermarsi ad illustrare la necessità di una simile misura prudenziale, la quale è sufficientemente giustificata dal-

l'esperienza, talvolta dolorosa, di iniziative che, presentate sotto l'aspetto più lusinghiero e incoraggiante, si sono poi concluse con deficit ingenti, con responsabilità imprecisabili e con strascichi di polemiche, che in regime fascista sono assolutamente da evitare.

Si prega, pertanto, di voler rendere noto quanto sopra agli interessati con quella pubblicità che sarà ritenuta più acconcia.

Si resta in attesa di un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

323. Movimento di demonticazione del bestiame. Profilassi epizoozie.
(C. 22 settembre 1936 n. 39262 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per l'esecuzione e con preghiera di disporre efficace servizio di vigilanza veterinaria sul bestiame in demonticazione e specialmente su quello esistente nei pascoli montani e su quello che comunque verrà immesso nel Comune per ragione di pascolo, trasmetto alla S. V. l'unito decreto.

Quest'ufficio si riserva di concorrere nella spesa nella misura proporzionata al fondo di L. 3000 messo a tal fine dal Ministero a disposizione della Prefettura.

Il Prefetto — MANNO

N. 39269 San.

Il Prefetto della Provincia di Salerno

Visti gli atti d'ufficio dai quali emerge che nella Provincia sono in atto focolai sparsi d'afra epizootica e che sta ora per iniziarsi il movimento di demonticazione degli animali;

Riconosciuta la necessità di disciplinare tale movimento nei riguardi della polizia veterinaria;

Vista la lettera del Ministero dell'Interno N. 24470152149 dell'8 corr., con la quale, tra l'altro, si prospetta la necessità dell'applicazione di quanto è disposto nella seconda parte dello art. 25 del regolamento di polizia veterinaria approvato con R. D. del 10 maggio 1914 N. 533 e si rileva l'opportunità di non ricorrere all'applicazione della parte di detto articolo riguardante il rilascio del certificato Mod. 6;

Vista la propria circolare N. 58874 del 12 corr. con la quale furono impartite istruzioni ai Comuni per la intensificazione dei servizi di vigilanza veterinaria sugli animali esistenti nei pascoli montani e su tutto il movimento migratorio degli animali stessi dall'uscita dai pascoli all'arrivo di essi sulle località di destinazione nelle sedi invernali;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con R. D. del 10 maggio 1914 N. 533;

ORDINA

1) E' imposto l'obbligo a tutti coloro, che intendono spostare bestiame dai pascoli montani, di presentare, 10 giorni prima di iniziare tale spostamento, al Podestà del Comune dove il bestiame si trova, apposita domanda, da stendersi sul mod. 5 prescritto dal regolamento di polizia veterinaria;

In tale domanda ciascun richiedente dovrà, sotto la sua personale responsabilità, indicare lo stato sanitario del bestiame cui la domanda stessa si riferisce;

2) In base alle indicazioni contenute nella domanda e qualora nulla vi abbia in contrario, il Podestà consentirà lo spostamento degli animali dai pascoli, avvertendone, con ogni sollecitudine, il Podestà del Comune di destinazione degli animali stessi; nel caso invece che la domanda si riferisca ad animali esistenti nelle zone dichiarate infette, sarà sospeso ogni provvedimento e saranno chieste istruzioni alla Prefettura, potendosi consentire, in tale caso, lo spostamento degli animali, soltanto dopo che tutti gli altri provenienti da pascoli immuni abbiano raggiunto le sedi invernali;

3) E' fatto obbligo a tutti i proprietari o conduttori che immettono, per ragioni di pascolo, animali nei Comuni della Provincia, d'informarne con ogni sollecitudine il Podestà del Comune interessato;

4) In tutti i Comuni della Provincia, durante il periodo della demonticazione degli animali, saranno intensificati i servizi di vigilanza veterinaria. La relativa spesa è a carico dei Comuni salvo il concorso governativo nella spesa stessa.

Le infrazioni alle disposizioni degli art. 1 e 3 della presente ordinanza sono punite in conformità al disposto dell'art. 79 del suindicato regolamento di polizia veterinaria.

Salerno li 22 settembre 1936 XIV.

Il Prefetto — MANNO

324. **Afta epizootica.** (C. 19 settembre 1936 n. 36041 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia, e, per conoscenza, all'Ispettorato Agrario Provincia Salerno; all'Unione Fascista degli Agricoltori Salerno; all'Ufficio Prov. dell'Economia Corporativa Salerno).

Di seguito alla Prefett. N. 29585 del 15 luglio c. a. (1) informo che l'epizozia aftosa ha guadagnato, oltre i Comuni di Laviano, Valva e Colliano, quelli di Contursi, S. Rufo, Postiglione, Buccino, S. Gregorio Magno, Roccadaspide, Albanella, Battipaglia, Castelcivita, Altavilla Sil., Serre, Pontecagnano, Montecorvino Rov., Capaccio, Cava Tirr., soffermandosi e diffondendosi nelle zone dove meno attiva è stata l'azione di difesa. Le distanze intercedenti tra le varie località colpite dall'infezione e gli accertamenti fatti, hanno messo in evidenza che i focolai infettivi hanno avuto origini varie e sono d'ordinario in rapporto agli scambi commerciali che nell'attuale periodo di tempo, per ragioni industriali, si svolgono con maggiore attività.

La causa della diffusione dell'infezione devesi specialmente ricercare nel fatto stesso del carattere benigno da essa assunto e conseguentemente nella mancata comprensione da parte dei proprietari e dei commercianti dei danni che l'epizozia, nell'insieme, arreca all'economia agraria della Nazione. Qui è bene rilevare che l'afta epizootica, pur assumendo un decorso benigno, come quello attuale, determina perdite rilevanti, che si possono riassumere nella temporanea incapacità al lavoro degli animali, nella diminuzione del peso di essi, nella scemata produzione lattea, nei casi di morte dei vitelli, nonchè nei postumi dell'infezione (distacchi delle unghie ecc.) Ciò indipendentemente dalla

(1) v. B. A. anno corr. pag. 2 copertina fascicolo 21.

valutazione del pericolo di complicazioni e dei danni conseguenti alla considerevole limitazione del traffico del bestiame, nonché del pericolo della trasmissione della malattia degli animali alle persone, come più volte è stato rilevato e confermato.

I rilievi e le considerazioni di cui sopra, mettono in evidenza l'imprescindibile necessità dell'efficace intervento da parte dell'autorità e degli Enti cui, nell'attuale luminoso periodo di ricostruzione, è affidata la tutela del patrimonio zootecnico, intervento che, spoglio di ogni carattere vessatorio, deve mirare a scuotere le dannose abitudini d'inerzia dei proprietari e dei commercianti nell'osservanza delle disposizioni di polizia veterinaria in vigore nel Regno ed a convogliare così sempre più tutte le forze della Nazione nei campi del sistema corporativo, dove gli interessi privati debbono posporre a quelli supremi di carattere generale.

Premesso che la materia relativa alla profilassi dell'afta epizootica è disciplinata dal regolamento di polizia veterinaria approvato con R. D. 10 maggio 1914 N. 533 e dalle relative istruzioni Ministeriali approvate con Decreto del Ministero Interno del 20 giugno 1914, nonché dalle norme contenute nelle varie circolari Ministeriali e Prefettizie emanate sull'oggetto e riportate nel B. A. di questa Prefettura del corr. anno e precedenti, per evitare ritardi od incertezze nell'applicazione dei mezzi di lotta contro detta infezione, si riepilogano, si coordinano e si compendiano come appresso le disposizioni, le istruzioni e le norme suindicate, per mettere i Comuni in grado di aver alla portata gli elementi precisi per svolgere la loro azione di difesa, in rapporto alle speciali emergenze locali.

Tale azione deve riguardare:

A) *Comuni tuttora immuni* — Qui è necessario:

1) disporre efficace servizio di sorveglianza sanitaria zootecnica sulle vie di transito degli animali, nonché sui pascoli, sulle pubbliche stalle di sosta, su quelle dei commercianti, sulle stazioni di monta taurina e specialmente sugli animali di recente immissione nel territorio comunale;

2) chiedere con frequenza informazioni dello stato sanitario del bestiame dei Comuni contermini;

3) richiamare con frequenza l'attenzione dei proprietari e dei commercianti sulla necessità di tenere sempre affisse, nell'interno dei locali di ricovero degli animali, le istruzioni popolari di cui furono trasmesse copie ai Comuni con Prefettura n. 48415 dell'8 novembre 1935 e di uniformarsi, col senso di disciplina e di dovere imposto dai nuovi tempi, a dette istruzioni, specialmente per quanto si riferisce all'immediata denuncia all'ufficio comunale di casi accertati o sospetti dell'epizoozia, nonchè alla norma di non unire con gli animali sani quelli di nuovo acquisto se non dopo un periodo di almeno 10 giorni;

4) preordinare i servizi in modo che riesca possibile ai proprietari, nei casi eccezionali in cui, per esigenza di lavori agricoli od altro, sia indispensabile di preservare temporaneamente gli animali dal pericolo immediato del contagio, di sottoporre gli animali stessi al trattamento del siero iperimmune o, in mancanza, del chemo-siero o del siero normale di cavallo.

B) *I Comuni nei quali si svolgono esposizioni, fiere o mercati di bestiame.* — Qui è necessario:

1) tener presenti le disposizioni degli art. 17 e 18 del regolamento di polizia veterinaria e le norme contenute nel parag. XVIII delle istruzioni ministeriali annesse a detto regolamento;

2) assumere, a tempo, precise informazioni sulle condizioni sanitarie dei Comuni contermini e di quelli da cui di solito proviene il maggior numero di animali, e di prospettare inoltre ai Podestà di detti Comuni l'opportunità di richiamare l'attenzione dei proprietari e dei commercianti sulla disposizione per cui gli animali eventualmente riconosciuti infetti o sospetti durante la fiera od il mercato, saranno senz'altro isolati e tenuti in osservazione per il periodo di tempo necessario;

3) provvedere, ove occorra, alla nomina di altro veterinario coadiutore del veterinario comunale, per l'intensificazione dei servizi sulle fiere importanti;

4) ricordare a detti veterinari l'obbligo che essi hanno di visitare il bestiame man mano che entra nel recinto della fiera, prelevando all'occorrenza la temperatura, sottoponendo il bestiame stesso a visita con l'aiuto *esclusivo* dei conduttori per le manualità occorrenti e di isolare nell'apposito locale, di cui il Comune deve essere provvisto, gli animali che presentassero manifestazioni riferibili all'afra epizootica o ad altra malattia a carattere infettivo-diffusivo;

5) ricordare al veterinario responsabile del servizio che egli deve compilare, per ciascuna fiera e per ciascun mercato, particolareggiato rapporto sull'andamento dei servizi e deve unire al rapporto stesso speciale elenco con le necessarie indicazioni per accertare la provenienza e la pertinenza degli animali, nonchè il numero, la specie e la categoria (vitello, manzo, bue, vacca ecc.) degli animali stessi;

6) dare a tempo assicurazioni alla Prefettura circa il modo come sono stati predisposti i servizi, facendo opportune proposte per la sospensione della fiera o del mercato o per consentirne lo svolgimento con speciali cautele, qualora nel Comune o nei Comuni contermini fossero in atto focolai dell'epizoozia, ricordando che, per nessuna ragione, potranno essere consentiti fiere o mercati nelle località distanti meno di 2 km. da località infette;

7) curare che sia provveduto alle disinfezioni ed all'applicazione delle altre provvidenze indicate nel regolamento di polizia veterinaria e nelle istruzioni ad esso annesso.

C) *I Comuni nei quali si siano verificati casi dell'infezione* — Qui devesi :

1.) Richiamare l'attenzione di tutti coloro che possano avervi interesse sulle disposizioni degli art. 2, 6, 7, 10, 42 e 43 del regolamento di polizia veterinaria e sulle norme contenute nei paragrafi 3 e seguenti delle Istruzioni Ministeriali annesso al regolamento;

2) provvedere con sollecitudine alla compilazione dell'ordinanza prescritta dall'art. 7 del regolamento ed alla notificazione dell'ordinanza stessa ai proprietari degli animali infetti, indican-

dovi tra l'altro il numero e la specie degli animali di cui si dispone il sequestro e mettendovi in rilievo i gravi danni che derivano all'economia agraria da eventuale inosservanza delle misure con essa disposte e specialmente quelle relative al divieto di trasportare fuori del luogo infetto animali, materia od oggetti atti alla propagazione della malattia;

3) dare sollecita comunicazione alla Prefettura della denuncia e delle provvidenze adottate, ricordando che la comunicazione della denuncia nei primi casi deve essere fatta con telegramma nel quale, tra l'altro, debbono essere contenute precise indicazioni circa la denominazione e la delimitazione della zona da dichiarare infetta;

4) dare sollecita notificazione del Decreto Prefettizio di dichiarazione di zona infetta a tutti gli interessati ed agli Enti indicati nell'art. 10 del Regolamento;

5) provvedere subito alla numerazione degli animali, distinti per specie, esistenti nelle zone dichiarate infette, disponendo efficace servizio di sorveglianza per impedire che da dette zone siano trasferiti animali senza speciale autorizzazione scritta rilasciata dall'autorità competente;

6) Provvedere all'indicazione dei limiti della zona infetta con tabella portante le seguenti indicazioni: « Afta epizootica » « Divieto di accesso ai commercianti e a persone estranee » « Divieto di transito degli animali ».

7) dare precise istruzioni per l'applicazione del divieto di abbeverare gli animali in corsi d'acqua e specialmente in quelli nei quali, a causa del limitato volume d'acqua, il materiale virulento (contenuto nella bava, nelle croste ecc.) non può trovare le necessarie condizioni di forti diluizioni atte a renderlo inattivo.

Il provvedimento, che deve essere sempre coordinato con le esigenze idriche degli animali, deve essere applicato tenendo specialmente presenti la portata d'acqua dei corsi suindicati e la possibilità di provvedere all'abbeveramento degli animali con i mezzi indicati nelle istruzioni popolari impartite dal Ministero

dell' Interno e riportate a pag. 82 del B. A. della Prefettura del c. a.

8) inviare in Prefettura il rapporto del veterinario nel quale, tra l'altro, debbono essere sempre indicate le cause e le condizioni che determinarono la comparsa dell'infezione nel Comune, dando inoltre comunicazione al Podestà del Comune di provenienza degli animali infetti, qualora detti animali siano pervenuti da altri Comuni da meno di 15 giorni e siano stati i primi ad essere riconosciuti infetti;

9) provvedere alla pratica delle disinfezioni ed all'applicazione di altri mezzi in rapporto alle condizioni locali, in base a proposte del veterinario;

10) preordinare i servizi per ottenere che gli animali infetti siano sottoposti a cura razionale sotto la direzione del veterinario. In proposito quest' ufficio ricorda che nelle forme miti dell' infezione si richiedono mezzi curativi semplici di facile applicazione, evitando estrazioni forzate della lingua o ruvidi maneggi o fregazioni che spesso vengono praticati da empirici con conseguenti ripercussioni che, invece di abbreviare, allungano il decorso della malattia nei singoli soggetti che ne sono colpiti; si ricorda inoltre che nelle forme gravi ha dato sempre in passato risultati rispondenti ad ogni aspettativa, l'uso del siero normale di cavallo e di soluzioni idroalcoliche di fenolo.

11) Richiamare l'attenzione delle persone addette alla cura degli animali ammalati sulla possibilità della trasmissione della malattia dagli animali all'uomo, consigliando le persone stesse a lavarsi le mani con soluzioni disinfettanti appena dopo praticata la cura e fornendo a tal fine ai proprietari meno abbienti il materiale disinfettante.

In relazione poi alle richieste, che sono state fatte a questo ufficio intese ad ottenere che sia imposto l'obbligo del certificato di origine e di sanità per gli animali destinati ad essere immessi sulle fiere e sui mercati e che, inoltre, siano impartite precise disposizioni circa la demonticazione del bestiame, circa la desti-

nazione del latte proveniente da animali infetti o sospetti, nonché circa la classificazione degli animali stessi quando vengono destinati al macello, si rileva che:

D) l'obbligo dei certificati di scorta degli animali diretti alle fiere ed ai mercati, è stato riconosciuto al controllo pratico di nessuna efficacia, non essendo possibile in pratica provvedere alla precisa identificazione ed alla marcatura degli animali cui ciascun certificato si riferisce. Ciò indipendentemente dalle considerazioni che detti animali, d'ordinario, attraversano a piedi lunghi percorsi spesso confinanti con zone infette e che coloro che rilasciano i certificati possono non avere precise conoscenze circa i limiti delle zone dichiarate infette e circa il numero degli animali esistenti in ciascuna di dette zone. E' bene pertanto rendere di pubblica ragione che il movimento degli animali esistenti nelle zone non dichiarate infette non è sottoposto ad alcuna restrizione, salva la responsabilità di coloro che abbiano omessa o ritardata la denuncia di casi dell'infezione o che non abbiano esercitato la prescritta vigilanza per l'accertamento dello stato sanitario del bestiame di ciascun Comune;

E) per quanto riguarda il trasporto per ferrovia o lo spostamento degli animali dai pascoli, a suo tempo saranno impartite disposizioni a norma degli art. 23 e 25 2.^o comma del regolamento di polizia veterinaria;

F) nei riguardi del latte e suoi derivati, giusta le disposizioni dell'art. 9 del regolamento approvato con R. D. 9 maggio 1929 n. 994 è vietata la utilizzazione a scopo alimentare di quello proveniente da animali colpiti da afta epizootica nel periodo febbrile o con localizzazioni mammarie. Questo ufficio, pur rendendosi conto delle difficoltà inerenti all'esercizio della vigilanza sulla produzione, sul commercio e sulla lavorazione del latte ed all'applicazione di norme atte a conciliare le esigenze industriali con quelle sanitarie, prospetta la necessità d'intensificare la sorveglianza sanitaria sui sistemi di raccolta e sulla destinazione del latte, di cui al suindicato art. 9 del regolamento 9 maggio 1929,

e fa affidamento sul senso di responsabilità dei produttori e degli industriali per ottenere che detto latte non sia destinato al consumo diretto o ai caseifici. E' bene inoltre precisare che per il latte proveniente da animali immuni o già guariti esistenti nelle zone infette e per quello proveniente da altri animali, i quali pur essendo colpiti dalla malattia, abbiano superato il periodo febbrile e non presentino localizzazioni mammarie, sono applicabili le norme ordinarie; esso pertanto può essere destinato al consumo diretto, purchè sottoposto all'ebollizione o, dove possibile, alla pastorizzazione nella centrale del latte e può, inoltre, essere destinato ai caseifici per la produzione anche del burro e dei lattifici, che vengono venduti allo stato fresco, purchè sia raccolto e venga lavorato con le necessarie cautele atte ad impedire inquinamenti;

G) nei riguardi della destinazione al macello degli animali infetti o esistenti nelle zone infette, sono applicabili le disposizioni contenute nel regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R. D. 20 dicembre 1928 n. 3298 e negli art. 12 e 42 del regolamento di polizia veterinaria.

Coordinando tali disposizioni con le cognizioni scientifiche che si hanno sulla malattia, si ricorda che:

1) Gli animali macellati nel periodo febbrile della malattia e quelli per i quali concorrono le condizioni indicate nell'art. 20 comma 1 del suindicato regolamento 20 dicembre 1928, qualora non ostino altre ragioni rilevabili dal veterinario, possono essere ammesse al consumo di bassa macelleria; debbono pure assegnarsi alla bassa macelleria gli animali macellati nel periodo eruttivo della malattia nei casi in cui, in tale periodo, la febbre, pur rimettendo d'intensità, non sia scomparsa;

2) Gli animali macellati dopo la scomparsa della febbre (sempre nel caso che non vi concorrano altre ragioni rilevabili dal veterinario) debbono essere classificati come sani e ciò perchè le lesioni aftose, dopo il periodo febbrile, hanno carattere puramente locale e non possono essere considerate altrimenti che alla

stregua di comuni lesioni le quali non alterano in alcun modo il valore commestibile delle carni. Ai soli effetti della polizia veterinaria si rende necessario, in ogni caso, che, nel macello, la lingua o la testa ed eventualmente le mammelle, le trippe ed infine gli unghioni sedi di vescicole o di escoriazioni conseguenti alla rottura di vescicole, siano sottoposti al trattamento dell'immersione, per pochi minuti, nell'acqua bollente;

3) Può essere consentita dal Podestà la macellazione sul posto degli animali sani, purchè il trasporto delle carni avvenga con carri riconosciuti idonei.

Le norme suindicate e specialmente quelle che si riferiscono all'intensificazione dei servizi di vigilanza zoiatrica intesi allo scopo precipuo d'ottenere con mezzi di persuasione l'efficace cooperazione dei proprietari interessati, consentono di ritenere possibile debellare al più presto l'infezione o quanto meno ridurre al minimo i danni. Porgo pertanto viva preghiera alle SS. LL. di curare la razionale applicazione di dette norme, riservandomi di concorrere nelle spese, che per la bisogna saranno sostenute dai Comuni, con i fondi che a tal fine sono stati messi dal Ministero a disposizione della Prefettura.

Sono sicuro dell'efficace interessamento delle SS. LL. ed attendo intanto un cenno di ricevuta.

Il Prefetto — MANNO

325. **Retribuzioni dei veterinari interini.** (C. 16 settembre 1936 n. 35113 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno, con lettera del 10 corr. n. 20400 42708 A. S., ha comunicato quanto appresso:

« Le disposizioni impartite con la circ. n. 76 del 28 maggio u. s., N. 20400 I. A. B. / 41391, e relative alle retribuzioni spettanti ai medici condotti interini, debbono intendersi applicabili anche ai veterinari, ai quali sia conferito l'interinato di condotte zoiatriche.

Si prega, pertanto, di voler impartire conformi istruzioni ai dipendenti Podestà ».

Nel ricordare che la suindicata circ. Ministeriale N. 76 del 28 maggio 1936, è riportata nel B. A. di questa Prefettura N. 17 del 20 giugno c. a., prego le SS. LL. di provvedere in conformità di quanto in essa è contenuto nei riguardi dei veterinari interini.

Il Prefetto — MANNO

326. **Operai diretti in A. O.** (C. 11 settembre 1936 n. 2631 ai Podestà e Commissari Pref. per gli Ufficiali Sanitari della Provincia).

Con la circ. n. 20300 2110799 in data 30 aprile u. s. il Superiore Ministero ebbe già a richiamare l'attenzione delle Prefetture sulla necessità che le visite mediche e gli accertamenti sanitari per stabilire l'idoneità fisica delle persone ingaggiate per l'A. O., fossero eseguite con il dovuto rigore, in modo da evitare l'imbarco di individui affetti da malattie od imperfezioni che li rendano inidonei al lavoro in climi tropicali.

Non sempre tale criterio di rigore è stato seguito nel rilascio di detti certificati di idoneità fisica; cosicchè, anche ultimamente, sono stati segnalati casi di operai rimpatriati perchè affetti da tare fisiche, che non avrebbero dovuto consentire il loro reclutamento. Ciò con notevole danno dell'individuo, per un peggioramento delle sue condizioni già compromesse, e con un aggravio notevole del bilancio di quegli enti che debbono provvedere al rimpatrio ed all'assistenza dei lavoratori che si ammalano in Colonia.

Vogliono pertanto le SS. LL. richiamare ancora una volta gli Ufficiali Sanitari ad un maggior senso di responsabilità nel rilascio dei certificati di idoneità di che trattasi, dando istruzione perchè l'esame medico da essi praticato, e da cui dipende il reclutamento o meno del lavoratore, sia praticato con coscienza, diligenza e rigore e porti all'eliminazione di tutti quegli individui affetti da imperfezioni, malattie o tare fisiche, che li rendano ina-

datti alla vita in ambienti tropicali. Particolarmente si richiama l'attenzione sulla necessità che siano scartati quegli individui affetti da lesioni cardiache e renali, che sono notevolmente aggravate dal clima tropicale.

Sulla precisa osservanza di tali disposizioni, nel richiamare l'attenzione degli Ufficiali Sanitari e dei Medici che procedono a dette visite, s'interessa in modo particolare il Sindacato Medico Provinciale.

Si gradirà un cenno di adempimento e di assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

327. Iscrizione nell'elenco dei poveri degli iscritti alla Cassa Mutua Malattie. (C. 13 settembre 1936 n. 37245 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunicato per l'esecuzione la seguente circ. del Ministero dell'interno :

« Il Ministero dell'Interno, in occasione di cancellazione dalle liste dei poveri degli iscritti alle Casse Mutue Malattie, rileva che la eventuale cancellazione operata dai comuni non sia conforme alle disposizioni di legge, che regolano la erogazione delle provvidenze stabilite in favore dei poveri, in quanto l'iscrizione alle Casse mutue di malattia e il conseguente diritto da parte degli iscritti alle prestazioni dovute dalla Cassa, non costituiscono elementi giuridicamente sufficienti perchè gli operai possano considerarsi privi del requisito di povertà, che, inteso nel senso di povertà relativa e non assoluta (indigenza), è condizione essenziale per la inclusione nell'elenco degli aventi diritto all'assistenza sanitaria a spese del Comune.

Si aggiunge che i benefici derivanti dalle forme assistenziali mutualistiche non possono influire sulla beneficenza così detta legale, anche perchè in fondo non sono che un corrispettivo delle quote di salario che l'operaio versa sotto forma di contributo diretto a ottenere, in caso di malattia, il pagamento di un sussidio giornaliero, costituente quasi sempre l'unico mezzo col quale la famiglia dell'ammalato provvede al proprio sostentamento. A parte il caso di lavoratori disoccupati, che non ricevono perciò alcuna assistenza dalle Mutue, e che, venendo ad essere cancellati dall'elenco dei poveri, resterebbero privi di qualsiasi assistenza sanitaria ».

Il Prefetto — MANNO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

329. **Denuncia raccolto canapa in bacchetta non macerata.** (C. 9 settembre 1936 n. 2831 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Federazione Nazionale dei Consorzi per la dièsa della Canapicoltura, con riferimento alle norme vigenti per la disciplina della produzione e del mercato della canapa ha, con apposita circ. diramata a tutti i Podestà dei Comuni canapicoli, date istruzioni per la denuncia del raccolto canapa in bacchetta non macerata.

Per quanto prescrive l'art. 1 del R. D. L. 2 gennaio 1936-XIV n. 85, tutti i produttori sono tenuti a denunciare entro il 30 settembre p. v, il raccolto di canapa effettuato.

Le denunce devono farsi agli Uffici Podestarili del Comune di residenza del produttore e da ciascun Podestà devono essere trasmesse, nel più breve tempo possibile, alla Federazione Nazionale.

A tal uopo, per facilitare sia l'adempimento della denuncia sia l'adempimento degli obblighi imposti dalla legge ai singoli interessati, come per agevolare i compiti spettanti a ciascun Podestà, la Federazione Nazionale ha ritenuto opportuno, pur non essendone tenuta, predisporre appositi moduli a stampa (mod. 5), riproducenti uno speciale grafico, e appositi manifesti murali, provvedendo quindi alla loro distribuzione ai Comuni interessati.

Poichè trattasi di un lavoro che, per riuscire veramente utile e preparatorio, per i fini che si devono conseguire, deve essere compiuto con la massima precisione e diligenza, invito le SS, LL. a prestare agli Enti interessati quella collaborazione, che per quanto è stabilito dalla legge e per l'importanza assunta dalla canapa nel campo delle fibre tessili nazionali, è preciso dovere di ogni amministratore fascista prestare.

Assicuri.

Il Prefetto — MANNO

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

330. **Conferimento di cittadinanze onorarie.** (C. 12 settembre 1936 n. 2983 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Negli ultimi tempi, prendendo occasione da avvenimenti memorabili nella storia della Nazione, alcuni enti locali si sono affrettati a chiedere l'autorizzazione per il conferimento di cittadinanze onorarie a favore di persone, che si sarebbero particolarmente segnalate.

A riguardo questa Prefettura non può che richiamarsi ai criteri già fatti noti con le circ. del 23 febbraio 1930 - VIII N. 639 (1) e 15 gennaio 1933 XI n. 4123 (2), che vengono di nuovo confermate per opportuna norma delle SS. I.L. che dovranno, pertanto, astenersi dal formulare proposte del genere per l'avvenire.

Il Prefetto — MANNO

(1) v. B. A. anno 1930 pag. 69.

(2) „ „ 1933 „ 128.

Nel personale della R. Prefettura

Trasferimenti - Con recenti provvedimenti sono stati trasferiti da questa Sede il Cav. Rag. Mario De Riso di Carpinone, Primo ragioniere di Prefettura ed il Dottor Rag. Raffaele Cordiner, ragioniere di Prefettura. Il Rag. De Riso è stato destinato a disimpegnare le sue funzioni nella R. Prefettura di Campobasso ed il Rag. Cordiner è stato assegnato alla R. Prefettura di Napoli.

Sono stati destinati a questa Prefettura il Rag. Dora Giovannini, Ragioniere di Prefettura, testè dichiarato idoneo nel concorso di merito distinto per primo ragioniere di Prefettura ed il Rag. Pickardt Italo, Vice-ragioniere di Prefettura.

Ai partenti, che hanno visto appagate le loro aspirazioni, il nostro saluto di commiato, ai nuovi arrivati il nostro benvenuto.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

- 331. Esenzione dell' Imposta di consumo, per l'anno 1936, dell' uva fresca destinata alla vinificazione, per uso familiare, fino al quantitativo di 8 quintali netti. (R. D. L. 24 settembre 1936 n. 1708).
- 332. Imposte di consumo. Esenzione dell' uva fresca destinata alla vinificazione pel consumo familiare. C. 24 settembre 1936 n. 1279 del Ministero delle Finanze.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

- 333. Registro di popolazione. Denominazione stradale e numerazione civica dei fabbricati.
- 334. Contributi comunali agli E. O. A.
- 335. Tassa di bollo. Domanda e licenza per l' esercizio del commercio ambulante.
- 336. Intitolazione e disponibilità delle scuole.
- 337. Concessione cittadinanza italiana. Solennità dell'atto di giuramento.
- 338. Arruolamento nel Corpo Agenti P. S.
- 339. Vendite di piccole partite di grano.

segue

340. Intitolazione di piazze e strade a persone che non siano decedute da oltre 10 anni.
341. Afta epizootica. Designazione dei pascoli destinati al mantenimento dei greggi ovini.
342. Vigilanza sanitaria delle carni di bassa macelleria.

COPERINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da N. 339 a N. 342 — Nel personale della R. Prefettura — Appalti, aste, ecc.

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

339. Vendita di piccole partite di grano. (C. 30 settembre 1936 n. 2965 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Da parte di Podestà e di privati sono pervenute alla Prefettura ed al Consorzio agrario provinciale numerose domande dirette ad ottenere l'approvvigionamento di grano occorrente al consumo familiare.

Il Ministero dell'Agricoltura, cui sono state fatte presenti tali richieste, rendendosi conto dei bisogni e delle consuetudini, particolarmente dei piccoli comuni, ha autorizzata la vendita alle classi meno abbienti di piccole partite di grano da destinare ad uso familiare.

La vendita sarà effettuata sotto l'osservanza delle norme contenute dal R. D. L. 15 giugno 1936 n. 1273, dal Consorzio Agrario provinciale, al quale devono essere indirizzate le domande col visto del Podestà.

Le SS. LL. vorranno portare le presenti istruzioni a conoscenza degli interessati.

Il Prefetto — MANNO

340. Intitolazione di piazze e strade a persone che non siano decedute da oltre 10 anni. (C. 1° luglio 1936 n. 2373 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Ricordo che nessun Podestà può prendere alcuna deliberazione per intitolare strade, piazze, edifici ecc. al nome di persone che non siano decedute da oltre dieci anni, se non abbia ottenuto la preventiva prescritta autorizzazione.

Avverto che le deliberazioni in contrasto con le norme ricordate saranno annullate senz'altro.

Il Prefetto — MANNO

Parte I.

a) Leggi e Decreti.

331. Esenzione dall'imposta di consumo, per l'anno 1936, dell'uva fresca destinata alla vinificazione per uso familiare fino al quantitativo di otto quintali netti. (R. D. L. 24 settembre 1936 n. 1708, pubb. Gazz. Uff. 26 settembre 1936 n. 224).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto il testo unico di legge per la finanza locale, approvato col R. D. 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare alcune disposizioni del predetto testo unico;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Interno, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' esente dall'imposta di consumo di cui all' art. 96 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, limitatamente al raccolto del corrente anno 1936, l'uva fresca destinata alla vinificazione fino al quantitativo di 8 quintali netti per uso familiare del produttore al quale non compete la esenzione di cui all' art. 30, n. 2, del predetto testo unico, ovvero venduta o ceduta a qualsiasi titolo ai consumatori, capi di famiglia, che siano diretti coltivatori agricoli.

Ogni famiglia può usufruire di tale esenzione una sola volta nell'anno.

Art. 2. — Nei luoghi ove esista una unità di misura consue-

tudinaria per il commercio dell'uva per la vinificazione che superi di non più del 10 per cento l'anzidetto limite di 8 quintali netti, la esenzione di cui al precedente art. 1 sarà applicata a tale misura consuetudinaria.

Art. 3. — Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare norme interpretative aventi carattere obbligatorio per la esecuzione del presente decreto.

Art. 4. — Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le finanze resta incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

332. Imposte di consumo — Esenzione dell'uva fresca destinata alla vinificazione pel consumo familiare. (C. 24 settembre 1936 n. 1279 del Ministero delle Finanze ai Prefetti).

In base all'art. 3 del R. decreto-legge in corso di pubblicazione (1) si dettano le seguenti norme, aventi carattere obbligatorio, per l'applicazione della esenzione dalla imposta di consumo sull'uva fresca destinata alla vinificazione pel consumo familiare.

Tale esenzione, avente effetto dal giorno della pubblicazione del detto decreto-legge nella Gazzetta Ufficiale del Regno, riguarda l'uva fresca, sotto la quale denominazione va compresa l'uva di qualunque specie, anche se pigiata, con tutti i raspi e le bucce, che non si trovi ancora in istato di fermentazione tumultuosa, e va concessa una sola volta, per la vendemmia dell'anno in corso, a ciascuna famiglia, quale che sia il numero dei componenti di essa, intesa per famiglia l'insieme delle persone che, strette da vincoli di parentela, di affinità, di servizio o di lavoro, convivono stabilmente col capo di famiglia.

(1) Vedi innanzi il R. Decreto legge in data 24 settembre 1936 n. 1708, pubb. G. U. 26 detto n. 224.

A' sensi dell'art. 1 del Decreto l'esenzione è applicabile ai produttori, intesi per tali quelli indicati nell'art. 73, primo comma del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138, ai quali non compete già la più larga esenzione prevista dall'art. 30, n. 2 del T. U. 14 settembre 1931, n. 1175 per la circostanza che non concorrano nei confronti dei medesimi le condizioni stabilite dagli articoli 73 e segg. del detto regolamento. Conseguentemente la franchigia spetta tanto ai mezzadri, coloni, fittavoli ed altri partecipanti ai prodotti dei fondi vitati, quanto ai proprietari dei fondi stessi condotti direttamente, in economia, a mezzadria o colonia o in qualsiasi altra forma di partecipazione.

L'esenzione medesima compete inoltre ai consumatori, capi di famiglia, che siano diretti coltivatori agricoli.

Per diretti coltivatori agricoli devono intendersi coloro che attendono col proprio lavoro alla coltivazione della terra; in altri termini deve trattarsi di agricoltori in senso vero e proprio, di persone cioè che esercitano direttamente l'agricoltura come loro normale e principale occupazione, qualunque sia il genere delle colture, e siano essi proprietari, mezzadri, coloni, affittuari od anche agenti tecnici di aziende agricole, fattori, guardiani o custodi permanenti di fondi, degli animali necessari per la coltivazione dei fondi stessi, ovvero semplicemente braccianti. Non possono però beneficiare della esenzione i proprietari che abbiano ceduto i fondi non vitati a mezzadria, a colonia od in affitto, poichè in tali casi la qualifica di diretto coltivatore spetta ai mezzadri, ai coloni ed agli affittuari dei fondi stessi.

Giova avvertire che, essendo la esenzione accordata per l'uva destinata alla vinificazione esclusivamente pel consumo familiare, in caso di vendita o di cessione a qualsiasi titolo fatta dai beneficiari dell'uva o dei prodotti vinosi ricavati dall'uva stessa, rendesi obbligatoria la denuncia ed il pagamento della relativa imposta, sotto la comminatoria delle sanzioni previste negli articoli 55 e segg. del citato T. U.

Il quantitativo massimo fino al quale si estende l'esenzione

di cui trattasi è fissato in 8 quintali netti, nella intesa che la esenzione compete tuttavia sino alla concorrenza dei detti otto quintali anche se la quantità destinata alla vinificazione dai produttori o consumatori sia complessivamente superiore al detto limite.

Riguardo al limite di tolleranza previsto dall'art. 2 del R. decreto-legge, nella misura del dieci per cento sugli otto quintali, è da tener presente che nelle località nelle quali vigono per le vendite dell'uva da vino unità di misura consuetudinarie superiori agli otto quintali, la esenzione deve ritenersi contenuta nel limite di questa misura consuetudinaria, sino a che non ecceda il dieci per cento.

Così ad esempio, nel Bolognese, dove l'unità di misura consuetudinaria (così detta castellata) è di quintali 8,40, l'esenzione si applica sino a detta quantità.

Nelle località poi dove esista una misura consuetudinaria minore degli otto quintali o maggiore di quintali 8,80, ovvero dove non esista alcuna misura consuetudinaria, la esenzione ha luogo sino alla concorrenza di otto quintali.

E' da avvertire ancora che gli accennati quantitativi, sui quali è applicabile la esenzione, possono essere acquistati e trasportati anche in diverse riprese.

Il produttore o il consumatore, capo di famiglia, che intenda usufruire della franchigia, prima di iniziare il trasporto dell'uva, tanto se essa provenga dallo stesso Comune, quanto se da Comune diverso, è tenuto a presentare all'ufficio delle imposte di consumo nel Comune dove risiede e dove effettuerà perciò la vinificazione apposita preventiva richiesta, indicando la quantità dell'uva, il luogo di provenienza e la località nella quale effettuerà la vinificazione. La richiesta dovrà essere vistata dalla competente organizzazione sindacale con dichiarazione che il richiedente è rappresentato dal Sindacato dei datori di lavoro ovvero dei lavoratori agricoli. L'ufficio delle imposte rilascerà una bolletta di accompagnamento, conforme al secondo modello allegato al

menzionato regolamento 30 aprile 1936, la quale dovrà scortare la merce fino al luogo della vinificazione ed essere poi restituita all'ufficio stesso che la contrapporrà alla relativa matrice assieme alla richiesta.

L'ufficio delle imposte di consumo dovrà tenere apposito registro in cui segnerà man mano le richieste di esenzione e gli estremi delle relative bollette di accompagnamento emesse.

Si avverte infine che la vinificazione da parte dei consumatori può essere effettuata in cantine o locali dei consumatori stessi, come pure in cantine o locali di terzi, purchè questi locali non appartengano a produttori, o cantine sociali o stabilimenti di vinificazione, o commercianti all'ingrosso o al minuto di bevande vinose, ad alberghi, trattorie, pensioni e simili, e neppure abbiano comunicazione con i locali pertinenti agli ent o persone ora indicati.

Si pregano le RR. Prefetture di trasmettere immediatamente a ciascun Comune della Provincia un esemplare della presente circolare, dandone pronta assicurazione a questo Ministero.

Il Ministro — DI REVEL

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

333. Registro di popolazione. Denominazione stradale e numerazione civica dei fabbricati. (C. 8 ottobre 1936 n. 41209 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il documento che assicura la buona tenuta del Registro di popolazione è senza dubbio l'elenco delle vie, piazze e località del Comune, detto *stradario*, completato con la indicazione dei numeri pari e dispari posti all'inizio ed al termine di ciascuna via, piazza e località. Esso costituisce, ora che i fogli di famiglia sono raggruppati secondo l'ordine alfabetico delle strade e località del Comune, la necessaria guida per assicurare il perfetto ordinamento anagrafico. Per questa importante funzione, lo *stradario* deve essere tenuto costantemente a corrente colle nuove denominazioni delle strade e con la numerazione civica.

Le cartelle di casa devono essere raggruppate seguendo l'ordine della località risultante dallo stradario e seguendo la numerazione civica.

La buona ed accurata tenuta dello stradario presuppone che tutte le strade, piazze e località abbiano la targa indicativa della loro denominazione e che tutte le case abbiano il numero civico comprese quelle sparse in campagna.

Quei Comuni che nelle ultime operazioni di censimento abbiano apposte targhe e numeri provvisori debbono subito sostituirli con targhe di denominazioni e numerazioni definitive mediante piastrelle. Le piastrelle numeriche da apporre alle abitazioni di campagna devono avere oltre la indicazione del numero civico anche la denominazione del Comune e della località.

In proposito si richiamano per la loro osservanza le norme impartite dall'Istituto Centrale di Statistica con la circolare del 17 luglio 1935 n. 18954, diretta ai Comuni del Regno.

Molti Comuni usano di tenere per ciascuna strada e località una cartella toponomastica con la quale, elencati i numeri civici si esegue il movimento delle famiglie. Il lieve lavoro che occorre per la tenuta delle cartelle toponomastiche (raggruppate in fascicoli secondo l'ordine di iscrizione delle strade e località nello stradario) è largamente compensato dai molteplici vantaggi nei riguardi della toponomastica e dei controlli diretti per accertare la perfetta corrispondenza della popolazione con le scritturazioni anagrafiche. Per cui si consiglia a quei Comuni che non avessero ancora impiantate tali cartelle la loro tenuta e quelli che le avessero impiantate di tenerle sempre aggiornate con le denominazioni stradali, con la numerazione civica e col movimento delle famiglie.

In alcuni Comuni è in uso una pianta generale del territorio comunale (centro o campagna), con la indicazione della denominazione stradale e della numerazione civica di ciascun fabbricato. Anche quest'atto si consiglia per la sua grande utilità perchè con essa si può con facilità esaminare dall'Ufficio la ubicazione,

la denominazione e la numerazione dei fabbricati, evitando così sopraluoghi, che spesso sono costosi.

Non è superfluo raccomandare, ancora una volta, la perfetta conservazione del materiale anagrafico, in ispecial modo le schede individuali e le cartelle di casa, coi relativi fogli di famiglia, in mobili e con raccoglitori idonei e semplici, in modo da evitarne il deterioramento o, spesso, lo smarrimento.

Si prega segnare ricevuta della presente, assicurando.

Il Prefetto — MANNO

334. **Contributi comunali agli E. O. A.** (C. 24 settembre 1936 n. 2375 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

A seguito delle disposizioni impartite da S. E. il Capo del Governo con la circ. 14 maggio u. s., n. 15400 e da questa Prefettura, comunicate con nota 1032 del 23 maggio detto, è sorta la questione se le amministrazioni comunali possano essere chiamate a corrispondere contributi fissi ai singoli E. O. A., locali o provinciali.

Tale questione assume particolare importanza nella imminenza della formazione dei bilanci preventivi 1937.

E' noto che i Comuni sono tenuti, per disposizione di legge, ad assistere gli indigenti e gli inabili al lavoro (medicinali, spedalità, ricoveri, sussidi ecc.), quelle persone, cioè, che si trovano in condizioni di bisogno permanente.

Gli E. O. A. esplicano invece la loro assistenza non solo a favore dei bisognosi, ma soprattutto dei disoccupati e di coloro che vengono a trovarsi in condizioni di disagio presumibilmente momentaneo.

Avuto riguardo alla diversa natura delle due forme di assistenza, gli eventuali contributi comunali agli E. O. A. verrebbero ad assumere il carattere di spesa facoltativa, e come tale sarebbero soggetti alle note limitazioni.

Tenuta, tuttavia, presente l'alta importanza, soprattutto politica, dell'azione assistenziale spiegata dagli E. O. A., non si ritiene di escludere senz'altro che, qualora l'E. O. A. non abbia

la possibilità di provvedere adeguatamente con i suoi mezzi, al compito che gli spetta, possano i Comuni, eccezionalmente, concorrere con contributi a carattere straordinario ed integrativo.

Tali contributi però possono essere concessi solo quando lo consentano le condizioni del bilancio comunale.

Si avverte che le determinazioni relative ai contributi in parola non dovranno in ogni caso avere esecuzione prima che sulle determinazioni stesse si sia provveduto da parte di questa Prefettura.

Si resta in attesa di un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

335. Tassa di bollo. Domande e licenze per l'esercizio del commercio ambulante. (C. 8 ottobre 1936 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In relazione a dubbi sorti circa il trattamento, agli effetti della tassa di bollo, da farsi alle domande ed alle licenze per l'esercizio del commercio ambulante, il Ministero delle Finanze dichiara quanto segue:

1. — I due esemplari delle domande per il rilascio della licenza per l'esercizio del commercio ambulante, da chiunque questo sia esercitato e qualunque sia il suo oggetto, devono scontare ciascuno la tassa di bollo di L. 4, di cui all'art. 106 lett. B della tariffa alleg. A, alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268, modificato, per quanto riguarda la misura della tassa, dal R. decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 1983.

2. — Le licenze per l'esercizio del commercio ambulante, rilasciate sul modello, a forma di libretto, unico per tutto il Regno, in cui è riferito integralmente anche il certificato di iscrizione, prescritto dall'art. 121 della legge di Pubblica sicurezza, devono scontare la tassa di bollo di L. 6, di cui all'art. 13 della tariffa alleg. A alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268, modificato, per quanto riguarda la misura della tassa, dal R. decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 1983, da riscuotersi mediante marche.

Tali marche potranno essere annullate sia dall'Ufficio del

Registro competente, sia dall'Autorità di Pubblica sicurezza che rilascia la licenza.

E' ovvio poi che, essendo la licenza stata fusa in unico atto col certificato d'iscrizione, unica debba essere la tassa di bollo.

Sono esenti da tassa di bollo le vidimazioni annuali delle licenze stesse.

Il Prefetto — MANNO

336. Intitolazione e disponibilità delle scuole. (C. 4 ottobre 1936 n. 40066 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per l'esecuzione comunico la seguente circolare del Ministero dell'Interno in data 10 corrente:

Il Ministero dell'Educazione Nazionale è stato informato della intenzione di taluni Podestà e Presidi di Provincia di intitolare scuole o di disporre di edifici scolastici.

A richiesta dell'Amministrazione predetta si avverte che spetta esclusivamente al Ministero dell'Educazione Nazionale di decidere sulla intitolazione delle scuole primarie e di promuovere gli atti per la intitolazione delle scuole medie.

Le iniziative, pertanto, che in tale campo le Autorità locali desiderassero assumere, possono avere soltanto carattere di semplici « proposte », da inoltrarsi al Ministero competente per il tramite dei Provveditori agli Studi.

Fuori, poi, dei casi di urgenza, occorre, il benessere del Ministero predetto per disporre degli edifici scolastici.

Il Prefetto — MANNO

337. Concessione cittadinanza italiana - Solennità dell'atto di giuramento. (C. 3 ottobre 1936 N. 39940 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Come è noto alle SS. LL. l'art. 5 della legge sulla cittadinanza del 13 giugno 1912 n° 555 dispone che la concessione della medesima non ha effetto se la persona a cui la cittadinanza è stata concessa non presti il giuramento di fedeltà.

Attesa la particolare importanza del giuramento stesso è

necessario che l'ufficiale di stato civile (Podestà) incaricato a riceverlo provveda a che la cerimonia si svolga nella forma più dignitosa come, del resto, è richiesto dalla solennità dell'atto ed in ambiente adeguatamente arredato e decoroso.

Ricevendo il giuramento l'ufficiale dello stato civile dovrà cingere la sciarpa tricolore.

Tanto premesso invito le SS. LL. a prendere buona nota delle prescrizioni sopra impartite e di favorire un sollecito cenno di assicurazione al riguardo.

Il Prefetto — MANNO

338. **Arruolamento nel Corpo Agenti di P. S.** (C. 5 ottobre 1936 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'On. Ministero Interni, sentito anche il parere del Ministero della Guerra, ha diramato la seguente circolare, con la quale vengono ripristinate le norme relative all'arruolamento nel Corpo degli Agenti di P. S. (art. 6 e 7 del regolamento del Corpo):

Nell'intento di agevolare la istruttoria delle domande e per evitare che siano trasmesse alle Questure competenti pratiche non regolarmente istruite od incomplete nella documentazione, si ritiene opportuno riassumere, nella presente, le disposizioni di massima già emanate con precedenti circolari:

1.) **REQUISITI** — Possono concorrere all'arruolamento i giovani che, oltre a possedere, unitamente alle loro famiglie, i requisiti di buona condotta morale e politica, riuniscano i seguenti altri:

a) anni 20 compiuti e non superiore a 28. Tale limite è elevato a 33 anni per i provenienti dell'Arma dei CC. RR., dal Corpo della R. Guardia di Finanza, dal Corpo Agenti di custodia delle Carceri e dalla Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale. Per questi ultimi, il beneficio di età deve intendersi limitato a coloro che abbiano prestato servizio, con vincoli di ferma nelle varie specialità della Milizia (portuale, ferroviaria, stradale, ecc.) ed a quelli che siano in servizio *effettivo continuativo e permanente* nella

M. V. S. N.; circostanza questa da comprovarsi con apposito certificato del competente Comando di Legione.

Gli iscritti ininterrottamente al P. N. F. da data anteriore al 28 ottob. 1922 possono concorrere all'arruolamento fino al 32° anno di età. Essi dovranno però produrre certificato rilasciato personalmente dal Segretario Federale e vistato per *ratifica del Segretario del Partito*.

Si fa riserva di emanare disposizioni per gli ex combattenti in A. O. che abbiano superato i 28 anni di età.

b) statura non inferiore a metri 1,68;

c) iscrizione al P. N. F.;

d) licenza della 5^a classe elementare o certificato di cultura equipollente rilasciato dal competente Direttore didattico.

II.º) DOCUMENTAZIONE: — Le domande di arruolamento, da intestarsi all'On.le Ministero dell'Interno, Direzione Generale P. S. in Roma, devono essere compilate su foglio di carta bollata da lire 6 e corredate dai seguenti documenti (tutti in carta libera).

1.º Certificato di nascita

2.º id. cittadinanza italiana

3.º id. stato libero

4.º id. penale generale

5.º id. buona condotta

} debitamente legalizzati;

6.º Certificato di iscrizione al P. N. F. od ai FF. GG. CC. per l'anno in corso vistato dal Segretario Federale.

7.º Titolo di studio (minimo licenza di 5.ª elementare).

8.º Foglio di congedo militare e certificato di esito di leva (sono dispensati dal produrre tale documento i giovani non chiamati alle armi).

9.º Atto di assenso del genitore o chi per esso, per i minori degli anni 21.

III.º ISTRUTTORIA: — I documenti di cui sopra devono essere inviati alla Questura competente per l'ulteriore istruttoria e non *al Ministero*.

Gli aspiranti saranno invitati a presentarsi, a proprie spese, nel capoluogo per essere sottoposti a visita medica militare e, se ritenuti idonei, dovranno compilare un saggio di scrittura, di propria iniziativa, di almeno 30 righe.

Gli aspiranti provenienti dalla R. Marina devono poi essere *espressamente* avvertiti che il loro arruolamento è subordinato alla concessione del nulla osta da parte del Comando Superiore del C. R. E. M., che verrà interpellato di volta in volta. Gli aspiranti, invece, in servizio nella R. Aeronautica, devono far pervenire i documenti al Ministero pel tramite dei Comandi interessati e quelli in servizio nel R. Esercito dovranno essere muniti del parere del Comando di Reggimento, a termini della circolare n.º 46 del Giornale Militare 1926.

Nel comunicare quanto sopra si pregano le SS. LL. di voler dare la massima diffusione alle presenti disposizioni, facendo presente agli interessati che, allo scopo di reclutare sempre migliori elementi, verrà accordata la preferenza a coloro che, per requisiti fisici, precedenti militari, titolo di studio, ecc. offrano le maggiori garanzie di poter bene assolvere i delicati compiti oggi demandati al Corpo degli Agenti di P. S.

Si rammenta, infine, ai Sigg. Podestà che, in analogia a quanto si pratica per gli aspiranti all'ammissione nell' Arma dei CC. RR., i documenti richiesti a corredo della domanda debbono essere rilasciati in esenzione di bollo, quali atti formati nell'interesse dello Stato.

Si raccomanda la massima diligenza per lo scrupoloso adempimento delle disposizioni che precedono.

Il Questore — CIPRIANI

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

341. **Afta epizootica: designazione dei pascoli destinati al mantenimento di greggi ovine.** (C. 5 ottobre 1936 num. 41921 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per l'esatta applicazione della disposizione contenuta nel n. 3 dell'ordinanza Prefettizia n. 39262 del 22 settembre c. c., prego la S. V. d'invitare ciascun proprietario o conduttore interessato ad indicare a codesto Ufficio comunale l'ubicazione e l'estensione dei pascoli destinati al mantenimento degli animali immessi nel territorio di codesto Comune.

Qualora nel Comune esistano zone infette di afta epizootica, prego curare che, con ogni sollecitudine, siano apposte ai limiti di ciascuna di esse, tabelle portanti il nome della malattia e siano inoltre avvertiti i proprietari o conduttori di greggi pecorini o caprini che per ogni trasgressione al divieto di transito o comunque d'immissione del territorio comunale, sarà senz'altro elevato e trasmesso all'autorità giudiziaria verbale di contravvenzione verso i proprietari ed i custodi inadempienti.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

342. **Vigilanza sanitaria delle carni di bassa macellazione.** (C. 6 ottobre 1936 n. 41999 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per assicurare l'uniformità d'indirizzo in tutti i Comuni della provincia nell'applicazione delle norme in vigore riguardanti la classificazione delle carni alla bassa macelleria, prego la S. V. di notificare all'ufficiale sanitario ed al veterinario comunale quanto al riguardo è contenuto nella circolare prefettizia n.º 30399 del 31 luglio c. a. (pag. 225 B. A. 1936, e nei n.ri da 3 a 6 della circolare prefettizia n. 21757 del 18 giugno c. a. (pag. 178 B. A. 1936), specificando che gli animali morti per cause diverse da quelle indicate nel primo comma dell'art. 20 del regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R. D. 20 dicembre 1928 num. 3298, non possono essere destinati comunque alla vendita.

E' bene inoltre ricordare che, a norma del 4º comma del suindicato art. 20 del regolamento 20 dicembre 1928, per giudicare sulle macellazioni che hanno luogo per malattie infettive dei suini e dei vitelli, o per *enteriti*, mastiti o sierositi a carattere comunque sospetto infettivo, non basta la visita del sanitario locale, essendo al riguardo tassativamente prescritta la visita collegiale.

Si ricorda infine che la vendita di carni di bassa macelleria potrà consentirsi soltanto dopo l'avvenuta consegna all'ufficio comunale del prescritto verbale regolarmente redatto e firmato e che nei casi sospetti d'infezione, spetta al sanitario locale prov-

vedera alla pratica delle disinfezioni ed all'occorrenza al prelevamento del materiale patologico per inviarlo alla stazione zooprofilattica di Portici con le prescritte cautele.

Attendo assicurazione dell'avvenuta notificazione di quanto sopra al veterinario ed all'ufficiale sanitario.

Il Prefetto — MANNO

Nel personale della R. Prefettura

Trasferimento — E' stato trasferito a questa Prefettura da quella di Littoria il D.r Gaetano Tempesta, Vice Segretario di Prefettura. Al distinto funzionario il nostro benvenuto.

Appalti, aste ecc.

Comune di Atena Lucana — *Appalto ad unico incanto della gestione per la riscossione della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche pel triennio 1 gennaio 1937 al 31 dicembre 1939.* — Il giorno 7 novembre c. a. alle ore 10, innanzi al Podestà, avrà luogo un esperimento d'asta per l'appalto della gestione suddetta. Base di asta L. 1650,00. Offerte in aumento non inferiori a L. 25,00 per volta. Cauzione provvisoria di L. 400,00. Domanda e documenti di rito da presentarsi non oltre il 5 novembre c. a.

Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria.

Il Segretario: F. Guida Il Podestà: Comm. Di Santi D.r Giuseppe

Comune di Caselle in Pittari — *Vendita del legname ricavabile da vari appezzamenti boschivi* — Si rende noto che il giorno 19 ottobre 1936-XIV, alle ore 10, nella Casa Comunale, avrà luogo, ad unico e definitivo incanto, anche con un solo concorrente, giusta deliberazione n. 35 del 15 agosto 1936, debitamente approvata, la vendita del materiale legnoso ricavabile da vari appezzamenti boschivi, in aumento del prezzo base di L. 17.168,00. L'asta sarà tenuta col metodo della candela vergine ed ogni offerta non potrà essere inferiore a L. 50,00. Cauzione provvisoria L. 1500,00.

Per chiarimenti rivolgersi all'Ufficio di Segreteria.

Caselle in Pittari 2 ottobre 1936-XIV.

Il Segretario: Buoniconti Il Commiss. Pref.: Cav. G. B. Savino



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

343. Aumento degli assegni al personale statale e degli altri enti pubblici. (R. D. L. 24 settembre 1936 n. 1719).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

344. Controversia per rimborso di spese di spedalità, di soccorso, di mantenimento di indigenti inabili al lavoro e di quelle di assistenza obbligatoria per speciali disposizioni di legge. Formalità inerenti al concorso.

345. Registri di popolazione. Modelli anagrafici.

346. Rescissione di contratti di locazione intestati ai capi di famiglia destinati in colonia.

347. Refezione scolastica.

348. Mulini di 3ª categoria.

349. Impiegati delle ditte appaltatrici delle imposte di consumo. Riposo settimanale e domenicale.

350. Libretto di lavoro.

351. Revisione dei registri di popolazione. Militari di carriera R. Guardia di Finanza.

352. Retribuzione levatrici interine

segue

353. Variazioni di soccorsi giornalieri ai militari e loro familiari.

354. Imposta di consumo. Esenzione dell'uva fresca destinata alla vinificazione pel consumo familiare.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 353 a n. 354 — Appalti, aste ecc. — Concorsi. — Regolo calcolatore tascabile.

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

353. **Variazioni soccorsi giornalieri ai militari e loro familiari.** (C. 1^o ottobre 1936 n. 1822 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'On. Ministero della Guerra ha fatto presente che i comandi militari, dato il grave lavoro a cui sono assoggettati nell'attuale momento per i numerosi congedi in corso, si trovano nella impossibilità di effettuare tempestivamente ai comuni le comunicazioni del caso, circa le variazioni della posizione militare dei richiamati o trattenuti alle armi.

Ciò stante, si rende necessario che i comuni eseguono con la maggiore prontezza e, valendosi, oltre che di tutti i mezzi a loro disposizione, della collaborazione dei comandi dell'Arma dei CC. RR., diligenti indagini intese ad accertare la precisa attuale posizione dei danti titolo al soccorso giornaliero e la conseguente sussistenza o meno del titolo stesso, in modo che prima dello scadere della seconda quindicina del corrente mese detti accertamenti e le relative operazioni di aggiornamento dei ruoli siano ultimate.

Frattanto potrà essere utile che all'atto del pagamento dei soccorsi relativi alla corrente quindicina siano dagli uffici postali, che provvedono al pagamento, richiamati i singoli percipienti sulle responsabilità anche penali cui, a termine dell'art. 28 del regolamento 26 luglio 1935 n. 1658, potrebbero andare incontro per riscossione di sussidi non dovuti.

Prego le SS. LL. di provvedere in conformità, assicurando-

Il Prefetto — MANNO

Parte I.

a) Leggi e Decreti.

343. Aumento degli assegni al personale statale e degli altri enti pubblici. (R. D. L. 24 settembre 1936 n. 1719, pubb. Gazz. Uff. 30 settembre 1932 n. 227).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Visti i Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 (1), e 14 aprile 1934, n. 561 (2), convertiti, rispettivamente, nelle leggi 6 gennaio 1931 n. 18, e 14 giugno 1934 n. 1038;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di rivedere, in relazione alle condizioni economiche generali, il trattamento del personale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Sono aumentate in ragione dell'8 per cento le misure attualmente in vigore degli stipendi e degli altri assegni indicati nell'art. 2 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, e delle altre norme in vigore concernenti l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, le indennità temporanee mensili di caroviveri e relative quote complementari, le indennità temporanee mensili di caroviveri e relative quote supplementari, i soprassoldi ed altri assegni a titolo di caroviveri, cessa di avere effetto per le anzidette competenze la riduzione in ragione del

(1) v. B. A. anno 1930 pag. 430.

(2) » » 1934 » 169.

12 per cento stabilita con l'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 3. — Per il personale non di ruolo, il cui trattamento di caroviveri sia conglobato nello stipendio, nella retribuzione o nella paga, l'aumento previsto dal precedente art. 1 si applica sui 9 decimi di dette competenze e quello stabilito col precedente art. 2 sull'altro decimo.

Art. 4. — Gli aumenti spettanti dall'entrata in vigore del presente decreto, in applicazione dei precedenti articoli 1 e 2, non sono computabili agli effetti del riassorbimento degli assegni *ad personam* in godimento al 30 settembre 1936.

In dipendenza degli aumenti gli stipendi, paghe, e retribuzioni stabiliti dall'art. 1 del presente decreto, fermo il riassorbimento della valutazione consentita dall'art. 9 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, l'integrazione computabile, in aggiunta alla misura effettiva degli assegni predetti, ai fini dei trattamenti di quiescenza e previdenza e delle relative ritenute, a norma del R. decreto-legge 24 novembre 1930 n. 1502 e successive estensioni, è ridotta in corrispondenza dei cennati aumenti, per gli stipendi, paghe e retribuzioni non assoggettati a riduzione con il citato R. decreto-legge 14 aprile 1934, num. 561.

Nei casi in cui gli aumenti medesimi eccedono le riduzioni applicate per effetto dello stesso R. decreto-legge, num. 561, la integrazione suindicata è ridotta in corrispondenza della quota eccedente.

Art. 5. — Gli aumenti stabiliti dal precedente art. 1.^o non hanno effetto sulle indennità e competenze previste dall'art. 6 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, ancorchè dette indennità e competenze siano ragguagliate o graduate secondo gli stipendi e gli assegni considerati nell'art. 2 dello stesso decreto.

Art. 6. — Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere degli aumenti previsti dai precedenti articoli graverà sugli Enti che attualmente sostengono le spese, nelle medesime rispettive porzioni.

Art. 7. — Le disposizioni dei precedenti articoli sono estese in quanto applicabili ai personali delle Provincie, dei Comuni, delle Opere nazionali e degli altri enti, istituti ed aziende contemplati dagli articoli 10 e 11 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, num. 561.

Salva l'applicazione del precedente comma, resta fermo il disposto dell'ultimo comma dei citati articoli 10 e 11 dello stesso Regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Il presente decreto non è applicabile ai prestatori d'opera rappresentati da associazioni sindacali legalmente riconosciute, per i quali il trattamento economico deve essere disciplinato da contratti collettivi.

Art. 8. — Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto

Art. 9. — Con decreti Reali, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto, ove del caso, coi singoli Ministri, saranno emanate le norme esecutive, interpretative ed integrative eventualmente necessarie per l'attuazione del presente decreto, che è applicabile anche al personale in servizio in Colonia, nelle Isole italiane dell'Egeo o all'estero.

Questo decreto, che ha effetto dal 1° ottobre 1936-XIV, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed i Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, ecc. ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

344. **Controversie per rimborso delle spese di spedalità, di soccorso, di mantenimento di indigenti inabili al lavoro e di quelle di assistenza obbligatoria per speciali disposizioni di legge. Formalità inerenti ai concorsi.** (C. 12 ottobre 1936 n.º 42156 al Signor Preside della Provincia e ai Sigg. Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Perchè le SS. LL. ne abbiano norma, nella preparazione dei ricorsi per controversie che possano sorgere con la Provincia, o con Comuni, o con Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, tanto di questa che di altre provincie, in ordine al rimborso delle spese di spedalità (escluse quelle manicomiali e romane dirette), di soccorso, di mantenimento di indigenti inabili al lavoro e di quelle di assistenza obbligatorie per speciali disposizioni di legge, si comunicano di seguito le principali disposizioni da osservare.

Si premette che questa Prefettura (sostituita alla G. P. A. per effetto dell'art. 36 del R. D. 30 dicembre 1923, num. 2841), oltre alla propria competenza sui ricorsi per controversie vertenti tra Istituzioni e Comuni della provincia, ovvero fra quelle o questi e la Provincia, è delegata per la istruttoria dei ricorsi al Ministero dell'Interno per le controversie vertenti fra diverse Provincie o fra Istituzioni e Comuni di provincie diverse, sempre e solo quando, nel secondo caso, l'Amministrazione ricorrente dipenda da questa Prefettura. Pertanto, nel detto secondo caso, il ricorso deve essere trasmesso al Ministero per il tramite di questa Prefettura.

Il ricorso, giusta l'art. 125 del regolamento 5 febbraio 1891 n. 99, deve contenere:

1) la esposizione del fatto e la enunciazione del titolo su cui si fonda la propria domanda di rimborso; 2) l'indicazione delle eccezioni che l'Amministrazione convenuta debitrice oppone (se ne opponga) al pagamento, e le repliche che dà l'Amministrazione ricorrente; 3) la indicazione dei documenti a sostegno del ricorso

(certificato medico, ordinanza di ricovero, conto delle specialità, ricevuta di ritorno dell'ufficio postale, attestante che il ricorso venne comunicato in copia dall'Amministrazione ricorrente a quella convenuta) i quali devono essere alligati in originale o per copia conforme; 4) la richiesta dell'ordine di pagamento nella somma che sarà liquidata.

Il ricorso dovrà, a cura dell'Amministrazione ricorrente, essere comunicato per copia all'Amministrazione interessata, mediante piego raccomandato spedito per posta con ricevuta di ritorno. Il piego dovrà essere spedito legato senza busta e senza fascia, per modo che il bollo postale debba essere impresso sul foglio sul quale il ricorso è scritto.

Più specialmente poi si prescrive:

a) qualora si contestino la nascita, l'età, il matrimonio o la vedovanza della persona ricoverata, occorre unire i relativi atti dello Stato civile; b) se sia contestata l'urgenza del ricovero, si unirà una relazione sanitaria, da desumersi dai registri dell'Ospedale, dalla quale risulti lo stato in cui l'infermo fu ammesso, le fasi della malattia, la cura seguita e l'esito avuto; c) se venga contestato l'ammontare della diaria, bisognerà unire la decisione di approvazione della diaria medesima da parte della G. P. A.; d) se col ricorso si voglia sperimentare un'azione di rivalsa da parte del presunto Comune del domicilio di soccorso che abbia eseguito il pagamento verso il Comune dell'effettivo domicilio di soccorso, bisognerà unire la prova dell'eseguito pagamento delle spedalità.

Si avverte che, per effetto dell'art. 2 (lett. c) del D. Luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847, il 6° comma del citato articolo 125 è modificato nel senso che le Amministrazioni convenute possono presentare alla Prefettura le loro controdeduzioni al ricorso solo entro 30 giorni dalla data della ricevuta della copia del ricorso, e che, in mancanza di controdeduzioni, si fa luogo alla decisione allo stato degli atti, tanto nella competenza del Prefetto che in quella del Ministero.

All'infuori del ricorso originale, tutti gli altri atti a corredo e quelli eventualmente richiesti da questa Prefettura per l'istruttoria, che non siano soggetti fin dall'origine a tasse di bollo, possono essere compilati su carta libera, in esenzione da tassa.

Le Amministrazioni creditrici, avuto notificato il Decreto di decisione, prefettizio o ministeriale, possono richiedere al Prefetto della provincia cui appartiene quella debitrice che emetta coattivamente l'ordine di pagamento.

Prego dare comunicazione della presente alle Amministrazioni interessate e su tutto favorire un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

345. Registri di popolazione. Modelli anagrafici. (C. 12 ottobre 1936 n. 42627 al Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.)

L'Istituto Centrale di Statistica fa presente che pervengono continuamente, da parte dei Comuni, modelli anagrafici recentemente messi in uso, i quali, oltre a non contenere tutte le notizie richieste dall'Istituto a mezzo di apposite circolari, il più delle volte non corrispondono nemmeno alle prescrizioni del regolamento approvato con R. D. 2 dicembre 1929 num. 2132. L'Istituto, quindi, è costretto ad apportare a detti modelli molte modifiche, le quali, spesso, vengono a pregiudicare la loro lettura.

Si prega, pertanto, la S. V. di provvedere, ogni qual volta si debba procedere al rinnovo dei modelli anagrafici, a sottoporre preventivamente al detto Istituto, per il tramite di questa Prefettura per la necessaria approvazione, le *bozze di stampa* dei nuovi modelli che si intendano adottare.

Si gradirà un cenno di riscontro.

Il Prefetto — MANNO

346. Rescissione dei contratti di locazione intestati a capi di famiglia destinati in colonia. (C. 12 ottobre 1936 n. 41571 al Sig. Preside dell'Amm. Provinciale, ai Sigg. Podestà e Commissari Prefettizi, Sigg. Presidenti delle Congregazioni di Carità, e delle Istituzioni Pubbliche di assistenza e beneficenza).

Come è noto alle SS. LL., in seguito ad accordi con la Federazione Naz. Fascista dei proprietari di case, venne consentita la rescissione dei contratti d'affitto, senza indennizzo ai locatori, per i militari richiamati o trattenuti alle armi destinati in Colonia.

Cessate ora le speciali contingenze che determinarono il provvedimento, la Federazione predetta, di accordo col Ministero della Guerra, ha disposto che esso si intenda abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 1937, ripristinando, così, per gli ufficiali in s. p. e., le norme generali concernenti i trasferimenti degli impiegati dello Stato.

Pertanto, richiamandosi la circolare prefettizia n. 45678 del 5 ottobre 1935, si comunica quanto sopra alle SS. LL. per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Il Prefetto — MANNO

247. **Refezioni scolastiche.** (C. 12 ottobre 1936 n. 41689 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Raccomando il benevolo esame della richiesta fatta dal Presidente del Comitato Prov. dell'Opera Nazionale Balilla con circolare 21 settembre u. s. N. 2997 per lo stanziamento in bilancio di un apposito fondo per la refezione agli alunni delle scuole rurali.

Il Prefetto — MANNO

348. **Molini di III^a categoria.** (C. 23 settembre 1936 n. 2925 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Dal fatto che il R. D. L. 15 giugno 1936 n. 1273, impone (art. 22) la formazione di una scorta permanente di grano solo ai molini di 1^a e 2^a categoria, è stato erroneamente dedotto che i molini di 3^a categoria non siano ammessi ad acquistare grano dagli ammassi.

Premesso che le richieste di grano finora pervenute per il fabbisogno dei molini di 3^a categoria sono state accolte senza eccezione; ricordato che il Comitato permanente del grano, allo scopo di conseguire nel modo più sollecito e più completo gli scopi cui mirano le norme contenute nel R. D. 10 giugno 1931, n. 723, espresse il voto che fosse consentito anche ai molini di 3^a categoria di procedere all'abburrattamento ed al commercio degli sfarinati di loro produzione, e che tale voto è stato accolto, su conforme parere del Ministero dell'Agricoltura, del Ministero delle Corporazioni con circ. tutt'ora in vigore, del Segretariato Nazionale del Consiglio Nazionale delle Corporazioni n. 99, 23, 59, in data 19 agosto 1931, rimane confermato che i molini di 3^a categoria muniti della licenza ivi contemplata possono acquistare il grano dagli ammassi.

I molini di 3^a categoria, che si trovino nelle condizioni sopra accennate, potranno indirizzare le loro richieste di acquisto

di grano alla Segreteria prov. degli artigiani competente, la quale, eseguiti i controlli del caso, le rimetterà alla Unione Prov. Industriale, ai fini della inclusione negli elenchi da inviare, con i prescritti visti al Ministero dell'Agricoltura.

Prego portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il Prefetto — MANNO

349. Impiegati delle ditte appaltatrici delle imposte di consumo. Riposo settimanale e domenicale. (C. 16 ottobre 1936 n. 42551 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In sede di applicazione della legge 22 febbraio 1934, n. 370 sul riposo settimanale e domenicale, è stato chiesto al Ministero delle Corporazioni se la legge stessa sia applicabile anche al personale dipendente dalle ditte appaltatrici delle riscossioni delle imposte di consumo.

Il Ministero ritiene in proposito che nessun dubbio possa sussistere in merito alla risoluzione affermativa della questione, giacchè le aziende private di cui si tratta non possono essere comprese nelle eccezioni previste dai nn. 10 e 11 dell'art. 1 della legge in esame.

Pertanto le Aziende di cui si tratta potranno far lavorare i propri dipendenti anche nelle domeniche, essendo necessario e sufficiente ai fini dell'applicazione della legge, che esse concedano al personale dipendente il riposo settimanale per turno.

La legge consente inoltre altri temperamenti, che ne renderanno possibile l'applicazione anche da parte delle Aziende di cui si tratta, senza nuocere al normale svolgimento dei delicati servizi che esse svolgono e cioè:

1) l'esonero dell'osservanza della legge, in base all'art. 1, n. 4, relativamente agli impiegati preposti alla direzione tecnica ed amministrativa dell'azienda ed aventi la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi.

Di questa eccezione si potranno giovare le aziende minori nelle quali è occupato un solo impiegato e per le quali pertanto l'applicazione della legge riuscirebbe praticamente molto difficile;

2) la riduzione del periodo di riposo da 24 a 12 ore consecutive, per il personale insostituibile, da concedersi caso per caso su domanda delle ditte interessate, dall'Ispettorato Corporativo, intese, di regola, le Associazioni Professionali (art. 6 della legge).

Connessa con la questione di carattere generale è la questione se la legge di cui si tratta debba essere applicata solo al personale assunto direttamente dall'Azienda, ovvero anche al personale di nomina comunale in servizio presso l'azienda.

In proposito il Ministero ha ritenuto opportuno di sentire il parere del Consiglio di Stato e del Ministero dell'Interno, i quali si sono espressi nel senso che la legge debba essere applicata, per ragioni di equità ed organizzative di servizio, a tutto il personale indistintamente occupato nelle aziende in esame.

Il detto Ministero non può non condividere tale parere, giacchè il personale di cui si tratta, pur appartenendo all'amministrazione del Comune, è di fatto addetto ad aziende private, delle quali deve osservare gli ordinamenti di lavoro, e particolarmente gli orari di servizio.

In base al suesposto principio, le ditte sono tenute ad applicare al personale di nomina comunale, non solo la legge sul riposo settimanale, ma anche gli orari giornalieri di lavoro vigenti secondo il contratto collettivo di lavoro per il personale assunto direttamente dalle ditte, usufruendo, naturalmente, di tutte le eccezioni previste in caso di impiegati insostituibili, di impiegati con funzioni direttive, di impiegati che compiono mansioni di carattere discontinuo.

Nel dare comunicazione di quanto sopra alle SS. LL. prego darne avviso alle ditte appaltatrici, per loro norma e conoscenza.

Il Prefetto — MANNO

350. **Libretti di lavoro.** (C. 10 Ottobre 1936 n. 06458 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con decreto ministeriale del 7 marzo 1936, XIV è stato approvato, a termini dell'art. 2 della legge 10 gennaio 1935, N. 112, il modello di libretto professionale di lavoro.

Con successivo decreto del 4 maggio, emesso in base all'art. 14 della legge citata, si è stabilito che di esso debbono essere forniti i lavoratori occupati nelle aziende industriali e, con altro decreto di pari data, il libretto di lavoro, approvato con il succitato provvedimento ministeriale del 7 marzo, è stato dichiarato valido anche ai fini dell'art. 8 della legge 26 aprile 1934, N. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli.

Pertanto l'adozione del libretto professionale di lavoro è diventata obbligatoria per i lavoratori, sia operai che impiegati, *delle aziende industriali* (esclusi gli impiegati aventi funzioni direttive con responsabilità dell'andamento dell'azienda, nonché il personale indicato nel 2° comma dell'art. 1 della legge 10 gennaio 1935, N. 112 sul libretto di lavoro). Lo stesso libretto professionale dovrà inoltre essere adottato dal 12 agosto p. v. anche agli effetti della legge sul lavoro minorile e quindi ne dovranno essere muniti i fanciulli d'ambo i sessi che non abbiano compiuto i 15 anni e le donne che non abbiano compiuti i 21 anni, *a qualunque attività siano addetti, anche se diversa dalla industriale*, salvo le eccezioni stabilite dall'art. 1 sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

*
* *

Le finalità parzialmente diverse dalle due leggi suindicate — determinanti perciò un campo di applicazione parzialmente diverso in relazione alle specifiche esigenze di tutela — portano alla conseguenza che non vi è una perfetta coincidenza fra le eccezioni previste dalla legge sul libretto professionale e dalla legge sul lavoro minorile, cosicchè vi sono casi — entro lo stesso ambito delle aziende industriali — in cui, mentre i lavoratori adulti, per effetto della legge generale sul libretto di lavoro, non debbono essere muniti di tale documento, questo è prescritto per i fanciulli e le donne minorenni.

Tale, ad esempio, è il caso del personale minorile, di ruolo o avventizio, occupato nelle aziende industriali delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza e di altri enti pubblici, che deve essere munito del libretto,

mentre che il personale adulto ne è esente per l'eccezione di cui ai N. 5 e 6 dell'art. 1 della legge 10 gennaio 1935, N. 112; tale altresì è il caso del personale minorile nell'eventualità che ad esso siano affidate funzioni direttive con responsabilità nell'andamento dell'azienda, o delle donne minorenni occupate nel trasporto di pesi o in lavoro notturno — anche se siano legate al datore di lavoro da vincolo di matrimonio, di parentela o di affinità entro il 3° grado e siano con lui conviventi — mentre che eguale obbligo non vige per gli adulti, ai sensi dell'art. 1 numeri 1 e 2.

Il confronto fra le eccezioni previste dagli art. 1 delle due leggi basterà a dare la norma sicura per decidere quali categorie di lavoratori minorenni debbano essere munite del libretto anche se quelle adulte ne siano esenti.

*
* *

Come si è detto, l'obbligo dell'adozione del libretto di lavoro è per ora limitato alle aziende industriali.

Per determinare il concetto di tali aziende non deve farsi ricorso ai criteri che presiedono agli inquadramenti sindacali, ma piuttosto al concetto accolto in argomento dalla legislazione del lavoro, per cui si deve considerare per azienda industriale quella che, qualunque ne sia la entità ed organizzazione, provvede all'estrazione della materia prima, alla trasformazione di essa, al perfezionamento o al trasporto dei prodotti, nonchè alle operazioni obiettivamente connesse alle suindicate, quali la manutenzione e la riparazione.

Pertanto vi sono da comprendere le aziende artigiane e quelle che danno lavoro a domicilio, mentre sono da escludersi altre (quali le aziende dei parrucchieri) che, pur rientrando nell'orbita di competenza della Confederazione dell'Industria, non hanno i caratteri sepraindicati.

Sono altresì da escludersi i trasporti per mare, quelli di navigazione interna, ed il lavoro di carico e scarico nei porti, poichè per essi la legge sul libretto di lavoro del 10 gennaio

1935, N. 112, prevede l'applicazione di particolari norme (art. 1, N. 2 e 2 comma 4).

* * *

A norma dell'art. 2 della legge 10 gennaio 1935, N. 112, i libretti di lavoro saranno forniti dal Ministero delle Corporazioni ai Comuni, che ne devono curare la distribuzione ai lavoratori *dimoranti*, dopo che il Podestà vi abbia inserito le indicazioni prescritte dalla legge.

Non rientra nella competenza dei Comuni la distribuzione dei libretti:

- a) agli stranieri, ai quali il libretto sarà invece rilasciato dai Circoli dell'Ispettorato Corporativo;
- b) alla gente di mare ed ai lavoratori dei porti, ai quali il libretto sarà rilasciato dall'Autorità marittima.

In materia di rilascio del libretto è da tenersi altresì presente che tutti i documenti e le certificazioni occorrenti per la compilazione di esso, sono esenti da qualsiasi tassa, da diritti e da spese.

Ai Comuni incombe altresì l'obbligo di prendere nota dei libretti da essi rilasciati, per poter disporre l'eventuale rilascio di duplicati, in caso di smarrimento o deterioramento, e per evitare il possibile inconveniente che allo stesso titolare vengano rilasciati più libretti dallo stesso Comune o da Comuni differenti.

Nella necessità quindi di assicurare una ordinata applicazione della legge, questo Ministero, d'accordo con quello dell'Interno, ritiene opportuno di fissare le seguenti direttive di massima per l'organizzazione del servizio; e cioè:

- 1.º) i Comuni annoteranno su ciascun libretto, al principio della sua prima pagina, un numero d'ordine progressivo. La serie sarà rinnovata di anno in anno;
- 2.º) all'atto del rilascio del libretto prenderanno nota, sulla scheda anagrafica, della persona a cui il libretto è rilasciato, del suo numero d'ordine e della data del rilascio;
- 3.º) contemporaneamente sarà tenuto un registro generale dei

libretti rilasciati, tenuti per anno ed in ordine cronologico, nel quale dovrà prendersi nota, per ciascun rilascio, del cognome, nome e paternità del lavoratore, della data del rilascio e del numero d'ordine del libretto.

In caso di rilascio di libretto a fanciullo o a donna minore, oltre le registrazioni sopraindicate ai N. 1, 2, 3, si dovrà continuare a tenere l'apposito registro, finora in uso, in quanto esso, oltre a rilevare annotazioni specifiche, agevola la rapida compilazione della statistica del lavoro minorile;

4.º) affinché possa essere agevolata la ricerca delle annotazioni nello schedario anagrafico e nel registro generale, sarà istituito un apposito schedario *nominativo*, tenuto per ordine alfabetico. Sulla scheda sarà annotato il cognome, nome e paternità del lavoratore a cui sia stato rilasciato il libretto, il numero d'ordine di esso e la data del rilascio;

5.º) quando il libretto di lavoro verrà esaurito, il Podestà rilascerà un nuovo libretto, sul quale saranno riportati, oltre gli elementi di cui ai N. 1 e 2 dell'art. 3 della legge 10 gennaio 1935, N. 112, anche il numero del precedente libretto. Di tale rilascio di duplicato si prenderà nota sulla scheda anagrafica, su quella nominativa, e ne sarà fatta altresì l'annotazione cronologica sul registro generale;

6.º) nel caso di mutamento di residenza del lavoratore, il Comune ha l'obbligo di comunicare al più presto a quello di nuova residenza, la data e il numero d'ordine del libretto rilasciato, insieme alle altre notizie anagrafiche.

In tal modo, mediante la concatenazione di questi diversi tipi di registrazioni, è reso possibile l'agevole controllo di esse e la costituzione di una sicura prova dell'emissione del documento in esame, emissione che, data la sua particolare importanza per gli effetti giuridici e pratici che ne derivano, deve essere circondata da rigorose cautele.

*
**

Tutti i lavoratori, cui ne è fatto obbligo, dovranno essere

muniti del libretto entro il 30 settembre (1), ed entro il 31 ottobre i datori di lavoro dovranno fare su di esso le annotazioni di loro competenza.

Per i libretti di lavoro da rilasciarsi a fanciulli o a donne minorenni, si potranno continuare ad usare fino al 12 agosto p. v. i vecchi modelli; dopo il 12 agosto si rilasceranno invece esclusivamente i nuovi libretti.

Data la brevità dei termini è quindi necessario che i Comuni organizzino, immediatamente ed in modo adeguato, il servizio del rilascio dei libretti, così da garantire che esso si svolga con la necessaria regolarità e correttezza.

Il Prefetto — MANNO

351. Revisione dei Registri di popolazione a seguito delle risultanze dell'VIII Censimento demografico. (12 ottobre 1936 n. 41899 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Nel comunicare allegato alla presente, un estratto del foglio d'ordini del Comando Generale della R. Guardia di Finanza n.º 41 del 19 settembre u. s., si prega la S. V. di provvedere perchè codesto Comune si uniformi alle istruzioni date dal suddetto Comando, le quali sono state concordate preventivamente con l'Istituto Centrale di statistica.

Il Prefetto — MANNO

COMANDO GENERALE della R. GUARDIA di FINANZA
Foglio d'ordine n. 41.

OMISSIS

L'Istituto Centrale di Statistica, nell'impartire istruzione ai Comuni per la revisione dei registri di popolazione a seguite risultanze dell'VIII Censimento generale, ha disposto e precisato che « tutti i militari di carriera debbono essere iscritti nel registro di popolazione ove risiede il Corpo presso il quale prestano servizio » (circolare num. 143-1151C del 16 giugno 1936-XIV) e che, a tale effetto, i militari « sono da considerarsi di carriera solo se abbiano contratta una seconda ferma, dopo la prima, che

(1) Con circolare 27 settembre 1936 n. 11425.320 del Ministero delle Corporazioni detto termine è stato prorogato al 30 novembre prossimo.

deve essere considerata, invece, quale servizio di leva » (circolare num. 147-1181C del 24 giugno 1937-XIV).

Risulta a questo Comando Generale che qualche Comune, in dipendenza delle disposizioni sopra citate, ha disposto che i militari, cui incombe l'obbligo della iscrizione nel registro di popolazione della sede del reparto presso il quale prestano servizio, si presentino personalmente all'Ufficio comunale.

Inteso in via breve l'Istituto Centrale di Statistica, e tenuto conto delle disposizioni impartite dallo stesso Organo centrale, considerata l'inopportunità e l'impossibilità, talvolta ricorrente, della presentazione personale, questo Comando Generale stabilisce quanto appresso:

1.° la prescritta dichiarazione di residenza sarà fatta dai comandanti di brigata con elenco nominativo dei militari di carriera non conviventi con le rispettive famiglie ed effettivi al reparto;

2.° analogamente, gli stessi comandanti provvederanno alle denunce per cambio di residenza con apposito stampato, in doppia copia, da richiedere al Comune e da far compilare dallo stesso militare tramutato.

Per la pratica applicazione delle anzidette disposizioni saranno presi accordi preventivi fra i comandi interessati e le locali Autorità Comunali.

OMISSIS

Il Generale di Corpo d'Armata
Comandante Generale

R. CALCAGNO

352. **Retribuzione levatrici interine** (C. 15 ottobre 1936 n. 42180 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico, per la esatta osservanza, la seguente circ. del Ministero dell'Interno:

« Con circ. N. 76, in data 28 maggio u. s., N. 20400.I.A.G. 41391 (1), questo Ministero ha stabilito i criteri e le modalità cui debbono attenersi gli enti comunali nel conferimento degli

(1) v. B. A. anno corr. pag. 176.

interinati delle condotte mediche, nel precipuo intento di garantire una equa distribuzione di tali incarichi tra i sanitari sprovisti di occupazione remunerativa, ed ha, inoltre, fissato la misura del compenso da corrispondere ai medici interini, i quali, a causa del periodo normalmente breve del servizio, non possono contare sugli stessi proventi dei sanitari condotti in servizio stabile e continuativo.

Le ragioni, che hanno ispirato l'emanazione delle cennate norme, estese ai veterinari interini con la successiva circolare N. 103 del 10 agosto u. s. N. 20400.I.A G.142708 (2), sussistono anche nei riguardi delle levatrici alle quali sia conferito l'interinato di condotte ostetriche; e pertanto le norme stesse debbono intendersi applicabili anche a questa categoria di personale.

Per quanto, peraltro, concerne la retribuzione giornaliera da corrispondersi alle levatrici interine, questo Ministero, associandosi alla proposta fatta dalla Confederazione Fascista dei Professionisti e degli Artisti, ritiene che la retribuzione medesima debba essere fissata in linea di massima, in L. 25 o L. 20, a seconda che trattisi di interinati di breve o lunga durata, salva, beninteso, la possibilità di stabilire una diversa remunerazione nei casi ipotizzati dalla circolare primieramente richiamata.

Si prega, pertanto, di voler impartire conformi istruzioni ai dipendenti Podestà assicurando l'adempimento ».

Il Prefetto — MANNO

(2) v. B. A. anno corr. pag. 294.

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

354. **Imposta di consumo. Esenzione dell'uva fresca destinata alla vinificazione pel consumo familiare.** (C. 16 ottobre 1936 n. 43736 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Finanze comunica che, per corrispondere ad insistenti richieste di enti pubblici e privati cittadini, il Re regio Decreto legge approvato ultimo consiglio ministri ed in corso di pubblicazione riguarda la concessione dell'esenzione dell'imposta di consumo di otto quintali di uva fresca anche se venduta o ceduta a qualunque privato consumatore capo di famiglia per vinificazione per uso familiare.

Il Prefetto — MANNO

Appalti, aste ecc.

Comune di Torraca — Vendita materiate legnoso ritraibile dal taglio del bosco Strecara. — Il giorno 25 corr. m., alle ore 9 ant. nella Casa Comunale di Torraca, innanzi al Podestà o chi per esso, avrà luogo l'esperimento di asta ad unico e definitivo incanto e col sistema delle candele vergini, per la vendita del materiale legnoso suddetto sul prezzo base di L. 18200.

Ogni offerta in aumento non potrà essere inferiore a L. 50. Per concorrere all'asta bisognerà esibire i documenti di rito ed effettuare un deposito provvisorio di L. 2000 per spese a liquidarsi. La cauzione, pari al decimo del prezzo di aggiudica, dovrà essere costituita presso la Cassa postale di risparmio al momento della stipula del contratto.

Il prezzo di aggiudica sarà pagato in 3 rate uguali. Il taglio delle piante ed il trasporto dei prodotti fuori del bosco dovrà compiersi entro 12 mesi dal giorno della consegna e della licenza di taglio.

Il Capitolato d'oneri e gli atti relativi alla vendita sono visibili in Segreteria nelle ore di Ufficio.

Chi presiede all'asta ha piena ed insindacabile facoltà di escludere dalla stessa qualsiasi concorrente senza che l'escluso possa accampare diritti a rivalsa di danni od altro e conoscere le ragioni dell'esclusione.

Torraca li 2 ottobre 1936 XIV.

Il Segretario Com.: Focarile

Il Podestà: Cav. Prof. Avenia

segue Appalti, aste ecc.

Comune di Cicerale — *Unico e definitivo incanto per la vendita del bosco ceduo misto « Bocca di Fava ».* — Il giorno 5 novembre 1936 ore 10, nella Casa Comunale di Cicerale, seguirà l' esperimento d'asta ad unico e definitivo incanto col sistema della candela vergine per la vendita del bosco ceduo misto « Bocca di Fava ». Prezzo base L. 29.960,00. Deposito provvisorio L. 3000,00. Cauzione pari al decimo dell'aggiudicazione. Fideiussore e approbatore. Pagamento 3 rate eguali. Documenti di rito.

Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria comunale.

Cicerale, 2 ottobre 1936.

Il Podestà — Domenico Corrente

Comune di Tortorella — *Vendita del materiale legnoso proveniente dal taglio del bosco Farneto.* — Si rende noto che il 7 novembre p. v. alle ore 10, nella casa comunale, avrà luogo la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio Farneto sul prezzo base di L. 30056. L'asta sarà tenuta con il metodo della candela vergine; le offerte in aumento non potranno essere inferiore a L. 50. Deposito cauzionale per poter concorrere all'asta L. 2500.

Per chiarimenti rivolgersi all'Ufficio di Segreteria.

Il Segretario Comunale Rag. Filizola Luigi

Il Podestà Tancredi Nicola

Concorsi

Comune di Nocera Superiore — *Vice Segretario del Comune* — Concorso per titoli scadente alle ore 13 del 15 dicembre p. v., stipendio L. 6272, al lordo delle riduzioni e ritenute legge, indennità caro-viveri come per legge, 5 aumenti quadriennali del decimo. Documenti di rito.

Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Podestà — Salvi

Importante per gli Uffici Imposte di Consumo.

Regolo-calcolatore tascabile, delle dimensioni di centimetri 21 x 4 con libretto di istruzioni. — L. 50,—

Con il predetto Regolo si calcola, con rapidità e precisione, il volume dei fusti, siano essi regolari od irregolari, pieni o scemi. L'uso di esso è indispensabile a produttori, mediatori, enologi, geometri e specialmente agli Uffici delle Imposte di Consumo.

Dirigere le richieste, che non vengono esaurite se non accompagnate dall'importo di L. 50, alla Ditta Cav. Antonio Volpe & Figli, Salerno.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

355. Imposte di consumo. Esenzione dell'uva fresca destinata alla vinificazione per uso familiare (C. M. Finanze 12 ottobre 1936 n. 7851).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

356. Premi di nuzialità.

357. Circolazione. Facoltà di sospendere temporaneamente la circolazione delle strade.

358. Pubblicità degli avvisi di concorso.

359. Imposte di consumo. Esenzione 8 quintali di uva fresca per la vinificazione.

360. Imposte di consumo. Addizionali non previsti dalla legge.

361. Indagini sul modo di allattamento.

362. Concorsi sanitari comunali.

363. Legge 26 aprile 1934 n. 633 sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli.

364. Rilascio libretto di lavoro.

265. Vigilanza igienica sulla produzione del latte alimentare.

266. Pubblicità per le celebrazioni dantesche in Ravenna.

segue

367. Licenze vendita esplosivi; abolizione diritto di licenza.
 368. Condizioni igieniche dei ricoveri di animali.
 369. Censimento attività turistiche.
 370. Elenco degli stipendi, assegni ed indennità eventuali corrisposte al personale dipendente.
 371. Licenza produzione vermouth ed aperitivi a base di vino.
 372. Casa madre dei mutilati in Roma.
 373. Legge sul riposo domenicale e settimanale.
 374. Gabinetti di odontoiatria. Tassa di concessione governativa.
 375. Vendita del vino dei propri fondi. Art. 208 regolamento esecutivo legge di P. S.

COPERTINA

Cont. Atti Ufficiali R. Prefettura da n. 371 a n. 375 — Appalti, aste ecc.

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

371. **Licenza produzione vermouth ed aperitivi a base di vino.** (C. 18 settembre 1936 n. 31688 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia.

Per opportuna conoscenza e norma, si trascrive qui di seguito la circolare del Ministero delle Finanze N. 149648 in data 13 c. m. all'oggetto suindicato:

« A termini dell'art. 3 del R. D. L. 9 novembre 1933, num. 1696, la licenza per la produzione a scopo di vendita del vermouth e degli aperitivi a base di vino è soggetta al pagamento di un diritto a favore dell'Erario nella misura di L. 1000 per gli stabilimenti la cui potenzialità di produzione non superi 1000 ettolitri all'anno; di L. 200 per gli stabilimenti aventi produzione da ettolitri 1000 fino a 2000 ettolitri all'anno, oltre l'aumento del 20^o/₁₀ stabilito dal R. D. L. 26 settembre 1935, n. 1749.

Poichè tale diritto rappresenta una tassa di concessione governativa, il versamento di esso diritto — giusta anche istruzioni che il Ministero della Agricoltura e delle Foreste dà di volta in volta alle ditte interessate — deve essere effettuato presso l'Ufficio del Registro competente, contro rilascio della relativa bolletta di quietanza, con imputazione alla lettera O del cap. 55 del Bilancio dell'Entrata per l'esercizio in corso ed ai capitoli corrispondenti degli esercizi futuri.

Il rilascio della licenza ha luogo mediante consegna al richiedente, pel tramite della R. Prefettura, di copia del decreto di concessione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste; e poichè la emissione del decreto deve essere preceduta dal deposito della quietanza di versamento della tassa di concessione governativa in parola, gli uffici del Registro procederanno alla riscossione di essa su presentazione da parte della Ditta interessata della lettera del nominato Ministero di accettazione della domanda e di invito a versare la tassa ».

Il Prefetto — MANNO

Parte I.

a) Leggi e Decreti.

355. **Imposte di consumo. — Esenzione dell' uva fresca destinata alla vinificazione pel consumo familiare.** (C. Ministero Finanze 12 ottobre n. 7851 alle R. Prefetture del Regno).

Con R. decreto-legge in corso di pubblicazione (1) l' esenzione dall' imposta di consumo sull' uva fresca destinata alla vinificazione per uso familiare, di cui all' abrogato R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1708 (2) viene concessa, a decorrere dal 5 ottobre corrente, oltre che ai produttori ai quali non compete la più larga esenzione di cui all' art. 30, n. 2, del T. U. 14 settembre 1931, n. 1175, a tutti i consumatori, capi di famiglia, anche se non siano diretti coltivatori agricoli.

Giusta la facoltà conferita a questo Ministero con l' art. 4 del nuovo provvedimento legislativo, si dettano le seguenti norme, aventi carattere obbligatorio, per l' applicazione del provvedimento stesso.

Come si è già chiarito nella precedente circolare del 24 settembre 1936, n. 7279, (3) l' esenzione riguarda l' uva fresca, sotto la quale denominazione va compresa l' uva di qualunque specie, anche se pigiata, con tutti i raspi e le bucce. Conseguo che nessuna esenzione può ammettersi allorchè si tratti di mosto o di vino.

L' esenzione va concessa una sola volta per la vendemmia dell' anno in corso a ciascuna famiglia, quale che sia il numero

(1) v. B. A. anno corr. cop. fascicolo 29.

(2) " " " pag. 297.

(3) " " " " 298.

dei componenti di essa, intesa per famiglia l'insieme delle persone che, strette da vincoli di parentela, di affinità, di servizio o di lavoro, convivono stabilmente col capo di famiglia.

A' sensi dell'art. 1 del Decreto l'esenzione è applicabile per l'uva propria, entro il fissato limite, ai produttori, intesi per tali quelli indicati nell'art. 73, primo comma del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138, ai quali non compete già la più larga esenzione prevista dall'art. 30, n. 2, del T. U. 14 settembre 1931, n. 1175, per la circostanza che non concorrano nei confronti dei medesimi le condizioni stabilite dagli articoli 73 e seguenti del detto regolamento. Conseguentemente la franchigia spetta tanto ai mezzadri, coloni, fittavoli ed altri partecipanti ai prodotti dei fondi vitati, quanto ai proprietari dei fondi stessi condotti direttamente, in economia, a mezzadria o colonia o in qualsiasi altra forma di compartecipazione.

L'esenzione medesima compete per l'uva acquistata o ceduta, sempre entro il fissato limite, a tutti i consumatori, capi di famiglia, quale che sia la loro attività, con la sola esclusione di coloro che siano commercianti all'ingrosso ed al minuto di bevande vinose o che siano esercenti alberghi, trattorie, pensioni e simili.

E' inteso che i produttori hanno diritto all'esenzione di cui sopra fino a raggiungere il limite stabilito tra uva propria e uva acquistata.

Giova avvertire che, essendo la esenzione accordata per l'uva destinata alla vinificazione esclusivamente pel consumo familiare, in caso di vendita o di cessione a qualsiasi titolo fatta dai beneficiari dell'uva o dei prodotti vinosi ricavati dall'uva stessa, rendesi obbligatoria la denuncia ed il pagamento della relativa imposta, sotto la comminatoria delle sanzioni previste negli articoli 55 e seguenti del citato T. U.

Il quantitativo massimo fino al quale si estende l'esenzione di cui trattasi è fissato in 8 quintali netti, nella intesa che la esenzione compete tuttavia sino alla concorrenza dei detti otto

quintali anche se la quantità destinata alla vinificazione dai produttori o consumatori sia complessivamente superiore al detto limite.

Riguardo al limite di tolleranza previsto dall'art. 2 del R. decreto-legge, nella misura del dieci per cento sugli otto quintali è da tener presente che nelle località nelle quali vigono per le vendite dell'uva da vino unità di misura consuetudinarie superiori agli otto quintali, la esenzione deve ritenersi contenuta nel limite di questa misura consuetudinaria, sino a che non ecceda il dieci per cento.

Nelle località poi dove esista una misura consuetudinaria minore degli otto quintali o maggiore di quintali 8,80, ovvero dove non esista alcuna misura consuetudinaria, la esenzione ha luogo sino alla concorrenza di otto quintali.

E' da avvertire ancora che gli accennati quantitativi sui quali è applicabile la esenzione possono essere acquistati anche in diverse riprese.

Il produttore o il consumatore, capo famiglia, che intenda usufruire della franchigia, prima di iniziare il trasporto dell'uva, tanto se essa provenga dallo stesso Comune, quanto se da Comune diverso, è tenuto a presentare all'ufficio delle imposte di consumo nel Comune dove risiede e dove effettuerà perciò la vinificazione apposita preventiva richiesta, indicando la quantità dell'uva, il luogo di provenienza e la località nella quale effettuerà la vinificazione. L'ufficio delle imposte rilascerà una bolletta di accompagnamento, conforme al secondo modello allegato al menzionato regolamento 30 aprile 1936, la quale dovrà scortare la merce fino al luogo della vinificazione ed essere poi restituita all'ufficio stesso che la contrapporrà alla relativa matrice assieme alla richiesta.

L'ufficio delle imposte di consumo dovrà tenere apposito registro in cui segnerà man mano le richieste di esenzione a gli estremi delle relative bollette di accompagnamento emesse.

Si avverte inoltre che la vinificazione da parte dei consuma-

tori può essere effettuata in cantine o locali dei consumatori stessi, come pure in cantine o locali di terzi, purchè questi locali non appartengano a produttori, o cantine sociali, o stabilimenti di vinificazione, o commercianti all'ingrosso o al minuto di bevande vinose, ad alberghi, trattorie, pensioni e simili, e neppure abbiano comunicazione con i locali pertinenti agli enti o persone ora indicati.

Poichè la concessione della esenzione prevista nel nuovo provvedimento è applicabile con effetto dal 5 ottobre corrente, è inteso che dovrà farsi luogo al rimborso dell'imposta eventualmente pagata per trasporti, vendite o cessioni di uva effettuati, entro il fissato quantitativo, della detta data, per non trovarsi gli interessati nelle condizioni di cui al provvedimento stesso.

Si pregano le RR. Prefetture di trasmettere immediatamente a ciascun Comune della Provincia un esemplare della presente circolare, dandone pronta assicurazione a questo Ministero.

Il Ministro — DI REVEL

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

356. **Premi di nuzialità.** (C. 23 ottobre 1936 n. 3401 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna notizia, si avvertono le SS. LL. che il Direttorio del P. N. F., per contribuire più efficacemente alla campagna per l'incremento demografico, ha stabilito di concedere, per i matrimoni che si effettueranno dal 3 ottobre al 9 maggio p. v., dei premi di nuzialità nella seguente misura:

lire 500 — per la generalità dei cittadini;

lire 750 — per gli operai reduci dall'Africa Orientale, dalla Africa Settentrionale e dall'Egeo;

lire 1000 — per i militari già mobilitati, reduci dall'Africa Orientale, dall'Africa Settentrionale e dall'Egeo.

Si fa presente che tali premi dovranno essere considerati indipendenti e cumulabili con gli analoghi premi che, a favore

delle stesse persone, fossero eventualmente erogati dai Comuni sui fondi all'uopo stanziati nei propri bilanci.

Si gradirà un cenno di ricevuta.

Il Prefetto — MANNO

357. Circolazione. Facoltà di sospendere temporaneamente la circolazione sulle strade. (C. 23 ottobre 1936 n. 3232 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il R. D. L. 8 dicembre 1933, n. 1740, all'art. 23 cpv. 3, dà facoltà ai Podestà di sospendere temporaneamente, per gravi motivi di sicurezza pubblica e per la tutela del patrimonio sulle strade comunali o vicinali, *escluse le traverse delle strade statali*, la circolazione.

E' stato rilevato che taluni Podestà si sono talora avvalsi di tali disposizioni allo scopo di sospendere la circolazione stradale per motivi che non hanno il carattere di gravità richiesti dalla legge e che non riflettono la tutela della sicurezza od incolumità pubblica o la tutela del patrimonio stradale.

In dipendenza di tali sospensioni, non giustificate pienamente, il traffico viene, di necessità, deviato per strade secondarie, a volte non idonee alla grande circolazione, e soprattutto al passaggio di grandi e pesanti autoveicoli, tanto che la regolarità e sicurezza della circolazione risulta fortemente compromessa.

Ad evitare tali inconvenienti, si richiama l'attenzione delle SS. LL., sulla necessità che la facoltà di cui al citato art. 23 sia usata solo quando risulti assolutamente indispensabile in quanto si riscontrino i gravi motivi richiesti dalla legge.

Si avverte inoltre, con l'occasione, che è *stato rilevato che*, talvolta, viene sospeso il transito su strade o su alcuni tratti di esse, su iniziativa di organi, che non hanno il potere di promuovere provvedimenti del genere, nè la competenza per valutarne la necessità.

Tali inconvenienti non devono ulteriormente verificarsi, e si avverte al riguardo che, per ottenere la chiusura al traffico di una o più strade o di tratti di esse, occorre ne sia fatta domanda

per iscritto da chi vi abbia interesse e che il provvedimento relativo, salvo naturalmente particolarissimi casi di urgenza, è opportuno sia pubblicato almeno 24 ore prima dell'inizio della chiusura, per corrispondere esattamente alla prescrizione dettata dal ricordato art. 23.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

358. **Publicità degli avvisi di concorso.** (C. 23 settembre 1936 n. 3027 ai Podestà e Commissari Pretettizi dei Comuni della Provincia; al Signor Preside dell'Amministrazione Provinciale di Salerno e ai Sigg. Presidenti delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza della Provincia).

Il Ministero dell'Interno ha dovuto constatare che, frequentemente, i pubblici concorsi indetti per il reclutamento del personale presso i comuni e gli altri enti locali si esauriscono con la partecipazione di pochi candidati ed ha attribuito l'inconveniente, del quale è ovvio il danno per le amministrazioni, alla mancanza di una efficace pubblicità dei concorsi.

E', infatti, seguito troppo spesso l'uso di limitarsi alla inserzione dei relativi avvisi o bandi nel Foglio Annunzi Legali della provincia e, tutto al più, anche nei giornali locali; ciò che viene a ridurre entro i confini della provincia e della modesta zona d'influenza di quei periodici la conoscenza dei concorsi e, così, a trasformare in una gara aperta a pochi elementi locali quegli esperimenti che sono e si vogliono, in linea di principio, aperti a tutti coloro che si ritengono in possesso dei voluti requisiti, in qualsiasi comune del Regno risiedano.

Evidente, pertanto, appare la necessità che le Amministrazioni interessate diano agli avvisi dei concorsi che bandiscono per l'assunzione del proprio personale una pubblicità quanto più è possibile estesa, oltre il campo ristretto della rispettiva provincia, valendosi, oltre che dei mezzi di pubblicità sopra indicati, di altra forma complementare atta ad assicurare, con la più

diffusa conoscenza del concorso, il maggior numero possibile dei concorrenti e, quindi, a facilitare una migliore scelta dei più idonei.

Una delle forme più indicate appare l'inserzione degli avvisi di concorso nel « Bollettino Nazionale dei concorsi, a posti vacanti presso gli enti locali » edito in Roma, Via Marsala n. 32, oggetto di precedente segnalazione. Questo assicura, un'ampia, razionale e sistematica diffusione in tutto il Regno, venendo, tra l'altro, spedito gratuitamente a tutti i comuni, le Provincie e le Prefetture, oltre che ai Sindacati professionali, alle Sezioni Provinciali del pubblico impiego ed alle associazioni nazionali Combattenti, Invalidi ed Orfani di Guerra. Ed è da tener presente che, mentre il Bollettino in parola pubblica gratuitamente tutti i concorsi per i posti di segretario comunale e tutti quelli di personale sanitario (ufficiali sanitari, medici, veterinari e levatrici condotte) la spesa d'inserzione per gli altri concorsi banditi dalle Amministrazioni degli Enti locali appare modesta in via assoluta e, in modo particolare, conveniente se raffrontata alla efficacia di una irradiazione vasta come quella assicurata dal Bollettino e specificamente diretta alle amministrazioni e agli uffici attorno ai quali si accentrano più facilmente gli elementi che possono essere interessati ai concorsi del genere.

Prego pertanto le SS. LL. di disporre e curare che venga data ai bandi di concorso la maggiore pubblicità, secondo i criteri che procedono, e raccomando di provvedervi comunicando tempestivamente al Bollettino in parola, per la inserzione, in termini chiari e precisi, i bandi stessi.

Gradirò al riguardo un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

359. Imposte di consumo. Esenzione otto quintali di uva fresca per vivificazione. (C. 25 ottobre 1936 n. 44344 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Facendo seguito alla mia circol. del 16 corr. N. 43736 (1), relativa al controindicato oggetto, avverto che il Ministero delle Finanze comunica che la esenzione dell'imposta di consumo de-

(1) v. B. A. anno corr. fascicolo 29 copertina.

gli otto quintali di uva fresca, anche se venduta o ceduta a qualunque privato capofamiglia per vinificazione per uso familiare spetta a decorrere dal 5 corrente mese di ottobre con diritto a rimborso della imposta eventualmente pagata (1).

Il Prefetto — MANNO

360. Imposte di consumo. Addizionali non previsti dalla legge. (C. 26 ottobre 1936 n. 43734 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per disposizione del Ministero dell'Interno, comunico che nessuna addizionale alle imposte di consumo è autorizzata se non prevista dalla legge.

In esecuzione di quanto sopra la S. V. accerti se in codesto Comune vengono riscosse addizionali di dette imposte non autorizzate, provvedendo senz'altro alla loro abolizione.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

361. Indagini sul modo di allattamento. (C. 21 ottobre 1935 num. 45067 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.)

Con circ. 16 giugno 1936 num. 20624 e 4 luglio successivo num. 24624-2, pubblicate rispettivamente nei n.ri 18 e 19 del B. A. vennero comunicate le disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno relative ad una indagine speciale sui modi di allattamento dei bambini, da eseguirsi all'atto della prima vaccinazione ienneriana, che va fatta nel primo semestre di vita e al massimo nel primo anno.

Essendo da tempo cominciata la sessione autunnale di vaccinazione, richiamo l'attenzione della S. V., dell'ufficiale sanitario e dei medici vaccinatori, perchè si proceda per ogni singolo bambino al rilevamento dei dati indicati nelle circolari suddette e, alla fine della sessione, allo *invio del prospetto statistico conforme al modulo* pubblicato nelle suddette circolari.

I rilievi vanno segnati nel registro delle vaccinazioni, che, a suo tempo saranno controllati dal Medico Provinciale.

Della regolarità del servizio e della esatta tenuta del regi-

(1) v. innanzi a pag. 325 la circolare del Ministero delle Finanze.

stro di vaccinazioni è responsabile l'ufficiale sanitario, al quale V. S. darà integrale comunicazione della presente.

Il Prefetto — MANNO

362. **Concorsi sanitari comunali.** (C. 15 ottobre 1936 num. 44405 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Dovendosi provvedere entro il prossimo mese di dicembre alla pubblicazione del bando di concorso dei posti vacanti di sanitario condotto (medici, veterinari, ostetriche), prego le SS. LL. d'indicarmi per ciascun posto:

1) l'ammontare dello stipendio al lordo delle riduzioni e delle ritenute di legge;

2) le eventuali indennità annesse a ciascun posto, risultanti da deliberazioni approvate dalla G. P. A.

Si ricorda che debbonsi considerare vacanti i posti attualmente occupati da sanitari provvisori.

Con riferimento alla circ. Prefettizia n.° 21883 del 2 giugno c. a. inserita a pag. 162 del B. A. 1936, prego le SS. LL., qualora non sia stato ancora provveduto al collocamento a riposo dei sanitari anziani, di sollecitare l'invio a quest'ufficio, entro il 31 corr., dell'elenco e della relativa deliberazione, informando che nei riguardi dei Comuni ritardatari sarà senz'altro provveduto d'ufficio.

Le notizie di cui sopra, nei riguardi dei Consorzi sanitari già costituiti con D. P. saranno fornite dal Comune sede della condotta e sotto la responsabilità del Segretario Comunale.

Attendo sollecito riscontro.

Il Prefetto — MANNO

363. **Legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli.** (C. 10 ottobre 1936 n. 06454 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In seguito alla pubblicazione del decreto ministeriale del 4 maggio u. s., con il quale il libretto professionale di lavoro previsto dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112 è stato dichiarato valido anche per l'occupazione delle donne e dei fanciulli, la nuova

legge 26 aprile 1934, n. 563 è entrata in vigore il giorno 12 agosto corrente.

La legge suddetta modifica sostanzialmente la legislazione finora vigente, non solo per il fatto che ne amplia notevolmente il campo di applicazione, ma anche perchè rende più efficace e più rigorosa la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, stabilendo disposizioni più ristrette delle precedenti, in materia di ammissione al lavoro, di durata del lavoro e di lavoro notturno.

Dato pertanto il maggiore rigore della nuova legge, il trapasso dalle precedenti alle nuove disposizioni, potrebbe arrecare notevoli inconvenienti nei riguardi sia del regolare funzionamento delle aziende, sia delle possibilità di lavoro delle donne e dei fanciulli, che prestano attualmente la loro opera nelle aziende stesse,

Infatti, se si dovesse applicare rigorosamente la norma generale che, come è noto, vieta di adibire al lavoro i minori degli anni 14, i fanciulli fra i 12 e i 14 anni, occupati al lavoro al momento dell'entrata in vigore della nuova legge, ne dovrebbero essere allontanati per il periodo di tempo necessario al compimento del 14° anno.

Così grave inconveniente il Ministero ritiene opportuno di ovviare consentendo che i fanciulli di età minore dei 14 anni, assunti ed addetti al lavoro precedentemente all'entrata in vigore della detta legge, possono essere mantenuti al lavoro, purchè ricorrano le seguenti condizioni:

- a) che abbiano età non inferiore ai 13 anni compiuti ;
- b) che risulti dimostrato che alla data di entrata in vigore della citata legge si trovavano al lavoro ed erano stati assunti con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti ;
- c) che la loro permanenza al lavoro non sia in contrasto con le disposizioni dei contratti collettivi che eventualmente stabiliscono particolari requisiti, sia di età che d'istruzione, per l'assunzione al lavoro.

Analogamente il Ministero consente che, per i lavori previsti dalla prima parte dell'art. 6 della legge, i fanciulli quali alla data suddetta risultino regolarmente assunti ed adibiti a tali occupazioni, possono essere mantenuti al lavoro purchè abbiano età inferiore ai 15. anni: e le donne purchè abbiano un'età non inferiore ai 20 anni.

Tale eccezione non riguarda però le donne minorenni adibite a lavori pericolosi e faticosi ed insalubri che saranno compresi nelle tabelle di cui all'art. 10 della legge.

Le presenti istruzioni nulla innovano a quanto è disposto dall'art. 7 della legge circa la podestà di questo Ministero di consentire l'occupazione in determinati lavori di fanciulli di età non inferiori a 12 anni compiuti.

Poichè le suesposte direttive mirano soltanto a conservare la occupazione a quei fanciulli che si trovavano al lavoro nel momento dell'entrata in vigore della nuova legge, si avverte che tutta le altre norme, quali le nuove assunzioni, gli orari di lavoro, il lavoro notturno ecc., devono avere immediata applicazione.

Il Prefetto — MANNO

364. **Rilascio libretti di lavoro.** (C. 12 ottobre 1936 n. 06458 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con la circ. 10 corr. (1) si avvertiva le SS. LL. in esecuzione del R. D. L. 10 gennaio 1910, N. 112 e del D. M. 7 marzo 1936, che veniva iniziata la distribuzione ai Comuni del Regno dei libretti professionali di lavoro da rilasciarsi, in primo momento, ai soli lavoratori dell'industria.

Con la detta circolare venivano altresì forniti i necessari chiarimenti per l'attuazione della legge, con particolare riguardo alle modalità da osservarsi per la compilazione del libretto, per la consegna di essi agli interessati, per la registrazione negli schedari anagrafici, e per la annotazione in un registro generale del numero dei libretti che man mano vengono consegnati.

(1) v. innanzi pag. 333.

Poichè la distribuzione dei libretti alle Prefetture avrebbe dovuto essere compiuta entro il mese di settembre, il Ministero, con la citata circolare ebbe a prescrivere che, compiuta nel settembre la materiale consegna dei libretti ai lavoratori, entro il mese di ottobre i datori di lavoro dell'industria avrebbero dovuto procedere alla annotazione, sui libretti stessi, delle notizie di loro competenza.

E poichè lo stesso modello di libretto è da usarsi anche per le donne minorenni e per i fanciulli, a qualunque attività addetti, in sostituzione del tipo di libretto finora usato, venne disposto che, a partire del 12 agosto, per le donne minorenni e per i fanciulli si sarebbero dovuti rilasciare dai Comuni esclusivamente libretti di nuovo tipo.

Siccome non tutte le Prefetture hanno potuto, per intuitive difficoltà di ordine tecnico, essere provvisti della necessaria dotazione di libretti, mentre altri non hanno potuto tempestivamente organizzare il relativo servizio, secondo le istruzioni date, è da ritenere che alla data del 30 settembre non tutti i lavoratori dell'industria potranno essere in possesso del libretto professionale.

Per le esposte considerazioni, il Ministero, ravvisando la assoluta necessità che la distribuzione dei libretti proceda con ordine e con la osservanza uniforme delle istruzioni impartite, dispone che il rilascio dei libretti dagli Uffici Comunali ai lavoratori dell'industria sia compiuto entro il mese di novembre prossimo e che nel mese successivo i datori di lavoro dovranno procedere alla apposizione sui libretti stessi delle notizie e dati di loro competenza.

Analogamente il rilascio del nuovo tipo di libretto alle donne minorenni ed ai fanciulli dovrà essere obbligatoriamente attuato a partire dal dicembre prossimo ed intanto potrà valere per essi il tipo di libretto attualmente in uso.

Il Prefetto — MANNO

365. **Vigilanza igienica sulla produzione del latte alimentare.** (C. 16 ottobre 1936 n. 42556 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno comunica quanto appresso :

« Il Regolamento 9 maggio 1929, N. 994, sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto stabilisce agli art. 6, 10, 32, 39 e 40 i casi particolari nei quali il Veterinario provinciale è tenuto a controllare l'opera di vigilanza del veterinario comunale.

Ad agevolare il controllo di cui è questione, si ravvisa opportuno che, da parte del Veterinario provinciale, venga tenuto apposito registro, sempre aggiornato, nel quale siano riportati, comune per comune, i nominativi delle Ditte autorizzate a aprire vaccherie od a tenere capre per la produzione del latte alimentare, a norma rispettivamente degli art. 1, 31 e 36 del regolamento sopracitato.

Si pregano, pertanto, le EE. LL. qualora non vi avessero ancora provveduto, a voler dare le necessarie disposizioni per l'apertura e la tenuta del registro del quale è cenno ».

In relazione a quanto sopra, prego la S. V. di trasmettermi l'elenco delle persone autorizzate nel Comune ad aprire vaccherie od a tenere capre per la produzione del latte alimentare, a norma rispettivamente degli art. 1, 31 e 36 del regolamento 9 maggio 1929 N. 994, ricordando che la vendita del latte destinato al consumo diretto non può essere esercitata se non da parte delle persone munite della prescritta autorizzazione.

Attendo al più presto l'elenco di cui sopra.

Il Prefetto — MANNO

366. **Pubblicità per le celebrazioni dantesche in Ravenna.** (C. 12 ottobre 1936 n. 41569 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Nel mese di settembre ed ottobre si svolgeranno a Ravenna le Celebrazioni dantesche, preannunciate nel Calendario del Regime.

Poichè tali manifestazioni rivestono un carattere altamente patriottico e nazionale e rientrano quindi fra quelle contemplate nell'art. 14 del R. D. 14 giugno 1928 VI, n. 1388, a richiesta del Ministero dell'Interno, si pregano le SS. LL. di accordare per la pubblicità eseguita nell'interesse delle Celebrazioni anzidette uno sconto del 50 % sulle tariffe relative.

Il Prefetto — MANNO

367. Licenza vendita esplosivi - abolizione diritto di licenza. (C. 6 ottobre 1936 n. 06611 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna norma e comunicazione agli interessati si fa presente che con l'abolizione della imposta di fabbricazione sulle polveri piriche e sugli altri prodotti esplodenti, disposta con R. D. Legge 6 gennaio u. s. N° 31, sono decadute tutte le disposizioni d'indole fiscale che vigevano in materia, e, di conseguenza, anche il disposto dell'art. 19 del F. U. approvato con D. M. 8 luglio 1924, che prescriveva il pagamento della tassa di L. 50, il cui versamento veniva effettuato alla R. Tesoreria.

Pertanto per il rinnovo delle licenze di vendita esplosivi pel 1937 dovrà inviarsi solo il vaglia di CC. GG. di L. 18.

Il Prefetto — MANNO

368. Condizioni igieniche dei ricoveri degli animali. (C. 15 ottobre 1936 n. 37249 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con riferimento alla circ. Prefettizia del 23 settembre 1935 inserita a pag. 365 del B. A. d. a., prego la S. V. d'invitare il veterinario comunale a compilare la relazione relativa al semestre gennaio giugno c. a. sulle condizioni igieniche dei ricoveri degli animali agricoli. Si ricorda che in detta relazione debbono essere contenute indicazioni distinte nei riguardi dei ricoveri degli animali equini, bovini (ed eventualmente bufalini) suini, pecorini, caprini, nonchè dei polli e dei conigli e che tali indicazioni debbono riferirsi alla costruzione di detti locali con particolare riguardo, per ciascuno di essi, al procedimento, ai canali di scolo,

alle pareti, alle aperture, alla cubatura, nonchè al miglioramento igienico conseguito durante il semestre.

Attendo al più presto detta relazione, ricordando che dell'azione spiegata al riguardo dal veterinario comunale sarà presa speciale nota da parte di quest'Ufficio.

Il Prefetto — MANNO

369. **Censimento attività turistiche.** (C. 22 ottobre 1936 n. 3235 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia, e per conoscenza al Sig. Presidente dell'Ente Provinciale per il Turismo di Salerno).

Ai fini della vigilanza e del coordinamento delle attività turistiche assegnate dalla legge al Ministero per la Stampa e la Propaganda e da esso esercitate per il tramite degli Enti Provinciali per il Turismo, è indispensabile la esatta conoscenza di tutti gli Enti, Società, Azienda e persone che esercitano la loro attività nel campo turistico o comunque interessano il turismo ed il movimento dei forestieri o da questo ritraggono particolari benefici nell'ambito di ciascuna provincia (alberghi, pensioni, locande, affittacamere, appartamenti, ville ecc., stabilimenti termali, balneari, ecc., case di cura, ristoranti, caffè, circoli, ritrovi, ecc., editori, venditori e distributori di pubblicazioni informative o di propaganda, produttori ed agenti di pubblicità, imprese, rappresentanze, agenzie ed uffici di viaggi, turismo o trasporti, feste, sacre, manifestazioni, mostre, fiere, ecc.).

In relazione a quanto sopra ed in attesa che apposito R. D. L. già approvato ed in corso di pubblicazione, stabilisce l'obbligo della denuncia da parte degli stessi interessati, sarà opportuno che le SS. LL. provvedano a fornire le indicazioni richieste dall'Ente Prov. per il Turismo.

Il Prefetto — MANNO

370. Elenco degli stipendi, assegni ed indennità eventuali corrisposte al personale dipendente. (C. 27 ottobre 1936 n. 46212 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Allo scopo di poter controllare gli aumenti da apportarsi agli stipendi, paghe, indennità ed assegni del personale dipendente di codesto Comune, per effetto delle disposizioni contenute nel R. D. L. 24 settembre 1936, n. 1719, si invitano le SS. LL. di far tenere, in duplice esemplare, l'elenco degli stipendi, assegni, paghe, indennità di qualsiasi specie corrisposti mensilmente al personale dipendente, specificando per ogni impiegato o salariato lo stipendio base al lordo delle riduzioni di cui ai Regi decreti legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 1038.

Il prospetto in parola dovrà essere compilato nel modo seguente:

Col. 1^a N. d'ordine;

Col. 2^a Cognome e Nome del dipendente impiegato, curando di segnare prima il segretario, dopo gli altri impiegati, ed infine i salariati. Tra gli impiegati si comprenderanno i sanitari ed il personale straordinario o comunque non ancora in pianta stabile;

Col. 3^a Importo annuo lordo dello stipendio al 30 novembre 1930, ossia al lordo delle ritenute di cui agli indicati RR. DD.;

Col. 4^a Supplemento annuo di servizio attivo indicato come sopra ossia al lordo delle ritenute, se corrisposto;

Col. 5^a Importo annuo lordo dello stipendio al 1. dic. 1930, ossia al netto della riduzione del 12 % di cui al R. D. 20 novembre 1930, n. 1491;

Col. 6^a Indennità di servizio attivo annuo, calcolato come sopra;

Col. 7^a Importo annuo lordo dello stipendio dal 16 aprile 1934, ossia al netto della 2^a riduzione di cui al R. D. 14 aprile 1934, n. 1038;

Col. 8^a Indennità di servizio attivo, come sopra determinato

Col. 9^a Infine lo stipendio annuo lordo, aumentato dell'8 %.

Col. 10 Indennità di servizio attivo, come sopra calcolato.

Con separato elenco, redatto con i criteri suindicati, dovrà essere indicato l'indennità di caroviveri eventualmente corrisposta al personale dipendente.

Copie di detti elenchi le SS. LL. cureranno di unire al bilancio 1937, a dimostrazione dei maggiori stanziamenti apportati agli articoli relativi alle paghe degli impiegati.

Prego accusare ricevuta.

Il Prefetto — MANNO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

372. **Casa madre dei mutilati in Roma.** (C. 26 ottobre 1936 num. 2188 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e al Sig. Preside della Amministrazione Provinciale).

Il 4 novembre prossimo sarà solennemente inaugurata in Roma la Casa Madre Mutilati con l'intervento di larghe rappresentanze di mutilati.

Pregasi disporre perchè i dipendenti iscritti all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi ed in possesso della speciale tessera per l'adunata siano autorizzati ad intervenire, compatibilmente con le esigenze del servizio e considerati in assenza giustificata limitatamente alla durata del raduno ed al viaggio di andata e ritorno.

Il Prefetto — MANNO

373 **Legge sul riposo domenicale e settimanale.** (C. 2 ottobre 1936 n. 41216 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Viene segnalato che in diverse località sarebbe stata recentemente vietata il lunedì la vendita, prima delle ore 12, dei giornali pubblicati nei giorni precedenti.

Poichè quanto è disposto dall'articolo 25 della legge 22 febbraio 1934 n. 370, va inteso nel senso che prima di detta ora non devono essere messi in vendita solo i giornali che vengono stampati il lunedì, si pregano le SS. LL. di voler dare opportune istruzioni affinchè l'inconveniente suesposto non abbia a ripetersi.

Il Prefetto — MANNO

374. **Gabinetti di odontoiatria. Tassa di concessione governativa.** (C. 9 ottobre 1936 n. 40623 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Direzione Gen. delle Tasse ha dichiarato che i gabinetti di odontoiatria sono compresi nella voce di ambulatori di cui al N. 11 della tabella B annessa all'allegato F del R. D. L. 26 settembre 1935 N. 1749.

Prego, pertanto, la S. V. di dare disposizioni perchè siano invitati al pagamento della tassa relativa tutti quei gabinetti odontoiatrici che non l'avessero ancora pagata.

Prego altresì voler comunicare a quest'ufficio l'elenco dei gabinetti dentistici che non hanno ancora chiesta l'autorizzazione prefettizia.

Il Prefetto — MANNO

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

375. **Vendita del vino dei propri fondi. Art. 208 regolamento esecutivo legge di P. S.** (C. 17 ottobre 1936 n. 06610 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico per conoscenza e norma la seguente circolare Ministeriale relativa alla vendita del vino ricavato dai propri fondi:

« La Confederazione Fascista degli Agricoltori, preoccupata dello stato di disagio in cui s' trovano in questo momento i produttori di vino, specialmente i piccoli, per la notevole quantità di prodotto rimasto invenduto e giacente nelle cantine, ha chiesto che siano agevolate le vendite dirette, a termini dell'art. 206 del regolamento esecutivo delle leggi di P. S.

Questo Ministero ha già avuto occasione più volte di dare una larga interpretazione alle norme fissate in detto articolo, sia ritenendo che la quantità del vino da vendersi in detta forma possa essere concessa in misura proporzionata, sia ammettendo che i locali possono essere non solo quelli annessi alla abitazione od al fondo, ma possono altresì essere considerati adatti, in mancanza degli uni o degli altri, i magazzini che si hanno in genere per il deposito delle derrate e degli utensili agricoli.

Ciò premesso, si pregano le EE. LL. di favorire, nel limite del possibile, tale forma di vendita non trascurando però gli interessi degli esercenti ».

Il Questore — CIPRIANI

Appalti, aste ecc.

Comune di Sapri — *Vendita del materiale legnoso proveniente dal taglio di N. 12320 piante di leccio della Sezione « Pagliarulo ».* Si rende noto che il giorno nove del mese di novembre 1936 XIV, alle ore dodici, nella Casa Comunale, avrà luogo, ad unico e definitivo incanto, la vendita del materiale legnoso proveniente dal taglio di N. 12320 piante di leccio del bosco « Pagliarulo » sul prezzo base di lire 19653,00. L'asta sarà tenuta col metodo della candela vergine. Ogni offerta in aumento non potrà essere inferiore alle L. 50,00. Cauzione provvisoria L. 2000,00.

Per chiarimenti rivolgersi all'Ufficio di Segreteria.

Sapri, li 22 ottobre 1936 XIV.

Il Segretario: de Feo

Il Podestà: Ing. G. Magaldi



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

376. Sovrimposta fondiaria 1937. (C. M. F. 26 ottobre 1936 n. 6367/6557 ai Prefetti).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

377. Conti delle Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza.

378. Imposta di soggiorno, cura e turismo. Applicazione.

379. Premi di nuzialità e natalità di famiglia.

380. Dati demografici mensili. Denuzie degli aborti.

381. Andamento infezione malarica.

382. Piropilomosi nei bovini ed altre infezioni.

383. Farmacie. Orario chiusura serale.

384. Ammissione nel Corpo degli Agenti di P. S.

385. Vigilanza igienica sulla produzione del latte di capra.

386. Erezione in Roma dell'Edificio monumentale del Fascismo a ricordo della fondazione dell'Impero.

Parte II.

La portata degli aumenti di stipendi ed indennità nelle principali applicazioni. — *G. Barbato.*

COPERTINA

Contin. Atti Uff. R. Prefettura da n. 383 a n. 386 — Appalti e aste. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura** 77

383. **Farmacie. Orario chiusura serale.** (D. Pref. 22 ottobre 1936 num. 43970).

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio 18 novembre 1935 col quale, per contribuire alla realizzazione di economie necessarie per combattere le sanzioni, venne disposto che la chiusura serale delle farmacie della provincia fosse anticipata di un'ora.

Vista la richiesta del Segretario del Sindacato Fascista dei farmacisti di questa provincia perchè sia ripristinato l'orario normale;

Ritenuto tale richiesta fondata;

Vista la ministeriale 19 maggio u. s. num. 20500.25-41579;

DECRETA

E' revocato il decreto prefettizio 18 dicembre 1935, e pertanto resta abolito l'anticipazione di un'ora della chiusura serale delle farmacie.

Salerno 22 ottobre 1936 XIV.

Il Prefetto — MANNO

384. **Ammissione nel Corpo degli Agenti di P. S.** (C. 22 ott. 1936 n. 06862 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

A scioglimento della riserva espressa contenuta nella mia circ. num. 338, inserita nel Bollettino Amm. del 10 ottobre u. s. si comunica che gli aspiranti all'ammissione nel Corpo Agenti di P. S. i quali abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze Armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell' A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936-XIV°, possono concorrere all'arruolamento fino al compimento del 33.° anno di età.

La qualità di ex combattenti in A. O. dovrà risultare dal foglio di congedo o da altro documento militare in possesso degli interessati.

Si soggiunge infine, in relazione a quanto disposto con la circ. predetta, che il Ministero della guerra ha comunicato che darà disposizioni ai Comandi dipendenti perchè le domande di militari sotto le armi, corredate dei prescritti documenti, del certificato medico, foglio matticolare e saggio grafico vengono dai Comandi di Reggimento o Capi Servizio trasmesse, con esplicito parere, alle Prefetture di domicilio degli interessati per la istruttoria di rito ed il conseguente inoltro al Ministero.

Il Questore — CIPRIANI

Parte I.

a) Leggi e Decreti.

376. **Sovrimposte fondiarie 1937.** (C. 26 ottobre 1936 n. 636716557 del Ministero delle Finanze ai Prefetti del Regno).

Come è noto, l'art. 315 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383 della legge comunale e provinciale prescrive che i bilanci comunali e provinciali debbono essere deliberati entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.

Inoltre — in ottemperanza al § 26 delle Istruzioni generali 12 agosto 1908, n. 15800-8-1 del Ministero dell'Interno, riprodotte nel Bollettino della Direzione Generale delle Imposte dirette del 1908 — Normale 89 — le Prefetture sono tenute, non più tardi del 1° novembre di ciascun anno, a comunicare alla Intendenza di Finanza la tabella 91, con le sovrimposte da ripartire sui ruoli delle imposte fondiarie dell'anno successivo.

Allo scopo tuttavia di evitare il più possibile la formazione dei ruoli speciali delle sovrimposte fondiarie, che peraltro importano una notevole spesa a carico dei bilanci degli enti locali interessati, questo Ministero, d'accordo con quello dell'Interno, ritiene opportuno, anche per il corrente esercizio, di consentire qualche temperamento rispetto a quanto in via normale è disposto dalle ricordate istruzioni generali, per la ripartizione delle sovrimposte stesse sui ruoli principali.

Conseguentemente, giusta le analoghe disposizioni impartite nei decorsi anni 1931 e 1935, rispettivamente con circolari 22 ottobre 1934, n. 7570, e 26 ottobre 1935, n. 5177, si dichiara che la comunicazione all'Intendenza di Finanza della tabella 91, agli effetti del riparto delle sovrimposte, può essere fatta dalle Pre-

fetture fino al 15 novembre p. v. e, ricorrendo casi eccezionali, anche dopo tale termine, ma non oltre il giorno che verrà fissato in ciascuna Provincia dalla competente Intendenza di Finanza, in modo da consentire agli Uffici distrettuali delle imposte dirette la preparazione dei ruoli in tempo utile per la loro pubblicazione in gennaio, a norma di legge.

Per quanto concerne l'ammontare delle sovrimposte da comprendere nei ruoli principali — tenuto conto della necessità per le amministrazioni comunali e provinciali di disporre il più sollecitamente possibile delle entrate di loro pertinenza — si consente quanto appresso:

a) *Sovrimposte provinciali.*

Per le Provincie che nell'anno 1936 hanno applicato sovrimposte non eccedenti il limite normale, di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1737, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 188, possono essere ripartite nei ruoli principali 1937 le sovrimposte in misura non superiore a quella autorizzata nel 1936.

Per le Provincie che hanno applicato nel 1936 sovrimposte eccedenti detto limite normale e pareggino il bilancio 1937 con una previsione di sovrimposta superiore al limite stesso, la ripartizione nei ruoli potrà farsi per l'ammontare della sovrimposta corrispondente al limite normale.

Su richiesta del Prefetto, tuttavia, l'Intendenza può consentire che venga ripartita provvisoriamente sui ruoli principali la sovrimposta provinciale in misura eccedente il limite normale, fino alla somma stata autorizzata per il 1936 con decreto del Ministero per l'Interno di concerto con quello per le Finanze.

b) *Sovrimposte comunali.*

Per i Comuni i cui bilanci siano stati pareggiati con sovrimposte fondiari comprese fra il primo ed il secondo limite, di cui all'art. 254 del T. U. 14 settembre 1931, n. 1175, la Prefettura può proporre all'Intendenza che vengano ripartite sui ruoli principali dette sovrimposte in misura non eccedente il limite normale (200 centesimi per i terreni e 50 centesimi per i fabbricati).

Per i Comuni i cui bilanci siano stati pareggiati con sovrime poste fondiarie superiori al 2° limite, ma non eccedenti il 3° limite, è consentibile la ripartizione delle sovrime poste stesse sui ruoli principali in misura non eccedente il 2° limite (400 centesimi per i terreni e 100 centesimi per i fabbricati).

Per i Comuni sottoposti alla speciale tutela della Commissione Centrale per la Finanza locale, a termine dell'art. 332 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383, e che siano stati autorizzati per il 1936 ad applicare sovrime poste eccedenti il 3° limite, la Prefettura può chiedere all'Intendenza che sui ruoli principali 1937 vengano iscritte provvisoriamente le stesse sovrime poste come sopra autorizzate, diminuite delle somme eventualmente accantonate per disposizione della Commissione Centrale predetta, in sede di approvazione di bilancio dell'esercizio in corso, a beneficio della gestione del 1937.

c) *Sovrimposte delegate.*

Nei riguardi delle sovrime poste delegate, sia dalle Provincie che dai Comuni, a favore della Cassa DD. e PP., delle Casse di Risparmio ordinarie, del Tesoro dello Stato o di altri enti, nei casi in cui il vincolo sia stato legalmente assunto, è appena il caso di ricordare che le sovrime poste in parola debbono essere integralmente ripartite sui ruoli principali, qualunque ne sia l'ammontare, salvo ad esaminarsi in tempo successivo la possibilità di trasferire su altri cespiti delegabili, in tutto od in parte, i vincoli contrattati sul tributo fondiario in eccedenza ai limiti normali, ai sensi dell'art. 416 del T. U. di legge comunale e provinciale sopracitato, che ha sostituito l'art. 338 del T. U. per la Finanza Locale 14 settembre 1931, n. 1175.

Si ritiene piuttosto necessario di avvertire che ricorrendo i casi di provvisoria iscrizione della sovrime posta nei ruoli principali, sia pure con le modalità e nei limiti di cui alle precedenti lettere a) e b), qualora in sede di approvazione del bilancio 1937 venisse autorizzato un contingente di sovrime posta inferiore a quello già ripartito, la eccedenza dovrà accantonarsi per essere portata a sgravio del tributo fondiario 1938.

Nulla è innovato per ciò che concerne infine il computo della quota di sovrimposta spettante ai consigli provinciali all'economia corporativa nella misura di centesimi uno per ogni lira di imposta erariale sui terreni e cent. settantacinque per ogni lira di imposta erariale sui fabbricati, giusta il comma aggiunto all'art. 254 del T. U. 14 settembre 1931, n. 1175, dalla legge 5 febbraio 1934, n. 178.

Pregasi di inviare un sollecito cenno di ricevuta della presente circolare e di curarne l'esatto adempimento.

Il Ministro — DI REVEL

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

377. **Conti delle Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza.** (C. 3 novembre 1936 n. 45778 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Ha dovuto rilevare, con rincrescimento, che moltissime Opere Pie dei Comuni della Provincia non danno esecuzione alle disposizioni di Legge, che, tassativamente, prescrivono la resa dei conti finanziari, la loro approvazione e la contemporanea formazione del Mod. D (Conto Consuntivo).

Tali inadempienze danneggiano non poco la gestione dei fondi destinati alla pubblica assistenza e beneficenza, che, in alcuni Comuni, viene esplicata in un modo assolutamente irregolare.

E' mio intendimento che tale stato di cose abbia a cessare.

Le SS. LL. quindi convocheranno i Presidenti e Segretari degli Enti pii esistenti nel territorio del Comune (escludendo i Priori e Segretari delle Confraternite sottoposte alla nuova disciplina giuridica) e significheranno loro che perdurando le inadempienze oltre il 1° dicembre p. v. invierò senz'altro Commissari a carico degli amministratori, impiegati o contabili responsabili. Vorrà inoltre invitare i predetti Presidenti a trasmettere le seguenti notizie:

a) Numero e denominazioni Opere Pie esistenti in codesto Comune;

- b) Conti resi e non deliberati;
- c) Conti resi e deliberati;
- d) Conti resi e dei quali è in corso la proeedura approvativa;
- e) Conti non resi;
- f) Conti eventualmente giacenti in Prefettura.

Le notizie di che alle lettere da b) ad f) debbono essere indicate per ciascuna opera pia a partire dall'ultimo conto desunto con approvazione del Consiglio di Prefettura.

Le notizie intese mi dovranno pervenire per telegrafo nel caso che speciali circostanze non permettessero di allestire e spedire per lettera i dati richiesti entro il perentorio di 10 giorni da oggi.

I Segretari saranno responsabili del mancato invio dei dati e delle inesattezze di essi e le spese per il ritiro o la rettifica saranno a loro carico.

Il Prefetto — MANNO

378. **Imposta soggiorno, cura o turismo** (C. 2 novembre 1936 n. 45008 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia)

Pregasi comunicare se durante l'anno in corso sia stata da cotesto Comune applicata l'imposta di soggiorno, cura o turismo.

Il Prefetto — MANNO

379. **Premi di nuzialità e natalità di famiglia.** (C. 24 ottobre 1936 n. 1070 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

L'On. Presidenza del Consiglio dei Ministri ha rilevato che in non pochi stati di famiglia prodotti dagli Ufficiali e Sottufficiali in S. P. E. e dagli impiegati e salariati statali a corredo delle istanze dirette a conseguire i premi di natalità, di cui al decreto del Duce del 7 marzo p. p., manca la data di matrimonio del capo famiglia.

Ad eliminare la necessità di supplementi d'istruttoria ed il conseguente ritardo nella erogazione dei premi, si pregano le SS. LL. di impartire recise istruzioni agli Uffici interessati, avvertendo che questa Prefettura si asterrà per l'avvenire dall'ap-

porre il proprio visto di legalizzazione agli stati di famiglia dai quali non risulti la data anzidetta.

Tornerà gradito un cenno d'intesa.

Il Prefetto — MANNO

380. Dati demografici mensili — Denunce degli aborti. (C. 3 novembre 1936 n. 4444 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Questa Prefettura ha dovuto rilevare che molto spesso i dati demografici mensili riferiti dalle SS. LL. nelle apposite schede da inviare all'Istituto Centrale di Statistica e quelli contenuti nel prospetto num. 4 annesso alla circ. 28 novembre 1935 num. 4444 sono discordanti.

Si ritiene, pertanto, necessario che per l'avvenire la raccolta dei dati di cui sopra, da riportarsi nei prospetti mensili, sia effettuata con ogni cura e seguita da rigorosi controlli, in modo da evitare che abbia a ripetersi la lamentata discordanza.

Assicurino.

Il Prefetto — MANNO

381. Andamento infezione malarica. (C. 26 ottobre 1936 n. 45277 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Nonostante l'invito con mia precedente circ. del 5 giugno u. s. n. 20849/17303 circa l'oggetto (1), a quest'ufficio non sono pervenute le notizie periodiche sull'andamento dell'infezione malarica.

Per essere in grado di seguire lo svolgimento dell'infezione ed adottare gli opportuni provvedimenti, prego le SS. LL. di inviare entro i primi 5 giorni del mese successivo a quello cui si riferisce le seguenti notizie mensili:

- 1.° Individui profilassati N.°
- 2.° Casi di malaria constatati N.°
- 3.° Casi di morte N.°
- 4.° Chinino distribuito a scopo profilattico.
- 5.° Chinino distribuito a scopo curativo.
- 6.° Se sono state eseguite opere di piccole bonifiche ed è stato impiegato trattamento larvicida (verde di Parigi, gambusie).

Infine occorre inviare notizie sull'andamento dell'infezione.

Il Prefetto — MANNO

382. **Piroplamosi nei bovini ed altre infezioni.** (C. 31 ottobre 1936 num. 46513 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Nel Comune di Piaggine, in data recente, sono stati segnalati casi di piroplamosi nei bovini e sono, inoltre, pervenute a questo ufficio vaghe informazioni circa l'esistenza della malattia stessa in altri Comuni della Provincia.

Poichè la suindicata malattia, pur non essendo compresa tra quelle per le quali è obbligatoria la denuncia, può essere causa di rilevanti danni economici, quest'ufficio ritiene necessaria l'applicazione dei mezzi di difesa atti a ridurre al minimo tali danni. A tal fine, prego la S. V. di richiamare l'attenzione dei veterinari comunali o comunque esercenti nei Comuni della Provincia, sulla necessità di segnalare con ogni sollecitudine a codesto ufficio i casi accertati o sospetti della ripetuta malattia e di indicare nella denuncia, in rapporto alle condizioni locali, i mezzi di lotta adottati o che si ritengano adottabili contro di esso.

Nel ricordare poi che per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 18 del regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R. D. 20 dicembre 1928 num. 3298, è tassativamente imposto l'obbligo della denuncia alla S. V. di casi di morte di animali, prego richiamare sulle disposizioni suindicate l'attenzione dei proprietari interessati nonchè dei sanitari, rilevando che i sanitari (ufficiali sanitari o veterinari) i quali, pur essendo a conoscenza di detti casi, omettono la denuncia alla S. V. saranno passibili di provvedimenti disciplinari.

In occasione di denuncia di casi di morte d'animali comunque riferibili alla malattia in oggetto e ad altre che, pur non essendo comprese tra quelle indicate nell'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria, siano ritenute di natura infettiva, la S. V. adotterà le ordinarie misure di difesa, provvedendo all'accertamento della diagnosi, alle indagini per rintracciare l'origine della infezione, nonchè alle disinfezioni ecc. dandone sollecita comunicazione con telegramma all'ufficio veterinario provinciale e trasmettendomi poi il rapporto del veterinario comunale con l'indicazione dei provvedimenti adottati.

Son sicuro dell'efficace cooperazione delle S. V.

Il Prefetto — MANNO

Parte II.

La portata degli aumenti di stipendi ed indennità nelle principali applicazioni.

Il R. D. L. 24 settembre 1936 N. 1719, 277, (1) illustrato dalla circolare del Capo del Governo, Primo Ministro, del 7 ottobre u. s. n.º 117560, arreca alla classe dei dipendenti dello Stato e degli Enti di diritto pubblico miglioramenti intesi a graduare le retribuzioni al nuovo tenore di vita, accentuatosi specialmente nel corso del volgente anno.

L'aumento degli stipendi, salari e delle altre indennità si può prestare ad alcune difficoltà di applicazione, per cui è opportuno dare alcuni chiarimenti.

L'art. 1º dispone :

« Sono aumentate in ragione dell'8 per cento le misure attualmente in vigore, degli stipendi ed altri assegni indicati nell'art. 2 del R. D. L. 14 aprile 1934 N. 561, spettanti ai personali ivi considerati ».

L'articolo si esprime con chiarezza. Gli stipendi con i loro scatti, le indennità di servizio attivo, i diritti accessori, le indennità di residenza ed alloggio come per i Segretari della Provincia di Bolzano, le indennità di vitto, se corrisposte in danaro, formando un tutto organico col rapporto di impiego, godute al 30 settembre u. s. sono aumentate dell'8 ‰.

Il calcolo, così fatto è semplicissimo, e non occorrono delucidazioni. Ma per concepire la portata esegetica degli effetti economici per tutto il personale, occorre aver riguardo alle modificazioni fatte dopo il 1927 sul trattamento della classe impiegatizia.

Si prendano a base gli stipendi, salari ed assegni goduti al 30 novembre 1930, che furono decurtati del 12 ‰ parzialmente, ossia furono esentati dalla riduzione i minimi di stipendi indicati nella circolare del Capo del Governo in data 5 dicembre, che

(1) v. B. A. anno corr. pag. 309.

riguardavano, per i Comuni, gli stipendi ed i salari uguali o inferiori rispettivamente a L. 2500 e a L. 2000 annue.

Successivamente col R. D. L. 14 aprile 1934 si ebbero diverse misure di decurtazione, secondo una proporzione inversa agli assegni goduti a quella data, e cioè:

- 1.° Assegni inferiori a L. 500 mensili: riduzione nessuna.
- 2.° Assegni superiori a L. 500 fino a L. 1000 mensili: riduzione 6 °/10
- 3.° Assegni superiori a L. 1000 fino a L. 1500 mensili: riduzione 8 °/10
- 4.° Assegni superiori a L. 1500 fino a L. 2000 mensili: riduz. 10 °/10
- 5.° Assegni superiori a L. 2000 mensili: riduzione 12 °/10

col diritto di conservare l'assegno *ad personam*, e fino al riassorbimento per gli stipendi che in base a dette decurtazioni risultassero rispettivamente inferiori a L. 6000, 12000, 18000 e 24000.

In virtù di questo differente trattamento, i nuovi aumenti, sebbene elevati uniformemente, apportano a diversa percentuale di miglioramento sugli assegni di organico.

A maggiore intelligenza di ciò occorre spiegare:

Gli stipendi base, d'organico, fissati, per esempio nella unità di misura di 100, col 1.° dicembre 1930, salvi i minimi, già contemplati, si ridussero ad 88.

Con la riduzione dell'aprile 1934 gli stipendi subirono le diverse decurtazioni contemplate: nessuna, e quelle del 6, dell'8, del 10 e del 12 °/10.

Ora con le nuove provvidenziali disposizioni, su ogni 100 lire di base viene a operarsi, la seguente modifica:

- 1.° Se non hanno subito alcuna decurtazione, salgono a L. 108, miglioramento dell'8 °/10 d'organico.
- 2.° Se hanno subito la sola decurtazione del 12.°, si riducono a L. 95,04, ossia con semplice riduzione del 4,96 °/10.
- 3.° Se hanno subito la decurtazione del 12 + 6 °/10, si riducono a L. 89,3376, ossia con la riduzione del 10,6624 °/10.
- 4.° Se hanno subito la decurtazione del 12 + 8 °/10, si riducono a L. 87,4368, ossia con la riduzione del 12,5632 °/10.

5.° Se hanno subito la riduzione del $12 \mp 10\%$, si riducono a L. 85,53, ossia con la riduzione del $14,4640\%$.

6.° Infine se hanno subito la decurtazione del $12 \mp 12\%$, si riducono a L. 83,6352, ossia con la riduzione del $16,5632\%$.

Come vedesi, molto si avvantaggiano le categorie del personale fruente uno stipendio più basso, tanto che alcune, quelle dei minimi stipendi, avranno uno stipendio che supera quello stabilito in organico. E se poi pensiamo che col nuovo anno salgono i minimi imponibili di R. M., la classe dei dipendenti statali, provinciali, comunali, di consorzi ecc. delle più basse categorie, viene ad essere avvantaggiata enormemente, in base al noto aforisma: « Andare sempre più incontro al popolo ».

Praticamente si vengono a stabilire i nuovi assegni, aumentando dell'8% le retribuzioni al 30 settembre.

Infatti si addivene a tali risultati:

- 1.°) moltiplicando per 8 gli assegni del 30 settembre; oppure
- 2.°) detraendo dall'assegno d'organico la percentuale risultante dai riportati coefficienti.

Così, ad esempio, abbiassi ad impostare nei nuovi bilanci lo stipendio di un Segretario di VII° grado con i primi due scatti biennali, si procede così:

1.° Stipendio goduto al 30 settembre L. $6783,10 \times 8 =$
L. 7325,74;

2.° Stipendio d'organico L. $8200 - (L. - 10,6624 \times 8200) =$
L. 7325,79.

L'art. 2 dispone:

« Fermo il disposto dell'art. 7 del R. D. L. 14 aprile 1934 N. 561 e delle altre norme in vigore, concernenti l'aggiunta di famiglia e le relative quote complementari, le indennità temporanee mensili di caroviveri e le relative quote supplementari, i soprassoldi ed altri assegni a titolo di caroviveri, cessa di avere effetto per l'anzidetta competenza la riduzione del 12 per cento, stabilita con l'art. 1.° del R. D. L. 20 novembre 1930 N. 1491 ».

L'art. in parola tratta delle indennità di caroviveri godute dai segretari e in alcuni Comuni dagli altri dipendenti.

Con questa disposizione si viene a sopprimere la riduzione del 12 % determinatasi nel 1930. Prima si calcola la riduzione del 1934 distribuita in cinque categorie, secondo l'importanza demografica del Comune di residenza dei dipendenti, e poi si sottrae dall'indennità al 30 novembre 1930.

Tali indennità, che per i segretari dei tre gradi più elevati non esistono, furono assoggettate nel 1934 alle seguenti riduzioni:

<i>Riduzione</i>	<i>Comuni con abitanti</i>
Nessuna	oltre i 500,000
Dieci per cento	da 100.000 a 499.999
Venticinque per cento	da 50.000 a 99.999
Quaranta per cento	da 20.000 a 49.999
Cinquanta per cento	fino a 20.000

In questo modo, tenendo presente la tabella C del T. U. della legge comunale e provinciale, considerate 100 lire come base di caroviveri, dette indennità verranno così a modificarsi:

Per impiegati in Comuni con più di 500,000 abitanti l'indennità torna alla primitiva misura di L. 100, con l'aumento del 13,63 % sulle indennità al 30 settembre c. a.;

2.° Per impiegati in Comuni inferiori a 500 mila e fino a 100.000 l'indennità primitiva ascenderà a L. 91,20, ossia con l'aumento del 15,15 %;

3.° Per gl'impiegati nei Comuni inferiori a 100 mila abitanti e fino a 50.000, l'indennità ascenderà a L. 78,00, ossia con l'aumento del 18,18 %;

4.° Per i segretari di IV grado ed impiegati in Comuni di popolazione inferiore a 500,000 abitanti e fino a 20000, l'indennità ascenderà a L. 64,80, ossia con l'aumento del 22,72 %;

5.° Per i segretari di V, VI, VII ed VIII grado e per gli impiegati in Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, l'indennità ascenderà a L. 56, ossia con la percentuale del 27,27 %.

Praticamente si addivene al risultato a cercarsi in due modi:

1.^a Moltiplicando gli assegni al 30 settembre per le dette percentuali dal 13,63; 15,15; 18,18; 22,72 e 27,27 per %.

2.° Moltiplicando gli assegni contemplati nella tabella C del T. U. della L. C. P. con le cifre della primitive indennità di L. 91,20; 78; 64,80, 56.

Ad esempio; Vogliasi ricercare l'indennità mensile spettante ad un segretario di VII grado, coniugato con tre figli.

La indennità toccantegli al 30 settembre u. s. ascendeva a L. 73,43; la tabella C gliene dà L. 166,88, mensilmente:

Si opera il calcolo:

1.° Caroviveri L. 74,43 † (L. 73,43 x 27,27) = L. 93,45;

2.° Caroviveri L. 166,88 x 56 = L. 93,45.

L'art. 3 tratta del personale non di ruolo. Per esso se il trattamento di caroviveri é conglobato nella retribuzione o paga, l'aumento previsto dell'art. 1.° si applica sui nove decimi delle sue competenze, e l'aumento previsto dall'art. 2 (caroviveri o aggiunta di famiglia) si calcola sull'altro decimo.

L'art. 4 tratta fra l'altro del trattamento di quiescenza.

Gli aumenti attuali continuano a mantenere le misure di blocco determinatesi colle disposizioni del 1930, col beneficio di integrare le tangenti rimaste fuori colle riduzioni del 1934, sulle quali sono state commisurate e versate le ritenute verso la Cassa di Previdenza. Le eccedenze, sia su di esse, sia sugli organici, che avessero a risultare dall'applicazione dell'attuale aumento, restano estranee ai coefficienti di accertamento.

Per l'art. 5, gli aumenti non si applicano alla compartecipazione sui diritti di segreteria, sui premi e sull'importo delle contravvenzioni, sui premi di rendimento, di diligenza, di missione, di trasferimento, di revisione di conti e di altri incarichi speciali, che rappresentano sempre un accessorio del trattamento economico. Su tali competenze quindi continuano a valere le riduzioni del 12†12 †.

La classe dei segretari si beneficia di questo provvedimento d'indole transitoria, col quale si rimette lo stipendio in rapporto con le nuove condizioni. Ma altro provvedimento essa aspetta. Attende il provvedimento definitivo d'organico, promesso con l'art. 409 del T. U. della L. C. P., e rinviato al promulgando regolamento. Solo così tale benemerita classe di funzionari potrà raggiungere l'eguaglianza economica con i funzionari ad essa assimilati della gerarchia statale.

Quod Caesaris, Caesari date....

Aquara, 15 ottobre 1936-XIV.

GIUSEPPE BARBATO

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

385. **Vigilanza igienica sulla produzione del latte di capra.** (C. 22 ottobre 1936 n.° 44012 ai signori Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno, in data 6 corr. num. 24703152399, mi ha trasmesso la seguente lettera:

« In relazione a precedente corrispondenza, si prega l'E. V. di voler far conoscere, con cortese sollecitudine, i risultati fin'ora conseguiti negli accertamenti diagnostici della brucellosi delle capre, ed i provvedimenti di profilassi e di polizia zootiatrica adottati in dipendenza dei risultati stessi.

Il Ministero desidera, altresì, di avere notizie concrete sull'azione svolta per interessamento di codesta Prefettura in merito all'istituzione di centri di mungitura delle capre lattifere, raccomandata dal Ministero colla circ. 20 gennaio scorso n. 24303150021.

Il Ministero non dubita che l'E. V. vorrà spiegare al riguardo il massimo interessamento, allo scopo di realizzare la detta istituzione nel maggior numero possibile di comuni, e in ogni caso per ora almeno in codesto comune Capoluogo, nel pensiero che essa potrà servire di efficace stimolo e di sicura norma per centri minori ».

Con riferimento a precedente corrispondenza e specialmente alla circ. Prefettizia n. 4555 dell' 11 febbraio c. a., inserita a pagina 47 del B. A. c. a., prego la S. V. di significarmi le iniziative adottate per l'istituzione nel Comune di centri di mungitura delle capre lattifere, nonché i risultati conseguiti negli accertamenti diagnostici.

Trattandosi di provvedimento che riveste speciale importanza nei riguardi igienico sanitari, non dubito dell'efficace interessamento della S. V.

Attendo sollecito riscontro dovendo riferire in proposito al Ministero.

Il Prefetto — MANNO

386. **Erezione in Roma dell'Edificio monumentale del Fascismo a ricordo della fondazione dell'Impero — Sottoscrizione da parte delle Amministrazioni degli Enti locali.** (C. 24 ottobre 1936 n. 2369 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Si avvertono le SS. LL., per norma e per le conseguenti disposizioni, che le iniziative già in corso o da promuovere, diretto a raccogliere fondi per la celebrazione dell'Impero, a chiunque dirette e specialmente alle masse operaie, non devono avere assolutamente seguito. Assicurino l'osservanza delle presenti disposizioni.

Il Prefetto — MANNO

Appalti, aste ecc.

Comune di Castelcivita. — *Vendita del materiale legnoso « Chiainamano e Piano Barile »*, faciente parte del demanio comunale di Castelcivita — 1258 piante di faggio — 165 di ontano e 21 di cerro.

Si rende noto che il giorno 20 novembre 1936, XV, alle ore 10 ant. nella Casa Comunale, avrà luogo la vendita del materiale legnoso ritraibile dal bosco di questo Comune, sul prezzo base di lire 11022. L'asta sarà tenuta con il metodo della candela vergine; le offerte in aumento non potranno essere inferiori a lire 50. Cauzione lire 1200. Per chiarimenti rivolgersi all'Ufficio di Segreteria.

Il Segretario Comunale Interino — Dottor Poti Gabriele
Il Commissario Prefettizio — Forlani Americo

Comune di Tortorella — *Vendita del materiale legnoso proveniente dal taglio del bosco Farneto* — Si rende noto che il 26 c. m. alle ore 10 nella casa comunale avrà luogo il secondo esperimento d'asta per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio Farneto sul prezzo base di L. 30056 — L'asta sarà tenuta con il metodo della candela vergine e si farà luogo all'aggiudicazione provvisoria anche nel caso di cui all'incanto prenda parte un solo concorrente. Deposito cauzionale per poter concorrere all'asta L. 2500. Per chiarimenti rivolgersi all'Ufficio di Segreteria.

Il Segretario Comunale Rag. Filizola Luigi — Il Podestà Tancredi Nicola.

Concorsi

Comune di Castel S. Lorenzo — *Applicato di Segreteria* — Concorso per titoli con scadenza ore 12 del 30 novembre p. Stipendio annuo lire 3,000, al lordo delle riduzioni e trattenute di legge. Quattro aumenti quadriennali del decimo. Periodo di prova anni due. Età minima anni 18 compiuti, massima 30, salvo eccezioni di legge.

Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Segretario: F. Perillo

Il Commissario Prefettizio: Cav. Uff. Luigi Salerno



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

- 387. Bandiera nazionale.
- 388. Tributi locali.
- 389. Regolamenti comunali di polizia urbana e rurale.
- 390. Compensi ai progettisti da parte degli Enti locali.
- 391. Progetti di opere igieniche. Voti del Consiglio Superiore di Sanità.
- 392. Albo d'oro per i caduti per la fondazione dell'Impero.
- 393. Confraternite. Dichiarazione formale dei fini.
- 394. Incremento del consumo dei prodotti ittici.
- 395. Tariffa dei medicinali e delle specialità.
- 396. Statistica incidenti stradali.
- 397. Levatrici condotte. Aumenti di stipendio.
- 398. Casse mutue malattie lavoratori agricoli. Assistenza sanitaria.
- 399. Eliminazione dal casellario di polizia giudiziaria dei fascicoli dei pregiudicati deceduti.
- 400. Calendario del P. N. F. per l'anno XV.

COPERTINA

Continuazione Atti ufficiali della R. Prefettura da n. 398 a n. 400 — Personale dei Segretari Comunali — Appalti, aste, ecc.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) Atti Ufficiali della R. Prefettura

398. **Casse Mutue malattie lavoratori agricoli. Assistenza sanitaria ai braccianti eccezionali.** (C. 18 novembre 1936 n. 47548 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico integralmente la seguente circ. del Ministero dell'Interno perchè siano osservate le disposizioni in essa contenute:

« Il Presidente della Federazione Naz. delle Casse Mutue per malattie dei lavoratori agricoli ha prospettata a questo Ministero l'opportunità che l'azione dei Comuni e delle Mutue in ordine all'assistenza sanitaria ai braccianti eccezionali, assicurati alle Casse, il più delle volte iscritti nell'elenco dei poveri, venga collegata nel senso che a tutti i « braccianti eccezionali » venga corrisposta una indennità di malattia dalle Mutue e l'assistenza sanitaria dai comuni.

Ciò perchè tale categoria, costituita principalmente da famigliari, occupati nelle aziende agricole per una media di circa 50 giornate l'anno, paga, in proporzione delle giornate lavorative, un contributo mutualistico assai limitato.

L'esiguità di detto contributo si ripercuote necessariamente sulle forme di assistenza prestata dalle Casse Mutue e per ora costituita o da una piccola indennità di malattia, o dall'intervento del medico per la cura. Quest'ultima forma per i braccianti eccezionali assicurati, e contemporaneamente iscritti nell'elenco dei poveri, costituisce una duplicazione che è bene eliminare sia nell'interesse del lavoratore e sia anche in quello dei comuni e delle Casse stesse, le cui attività non perfettamente delimitate, possono apportare interferenze dispendiose e prive di utilità.

Si pregano, pertanto, le EE. LL. di impartire ai dipendenti Podestà le opportune istruzioni, onde determinare, previo accordi con la competente Cassa Mutua per i braccianti in parola, la ripartizione dell'assistenza sanitaria nelle due seguenti forme:

a) L'assistenza dei braccianti eccezionali iscritti nell'elenco dei poveri sarà devoluta, come per legge alle Amministrazioni comunali.

b) Le Casse Mutue corrisponderanno a detti lavoratori la prescritta indennità di malattia.

Si prega di segnare ricevuta della presente e di assicurarne l'adempimento ».

Il Prefetto — MANNO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

387. **Bandiera Nazionale.** (C. 5 nov. 1936 num. 3690 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia; al Sig. Presidente Amministrazione Provinciale e al Sig. Direttore Consiglio Provinciale Economia di Salerno).

La legge 24 dicembre 1925-1111, n.º 2264, (1) che disciplina l'uso della bandiera nazionale, non contiene alcuna disposizione circa l'ora in cui la bandiera deve essere esposta e ritirata.

Con le circolari 31 ottobre 1931-IX, num. 1208 (2) e 29 dicembre u. s. num. 88.2. E 3. 3. 1, venne solamente stabilito a tale riguardo che la bandiera deve essere ritirata al tramonto, anche nei casi in cui ne è autorizzata l'esposizione per più giorni consecutivi, per essere nuovamente esposta nelle prime ore del mattino del giorno successivo.

Essendosi ravvisata la necessità di dettare in proposito norme precise, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto che, quando ne sia prescritta l'esposizione, la bandiera:

- venga esposta sempre alle ore 8;
- venga ritirata secondo il seguente orario:

nei mesi di gennaio, febbraio, novembre e dicembre alle ore 17;

nei mesi di marzo ed ottobre alle ore 18;

nei mesi di aprile e settembre alle ore 19;

nei mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto alle ore 20.

Nulla è innovato, per quanto riguarda le Amministrazioni

(1) v. B. A. anno 1926 pagina 25.

(2) , 1931 > 409.

militari, alle particolari norme che regolano, in determinati casi, l'uso della bandiera nazionale.

Tenuto conto delle difficoltà che le aziende cittadine di trasporto incontrerebbero per regolarsi secondo le presenti disposizioni, è consentito che la bandiera sulle vetture tramviarie ed autotramviarie sia esposta e ritirata rispettivamente all'entrata ed all'uscita delle dette vetture dai depositi.

Si prega di impartire conformi istruzioni e di segnare, intanto, ricevuta della presente circolare.

Il Prefetto — MANNO

388. **Tributi locali.** (C. 10 novembre 1936 n. 48305 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico, per opportuna norma, la seguente circolare 20 ottobre 1936 num. 662216810 del Ministero delle Finanze:

« Com'è noto, essendosi ravvisata l'opportunità di riunire organicamente e sotto una direzione unica tutta la materia attinente ai tributi locali, fu nell'anno 1932 costituita presso questo Ministero la Direzione Generale per la Finanza locale, alla quale furono demandati i vari servizi, che in materia di tributi locali erano fino allora trattati da diversi Uffici di questo Ministero medesimo, in particolare dalla Direzione Generale delle Dogane ed Imposte indirette, per quanto riguardava l'imposta sul consumo, e delle imposte dirette per tutti gli altri tributi comunali e per quelli provinciali.

Ciò non ostante, si è dovuto rilevare che non è tuttora infrequente il caso che dagli Uffici ed Enti periferici si continui a indirizzare la corrispondenza inerente alla materia dei detti tributi, ed in modo speciale della imposta di consumo e delle relative statistiche, ad Uffici di questo Ministero diversi dalla Direzione Generale dei Servizi per la Finanza locale, cui spetta la specifica diretta competenza nella materia stessa.

Da ciò conseguono ritardi e talora disguidi, che obbligano a rinnovare richieste di atti e documenti smarriti, con evidente discapito della speditezza nella definizione delle trattazioni.

Pertanto, nel rammentare quanto si ebbe già a comunicare pure recentemente con Circolare 10 agosto scorso n. 4140[4533 (1) in ordine all'invio delle domande di benestare per il rilascio di delegazioni sul provento delle imposte di consumo che i Comuni richiedono di rilasciare a garanzia di mutui da loro contratti, ai sensi dell'art. 94 del T. U. per la Finanza locale, si richiama la particolare attenzione delle Regie Prefetture su quanto sopra esposto con preghiera anche di darne comunicazione per norma agli Enti dipendenti ».

Il Prefetto — MANNO

389. **Regolamenti comunali di polizia urbana e rurale.** (C. 18 nov. 1936 n.° 47752 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In occasione della revisione dei regolamenti comunali di polizia urbana e rurale il Ministero dell'Interno ha dovuto rilevare che non sempre le amministrazioni comunali si atteggiano, nel redigerli e nel pubblicarli, alle disposizioni vigenti, e che anzi ricorrono, con frequenza, deficienze di redazione o manchevolezze di procedura, che potrebbero essere facilmente evitate, e il cui ripetersi, invece, richiedendo il rinvio da parte del Ministero stesso dei regolamenti per le opportune modifiche, provoca un lungo ed ingombrante carteggio, di cui occorre eliminare la necessità.

A tale intento, si richiama la personale attenzione delle SS. LL. e dei dipendenti uffici sui seguenti punti:

1) I regolamenti di cui trattasi devono essere pubblicati a norma del comma 3.° dell'art. 62 della legge com. e prov., per 15 giorni. Tale pubblicazione deve avvenire *subito dopo* l'approvazione della G. P. A. e in ogni caso prima dello invio del regolamento al Ministero, al quale devono comunicarsi le eventuali opposizioni.

2) I regolamenti di polizia urbana non devono comprendere

(1) v. B. A. anno corr. copertina fascicolo 25.

disposizioni comunque attinenti a materie completate nelle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate col R. D. 8 dicembre 1933, num. 1740, dovendo invece dette disposizioni venire comprese nel regolamento da adottarsi dai Comuni ai sensi dell'art. 128 delle stesse norme.

3) Dai regolamenti di polizia urbana e rurale devono essere esclusi i richiami alle circolari ministeriali, poichè queste rappresentano atti interni d'ufficio che possono, di fatto, non essere a conoscenza della generalità dei cittadini, e per i quali in ogni modo non sussiste la presunzione di conoscenza da parte di questi, che vige per le leggi e per i regolamenti.

4) Devono escludersi dai regolamenti suddetti le materie comunque contemplate o regolate dal Codice penale, dal Codice di procedura penale e dal T. U. delle leggi di Pubblica Sicurezza.

Il Prefetto — MANNO

390 **Compensi ai progettisti da parte degli enti locali.** (C. 5 nov. 1936 N. 41437 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico, per opportuna norma, la seguente circolare del Ministero dell'Interno:

« Dalla Confederazione dei professionisti ed artisti è pervenuta a questo Ministero, pel tramite del Ministero delle Corporazioni, copia di un parere espresso dalla Commissione Centrale Ingegneri ed Architetti presso il Ministero dei Lavori Pubblici, sulla questione della corresponsione dei compensi ai progettisti di opere pubbliche.

In detto parere si premette che il Sindacato Nazionale Fascista Ingegneri nel far richiamo a recenti circolari prefettizie, nelle quali si preciserebbe che i comuni ed altri Enti devono corrispondere i compensi per prestazioni professionali solo ad opera compiuta, ha fatto presente che non di rado la esecuzione dell'opera progettata viene non solo rimandata ma addirittura sospesa per ragioni indipendenti dal professionista.

Pertanto, il pagamento ad opera compiuta porrebbe, in tali circostanze, il professionista nella condizione di avere gratuitamente prestato la propria opera. D'altra parte — ha osservato il Sindacato — la disposizione, mentre è in evidente contrasto con le norme della tariffa nazionale, è maggiormente onerosa per i professionisti in questo speciale momento di rarefazione dei lavori.

Tutto ciò premesso, la predetta Commissione si è pronunciata nei termini seguenti:

Quanto espone l'On. Sindacato Nazionale Fascista Ingegneri è condiviso da questa Commissione per le seguenti ragioni;

La vigente tariffa professionale tipo dei sindacati ingegneri ed architetti, approvata con decreto Ministeriale 10 dicembre 1932, al paragrafo N. 9 del Capo 1.° stabilisce « il diritto del professionista di chiedere al committente il deposito delle somme che ritiene necessario in relazione all'ammontare presumibile delle spese da anticipare » — e altresì, il diritto al pagamento di acconti spettantigli — secondo la tariffa — per la parte di lavoro professionale già eseguita.

In ordine a quanto sopra il pagamento, dopo la esecuzione dei lavori, non potrebbe, quindi, ammettersi che per quanto si riferisce alla liquidazione dei medesimi. Circa la sospensione, per qualsiasi motivo, dell'incarico, essa non esime il committente dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo al lavoro fatto, come prevedono gli art. 10 e 18 delle norme.

La disposizione del pagamento degli onorari e spese ad opera compiuta è da ritenersi, quindi, contraria allo spirito delle norme medesime ed evidentemente porrebbe in condizioni di privilegio i professionisti più agiati e sarebbe a tutto danno della generalità in periodo di maggiori difficoltà economiche ».

La Commissione ha concluso esprimendo il parere che il compenso al Professionista sia da corrispondere in conformità a quanto prevede la tariffa professionale tipo.

Questo Ministero conviene in tali conclusioni.

Esso conviene però, anche, nella necessità che ha ispirato le disposizioni contro le quali ha mosse lagnanze il Sindacato Nazionale Fascista Ingegneri, di tentare ogni miglior mezzo per evitare il perpetuarsi del deprecabile malvezzo, diffuso nelle amministrazioni degli enti locali, d'impegnarsi per spese anche ingenti di progettazione di opere, che non hanno nessuna possibilità di esecuzione.

Nel pregare pertanto le EE. LL. di dare disposizioni agli enti dipendenti perchè si uniformino, nel conferimento degli incarichi di cui sopra è cenno, ai criteri cui la predetta commissione ha fatto richiamo, si raccomanda anche di disporre e curare che i medesimi si astengano dal conferire incarichi per la redazione di progetti per opere pubbliche, di qualsiasi natura, senza avere preso e sottoposto, alla preventiva approvazione, formale deliberazione nella quale sia data ragione dell'incarico, siano fissati i criteri per determinare l'onere che l'amministrazione assume e sia avvisato ai mezzi per provvedervi. E tutto ciò, ben s'intende, sotto la comminatoria della responsabilità personale degli amministratori così come è imposto per la illegale assunzione di qualsiasi impegno di spesa.

In particolare, si pregano le EE. LL. di richiamare detti enti alla rigorosa osservanza delle norme seguenti:

1.º) perchè possano conferirsi incarichi a professionisti privati, occorre che si verifichino gli estremi previsti dall'art. 285, 2.º comma, della vigente legge comunale e provinciale;

2.º) dovrà preventivamente sottoporsi ad attento esame il piano di finanziamento del progetto e la sua attuabilità od anche, per quanto riguarda il progetto di massima, nel caso che sia necessario, a norma dell'art. 285 comma 3.º del T. U. dovrà accertarsi la probabilità che tale studio di massima possa dare risultati positivi;

3.º) Le Amministrazioni degli enti locali dovranno volta per volta adottare regolari deliberazioni, da approvarsi nei modi di legge, con cui si dovranno previamente stabilire, in conformità

alla tariffa professionale - tipo, i criteri di base circa la misura e le modalità di erogazione dei compensi spettanti all'ingegnere progettista (depositi, acconti, pagamenti e saldi ecc.) ed indicare, altresì, i fondi di bilancio — dei quali sia accertata e controllata la disponibilità — con cui s'intende fare fronte alla spesa relativa ».

Si attende intanto un pronto cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

391. **Progetti di opere igieniche. Voti del Consiglio Superiore di Sanità.**
(C. 10 novembre 1936 n. 46953 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico integralmente la circolare 20 ottobre u. s numero 20179 D. A. G. 24553. del Ministero dell'Interno, relativa all'oggetto a margine, perchè siano osservate le disposizioni in essa contenute.

« La sezione 2.^a del Consiglio Superiore di Sanità, nella seduta del 2 corrente, ha formulato dei voti rispettivamente in ordine ai progetti di opere igieniche ed a quelli di costruzione di Istituti ospedalieri, sanatoriali, preventoriali e di ricovero e cura in genere.

Per questi ultimi, e perchè anche in sede di previsione sia consentito un giudizio positivo circa la possibilità di un effettivo ed efficace impiego delle opere progettate, il cennato Consesso ha proposto che i relativi progetti siano portati al suo esame accompagnati dal piano finanziario di massima per la esecuzione delle opere, e per la loro gestione utile e continuativa a Istituto costruito.

Per i progetti di opere igieniche in genere poi (compresi quindi anche quelli anzidetti di istituti di ricovero e cura) il Consiglio Sup. di Sanità, ritenuta l'opportunità di rendere efficaci agli effetti pratici l'esame dei progetti medesimi e la esecuzione delle modifiche eventualmente indicate nei pareri emessi, ha proposto che non si debbano prendere in considerazione quei progetti d'arte per i quali risulti che i lavori di esecuzione siano stati comunque iniziati.

Questo Ministero, convenendo nell'opportunità delle proposte anzidette, inteso a garantire l'esatta e proficua applicazione delle disposizioni dell'art. 285 3.º comma, del T. U. della legge com. e prov., approvato con R. D. 3 marzo 1934, N. 383 e degli art. 228, 229, 230 del T. U. delle leggi sanitarie, approvate con R. D. 27 luglio 1934, N. 1265, prega le LL. EE. d'impartire ai dipendenti uffici comunali e provinciali le disposizioni seguenti:

1.) che da parte dell'autorità comunale non sia mai disposta la consegna e lo inizio dei lavori di esecuzione di progetti di opere igieniche, se tali progetti non siano stati preventivamente sottoposti al parere degli organi tecnici consultivi, di cui all'articolo 228 del vigente T. U. delle leggi sanitarie, e non siano stati successivamente approvati dall'autorità competente. In periodo istruttorio, quindi, tra gli atti da unire ai progetti delle opere di cui sopra, all'atto del loro invio alla Prefettura e a questo Ministero, deve essere ad essi alligata apposita dichiarazione podestarile dalla quale risulti che i lavori progettati non sono stati iniziati.

2.) che i progetti di costruzione di Istituti ospedalieri, sanatoriali, proventoriali e di ricovero e cura in genere siano accompagnati, oltre che dal piano finanziario di massima per la costruzione, anche da quello, sia pure di massima, riflettente la loro gestione ».

Il Prefetto — MANNO

392. **Albo d'Oro dei Caduti per la Fondazione dell'Impero.** (C. 18 nov. 1936 num. 3833 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

S. E. il Capo del Governo si interessa personalmente della compilazione dell'Albo d'Oro dei Caduti per la Fondazione dell'Impero ed ha dato a tale riguardo le sue direttive,

A tale scopo la revisione dello schedario, che l'Ufficio Centrale Notizie ha impiantato secondo le notizie fornite man mano dagli Uffici coloniali corrispondenti, ha dimostrato la necessità di integrarne i dati, personali e militari, per evitare inesattezze

ed omissioni, che riuscirebbero particolarmente spiacevoli in questa pubblicazione di doverosa onoranza.

Devo perciò pregare la S. V. di fornire con premura le notizie che detto Ufficio Centrale le ha richiesto con i due moduli inviatile e che Ella avrà già ricevuto, dei quali uno — A — si riferisce ai Caduti residenti in codesto Comune, vi sian o no nati, l'altro — B — a quelli che, essendo nati in codesto Comune, risiedevano altrove.

Mi raccomando per la esattezza dei dati e la chiarezza della scrittura nonchè per l'accurato controllo delle notizie trascritte.

Il Prefetto — MANNO

393. **Confraternite. Dichiarazione formale dei fini**, (C. 15 novembre 1936 num. 45785, ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' stata fatta presente agli Ordinari Diocesani di questa Provincia la urgenza e necessità di sistemare tutte le Confraternite che ancora — e sono in numero considerevole — non hanno compiuta l'istruttoria prescritta per la dichiarazione formale del fine esclusivo o prevalente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 77, comma primo, del regolamento 2 dicembre 1929 num. 2262, in relazione all'art. 29 lett. c) del Concordato con la Santa Sede ed all'art. 17 della legge 27 maggio 1929 num. 848.

Perchè possa sistemarsi questo stato di cose, che provoca volve lagnanze da parte dell'Autorità ecclesiastica, si ritiene opportuno che le SS. LL. facciano sollecitamente conoscere il numero delle Confraternite esistenti nei rispettivi Comuni, per le quali non sia ancora intervenuta la dichiarazione dei fini, invitando frattanto i legittimi rappresentanti dei Sodalizi a mettersi d'accordo, senza frapporre ulteriori indugi, con i competenti Uffici Amministrativi Diocesani, che sono in grado di fornire tutti i chiarimenti agli interessati.

Si attende conferma dell'adempimento.

Il Prefetto — MANNO

394. **Incremento del consumo dei prodotti ittici.** (C. 11 novembre 1936 num. 44705 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' noto alle SS. LL. come le attuali condizioni del patrimonio zootecnico nazionale non consentino un largo consumo di carni bovine.

E' altresì noto che i prodotti del mare posseggono speciali proprietà dietetiche dalle quali nasce quell'alto valore alimentare che dà la possibilità di trarre dall'organismo umano il massimo rendimento di attività fisica ed anche intellettuale.

Ora le favorevoli condizioni in cui attualmente si svolge l'industria italiana della grande pesca oceanica — specie di quella con il sistema di congelazione rapida a bordo — danno la possibilità di rifornire il Paese di forti quantitativi di pesce che, congelato con modernissimi procedimenti, e trasportato a bassissima temperatura, offre le maggiori garanzie igieniche e la possibilità, a differenza del prodotto fresco di quotidiani acquisti, in quanto esso viene tenuto in deposito e venduto con speciali cautele assai più razionali di quelle con le quali, per il passato, veniva immagazzinata e distribuita la carne congelata.

D'altra parte, il consumo del pesce congelato si è in questi ultimi tempi, molto esteso, specie presso Enti collettivi e Comunità, per la modicità dei prezzi ai quali detto prodotto viene venduto, per la facilità di suddividerlo in regolari porzioni e per la sicurezza di continuità nel rifornimento.

Nell'intento di dare un maggiore incremento al consumo dei prodotti ittici, si pregano le SS. LL. di segnalare alle *amministrazioni delle locali istituzioni pubbliche di beneficenza, con fini di cura o di ricovero*, l'opportunità d'introdurre, una volta per settimana, il pesce congelato nell'alimentazione dei propri ricoverati, ove sul posto ne sia fatta vendita, del che prego darmi notizia nel segnarmi assicurazione di adempimento.

Il Prefetto — MANNO

395. **Tariffe dei medicinali e delle specialità.** (C. 9 novembre 1936 N. 46551 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per conoscenza e con preghiera di portare a conoscenza degli interessati, trascrivo la circolare 23 ottobre pp. N. 20400 relativa all'oggetto a margine.

Il R. D. L. 5 ottobre 1936 XIV N. 1746 recante disposizioni intese a combattere perturbamenti del mercato nazionale ed ingiustificati inasprimenti del costo della vita, è applicabile, per effetto dell'art. 1 capoverso 11, ai prezzi dei medicinali e delle specialità medicinali.

Si dispone, in conseguenza, che nessun aumento sia consentito o comunque tollerato per i prezzi di vendita al pubblico dei medicinali e delle specialità medicinali.

Si intende altresì abrogato *ope legis* l'art. 4 del D. M. 22 aprile 1936 XIV, recante modificazioni alla tariffa ufficiale dei medicinali per la vendita al pubblico, essendo tale articolo incompatibile con le disposizioni del citato decreto legge. Il Ministero non darà, pertanto, ulteriore corso alle domande di revisione di prezzi delle specialità medicinali presentate dalle Ditte in base al predetto articolo ».

Prego segnare ricevuta.

Il Prefetto — MANNO

396. **Statistica incidenti stradali.** (C. 12 novembre 1936 n. 43040 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Dall'esame dei rapporti compilati dai competenti Uffici e Comandi di questa città e Provincia, la Presidenza Centrale del R. N. C. I. ha rilevato con eccessiva ed ingiustificata continuità, a omissione di segnalazioni di incidenti con danni a persone, incidenti che, verificandosi per gran parte nell'interno dei centri abitati, non dovrebbero sfuggire al controllo degli agenti.

Un notevole numero d'incidenti viene a conoscenza del competente, Ufficio di detta Direzione Generale soltanto a mezzo degli stralci della stampa quotidiana, mentre di essi non vi è

alcuna traccia nei prospetti statistici che vengono trasmessi mensilmente! Ciò induce a ritenere che gli agenti preposti alla rilevazione non apportano al servizio quella indispensabile cura, precisione e prontezza necessarie al perfezionamento dell'iniziativa del R. A. C. I., iniziativa che ha un carattere nazionale, e che si svolge con la piena intesa dell'Istituto Centrale di Statistica.

Mentre invito pertanto la S. V. a richiamare l'attenzione degli Agenti sulla *assoluta necessità* di curare la compilazione dei rapporti per tutti gli incidenti stradali, che abbiano prodotto danni a persone e dei quali siano venuti direttamente o indirettamente a conoscenza, si fa presente la opportunità di avvalersi della cooperazione di tutti gli Ospedali esistenti in Provincia.

Pur lasciando alla S. V. la scelta del mezzo migliore per ottenere la collaborazione degli Ospedali, ritengo che a ciò possa giungersi provocando dagli Ospedali l'impegno di segnalare volta a volta al locale Comando dei Vigili Urbani le persone riuoverate o comunque assistite e che risultino coinvolte in incidenti stradali.

Tuttora la compilazione materiale dei rapporti sarà deferita non al personale sanitario, ma bensì a quello dipendente dal Comando di P. U.

Attendo un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

397. **Levatrici condotte. Aumento di stipendio.** (C. 18 novembre 1936 n. 45726 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Quest'ufficio con circ. num. 24721 del 3 luglio c. a. pubblicata nel B. A. num. 10 (copertina) del 10 luglio s. invitava i comuni di questa provincia di aumentare gradualmente lo stipendio alle levatrici condotte a lire 4000 annue, giusta disposizioni impartite dall'On. Ministero con circ. n. 20300.4. A. G. 14231.

Poichè molti comuni hanno adottato il relativo deliberato mentre altri non hanno ancora ottemperato, invito gli inadempienti a provvedere senza ulteriore ritardo assicurando quest'ufficio per espresso detl'avvenuto adempimento. in caso contrario sarò costretto adottare provvedimenti di ufficio.

Il Prefetto — MANNO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

399. **Eliminazione dal casellario di polizia giudiziaria dei fascicoli dei pregiudicati deceduti.** (C. 7 novembre 1936 n. 07147 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Allo scopo di facilitare l'eliminazione dal casellario di polizia giudiziaria dei fascicoli dei pregiudicati deceduti, prego disporre, in conformità di istruzioni Ministeriali, che a partire dal prossimo 1° dicembre e così per i mesi successivi, sia inviato alla locale Questura l'elenco di tutte le persone dai 14 anni in poi decedute nel mese precedente, indicando per ciascun nominativo le complete generalità.

Prego assicurare l'adempimento.

Il Prefetto — MANNO

400. **Calendario del P. N. F. per l'anno XV E. F.** (C. 17 novemb. 1936 n. 3454 al Preside Amm. Provinciale, ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia; al sig. Presidente Consiglio Prov. Economia).

La Direzione del Partito ha pubblicato il Calendario fascista per l'anno XV.

Il ricavato della vendita è destinato, come negli anni scorsi, a beneficio delle opere assistenziali.

Attesa tale umanitaria finalità, prego le SS. LL. di svolgere il massimo interessamento per la più larga diffusione del Calendario, astenendosi, peraltro, da qualsiasi forma di pressione.

Gradirò conoscere il risultato dell'azione svolta.

Il Prefetto — MANNO

Personale dei Segretari Comunali

Onorificenza — Il D.r Cosimo Iannuzzi, segretario del Comune di Vallo della Lucania, è stato insignito della onorificenza di Cavaliere della Corona d'Italia.

All'ottimo funzionario ed amico le nostre vivissime congratulazioni per il meritato attestato cavalleresco.

Appalti, aste ecc.

Comune di Sanza — *Vendita di 3 lotti boschivi: Polveraccio-Tratta; Alta; Lago d'Anitra.* — Si rende noto che il giorno 30 novembre 1936, nella Casa comunale di Sanza, alle ore 9, 11 e 13, avranno luogo tre aste a schede segrete, ad unico e definitivo incanto, per la vendita del materiale legnoso proveniente dai tre lotti boschivi: Polveraccio-Tratta (base d'asta L. 34.446,90, piante 1230); Alta (base d'asta L. 17.161,30, piante 543); Lago d'anitra (base d'asta L. 20.438,35, piante 752).

Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Segretario Comunale — Dr. Carlo Eboli

Il Commissario Prefettizio — Cav. G. B. Savino

Comune di Cicerale — *II. avviso d. unico e definitivo incanto per la vendita del bosco ceduo misto « Bocca di Fava ».*

Il giorno 30 novembre 1926, ore 10, nella Casa Comunale di Cicerale, seguirà l'esperimento d'asta ad unico e definitivo incanto, col sistema della candela vergine, per la vendita del bosco ceduo misto « Bocca di Fava ».

Prezzo base lire 29.960,00. Deposito provvisorio lire 3000,00. Cauzione pari al decimo dell'aggiudicazione. Fideiussore e approbatore. Pagamento 3 rate eguali. Documenti di rito.

Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Cicerale, 6 novembre 1936 XV.

Il Podestà — Corrente

Concorsi

Comune di Ascea — *Applicato di Segreteria.* Concorso per titoli e per esami al posto di applicato di segreteria. — Documenti di rito con scadenza a tutto il giorno 11 dicembre 1936 XV. — Stipendio annuo lire 5000, al netto di riduzione ed a lordo di ritenute di legge — Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale

Ascea, 11 novembre 1936 XV.

Il Segretario Comunale Marra

Il Podestà Buonomo



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

- 401. Vigilanza igienica sanitaria sulla produzione e sul commercio dei generi d'origine animale.
- 402. Sussidio dell'Amministrazione prov. e dei Comuni a favore delle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale per l'anno 1937.
- 403. Rilascio di libretti di lavoro. Registrazione dei libretti di lavoro duplicati,
- 404. id. id. id. Mutilati di guerra.
- 405. id. id. id. Aziende industriali municipalizzate, panifici, laboratori industriali annesso ad aziende commerciali.
- 406. Abbonamento a riviste tecnico amministrative. Obbligatorietà delle spese.
- 407. Certificato di iscrizione per venditori ambulanti. Bollo.
- 408. Vigilanza igienica sulla produzione del latte alimentare.
- 409. Limite di velocità degli autoveicoli.
- 410. Rabbia canina. Profilassi.
- 411. Profilassi del tracoma e malattie visive.
- 412. Soccorso giornaliero ai congiunti bisognosi dei militari della R. Aeronautica « categorie governo » trattenuti alle armi per mobilitazione.
- 413. Statuti mutue bestiame.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura n. 413 — Nel personale della R. Prefettura. — Nel personale dei Segretari comunali. — Appalti, aste ecc.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

413. **Statuti mutue bestiame.** (C. 30 novembre 1936 num. 50364 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Federazione Nazionale Fascista delle Mutue Agrarie d'assicurazione ha trasmesso a quest'Ufficio alcune copia di Statuto tipo per associazioni agrarie di mutua assicurazione del bestiame ed ha fatto inoltre vive premure perchè in ciascun comune sia provveduto con ogni esattezza alla raccolta dei dati statistici sulla mortalità del bestiame, rilevando che soltanto in base ai dati suindicati sarà possibile precisare il tasso di premio da applicarsi per ciascun Comune in caso di costituzione di dette mutue.

Con riferimento alla Prefettizia num. 36839 del 21 settembre c. a., nel ricordare l'importanza del provvedimento agli effetti dell'azione sanitaria contro le epizoozie, rinnovo la preghiera d'invitare il veterinario di Codesto Comune a svolgere opera efficace per la istituzione costà della mutua, informandolo che egli potrà rivolgersi a quest'ufficio per ottenere una copia del suindicato Statuto tipo e per ogni altro chiarimento al riguardo.

Per quanto si riferisce alla raccolta di dati statistici sulla mortalità del bestiame, prego richiamare l'attenzione del personale dipendente sulle circolari Prefettizie emanate al riguardo e riportate nel B. A. del corrente anno e precedenti, ultima delle quali quella num. 24668 del 23/6 c. a. riportata a pag. 183 del B. A. 1936, nonchè sull'art. 4 del regolamento di polizia sanitaria zootiatrica in vigore nella Provincia, approvato con D. P. N. 13392 del 26 aprile 1928, e sull'art. 18 del regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni approvato con R. D. 20 dicembre 1928 n.º 3298, ricordando che i casi di morte di animali bovini, bufalini, equini (cavalli, asini e muli) suini ed ovini (caprini e pecorini) debbono essere sempre denunciati all'ufficio comunale e che alla fine di ciascun mese deve essere sempre trasmesso (tra l'altro) all'ufficio Veterinario Prov.le il prospetto riassuntivo degli animali morti o abbattuti in seguito a sinistro.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

401. **Vigilanza igienica sanitaria sulla produzione e sul commercio dei generi alimentari di origine animale.** (C. 20 novembre 1936 n. 46958 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno comunica quanto appresso ;

« La necessità della vigilanza sanitaria e del controllo igienico sulla produzione e sul commercio dei generi alimentari di origine animale si è fatta più sentita con l'aumentato consumo di questi prodotti e con il conseguente progredire dell'industria.

Al fine di assicurare unicità di indirizzo nello svolgimento di questo importante servizio, affidato dalla legislazione vigente all'Autorità Sanitaria, che la esplica a mezzo dei propri organi tecnici, e specialmente per evitare tra questi stessi organi interferenze di attribuzioni, che potrebbero incidere sulla regolarità e rapidità del servizio, si è ravvisato opportuno, nel superiore interesse della Sanità Pubblica, di definire e concretare le competenze che dalle vigenti disposizioni del T. U. delle Leggi Sanitarie (art. 33 e seguenti, art. 59 e seguenti) sono affidate rispettivamente ai funzionari medici ed a quelli veterinari.

La IV Sezione del Consiglio Superiore di Sanità, alla quale è stato posto analogo quesito, ha al riguardo espresso il parere seguente :

« Ai funzionari veterinari spetta la vigilanza :

1) sulla salubrità e sullo stato di conservazione delle carni fresche e congelate, della selvaggina, del pollame, delle uova e del pesce che si mettono in commercio per uso alimentare ; e sull'idoneità dei locali adibiti a detto commercio o destinati alla conservazione dei prodotti suelencati.

2) sulla produzione del latte;

Ai funzionari medi spetta la vigilanza:

1) sulle cascine per quanto si attiene all'igiene del suolo e dell'abitato, sulle centrali e sugli spacci del latte;

2) sulle industrie alimentari, sui loro prodotti e sul loro commercio ;

3) sulla salubrità dei locali adibiti alla industria e allo spaccio di prodotti alimentari.

Per quanto riguarda in modo speciale la lavorazione delle carni, spetta al funzionario medico la vigilanza sull'igiene della lavorazione stessa, sulla salubrità dei locali e sullo stato di salute del personale addettovi, ed al funzionamento veterinario la vigilanza sulla genuità e sulla salubrità delle carni insaccate, salate o comunque preparate ».

Questo Ministero conviene nell'anzidetto parere, che si ritiene definisca con il maggior rendimento del servizio e con equa valutazione degli interessi delle due categorie le rispettive competenze dei funzionari medici e di quelli veterinari in una materia tanto delicata quanto complessa, qual'è quella della vigilanza sui prodotti alimentari di origine animale ».

In corrispondenza delle direttive del Ministero, prego le SS. LL. di portare quanto sopra a conoscenza dell'ufficiale sanitario e del veterinario in servizio presso codesto Comune, informando che ho affidato al medico provinciale ed al veterinario provinciale l'incarico di esercitare efficace vigilanza per assicurare nella Provincia la precisa osservanza delle norme di cui sopra.

Il Prefetto — MANNO

402. Sussidio dell'Amministrazione Provinc. e dei Comuni a favore delle Sezioni del T. S. N. per l'anno 1937. (C. 15 novembre 1936 n. 47531 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Si prega far conoscere, come per gli anni scorsi, l'ammontare del sussidio che codesta Amministrazione ha stanziato per il 1937 a favore delle sezioni di Tiro a Segno Nazionale.

Sarà gradito ricevere i dati richiesti entro il 10 dicemb. p. v.

Il Prefetto — MANNO

403. **Rilascio del libretto di lavoro. Registrazione dei libretti di lavoro duplicati.** (C. 20 nov. 1936 n. 07230 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Con la circ. N. 06458, pubb. a pag. 317 del Bollettino Amministrativo del c. a. il Ministero delle Corporazioni prescriveva, tra l'altro, disposizioni particolari circa i libretti di lavoro duplicati, che vengono rilasciati da Comuni diversi da quelli che rilasciarono i libretti originali, stabilendo che questi ultimi Comuni devono riferire a quelli che consegnano i duplicati la data e il numero d'ordine del libretto originale assieme alle altre notizie anagrafiche.

A complemento delle precedenti istruzioni si fa presente che i dati suddetti *non* devono essere riportati sui registri del Comune che rilascia il duplicato, poichè essi servono solamente per la compilazione del libretto duplicato di lavoro.

I Comuni che rilasciano il duplicato devono però partecipare a loro volta ai Comuni, che rilasciarono l'originale, l'avvenuta consegna del duplicato, affinchè questi ultimi Comuni possono prenderne nota nei loro registri.

Un altro quesito riguarda il rilascio dei libretti originali di lavoro a richiedenti che dimorano provvisoriamente o continuamente in Comuni diversi da quelli nei quali risiedono e nei cui registri anagrafici sono iscritti.

In questo caso le registrazioni dei libretti di lavoro rilasciati dovranno essere effettuate dal Comune nei cui registri anagrafici i richiedenti sono iscritti, secondo le notizie che saranno fornite dal Comune che ha rilasciato il libretto. Il Comune in possesso della scheda anagrafica dovrà registrarvi, oltre i dati già indicati con la precedente circolare, anche il nome del Comune che ha rilasciato il libretto.

In conclusione, il rilascio dei libretti di lavoro, sia originali che duplicati, può essere effettuato dai Comuni di dimora occasionale o temporanea dei richiedenti; le registrazioni relative de-

vono invece essere eseguite a cura dei Comuni nei cui registri anagrafici il lavoratore è iscritto.

Nell'invitare la S. V. ad uniformarsi alle suddette disposizioni, faccio presente che con la esatta osservanza di esse sarà possibile evitare errori nella rilevazione dei dati statistici inerenti ai libretti di lavoro rilasciati.

Resto in attesa di assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

404. Rilascio del libretto di lavoro. Mutilati di guerra. (C. 21 nov. 1946 num. 07230 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'Associazione Nazionale tra i mutilati ed invalidi di guerra comunica che viene rifiutato il libretto di lavoro ai mutilati di guerra quando i richiedenti sono sprovvisti della carta d'identità.

Per evitare inconvenienti, si comunica che i mutilati di guerra sono in possesso del libretto di pensione che, per disposizione del Ministero dell'Interno, è ritenuto equipollente alla carta di identità.

In questo caso pertanto l'identificazione del titolare del libretto di lavoro può essere effettuata con l'esibizione del libretto di pensione, che sostituisce la carta di identità.

Le Autorità comunali potranno perciò rilasciare il libretto di lavoro a mutilati provvisti semplicemente del libretto di pensione.

Sul libretto di lavoro, a pag. 3, dovrà essere indicato a cura dell'Autorità comunale, il numero e la data del rilascio del libretto di pensione.

Prego di disporre in conseguenza.

Il Prefetto — MANNO

405. Libretto di lavoro. Aziende industriali municipalizzate, panifici, laboratori industriali annessi ad aziende commerciali. (C. 22 novembre 1936 n. 07230 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Come è stato precisato con la precedente circ. n. 06458 pub-

blicata a pag. 317 del Bollettino Amministrativo a. c., l'obbligo della tenuta del libretto di lavoro, nei riguardi delle persone non soggette alle disposizioni sul libretto di lavoro, agli effetti della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, vige per ora soltanto nei riguardi dei dipendenti da aziende industriali.

I caratteri delle Aziende industriali nelle quali è obbligatoria la adozione di tali libretti, sono precisati, poi, dalla circolare stessa, nei seguenti termini:

« Per determinare il concetto di tali aziende non deve farsi ricorso ai criteri che presiedono agli inquadramenti sindacali, ma piuttosto al concetto accolto in argomento dalla legislazione del lavoro, per cui si deve considerare per azienda industriale quella che, qualunque ne sia la entità ed organizzazione, provvede all'estrazione della materia prima, alla trasformazione di essa, al perfezionamento o al trasporto dei prodotti, nonchè alle operazioni obiettivamente connesse alle suindicate, quali la manutenzione e la riparazione »

Consequentemente, la circolare faceva alcune applicazioni esemplificative di tale concetto, escludendo dalla categoria delle industrie i laboratori di parrucchieri.

In proposito è stato chiesto se, alla stregua dei criteri susposti, siano da considerarsi come attività industriali i panifici e i laboratori annessi alle aziende commerciali.

In proposito, anche le abrogate leggi sul lavoro possono fornire elementi sufficienti di giudizio.

Riguardo ai panifici non si ha dubbio che essi debbano essere classificati tra le aziende industriali, giacchè come tali sono ed erano considerati dalla legislazione sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli.

Riguardo ai laboratori annessi alle aziende commerciali, la questione va risolta con i criteri risultanti dall'articolo 9 comma quarto, dell'abrogato regolamento 7 novembre 1907 n. 807, secondo il quale i laboratori stessi sono da considerarsi industriali quando le operazioni di carattere industriale, nel complesso dell'azienda, risultano prevalenti su quelle commerciali.

In questa materia ogni eventuale caso dubbio sarà risolto da questa Prefettura. Resta ad ogni modo stabilito con la presente che il libretto di lavoro deve essere adottato dal personale dipendente da Aziende che esercitano la panificazione e dal personale occupato in laboratori industriali di aziende commerciali, quando l'attività industriale prevalga su quella commerciale.

E' stato inoltre chiesto se il personale delle Aziende industriali municipalizzate rientri nelle eccezioni di cui ai nn. 5 e 6 dell'art. 1 della legge 10 gennaio 1935 n. 112 e sia quindi esonerato dall'obbligo della tenuta del libretto di lavoro.

In proposito si osserva che le eccezioni suddette risultano limitate al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonchè al personale di ruolo o in pianta stabile degli Enti e degli Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza e a tutela dello Stato.

Pertanto le Aziende industriali ed i servizi pubblici dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, sotto qualunque forma gestiti, tranne l'azienda delle Ferrovie dello Stato, per il personale di ruolo ed avventizio ordinario, sono soggette all'applicazione della legge.

La legge infatti non ha voluto escludere dalla sua osservanza i lavoratori delle Aziende suddette, sia perchè mutevoli possono essere i gradi, le qualifiche professionali ed i termini del contratto durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, sia perchè il libretto si manifesta utile ai lavoratori, nel caso che essi cessino di prestare servizio presso le aziende stesse.

Si pregano le SS. LL. di volersi attenere alle istruzioni impartite con la presente.

Il Prefetto — MANNO

406. **Abbonamenti a riviste tecnico-amministrative. Obbligatorietà della spesa.** (C. 21 novembre 1936 num. 47546 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' stato segnalato al Ministero dell'Interno che alcuni Comuni abbonati a Riviste di cultura professionale (fra cui la Rivista amministrativa del Regno) avrebbero opposto rifiuto al pagamento del prezzo di associazione, eccependo le note disposizioni restrittive sulle pubbliche spese, di cui si riferiscono recenti direttive di S. E. il Capo del Governo.

Al riguardo si fa rilevare che le direttive tracciate con la predetta circolare nulla innovano alle istruzioni già diramate circa la obbligatorietà delle spese in questione, da considerarsi — beninteso per abbonamenti limitati ad una o più riviste, secondo l'importanza dell'ente, ritenute più indispensabili per la diligente trattazione degli affari — quali spese d'ufficio, agli effetti della classificazione di che all'art. 91 del T. U. 3 marzo 1934, n.º 383 della legge com. e prov.

Ciò a prescindere dal fatto che le eccezioni, come sopra addotte, non possono in ogni caso ritenersi motivo legittimo perchè i comuni abbiano a sottrarsi agli impegni eventualmente assunti in precedenza con l'abbonamento verso le riviste medesime.

Le LL. SS. vorranno in proposito impartire alcune istruzioni per la cessazione dell'inconveniente lamentato, favorendo un cenno di conferma.

Il Prefetto — MANNO

407. **Certificati d'iscrizione per venditori ambulanti - bollo.** (C. 20 novembre 1936 n. 07369 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico la seguente circ. del 2 corr. N. 10.18216.12000.2 dell'On. Ministero dell'Interno:

« La questione indicata in oggetto, della quale ebbe ad occuparsi il Ministero delle Corporazioni con la circ. 7 febbraio u. s. N. 43973, diretta alle EE. LL. quali Presidenti dei Consigli Prov. dell'Economia Corporativa, è stata di recente riesaminata, d'intesa col Ministero delle Finanze.

Al riguardo viene stabilito che le licenze per l'esercizio del commercio rilasciate sul modello, a forma di libretto, unico per

tutto il Regno, in cui è inserito integralmente anche il certificato di iscrizione prescritto dall'art. 121 della legge di P. S., devono scontare la tassa di bollo di lire sei da riscuotersi mediante marche, apposte ed annullate dal competente ufficio del registro ai sensi dell'art. 13 della tariffa all. A alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268, modificato, per quanto concerne la misura della tassa, dal R. D. L. 10 dicembre 1934 n. 1983.

Essendo la licenza stata fusa in unico atto (libretto) col certificato d'iscrizione, unica deve essere la tassa di bollo.

Sono poi esenti da tassa di bollo le vidimazioni annuali delle licenze stesse, analogamente a quanto è stato riconosciuto per le licenze per l'esercizio del commercio, di cui al R. D. L. 16 dicembre 1926 n. 2174, con la normale 65 del Ministero delle Finanze, pubb. sul Bollettino Ufficiale delle Tasse sugli Affari dell'anno 1930 ».

Il Questore — CIPRIANI

408. **Vigilanza igienica sulla produzione del latte alimentare.** (C. 18 novembre 1936 num. 49876 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In relazione alla richiesta contenuta nella circ. Prefettizia n. 42556 del 16 ottobre c. a. inserita a pag. 337 del B. A. 1936, sono pervenute a quest'ufficio risposte dalle quali emerge che in molti Comuni della Provincia manca ogni vigilanza sullo stato sanitario delle vacche e delle capre destinate alla produzione del latte per il consumo diretto.

Per impedire che nei Comuni possono comunque verificarsi trasgressioni alle tassative disposizioni degli art. 1, 31 e 36 del regolamento sulla vigilanza sanitaria del latte, approvato con R. D. 9 maggio 1929 num. 994, con riferimento alla suindicata circ., prego disporre efficace servizio di vigilanza sanitaria chiedendo la cooperazione dell'Arma dei RR. CC. e della M. V. S. N., per accertare se nel territorio comunale venga affettuato la vendita del latte per consumo diretto senza l'osservanza delle prescrizioni

in vigore, curando che verso i proprietari contravventori sia elevato verbale di contravvenzione.

Attendo assicurazione ed a suo tempo il nominativo delle Ditte e comunque dei proprietari di vacche o di capre autorizzati alla vendita di latte alimentare.

Il Prefetto — MANNO

409. **Limiti di velocità degli autoveicoli.** (C. 23 novembre 1936 n. 48889 ai Podestà e Commissari Pref. del Comuni della Prov.).

E' stato segnalato che, in seguito a precedente circolare, parecchi comuni avrebbero emanato ordinanze con le quali si impongono limiti massimi di velocità agli autoveicoli nell'interno degli abitati. E' perciò da ritenere che la portata della circolare suddetta non sia stata rettamente intesa. Essa si limitava a richiamare i comuni alla osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 36 del codice della strada, suggerendo fra l'altro l'apposizione di cartelli atti ad indicare ai conducenti di autoveicolo l'obbligo della riduzione di velocità nei punti di attraversamento e di maggior traffico, ma non disponeva la fissazione di limiti massimi di velocità, anche perchè ciò sarebbe stato contrario allo spirito ed alla lettera della legge.

Il secondo comma dell'art. 36 surricordato, infatti, quando stabilisce che « la velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti di strada a visuale non libera ed in curva, nell'interno degli abitati, in prossimità di scuole, di attraversamenti, ecc. », si richiama esclusivamente alla discrezionalità del conducente, che, vagliando i casi, dovrà rallentare più o meno la velocità nella misura necessaria per la sicurezza del transito, ma non ha concesso ai Comuni la facoltà di imporre un limite qualsiasi di velocità.

Ciò premesso, si prega di voler provvedere perchè gli inconvenienti segnalati vengano eliminati al più presto, disponendo la rimozione dei cartelli indicanti limiti massimi di velocità per gli autoveicoli nelle località ove siano stati apposti.

Il Prefetto — MANNO

410. **Rabbia canina profilassi.** (C. 20 novembre 1936 n. 48339 ia Podestà e Commissari Pref dei Comuni della Provincia).

Con riferimento a precedente corrispondenza e specialmente alla circolare Prefettizia del 4 luglio 1935 n. 32960, pubblicata a pagina 263 del Boll. Amm. di questa Prefettura, anno 1935, prego di trasmettermi particolareggiato rapporto circa il modo come funzionano costà i servizi di profilassi della rabbia canina, specificando :

1) se presso l'ufficio comunale sia impiantato ed aggiornato il registro tassa — cani e se tale tassa sia stata elevata nella misura massima consentita per ciascuna categoria di cani: (da guardia, da caccia e di lusso);

2) il nome della guardia municipale incaricata d'accertare l'eventuale esistenza nel territorio comunale di cani, in confronto dei quali i rispettivi proprietari abbiano omessa la denuncia del possesso, per sfuggire all'applicazione della tassa;

3) se e come sia stato provveduto per impedire che nelle vie e nei luoghi aperti al pubblico del territorio comunale esistano cani sprovvisti di musseruola e di collare;

4) se funzioni il servizio di accalappiamento di cani girovaghi e se tale servizio funzioni specialmente nelle ore di notte per l'accalappiamento di cani che, provenienti dalle campagne, si aggirano nei recinti abitati in cerca di cibo tra i rifiuti;

5) se verso i proprietari trasgressori alle disposizioni di profilassi della rabbia canina siano sempre elevati verbali di contravvenzione;

6) se il Comune sia provvisto di canile municipale.

Attendo esauriente riscontro, con l'assicurazione che ogni eventuale ostacolo nell'applicazione delle norme suindicate sarà al più presto rimosso.

Il Prefetto — MANNO

411. **Profilassi del tracoma e malattie visive.** (C. 25 novembre 1936 n. 48881 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e per conoscenza ai Sigg. Ufficiali Sanitari).

Il Ministero comunica la seguente circolare :

« Viene segnalata una notevole diffusione di tracoma nelle Puglie, in Sicilia ed in Sardegna, con percentuali di colpiti che raggiungerebbero persino il 15, 20 °/o fra gli scolari delle Province di Agrigento, Ragusa, Catania, Siracusa, Lecce, Brindisi e Cagliari.

Sarebbero inoltre assai frequenti le congiuntiviti linfatiche con percentuale del 10 °/o in alcune zone (Toscana, Umbria, Marche, Veneto e Campania).

Si denuncia, altresì, l'inconveniente del tardivo riconoscimento dell'esistenza di lievi difetti di accomodazione e di refrazione nei giovanetti, il che porterebbe a percentuali varianti dal 5 al 6 °/o di ametropi ed ipermetropi gravi, in quasi tutte le regioni.

Nel richiamare sull'argomento l'attenzione delle EE. LL. si prega, per quanto di competenza, di riferire in merito anche per ciò che si riferisce alla opportunità dell'eventuale intensificazione dei servizi di assistenza e di profilassi già in funzione, o dell'impianto di altri. »

Si pregano le SS. LL. di invitare gli ufficiali sanitari affinché procedano ad accurate visite degli alunni che frequentano le scuole e trasmettendo le seguenti notizie :

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1) Alunni visitati | N.° |
| 2) affetti da tracoma | N.° percentuale |
| 3) » da congiuntivite linfatiche | N.° » |
| 4) » da accomodazione | N.° » |
| 5) » da refrazione | N.° |

Attendo le dette notizie entro 20 giorni.

Il Prefetto — MANNO

412. Soccorso giornaliero ai congiunti bisognosi dei militari della R. Aeronautica, « categoria governo », trattenuti alle armi per mobilitazione. (C. 24 nov. 1936 n. 2007 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell' Aeronautica ha determinato la sospensione del congedamento dei militari appartenenti al 1° scaglione della classe 1914, venuto alle armi il 6 aprile 1935.

Il trattenimento avrà durata indeterminata e decorrerà dal 7 ottobre 1936 XIV.

Da quest'ultima data, quindi, ai congiunti bisognosi di detti militari va corrisposto, nella stessa misura in vigore per i richiamati per esigenze A. O., il soccorso giornaliero previsto dalla legge 22 gennaio 1935, N. 115.

Il Prefetto — MANNO

Nel personale della R. Prefettura

Onorificenza — Il Veterinario Provinciale, Cav. Uff. Dott. Vincenzo Giuliano, è stato insignito della onorificenza di Commendatore della Corona d' Italia.

All' amico carissimo, che tanta simpatia gode per la bontà del suo carattere e la non comune cultura, i nostri vivissimi rallegramenti.

Trasferimenti — Con la fine di questo mese il Comm. Dott. Antonio Antonucci, Vice Prefetto, ha lasciato questa residenza per assumere le funzioni di Vice Prefetto Ispettore presso la R. Prefettura di Catania.

In sostituzione del Comm. Antonucci è stato destinato a questa Prefettura il Vice Prefetto Comm. Dott. Nicola Spirito.

Vada al Comm. Antonucci, funzionario di valore e perfetto gentiluomo, il nostro cordiale saluto di commiato, ed il nostro benvenuto al Comm. Spirito, che tanto buon nome ha lasciato nelle provincie di Campobasso e di Avellino come Vice Prefetto e a Napoli come sub Commissario al Comune.

Il nostro benvenuto ancora al Cav. Dott. Antonio Scala, destinato a questa Sede per esercitarvi le funzioni di Consigliere di Prefettura, e che è già noto simpaticamente nella nostra Provincia per avervi iniziata la carriera.

Personale dei Segretari Comunali

Onorificenza — Il Dott. Marco Carlomagno, Segretario Capo del Comune di Amalfi, è stato insignito della onorificenza di Cavaliere della Corona d' Italia.

I nostri complimenti al distinto funzionario ed amico per la meritata attestazione cavalleresca.

Appalti, aste ecc.

Comune di Orria. — *Appalto Imposte di Consumo per il quinquennio 1937-1941.*

Alle ore 10 del 12 dicembre p. v., nella Casa Comunale, avrà luogo l'esperimento d'asta per l'appalto suddetto sulla base di lire 2500 annue, escluso il materiale per costruzione e l'energia elettrica. Miglioramenti non inferiore a lire 25. Cauzione a garanzia contratto pari ai $\frac{3}{12}$ del prezzo di aggiudica. Deposito provvisorio per spese d'asta lire 400. L'aggiudicazione sarà definitiva a primo incanto anche nei confronti di unico concorrente. Chiarimenti alla Segreteria Comunale.

Orria, 23 novembre 1936-XV.

Il Segretario — Michele Salati

Il Podestà Giacinto De Feo

Comune di Monte S. Giacomo — *Vendita taglio 1^a sezione bosco Calvo.* — Si rende noto che il giorno 14 dicembre 1936, XV, alle ore 10, nella Casa comunale, avrà luogo l'asta pubblica per la vendita del materiale iegnosso proveniente dal taglio della prima sezione del bosco comunale denominato « Calvo » di proprietà demaniale. L'asta sarà aperta sul prezzo base di L. 70.854,75 e sarà tenuta col metodo della candela vergine. Ogni offerta in aumento non potsà essere inferiore a L. 100. Deposito provvisorio L. 6000, cauzione definitiva pari al decimo del prezzo di aggiudica, nonchè un fideiussore ed un approbatore solidale. Pagamento in 3 rate.

Per altri chiarimenti richiedere il relativo bando d'asta alla Segreteria Comunale.

Il Segretario com. D,r P. Nicodemo Il Podestà N. Romano

Comune di Sicignano degli Alburni — *Appalto ad unico incanto della gestione per la riscossione delle Imposte di Consumo per il quinquennio 1^o gennaio 1937 - 31 dicembre 1941.* — Il giorno sedici dicembre corrente anno alle ore 11 innanzi al Podestà o chi per esso, avrà luogo un esperimento di asta per l'appalto della gestione suddetta,

Base di asta L. 20000,— (lire ventimila) — offerte in aumento non inferiori a lire 200,— (lire duecento) — cauzione provvisoria L. 1500,00 — domanda e documenti di rito da presentarsi non oltre le ore 10 del giorno 16 dicembre 1936 XV.

Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria del Comune.

Il Segr. Comunale Dott. U. Casale

Il Podestà Avv. V. De Sio



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

- 414. Progetto di mobilitazione del personale degli enti locali.
- 415. Classifica degli animali da macello.
- 416. Vaccinazione con vaccino tetravalente.
- 417. Natalità — nati mortalità — aborti.
- 418. Libretti di lavoro. Operai agricoli addetti a lavori di pubblica utilità e di bonifica.
- 419. Documenti di identificazione per rilascio dei libretti di lavoro.
- 420. Libretto di lavoro e libretto di paga.
- 421. Servizio di vigilanza igienica e di profilassi. Attuale organizzazione del Regno.
- 422. Vigilanza igienica sulla produzione del latte alimentare.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura n. 422. — Nel personale della R. Questura. — Personale dei Segretari comunali. — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

422. **Vigilanza igienica sulla produzione del latte alimentare.** C. 1° dicembre 1936 n. 42556 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Dalle risposte pervenute a quest'Ufficio in relazione alla Prefettizia n° 42556 del 14 ottobre c. a. emerge che in molti Comuni della Provincia non esistono esercenti autorizzati alla vendita del latte destinato al consumo diretto.

Con riferimento a detta Prefettizia, nel rilevare la grande importanza assunta dall'uso del latte per l'alimentazione dell'uomo e specialmente dei bambini, nonchè l'imprescindibile necessità di disoiplinare la vendita nei riguardi igienici dell'importante prodotto in tutti i Comuni, prego le SS. LL. d'intensificare i servizi di vigilanza sanitaria per impedire che il latte possa essere venduto in modo clandestino e sfuggire così al controllo sanitario, incoraggiando d'altra parte l'impianto di una vaccheria nei Comuni che ne sono sprovvisti o quanto meno la destinazione di un sufficiente numero di capre, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 1, 31 e 36 del regolamento approvato con R. D. 20 dicembre 1928 n° 3298.

Con l'occasione s'invitano i Comuni, che non ancora hanno trasmesso l'elenco richiesto con la suindicata Prefettizia del 14 ottobre c. a., a sollecitarne l'invio.

Il Prefetto — MANNO

Nel personale della R.^a Questura

Con recente provvedimento il nostro Questore, Comm. Dott. Gustavo Cipriano, è stato promosso Ispettore Generale presso il Ministero dell' Interno.

In sostituzione del Comm. Cipriano è stato destinato a reggere la R. Questura il Comm. D.r Giovanni Palumbo, già Questore di Benevento.

Il nostro benvenuto al Comm Palumbo ed il nostro augurale saluto di commiato al Comm. Cipriano, che nei sette anni di sua residenza a Salerno ha saputo acquistarsi generali e vivissime simpatie per la intelligente sua opera e per la signorilità dei modi.

Parte I

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

414. **Progetto di mobilitazione del personale degli enti locali.** (C. 20 nov. 1299 al Sig. Preside Amm. Prov. ed ai Podestà e Commissari Pref. dei comuni della Provincia).

Occorre a questa Prefettura avere precise e dettagliate notizie sul progetto di mobilitazione del personale dipendente dagli enti locali.

Pertanto, richiamando le circolari precedentemente emanate, ed in particolare quelle n° 1289 del 16 giugno 1932 e 30 marzo 1933, si pregano le SS. LL. di trasmettere, *non oltre il 10 dicembre* b. v. una breve relazione sul lavoro compiuto.

Da tale relazione dovrà emergere in modo chiaro se il progetto di mobilitazione sia stato aggiornato, tenendo presenti i limiti di età stabiliti dall'art. 47 della legge 11 marzo 1926 n° 397.

Alla relazione stessa dovranno essere alligati:

- 1) Un elenco nominativo degli amministratori (Podestà, Segretario) soggetti ad obblighi militari;
- 2) Un elenco nominativo degli amministratori esenti da obblighi militari;
- 3) Un elenco nominativo degli impiegati e salariati soggetti ad obblighi militari;
- 4) Un elenco nominativo dei precettati, tenendo distinti i pensionati;
- 5) Un elenco nominativo del personale dipendente da dispensare.

Si gradirà conoscere se siano state approntate le relative cartoline precetto.

Con l'occasione si richiama l'attenzione delle SS. LL. sull'obbligo di comunicare mensilmente, e non oltre l'ultimo giorno del mese, le eventuali variazioni verificatesi nel piano durante il mese.

Si confida che le SS. LL. vorranno dare le necessarie disposizioni per l'esatto adempimento di quanto sopra è disposto.

Il Prefetto — MANNO

415. Classifica degli animali da macello. (C. 1° dicembre 1936 n. 51256 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia.)

Per evitare difformità d'interpretazioni circa le norme in vigore per la classifica degli animali da macello, si specifica che le ultime disposizioni emesse al riguardo dal Comitato Inter-sindacale dei prezzi annullano le precedenti.

Il Prefetto — MANNO

416. Vaccinazione con vaccino tetravalente. (C. 2 dicembre 1936 n° 51384 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia.)

Per norma delle SS. LL. comunico che per disposizioni del Ministero dell'Interno è fatto obbligo delle vaccinazioni con vaccino tetravalente agli operai ingaggiati per l'A. O., anche nei riguardi di coloro che vi ritornino, quando sia trascorso un anno da precedente vaccinazione.

Il Prefetto — MANNO

417. Natalità - nati mortalità - aborti. (C. 19 novembre 1936 n. 45269 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia e per conoscenza ai Sigg. Ufficiali Sanitari).

Comunico per l'esatta osservanza le disposizioni contenute nella ministeriale seguente:

« L'esame dei prospetti mensili sull'andamento demografico nelle singole provincie, che le EE. LL. trasmettono al Ministero, secondo è stato richiesto con la circ. 10 dicembre 1935, n° 24000. 4. D11060, comunicata con nota n° 4444 del 28 dicembre 1931, ha posto in evidenza:

a) differenza, a volte di rilievo, fra le indicazioni contenute in detti prospetti, riguardanti la natalità, la mortalità generale e i matrimoni, e quelle riferibili alle medesime voci, registrate invece nei Bollettini dell'Istituto Centrale di Statistica del Regno;

b) divergenze nella segnalazione degli aborti, fra i dati forniti con i ridetti prospetti e quelli desunti dalle schede di denuncia che le EE. LL. comunicano al Ministero, pure mensilmente, a norma dell'altra circolare 15 marzo 1935, n° 20400. 4120916 comunicata il 18 giugno 1936 n° 13215.

Quanto al 1.° punto, il Ministero è portato a supporre che le differenze rilevate possano trovare la loro giustificazione in una diversità di metodo di rilevamento dei dati.

Nei confronti delle indicazioni dei nati morti è parso presumere che i comuni, nel determinare questa particolare categoria di morti, non provvedano tutti con la uniformità di criteri, la cui necessità il Ministero ha avuto già altra volta a rappresentare alle EE. LL.

Di vero, l'esame comparativo dei dati riflettenti la nati mortalità con quelli sulla neonati-mortalità porterebbe, per l'appunto, a confermare che, di fronte a comuni che, come è regolare comprendono fra i nati-morti soltanto ed esclusivamente i bambini morti prima o durante il parto, vi sono altri comuni che, con ogni probabilità, continuano ad includere fra i nati morti anche i bambini morti dopo il parto e prima della presentazione all'ufficio di stato civile; presentazione che, a norma del Codice Civile, può essere ritardata fino al quinto giorno dalla nascita.

Conseguenza di questa diversità di criteri di registrazione è che in alcuni comuni il quoziente di nati-mortalità risulterebbe molto alto, la dove quello neonati-mortalità appare al contrario ad un livello molto più basso di quello che dovrebbe normalmente attingere.

Ove, oltre a ciò, si consideri che la denuncia di nato morto non comporta, nel denunziante, l'obbligo di precisare la causa della morte (obbligo che, invece, sussiste nel caso del neonato

morto), ne deriva che viene a mancare una importante sorgente di informazione sulle cause che determinano la neonati-mortalità, mentre non può non restare alterata la fisonomia delle nati-mortalità, e, in definitiva, per l'una e per l'altra non riesce certo possibile di giungere a conclusione interpretativa.

D'altro canto, sempre a riguardo della nati-mortalità, si è avuta occasione, nel procedere allo spoglio delle schede di denuncia degli aborti, di notare come sia tutt'altro che infrequente il caso di vedere denunciata come « aborto » — e non come nato morto — la espulsione dall'alvo materno del feto, avvenuta a partire dal 6° mese compiuto di gestazione. Il che è evidente, non può che concorrere con quanto è stato segnalato più sopra a turbare sempre più le caratteristiche proprie della nati-mortalità.

Il Ministero, pertanto, richiamandosi anche alla circolare 23 maggio pp., n° 24000. 4. DI 4305, riterrebbe conveniente che, oltre alla azione propria dei comuni, diretta a uniformare i criteri di registrazione dei dati in parola alle direttive sopra menzionate, fossero anche interessati, ove già non sia stato fatto, i Sindacati medici Fascisti e i Sindacati delle ostetriche perchè abbiano a dare la loro premurosa collaborazione nel senso di ricordare ai sanitari tutti l'obbligo della distinzione fra aborto, nato morto e neonato morto; distinzione che è assolutamente necessaria, oltre che per gli scopi statistici, anche e sopra tutto per meglio indirizzare l'azione statale ad una sempre più efficace difesa e ad un sempre maggiore potenziamento della stirpe, mercè la adozione dei provvedimenti di ordine così sociale come sanitario, che apparissero necessari.

A questo proposito, pare intanto opportuno aggiungere che la possibilità di effettuare in modo utile il controllo sulle indicazioni concernenti la nati-mortalità — almeno per la parte relativa ai fattori sanitari — sembra che possa essere appunto offerta dall'applicazione metodica e rigorosa delle prescrizioni sulla tenuta dei registri dei parti e sulla loro verifica, fatte dall'art. 4 del regolamento per l'esercizio ostetrico delle levatrici approvato

con Regio Decreto 6 dicembre 1928, n° 3318, e dal decreto ministeriale del 1° febbraio 1929, pubblicato nel n° 33 della Gazzetta Ufficiale di detto anno.

Parrebbe, pertanto, conveniente che le EE. LL. abbiano ad impartire le occorrenti disposizioni perchè gli ufficiali sanitari comunali, nel procedere alla prescritta verifica mensile e alla vidimazione dei registri dei parti, desumano da questi, per gli occorrenti controlli, e ne diano immediata comunicazione al Medico Provinciale, le notizie relative ai nati morti risultanti dalle colonne 19, 20 e 21 dello stesso registro. Il Medico Provinciale potrà essere così messo in grado di concorrere, per la parte sua, alla azione di coordinamento e di commento dei dati, nei confronti della provincia, azione richiesta dalla circolare 10 dicembre 1935 n° 24000. 4. DI 1026.

Quanto alla segnalazione concernenti gli aborti, il Ministero ha più precisamente rilevato che le indicazioni numeriche ad essi relative, contenute nel prospetto prescritto dalla detta circolare, sono notevolmente inferiori a quelle contenute nel prospetto comunicato dalle EE. LL. giusta le disposizioni date con l'altra circolare 15 marzo 1935, n° 20400. 4120916.

Il Ministero, per questa parte, ha motivo di ritenere che le relative differenze possano dipendere dal fatto che le notizie concernenti gli aborti, quando siano fornite dai comuni, vengono da questi desunte dai registri degli aborti tenuti dalle levatrici. Le informazioni tratte da questa sorgente devono tuttavia essere considerate incomplete poichè non comprendono quelle che è fatto obbligo ai medici di dare al Medico Provinciale.

Così che, al fine di conseguire, anche per la raccolta di questa serie di notizie, la indispensabile uniformità di indirizzo, le EE. LL. vorranno compiacersi disporre, ove già non lo abbiano fatto, che le notizie stesse da comunicare al Ministero, siano, nell'avvenire, soltanto quelle fornite dall'ufficio sanitario provinciale.

A riguardo della compilazione delle schede di denuncia da

parte dei medici chirurghi, fino ad ora trasmesse al Ministero, i rilievi che questo ha avuto occasione di fare sono molteplici e concernono così la parte relativa alle notizie di ordine generale riflettenti la gestante, come la parte avente carattere specificatamente tecnico, relativa alla indicazione delle cause presunte dell'aborto.

E' stato più precisamente rilevato che spesso i medici denunzianti omettono di compilare in ogni sua parte l'apposito modulo, ovvero forniscono le indicazioni richieste, in modo incompleto e sovente tale da non poterne fare la lettura. Non sempre è indicato il mese di gestazione nel quale è avvenuto lo aborto, mentre a volte, secondo è stato accennato più sopra è denunciata, come aborto, la espulsione dall'alvo materno del feto dopo il 6° mese compiuto di gestazione.

Quanto alla indicazione delle caratteristiche dell'aborto, si dovrebbe ammettere, in base alle notizie fornite, che gli aborti denunziati dovrebbero rientrare nella quasi totalità nella categoria degli aborti spontanei, rarissimo essendo il caso di aborti per i quali è indicato che la interruzione della gestazione avvenne per scopi terapeutici e per fini criminosi.

Nè appare possibile un qualsiasi controllo, dal momento che il più delle volte non risulta indicata — neppure in via di presunzione — la causa dell'aborto — lacuna, questa, che si riferisce ad oltre metà delle schede di denuncia esaminate e che, per qualche capoluogo, figura nell'altissima proporzione del 90%.

E, anche quando è indicata, la causa presunta dell'aborto appare tale da non fare ritenere in ogni caso sufficientemente provata la spontaneità della avvenuta interruzione della gravidanza.

Tutto ciò porterebbe quindi a giustificare la ipotesi che non tutti i sanitari si siano resi conto esatto della importanza che lo Stato Fascista annette alla migliore conoscenza del fenomeno aborto e che quindi sia da essi sconosciuto il valore che deve essere attribuito all'incremento demografico, il quale appare grave-

mente minacciato dal binomio aborto-natimortalità, le cui vere cause pertanto é di sommo interesse conoscere per poterle combattere, come per essi è preciso dovere di fornire.

Il Ministero è di avviso che, nel modo che le EE. LL. riterranno il migliore, abbia ad essere fatto presente :

a) a tutti i medici chirurghi, che l'art. 103 del T. U. delle leggi sanitarie, nel fare loro l'obbligo di « denunciare al Medico Provinciale, entro due giorni dall'accertamento, ogni caso di aborto per il quale essi abbiano prestato la loro opera o del quale siano venuti comunque a conoscenza nell'esercizio della loro professione », dà anche la tassativa prescrizione che la denuncia deve essere fatta « in modo circostanziato », e ai contravventori commina la pena dell'ammenda ;

b) a tutte le levatrici, che l'art. 139 del T. U. delle leggi sanitarie le colpisce con le sue gravi sanzioni, se « non richiedono l'intervento del medico-chirurgo non appena riscontrino qualsiasi fatto irregolare nell'andamento della gestazione (e l'aborto è una delle più gravi irregolarità di questa) o del parto e del puerperio di persone alle quali prestino la loro assistenza.

Questo richiamo appare quanto mai opportuno, poichè è accaduto al Ministero :

a) di rilevare che denunce di aborto sono state fatte al Medico Provinciale direttamente da levatrici e non, come è prescritto, dal sanitario ;

b) di venire a conoscenza di casi nei quali le levatrici, esorbitando dai limiti loro assegnati, hanno prestato le loro cure a donne nelle quali il parto erasi manifestato in condizioni di distocia.

Pertanto, conforme alla legge, le levatrici, come devono astenersi da qualsiasi pratica per la interruzione della gravidanza in qualunque tempo e dalla cura di aborti provocati, se non vogliono essere sospettate e anche accusate di aborto criminoso, così devono ricordare che, nei confronti della donna in stato di parto, la loro deve essere azione non già di cura, ma di assi-

stenza, la quale può e deve estrinsecarsi, all'infuori dell'intervento del medico, soltanto nei casi nei quali il parto avviene in condizioni fisiologiche; e che, tuttavia, anche in questo caso, i limiti e le modalità di questa forma di assistenza sono disciplinati dalle norme contenute sia nel regolamento per l'esercizio ostetrico delle levatrici, sia nelle istruzioni relative ».

Ricordo infine quanto è prescritto dall'art. 4 regolamento per l'esercizio ostetrico delle levatrici approvato col R. D. 6 dicembre 1928 n° 3318 che ogni levatrice esercente deve annotare i parti e gli aborti in separati registri che le sono forniti dall'autorità sanitaria comunale, secondo i modelli conformi a quelli alligati al regolamento sull'esercizio ostetrico e deve fare le annotazioni richiestevi subito dopo ogni parto od ogni aborto ai quali essa abbia assistito.

Entrambi i registri devono essere presentati dalla levatrice alla fine di ciascun mese, all'ufficiale sanitario comunale che ne appone il proprio visto. Alla fine di ciascun trimestre la levatrice consegna i due registri all'ufficiale sanitario comunale; questi trattiene il registro dei parti (da non restituire alla levatrice) e trasmette il registro degli aborti al Medico Provinciale (registro che resta negli atti della Prefettura).

Il Prefetto — MANNO

418. Libretti di lavoro - Operai agricoli addetti a lavori di pubblica utilità e di bonifica. (C. 6 dicembre 1936 n. 07438 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con precedente circolare questo ufficio dava alcuni chiarimenti per l'applicazione della legge 10 gennaio 1935, n. 112, e del D. M. 4 maggio c. a., con il quale l'obbligo del libretto di lavoro è stato limitato ai lavoratori delle aziende industriali.

In relazione ai chiarimenti ed alle disposizioni suddette, è stato chiesto se i lavoratori agricoli, per essere ammessi a lavori di pubblica utilità o di bonifica, debbono munirsi del libretto di lavoro.

Dato il carattere temporaneo di detta occupazione, il Mini-

stero ritiene che, per ora, gli operai di cui si tratta possono essere occupati nei lavori suddetti senza che si muniscano del libretto di lavoro.

Si prega di regolarsi in conformità, allo scopo di evitare che i libretti restino inutilizzati con il ritorno degli operai ai lavori agricoli ed in considerazione anche che agli stessi lavoratori il libretto verrà rilasciato in seguito, quando ne sarà disposta la distribuzione a tutti i lavoratori agricoli, a cui la legge si applica.

Al riguardo si fa presente che, in tesi generale, il libretto di lavoro è per il momento obbligatorio soltanto per le maestranze stabilmente occupate in lavori, che, secondo le direttive impartite con la circolare suddetta, debbono considerarsi come industriali.

Il Prefetto — MANNO

419. **Documenti di identificazione per rilascio dei libretti di lavoro.** (C. 7 dicembre 1936 num. 07534 ai Signori Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

A completamento delle istruzioni contenute nelle precedenti circolari, circa il rilascio del libretto di lavoro ai mutilati di guerra, i quali, sprovvisti della carta di identità, presentano il libretto di pensione, documento considerato equipollente alla carta predetta, il Ministero delle Corporazioni ritiene opportuno di segnalare quanto segue.

Per il rilascio del libretto professionale di lavoro agli operai ed agli impiegati, che ne debbono essere provvisti, possono tener luogo della carta di identità altri documenti di identificazione, ufficialmente riconosciuti a tale fine; ad esempio la tessera di iscrizione alla Unione Nazionale Ufficiali in congedo; il passaporto per l'estero, rilasciato dalle competenti autorità; la tessera di riconoscimento rilasciato dall'Amministrazione postale. Possono anche ritenersi sufficienti alla identificazione, in sostituzione della carta di identità, i seguenti documenti che nella pratica hanno un certo potere di identificazione in considerazione appunto del-

l'autorità degli organi da cui emanano: ad es. la tessera d'iscrizione al P. N. F. alla M. V. S. N.

Naturalmente, sul libretto di lavoro, a pag. 3, al posto della carta di identità, dovrà essere indicato, a cura dell'autorità comunale, il numero e la data del rilascio dei documenti predetti, che sono stati elencati a solo titolo esemplificativo, ma che potranno essere completati, stabilendo quali altri documenti personali possono, nel caso particolare, essere considerati equipollenti alla carta di identità.

E' necessario soprattutto che le Autorità comunali, riguardo alla identificazione dei richiedenti del libretto del lavoro, improntino la loro opera ad una conveniente larghezza di criteri in modo da consentire a tutti i prestatori di opera obbligati ad ottenere il libretto nel termine stabilito, di non lontana scadenza.

Prego di regolarsi in conformità.

. Il Prefetto — MANNO

420. **Libretti di lavoro e libretti di paga.** (C. 8 dicembre 1936 n.º 07230 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Il Ministero delle Corporazioni è stato informato che alcune tipografie hanno cessato di stampare i libretti di paga, previsti dall'art. 31 del regolamento 13 marzo 1904, num. 141, ritenendo erroneamente che tale stampa sia stata vistata per effetto dell'art. 11 della legge 10 gennaio 1935 num. 112 sulla istituzione del libretto di lavoro.

In proposito si comunica che l'attuale modello del libretto di lavoro indica soltanto l'importo della retribuzione spettante al lavoratore, al lordo delle ritenute e che perciò l'annotazione che sarà contenuta nel libretto di lavoro a carattere meramente indicativo.

Da tale annotazione non potrà quindi essere riconosciuto l'effettivo importo delle somme realmente corrisposte al lavoratore, importo che è invece desumibile attraverso il libretto di paga.

Il Ministero ritiene pertanto che si debba continuare la stampa e la distribuzione dei libretti di paga e degli altri ana-

loghi libretti istituiti agli effetti delle assicurazioni contro le malattie, dato che tali libretti hanno finalità diverse da quelle del libretto di lavoro e dato che non possono essere soppressi senza pregiudizio sia dei titolari sia dei controlli ispettivi.

Le SS. LL. vorranno rendere noto, alle ditte e ai lavoratori, le istruzioni suddette, servendosi dei mezzi di pubblicità a loro disposizione.

Il Prefetto — MANNO

421. Servizio di vigilanza igienica e di profilassi - Attuale organizzazione del Regno. (C. 1° dicembre 1936 n. 49904 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e per conoscenza ai Sigg. Ufficiali sanitari della Provincia).

Comunico per l'esecuzione la seguente circolare del Ministero dell'Interno:

« Per studi in corso sull'attuale organizzazione del servizio di vigilanza igienica e profilassi, occorre a questo Ministero di avere l'elenco nominativo dei comuni nei quali è istituito l'«Ufficio Sanitario» previsto nel secondo comma dell'art. 3 del vigente T. U. delle leggi sanitarie.

Per ciascun «Ufficio» dovrà essere indicata la sede ed il numero dei locali di cui dispone, il personale medico che vi presta servizio alle dipendenze dell'Ufficiale sanitario titolare, il numero dei vigili sanitari e quello delle assistenti sanitarie visitatrici.

Per ogni categoria di personale, a cominciare dall'Ufficiale sanitario, dovrà essere indicata la retribuzione individuale e la complessiva, specificando per i vigili sanitari se essi sono pagati dal comune o dall'Amministrazione Provinciale.

A parte dovranno essere indicati i comuni i quali, sebbene sprovvisti di un ufficio di igiene organicamente attrezzato, abbiano tuttavia un proprio ed autonomo ufficiale sanitario, con posto regolarmente istituito.

Per ogni ufficiale sanitario, sia capo di ufficio di igiene, sia

titolare di posto autonomo, dovrà essere indicato il trattamento economico e cioè:

- lo stipendio base;
- gli aumenti periodici;
- le eventuali indennità accessorie.

Successivamente dovranno essere compresi nell'elenco i consorzi intercomunali di vigilanza igienica e profilassi regolarmente istituiti ed in funzione nella Provincia, con la indicazione dei Comuni che ne fanno parte, della retribuzione corrisposta all'Ufficiale sanitario consorziale e delle quote a carico di ciascun comune consorziato.

Infine l'elenco dovrà indicare i Comuni nei quali l'incarico delle funzioni di ufficiale sanitario è affidato al medico condotto, con la precisa indicazione della indennità che per l'esercizio di dette funzioni ciascun comune corrisponde al titolare della condotta.

A fianco di ogni comune, compreso nell'elenco, sarà segnata la popolazione. »

Si avverte che l'elenco in parola dovrà essere compilato e trasmesso con la massima sollecitudine ed in ogni caso non oltre il **quindici** del corrente mese.

Il Prefetto — MANNO

Personale dei Segretari Comunali

Onorificenza — Al sig. Borrelli Gaetano, Segretario del Comune di Rutino, è stata conferita, in occasione del 28 ottobre scorso, l'onorificenza di Cavaliere della Corona d'Italia.

Congratulazioni all'egregio funzionario.

Appalti, aste ecc.

Comune di Anghi — *Lavori di pavimentazione Corso Vittorio Emanuele*, gara il giorno 28 dicembre 1936 ore 11. — Cauzione provvisoria lire 4000,00, spese lire 2500. — Ammontare a base di asta lire 84258,82.

Gara ad offerte segrete. Termine presentazione documenti giorno 18 dicembre c. a. ore 12.

Il Segretario Capo Simonetti

Il Podestà Perris

Comune di Castelnuovo di Conza — *Appalto vendita taglio bosco difesa o Torretta* — Si rende noto che il 17 Dicembre 1936, alle ore 10, innanzi al Signor Podestà avrà luogo l'unico e definitivo esperimento d'asta col sistema della candela vergine, per la vendita del materiale legnoso del bosco Difesa o Torretta sul prezzo di base di lire 38.928, anche se vi sarà un solo concorrente.

I concorrenti dovranno presentare i documenti di rito di data non anteriore a due mesi da oggi. Ogni offerta sarà di L. 100 in aumento del prezzo di base. Il deposito provvisorio è di L. 4000, oltre L. 3000 per tutte le spese d'asta, martellata, contratto ecc. oltre quelle di collaudo.

Gli atti rono visibili in questo Ufficio in tutti i giorni.

Castelnuovo di Conza 5 dicembre 1936, XV.

Il Segretario Comunale Mastrodomenico Il Podestà G. De Santis

Comune di Giungano — *Vendita n° 1120 piante di leccio nel bosco comunale « Macchia dei Santi »* — Si rende noto che il giorno 21 Dicembre 1936, alle ore 10, nella Casa Comunale, avrà luogo l'asta pubblica per la vendita di n° 1120 piante di leccio nel bosco Comunale « Macchia dei Santi » ad unico e definitivo incanto, s.l prezzo base di L. 2628. Ogni offerta in aumento non potrà essere inferiore a L. 20. Deposito provvisorio L. 1000; cauzione definitiva pari al 10° del prezzo d'aggiudica, nonchè un fideiussore solidale. Pagamento del prezzo all'atto della consegna.

Per altri chiarimenti, rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Commissario Prefettizio G. Picelli

Il Segretario Comunale B. Paolini

segue **Appalti, aste ecc.**

Comune di Maiori. — *Appalto riscossione imposte consumo.*

Il 10 dicembre p. v. alle ore 10, nella Casa Comunale, avrà luogo l'appalto predetto, per il quinquennio 1937-1941.

Base d'asta lire 80,000 — non si farà luogo all'aggiudicazione se non vi siano almeno due concorrenti — deliberato soggetto ad aumento di ventesimo nel termine abbreviato di giorni 5 — deposito provvisorio a garanzia della offerta lire 8000 — per spese di asta e di contratto lire 6000.

Gli atti che regolano l'appalto sono visibili nell'ufficio di segreteria dalle ore 9 alle 12.

Il Segr. D.r Vincenzo Cacciatore

Il Podestà Carlo D'Amato

Comune di Montecorvino Rovella — *Appalto riscossione imposte di consumo.* — Il giorno 21 corrente, alle ore 11, si terrà nella sede del Comune l'appalto della riscossione delle imposte di consumo per il quinquennio 1937-41 in aumento del canone annuo di lire 120.000. L'asta sarà tenuta col metodo della candela vergine, a termini abbreviati di giorni 8, e ogni offerta non potrà essere inferiore a lire 100. I fatali per l'aumento del ventesimo scadranno a mezzogiorno del 29 corrente. Cauzione provvisoria lire 12000, cauzione definitiva tre dodicesimi del canone che risulterà dalla aggiudicazione definitiva. Lire 2500 per deposito delle spese d'asta. Per altri chiarimenti rivolgersi alla Segreteria comunale.

Montecorvino Rovella 7 dicembre 1936 XV.

Il Segretario Vigorito

Il Commissario Prefettizio Testa

Comune di Torraca — *Vendita taglio bosco Strecara* — Il giorno 17 corr. mese, alle ore 9 nella Casa comunale, avrà luogo il 2.º esperimento per la vendita del materiale proveniente dal taglio del bosco Strecara. L'asta, col sistema delle candele vergini, sarà aperta sul prezzo base di lire 18200 ed ogni offerta non potrà essere inferiore a lire 50. Si farà luogo all'aggiudica anche con un solo offerente.

Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale, nelle ore di ufficio.

Il Segretario Comunale Focarile

Il Podestà Avenia

Concorsi

R. Prefettura di Salerno — *Concorsi apertura ed esercizio di farmacie.* Farmacia di Roccagloriosa col sussidio da parte del Comune di lire 1800 annue; di Salvitelle, id. lire 3000 annue; di Sessa Cilento, id. lire 3000 annue; di Tramonti (1.ª zona).

Termine presentazione documenti e titoli 15 gennaio 1937 — Per chiarimenti rivolgersi R. Prefettura di Salerno, Ufficio del Medico Provinciale.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA

R. PREFETTURA DI SALERNO

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

La pubblicazione della parte prima del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Abbonamento annuo lire 45. Un fascicolo separato lire 1,25.

Inserzioni in copertina lire 3 la linea di corpo 10. Non si darà corso a richieste gratuite di fascicoli decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Per abbonamenti, acquisto di fascicoli ed inserzioni rivolgersi *esclusivamente* al Sig. AMMINISTRATORE DEL BOLLETTINO AMMINISTRATIVO presso la R. PREFETTURA DI SALERNO.

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

- 423. Notizie sulle condizioni patrimoniali della beneficenza per l'anno 1936.
- 424. Premi di nuzialità istituiti dal P. N. F.
- 425. Targhe tassa cani.
- 426. Visite mediche agli operai partenti per l'A. O. I.
- 427. Repressione dell'accattonaggio.
- 428. Alberghi. Servizio anagrafico.
- 429. Rilascio dei libretti di lavoro.
- 430. Abolizione del compenso suppletivo alle levatrici condotte per i poveri eccedenti il 20 % della popolazione.
- 431. Vendita promiscua di carni macellate fresche.
- 432. Servizio di leva.
- 433. Risultato esami di idoneità alle funzioni di agente della riscossione delle imposte di consumo, tenutisi nella sessione ordinaria di nov.-dic. 1936.
- 434. Contributi Opere Pie all'O. N. M. e I. 1936 e retro.

COPERTINA

Contin. Atti Ufficiali R. Prefettura N. 434 — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

434. **Contributi Opere Pie all'O. N. Mat. ed Infanzia 1936 e retro.** (C. 12 dicembre 1936 n. 45480 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Volgendo a termine l'anno 1936 e non potendo più oltre ritardare il versamento dei contributi di beneficenza dovuti dalle locali Opere Pie all'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia, prego V. S. di invitare per iscritto, a mio nome, i rappresentanti di coteste Istituzioni di assistenza e beneficenza a trasmettere subito *a questa Prefettura*, a mezzo di vaglia postale, l'importo dei contributi in oggetto.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

Appalti, aste ecc.

Comune di Castelcivita — *Vendita del materiale legnoso (Chiammano e Piano Barile)* del demanio Comunale, 1258 piante di faggio, 165 di ontano e 21 di cerro. — Si rende noto che il giorno 28 dicembre 1936 alle ore 10 ant. nella Casa Comunale, avrà luogo il 2.º esperimento d'asta per la vendita del suddetto materiale legnoso sul prezzo base di Lire 11022. L'asta sarà tenuta col sistema della candela vergine. Le offerte in aumento non potranno essere inferiori a Lire 50. Si addiverrà all'aggiudicazione anche con un solo concorrente. Cauzione L. 1200. Domandare chiarimenti all'Ufficio di Segreteria.

Castelcivita, li 9 dicembre 1936 Anno XV E. F.

Il Commissario Prefettizio

Americo Forlani

Il Segretario Comunale

Fragetti Dott. Gabriele

Comune di Maiori — *Appalto riscossione imposte di consumo* — Essendosi in data 10 dicembre 1936, XV, proceduto all'aggiudicazione provvisoria per l'appalto della riscossione delle imposte di consumo quinquennio 1937-1941, per la somma di L. 80.000, si rende noto che il termine utile (fatali) per poter presentare offerte di migliororia non inferiori al ventesimo di detta somma di provvisoria aggiudicazione, scade alle ore 12 del giorno 22 dicembre 1936 XV.

(segue pag. 3ª cop.)

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

423. **Notizie sulle condizioni patrimoniali della beneficenza per l'anno 1936.** (C. 15 dicembre 1936 n. 52352 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Occorre riunire gli elementi sull'andamento della beneficenza pubblica relativamente all'anno 1936.

La S. V. vorrà trasmettere, entro il 5 gennaio 1937, a questa Prefettura le seguenti notizie:

Prospetto I — (intestazione) — Comune di..... Notizie sulle condizioni patrimoniali della beneficenza per l'anno 1936. Lasciti e donazioni pervenute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e nuove fondazioni erette o in corso di erezione in Ente Morale.

Colonna 1: numero d'ordine; col. 2: denominazione dell'Ente; col. 3: lasciti; col. 4: donazioni; col. 5: fondazioni erette in Ente Morale, (indicare gli estremi del D. R. di erezione); col. 6: fondazioni in corso di erezione in Ente Morale; col. 7; annotazioni.

N. B. Per i lasciti e per le donazioni si citeranno gli estremi del decreto prefettizio di autorizzazione; tranne che si tratti di lasciti o donazioni fatte con l'espressa condizione di essere consumati e quindi senza importare aumento di patrimonio.

Le fondazioni erette in Ente Morale saranno riportate tanto nella colonna 2 che nella colonna 5.

Prospetto II — (intestazione) — Comune di..... Notizie sulle condizioni patrimoniali della beneficenza per l'anno 1936. Elenco delle nuove costruzioni eseguite per Istituti di ricovero e per Ospedali e dei lavori di ampliamento a preesistenti stabili.

Colonna 1 : num. d'ordine ; col. 2 : denominazione dell'Ente ; col. 3 : nuove costruzioni per Istituti di ricovero (Orfanatrofi, Asili, Ricoveri inabili, vecchi, ecc.) ; col. 4 : nuove costruzioni per Ospedali ; col. 5 : lavori di ampliamento a preesistenti stabili ; col. 6 : ammontare della spesa (dire se la spesa si riferisce a nuove costruzioni o a lavori in preesistenti stabili) ; col. 7 : numero degli operai impiegati (dire se operai impiegati nelle nuove costruzioni o se in lavori a preesistenti stabili) ; col. 8 : numero dei posti letto ricavati con le nuove costruzioni, indicandoli distintamente per le diverse ipotesi di cui alle colonne 3 e 4 ; col. 9 : maggior numero dei posti letto ricavati, da riferirsi ai lavori di cui alla col. 5 ; col. 10 : annotazioni.

Prospetto III — (integrazione) — Comune di..... Notizie sulle condizioni patrimoniali della beneficenza per l'anno 1936. Prospetto numerico dei ricoverati e degli assistiti dalle Istituzioni pubbliche di ass. e ben.

Colonna 1 : num. d'ord. ; col. 2 : denominazione dell'Ente ; col. 3 : ricoverati ; col. 4 : assistiti negli asili infantili ; col. 5 : assistiti con borse di studio ; col. 6 : assistiti con altra prestazione ; col. 7 : spesa per ciascun tipo di prestazione ; col. 8 : annotazioni.

N. B. Le cifre contenute nei prospetti debbono essere sommate in ogni colonna.

I tre prospetti suindicati debbono essere accompagnati da una relazione della S. V. sull'andamento dell'assistenza e beneficenza locale, con eventuali proposte di riforme per il suo migliore riordinamento.

Avverto che non tollererò di essere costretto a sollecitare l'invio dei richiesti prospetti, i quali, pertanto, debbono qui pervenire entro il termine indicato.

Gradirò intanto un cenno d'intesa e di assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — MANNO

424. **Premi di nuzialità istituiti dal P. N. F.** (C. 14 dicembre 1936 n. 3958 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provic.).

La Segreteria Amministrativa del P. N. F. ha comunicato quanto segue:

« I premi di nuzialità, istituiti a favore di coloro che contraggano matrimonio dal 3 ottobre al 9 maggio p. v., debbono essere concessi ai soli *cittadini bisognosi*, siano essi operai o militari reduci dall'A. O. I., che semplici borghesi. Nelle tre categorie sopra menzionate varia solo la misura del premio che, per i militari è fissata in L. 1000, per gli operai in L. 750 e per gli altri bisognosi in L. 500.

L'accertamento del « bisognoso », che viene naturalmente lasciato alla discrezione degli organi locali, i quali hanno maggiori possibilità per una esatta rilevazione, deve poi essere approvato dalla Federazione dei Fasci di Combattimento, che ha l'incarico di svolgere le ulteriori pratiche, sia nei riguardi dei percipienti che nei rapporti con questo Direttorio Nazionale ».

Il Prefetto — MANNO

425. **Targhe tassa cani.** (C. 16 dicembre 1936 n. 5154 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Come a V. S. è noto, la Unione Italiana dei ciechi ha ottenuto con R. D. L. n. 1842 in data 4 ottobre 1935 dal Governo l'esclusività di fabbricazione e di vendita ai Comuni delle *targhe tassa cani*.

Il Presidente dell'Unione per corrispondere nel modo migliore a tale esigenza, ha diramato una circolare in cui è fatto presente ai Podestà la necessità che le ordinazioni giungano il più sollecitamente possibile, affinchè detto Ente sia in grado di effettuarle tempestivamente, evitando perdite di denaro e di tempo.

Dalla concessione in parola detto Ente, dovendo trarre i mezzi indispensabili alla sua opera e in particolare per quella assistenziale verso i ciechi, confido nel benevolo interessamento

della S. V., affinchè sia provveduto alle necessarie ordinazioni il più sollecitamente possibile.

Gradirò assicurazione.

Il Prefetto — MANNO

426. **Visite mediche agli operai partenti per l'A. O. I.** (C. 1° dicembre 1936 n° 45273 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico la seguente circolare del Ministero dell'Interno:

« Nell'intento di dare una disciplina uniforme alle visite di idoneità fisica ed alle vaccinazioni profilattiche prescritte per gli operai partenti per l'A. O. I. e che vengono eseguite dagli ufficiali sanitari, questo Ministero, d'accordo con il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna, ha stabilito che le visite mediche e operazioni vaccinali eseguite nei riguardi degli operai reclutati dal Ministero delle Colonie e dal Commissariato anzidetto, devono essere eseguite gratuitamente, trattenendosi in tali casi di prestazioni nell'interesse dello Stato che provvede a detto reclutamento.

Al contrario le visite e le vaccinazioni eseguite agli operai, che sono ingaggiati da ditte o imprese private, devono intendersi come eseguite nell'esclusivo interesse delle ditte stesse, alle quali incombe l'obbligo di dare la prova che il personale operaio ingaggiato è idoneo al lavoro in A. O. e che esso ha subito le vaccinazioni immunizzanti prescritte. Non vi ha dubbio che per dette visite debba essere corrisposto all'ufficiale sanitario un compenso, che deve fare carico alle ditte e non gravare sugli operai.

Per determinare l'entità di tale compenso le EE. LL. prenderanno accordi con il Sindacato medico, comunicando a questo Ministero le tariffe stabilite ».

Prego V. S. di favorire presso quest'ufficio sanitario provinciale per fissare le tariffe di cui all'oggetto.

Il Prefetto — MANNO

427. **Repressione dell'accattonaggio.** (C. 12 dicembre 1936 n. 07897 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con l'opera sempre più vasta e profonda dell'assistenza sociale attuata dal Regime attraverso molteplici ed idonee istituzioni, l'accattonaggio non può più oltre sussistere, se non come una « attività professionale » il cui esercizio è assolutamente incompatibile con la dignità e col prestigio dell'Italia Fascista.

E' necessario, pertanto, in ottemperanza pure agli ordini testè impartiti da S. E. il Capo del Governo, che le SS. LL. intervengano con immediatezza e con energia a stroncare ogni forma di accattonaggio, soprattutto se esercitato attraverso i fanciulli e anche se mascherato, con la offerta in vendita (più o meno autorizzata) di piccoli oggetti, in genere di « colore locale ».

Pertanto, per questo Capoluogo e pei comuni di Cava, Amalfi e Ravello, dichiarati stazioni di cura e soggiorno, nonchè per quelli aventi particolare interesse turistico, come Positano e Paestum e per Nocera Inferiore, devono costituirsi subito, secondo la necessità, squadre miste di agenti di P. S. di agenti municipali, di CC. RR. e di Militi al comando di un Funzionario di P. S. o, in mancanza, di un sottufficiale dei CC. RR. ed alla diretta dipendenza del Questore, col compito continuativo ed esclusivo di combattere l'accattonaggio.

Nei rimanenti comuni della Provincia le SS. LL., d'accordo coi comandi di Stazioni CC. RR., provvederanno analogamente.

L'opera di dette squadre non deve procedere solo alla constatazione delle infrazioni alle leggi e ai regolamenti, nonchè alle applicazioni delle sanzioni, ma deve spiegarsi fino a risalire all'accertamento delle cause che hanno condotto nella specie all'accattonaggio, provvedendo volta a volta, secondo la qualità e i moventi del mendicante, e ricorrendo alle più severe e inflessibili misure contro i professionali e contro coloro che si valgono dell'opera dei fanciulli (applicazione delle misure di P. S. ammonizione e confino).

Dovranno soprattutto essere oggetto di vigilanza le adiacenze dei locali frequentati da turisti stranieri.

Avverto che seguirò personalmente l'attività delle squadre.

Reputo opportuno, poi, avvertire le SS. LL. che in dipendenza dell'azione di epurazione, che si va svolgendo in tutti i comuni del Regno in tale campo, si avranno dei rimpatri coattivi di mendicanti nei paesi di origine, per cui invito sin da ora le SS. LL. di astenersi dal rinviare nei luoghi di provenienza i mendicanti come sopra rimpatriati, giacchè per le tassative disposizioni innanzi ricordate, tali provvedimenti hanno carattere definitivo e non ammettono temperamenti di sorta o ricorsi a pretese acquisizioni del beneficio del domicilio di soccorso.

E' necessario, invece, che tali derelitti trovino nei rispettivi comuni di origine quell'assistenza morale e materiale, che il caso richiede, sconsigliandoli, soprattutto, a portarsi nei capoluoghi ove di solito sono attratti dal miraggio di facili e lautì guadagni, in quanto che, per i rigorosi servizi di vigilanza disposti, sarebbero inesorabilmente arrestati e deferiti al potere giudiziario e, poscia, ritradotti nei paesi di provenienza.

Attendo un cenno di asticurazione.

Il Prefetto — MANNO

428. **Alberghi. Servizio anagrafico.** (C. 16 dic. 1936 n. 08006 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'On. Ministero dell'interno, ad eliminare gli inconvenienti che si verificano per la incompleta ed inattesa trascrizione da parte degli albergatori degli estremi di alcuni documenti di identificazione sulle schedine e sui registri delle persone alloggiate, con circolare del 2 corr. n. 441041777, ha inviato il prospetto che trascrivo, perchè possa servire di base agli albergatori ed affittacamere nella indicazione degli estremi dei documenti identificativi.

Prego pertanto le SS. LL. di far impartire subito opportune istruzioni agli albergatori e datori di alloggio in genere dei rispettivi comuni e disporre che l'impiegato del comune, addetto al controllo delle schedine, si accerti che nessuna delle indicazioni richieste dal citato prospetto vi manchi:

Documenti di riconoscimenti	Autorità che l'ha rilasciato	Data e numero del rilascio
carta d'identità	Comune di	il..... n°
passaporto	Questura di	» » » » »
porto fucile.	idem	» » » » »
patente auto	Prefettura di	» » » » »
tessera postale	Ufficio (vaglia, cassa ecc.) di	» » » » »
tessera UNUCI	sezione di	» » » » »
libretto ferroviario UNUCI	sezione di	» » » » »
tessera associazione	rilasciata a	» » » » »
arma cavall. alpini, fanteria ecc.	sezione di	» » » » »
tessera ex combattenti	rilasciata a..... sez. di.....	» » » » »
tessera M. V. S. N.	rilasciata a..... leg.....	» » » » »
(uff. o camicia nera)		
libretto ferr. M. V. S. N.	idem	» » » » »
tessera ferr. artisti	Questura di	» » » » »
tessera universitaria	Università di... facoltà.	» » » » »
abbonamento ferroviario	Comp. FF. SS. di	» » » » »
tessera ferroviaria	Compartimento FF. SS.	» » » » »
tessera ferr. giornalisti	Ministero Comunicazioni	» » » » »
tessera sindacati giornalisti	rilasciata a	il..... n° annuale XIV.
G. U. F.	Sezione di	n° anno.....
P. N. F.	fascio di	» » » » »
O. N. D.	rilasciata a..... gruppo.....	» » » » »
Tessera sindacati artisti ind. ecc.	rilasciata a	» » » » »
lasci passare coloniale	Questura di	il..... n°
lascia passare colonie	Ministero Colonie	» » » » »

Gradiro assicurazione

Il Prefetto — MANNO

429 **Rilascio dei libretti di lavoro.** (C. 12 dicembre 1936 n. 07967 ai Sigg. Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Sebbene l'On. Ministero delle Corporazioni, per il tramite del Comando Generale della M. V. S. N., abbia tempestivamente provveduto alla più larga distribuzione possibile dei libretti di lavoro, tuttavia da vari Comuni, in particolar modo da quelli più popolosi o più distanti, continuano ancora a pervenire insistenti segnalazioni circa la mancanza o insufficiente dotazione dei libretti stessi e la impossibilità di completarne la distribuzione entro il corrente anno.

Poichè, come si è fatto già altra volta rilevare, è assolutamente necessario che la distribuzione dei libretti di lavoro da parte delle Amministrazioni Comunali proceda con ordine e con la osservanza uniforme delle istruzioni impartite, il Ministero ravvisa l'opportunità di un'ulteriore proroga del termine precedentemente stabilito per il rilascio dei libretti di cui trattasi.

Il Ministero pertanto, mentre fa pieno affidamento sulla collaborazione delle Amministrazioni locali e delle Confederazioni nazionali interessate perchè alla distribuzione dei libretti di lavoro si provveda con la regolarità e uniformità necessarie, dispone, quindi, che il rilascio dei libretti ai lavoratori dell'industria sia effettuato da tutti indistintamente i Comuni del Regno *non oltre il 31 marzo 1937 XV* e che entro il mese di aprile i datori di lavoro debbano provvedere all'apposizione, sui libretti stessi, dei dati e delle notizie di loro competenza.

Inoltre il Ministero stabilisce che al rilascio del nuovo tipo di libretto ai fanciulli d'ambo i sessi minori di 15 anni e alle donne che non abbiano compiuto i 21 anni di età (a qualunque attività siano addetti, anche se diverse dalla industriale, salvo le eccezioni stabilite dall'art. 1 sul lavoro delle donne e dei fanciulli), dovrà provvedersi a partire dal marzo prossimo e che fino a quella data potrà valere per essi il tipo di libretto attualmente in uso.

Con l'occasione si fa presente l'opportunità di raccomandare

vivamente ai Comuni l'esatta osservanza delle istruzioni impartite circa le operazioni che debbono precedere ed accompagnare il rilascio del libretto di lavoro.

Tra queste istruzioni sono da ricordare, in particolar modo: l'apposizione sul libretto del numero d'ordine progressivo; le annotazioni da apportare sulla scheda anagrafica (il numero d'ordine del libretto e la data del rilascio); la tenuta di un registro generale dei libretti rilasciati; e, infine, la istituzione di un apposito schedario nominativo.

Le SS. LL. sono invitate a dare le conseguenti istruzioni agli Uffici dipendenti, i quali dovranno procedere alle incombenze di legge con la maggiore cura ed attenzione possibile onde evitare anche l'inutile spreco dei libretti di lavoro.

Il Prefetto — MANNO

430. Abolizione del compenso suppletivo alle levatrici condotte per poveri eccedenti il 20% della popolazione. (C. 16 dicembre 1936 num. 45726 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

La C. P. A. nella seduta dell' 11 dicembre ha adottato la seguente decisione:

« La G. P. A. approva la proposta dell'ufficio sanitario e, in modifica della decisione di massima della Giunta stessa del 6 e 12 dicembre 1924, invita i comuni della provincia a cancellare la disposizione secondo la quale alle levatrici condotte spetterebbe per ogni povero in più del 20% della popolazione risultante dall'elenco dei poveri un compenso annuo di lire due.

Il Prefetto Presidente — F.to Manno — Il Segretario — F.to De Nardo ».

Aggiungo che con l'aumento dello stipendio vanno eliminate tutte le altre eventuali indennità che sono assegnate alle levatrici condotte, sotto forma di indennità di residenza, d'indennità di alloggio ecc.

Prego le SS. LL. deliberare formalmente la cancellazione del compenso suppletivo e delle altre indennità, con che si prov-

veda al miglioramento dello stipendio secondo le direttive date dal Ministero dell'Interno.

Il Prefetto — MANNO

431. **Vendita promiscua di carni macellate fresche.** (C. 11 dicembre 1936 n. 49249 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Corporazioni comunica quanto appresso:

« In dipendenza della revoca, disposta con la circolare telegrafica del 10 luglio 1936, N. 6980, del provvedimento sulle limitazioni relative alla vendita ed al consumo delle carni, sono venute a cessare anche le facilitazioni accordate temporaneamente con la circolare N. 178, del 4 novembre 1935, che autorizzava, per la durata delle predette limitazioni, la vendita promiscua di carni di diverse specie di animali da parte delle macellerie.

Senonchè la Confederazione Fascista dei Commercianti ha segnalato che la questione ha formato oggetto di un recente accordo fra la federazione Nazionale dei Commercianti di prodotti zootecnici e quella della alimentazione generale, le quali hanno convenuto che una rigida applicazione del principio della specializzazione dei negozi di carni macellate sarebbe in contrasto sia con la tendenza già in atto, sia con gli interessi economici generali affermatasi, nonchè con le disposizioni contenute nell'art. 4 del R. D. L. 26 settembre 1930, N. 1458.

Ciò premesso, dal momento che non può disconoscersi che le macellerie, le quali sono sottoposte a speciali norme sanitarie, sono spacci attrezzati per la vendita di carni fresche di qualsiasi specie, questo Ministero ritiene opportuno che i negozi di carni bovine fresche vengano autorizzati a vendere anche le carni fresche suine (esclusi: le grassine cioè « strutto, sugna etc. »; le carni e i lardi salati e le carni insaccate o comunque preparate), ovine e caprine, nonchè il pollame spennato, in tutti quei Comuni dove la vendita di tali prodotti non sia già effettivamente specializzata in una apposita categoria di negozi.

In sostanza laddove le licenze siano specificatamente rila-

sciate per la vendita di una data specie di carni e sussistano conseguentemente appositi spacci per tale vendita (come per esempio le norcinerie a Roma, le pollerie a Milano etc.) non dovrà essere modificato lo stato di cose preesistente alla emanazione delle disposizioni restrittive del novembre u. s.

Si avverte, infine, che nulla é innovato a quanto dispongono le norme in vigore riguardanti le carni congelate e le carni equine, che debbono essere vendute in spacci a parte ».

Nel richiamare l'attenzione su quanto sopra, prego la SS. LL. di curare che sia in ogni caso assicurata l'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti in materia.

Il Prefetto — MANNO

432. **Servizio di leva.** (C. 18 dicembre 1936 n. 52923 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Le Commissioni mobili di leva hanno fatto presente a questo Ufficio che l'opera degli incaricati del servizio di leva di alcuni comuni si è mostrata deficiente per la non preparazione, in tempo debito, delle pratiche di ammissione allo eventuale congedo anticipato e la non presentazione tempestiva delle pratiche stesse alla Commissione locale, riservandosi di produrre i documenti in prossimità della chiusura della Commissione di leva.

Tale sistema, si è rilevato, intralcia non poco il regolare andamento del servizio per il rilevante numero di pratiche da esaminare e da sottoporre al Consiglio per la decisione di sua competenza in brevissimo tempo.

Prego pertanto la S. V. di voler richiamare gli incaricati del servizio di leva di cotesto Comune a mostrarsi più premurosi e diligenti nell'adempimento del loro dovere.

Il Prefetto — MANNO

Risultato esami di idoneità alle funzioni di agente e commesso delle Imposte di Consumo, tenutisi nella sessione ordinaria di novembre - dicembre 1936.

Amabile Enrico ; Amato Raffaele.

Battipaglia Nicola ; Berritto Aniello ; Biasi Alfonso ; Botta Felice ; Buonaiuto Luigi.

Capaldo Marino ; Carotenuto Luigi ; Carotenuto Giuseppe ; Casaburi Alfredo ; Cavallaro Michelangelo ; Cavallaro Salvatore ; Cavallaro Natale ; Cerrato Giuseppe ; Cicalese Salvatore ; Ciccarone Mario ; Conforti Vincenzo ; Conte Mario ; Coppola Luigi ; Correale Silvio ; Cubbicciotti Enrico ; Cuozzo Donato.

D'Ambrosi Mario ; D'Aniello Vincenzo ; De Bonis Gerardo ; Del Sorbo Pasquale ; De Pietro Vittorio ; Di Vece Gerardo ; Donnantuoni Giovanni.

Esposito Pietro.

Falcone Giovanni ; Fasolino Giuseppe ; Fasolino Odoardo ; Fiore Guglielmo ; Florenzano Francesco.

Gentile Gennaro ; Giallorenzo Michele ; Guarino Alfredo.

Iannone Guido ; Iovino Diodato.

La Manna Angelo Aniello ; Lanzetta Giuseppe ; Lauro Salvatore.

Mancusi Tito Livio ; Mascia Gregorio ; Masillo Alberto ; Masillo Michele ; Montone Mario ; Morrone Marco ; Musetti Felice.

Notari Antonio.

Olivieri Vincenzo.

Pacileo Giovanni ; Pacileo Vincenzo ; Pagano Federico ; Pagano Raffaele ; Pastorino Vincenzo ; Perrotti Nicola ; Pierro Matteo ; Pignataro Roberto ; Pompilio Federico.

Ragni Giovanni ; Rampolla Carlo ; Rossi Luigi.

Saggese Pasquale ; Sarracini Giovanni ; Scarpitta Michele ; Schiavo Francesco ; Sola Luigi ; Somma Berardino.

Torre Gaetano.

Valente Giovanni ; Vece Gerardo ; Vellella Cosimo ; Vocca Alfonso.

Il Prefetto — MANNO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

segue **Appalti, aste ecc.**

Le offerte, accompagnate dalla prova dell'eseguito deposito di L. 14.000, presso la tesoreria comunale, potranno essere presentate a questa segreteria durante le ore di ufficio.

Non presentandosi nel tempo utile alcuna offerta di miglioria, come sopra, l'appalto predetto rimarrà assegnato definitivamente a favore dell'aggiudicatario provvisorio.

Maiori, 12 dicembre 1936 XV

Il Podestà Cav. Carlo D'Amato Il Segretario Dr. V. Cacciatore

Comune di Postiglione — *Appalto ad unico incanto per la riscossione delle Imposte di Consumo per il quinquennio 1937—1941* — Il giorno 30 dicembre corrente anno, alle ore 11, innanzi al Podestà o chi per esso, avrà luogo un esperimento d'asta per l'appalto suddetto.

Base di asta L. 15000, offerte in aumento non inferiori a lire 100, cauzione provvisoria L. 15000, deposito provvisorio per spese d'asta e contrattuali in conto L. 1000. Cauzione definitiva pari ai $\frac{3}{112}$ del prezzo di aggiudica. Documenti di rito da presentarsi non oltre le ore 10 del suddetto giorno. Chiarimenti alla Segreteria Comunale.

Il Segretario Comunale - Rag. Taddeo Civale

Il Podestà - Dr. Cav. Uff. A. Vecchio

Comune di S. Valentino Torio — *Appalto per la riscossione imposte di consumo, tassa occupazione suolo pubblico, maltazione e peso e misura pel quinquennio 1937-1941*, — Nel giorno 30 corr. alle ore 11 presso la Casa Comunale, avrà luogo col sistema delle offerte segrete di cui all'art. 73, lettera c. del regolamento di contabilità generale dello Stato, la pubblica gara per il conferimento dell'appalto suddetto.

La base di asta per detto appalto è stabilita nella misura di lire 56,400,00 annue.

L'aggiudicazione sarà definitiva anche quando venga presentata una sola offerta. Deposito provvisorio lire 5000.

Il capitolato d'oneri e tutti gli atti relativi all'appalto, sono visibili nella Segreteria Comunale ogni giorno durante le ore di ufficio.

S. Valentino Torio li 10 dicembre 1936 XV.

Il Segretario Comunale - Russo

Il Podestà - Formosa

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

440. **Norme per la distribuzione delle maschere antigas.** (C. 21 dicembre 1936 n. 4226 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Si richiama l'attenzione delle SS. LL. sul R. decreto 8 ottobre scorso, N. 1935, pubb. nella Gazz. Uff. del Regno del 14 corr., n. 264, concernente modificazione dell'art. 4 del regolamento per l'esecuzione della legge 6 aprile 1933 - XI, - N. 284, sulle norme per la distribuzione delle maschere antigas.

Con detta modificazione si dispone che la distribuzione delle maschere in parola da parte degli Enti, che ne hanno l'obbligo, a favore del dipendente personale, dovrà essere effettuata *entro il 31 dicembre 1937 XVI.*

Il Prefetto — MANNO

441. **Estratti alimentari di origine animale e vegetale. Obbligo della denuncia di cui all'art. 24 del R. D. 30 gennaio 1936 n. 398.** (C. 11 dicembre 1936 n. 38419 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno, con circolare n. 112 in data 2 settembre c. a. n. 20900, comunica quanto appresso:

« Il Regolamento sulla produzione e commercio degli estratti alimentari di origine animale e vegetale e dei prodotti affini, approvato con R. D. 30 gennaio 1936, n. 398, all'art. 24 prevedeva un termine di tre mesi, a datare dall'entrata in vigore del provvedimento, entro il quale le Ditte, che avessero avuto in commercio prodotti non rispondenti ai requisiti fissati dallo stesso regolamento, dovevano farne denuncia al Prefetto indicando il quantitativo ed il periodo di tempo entro il quale, presumibilmente, avrebbero potuto essere smaltiti.

Considerazioni di carattere industriale e commerciale, illustrate con la precedente circolare n. 20900.32 del 28 luglio u. s. hanno indotto questo Ministero e quello delle Corporazioni a prorogare di sei mesi il termine anzidetto, il che è avvenuto mediante il Decreto interministeriale del 4 luglio u. s., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170, del 24 dello stesso mese.

(segue pag. 3^a cop.)

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura

435. Istruttoria delle domande al Ministero dell'interno di sussidio sul fondo della beneficenza generica alle Istituzioni di assistenza e beneficenza. (C. 28 dicembre 1936 n. 55216 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Prego le SS. LL. di portare a conoscenza delle locali Istituzioni di assistenza e beneficenza, che si trovino in condizione di dover domandare al Ministero dell'Interno sussidi per far fronte all'esercizio normale dei loro fini, che nelle relative domande (da trasmettersi a questa Prefettura a mezzo delle SS. LL.), esse debbono attenersi strettissimamente alle seguenti istruzioni:

Indicare :

- 1) Se l'Istituto sia eretto in Ente morale specificandone gli estremi ;
- 2) Quale forma di beneficenza venga esercitata, numero degli assistiti o beneficiati, eventuale retta riscossa per gli assistiti a pagamento ;
- 3) I mezzi finanziari impiegati, desunti dall'ultimo bilancio approvato ;
- 4) L'ammontare annuo delle oblazioni di Enti o privati ;
- 5) L'eventuale disavanzo risultante dalla situazione finanziaria dell'ultimo esercizio. (Tale disavanzo deve essere dimostrato, in un apposito prospetto, che questa Prefettura sottoporrà al visto per regolarità dell'ufficio di Ragioneria) ;
- 6) I motivi che determinano la richiesta del sussidio.

Ad evitare supplementi d'istruttoria, le SS. LL. si accertaranno che le risposte siano state date con la maggiore possibile precisione.

Le SS. LL. poi, dovranno completare le suddette notizie con informazioni circa la condotta morale e politica degli amministratori ed esprimere motivato parere sulla domanda del sussidio e sulla misura di questo, tenendo presente che il Ministero, giusta la norma costantemente seguita, potrà prendere in esame la richiesta solamente nel caso che sia giustificata da eccezionali ristrettezze economiche dell'Ente, dipendenti da *impreviste circostanze o dall'esercizio normale dei suoi fini di beneficenza*, e che è esclusa ogni sovvenzione a titolo di concorso in spese per opere edilizie o comunque destinate ad incremento patrimoniale.

E' opportuno indicare anche il nome, cognome e la qualità della persona autorizzata a dare quietanza per conto dell'Ente.

Il Prefetto — MANNO

436. Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza — Bilancio di previsione 1937-1939. (C. 18 dicembre 1936 n. 54248 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni dell'ex 1° Circondario).

Prego la S. V. di vigilare perchè le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di codesto Comune provvedano sollecitamente all'invio del bilancio di previsione 1937 - 1939 e di avvertire che essendo scaduto il termine stabilito dall'art. 26 del regolamento amministrativo, in caso di ulteriore ritardo sarà provveduto di ufficio.

Il Prefetto — MANNO

437. Caseifici - Conservativo correttivo per burro Ditta A. De Mori. (C. 16 dicembre 1936 n. 52638 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno, al quale fu da quest'Ufficio trasmesso per l'analisi un campione del « Conservativo correttivo per burro » messo in commercio dalla Ditta A. De Mori di Mantova, comunica quanto appresso:

« Dai risultati analitici ottenuti, giusta unito certificato, si è constatato che esso è costituito da una mescolanza di lattosio e borato sodico cristallizzato, aromatizzato con vanillina. La quantità

del borato è intorno al 10 °/o, mentre quella del lattosio ascende ad oltre l'85 °/o.

Tenendo conto delle prescrizioni per l'uso, data dalla Ditta A. De Mori nell'etichetta, e cioè di aggiungere in media gr. 500 di prodotto per ogni 100 kg. di burro, si ha che la quantità di borato, che si viene ad aggiungere ad un kg. di burro, è in media pari a gr. 0,5 e perciò inferiore alla quantità del 2 °/o consentita dall'art. 27 del R. D. 25 ottobre 1925 n. 2033. Il contrasto con le disposizioni di legge sorge per l'aggiunta del lattosio che arriverebbe ad una quantità pari a circa gr. 4,25 °/o, e della vanilina la quale, sebbene in piccolissima quantità, può impartire al burro uno speciale aroma non posseduto dal prodotto naturale.

Inoltre la quantità di lattosio, che si viene ad aggiungere al burro, è alquanto rilevante. Poichè tale sostanza non è altro che un eccipiente, la composizione del prodotto in esame potrebbe essere modificata in modo che la percentuale del lattosio fosse pari a quella del borato. Di conseguenza, la quantità del conservativo da aggiungere dovrebbe essere regolata in modo che il borato non venga ed essere in eccesso rispetto ai limiti consentiti dalla Legge.

Da quanto precede si deve concludere che non possa impedirsi l'aggiunta al burro di piccola quantità di lattosio e di vanillina, si deve però far presente che il burro così preparato cade sotto le disposizioni dell'art. 108 del R. D. 3 febbraio 1901 n. 45 e deve essere perciò venduto con la indicazione delle aggiunte fatte. »

Con riferimento a precedente corrispondenza, prego la S. V. d'intensificare la vigilanza sanitaria sui caseifici esistenti nel territorio comunale, curando la rigorosa osservanza di quanto è prescritto dall'art. 108 del Regolamento Generale Sanitario approvato con R. D. del 3 febbraio 1901 n. 45.

Il Prefetto — MANNO

438. **Dignità Imperiale.** (C. 19 dicembre 1936 n. 4150 ai Podestà e Commiesari Pref. dei Comuni della Provincia e al Sig. Preside Amministrazione Provinciale di Salerno).

A seguito del R. Decreto-legge 9 maggio 1936 XIV, relativo alla dichiarazione della Sovranità piena ed intera del Regno d'Italia sull'Etiopia ed all'assunzione, da parte del Re d'Italia, del titolo di Imperatore d'Etiopia, è stato proposto all'On. Presidenza del Consiglio dei Ministri il quesito se ed a quali Altezze Reali spetti il titolo di « Imperiale ».

Al riguardo, si comunica che la dignità Imperiale spetta soltanto a S. M. il Re ed a S. M. la Regina.

Il Prefetto — MANNO

439. **Funzionamento Comitati Comunali Patronato O. N. M. I.** (C. 19 dicembre 1936 n. 4035 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e per conoscenza al Comitato Provinciale Maternità e Infanzia di Salerno).

La Presidenza Centrale dell'Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell'Infanzia, con circolare n. 118 Prot. 30663/1.2.1.21 del 17 nov. 1936 diretta ai Presidenti delle Federazioni Provinciali dell'O. N. M. I. ha richiamato vivamente l'osservanza delle norme concernenti il funzionamento dei Comitati Comunali di Patronato ed in special modo quelle relative allo allestimento ed all'arredamento dei locali, all'opera che devono esplicare il Segretario e gli altri impiegati del Comune, all'archiviazione delle pratiche ed alle riunioni dei Comitati.

Richiamo al riguardo la particolare attenzione delle SS. LL. perchè sia dato completo e scrupoloso adempimento alle istruzioni che la Federazione Provinciale sarà per emanare e non sia tralasciata occasione per favorire il raggiungimento di una sempre più efficace assistenza materna e infantile.

Diano assicurazione per lettera.

Il Prefetto — MANNO

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

Da qualche Prefettura e da alcuni Enti sindacali è stata ora prospettata a questo Ministero ed a quello delle Corporazioni l'opportunità che l'obbligo della denuncia non si intenda esteso a tutte le Ditte che detengono in commercio prodotti fabbricati col vecchio sistema, come si potrebbe dedurre dalla lettera dell'articolo in esame — che, parlando genericamente di ditte che « abbiano in commercio prodotti non rispondenti, in tutto o in parte, ai requisiti fissati dagli articoli precedenti », non fa distinzione fra Ditte produttrici e Ditte commercianti — ma si intenda limitato alle sole Ditte produttrici, o tutto al più a queste e a quelle commercianti all'ingrosso.

La limitazione così prospettata troverebbe la sua giustificazione nelle difficoltà di ordine pratico, che incontrerebbero tanto le Prefetture, nel raccogliere e controllare i dati della denuncia, quanto le Ditte, nel formulare la denuncia stessa; senza contare poi il rischio delle doppie denunce, che, anche in buona fede, potrebbero essere fatte contemporaneamente dai venditori da una parte, e dai produttori e grossisti dall'altra.

Tali considerazioni sono sembrate fondate tanto a questo Ministero, quanto a quello delle Corporazioni, i quali, perciò, d'accordo, le hanno ritenute meritevoli d'accoglimento.

Ciò stante, le LL. EE. vorranno impartire sollecite istruzioni agli Uffici dipendenti ed agli Enti sindacali interessati, precisando che dall'obbligo della denuncia di cui al sopracitato art. 24 sono esonerati i rivenditori, e che essa incombe per intero alle Ditte produttrici ed alle Ditte che esercitano all'ingrosso quel ramo di commercio. »

Prego la S. V. di significarmi se esistano nel Comune Ditte produttrici o esercenti all'ingrosso del suindicato ramo di commercio.

Il Prefetto — MANNO

segue B) **Atti Ufficiali della R. Prefettura**

442. **Cambio di denominazione degli Uffici Tecnici di Finanza.** (C. 22 dicembre 1936 n. 4217 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con R. D. 22 ottobre 1936 XIV n. 2007, pubb. sulla Gazz. Uff. n. 274 del 26 novembre u. s. è stato disposto, fra l'altro, che la Direzione Gen. del Catasto e dei Servizi Tecnici del Ministero delle Finanze assuma la denominazione di « Direzione Gen. del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali » e che gli Uffici Tecnici di Finanza assumano la denominazione di « Uffici Tecnici Erariali ».

Si richiama l'attenzione delle SS. LL. sulla variata denominazione degli Uffici Tecnici di Finanza.

Il Prefetto — MANNO

Appalti, aste ecc.

Comune di Auletta — Vendita taglio 2^a sezione bosco Costamanca — Il giorno 12 gennaio 1937 XV, alle ore 10, nella Casa Comunale, si procederà ad un nuovo esperimento d'asta per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio della 2^a sezione cedua mista del bosco Costamanca sul prezzo base ridotto del decimo e cioè sul prezzo di Lire 28.440. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale, nelle ore d'Ufficio.

Il Segretario Comunale Rag. Ferdinando Carfora.

Il Podestà Marchese Castriota Scanderbech

Concorsi

Ministero dell'Interno — Concorso per l'assunzione 80 volontari nella carriera degli Ufficiali di P. S. — Con D. M. 29 novembre u. s. pubb. nella Gazz. Uff. del 9 andante n° 284, è stato indetto un concorso per l'assunzione di 80 volontari nella carriera degli Ufficiali di P. S.

Il termine utile per la presentazione delle domande scadrà il 7 febbraio p. v. e le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni da fissarsi. Per chiarimenti rivolgersi al Gabinetto della R. Questura di Salerno.

Salerno li 22 dicembre 1936 XV° Il Questore — Palumbo

Istituto Naz. Fascista Assistenza dipendenti enti locali — Concorso per 160 assegni vitalizi — L'Istituto predetto bandisce il concorso per il conferimento di 110 assegni vitalizi ad impiegati e sanitari già alla dipendenza di enti locali e di 50 assegni vitalizi ai salariati già dipendenti dagli stessi enti, con la decorrenza dal 1° gennaio 1937.

I concorrenti dovranno presentare la domanda documentata, nei modi indicati dal bando, non oltre il 31 gennaio 1937.

Per chiarimenti rivolgersi alla Sede dell'Istituto a Roma, Viale Martiri Fascisti 46.





